252.

SEDUTA DI LUNEDÌ 26 GENNAIO 1970

CONTINUATA NEI GIORNI DI MARTEDÌ 27 E MERCOLEDÌ 28

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI LUZZATTO, LUCIFREDI, BOLDRINI E ZACCAGNINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 15329
PAZZAGLIA 15329

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) . . . 15704
(*Deferimento a Commissione*) 15603
(*Presentazione*) 15330
(*Trasmissione dal Senato*) 15552

Disegni di legge (*Discussione e approvazione*):

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate (*approvato dal Senato*) (2239);

Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 (*approvato dal Senato*) (2240) 15703

PRESIDENTE 15703

PAG.

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro* . 15703
GIRARDIN, *Relatore* 15703
MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato* 15703
NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore* . . . 15703

Disegno e proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807);

INGRAO ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (*urgenza*) (1342) . 15330

PRESIDENTE 15330
ABELLI . . 15335, 15457, 15458, 15501, 15503, 15505, 15509, 15511, 15515, 15517, 15522, 15526, 15528, 15530, 15532, 15534, 15539, 15543, 15548, 15550, 15552, 15554, 15557, 15561, 15625, 15641, 15652
ALFANO . 15498, 15532, 15563, 15585, 15590
ALLEGRI 15569
ALMIRANTE 15381, 15575, 15578, 15581, 15627, 15629, 15633, 15635, 15658
ALPINO 15588, 15625, 15629, 15641, 15654, 15677
AMADEO . 15517, 15520, 15526, 15528, 15541, 15543, 15625, 15639, 15641, 15656
ANDREOTTI . . . 15414, 15511, 15513, 15699
BALLARDINI 15475

PAG.

BARCA 15596, 15619
BIONDI 15418
BOFFARDI INES 15585
BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15498
BOSCO, *Ministro delle finanze* . 15378, 15702
BOZZI 15372
BRESSANI 15650
CANESTRARI 15335, 15337
15339, 15509, 15524, 15532, 15534, 15537
15539, 15554, 15557, 15559, 15571, 15573
15575, 15578, 15580, 15581, 15583, 15590
15599, 15601, 15621, 15652, 15654, 15658
15669, 15671, 15673, 15675
CARUSO 15425, 15524, 15625, 15633
COTTONE 15337, 15547, 15680
COVELLI 15698
D'AQUINO 15466, 15467, 15468
15543, 15548, 15550, 15552, 15627, 15656
DELFINO, *Relatore di minoranza* 15369, 15488
15537, 15594, 15619, 15649
15667, 15671, 15679
DE MARZIO 15352, 15541, 15575
15579, 15581, 15583, 15585, 15587, 15599
15601, 15620, 15623, 15625, 15631, 15637
15639, 15650, 15665, 15669
DE PONTI 15616
DI NARDO FERDINANDO . 15458, 15459, 15644
FINELLI 15683
FRANCHI 15330, 15332, 15337, 15339
15417, 15421, 15426, 15429, 15431, 15433
15474, 15520, 15524, 15534, 15537, 15539
15545, 15554, 15561, 15563, 15565, 15580
15599, 15601, 15617, 15618, 15633, 15635
15637, 15639, 15656, 15673, 15175
GALLONI 15345
GASTONE 15507, 15677
GIOLITTI 15688
GIOMO 15631
GUARRA 15337, 15442, 15507
15511, 15557, 15571, 15583, 15677, 15694
GUERRINI GIORGIO 15498
LONGO PIETRO 15481, 15598
LONGONI 15501, 15503, 15505, 15515
15522, 15530, 15545, 15548, 15550, 15552
15561, 15563, 15565, 15567, 15588, 15623
15627, 15629, 15631, 15633, 15636, 15637
MALAGUGINI 15684
MANCO 15567, 15578
MAMMÌ 15458, 15692
MARINO 15441, 15442, 15559
MENICACCI . . . 15461, 15462, 15528, 15645
MONACO 15342
NICCOLAI GIUSEPPE 15446
NICOSIA 15339, 15434
15435, 15488, 15565, 15569
ORLANDI 15450, 15475, 15690
PASSONI 15594, 15682

PAG.

PAZZAGLIA 15424, 15454
15455, 15466, 15503, 15505, 15509, 15522
15526, 15573, 15588, 15590, 15623, 15631
15650, 15654, 15669, 15671
RAUCCI 15330, 15332
15384, 15385, 15482, 15592, 15598
ROBERTI 15415, 15479
ROMEO 15471
ROMUALDI 15482, 15483
SANTAGATI 15513, 15515, 15517, 15607, 15620
SERRENTINO 15507, 15613, 15648
SERVELLO 15359, 15530, 15567, 15569
SPONZIELLO 15451, 15559, 15652, 15654, 15661
TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 15620, 15650, 15668
TARABINI, *Relatore per la maggioranza* 15498
15619, 15649, 15668
TERRAROLI 15541
TURCHI 15469
ZANIBELLI 15677

Proposte di legge:
(*Annunzio*) 15359, 15552, 15704
(*Deferimento a Commissione*) . 15414, 15603
(*Rimessione all'Assemblea*) 15414

Proposta di inchiesta parlamentare (*Annunzio*) 15704

Interrogazioni e interpellanze (*Annunzio*) . 15711

Corte costituzionale (*Annunzio di sentenze*) 15359

Per un lutto del deputato Cardia 15552

Corte dei conti (*Trasmissione di documento*) 15704

Risposte scritte ad interrogazioni (*Annunzio*) 15330

Sui lavori della Camera:
PRESIDENTE 15704
ANDREOTTI 15705, 15707
COTTONE 15706
DE MARZIO 15706
GIOLITTI 15706
GUNNELLA 15707
INGRAO 15704
LATTANZI 15707

Votazioni segrete . . 15330, 15332, 15335, 15337
15340, 15342, 15428, 15501, 15503, 15505
15507, 15509, 15511, 15513, 15515, 15518
15520, 15522, 15524, 15526, 15528, 15530
15532, 15535, 15537, 15539, 15541, 15543
15545, 15548, 15550, 15552, 15554, 15557
15559, 15561, 15563, 15565, 15567, 15569
15571, 15573, 15576, 15578, 15580, 15582
15583, 15585, 15588, 15590, 15596, 15599
15601, 15605, 15621, 15623, 15625, 15627
15629, 15632, 15633, 15636, 15638, 15639
15641, 15650, 15652, 15654, 15656, 15658
15669, 15671, 15673, 15675, 15677

Votazioni segrete di disegni di legge 15707

Ordine del giorno della prossima seduta . . 15711

La seduta comincia alle 9,30.

PIGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di sabato 24 gennaio 1970.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Aldrovandi, Alessi, Arnaud, Belci, Bersani, Bonifazi, Bonomi, Cavallari, Ceravolo Sergio, Cortese, Cossiga, Cristofori, D'Alema, Darida, De Maria, Donat-Cattin, Galli, Gonella, Grassi Bertazzi, Guidi, Iozzelli, La Loggia, Lajolo, Leonardi, Longo Luigi, Molè, Miotti Carli Amalia, Natta, Pajetta Gian Carlo, Pica, Piccoli, Pintus, Polotti, Prearo, Rosati, Sartor, Savio Emanuela, Scaini, Scarascia Mugnozza, Scionti, Semeraro, Spinelli, Sulotto, Taviani, Terranova, Toros, Valeggiani, Vedovato, Vergani, Vetrone, Vianello.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, devo far presente che fino alla seduta di ieri risultavano in congedo 56 deputati, appartenenti a diversi gruppi politici ma in prevalenza ai partiti di centro-sinistra. Nella seduta di ieri sono stati concessi congedi ad altri 6 deputati, senza che da parte nostra venissero sollevate obiezioni. Ora ella, signor Presidente, ha letto poc'anzi un lungo elenco di deputati, il cui numero non ho potuto contare ma che mi si dice essere di 51, i quali hanno chiesto congedo. Siamo dunque evidentemente fuori dei limiti di una ragionevole richiesta e appare evidente che per moltissimi di questi casi il congedo è motivato soltanto dalla volontà di restare assenti dal dibattito e di abbassare il *quorum* valido ai fini della determinazione del numero legale. (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

Per moltissimi di questi colleghi, ripeto, la richiesta di congedo non è seriamente motivata ma deriva dalla volontà di sottrarsi al dovere di essere presenti in aula abbassando contemporaneamente il numero legale.

A norma di regolamento ogni deputato ha il diritto di esprimere il proprio avviso in ordine alle richieste di congedo e anche di opporsi alla loro concessione. Noi perciò ci opponiamo alla richiesta dei congedi annunziata ora dal Presidente, perché riteniamo che essa non abbia altre motivazioni se non quelle da noi enunciate. (*Proteste al centro, a sinistra e all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Le ricordo, onorevole Pazzaglia, che l'articolo 52 del regolamento stabilisce: « I congedi si intendono accordati se non sorge opposizione al loro annunzio » e che « i congedi che superano il quinto del numero dei deputati non si computano agli effetti della determinazione del numero legale ». Nell'osservanza di tale norma, la Presidenza non computerà i congedi che dovessero eccedere il numero di 126 ai fini della determinazione del numero legale.

PAZZAGLIA. Desidero chiarire, signor Presidente, che non ho inteso in alcun modo contestare l'applicazione del regolamento da parte della Presidenza. Ho voluto soltanto far rilevare alla Presidenza e alla Camera che, anche per i congedi concessi nei limiti di un quinto dei componenti l'Assemblea e quindi al di sotto del numero massimo di 126, la motivazione di essi va fatta evidentemente risalire alla volontà di non partecipare ai lavori di questa Assemblea e di abbassare contemporaneamente il *quorum* valido ai fini della determinazione del numero legale. Per questi motivi noi deputati del MSI ci opponiamo alla concessione dei congedi.

AZIMONTI. E noi dovremmo opporci a questa massiccia presentazione di emendamenti ! (*Proteste a destra — Commenti al centro e a sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la richiesta dell'onorevole Pazzaglia è legittima, come ho già chiarito. Pongo pertanto in votazione la concessione dei congedi che ho annunziati.

(*I congedi sono concessi*).

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

PRESIDENTE. Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni.

Saranno pubblicate in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

Presentazione di un disegno di legge.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI AGGRADI, *Ministro della pubblica istruzione*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario (1807) e della concorrente proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario (1342).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; e della proposta di legge Ingrao ed altri: Finanza delle regioni a statuto ordinario.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato respinto l'emendamento Abelli 0. 14. 8 all'emendamento Delfino 14. 2.

Onorevole Franchi, insiste per la votazione dell'emendamento Abelli 0. 14. 9 all'emendamento Delfino 14. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

RAUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 14. 9, che è del seguente tenore:

All'emendamento 14. 2, sostituire le parole: dai comuni, dalle province, *con le parole*: dagli enti locali.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	17
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Beccaria
Alboni	Belci
Aldrovandi	Benedetti
Alfano	Beragnoli
Alini	Bernardi
Allegri	Bertè
Allera	Biaggi
Allocca	Biagini
Amadei Leonetto	Biamonte
Amadeo	Bianchi Gerardo
Amasio	Bianco
Andreoni	Bima
Andreotti	Bini
Anselmi Tina	Bo
Armani	Bodrato
Arzilli	Boffardi Ines
Assante	Boiardi
Azimonti	Boldrini
Azzaro	Bologna
Badaloni Maria	Borghi
Balasso	Borra
Baldani Guerra	Borraccino
Barberi	Bortot
Barca	Botta
Bardelli	Bottari
Bardotti	Bova
Baroni	Bressani
Bartesaghi	Bronzuto
Bartole	Bruni
Bastianelli	Buffone
Battistella	Busetto

Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corghi
Corona
Cristofori
Curti
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Elkan
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Graziosi
Grimaldi
Guglielmino
Gunnella
Imperiale
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Maggioni
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza

Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Truzzi
Tuccari
Urso
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bemporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene l'emendamento Delfino 14. 2, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

RAUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Delfino 14. 2, tendente a sostituire l'articolo 14 con il seguente:

« Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali, che non può avvenire prima della entrata in vigore delle leggi che regolano il passaggio delle funzioni relative a ciascuna materia indicata nell'articolo 117 della Costituzione, e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, che stabiliranno le norme di attuazione relative all'attuazione dello statuto ed al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che eserciteranno le funzioni attribuite alla Regione, le spese di primo impianto e di primo funzionamento degli organi e degli uffici regionali indispensabili, saranno a carico dell'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le amministrazioni provinciali dei capoluoghi della Regione provvederanno a fornire i locali.

La Regione provvederà alla prima costituzione dei propri uffici esclusivamente con per-

sonale comandato dai comuni, dalle province e dagli uffici dello Stato.

Tale personale comandato non potrà per nessun motivo essere sostituito negli uffici di provenienza da personale di nuova assunzione.

Il comando deve intendersi provvisorio ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli . . .	13
Voti contrari	322

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barberi
Barca
Bardelli
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Compagna
Conte
Corghi
Corona
Curti
Dagnino
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Mita
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Elkan
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Gioia
Giolitti
Giordano
Giovannini
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Gui
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Maggioni
Malagugini
Malfatti Francesco

Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Orilia
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pirastu
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Revelli
Rognoni
Romanato
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Urso
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bemporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 14. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 14. 3, che è del seguente tenore:

Sostituire il primo comma dell'articolo 14 con i seguenti:

Dalla data di prima convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo, le spese di impianto consistenti nel rimborso alle amministrazioni provinciali del capoluogo delle spese per l'assegnazione degli uffici al consiglio regionale e alla giunta regionale e nel rimborso ai comuni e alle province della retribuzione del personale in comando provvisorio presso gli uffici delle Regioni saranno a carico dell'apposito capitolo della spesa del bilancio del Ministero del tesoro.

La spesa corrispondente all'indennità spettante ai consiglieri regionali e ai componenti la giunta fissata rispettivamente in lire 100 mila e in lire 50 mila sarà a carico del capitolo dello stato di previsione della spesa di cui al precedente comma.

L'entità del personale comandato sarà stabilita con decreto del Ministro del tesoro, sentita una commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo e due dal consiglio regionale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	342
Maggioranza	172
Voti favorevoli	18
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Barberi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corona

Cottoni
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Esposto
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guglielmino
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiole
Iotti Leonilde
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Olmini
Orilia
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Restivo
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Serrentino
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tempia Valnta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Turchi
Urso

Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchi
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bmporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Cottone, mantiene l'emendamento Alpino 14. 8, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COTTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino 14. 8, che è del seguente tenore:

Al primo comma dell'articolo 14, sostituire le parole da: Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni dei consigli regionali, *fino a*: le seguenti somme ragguagliate ad anno, *con le parole*: Entro quindici giorni dalla data di convocazione di ciascun consiglio regionale sono corrisposte a ciascuna regione in unica soluzione le seguenti somme.

(*È respinto*).

Onorevole Guarra, mantiene il suo emendamento 14. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

GUARRA. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di votazione segreta prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Guarra 14. 4, che è del seguente tenore:

Al primo comma dell'articolo 14, sostituire le parole: quattrocentosettanta milioni, *con le parole*: trecento milioni; *le parole*: seicentocinquanta milioni, *con le parole*: quattrocento milioni; *e le parole:* ottocentoquindici milioni, *con le parole*: cinquecento milioni.

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	18
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barberi
Bardelli
Bardotti
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrini
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Ceruti
Chinello
Ciaffi
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corghi
Corona
Cottone
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Mita
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Elkan
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Grimaldi
Guadalupi
Guarra
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lima
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum

Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Olmini
Orilia
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raicich
Raucci
Rausa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Rognoni
Romanato
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turchi
Urso
Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Tanzi Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bemporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 14. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

NICOSIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 14. 7, che è del seguente tenore:

Dopo il primo comma dell'articolo 14, aggiungere i seguenti:

L'indennità per i componenti il consiglio regionale e la giunta è fissata rispettivamente in lire 100 mila e in lire 50 mila.

Ai consiglieri regionali compete inoltre il rimborso delle spese di viaggio dalla località di residenza alla sede del consiglio regionale e per i soli giorni di seduta del consiglio o delle commissioni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	15
Voti contrari	309

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Almirante
Amadeo
Amasio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biagini
Biamonte
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bruni
Busetto
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Ceravolo Domenico
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cicerone
Cingari
Cirillo
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corghi
Corona
Corti
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschini
Fracanzani
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Grimaldi
Guglielmino
Gui
Ianniello
Imperiale
Iotti Leonilde
Jacazzi
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lima
Lizzero

Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Malagugini
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Menicacci
Merenda
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sedati
Senese
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Trombadori
Truzzi
Urso
Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchietti
Verga
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bemporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro

Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Alpino 14. 9, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino 14. 9, che è del seguente tenore:

All'ultimo comma dell'articolo 14, sostituire le parole: all'approvazione dei rispettivi statuti, *con le parole*: alla data di prima convocazione dei consigli regionali.

(*È respinto*).

Onorevole Monaco, mantiene l'emendamento Alpino 14. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MONACO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino 14. 10, che è del seguente tenore:

Aggiungere all'articolo 14 il seguente comma:

Le somme corrisposte dallo Stato per le spese di primo impianto sono restituite dalle regioni nell'anno successivo al completo trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni stesse mediante trattenute sulle somme dovute alle singole regioni a carico del fondo comune di cui all'articolo 8.

(*È respinto*).

Avverto che gli altri emendamenti e subemendamenti all'articolo 14 sono stati ritirati.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'articolo 14 nel testo della Commissione.

Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Raucci ed altri, nel prescritto numero.

Indìco pertanto la votazione segreta sull'articolo 14 nel testo della Commissione, che è del seguente tenore:

« Dalla data di convocazione dei comizi per la elezione dei consigli regionali e fino a quella di decorrenza della ripartizione stabilita nel successivo articolo 16, sono corrisposte a ciascuna regione, per le spese di impianto e di primo funzionamento degli organi ed uffici regionali, le seguenti somme ragguagliate ad anno:

– quattrocentosessanta milioni alla Basilicata, al Molise e all'Umbria;

– seicentocinquanta milioni all'Abruzzo, alla Calabria, alla Liguria e alle Marche;

– ottocentoquindici milioni alla Campania, all'Emilia-Romagna, al Lazio, alla Lombardia, al Piemonte, alla Toscana, al Veneto e alla Puglia.

L'attribuzione alle regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal 1° giorno del bimestre di esazione successivo all'approvazione dei rispettivi statuti ».

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	358
Maggioranza	180
Voti favorevoli	291
Voti contrari	67

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alessandrini
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barberi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria

Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cingari
Cirillo
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corona
Cottone
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Mita
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fanelli
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Flamigni
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschini
Fracanzani
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Merenda
Merli
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morvidi
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo

Pitzalis
Pochetti
Pucci
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Skerk
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Urso
Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchietti
Venturoli
Verga
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Ballardini
Bemporad
Boldrin
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Castellucci
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Guerrini Giorgio
Isgrò
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Musotto
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Molè
Miotti Carli Amalia
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura:

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie

restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione delle attività delle Regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

b) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 16 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate;

c) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle Regioni stesse, riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate;

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione, conservando, comunque, alle province, ai comuni ed agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale, decentrate dalle norme vigenti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze, e con l'obbligo di sentire preventivamente le Regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

" L'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni a statuto ordinario nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolgerà secondo le disposizioni della Costituzione e nei limiti dei princìpi fondamentali quali si desumono dal sistema legislativo vigente per ciascuna di dette materie o quali risultano da leggi che possano espressamente stabilirli " ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Galloni. Ne ha facoltà.

GALLONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 che viene oggi in discussione è giustamente considerato, non solo sotto il profilo politico, ma anche sotto quello giuridico e funzionale, il punto nodale della logica dell'intero sistema della finanza regionale; il punto cioè attraverso il quale, mediante l'esercizio della delega, il passaggio delle funzioni e del personale statale alle regioni si collega con la soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti iscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti. Si realizza così il meccanismo automatico di garanzia contro il pericolo – su cui ha fatto leva tutta la propaganda antiregionalista e anche l'iniziativa dei colleghi della destra in questo nostro dibattito – di una dilatazione senza limiti della spesa pubblica aggiuntiva e di un appesantimento della struttura burocratica e dello stesso apparato amministrativo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

GALLONI. Lasciate dunque che vi dica, onorevoli colleghi, quanto appaia contraddittoria la proposta di soppressione dell'articolo 15 che viene avanzata con emendamenti dall'opposizione antiregionalista, la quale, dopo aver tentato di allarmare il paese sul presunto enorme costo della struttura regionale, propone di distruggere proprio il meccanismo attraverso il quale si garantisce che l'ordinamento regionale si realizzi veramente come una struttura sostitutiva e non aggiuntiva di una parte non irrilevante dell'attuale apparato centralizzato dello Stato.

Ma non è certo per illustrare l'articolo 15 del disegno di legge, sul quale si è già soffermato in modo più che esauriente il valoroso collega relatore per la maggioranza, onorevole Tarabini, che ho chiesto di parlare, quanto piuttosto per soffermarmi brevemente su alcuni aspetti delle modificazioni introdotte dalla Commissione bilancio, che, a mio avviso – e lo dico subito – nettamente migliorano l'originario testo governativo e

hanno formato l'oggetto prevalente di un vivace dibattito politico anche tra i partiti regionalisti della maggioranza.

Va innanzi tutto messa in rilievo la maggiore chiarezza con cui, in aderenza alla lettera e allo spirito del dettato costituzionale, è affermato il principio del passaggio alle regioni di tutte le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione e, conseguentemente, del trasferimento alle regioni degli uffici periferici dello Stato, che esercitano funzioni in tali materie, con il relativo personale. Per queste materie intendiamo dare al legislatore delegato un preciso orientamento: e cioè che la riserva dello esercizio di funzioni amministrative allo Stato non costituisce la regola, ma l'eccezione; poiché la norma costituzionale, mentre si occupa, nell'articolo 118, di stabilire delle riserve di esercizio di funzioni amministrative a favore dei comuni, delle province e degli altri enti locali, nessuna riserva di tali funzioni esprime a favore dello Stato, anzi al contrario afferma che per materie di competenza dello Stato e diverse da quelle indicate dall'articolo 117 della Costituzione ancora altre funzioni possono essere delegate alla regione.

Con questo tuttavia non intendo negare che lo Stato, per la stessa logica unitaria del sistema giuridico, possa, anzi debba conservare una generalissima funzione di orientamento e di coordinamento, anche nelle materie riservate alla competenza amministrativa regionale, ma solo mi preme sottolineare che si tratta sempre di una competenza eccezionale, in qualche caso suppletiva per ragioni di necessità, quando manchi o sia carente la iniziativa regionale.

D'altra parte, ad un compito di coordinamento amministrativo dello Stato in materie rientranti nell'ambito delle funzioni amministrative della regione fa già esplicito riferimento l'articolo 124 della Costituzione, quando dice che il commissario del Governo, mentre sovraintende alle funzioni amministrative esercitate dallo Stato – evidentemente in materie diverse da quelle di cui all'articolo 117 – le coordina con le funzioni amministrative esercitate dalle regioni nelle materie previste dall'articolo 117.

Ma l'articolo 15 ora in esame parla anche di una funzione di indirizzo. Lo Stato, e per esso l'amministrazione centrale o il Governo, avrebbe, quindi, un potere generale di indirizzo dell'attività delle regioni, allo scopo appunto di garantire anche nella fase esecutiva l'unità dell'ordinamento. Il termine « indirizzo » presenta un margine di equivocità, specie se viene collegato, come appare nel testo della Commissione, al termine « promozione ». All'amministrazione centrale, oltre all'esercizio di una funzione di coordinamento, tendenzialmente statica o di mediazione (che consiste ovviamente nel rendere concordante ed armonica con l'interesse nazionale l'attività dello Stato e delle regioni), viene attribuito anche l'esercizio di una funzione attiva, in relazione all'esigenza di orientare l'attività amministrativa regionale al perseguimento delle finalità e degli obiettivi della programmazione nazionale ed internazionale a cui anche le regioni sono chiamate a concorrere.

Ma allora lasciare allo Stato, oltre all'esercizio delle funzioni di coordinamento, anche l'esercizio delle funzioni espresse con l'endiadi « indirizzo e promozione » – come era detto nel testo della Commissione – poteva far cadere l'interprete nell'equivoco che si trattasse di due funzioni sostanzialmente diverse, una di promozione e l'altra di indirizzo, mentre la funzione è una sola e la potremmo riassumere nel termine « orientamento ». La parola « indirizzo », in aggiunta a quella « promozione », avrebbe invece fatto nascere il sospetto che si volesse attribuire allo Stato un potere di sorvegliare ed indirizzare i singoli atti amministrativi delle regioni; il che, va detto esplicitamente, non è conforme né alla volontà della maggioranza regionalista di questa Assemblea, né al dettato costituzionale.

Per questo, in un emendamento presentato dal collega onorevole La Loggia e da me, dopo avere richiamato l'esercizio della funzione di coordinamento affidata dall'articolo 124 della Costituzione ad un organo ben definito, il commissario di Governo, si parlava del mero esercizio della funzione di promozione, sopprimendo il riferimento alla funzione di indirizzo.

Esiste ora un altro emendamento, nato all'interno della maggioranza del Comitato dei nove, dove si parla di una funzione e non più di funzioni di indirizzo, e si è soppressa la parola « promozione ». In questo modo, funzione ed indirizzo vengono praticamente ad assumere il significato che noi attribuivamo al termine « promozione », e cioè di una attività generale intesa ad orientare secondo i fini di interesse comune l'esercizio delle funzioni esecutive della regione.

E in questo senso, e secondo questa precisa interpretazione, il collega onorevole La

Loggia ed io abbiamo deciso su questo punto di attenerci al testo accettato ed emendato dalla maggioranza del Comitato dei nove.

La scelta compiuta dalla maggioranza regionalista nella indicazione, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, dei princìpi e dei criteri della delega è dunque quella di considerare limitato ed eccezionale l'esercizio di funzioni amministrative riservate allo Stato nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Ed in questo senso si giustifica la nostra ferma opposizione ai numerosissimi emendamenti proposti all'articolo 15 dagli antiregionalisti, emendamenti che hanno in comune la caratteristica di ispirarsi ad un criterio opposto di ampliamento delle funzioni di intervento dello Stato nelle singole materie. Questo è il senso – mi pare – di tutti i 50 ed oltre emendamenti che sono stati presentati dai gruppi antiregionalisti.

Su un secondo punto vorrei richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi. Una modificazione che migliora il testo dell'originario disegno di legge governativo ed è, a mio avviso, di particolare rilievo pratico e costituzionale riguarda l'introduzione nell'articolo 15 di un nuovo principio, ai fini della delega: quello del rispetto dell'autonomia degli enti locali e della riserva a favore dei comuni e delle province dell'esercizio delle funzioni amministrative di interesse puramente locale, ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, salve restando le altre deleghe che la regione per l'esercizio di funzioni ad essa spettanti attribuirà agli stessi enti locali, come prevede il terzo comma dello stesso articolo 118.

E qui si inserisce il discorso sollevato diffusamente da autorevoli colleghi del gruppo repubblicano circa il ruolo degli enti locali, ed in particolare delle province, nel quadro del nuovo ordinamento regionale.

Al costituente non era sfuggito il problema del coordinamento tra autonomia regionale e autonomia degli enti locali. Egli lo aveva risolto tenendo conto di una duplice esigenza: da un lato quella di non creare duplicazioni di funzioni o di competenze; dall'altro quella di non creare un nuovo e più dannoso accentramento burocratico ed amministrativo nelle regioni. Tale soluzione è indicata dall'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione, che prevede un'ampia delega, per ciò che riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative delle regioni, alle province ed ai comuni; e dall'ultimo comma della disposizione transitoria VIII, che prevede che le regioni traggano il personale per i loro uffici, oltre che dall'amministrazione anche centrale dello Stato, altresì da quella degli enti locali.

Ma lo stesso costituente si rese conto che la soluzione data si presentava solo come contingente e provvisoria; tanto è vero che alla fine del secondo comma della disposizione transitoria VIII diceva: « Fino a quando non si sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro lo esercizio ». È quindi evidente che già allora si intravedeva un problema di riordinamento e di distribuzione di funzioni amministrative tra gli enti locali; ma era un problema la cui portata non si poteva determinare prima della formazione delle regioni, perché solo l'esperienza del funzionamento regionale poteva offrire suggerimenti utili alla sua soluzione.

Ed è proprio questo il punto di discussione e forse di malinteso con i colleghi repubblicani, un malinteso che ci auguriamo sia già stato chiarito. Essi avrebbero voluto che il problema del riordinamento e della distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali e la regione fosse risolto prima dell'istituzione delle regioni, attraverso il preventivo impegno all'abolizione della provincia.

Il nostro punto di vista è che il problema del riordinamento e della distribuzione delle funzioni amministrative esiste, e già fu giustamente sollevato in sede costituente. In questo quadro si pone il problema della sopravvivenza delle province o dell'attribuzione ad esse di nuove funzioni. Di qui la nostra attuale disponibilità a discutere, e a discutere a livello di tutti i partiti interessati alla riforma regionale: poiché questo – come tutti i problemi che attengono alle istituzioni dello Stato, e quindi alle garanzie di libertà – coinvolge tutte le parti politiche, della maggioranza come dell'opposizione, nessuna esclusa; il dibattito, infatti, non può essere ristretto ai soli partiti che sostengono il Governo, anche se da questi partiti deve potersi avere pure su problemi di tale natura una unità operativa di proposta. (*Commenti a destra*).

A nostro avviso, la politica delle istituzioni – che è politica di garanzia delle libertà e di riforma dello Stato – non può non avere, ed anzi è auspicabile che abbia, un respiro più vasto, un arco di consensi più ampio della maggioranza parlamentare che sostiene l'unità operativa del Governo. Per questo ritengo che l'iniziativa presa recentemente dall'onorevole La Malfa, e cioè proprio da uno dei

più fermi sostenitori della teoria della delimitazione della maggioranza, di un incontro tra tutti i partiti regionalisti, per discutere il tema della provincia e della sua eventuale soppressione con legge costituzionale, sia stata in sé e per sé corretta (*Interruzione del deputato Almirante*), anche se la ricerca, in un tema di carattere istituzionale, di un'area di consenso più vasto di quella della maggioranza parlamentare non è in contrasto – rispondo all'interruzione – e non poteva impedire una preliminare presa di contatto tra quelle forze che si devono presumere più omogenee, proprio perché insieme cooperanti al sostegno del Governo. Ed in questo senso – e solo in questo senso – ci furono delle riserve del gruppo democratico cristiano. (*Interruzione del deputato Almirante*). Ci furono delle riserve rispetto alla partecipazione alla riunione dei partiti regionalisti perché fu fatta presente la opportunità di tenere preventivamente una riunione tra i partiti della maggioranza. Mi pare non ci sia contraddizione tra quanto dico e quanto è avvenuto.

DE MARZIO. C'è contraddizione piena!

GALLONI. Non c'è contraddizione, perché le dichiarazioni dell'onorevole Andreotti rispetto a questo tema furono molto chiare: non si trattò di rifiuto immotivato di partecipazione alla riunione tra i partiti regionalisti; fu la richiesta di preventiva riunione dei partiti regionalisti della maggioranza. Quindi non c'è contraddizione tra quello che io dico e quello che è avvenuto.

Qui vorrei aggiungere, solo per inciso, che il mio giudizio di correttezza sull'iniziativa presa dall'onorevole La Malfa è espresso non tanto perché si dovesse discutere, a proposito della provincia, di una riforma costituzionale – per la quale anche i voti dell'opposizione di sinistra diventano necessari – quanto perché invece si discuteva di istituzioni, di riforma della struttura dello Stato, di garanzia di libertà nel quadro di una politica costituzionale. Diversamente, sarebbe ingenuo e forse scorretto da parte nostra, da parte della maggioranza, erigere barriere, delimitazioni, steccati alti come fortilizi verso l'opposizione di sinistra, salvo poi andare a cercarne i voti quando sono necessari per la maggioranza qualificata.

ROMUALDI. In questo ha ragione.

GALLONI. Né d'altra parte potremmo pensare ad un giusto funzionamento del nostro istituto parlamentare se la dialettica propria del nostro sistema istituzionale tra Governo e Parlamento non si traducesse in una distinzione senza confusione di ruoli tra maggioranza e opposizione, in un sistema, cioè, in cui ognuno deve fare la sua parte, ma tutti siamo ugualmente interessati al funzionamento delle istituzioni attraverso le quali viene garantito il regime democratico.

In questo senso, allora, vi può essere un accordo di tutti i partiti regionalisti a discutere del problema della provincia, ma dopo e non prima della istituzione delle regioni; e questo non solo perché oggi l'apertura di un discorso sulla provincia significherebbe adottare in pratica una tattica dilatoria circa l'attuazione delle regioni, ma anche e soprattutto perché sarà solo dopo l'istituzione delle regioni che potrà affrontarsi in concreto, senza vizi o tentazioni illuministiche, la situazione degli enti locali. Il pericolo oggi è quello che una abolizione della provincia produca una spinta ad un accentramento in sede regionale. Del resto, lo stesso documento del partito repubblicano riconosce la necessità di una struttura intermedia tra la regione e il comune. Si tratta allora di vedere come l'attuale apparato amministrativo della provincia, oltre ad essere trasformato in una struttura di decentramento dell'esercizio delle funzioni amministrative della regione, possa anche essere l'espressione degli interessi comuni per zone omogenee. È, in altri termini, l'ipotesi della conservazione della provincia come consorzio di comuni per zone omogenee.

È quindi un problema, quello della provincia, che deve trovare la sua soluzione nella sede propria di una riforma della legge comunale e provinciale, che dopo l'istituzione delle regioni diventa un impegno prioritario di ordine costituzionale, assieme all'istituzione dei tribunali regionali amministrativi, se vogliamo dare attuazione all'articolo 130 della Costituzione che attribuisce alle regioni il controllo di legittimità sugli atti degli enti locali, sottraendolo alle prefetture. In sede di riforma della legge comunale e provinciale, alla luce delle prime esperienze del funzionamento delle regioni, si valuteranno le diverse soluzioni da dare al problema delle province: soluzioni che possono andare da quella estrema (oggi sostenuta solo dai repubblicani) della loro abolizione, a quella della loro trasformazione consortile, tenendo in ogni caso presente l'esigenza fondamentale di non creare doppioni o appesantimenti di strutture amministrative, ma nello stesso tempo di non dare l'avvio ad un processo di accentramento bu-

rocratico nella regione, togliendo alcune garanzie di partecipazione popolare, a livello degli enti locali, già oggi esistenti.

Per ora seguiamo l'orientamento della disposizione transitoria VIII, come conferma un emendamento proprio all'articolo 15 sostenuto dallo stesso gruppo repubblicano: in attesa della riforma della legge comunale e provinciale, da promuovere al più presto, lasciamo alle province e ai comuni le funzioni che attualmente esercitano, a cui devono essere aggiunte le funzioni che le regioni delegheranno ad essi, e quelle di interesse squisitamente locale che saranno attribuite con i decreti delegati previsti dall'articolo 15 ora in discussione.

La delega al Governo per la disciplina del passaggio delle funzioni amministrative da attribuirsi alle regioni non poteva non comportare anche un riesame del problema delle funzioni legislative attribuite alle regioni prevalentemente, anche se non esclusivamente, dall'articolo 117. Ciò sia per lo stretto collegamento tra funzione legislativa e funzione amministrativa, sia soprattutto perché si trattava – come si tratta – di vedere se la legge Scelba (la n. 62 del 1953), valida ma non ancora efficace nel nostro ordinamento giuridico, conserva, ora che finalmente potrebbe trovare applicazione, la sua piena attualità.

I rapporti tra la funzione amministrativa e quella legislativa della regione si ricavano dal confronto fra l'articolo 117 e l'articolo 118. L'interdipendenza nasce dal fatto che le materie indicate dall'articolo 117 costituiscono la base della competenza tanto legislativa quanto amministrativa. Ma, come ho già detto, mentre in base all'articolo 117 la competenza legislativa trova dei limiti nei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, un tale limite non è espressamente richiamato a proposito della competenza amministrativa della regione; ed anzi al secondo comma dell'articolo 118 è addirittura previsto che lo Stato possa delegare l'esercizio di altre funzioni amministrative su materie diverse da quelle elencate dall'articolo 117. Se ne deve, dunque, dedurre che, secondo la logica della nostra Costituzione, la competenza amministrativa della regione ha una sfera di esercizio più ampia di quella legislativa. Ma tuttavia le due competenze sono, teoricamente almeno, autonome.

Quando la disposizione VIII dice che « leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni », non lascia allo Stato la facoltà di limitare tale passaggio delle funzioni attribuite alle regioni. Tutte le funzioni attribuite alle regioni devono passare: le leggi – nel nostro caso le leggi delegate – devono regolare solo le modalità del passaggio e stabilire come si coordinano il passaggio delle funzioni e quello degli uffici e del personale.

Chi allora pensa che basti limitare il passaggio delle funzioni amministrative per ridurre, di conseguenza, l'ampiezza delle funzioni legislative, sbaglia profondamente e per due ordini di motivi: 1) perché l'attività legislativa precede sempre logicamente l'attività amministrativa, anche quando, come avviene nel nostro caso, possa accadere che storicamente si svolga dopo (nel nostro caso infatti le regioni, in pratica, prima amministreranno sulla base delle leggi statali esistenti e poi emaneranno le loro leggi; ma ciò nonostante l'attività amministrativa è sempre un *posterius* e non un *prius* rispetto all'attività legislativa e non può quindi condizionarla); 2) perché se, per avventura, i decreti delegati dovessero restringere le competenze amministrative delle regioni, così come avverrebbe se, per deprecata ipotesi, dovesse essere accolta la profluvie di emendamenti all'articolo 15 presentati dalla destra, non si avrebbe per questo una riduzione corrispondente della competenza legislativa per farla combaciare con quella amministrativa, ma si avrebbe, al contrario, la dimostrazione palese della illegittimità costituzionale dei decreti delegati, che avrebbero limitato il trasferimento delle funzioni amministrative secondo restrizioni che non risultano né dall'articolo 118, né dalla disposizione transitoria VIII della Costituzione. È infatti evidente che sia la potestà legislativa sia la potestà amministrativa delle regioni nascono come potestà autonome per effetto della semplice attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione e senza bisogno di apposite leggi che ne autorizzino l'applicazione, ma solamente con la esigenza di leggi che regolino, per quanto riguarda l'attività amministrativa, le modalità con cui questo trasferimento di attribuzioni viene effettuato.

ALMIRANTE. Quindi la posizione antiautonomistica è quella di chi vuole la delega.

GALLONI. No, la delega è per il regolamento di questo passaggio di attribuzioni. Si tratta di una funzione regolamentare, secondo la mia interpretazione, e quindi può essere benissimo attribuita attraverso una delega.

ALMIRANTE. Nel caso di necessità e di urgenza. Ma qui non esiste né il caso di necessità né quello di urgenza.

GALLONI. Si tratta di materie determinate e complesse. Non vorrei ritornare, onorevole Almirante, su una discussione che abbiamo già fatto in sede di pregiudiziale e che oggi mi pare largamente superata, dal momento che ci troviamo nel merito della legge.

ALMIRANTE. D'accordo.

GALLONI. Per quanto riguarda l'attività amministrativa, questo principio si ricava proprio dall'articolo 118, in cui, al primo comma, si afferma che alle regioni « spettano » funzioni amministrative: cioè si ha l'attribuzione immediata, diretta di questo potere amministrativo. Invece, quando al secondo comma si fa riferimento alle funzioni amministrative che dallo Stato vengono « delegate » alle regioni, che sono proprie, originariamente, dello Stato e dallo Stato vengono attribuite alle regioni, si parla di esercizio di « altre » funzioni amministrative. Nel primo caso, cioè nel caso di attività amministrative in relazione alle materie dell'articolo 117 della Costituzione, si parla di « passaggio di funzioni »; negli altri casi si parla di « passaggio di esercizio di funzioni ». La distinzione è sottile, ma ha un suo fondamento, una sua logica, nel quadro costituzionale, perché nel primo caso l'autonomia sul piano amministrativo è immediatamente ricavata dalla Costituzione; mentre nel secondo caso le competenze amministrative sono ricavate, sì, dalla Costituzione, ma con la mediazione della delega del Governo.

A maggior ragione, la potestà legislativa delle regioni nasce direttamente dalla norma costituzionale senza bisogno di una apposita legge di autorizzazione dello Stato; e questo non perché le regioni abbiano o pretendano di avere gli attributi della sovranità (tesi che in realtà non abbiamo mai sostenuta, anche se i colleghi antiregionalisti della destra ce l'hanno a torto attribuita), ma perché le regioni costituiscono ordinamenti autonomi derivanti non dalla legge ordinaria dello Stato, ma dalla legge costituzionale, e pertanto possono essere compressi o limitati nella loro autonomia, cioè nel potere di darsi un ordinamento, solo dalla legge costituzionale.

Ed è proprio a questo punto che si apre la polemica attorno alla necessità delle leggi-quadro e alla possibilità, ovvero all'opportunità, di sostituire l'articolo 9 della legge Scelba n. 62 del 1953. Non ripeterò qui le cose già dette nella discussione sulla pregiudiziale di incostituzionalità della legge.

Nonostante tutti gli sforzi dialettici della opposizione, da nessuna disposizione costituzionale si può ricavare il principio che senza leggi-quadro le regioni non possano legiferare. Neppure la legge Scelba, a dire il vero, osò affermare l'esistenza di questo principio. Infatti, quando l'articolo 9, dopo aver detto che i consigli regionali non possono deliberare leggi sulle materie previste dall'articolo 117 se prima non sono state emanate le leggi-quadro, fece una espressa eccezione per alcune materie ritenute di secondaria importanza, con ciò stesso riconobbe l'inesistenza di un principio di ordine costituzionale che impedisse alle regioni di legiferare prima che, con apposite leggi, lo Stato fissasse i princìpi fondamentali per ciascuna materia.

È chiaro, in realtà, che, se questo principio esistesse, dovrebbe sempre essere applicato, senza possibilità di distinzione tra materie più o meno importanti. È allora evidente che l'articolo 9, non avendo il potere di modificare l'articolo 117 della Costituzione, né di introdurre una distinzione tra materie importanti e materie non importanti, aveva ed ha un valore semplicemente programmatico, di impegno politico per il futuro legislatore statale ad emanare leggi-quadro per le materie più importanti.

La situazione attuale non consente, a distanza di 16 anni, di rispettare quell'impegno programmatico proprio per il modo con cui siamo arrivati alle regioni, che è sostanzialmente diverso da quello previsto nel lontano 1953. Allora si pensava di incominciare ad organizzare le regioni iniziando con le leggi-quadro, proseguendo con la legge finanziaria e terminando con la legge elettorale. Noi abbiamo invece capovolto il procedimento; ed ora non possiamo, senza violare la lettera e lo spirito della Costituzione, privare del potere legislativo le regioni, che ricavano la potestà di darsi un ordinamento direttamente dalla norma costituzionale.

Si è molto insistito da parte dell'opposizione antiregionalista sul fondamento che le leggi-quadro avrebbero nella disposizione transitoria IX della Costituzione. Qui mi sembra, francamente, che sia stato preso un abbaglio anche da parte di qualche nostro valoroso giurista. Va detto senza esitazione che la disposizione IX è male invocata. Essa stabilisce che la Repubblica deve adeguare entro tre anni le sue leggi alle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni,

richiamando implicitamente il concetto già espresso nell'articolo 5 della Costituzione, in cui è affermato proprio il principio dello adeguamento alle autonomie locali. Qui la legge-quadro non c'entra; anzi, è espresso un concetto opposto. Nella legge-quadro è la regione che deve adeguare il suo potere legislativo ai princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato; per la disposizione IX è invece lo Stato che, per ovviare alla confusione legislativa che potrebbe nascere dalla competenza legislativa ripartita, adegua le sue leggi alla competenza legislativa delle regioni, con riferimento implicito alla norma di principio contenuta nell'articolo 5 della Costituzione.

La Commissione bilancio quindi, nel momento in cui ha riconosciuto che il Parlamento non può bloccare la potestà normativa delle regioni condizionandola alla preventiva emanazione delle leggi-quadro, non ha tuttavia escluso che leggi-quadro possano essere emanate dal Parlamento nello sforzo lodevole di desumere, per comodità dell'interprete e per maggiore certezza del diritto, i princìpi fondamentali della legislazione vigente per ciascuna materia o di fissare, eventualmente, princìpi fondamentali nuovi. Questa soluzione, la soluzione della Commissione, mentre non blocca in modo incostituzionale l'attività legislativa delle regioni, consente alla maggioranza parlamentare di assumere l'impegno politico di promuovere le leggi-quadro più importanti per fissare i princìpi fondamentali, almeno in materia urbanistica, in materia agricola, sanitaria ed in altre materie.

Io penso che per queste materie la fissazione di princìpi fondamentali sia anche in grado di dare un positivo ed altamente auspicabile avvio ad un necessario processo di riforme: legge urbanistica in modo particolare. È vero che la mancanza di leggi-quadro, obbligando l'interprete, ed in primo luogo il legislatore regionale, a desumere i princìpi fondamentali di ciascuna materia dalla legislazione vigente, è destinata ad aprire conflitti fra regione e Stato che saranno decisi dalla Corte costituzionale. Ma è altrettanto vero che anche le leggi-quadro si presterebbero ad una conflittualità non minore tutte le volte che le regioni ritenessero che la legge-quadro ha esorbitato dalla mera enunciazione di princìpi ed è venuta a regolare interessi la cui disciplina è riservata all'autonomia normativa delle regioni stesse.

Io credo che comunque, con la istituzione della regione, si aprirà una fase conflittuale che potrà stabilizzarsi solo con il consolidamento di una giurisprudenza costituzionale, sia che le leggi-quadro vengano impugnate dalle regioni, sia che – in assenza delle leggi-quadro o in violazione delle stesse – le leggi regionali vengano impugnate dallo Stato.

FRANCHI. Quindi la funzione legislativa passerà di fatto alla Corte costituzionale.

GALLONI. Non è mai stato un mistero per nessuno che nella nostra architettura costituzionale la Corte costituzionale ha una funzione fondamentale nel dirimere i conflitti tra Stato e regioni, essendo la sua funzione attuale, cioè quella di esaminare la costituzionalità delle leggi in via incidentale, meramente secondaria nel disegno originale dell'architettura costituzionale. Quindi non diciamo nulla di nuovo, nulla che non fosse già stato detto e previsto in sede di Assemblea costituente.

La verità è che una corretta interpretazione ed applicazione della Costituzione, ci siano o no leggi-quadro, porta a considerare legittimi solo due ordini di limiti al potere legislativo delle regioni nelle materie dell'articolo 117: 1) il limite che garantisce l'eguaglianza del trattamento giuridico dei cittadini a qualunque regione appartengano; 2) il limite dell'interesse nazionale o dell'interesse delle altre regioni tutte le volte che siano stabiliti fini, obiettivi o strumenti di programmazione nazionale ed internazionale cui le regioni sono tenute a coordinarsi con la loro legislazione.

Onorevoli colleghi, le conclusioni alle quali era giunta la Commissione bilancio non sono state sostanzialmente modificate neppure dall'emendamento aggiuntivo frutto di un'intesa tra i partiti della maggioranza. Questa intesa non ha riportato – come pure era stato chiesto – al testo originario del disegno di legge, perché questo avrebbe significato una svalutazione del contributo che il Parlamento ha dato all'elaborazione del disegno di legge stesso nelle diverse Commissioni in cui ha articolato i suoi lavori.

La preoccupazione manifestata da qualche parte della maggioranza, secondo cui l'approvazione del testo della Commissione avrebbe comunque impedito la emanazione di leggi-quadro prima dell'inizio dell'attività legislativa delle regioni, è infondata. Dopo le elezioni dei consigli regionali si apre infatti per tutte le regioni una fase costituente sino all'approvazione da parte del Parlamento – come vuole la Costituzione – dei relativi statuti; e, in pendenza di questa fase, non sarebbe neanche possibile una attività legislativa.

Esiste quindi un margine di tempo, non inferiore in ogni caso ai 15-18 mesi, nel corso del quale il Parlamento è in grado, ove ne abbia la volontà politica, di emanare le leggi-quadro che si ritengono più urgenti, e tra queste, a mio avviso, la più urgente di tutte: la legge urbanistica.

La soluzione prospettata collega invece l'inizio dell'esercizio della funzione legislativa all'avvenuto passaggio delle funzioni amministrative e stabilisce, in ogni caso, un termine massimo di due anni. Dal punto di vista pratico e politico è pacifico che le regioni, comunque, non saranno in grado di legiferare prima di un biennio. Quindi, cade la drammaticità con cui è stato accolto anche da parte di alcuni gruppi regionalisti (dell'opposizione parlamentare) questo emendamento. Da un punto di vista teorico, ammetto che possa nascere qualche perplessità, di ordine costituzionale, sullo strumento tecnico adottato. Se è vero infatti che il legislatore ordinario non può imporre alla potestà legislativa delle regioni dei limiti per materia che non risultino già dalla Costituzione o da una legge costituzionale, è altrettanto vero che non può imporre neppure limiti di tempo all'esercizio di tale potestà legislativa che non risultino anch'essi dalla Costituzione stessa.

Per questo forse sarebbe stata preferibile una formula diversa, che, realizzando lo stesso scopo pratico, mettesse al sicuro rispetto ad eventuali eccezioni di incostituzionalità: una formula cioè in base alla quale le regioni avrebbero dovuto dare inizio all'esercizio dell'attività legislativa solo dopo l'entrata in vigore dei rispettivi statuti. Dal punto di vista pratico e politico sarebbe stata la stessa cosa; dal punto di vista giuridico-costituzionale credo che sarebbe stata una formula forse tecnicamente migliore; anche se è doveroso riconoscere che a ben poco varrebbe l'autonomia delle regioni se alla potestà legislativa non si accompagnasse contestualmente anche la potestà pratica di esercizio dell'attività amministrativa: perché sarebbe inutile attribuire l'autonomia legislativa prima ancora che, attraverso l'emanazione delle leggi delegate, le regioni avessero in effetti la potestà amministrativa.

Onorevoli colleghi, io sono convinto che se con questo spirito e con questa volontà – espressa dall'articolo 15, nella sua formulazione originaria e con gli emendamenti che sono stati accettati dal Comitato dei nove – verrà applicato l'articolo 15, noi potremo dar vita ad un ordinamento regionale dotato di una propria potestà legislativa ed amministrativa e capace di aprire la strada, senza pericolose sovrastrutture burocratiche, ad una vera riforma delle istituzioni dello Stato secondo principi di autonomia degli ordinamenti sociali e di garanzia della libertà dei cittadini. (*Vivi applausi al centro — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Marzio. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nel corso del mio intervento mi occuperò di alcune delle tesi sostenute dall'onorevole Galloni e mi sforzerò di dimostrarne l'infondatezza. Del resto non si tratta di tesi nuove: sono tesi già sostenute, e molte altre volte noi le abbiamo confutate sia in sede logica sia in sede giuridica.

Mi limito ora a rilevare che l'onorevole Galloni ha implicitamente detto che, dopo l'istituzione delle regioni, si creeranno le condizioni che obiettivamente favoriranno l'incontro dei partiti della maggioranza regionalista che oggi non è stato possibile effettuare. L'onorevole Galloni ha cioè inteso assicurare i comunisti che i gruppi della sinistra democristiana, una volta costituite le regioni, saranno in possesso di mezzi idonei per imporre il loro volere.

L'onorevole Galloni, se non sbaglio, ha partecipato ad una battaglia all'interno del suo partito contro il verticismo. Egli, sicuramente favorevole soltanto al verticismo di... « Base », si è dichiarato contrario a tutti gli altri verticismi, soprattutto a quelli delle dirigenze politiche elette nei congressi le quali assumono posizioni di resistenza verso le correnti di sinistra della democrazia cristiana.

Vorrei chiedere all'onorevole Galloni, combattente della battaglia antiverticistica, pur non rinnegando mai fedeltà al verticismo di « Base », se è sicuro di rappresentare l'opinione degli elettori e degli iscritti alla democrazia cristiana, allorché egli sostiene la tesi delle regioni come terreno d'incontro con i comunisti. Tali tesi sono propugnate da minoranze attive ed inclini alla sopraffazione, ma aventi scarsi legami con l'elettorato. Ho detto altre volte che, agli elettori democristiani, la riforma regionale fu presentata agganciata ad una certa formula e ad un certo programma che oggi non esistono più. E non si dica che i gruppi democristiani di sinistra il mandato a battersi in nome del regionalismo filocomunista l'hanno avuto dagli iscritti alla democrazia cristiana. Tutti sanno quanto poco frequentate siano le assemblee democristiane; e in ogni

caso non vi si parla di questioni programmatiche.

Passando all'esame dell'articolo 15, dirò che questo articolo può essere considerato l'emblema del disegno di legge sulla finanza regionale. In esso infatti sono concentrati tutti gli errori e tutte le frodi giuridiche disseminati nei vari articoli. L'articolo 15 inoltre mette in chiara evidenza i veri motivi per cui si battono coloro che sostengono questa riforma regionalistica. Infine l'articolo 15 è un emblema perché le modifiche ad esso apportate in Commissione e le altre che saranno apportate in aula indicano alcuni elementi caratterizzanti la situazione politica del nostro paese: e cioè la vile arrendevolezza di alcuni, la tracotanza di altri; l'irresponsabilità di coloro che fingono di non sentire e invitano gli altri a turarsi le orecchie e l'irresponsabilità di altri i quali cercano di favorire svolte sovvertitrici.

Debbo poi rilevare come nei discorsi fatti in quest'aula siano state parecchie volte usate frasi di questo genere: « lo Stato e la regione », quasi si trattasse di due entità distinte. Ricordo che la Costituzione dichiara che la Repubblica è una e indivisibile. Pertanto le regioni, i comuni e le province, pur nella loro autonomia, sono inseriti nello Stato, con dipendenze funzionali e gerarchiche rispetto ad altri organi dello Stato. La Costituzione dice inoltre che l'autonomia discende dal potere sovrano dello Stato.

Vi è l'intendimento di dare al concetto di autonomia una estensione più larga di quella che si può desumere non soltanto dalla prescrizione costituzionale, ma anche da questa cattiva legge. Nella sua relazione l'onorevole Ballardini esalta la larga sfera di autonomia legislativa e amministrativa della regione e poi, per dare un particolare significato a questa autonomia, mette in evidenza che la Costituzione, prevedendo la possibilità di conflitti tra le regioni e il Governo, implicitamente esclude ogni rapporto di dipendenza delle regioni dal Governo.

La legge prevede anche la possibilità di un conflitto giudiziario tra il cittadino e la pubblica amministrazione; ma da questa previsione formulata dalla legge non è desumibile una sfera di autonomia del cittadino, i cui diritti sono stabiliti dalle leggi fatte proprio per definirla.

Indipendenza dal Governo non significa comunque indipendenza dallo Stato. La magistratura e il Parlamento sono indipendenti dal Governo, ma non sono indipendenti dallo Stato !

So benissimo che in questo disegno di legge, come in altri disegni di legge e come in molti scritti e discorsi, quando si dice Stato si intende di volta in volta Governo o Parlamento o pubblica amministrazione. Ma nella relazione dell'onorevole Ballardini vi è un brano in cui i termini « Governo » e « Stato » vengono usati come sinonimi.

L'onorevole Ballardini è un socialista italiano e, come tale, non può non riferirsi ad una tradizione socialista di rancorosa antipatia per lo Stato. In questi ultimi anni, è vero, i socialisti hanno acquistato amore per il governo, ma hanno conservato antipatia per lo Stato. E perciò hanno governato nell'interesse non dello Stato ma del partito. L'onorevole Ballardini, come socialista italiano, è un marxista, e quindi nel caso migliore è rimasta in lui qualche traccia della concezione marxista, secondo cui lo Stato è lo strumento dell'oppressione di classe; e come tale il marxismo insegna a combatterlo. I socialisti italiani continuano a combattere lo Stato, ma non dalle barricate, sibbene dagli spalti governativi. Si sono resi conto che la battaglia dagli spalti governativi produce risultati più efficaci e assicura ai combattenti larghi e ricchi generi di conforto.

Può darsi tuttavia che da parte dell'onorevole Ballardini l'uso dei termini di « Stato » e di « Governo » come sinonimi sia frutto di un errore di scrittura. Io non avrei rilevato il possibile errore se questa discussione non si stesse svolgendo in un'atmosfera di esultanza per il sorgere del potere regionale in quanto potere diretto a diminuire quello dello Stato.

La Commissione affari costituzionali ha sollevato un problema di costituzionalità in ordine alla delega conferita al Governo dall'articolo 15. Non ripeterò i rilievi già mossi da numerosi oratori del mio gruppo a proposito di una delega formulata in maniera non conforme alle prescrizioni della Costituzione. La incostituzionalità della delega è stata rilevata anche dalla Commissione affari costituzionali. Ma, pur dopo le modifiche apportate dalla Commissione, la formulazione della delega è rimasta vaga e imprecisa. Indipendentemente poi dalla questione di costituzionalità, alcune modifiche della Commissione hanno reso in qualche punto il testo più equivoco.

L'articolo 15, infatti, nel testo governativo, attribuiva allo Stato compiti in relazione alla necessità di salvaguardia dell'interesse nazionale. Questa espressione non figura più nel testo della Commissione, forse perché la si è giudicata anacronistica. Nel testo governativo

si precisava che lo Stato ha il dovere di intervenire quando sono in gioco interessi di più regioni. Nel testo della Commissione non figura più tale precisazione, eliminata forse perché è sembrata collegabile ad una concezione autoritaria e accentratrice dello Stato.

L'articolo 15 è caratterizzato dall'emendamento della Commissione relativo all'attività legislativa delle regioni. Nel testo governativo non si accennava alla funzione legislativa delle regioni. Evidentemente il Governo era convinto della validità costituzionale e politica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953. Ma la Commissione affari costituzionali si convinse della necessità di emendare, attraverso questo provvedimento, la legge del 10 febbraio 1953. Prima di entrare nel merito dell'emendamento della Commissione, occorre rilevare che la decisione della Commissione di emendare con una norma inserita nella legge finanziaria la legge 10 febbraio 1953, che si riferisce ad altra materia, è criticabile sotto il profilo del rispetto delle esigenze di ordine e di chiarezza legislativa. Era questa la seconda manifestazione criticabile dal punto di vista sopra indicato. Della prima fu responsabile il Governo, che introdusse nel disegno di legge sulla finanza regionale la delega al Governo stesso per l'emanazione delle leggi per il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative. Il titolo di una proposta di legge rappresenta l'enunciazione da parte del proponente dei limiti della proposta per quanto attiene alla materia.

Non dirò che ci fu allora un tentativo di contrabbandare, sotto una certa etichetta, merce ad essa non corrispondente. Non lo dirò perché non si può parlare di contrabbando in riferimento a una parte di una legge che è tutta un contrabbando. Sarebbe ridicolo dirlo, come sarebbe ridicolo accusare di contrabbando di valuta per poche decine di migliaia di lire custodite nel portafoglio chi si accingesse a varcare la frontiera avendo nelle tasche assegni per centinaia di milioni.

Indubbiamente non sarebbe reato introdurre in un testo di diritto tributario alcune pagine che contengano il racconto macabro della vivisezione operata da un sadico; però non sarebbe corretto. Lo stesso rilievo di scorrettezza noi lo facciamo nei riguardi dell'emendamento alla legge 10 febbraio 1953 contenuto nell'articolo 15 di questo disegno di legge.

La Commissione affari costituzionali decise di proporre la soppressione dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, in quanto incostituzionale. Ce lo ha detto l'onorevole Ballardini e ce lo ha ripetuto, non solo oggi, l'onorevole Galloni. L'onorevole Ballardini, nella sua relazione, ha osservato che la prescrizione contenuta nell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953 è risultata da una interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione messo in collegamento con la IX disposizione transitoria della Costituzione stessa. L'onorevole Ballardini ha definito quel collegamento illegittimo. L'articolo 117 della Costituzione – ha osservato lo onorevole Ballardini – dice che le regioni possono esercitare le loro funzioni legislative nell'ambito delle leggi dello Stato, mentre la IX disposizione transitoria stabilisce che lo Stato deve armonizzare la sua legislazione con la competenza legislativa regionale. L'onorevole Ballardini, mettendo in evidenza che la IX disposizione transitoria parla di armonizzazione legislativa dello Stato rispetto alla regione, e non di armonizzazione legislativa della regione rispetto allo Stato, ritiene di dimostrare l'arbitrarietà del collegamento dell'articolo 117 della Costituzione con la IX disposizione transitoria.

Ma cosa deve fare lo Stato per armonizzare le sue leggi con la competenza legislativa regionale? Deve abrogare le leggi in contrasto con l'ordinamento regionale ed emanare quelle leggi che permettano alle regioni di svolgere la loro attività. Tra queste leggi vi sono le leggi-quadro. E quindi il collegamento tra l'articolo 117 della Costituzione e la IX disposizione transitoria è legittimo.

GALLONI. Sull'abrogazione siamo d'accordo, sul resto no.

DE MARZIO. La esattezza della nostra interpretazione delle norme costituzionali è confermata dai gravi inconvenienti che risulterebbero dall'applicazione di leggi ricavate da un'interpretazione diversa.

L'onorevole Guarra nel suo intervento, accennando soprattutto al congresso di giuristi che vi è stato a Napoli, ha giustamente rilevato che i princìpi fondamentali delle leggi dello Stato, nel cui rispetto le regioni debbono legiferare, si possono individuare ricercando la *ratio* di ogni legge. E chi può definire la *ratio* delle varie leggi più autorevolmente del Parlamento? E occorre vi sia un interprete unico. In caso contrario si avrebbero interpretazioni diverse da regione a regione, e ciascuna regione sceglierebbe l'interpretazione più confacente alla legge che vuol fare. L'onorevole Galloni ha detto poco fa che dobbiamo prevedere un periodo di conflitto tra lo Stato e le regioni.

Noi prevediamo che la vita dell'Italia regionale sarà agitata da numerosi contrasti tra Stato e regioni. Ma nessuno è autorizzato a propugnare una riforma destinata a produrre effetti così negativi.

Le prospettive si fanno più pessimistiche se si tiene conto della situazione attuale del nostro paese. Vi sono gruppi che si servono di tutto per fomentare le manifestazioni sediziose, vi è una disposizione diffusa a violare le leggi, vi è l'incapacità dello Stato a tutelare l'ordine pubblico. Per appoggiare una squadra di calcio vittima di una ingiustizia, vera o presunta, si è riusciti a far scendere in piazza la popolazione di un capoluogo di provincia ! Ancora più facile sarebbe far scendere in piazza la popolazione di una regione per protestare contro la contestazione da parte dello Stato di una legge regionale, e la protesta sarebbe particolarmente veemente nell'ipotesi, non inverosimile, della contestazione da parte dello Stato di una legge demagogica. Il Governo debole, cedendo alla piazza, rinunzierebbe allora alla contestazione.

Non so perché ci si preoccupi tanto di rivendicare l'autonomia nei riguardi del Governo. Chi si è mai preoccupato di rivendicare la sua autonomia di fronte a un padrone il quale non dà ordini, se è costretto a darli non pretende siano eseguiti ed è sollecito a cedere alle imposizioni altrui ?

La Commissione affari costituzionali non poteva considerare le circostanze sopra indicate. Ma avrebbe dovuto fare uno studio attento delle fonti costituzionali, prima di decidere un emendamento che ha avuto come presupposto una convinzione circa l'incostituzionalità della norma emendata.

Ma, dal 1953 al 1969, nessuno si è mai accorto che la legislazione italiana era sporcata da una così vistosa macchia anticostituzionale ? Pochi mesi fa gli uomini di Governo e gli uffici dei ministeri che hanno partecipato all'elaborazione di questo disegno di legge non si accorsero che l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953 era incostituzionale ? Il Governo era convinto della costituzionalità di esso. Ma ha dovuto rinunciare a sostenere la sua opinione per non dispiacere agli amici dell'onorevole Galloni, ai socialisti e soprattutto alla parte più determinante della maggioranza regionalista: quella che, come ha riconosciuto l'onorevole Galloni, è fatta oggetto di richieste di voti.

Che cosa avrebbe dovuto fare il Governo dopo che dalla Commissione affari costituzionali prima e dalla Commissione bilancio poi fu approvato l'emendamento all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953 ? Con quell'emendamento si apportava una modifica sostanziale alla riforma regionale. Il Governo, sconfessato su una questione non marginale, avrebbe dovuto dimettersi, per essere coerente con i suoi convincimenti. Avrebbe dovuto dimettersi anche nel caso in cui l'onorevole Donat-Cattin avesse sostenuto la tesi che le dimissioni del Governo, presentate dal Presidente del Consiglio al Capo dello Stato, non comportassero le sue dimissioni.

Ma ormai è certo che l'emendamento della Commissione sarà sostituito da un altro emendamento, presentato da tre dei quattro partiti di centro-sinistra. Come si è arrivati all'accordo dei tre partiti di centro-sinistra su questo emendamento ? I socialdemocratici, i quali in Commissione non fecero alcuna critica al disegno di legge, dopo che fu approvato dalla Commissione bilancio si mostrarono preoccupati e irritati. La direzione socialdemocratica definì la legge sulla finanza regionale un'abrogazione surrettizia dell'articolo 9 della legge del 1953. Secondo i socialdemocratici, la rinunzia alle leggi-quadro porta a uno svuotamento del dettato costituzionale.

I deputati socialdemocratici che frequentano abitualmente il Parlamento sono timidi e remissivi. Appartiene a questa categoria l'onorevole Tremelloni, che non mi risulta abbia esposto in Commissione le critiche del suo partito a questo disegno di legge. Viceversa, i deputati socialdemocratici che abitualmente non frequentano il Parlamento sono spregiudicati e puntigliosi. A questa categoria appartiene l'onorevole Preti. Sono convinto che se l'onorevole Tremelloni rinunzierà a frequentare la Camera, diventerà spregiudicato e puntiglioso, e che se l'onorevole Preti frequenterà la Camera si trasformerà in timido e remissivo. L'atmosfera della Camera deve avere effetti deprimenti per i socialdemocratici. Ciò è molto strano, trattandosi di aderenti ad un partito devoto agli istituti parlamentari e diffidente nei riguardi della piazza. Invece la piazza li corrobora.

Vorrei a questo punto ricordare ai socialdemocratici quello che dissero in occasione della scissione. Noi eravamo autorizzati a non credere a certi impegni allora presi dai socialdemocratici con l'opinione pubblica; ma ciò non ci vieta di denunziare il mancato assolvimento degli impegni. La condotta dei deputati socialdemocratici nel corso di queste discussioni fornisce un'altra prova che essi sono più inclini a disertare le battaglie che a combatterle.

Se i socialdemocratici non si fossero espressi contro questo disegno di legge, avrebbero potuto tenere un atteggiamento neutro. Ma essi, che manifestavano la loro contrarietà con parole decise, avrebbero dovuto poi in questi giorni alla Camera tenere una condotta conforme.

La democrazia cristiana si è preoccupata per l'impennata socialdemocratica. La democrazia cristiana ha sempre saputo che è impossibile restaurare il centro-sinistra; ma le conviene far credere all'opinione pubblica il contrario. E perciò tiene riunioni di vertice i cui contrasti vengono riferiti alla stampa in forma attenuata. Fissando dopo una riunione di vertice quella successiva, convince che tutto va per il meglio coloro, e sono molti, che non sanno che, se i partiti di centro-sinistra – e soprattutto i due partiti socialisti – non vogliono fare la pace, non vogliono neanche fare la guerra, per lo meno oggi. Partecipano quindi con sodisfazione alle riunioni comuni non perché pensino che da esse possano derivare risultati politici positivi, ma per mantenere i contatti.

La democrazia cristiana, preoccupata che il contrasto potesse manifestarsi in aula – dove era in corso la discussione del disegno di legge sulla finanza regionale – dette all'onorevole Andreotti l'incarico di promuovere un compromesso tra i due partiti socialisti. L'onorevole Andreotti si mise subito all'opera. In breve tempo riuscì a proporre una formula di compromesso che riconosceva il principio delle leggi-quadro, ma dava la possibilità alle regioni di legiferare per i primi due anni anche senza di esse. Con quella formula veniva riconosciuto il principio delle leggi-quadro sostenute dai socialdemocratici, e i massimalisti venivano allettati con la prospettiva di due anni di caos. Evidentemente i massimalisti non si accontentano di quei due anni. Allora l'onorevole Andreotti inventò un'altra formula. Mi meraviglio, onorevole Galloni, che ella sia stato così prudente nei riguardi di questa nuova formula che, dal suo punto di vista, è peggiorativa perché rende questo disegno di legge incostituzionale anche rispetto alle sue interpretazioni della Costituzione. La seconda formula prometteva, dopo due anni di inattività, il disordine senza fine. I socialisti l'accettarono e i socialdemocratici non la rifiutarono, nonostante non desse nessuna sodisfazione alle loro critiche.

Da quella formula è derivato l'emendamento proposto da tre dei quattro partiti di centro-sinistra. Ormai in questo disegno di legge sulla finanza regionale il passato è rappresentato dal testo governativo, il presente è rappresentato dal testo della Commissione, l'avvenire è rappresentato dall'emendamento proposto dai tre partiti di centro-sinistra. Ogni minuto che passa il presente diventa sempre più evanescente, e l'avvenire sempre più consistente.

Ci si è chiesti: perché ha fatto ciò l'onorevole Andreotti? Mi spiace che egli non sia in aula, ma, siccome debbo dire di lui prevalentemente cose cortesi e comunque sempre in tono cortese, posso anche parlare in sua assenza. All'onorevole Andreotti anche gli avversari politici riconoscono notevoli qualità di intelligenza e di sensibilità politica. E sono stati allora parecchi a domandarsi: come mai l'onorevole Andreotti, così intelligente, così bravo, ha elaborato due formule in cui quello che non è contraddittorio è arbitrario e quello che non è arbitrario è contraddittorio? Qualcuno ha voluto spiegare la cosa con l'attitudine dell'onorevole Andreotti a scoprire le situazioni comiche e a divertirvisi. Quel qualcuno ha giudicato che l'onorevole Andreotti abbia voluto proporre formule appropriate alla comica della lotta tra i due partiti socialisti.

Non credo che l'onorevole Andreotti abbia voluto utilizzare, a fini di scherzo, argomenti così seri. Ritengo invece che l'onorevole Andreotti si sia soltanto preoccupato di portare a termine la missione affidatagli. E l'ha portata a termine sollecitamente, perché come tutti i democristiani era preoccupato di uno scontro tra i due partiti socialisti in Parlamento, e quindi non occultabile all'opinione pubblica.

A questo punto io vorrei rilevare che una delle ragioni, e non tra le meno determinanti, della decadenza dell'istituto parlamentare deriva dal fatto che il Parlamento non è più la sede dei contrasti politici. Coloro i quali hanno la preoccupazione di ridare al Parlamento prestigio e vitalità dovrebbero adoperarsi per riportare in Parlamento i dibattiti politici. Un confronto tra massimalisti e socialdemocratici nel corso della discussione di questo disegno di legge sarebbe stato utile a tanti fini. E ancora più utile sarebbe stato un confronto tra i regionalisti democristiani, che si riferiscono alle dottrine cattoliche dell'autonomia dei corpi intermedi e di un pluralismo non lesivo ma rafforzativo dell'unità statale, e i sostenitori, invece, di un regionalismo che è al tempo stesso alimentare, « acpolista » e sovversivo. Sarebbe stato interessante uno scontro di questo genere. Naturalmente sarebbe stato necessario che i de-

mocristiani avessero parlato con chiarezza. E c'è da dubitare che avrebbero parlato con chiarezza in Parlamento, non parlando con chiarezza nei loro congressi.

GALLONI. Noi parliamo sempre chiaramente.

DE MARZIO. Onorevole Galloni, se ella dicesse chiaramente quello che pensa, l'onorevole Forlani sarebbe costretto a espellerla dal partito.

GALLONI. Ho sempre detto chiaramente ciò che penso.

DE MARZIO. Sembra che stasera, o domani, affiorerà un contrasto nella maggioranza circa un punto di questa legge.

Mi hanno riferito che l'onorevole Orlandi ha ripresentato l'emendamento sulle foreste che ritirò alcuni giorni or sono. L'*Umanità* dette una cronaca di quell'episodio parlamentare veramente divertente. Scrisse che l'onorevole Sedati, ministro dell'agricoltura, si era rimangiato in aula quello che aveva detto in Commissione; il che rispondeva a verità. Scrisse che l'onorevole Principe aveva ritirato in aula le dimissioni date in Commissione: il che anche rispondeva a verità; ma l'*Umanità* ha dimenticato di dire che l'onorevole Orlandi, dopo aver ascoltato il ministro Sedati e l'onorevole Principe, si era rimangiato l'emendamento che aveva presentato.

Mi auguro che l'onorevole Orlandi questa sera non si rimangi gli emendamenti (lo sconsigli, onorevole Tremelloni), perché i rimangiamenti eccessivi sono molto più nocivi degli eccessivi mangiamenti. Se l'onorevole Orlandi, dato l'effetto deprimente che ha sui socialdemocratici l'atmosfera di Montecitorio, avvertirà stasera una diminuzione di fermezza, esca per un momento dal palazzo di Montecitorio, e magari vada fino da Giolitti: non quello appartenente alla famiglia, in decadenza, dello statista che non si è sognato mai di sostenere il disarmo della polizia, ma anzi, armava, in aggiunta i « mazzieri », ma quello della famiglia in ascesa del dolciario. L'aria esterna ridarà all'onorevole Orlandi la forza di non rimangiarsi l'emendamento.

Una voce a destra. Avrà mangiato le frappe !

DE MARZIO. Arrivati a questo punto, vorrei fare una domanda all'onorevole Galloni. Si è mai chiesto l'onorevole Galloni perché siamo così contrari alla riforma regionale ? Noi siamo contrari a qualsiasi regionalismo dissolvitore dell'unità statale. Siamo particolarmente contrari a questa riforma regionale, per i suoi caratteri e in considerazione della situazione di disordine, politico e civile, che vi è oggi in Italia.

Se in Italia vi fossero state tranquillità e sicurezza politiche, se vi fosse stato un potere pubblico forte, uno Stato capace di assolvere le sue funzioni, noi ci saremmo opposti a questa legge o a qualunque altra soluzione regionalistica, ma non avremmo drammatizzato l'opposizione, ricorrendo all'ostruzionismo.

Si dice che il nostro Stato è vecchio negli ordinamenti, nel quadro istituzionale, nelle strutture, nei regolamenti, nell'organizzazione dell'apparato, nel reclutamento del personale. È verissimo. Ma questo Stato, indubbiamente vecchio, non è tale perché invecchiato precocemente. È vecchio perché è nato vecchio. Venti anni fa i costituenti si riferirono a un modello sorpassato. Non tennero conto delle esperienze che vi erano state fra le due guerre, non si chiesero neanche, considerando negative quelle esperienze, per quali ragioni si fossero prodotte, né cercarono di spiegarsi i motivi del diffuso consenso a certe impostazioni e a certe soluzioni innovatrici. Neppure tennero conto delle critiche agli ordinamenti democratici fatte da studiosi di fede democratica. Restaurarono lo Stato di Nitti, di Orlando.

Ma lo Stato non può essere ringiovanito dalla riforma regionale, che è una soluzione ugualmente vecchia e ugualmente sorpassata. Anche se così non fosse, bisognerebbe considerare che le riforme sconvolgenti, come effetto immediato, producono uno *choc* nella compagine statale e sociale che può essere sopportato solo da un organismo sano. Il nostro organismo statale non è un organismo sano, né lo è il nostro organismo sociale.

Ho già detto che la soluzione regionale è un vecchio espediente. In Italia questo vecchio espediente causerebbe danni notevoli. Le regioni darebbero la possibilità ai gruppi di potere di consolidare il loro predominio, rendendo più pigra, abulica e scettica l'opinione pubblica. La regione diffonderebbe il malcostume.

Non si dica che quanto è accaduto in Sicilia dipende da peculiari situazioni locali. Non è così. La regione porterebbe in Lombardia un po' di Sicilia.

I partiti politici italiani non si distinguono né per la capacità di aggiornamenti ideologici, né per quella di percepire nuovi bisogni, nuovi impulsi. I partiti politici italiani tendono a valutare tutto in termini di potere. Nel quadro regionalistico diventerebbero più gretti, e si accentuerebbero tutte le loro insufficienze e tutte le loro cattive inclinazioni.

L'ordinamento regionale non ci assicurerebbe nemmeno i benefici del decentramento. L'esperienza delle regioni a statuto speciale ha infatti dimostrato il fallimento del decentramento attuato attraverso le regioni.

Il nostro antiregionalismo non deriva dunque da spirito misoneistico; è anzi espressione della nostra comprensione di ciò che può essere utilizzato nella realtà di oggi.

Quale paese nelle condizioni finanziarie dell'Italia e con il bisogno che ha l'Italia di sviluppo produttivo e civile sarebbe così folle da investire miliardi per creare organismi in grado di rendere permanente la rivolta contro lo Stato?

La riforma regionale sarebbe l'ultimo, definitivo colpo all'edificio fatiscente dello Stato italiano, favorirebbe le forze della sovversione, indebolirebbe ancora di più la resistenza contro gli impulsi che vengono da sinistra.

Quanto ho detto aiuta a capire il perché delle nostre preoccupazioni e il perché di questa nostra clamorosa battaglia parlamentare. La nostra battaglia ostruzionistica ha avuto risultati parlamentari notevoli, se si tiene conto della esiguità del numero dei nostri deputati.

Ricordo che questo disegno di legge è stato presentato alla Camera il 17 settembre 1969 e oggi, 26 gennaio 1970, non risulta ancora approvato. L'impegno con cui ci stiamo battendo ci dà diritto al rispetto anche di coloro che non condividono i motivi della nostra battaglia.

In questi giorni siamo stati avvicinati da tanti colleghi e molti ci hanno detto: « Ma chi ve lo fa fare a continuare? Tanto non riuscirete mai a non fare approvare la legge ». Qualche altro ci ha detto: « Voi, proseguendo nell'ostruzionismo, favorite i gruppi che non vogliono la caduta del Governo ». Altri ci hanno detto: « Voi, continuando l'ostruzionismo, impedite che scoppi il contrasto tra partito massimalista e partito socialdemocratico ».

Noi, quando iniziammo l'impegno ostruzionistico, sapevamo benissimo che non avremmo potuto impedire l'approvazione del disegno di legge; sapevamo benissimo che altri avrebbero potuto trarre vantaggio dalla nostra battaglia, indipendentemente dalla nostra volontà; ma sapevamo soprattutto che avevamo l'obbligo di fare dal Parlamento una denunzia all'opinione pubblica nei modi più atti a darle la maggiore risonanza.

Giudichiamo che questa nostra battaglia abbia raggiunto anche risultati politici. Come ho ricordato, questo disegno di legge è stato presentato alla Camera il 17 settembre 1969 e oggi siamo al 26 gennaio 1970. Il periodo che va dal 17 settembre 1969 al 26 gennaio 1970 è il periodo delle agitazioni dell'autunno caldo, delle violenze di piazza e del cedimento del potere politico, dell'uccisione di Annarumma, della strage di Milano, del concentramento dei sindacati (esclusa la CISNAL) in una sola organizzazione obiettivamente al servizio del partito comunista.

Si sono quindi determinati fatti idonei a stimolare i deputati a più cauti giudizi e ad una condotta più coraggiosa. Se non si verificheranno né i primi né la seconda, non vorrà dire che i fatti che ho citato non fossero uno stimolo abbastanza forte; vorrà invece dire che, per torpore morale, moltissimi ormai non reagiscono nemmeno agli stimoli più energici. Ma noi siamo sicuri che l'opinione pubblica oggi, dopo quei drammatici avvenimenti, potrà comprenderci, mentre avrebbe potuto non comprenderci tre o quattro mesi or sono.

Ma, anche se la nostra battaglia non avesse prodotto i risultati che ho indicato, saremmo ugualmente sodisfatti per aver compiuto il nostro dovere: si tratta di un dovere che iniziammo ad assolvere tanti anni fa, nel 1948, quando cinque deputati del Movimento sociale italiano presentarono una proposta di modifica del titolo V della Costituzione.

Voglio concludere ricordando quella iniziativa e coloro che la promossero, salutando quelli fra essi che in questi giorni sui nostri banchi hanno combattuto con il vigore e con l'efficienza di vent'anni or sono, e rivolgendo un pensiero di commosso rimpianto a quelli fra essi che sono scomparsi. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Data l'ora, penso che sia opportuno sospendere la seduta fino alle 16.

(*La seduta, sospesa alle 12,40 è ripresa alle 16*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

SARTOR: « Interpretazione autentica dell'articolo 10 della legge 23 aprile 1965, n. 488, concernente provvidenze per gli invalidi per servizio e per i congiunti » (2261);

SISTO ed altri: « Sistemazione in ruolo di ex direttori didattici incaricati della scuola primaria attraverso concorso per titoli ed esame-colloquio » (2262).

Saranno stampate e distribuite. La prima, avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, sarà trasmessa alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede; della seconda, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il presidente della Corte costituzionale ha trasmesso con lettere in data 22 gennaio 1970 copia delle sentenze nn. 1 e 6 della corte stessa, depositate in pari data in cancelleria, con le quali la corte ha dichiarato:

« l'illegittimità costituzionale dell'articolo 195 del codice di procedura penale, nella parte in cui pone limiti a che la parte civile possa proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili » (*doc. VII, n. 68*);

« l'illegittimità costituzionale degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, che approva lo statuto della regione siciliana » (*doc. VII, n. 69*).

I documenti saranno stampati e distribuiti.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Sempre sull'articolo 15, è iscritto a parlare l'onorevole Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole sottosegretario, prima di accingermi a parlare di questo importante articolo della legge in discussione, avrei voluto fare una premessa in ordine ai dibattiti che si svolgono attualmente fuori di qui (e che hanno trovato un'eco nella fervida fantasia politica dell'onorevole Andreotti) circa la « crisi al buio ».

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Servello, per intenderci subito: le ricordo che stiamo trattando dell'articolo 15 e che ella è iscritto a parlare sull'articolo 15. Il discorso non può quindi andare oltre il tema.

SERVELLO. Ripeto, signor Presidente, che « avrei voluto » fare questa premessa, perché essa avrebbe potuto anche avere qualche riflesso nel dibattito in corso, che è un dibattito a senso unico caratterizzato dal silenzio totale della maggioranza. Sennonché, la mia intenzione di insistere su questa premessa è stata intaccata stamani da un intervento della maggioranza, o almeno di un esponente di un gruppo della maggioranza, l'onorevole Galloni, il quale proprio sull'articolo 15 ha ritenuto di darci i suoi lumi. Quindi, non ci troviamo di fronte ad un dibattito al buio o, meglio, nel silenzio, ma ad un dibattito finalmente illuminato dalla parola di uno almeno degli esponenti del partito di maggioranza relativa.

Devo dire che ho ascoltato solo parzialmente l'intervento dell'onorevole Galloni e quindi non mi permetto di contestarlo, convinto come sono che il segretario del mio partito, il collega onorevole Almirante, che l'ha ascoltato dal principio alla fine, indubbiamente darà le risposte adeguate e con maggiore competenza di me.

Ho citato l'onorevole Galloni perché la parte della democrazia cristiana che egli rappresenta ha avuto, credo, una funzione determinante, decisiva nella preparazione di questa legge, nelle sue modifiche peggiorative e nelle attuazioni che ne conseguiranno.

Devo confessare subito la mia modesta competenza in questa materia, per cui molti colleghi, di ogni parte politica, possono indubbiamente essermi maestri nella trattazione di un argomento così difficile che riguarda l'attuazione del dettato costituzionale. Ma nella mia responsabilità – che credo la Costituzione preveda globale e totale – di rappresentante del popolo, come uno scolaretto non soltanto dell'onorevole Almirante, così esperto su questa materia, ma anche di altri maestri che hanno occupato e occupano il seggio di Montecitorio dal 1946 in poi, ho ritenuto, signor Presidente, di fare un *excursus* retrospettivo

circa la formazione di questa parte della Costituzione e circa l'importanza che assumono oggi e soprattutto le conseguenze che determineranno domani la legge finanziaria in generale e l'articolo 15 in particolare.

Facendo questo esame retrospettivo, mi sono reso conto che anche i costituenti, fra le tante preoccupazioni (poiché erano profondamente divisi nella concezione dello Stato e delle regioni), ne ebbero una fondamentale, che li guidò, li animò in accesi dibattiti, tanto in Commissione quanto in Sottocommissione e in Assemblea; quella di dare o di tentare di dare una caratterizzazione alle regioni di cui andavano discutendo. Da questo dibattito nacque l'articolo 117 della Costituzione, più volte invocato in questa legge e particolarmente nell'articolo 15 che stiamo esaminando.

Quale era sostanzialmente già allora la preoccupazione dei legislatori ? Si riferiva alla potestà legislativa da attribuire alle regioni. Ricordo a me stesso – non certo all'onorevole Lucifredi, che presiede così autorevolmente in questo momento i nostri lavori e che fu uno dei protagonisti nella vicenda della preparazione alla Costituzione – che l'onorevole Ambrosini, relatore per la II Sottocommissione, ritenendo di tranquillizzare chi paventava una possibile prevaricazione della potestà legislativa, ebbe a dichiarare testualmente: « La potestà legislativa attribuita alla regione non intacca né diminuisce in alcun modo la potestà superiore e l'interesse generale dello Stato, non solo per la ristrettezza delle materie e per la loro importanza meramente locale, ma anche per i limiti di portata più generale che si pongono all'esercizio di siffatta potestà legislativa e per i correttivi previsti per infrenare la eventuale azione del consiglio regionale che straripasse dai limiti della sua competenza e che in altro modo apportasse una lesione all'interesse delle altre regioni e dello Stato ».

Ora mi sembra che questa dichiarazione, quasi lapidaria, dell'onorevole Ambrosini, autorevole costituzionalista ed ex presidente della Corte costituzionale, sarebbe l'epigrafe ideale da apporre alla legge finanziaria regionale che stiamo discutendo e soprattutto all'articolo 15.

Quali erano le potestà legislative fra cui i costituenti si sono trovati a scegliere, esprimendo tale scelta in formulazioni alla cui lettera e al cui spirito, a nostro avviso, l'articolo 15 della legge in discussione non appare conforme ? I possibili tipi di potestà legislativa da conferire alla regione erano sostanzialmente tre: il primo riguardava una potestà legislativa piena, o primaria; il secondo una potestà concorrente, o secondaria, o complementare; il terzo tipo una potestà integrativa ovvero, come fu detto da più parti, di attuazione.

Il 10 giugno 1946 lo stesso relatore onorevole Ambrosini chiuse la discussione generale sul titolo V formulando fra l'altro le seguenti considerazioni: « A mio modo di vedere, la legislazione dell'articolo 109 » (che poi si trasferì nell'articolo 117 della Costituzione, cui fa riferimento l'articolo 15 di cui discutiamo) « non è esclusiva perché è condizionata dalle suddette restrizioni di sostanza e dalle altre successive restrizioni derivanti dalla facoltà attribuita al successivo articolo 118 » (del progetto, poi trasformatosi in articolo 127 del testo definitivo) « al governo centrale di impugnare le norme legislative deliberate dalla regione ».

Si trattò poi, lungamente, della potestà legislativa concorrente, ovvero complementare, la quale, per altro, presuppone evidentemente che vi sia già una legge dello Stato. Ora, il potere della regione di legiferare in determinate materie è tassativamente indicato nell'articolo 117, rimanendo riservato allo Stato il diritto di stabilire con sue leggi (le cosiddette leggi-cornice) princìpi e direttive per garantire una adeguata organicità e uniformità di normativa giuridica nel territorio nazionale.

Per quanto attiene alla potestà legislativa integrativa, vi fu una corrente, rimasta in minoranza in una votazione, di sostenitori, di una restrizione in tale àmbito dei poteri della regione, al fine di non scivolare verso forme di carattere autonomistico.

Il testo che ne derivò e unificò i tre indirizzi fuse i criteri della legislazione concorrente con quelli della legislazione integrativa.

Sarebbe stato forse necessario da parte dei costituenti (ma essi non erano dei veggenti e non potevano quindi prevedere quanto sarebbe successivamente avvenuto nel nostro paese) porre già allora più precise limitazioni alla potestà regionale; ci si limitò, invece, a dichiarare che le norme da emanarsi da parte delle regioni dovessero essere in armonia con la Costituzione e dovessero rispettare le prerogative dei vari organi costituzionali dello Stato.

Non so se i legislatori di oggi hanno meditato sufficientemente sulle ragioni che indussero i nostri costituzionalisti del 1946 ad avere tante preoccupazioni in ordine a tale questione: al problema, cioè, del riconoscimento alla regione della competenza legislativa in modo esclusivo. Per esempio, tanto

l'onorevole Mortati quanto il presidente della Commissione dei 75, onorevole Ruini, affermarono che tale competenza legislativa poteva essere concessa, ma sempre entro determinati limiti. Intervenne, come l'onorevole Presidente ricorderà, l'onorevole Tosato, affermando che l'autonomia dovesse essere costituzionalmente garantita e non rimessa alla discrezionalità del Parlamento.

Quindi due preoccupazioni coesistevano: l'una che un potere legislativo troppo ampio alle regioni potesse portare a certi pericoli e a certe implicazioni; l'altra che una discrezionalità altrettanto eccessiva concessa al Parlamento potesse vanificare il dettato costituzionale in materia di regioni.

In ogni caso, la conclusione fu che venne limitata la potestà legislativa dello Stato all'àmbito della regolamentazione dei princìpi fondamentali, senza che si volesse allora invadere la sfera propria delle regioni.

Quale fu, almeno nelle intenzioni del legislatore, il confine che separò la competenza (o meglio che intendeva separare la competenza) tra Parlamento e regioni ? Una proposta dell'onorevole Tosato tendeva a risolvere genericamente il problema con la dizione « nei limiti dei princìpi fondamentali », e ciò per escludere che i princìpi che limitano la legislazione regionale fossero soltanto i princìpi assolutamente generali di tutto l'ordinamento giuridico, affermando esplicitamente che si tratta, invece, di quei princìpi particolari che ineriscono alle singole materie.

Credo che il punto importante della discussione sia questo: che ci si debba, cioè, soffermare sull'importanza attribuita dal legislatore alla necessità di far riferimento ad una legislazione sulle singole materie. Sennonché il costituente Perassi ritenne che il riferimento alle singole materie potesse apparire, e fosse, pleonastico. Di qui la decisione di ricorrere alla formula che poi fu recepita nella Costituzione, dopo la precisazione dell'onorevole Ambrosini che i princìpi informatori sono quelli che il legislatore andrà seguendo e specificando nelle singole leggi.

È in questo, signor Presidente, signor sottosegretario, il vuoto di questa legge, il vuoto della riforma; quello che appariva normale e naturale ai costituenti (che il Parlamento nazionale legiferasse cioè sulle singole materie da attribuire poi alle regioni) costituisce un vuoto che permane tuttora e non è stato assolutamente colmato da iniziative legislative né del Governo, né di uomini che siedono in questa Camera.

Il pensiero che guidò il costituente nel ritenere esatto questo indirizzo fu ispirato al diritto germanico, per cui più volte si fece riferimento, nel corso del dibattito che avvenne a vari livelli all'interno della Costituente, al principio delle leggi-cornice, nel cui quadro le regioni avrebbero dovuto emanare le leggi secondarie, le leggi integrative, in sostanza le leggi di attuazione del dettato costituzionale e delle leggi conseguenti dello Stato. Ripeto che questa è la carenza, il vuoto dinanzi al quale noi poniamo i nostri interrogativi, le nostre perplessità, le nostre critiche. Il dibattito dei costituenti fu imperniato sulla preoccupazione che si dovesse uscire da questa situazione di equivoco. L'onorevole Ambrosini, il 10 giugno 1947, si preoccupò di uscire dagli equivoci sostenendo che la regione può legiferare quando già esiste una legge dello Stato. Io mi chiedo quale sia tale legge dello Stato. È vero che si è ricorsi, con la disposizione dell'articolo 15, ad un marchingegno: e cioè alla delega al Governo per l'emanazione di decreti. Ma credo che tra la legge emanata dal Parlamento e la delega conferita al Governo vi sia un lungo passo e soprattutto uno *hiatus* di carattere costituzionale che non spetta a me di commentare, ma che sarà certamente largamente commentato.

Un'altra questione che ricorre in questi giorni nel nostro dibattito, e che fu allora di grande momento, è quella relativa al termine entro il quale la regione possa esercitare la potestà legislativa. Ricordo a me stesso che l'onorevole Bozzi, qui presente, chiese allora quale fosse questo termine, esponendo naturalmente alcune preoccupazioni circa il lasso di tempo che potrebbe intercorrere tra il momento in cui le regioni si costituiscono e il momento in cui vengono emanate le leggi specificanti i princìpi per le singole materie delegate. Allora l'onorevole Bozzi fu ritenuto quasi una Cassandra; ma oggi bisogna dargli atto che era stato invece un veggente. Quando l'onorevole Ambrosini gli disse che considerava eccessiva ed infondata questa preoccupazione circa la fissazione dei termini, l'onorevole Bozzi si tacque. Evidentemente l'onorevole Ambrosini con il suo ottimismo, se non l'aveva convinto, per lo meno l'aveva tranquillizzato. Anche perché intervenne l'onorevole Lami Starnuti con una domanda che in sostanza andava incontro alle preoccupazioni dell'onorevole Bozzi: « E se la regione resta inattiva ? ».

L'interrogativo si riferiva alla possibilità che si costituissero le regioni senza dar loro quelle potestà e quelle funzioni che la Costi-

tuzione prevede e che l'articolo 15 del disegno di legge in esame ritiene di poter conferire in un modo, a nostro avviso, extracostituzionale e comunque preoccupante e gravido di grossi pericoli. L'onorevole Ambrosini concluse quel dibattito dicendo: « Restano in vigore non solo tutte le leggi, ma anche tutti i regolamenti dello Stato che regolano determinate materie (quelle previste dall'articolo 117 della Costituzione) e nessun danno può venire alla regione dal mancato o tardivo esercizio della sua potestà ». Viceversa, onorevoli colleghi, si vede come questa preoccupazione di fondo sia stata oggi aggirata dal legislatore, delegando al Governo la facoltà di sostituirsi al Parlamento con propri decreti, in mancanza dei quali dopo un biennio, come sappiamo, le regioni potranno legiferare in maniera autonoma.

Vi è poi, all'articolo 117, una elencazione che ci interessa molto, a mio avviso: quella cioè delle materie per le quali le regioni emanano norme legislative. Questo elenco è tassativo, salva la possibilità di ampliarlo con leggi costituzionali, che oggi non sono all'orizzonte; ma se domani si dovesse, da parte delle regioni, determinare un movimento di opinione pubblica più o meno orchestrato, se il cosiddetto patto costituzionale dovesse avverarsi, è chiaro che anche questo ultimo inciso potrebbe diventare operante, con le conseguenze che poi potrebbero ulteriormente verificarsi.

A proposito di queste materie, ve n'è una, quella che si riferisce all'ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, sulla quale si era anche allora determinata una giusta polemica. Infatti, l'onorevole Zuccarini, uno dei costituenti, come pure l'onorevole Perassi, avevano proposto l'aggiunta: « stato giuridico ed economico degli impiegati e salariati della regione e degli enti locali ».

Sennonché la Commissione non l'approvò, ritenendosi, secondo l'onorevole Ruini, che le garanzie fondamentali giuridiche ed economiche dei dipendenti degli enti autonomi locali dovessero essere stabilite con un criterio unico.

Mi domando come possa essere stabilita questa uniformità nella situazione attuale, con un articolo 15 che delega tutto questo al Governo, ed in mancanza, nel biennio dalla data dell'entrata in vigore di questa legge, alle regioni stesse, con le forze che compongono la maggioranza, con le loro correnti l'una contro l'altra armata e con la diversa interpretazione che si dà a questo come ad altri princìpi. Evidentemente, la legge che stiamo discutendo ci porta fuori da queste garanzie.

Per quanto riguarda la voce relativa alla beneficenza pubblica e all'assistenza sanitaria ed ospedaliera, bisogna dire che vi era stato un tentativo di considerare compresi gli istituti d'assistenza che dipendono da enti nazionali, ma l'onorevole Ruini precisò allora che essi non cadono sotto la potestà legislativa della regione. Desidereremmo sapere se attualmente esiste una diversa interpretazione di questa parte dell'articolo 117 della Costituzione, da parte del relatore per la maggioranza e del presidente della Commissione, o se siamo fermi all'interpretazione dell'onorevole Ruini, secondo la quale gli istituti di assistenza a carattere nazionale non cadono sotto la potestà giuridica della regione; anche se, una volta avuta una precisazione di merito, magari conforme al pensiero dei costituenti di allora, nulla vieta che si possa viceversa, con la legge delegata o, in mancanza, attraverso l'iniziativa delle singole regioni, pervenire a risultati opposti.

Per quanto riguarda l'istruzione artigiana e professionale e l'assistenza scolastica, alla Costituente sorsero delle dispute tra scuola tecnica ed istituti tecnici, tra scuola agraria e scuola professionale, tra istruzione professionale ed emigrazione, in merito alle quali il presidente Ruini, concludendo, affermò che sarebbe spettato al legislatore, nel fissare i princìpi fondamentali, decidere esplicitamente entro quali limiti avrebbe dovuto svolgersi la disciplina regionale.

Signori, siamo nel 1970; queste cose si affermavano nel 1947; oggi stiamo discutendo una legge che avrebbe dovuto decidere su questa materia, in modo che non si ponesse mano a costituire le sciagurate regioni che si vogliono costituire senza aver prima deciso su argomenti così delicati; ma oggi, in questa legge, non troviamo nulla che specificamente indichi dei limiti alla competenza regionale in ordine all'istruzione artigiana e professionale ed all'assistenza scolastica.

Un'altra delle potestà legislative affidate alla regione, che può sembrare di scarsa importanza, riguarda le tranvie e le linee automobilistiche di interesse regionale. Anche qui vi è stato alla Costituente il tentativo di introdurre altre voci, come quella delle ferrovie secondarie (da parte dell'onorevole Zuccarini, se non vado errato).

A questo proposito non si vollero allora introdurre ulteriori specificazioni, in quanto si ritenne che la legislazione primaria dello

Stato e quella secondaria delle regioni avrebbero specificato le attribuzioni per i mezzi di trasporto di importanza minore e di interesse squisitamente locale.

Queste sembrano questioni piccole, questioni modeste; ma l'onorevole Tremelloni – che è stato ministro di dicasteri finanziari, è un esperto in materia di economia e conosce problemi grossi come quelli delle Ferrovie nord di Milano o come quelli relativi ad enti di gestione locali (ma non tanto), come le tranvie extraurbane, come la metropolitana, eccetera – sa quanto sarà difficile per le regioni, che avranno potestà legislativa, sottrarsi alle spinte che indubbiamente saranno esercitate affinché determinati enti, determinate aziende, determinate iniziative di carattere locale o para-pubblico, o addirittura privatistico, vengano assorbite dall'ente regionale (naturalmente perché passive; e non parlo delle passività dell'azienda tranviaria di Milano, che è un esempio significativo ed ammonitore per tutti), con tutte le conseguenze del caso. E ciò in riferimento anche all'articolo 9, che abbiamo discusso l'altro giorno, e che dice come ed entro quali limiti gli enti regione potranno ricorrere non solo ai mutui, ma a prestiti obbligazionari: cosa che, evidentemente, allargherà ulteriormente la voragine, estendendo la possibilità di andare sempre oltre.

Potrei parlare, come ho accennato, delle ferrovie secondarie, come quelle del nord, o delle filovie, o delle teleferiche. Nel 1947 se ne parlò; ma era quello un argomento di importanza minima. Oggi le teleferiche rappresentano qualcosa di enorme dal punto di vista tecnico, per l'arditezza e la genialità dei nostri imprenditori e dei nostri ingegneri; ma è soprattutto dal punto di vista finanziario che hanno acquistato un'importanza veramente enorme. Anch'esse, quindi, potranno evidentemente rientrare in questo capitolo; ma non sappiamo chi dovrà decidere (e quando) se anche questo caso rientri nei limiti della potestà giuridica delle regioni, a norma dell'articolo 117 della Costituzione.

Altra potestà legislativa delle regioni è quella che attiene alla viabilità, agli acquedotti, ai lavori pubblici di interesse regionale. Ora ci si domanda – ed a questo interrogativo la legge non offre alcuna risposta (si dice che la risposta ce la daranno le leggi delegate) – quale sarà il destino della viabilità non strettamente comunale, non solo regionale, ma interregionale e nazionale. Oggi si potrebbe già tentare un primo discorso su questo argomento; ma nessuno è in grado di dirci cosa accadrà in materia di programmazione interregionale, o addirittura nazionale, in merito a problemi di questa natura, che riguardano la viabilità e gli acquedotti. L'onorevole Tremelloni sa perfettamente che cosa è successo nei mesi scorsi, quali sono state le polemiche sorte nel comitato per la programmazione economica nella Lombardia e nel PIM (piano intercomunale milanese) non tanto per aprire nuove autostrade, nuove arterie di interesse regionale o intercomunale, ma semplicemente per l'insediamento di una raffineria: vi sono state polemiche furibonde, manifestazioni o addirittura sollevazioni a favore o contro, abbiamo visto un paese mettersi contro un altro, un circondario contro un altro circondario, sindaci contro altri sindaci solo per una raffineria. Immaginiamo che cosa accadrà quando si tratterà di fissare nuovi tracciati !

L'onorevole Tremelloni non può ignorare certamente le polemiche che hanno ritardato di anni l'esecuzione dell'autostrada che va da Torino verso Piacenza: si sono dovuti fermare per mesi i lavori perché il tracciato non era gradito a questa o a quella zona del Pavese, a questa o a quella zona dell'Emilia.

TREMELLONI, *Presidente della Commissione*. Questo succede in tutti i paesi !

SERVELLO. Che cosa accadrà, allora ? Queste preoccupazioni, a mio avviso, erano di ieri ma sono soprattutto di oggi.

Vi è poi la potestà legislativa che riguarda un altro capitolo, quello della navigazione e dei porti lacuali. Su questa materia l'onorevole D'Aragona, allora collega di partito e anche di battaglie politiche dell'onorevole Tremelloni, pose alla Commissione il problema dei laghi le cui sponde appartengono a regioni diverse.

Vediamo, per esempio, il lago Maggiore, che tocca tanto la Lombardia quanto il Piemonte; vediamo il lago di Garda, che tocca tanto la Lombardia quanto il Veneto. Ebbene, per quanto riguarda questa materia, per quanto riguarda i contrasti, i conflitti che potranno sorgere circa la costruzione di determinati porti, l'attuazione di determinate iniziative, circa la navigazione, ecc., credo non sia rassicurante quanto ebbe ad affermare, nel 1947, l'onorevole Ruini: cioè che una regione non può danneggiare l'altra e che tra loro si stabiliranno accordi. Voglio vedere quali potranno essere questi accordi !

Tanto per riferirmi a qualche lago o a qualche ramo di lago, per esempio il ramo di

Lecco del lago di Como, ricordo a me stesso che sono, se non erro, dieci anni che si sta discutendo circa una superstrada e sul fatto se essa debba seguire un tracciato piuttosto che un altro. Di questa materia sono piene non tanto e non solo le riviste tecniche, ma addirittura i giornali non tanto di partito quanto di informazione, senza che poi questi conflitti, questi contrasti possano essere sanati se non attraverso un intervento, quando è possibile, decisivo del potere centrale: qualche volta ha funzionato, sia pure tardivamente; in questa materia forse non ha ancora funzionato, come l'onorevole sottosegretario molto lealmente mi sottolinea.

Immaginiamo che cosa accadrà quando queste iniziative riguarderanno regioni tra loro limitrofe, o porranno nella stessa regione una zona contro l'altra, con i propri rappresentanti, almeno come gruppo, l'uno contro l'altro schierati.

Vi è l'altro capitolo che riguarda l'agricoltura e le foreste, in ordine al quale farò poi qualche riferimento particolare dato che non stranamente su questo argomento già allora, nel 1947, vi furono delle preoccupazioni. L'onorevole Ruini disse infatti: « Se il potere legislativo per così dire primario dello Stato è per definizione elastico e può avere maggiore intensità e lasciare meno spazio alla legislazione secondaria delle regioni in alcune materie, vi è fra queste ultime certamente l'agricoltura e le foreste ». Cioè si diceva già da allora, senza attendere né... Principi, né califfi, né... Orlandi furiosi, che, se vi è una materia sulla quale bisognava andare molto cauti nel dare potestà legislativa primaria, questa materia atteneva all'agricoltura e alle foreste. Qui invece siamo andati oltre la potestà legislativa, e ne parleremo poi un poco.

Per le altre materie, si è ritenuto di lasciare qualcosa allo Stato. Si tentò da qualche parte di parlare anche di acque pubbliche e di energia elettrica, di giacimenti minerari, di pesca nelle acque territoriali e marittime, di industria e commercio; però alla fine si ritenne che almeno queste materie dovessero rimanere allo Stato. Probabilmente saranno richieste anche queste potestà: non è mai detta l'ultima parola (non dico in questa sede e in questo dibattito, ma certamente – se il patto costituzionale diventerà realtà – in altre sedi e in altri dibattiti).

Vi è poi un riferimento in questo articolo 15 all'articolo 118 della Costituzione, sul quale articolo 118, come del resto su tutti gli articoli – ma particolarmente, ripeto, su questo che ci interessa direttamente – l'onorevole Mortati affermò che la « competenza amministrativa della regione deve essere concepita in funzione prevalentemente direttiva, normativa, di impulso, di controllo ». « Si deve evitare – diceva – in particolare di trasportare nel seno della regione quell'accentramento che si vuole sopprimere nell'organizzazione dello Stato ».

Cioè, in pratica si voleva dai nostri costituenti evitare che la centralizzazione, e quindi la burocratizzazione che consegue alla assunzione di troppi compiti in pochi o molti uffici, potesse essere trasferita dalla sede statale, dai ministeri, dalla burocrazia statale agli assessorati, alla burocrazia regionale. Rimase come grosso punto interrogativo, e lo rimane tuttora, purtroppo (perché questa legge non lo risolve affatto), la funzione degli altri enti, comuni e province.

L'onorevole Ruini disse allora: questi enti possono e devono avere altre funzioni e compiti attribuiti ad essi da leggi dello Stato. Noi sappiamo quali sono i compiti affidati dalle leggi dello Stato oggi; non sappiamo, per la verità, come e in che modo, con quali altri strumenti, con quali altre leggi si potrà statuire in ordine ai rapporti che si determineranno o potranno determinarsi domani tra le regioni, i comuni e le province, atteso che sull'argomento, specialmente sulla esistenza, o meglio sulla permanenza, delle province vi è ancora oggi un grosso contrasto perlomeno dal punto di vista dottrinario (perché dal punto di vista politico tutto si sfuma e tutto si dimentica nel seno stesso della maggioranza).

Quindi, in definitiva, vi fu già allora – e noi dal 1947 al 1970 ripetiamo la stessa manovra, lo stesso giuoco – un rinvio della definitiva distribuzione dei compiti amministrativi tra regioni, comuni e province alla legislazione che lo Stato avrebbe dovuto emanare; cosa che non abbiamo ancora fatto. Non l'abbiamo fatto perché si è dimenticato di farlo? Io credo di no. Evidentemente non si è avuta la volontà politica, o perlomeno la convergenza di volontà politiche idonee a risolvere un problema di questo genere; e, prima di risolvere il rapporto fra comuni e province, si dice molto disinvoltamente: facciamo le regioni, poi si vedrà.

Ora, nella legge finanziaria vi è un punto che ho l'impressione il mio collega e segretario del partito onorevole Almirante vorrà sottolineare, e che io accenno solo di sfuggita: e cioè l'introduzione quasi furtiva, nella legge finanziaria, di aspetti particolari, parziali, di leggi-cornice che avrebbero dovuto essere a sé stanti e investire in maniera responsabile

e organica il funzionamento, le attribuzioni e le norme di attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Non si capisce (o si capisce troppo bene) perché, dopo 22 anni di vita democratica, non si sia riusciti ad emanare leggi precise in materia. La formulazione dell'articolo 15, affidando allo Stato funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione, è così generica che le preoccupazioni dei costituenti saranno la triste realtà di domani.

Per esempio, onorevole Tremelloni, a lei che è esperto di bilanci non solo privati, ma soprattutto pubblici, chiedo che cosa accadrà in materia di bilanci, dal momento che in questo provvedimento non vi è una prescrizione precisa per una uniformità di impostazione in ciò che riguarda tanto il bilancio preventivo quanto quello consuntivo, cosicché ogni regione farà il bilancio a modo suo e non so quando né come lo Stato potrà avere una visione globale del bilancio generale delle regioni. Vedremo anche come potrà funzionare la programmazione attraverso riforme particolari e settoriali a carattere regionalistico e, nell'ambito delle regioni, a carattere quasi municipalistico, là dove esistono rappresentanze efficienti, centri di potere decisionale tali da poter imprimere un corso diverso a quella che dovrebbe essere la distribuzione delle attività e delle iniziative in materia economica.

TREMELLONI. La questione dei bilanci regionali è trattata all'articolo 18.

SERVELLO. Ma il nostro gruppo ha presentato emendamenti che cercano di ovviare ai mali che la formulazione attuale dell'articolo 18 potrebbe determinare. Infatti, le prescrizioni dell'articolo 18 sono generiche, tali da lasciare la possibilità anche di impostazioni difformi tra i diversi bilanci. Con i nostri emendamenti, ispirandoci anche a leggi già esistenti in alcune regioni a statuto speciale, abbiamo tentato di dare un contributo positivo all'impostazione dei bilanci, in modo che essi siano uniformi e consentano un controllo responsabile da parte dello Stato.

Non vi è dubbio, dicevo, che vi sarà una dilatazione della spesa pubblica. Ma ciò che noi temiamo, onorevoli colleghi, è lo spappolamento dello Stato. Questa è una preoccupazione che oggi è nostra, ma che nel 1947 era di ben altri maestri, che ora ricorderò.

Quello che temiamo, ripeto, è la divisione dello Stato in pillole: questa era allora la preoccupazione di un altro vate della democrazia. Vedremo quale sarà la posizione del Governo nei riguardi di questo problema. Vedremo se queste iniziative saranno assunte dal governo ibernato dell'onorevole Rumor o da quello sognato dall'onorevole Lombardi, al quale bisogna dare un riconoscimento: quello di essere uno dei pochi coerenti in questa Assemblea nella sua impostazione politica, dal momento che egli ha sempre sostenuto che le regioni devono costituire soprattutto una forza politica tale da investire lo Stato e da imprimergli una determinata configurazione generale.

Vedremo che uso farà il Governo della delega nella delicata materia del personale dello Stato e delle regioni. Quante illusioni, signor Presidente, si facevano in sede di Costituente i suoi colleghi, quando in relazione alla materia oggetto del nostro esame affermavano: « Per la scelta del personale da assegnarsi alle regioni si terranno presenti questi criteri: competenza dei funzionari ai fini della loro effettiva utilizzabilità; preferenza ai funzionari delle amministrazioni statali e parastatali locali, quindi a quelli delle amministrazioni centrali dello Stato, che sia necessario trasferire come conseguenza del decentramento burocratico » !

Sembrano quasi delle gride manzoniane... Se andiamo a considerare, infatti, cosa è avvenuto, in questa materia, nelle regioni a statuto speciale, dobbiamo veramente ritenere che si tratti di grida nel deserto, di speranze che saranno puntualmente deluse.

Riferendomi, arrivati a questo punto, alla disposizione transitoria IX della Costituzione (« La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni »), desidero rilevare come sulla stessa si sia acceso un grande dibattito. Vorrei che, al riguardo, l'onorevole Tremelloni si soffermasse su quanto, nella discussione svoltasi in sede di Costituente, affermò l'onorevole Tosato: « Fino a quando il Parlamento non provvederà alla revisione delle leggi che attualmente regolano in modo completo e totale le materie attribuite alla competenza regionale, per contenerle e limitarle alla posizione dei princìpi fondamentali, fino a quel momento la legislazione regionale non potrà intervenire ». Voi avete rovesciato il problema, o meglio, più che rovesciato lo avete aggirato. D'altronde, questa è un po' la tecnica del centro-sinistra. Il problema non si affronta perché non vi sono le forze sufficienti per affrontarlo e risolverlo nelle vie legittime che la Costitu-

zione prescrive, facendo, cioè, delle leggi vere, autentiche, dello Stato. Ed allora trovate un marchingegno, ricorrete alla manipolazione della stessa Costituzione.

Detto questo io potrei anche tacere, se non mi sorgesse un dubbio, un dubbio che io credo sia anche di coloro che fecero parte dell'Assemblea costituente e che siedono ancora in quest'aula. Gli stessi si chiederanno certamente quel che si chiede un modesto discepolo di quella classe politica: approvata la legge elettorale, approvata la legge finanziaria, che tipo di regione ne scaturirà ? Come potremo definire gli enti che sorgeranno nei modi previsti dalla presente legge, che fa rinvio ad altre leggi o a decreti delegati ? Quali saranno le regioni e come saranno ? È un dubbio non soltanto mio. Desidero ricordare come un componente di questa Assemblea, l'onorevole Compagna del gruppo repubblicano, prima e durante il recentissimo convegno di Napoli, abbia detto quanto segue: « La regione non può essere il toccasana di tutti i nostri mali, i mali del nostro Stato e quelli della nostra società. Quando si afferma che le regioni devono essere considerate come una sorta di nuova Costituente e che bisogna prescindere dalle strutture storiche dello Stato italiano come punto di riferimento per sperimentare uno Stato nuovo, ecco allora che si corre il rischio di fare delle regioni un mito e di andare incontro alle stesse delusioni cui altri miti, ai quali la classe politica italiana si è di volta in volta abbandonata, hanno dato luogo ».

Ma, onorevoli colleghi, non avete l'impressione che legiferando nel modo in cui si sta procedendo, di rinvio in rinvio, dalla Costituzione al Parlamento, dal Parlamento ai parlamentini regionali, si stanno per creare delle vere e proprie Costituenti ? È il dubbio dell'onorevole Compagna: dubbio che non è solo di un uomo politico, ma è anche di un docente di diritto costituzionale, il professor Piras, il quale, sempre nel convegno che ho citato, affermò che « la pagina della Costituzione che tratta delle regioni è una pagina bianca. Le poche indicazioni che fornisce sono false indicazioni, perché i costituenti non hanno mai avuto un'idea precisa di cosa fosse la regione. L'esperienza delle regioni a statuto speciale dimostra che le regioni non sanno fare le leggi ».

Onorevoli colleghi, ho riportato qui le opinioni di un esponente qualificato della maggioranza, l'onorevole Compagna, tra l'altro studioso di problemi meridionali, e di un docente di diritto costituzionale il quale ha detto: guardate che la Costituzione, nel punto in cui tratta la materia delle regioni e per il modo in cui la tratta, è una pagina bianca dove sono scritte cose che, se rimangono tali e il Parlamento, che è chiamato poi veramente a stabilire il tipo di regioni e le potestà da attribuire alle regioni, non le precisa o le rinvia, in sostanza non fa che rinviare problemi di grosso momento a enti che hanno già dimostrato (come viene sottolineato) di non saper fare le leggi. Noi non le vogliamo fare o le facciamo male; secondo il professor Piras le rinviamo addirittura ad enti regione che non hanno la capacità o per lo meno non hanno dimostrato di avere la capacità di farle.

A nostro avviso, bisognava recepire l'appello che i costituenti fecero allora, quando attraverso la parola dell'onorevole Ruini dissero che bisognava andar cauti su questa materia della delega, soprattutto dopo le enunciazioni che erano state fatte dall'onorevole Einaudi. Noi dovevamo limitare la potestà delle regioni (o di enti diversi) al decentramento di determinate attività amministrative, di determinate funzioni.

Tutto sommato, era forse questo il concetto di alcuni costituenti, se è vero come è vero che l'onorevole Ruini disse « non sembrargli fondata l'opinione di una Assemblea legislativa nazionale che non riesca ad avvertire esigenze di carattere locale. Quando si tratta di esigenze di territori abbastanza vasti, anche una Assemblea nazionale, attraverso gli strumenti di accertamento, di controllo, di indagine e di inchiesta di cui può disporre lo Stato, riesce ad ottenere tutti gli elementi necessari per giungere ad una elaborazione legislativa sodisfacente ».

Il che significa che già da allora si attribuiva al Parlamento la capacità, la possibilità, se non addirittura il dovere, di emanare leggi precise che riguardassero anche momenti della vita delle singole regioni o addirittura di località particolari.

Un'altra domanda è questa, signori della maggioranza allargata ai comunisti: voi forse avete della struttura regionalistica un concetto che si configura nel federalismo. Può essere che sia questo. Nessuno di voi l'ha detto finora. Però i lineamenti che via via la regione va assumendo attraverso le vostre iniziative, o le mancate iniziative, portano forse al federalismo.

Non comprendo come i socialisti possano aderire ad un'impostazione di questo genere. Essi forse si riferiscono alle esperienze inglesi o a quelle degli Stati Uniti in materia federalistica; però ritengo che abbiano sufficiente conoscenza della vita politica e amministrati-

va inglese o statunitense per ritenere che non c'è alcuna analogia possibile fra l'amalgama, la tradizione e soprattutto l'autorità centrale che esiste in questi Stati – che è tale da condizionare, dirigere, controllare in maniera efficace e diretta i singoli Stati federati, le singole situazioni di carattere amministrativo locale – e la profondamente diversa situazione politica e amministrativa, la radicata tradizione amministrativa italiana.

Sembra che abbia scarsa autorità tra i socialisti delle varie confessioni l'opinione dell'onorevole Nenni; ma ricordo, per lo meno a me stesso, che nella seduta del 10 marzo 1947 l'onorevole Nenni disse qualcosa di molto preciso in materia: « Per me è evidente che, come l'Italia non poteva formarsi se non attraverso lo Stato uno e indivisibile, così oggi sarebbe un errore politico e un errore economico voler attuare le autonomie locali e amministrative sotto forma di federalismo regionale. Sarebbe un errore politico, perché l'Italia è un paese a formazione sociale troppo diversa, perché una differenziazione legislativa nel campo regionale non metta la regione in concorrenza con lo Stato ». Onorevoli colleghi, noi non facciamo che ripetere le argomentazioni che in quest'Assemblea hanno espresso e ribadito i vostri stessi ispiratori, le vostre stesse guide morali !

« Non ci sarebbe nessuna difficoltà » – aggiungeva l'onorevole Nenni – « a ordinare l'Italia sulla base del federalismo regionale, se le condizioni della Calabria fossero identiche a quelle della Lombardia, se la Campania si trovasse allo stesso piano di sviluppo economico, e quindi di sviluppo politico, della Liguria o del Piemonte. Ma, in una nazione dove all'antagonismo sociale fra poveri e ricchi si unisce il dislivello fra le regioni settentrionali e quelle meridionali, un simile esperimento non può essere tentato prima di avere operato una vasta riforma sociale » – questa l'aspettiamo ancora, onorevole Tremelloni ! –. « Si rischia in caso contrario di mettere in pericolo l'unità della nazione ».

« È mia profonda convinzione – concludeva l'onorevole Nenni – che se la Sicilia, la Sardegna o altre regioni meridionali sono economicamente in ritardo, non è per un eccesso di centralismo, ma perché il loro legame col restante del paese non è abbastanza intenso ».

Sempre per citare uno degli autori di questo compromesso che è stata la Costituzione, l'onorevole Ruini disse in quella sede: « Pochi avevano sostenuto l'idea di uno Stato confederale, mentre l'opinione della maggioranza si era volta al concetto della trasformazione della struttura amministrativa, inserendo in questa struttura il nuovo ente regione ».

È questo il punto di dissenso, a parte la dizione « regione » che non ci piace per gli elementi strutturali che la compongono ma soprattutto per le spinte cui essa può dar luogo. Non ci piace in modo particolare nella concezione: un conto è parlare di un concetto amministrativo, di un decentramento amministrativo, di una struttura amministrativa, diverso è arrivare ad altre formule che hanno ben altra natura, ben altra dimensione e soprattutto ben altre finalità.

L'onorevole Einaudi – per rivolgermi ai liberali qui presenti – diceva: « Si deve impedire che il territorio nazionale diventi una specie di quadro bizzarro di tanti Stati, separati economicamente e operanti contro le esigenze dell'economia nazionale ».

Non mi rivolgo particolarmente (sarei tentato di farlo) ai comunisti, perché ad essi nel nostro paese tutto è permesso. L'incoerenza per loro è una dottrina, non soltanto un metodo: essi possono tranquillamente passare da una concezione dello Stato centralizzato, autoritario, totalitario, come avevano nel 1946-1947, ad una concezione super-regionalista, senza che vi sia da parte delle altre forze politiche, da parte della grande stampa, della RAI-TV, una inchiesta precisa per chiarire chi in questi anni ha mutato parere e perché; per indicare le vere ragioni di questo trasformismo del partito comunista che dalle posizioni antiregionaliste del 1947 è passato, dopo la mancata vittoria nelle elezioni politiche del 1948, alle posizioni attuali.

Ricorderò il pensiero di un autorevole uomo politico del partito comunista, recentemente scomparso, e cioè dell'onorevole Laconi. « È indubbio – ebbe a dire l'onorevole Laconi il 12 giugno 1947 – che quando alle regioni si attribuiscono poteri che esorbitano da quelli della semplice amministrazione, che giungono, come in questa parte del progetto, ad una potestà legislativa esclusiva, a cui segue una potestà legislativa concorrente, a cui segue ancora una potestà legislativa di integrazione e di attuazione delle leggi dello Stato, quasi per meglio specificare e caratterizzare quel carattere pieno e preminente che ha il primo tipo di legislazione, è indubbio che in questo caso non possiamo più essere favorevoli. Pensiamo che non si tratti più di avvicinare il popolo alle istanze della vita democratica e di sottoporre al controllo del popolo i rami ed i settori della vita del paese. Pensiamo che ormai si tratti di qualcosa di più,

che si giunga al frazionamento del potere legislativo, alla disgregazione dell'unità organica del nostro Stato. È indubbio che domani, se vedessimo approvata questa parte del progetto, ci troveremmo ad avere in Italia, ancora una volta, a ritroso dei secoli, una miriade di staterelli, ciascuno per sé esercitante potestà legislativa, ciascuno capace di attuare nell'ambito del proprio territorio chissà quali riforme, differenti da quelle delle vicine o lontane regioni ».

Sembrano parole dette da noi oggi; eppure venivano pronunziate da un esponente del partito comunista il 12 giugno del 1947.

Si dirà che è stato sconfessato l'onorevole Laconi, il quale, pur essendo un autorevole rappresentante del partito comunista, non era tuttavia *leader* del partito. Sennonché in senso analogo ebbe ad esprimersi lo stesso onorevole Togliatti che anche oggi, a vari anni dalla sua scomparsa, continua ad essere considerato un ispiratore, una guida morale del partito comunista.

Ebbene, l'onorevole Togliatti, nella seduta dell'11 marzo 1947, così si esprimeva: « L'unità nazionale è un bene prezioso, soprattutto per un paese il quale la possiede da poco tempo. Da quanti anni noi siamo un paese nazionalmente unito? Da 70-80, non più. E per arrivare a conquistare questo risultato abbiamo impiegato secoli di lotta, di travaglio, di sofferenze, di sconfitte e di umiliazioni. Ci sconfissero ed umiliarono tutti, o quasi tutti, i popoli vicini, perché non eravamo uniti, perché non avevamo un esercito e uno Stato unitario, mentre essi li possedevano da secoli. Dobbiamo stare attenti a non perderla adesso, questa unità ».

Evidentemente i seguaci e gli eredi spirituali dell'onorevole Togliatti non si preoccupano più dell'unità dello Stato italiano!

In un successivo intervento, l'onorevole Togliatti precisava: « Ma vogliamo proprio fare dell'Italia uno Stato federale, creando tanti piccoli staterelli che lotterebbero l'un contro l'altro per contendersi le scarse risorse del paese? ». Nessuno si preoccupa più di questo, e cioè delle lotte tra le regioni, del ritorno all'« Italia in pillole », all'Italia divisa. Se ne preoccupava allora l'onorevole Togliatti, non se ne preoccupano più i suoi successori.

Ancora l'onorevole Togliatti ebbe a pronunciare le seguenti parole: « Colleghi democristiani, colleghi repubblicani, non risolvete col colpo di una maggioranza, che oggi avete ma che domani potreste non avere più, una questione così grave di organizzazione dello Stato italiano e soprattutto in questo momento, in cui già sono attive forze centrifughe che non riusciamo a controllare oggi compiutamente e che forse non potremmo più controllare in nessun modo domani se ci mettessimo su una strada sbagliata... Stiamo attenti a quello che facciamo! ».

L'onorevole Togliatti parlava allora a nome del partito comunista e, pur richiamandosi ad un'ideologia, si preoccupava soprattutto in quel momento dei metodi di lotta, ciò che lo portava ad assumere posizioni che potevano essere successivamente anche modificate. Ma i princìpi che vengono invocati in queste affermazioni hanno una loro validità, non nello Stato italiano in particolare, ma in qualsiasi Stato del mondo.

Indirizzandomi in modo particolare alla democrazia cristiana, qui autorevolmente rappresentata dall'onorevole Andreotti, fiero regionalista (almeno da un po' di tempo a questa parte, perché per un certo tempo lo è stato sottilmente, maliziosamente), vorrei riferirmi al periodico *La Discussione*, che, il 27 marzo 1966, in un articolo affermava: « La regione non è uno Stato, e la sua istituzione non trasforma l'Italia in una confederazione». Questa affermazione è del 1966, ma potrebbe essere di oggi. Se questo è vero, se cioè la volontà della democrazia cristiana fosse questa, di non trasformare l'Italia in una confederazione, di non dar luogo a una riforma dello Stato che porti al federalismo, io mi domando che tipo di regionalismo scaturirà da questo coacervo di iniziative e di volontà variopinte dal punto di vista delle componenti di questo Parlamento, ed estremamente labili e fragili all'interno stesso della democrazia cristiana.

Vi è poi un punto che sembra superato, onorevole Andreotti, perché purtroppo la legge elettorale per le regioni è stata approvata, ma che a me corre l'obbligo di ricordare: poteva rappresentare un'ancora di salvataggio, nel naufragio generale dello Stato, il conferimento alle regioni per lo meno di una rappresentanza adeguata. Mi riferisco ad una persona che certamente è cara alla democrazia cristiana, l'onorevole Ambrosini, il quale, nella seduta del 27 luglio del 1946, disse che l'organizzazione regionale avrebbe dovuto avere una formazione indubbiamente elettiva, ma non sulla base del suffragio diretto, bensì della rappresentanza degli interessi, in modo che fosse rispecchiata nell'assemblea regionale la struttura economico-sociale degli interessi delle regioni.

Forse questa sarebbe stata un'ancora di salvataggio, nel senso che si sarebbero creati degli enti a carattere veramente rappresentativo degli interessi generali della regione, o anche settoriali, però di tutti i settori interessati alla vita economico-sociale della regione. Ma questo non è stato fatto, per cui anche nella regione sarà presente il partitismo e la partitocrazia sarà imperante, sarà la nuova forza dei sindacati ormai prorompente e dirompente ad avere il suo peso, ed avranno il loro peso il municipalismo ed il clientelismo, anch'essi ormai imperanti.

Per riferirmi in particolare ad un argomento che prima avevo soltanto sfiorato, al problema cioè dell'agricoltura e delle foreste, che ha dato luogo in questa Assemblea (ma io penso soprattutto fuori di qui, ai vertici della scala del Governo e dello Stato), a tante discussioni, devo richiamare l'attenzione della maggioranza sui precedenti, chiedendo ad essa se ha dimenticato che in tutte le fasi, non dico di formazione delle leggi regionali, ma perlomeno delle velleità regionalistiche ricorrenti, salvo alcuni periodi dal 1947 in poi, fu sempre affermato che per la materia agricoltura e foreste indubbiamente non si doveva arrivare alle conseguenze di oggi.

Questo lo si affermava finanche dalla commissione Tupini, quando si diceva: « In altri termini i problemi generali agricoli non si possono oggi risolvere che sul piano nazionale, nell'àmbito altresì di certe impostazioni supernazionali, mentre è indubbio che tutte queste soluzioni vanno puntualizzate in modo differenziato sul piano della regione, la quale ha inoltre da risolvere particolari problemi agricoli con riferimento alle diverse condizioni ambientali e a particolari caratteristiche di coltura. La percentuale del 40 per cento alle regioni rispecchia appunto questa diversa gradazione di problemi e di soluzioni ».

Questa era forse una strada tra i mille pericoli e trabocchetti di questa legge. Noi non ci saremmo mai aspettati che la democrazia cristiana potesse crollare, capitolare e cedere proprio su un capitolo che costantemente, ripeto, dalla commissione Tupini in poi, era ritenuto un impegno irrinunciabile. Mi riferisco all'impegno assunto su questa materia dall'onorevole Fanfani, quando il 31 ottobre 1962 si riferì alle leggi da predisporre ed approvare, dicendo testualmente che occorrevano alcune leggi-quadro per le materie più importanti, quale ad esempio l'agricoltura. La democrazia cristiana, dalla commissione Tupini all'allora Presidente Fanfani, attribuirono sempre la competenza della materia agricoltura e foreste allo Stato.

E mi riferisco anche a un grande assente di questo dibattito, assente anche fisicamente, all'onorevole Moro, che viaggia per dare assistenza, non solo morale, ai paesi del Mediterraneo più o meno aperti in una determinata direzione. L'onorevole Moro nel 1963 disse che « l'elaborazione delle leggi-quadro per le regioni avrà un punto di particolare interesse per quanto riguarda l'agricoltura ».

Come vedete, vi è una coerenza nelle affermazioni, ma vi è una incoerenza nelle soluzioni che sono state adottate l'altra sera in questa Assemblea, sulle quali richiamo ancora una volta l'attenzione dell'onorevole Andreotti, che so persona molto acuta, ma la cui acutezza, quando diventa un fatto di scaltrezza, può tradire tante volte i princìpi. Io quindi, onorevole Andreotti, la richiamo soprattutto ai princìpi.

ANDREOTTI. C'è un emendamento all'articolo 15.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. L'emendamento è stato presentato adesso e l'onorevole Servello non poteva conoscerlo.

SERVELLO. Mi scuso di non aver potuto presentare un emendamento a un emendamento, anche perché probabilmente avrei avuto materia per fare qualche chiosa nel corso di questo mio intervento.

PRESIDENTE. Forse c'è già un numero sufficiente di emendamenti, onorevole Servello.

SERVELLO. Vi contribuisce, come vede, la maggioranza, speriamo in maniera chiara e pertinente.

Onorevole Andreotti, poiché ella mi onora della sua cortese attenzione, le dirò che vi è un altro aspetto, che ho richiamato in maniera sfumata prima, del dibattito e soprattutto della realtà giuridico-costituzionale, sul quale penso, parlando dell'articolo 15, ci si debba soffermare: quello delle leggi-cornice.

Onorevole Andreotti, non dirà che le leggi-cornice le invochiamo soltanto noi; non potrà affermare che questa sia una nostra fisima, una nostra fissazione. Mi riferisco all'opinione di uno studioso, il professor Salvemini, il quale dice che « tutto ciò che c'è in materia di ordinamento regionale è nient'altro che un vaso vuoto con sopra l'etichetta " regione ".

Non sono state fatte le cosiddette leggi-cornice o leggi-guida ».

Onorevole Andreotti, ella sa che tali leggi non sono state fatte perché la democrazia cristiana non è stata in grado, nel suo interno e soprattutto nell'àmbito della maggioranza, di mantenere gli impegni che in questa materia erano stati assunti non soltanto nei dibattiti alla Costituente, ma anche successivamente.

Già nel 1953, quando si discusse della legge Scelba, venne fra l'altro sancito che il consiglio regionale non avrebbe potuto deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione, se non fossero state preventivamente emanate le leggi dello Stato contenenti, singolarmente e per ciascuna materia, i princìpi fondamentali cui avrebbe dovuto attenersi la legislazione regionale. Queste sono opinioni non certo del Movimento sociale italiano, ma di esponenti autorevoli della democrazia cristiana.

La commissione Tupini. Ne facevano parte anche nostri illustri colleghi: l'onorevole Castelli, lo scomparso onorevole Lami Starnuti, l'onorevole Scoca, l'onorevole Agrimi. Ebbene, ad un certo punto della relazione si legge: « La legge 10 febbraio 1953, frutto di una lunga e minuziosa elaborazione dei due rami del Parlamento, rappresenta allo stato attuale lo strumento sufficientemente ampio di attuazione delle norme costituzionali in materia di ordinamento regionale ». Questa affermazione attiene alla modifica introdotta all'ultimo capoverso, da parte della Commissione, circa l'articolo 9 della legge del 1953.

Sull'argomento, e cioè sulla necessità di mantenere così com'era la legge del 1953 e di non modificarla, come viceversa è stato fatto dalla Commissione, anche i comunisti, qui assenti oggi, ad eccezione dell'onorevole Raucci...

RAUCCI. È presente anche l'onorevole Gastone. Vi è sempre un comunista a questo banco.

ALMIRANTE. Ve n'è sempre uno di troppo !

RAUCCI. Può darsi che sui vostri banchi ve ne siano 24 di troppo !

SERVELLO. Dicevo che i comunisti, nell'aprile del 1964, sostennero in questa Assemblea che non era assolutamente necessario riformare la legge del 1953. Ma anche su questo hanno cambiato opinione, aderendo alla modifica proposta nell'articolo in questione.

Sempre in relazione alle leggi-cornice e al mantenimento della legge del 1953, il Presidente Moro, nel novembre del 1963, affermava: « Saranno anche elaborate man mano le leggi-quadro per le materie di competenza delle regioni, senza che ciò ritardi la costituzione degli organi regionali, fermo restando il disposto dell'articolo 9 della legge del 1953 ». Quel « fermo restando » è restato... fermo per poco tempo, perché evidentemente voi intendete rimuoverlo.

E in altra occasione: « Sarà nostra cura elaborare senza inutili ritardi, ma anche con tutta l'attenzione e la serietà richieste nella trattazione di una materia così delicata, alla quale si ricollegano la certezza e l'uguaglianza dei diritti, le leggi-quadro per le materie di competenza delle regioni, senza che ciò ritardi la costituzione degli organi regionali, fermo restando » – mi ascolti, onorevole Andreotti ! – « il disposto dell'articolo 9 della legge del 1953 ».

Sono tutte petizioni di principio che vengono successivamente confermate dallo stesso onorevole Moro nel 1966, quando dice: « Ciò non ci induce per altro a sottovalutare le difficoltà tuttora esistenti in un settore tanto delicato, ma ci assicura che possono essere individuati strumenti e garanzie idonee a salvaguardare, com'è dovere del Governo, l'equilibrio globale della spesa pubblica.

« Riteniamo, con questi provvedimenti e con la predisposizione delle leggi-quadro, che continuerà ad essere curata, senza che ciò ritardi la realizzazione dell'ordinamento regionale, fermo restando il disposto dell'articolo 9 della legge del 1953... » e così via.

Ora abbiamo le leggi-quadro ed il « fermo restando il disposto dell'articolo 9 della legge del 1953 » è andato a farsi benedire.

In definitiva, allora, onorevoli colleghi, di che regioni si tratta ? Che regioni ci accingiamo ad istituire ? Io credo che l'unica risposta chiara e onesta (che mi pare sia stata qui sottolineata l'altro giorno dall'onorevole Almirante) l'abbia data l'onorevole De Mita al convegno di Napoli, quando disse: « La regione deve essere un atto politico, su cui poi si potrà a lungo teorizzare », e cioè si potrà andare oltre.

Ed aggiunse: « L'esperienza delle regioni a statuto speciale non è neppure da considerare ». Ma qui, onorevoli colleghi, arriviamo dall'arditezza all'impudenza, perché questo è contro tutta la tradizione regionalistica, non solo italiana in genere (costituente e post-co-

stituente), ma della stessa democrazia cristiana, contro tutti gli impegni che la democrazia cristiana è andata assumendo.

Anche quando ha avuto la forza di dire che avrebbe costituito le regioni sotto la pressione dei suoi alleati socialisti, non è stato mai detto dalla democrazia cristiana che le regioni dovessero costituire un atto politico, dovessero costituire addirittura una struttura di un nuovo tipo di Stato.

E credo che questo sia stato anche detto, parzialmente, questa mattina dall'onorevole Galloni. Ebbene, l'onorevole De Mita ha un predecessore in questa materia, diciamo così; non è un solitario, perché un sostenitore di una tesi simile vi è stato anche nella Costituente: era un certo onorevole Bulloni, che io non sapevo, quando ho letto i resoconti (poi mi sono informato), fosse della democrazia cristiana. Fu soltanto lui, allora, a dire che si parlava di una riforma della struttura dello Stato attraverso l'istituzione dell'ente regione come organo di decentramento politico.

Non credo che il deputato Bulloni fosse un autorevole costituzionalista; ma tuttavia l'onorevole De Mita ha certamente avuto un predecessore in questa materia; ed ha avuto anche un alleato suadente nei modi, ma pericoloso nelle deviazioni, nell'onorevole Taviani, il quale, quando ha voluto sostenere in questa aula l'approvazione della legge elettorale, sostanzialmente ha dato un contenuto di carattere anche politico alle regioni.

Qual è poi la conclusione di tutto questo ginepraio di ipotesi, ma soprattutto di questo maturare di realtà ? In definitiva, lentamente, gradualmente, ma in maniera sempre più penetrante, andiamo esautorando lo Stato con leggi di questo genere e soprattutto con l'istituzione delle regioni a statuto ordinario.

Ed a proposito di questa, che ormai non è solo una preoccupazione, ma una constatazione da parte nostra, ricordiamo il pensiero dell'onorevole Nitti, che in quest'aula il 15 luglio 1947 disse: « ...a meno che non si continui nel sistema di annunciare come definite e sicure le cose che non sono definite né sicure, come è stato finora tante volte in questo schema di Costituzione in cui le aspirazioni si confondono con i propositi ed i propositi sono irrealizzabili, perché mancano i mezzi di esecuzione. Si fanno le regioni che pretenderanno, esautorando lo Stato, vivere dello Stato... »; e via di questo passo.

Altri pareri potrebbero essere da me ricordati: come, per esempio, quello dell'onorevole Fabbri, il quale riteneva « assurda la pretesa di sottrarre le regioni a qualunque ingerenza da parte dello Stato ». Ma si trattava allora di petizioni di principio, soprattutto perché egli si riferiva alle materie di carattere tributario da affidare alle regioni; ed erano materie sulle quali lo stesso onorevole Fabbri aveva delle grosse preoccupazioni.

Lo stesso onorevole Saragat, oggi Presidente della Repubblica, riteneva che le regioni non dovessero essere degli enti a carattere politico, ma rappresentare soltanto una forma di autonomia, di incontro democratico, di sviluppo democratico: una formula assolutamente vaga e generica che indubbiamente non voleva e non poteva giungere, nelle sue aspettative e nelle sue speranze, alle conseguenze deleterie cui si giunge con le costituende regioni a statuto ordinario.

Non voglio invocare più del necessario l'opinione di un illustre assente di questo dibattito, assente permanente: l'onorevole Preti. È strano, questo, ed io, onorevoli colleghi, a questo punto non posso non rilevare questo fatto...

ALMIRANTE. Questione extraparlamentare.

SERVELLO. ... perché l'onorevole Preti indubbiamente dimostra delle doti di dirittura e di coraggio nell'assumere determinate posizioni; ma io penso che le posizioni non si debbano assumere soltanto attraverso le agenzie di stampa, le indiscrezioni, ma si debbano assumere qui in Parlamento, soprattutto se si ha un mandato dal corpo elettorale.

L'onorevole Preti si è schierato contro questa degenerazione delle regioni, contro la formazione di questo tipo di regioni aventi carattere politico; e non si è schierato soltanto oggi contro questo tipo di regioni: è lunga la strada dell'opposizione dell'onorevole Preti.

Mi basta ricordare quello che disse il 2 gennaio 1966: « Le regioni sono previste dalla Costituzione e quindi vanno attuate, ma credo che ci si debba arrivare dopo aver adottato norme severe per la gestione di tutti gli enti pubblici territoriali. Ora, qui non soltanto non si sono adottate norme severe per gli enti pubblici esistenti che già hanno dilapidato il denaro pubblico, che già hanno dato vita ad uno spettacolo immondo in materia di governo della cosa pubblica e soprattutto di uso del pubblico denaro; ma non si è fatto nulla di nulla, e si vogliono già creare altri enti ». Altro che dare una normativa severa agli enti pubblici esistenti !

L'onorevole Preti, inoltre, dopo aver affermato che sarebbe errato attribuire al nuovo istituto un valore taumaturgico, affrontava in profondità il problema della crisi degli enti locali affermando che nel momento in cui si varassero le regioni (cito testualmente) « si dovrebbe definire una nuova disciplina legislativa, creare dei precisi argini giuridici, stabilire che gli stipendi non possono superare quelli dello Stato, che le qualifiche dei funzionari vanno pure proporzionate a seconda delle funzioni svolte nelle diverse amministrazioni, stabilire dei limiti alle assunzioni in rapporto alla popolazione ».

Questo affermava nel 1966; siamo nel 1970, le posizioni teoriche dell'onorevole Preti fuori di quest'aula sembrano coerentemente quelle stesse del 1966; però la sua assenza in questa aula è significativa, la mancata presa di posizione sua e del suo gruppo politico, del suo gruppo parlamentare, è indicativa della vacuità di una scissione politica che, se è stata fatta all'insegna di una delimitazione di maggioranza, di una delimitazione della sfera del potere tra un gruppo e l'altro, non aveva ragione di essere; ma che, se era e voleva essere una demarcazione precisa dal punto di vista politico, dal punto di vista della difesa dello Stato e delle sue istituzioni, dal punto di vista della difesa della nazione e dei suoi valori, avrebbe dovuto trasferirsi proprio qui, in questa sede, con una presa di posizione autorevole e definitiva che avesse conseguenze di carattere politico.

Oggi si discute se l'onorevole Rumor si debba dimettere prima o dopo l'approvazione di questa legge in questo ramo del Parlamento; ed uno dei partiti che sarebbero ancorati a questa formula, oltre a quello dell'onorevole Andreotti, pare che sia il partito socialista unitario. Siamo veramente alla scelta dei mezzucci, perché l'approvazione di questa legge in un ramo del Parlamento significa poco o molto a seconda dell'esistenza di una volontà politica, della convinzione che si risolvano o non si risolvano determinati problemi.

L'onorevole Galloni ha detto questa mattina che attraverso l'istituzione delle regioni si va incontro alle esigenze che ormai scaturiscono nella società moderna, cioè si riforma lo Stato. Queste parole riecheggiano polemiche risalenti al 1966, del partito repubblicano e della sinistra della democrazia cristiana, la quale ultima già allora voleva subito l'attuazione dell'ordinamento regionale, che considerava il punto di partenza per riformare lo Stato.

Qui non c'è una logica, non c'è un indirizzo, non c'è una volontà. Se lo Stato è arretrato, come diceva stamane il presidente del nostro gruppo parlamentare, onorevole De Marzio, se le sue strutture sono arcaiche e sorpassate, se questa classe dirigente non è riuscita, in questo dopoguerra, ad adeguare le strutture dello Stato italiano alle esigenze che scaturivano dalla società nuova, dalla « nuova frontiera », tanto per ripetere uno *slogan* caro ad altri paesi, se tutto questo è vero, se è una realtà, ciò significa, prima di tutto, un'autoconfessione di fallimento.

Signori, voi siete venuti nel 1946 in questa aula per dare all'Italia non soltanto una Costituzione, un pezzo di carta; voi siete venuti in quest'aula per dare all'Italia nuove leggi, nuove strutture. Oggi, nell'ammettere che quelle strutture sono superate, arcaiche, nel confessare al popolo italiano che bisogna sostituire allo Stato unitario uno Stato regionalistico, uno Stato federalistico, non fate che siglare la vostra condanna e il vostro fallimento. È contro questo fallimento, è soprattutto contro l'attentato all'unità dello Stato, contro il cedimento della democrazia cristiana alle spinte eversive e sovversive dei socialisti e del partito comunista che noi insorgiamo e dichiariamo che porteremo avanti in quest'aula e fuori di quest'aula, in Senato e sulle piazze, la nostra battaglia per difendere i valori non della Resistenza, ma quelli tradizionali della nostra gente, che sono valori di civiltà, di progresso, di convivenza umana e civile. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si fa un gran parlare in questi giorni – non in quest'aula, che pure ne dovrebbe essere la sede naturale, ma fuori di quest'aula – di « crisi al buio ». Ora, la verità è che di buio ve n'è tanto, e avvolge non soltanto il fenomeno della crisi, che si va svolgendo in forme certo costituzionalmente non ortodosse, ma anche tutta la vita politica italiana; il buio è anche in questo provvedimento di legge, del quale nessuno è completamente sodisfatto. Si prenda il caso, ad esempio, dell'onorevole La Malfa, il quale – tutti lo ricordiamo – avrebbe voluto che contemporaneamente (sottolineo questo avverbio) alla istituzione delle regioni si fosse proceduto alla abolizione dei consigli provinciali.

GASTONE. Per fare ciò bisognerebbe cambiare la Costituzione.

BOZZI. Bisogna cambiare la Costituzione, ha ragione. Questo credo che l'onorevole La Malfa lo sapesse e lo sappia. Ebbene, temo per l'onorevole La Malfa che alla fine egli si dovrà accontentare di un ordine del giorno nel quale si promette di prendere in considerazione questo problema tanto importante.

Probabilmente l'onorevole La Malfa si asterrà, ma non sono certo atteggiamenti di questa natura che possono dare un contributo positivo alla soluzione di un problema come quello regionale che riguarda la struttura del nostro paese.

Non è un problema marginale, complementare, una legge, sia pure di grande importanza, che dopo una qualche sperimentazione si possa modificare o, al limite, anche eliminare. Si tratta di quelle cose che, quando sono calate nella realtà, hanno di per sé una potenza trasformatrice, e quindi è doveroso portare su di esse la massima attenzione: cosa che non vedo fare, in questa aula – e lo dico con profondo rammarico – soprattutto da parte dei rappresentanti della maggioranza. Qualche lavoro si compie, ma è un lavoro nelle tenebre, che poi arriva qui in forma di tormentati emendamenti dei quali non si dà una adeguata illustrazione e che non si sa bene come si inseriscano nel contesto della nuova disciplina che si va elaborando.

La verità è, onorevoli colleghi, che delle regioni si è voluto fare esclusivamente un fatto politico. Non già che esse non lo siano: anzi, sono un fatto squisitamente politico. Ma l'aspetto politico ha preso il sopravvento su ogni altra considerazione ed è stato esasperato; e le regioni entreranno nella nostra realtà proprio nel momento in cui ciò è meno opportuno.

Ho avuto altra volta occasione di dire (ma lo ripeto perché credo che la cosa non abbia scarsa importanza) che avrei concepito che nel 1949, nel 1950 o nel 1951, ossia in quel triennio che intelligentemente la Costituzione prevedeva nelle sue disposizioni transitorie, fosse stato creato il nuovo Stato italiano, concepito in una visione solidale, sulle macerie della guerra, sulle macerie lasciate dai contrasti civili.

Vi doveva essere questo sforzo di ripensamento e di riedificazione in un contesto unitario che vedesse un potere centrale articolato nelle regioni. Così non è stato: noi abbiamo continuato nel solco del vecchio Stato che la realtà nuova e impetuosa andava sempre più scuotendo sin nelle sue fondamenta; abbiamo aggiunto errori nuovi a errori antichi, e adesso, su questo vecchio e logoro tronco, cerchiamo di innestare le regioni, che hanno tutto il carattere dell'appiccicaticcio, della cosa sovrapposta, della cosa che non lega, che non fa corpo, che stride. Ecco il difetto.

E siamo arrivati a dar vita – così sembra, per lo meno – all'istituto regionale nel momento di più grave e pericolosa carenza del potere centrale (che non vuol dire centralismo, che anzi è l'antitesi del centralismo), nel momento di maggior vuoto di autorità, di quella autorità che è forte in quanto sa attingere il suo consenso dal continuo e sempre rinnovantesi plebiscito popolare. In questo momento di confusione dei poteri, di mancanza di un governo, non già come formazione transeunte, ma come istituzione, noi creiamo le regioni.

Credo che su questo punto sia difficile dissentire. Per giunta, le valutazioni di carattere tecnico politico sulla legge vengono fatte in un momento particolare, e tutte in funzione della formazione, della riesumazione di un certo tipo di governo; sicché l'emendamento del quale fra poco parleremo con maggiore ampiezza in ordine all'articolo 15 viene visto nel peggiore dei compromessi come una passerella per riesumare il fantasma del centro-sinistra.

Sicché, un fatto di tanta importanza, di tanta duratura incisività nella struttura nazionale è visto in relazione, vorrei dire quasi esclusiva, di un elemento contingente, della ricostituzione di un governo che, se anche avverrà, non potrà non essere che precaria e gracile cosa. Esiste una volontà politica, dicevo, soprattutto da parte dei comunisti, che in questo come in altri loro atteggiamenti hanno una logica spietata. Sanno quello che vogliono e vogliono le regioni. Sotto questo profilo, e forse non soltanto sotto lo stesso, il punto di vista dell'onorevole De Mita coincide perfettamente con quello dei comunisti: creare le regioni, come organismi politici.

L'onorevole De Mita – è stato ricordato poco fa – ebbe a dire su una rivista che le regioni diventeranno quel che diventeranno; quelle che sapranno diventare nel loro svolgimento reale, fuori dei confini precisi di una normativa; quelle, cioè, che la realtà le andrà facendo. Il che è in parte vero, perché il diritto nasce dall'evoluzione sociale. Ma senza il diritto e contro il diritto, nella realtà politica italiana quale forza prevarrà? Quali garanzie daremo ai cittadini se non li metteremo – e non formalmente, ma sostanzialmente – dinanzi al principio dell'eguaglianza di

fronte alla legge? Questa è la grande funzione sociale della legge. Il forte trova protezione nella sua forza; il potente nella sua potenza o nella sua prepotenza. Il debole da chi può avere protezione se non dalla legge? La stessa cosa accade nella vita dei partiti. Accadrà che le regioni saranno quali i partiti più forti le faranno, fuori di uno schema di legalità, fuori dei princìpi – probabilmente – dell'alternativa fra maggioranza e minoranza, del gioco strutturale di una democrazia del tipo di quella nella quale crediamo.

Esiste una volontà di fare per fare, di portare avanti le regioni comunque esse siano, lasciando alla realtà il compito di aggiustare le cose. Questo fatalismo italico, questo credere ieri nello stellone, oggi non so in che cosa, questo abbandonarsi in una visione di precarietà delle cose di questo mondo, può essere una visione religiosa ma non è certo una visione apprezzabile dal punto di vista degli uomini politici.

E scendo rapidamente – il mio non sarà un lungo discorso – a talune notazioni. Le potete fare, onorevoli colleghi, queste regioni? Onorevole ministro Bosco, mi pare manchi una cosettina perché il meccanismo possa scattare; e certamente la stessa non è sfuggita alla vostra attenzione. Vi è un anellino che non è stato posto nell'ingranaggio e la cui mancanza inceppa tutto: voi dovete avere la bontà di designare, prima di indire le elezioni, i capoluoghi di regione. Non credo che ve ne siate dimenticati. Sarebbe una cosa enorme per un Governo, per giunta programmatore. Ed in materia, onorevole Bosco – mi rivolgo a lei in modo particolare per le ragioni che fra poco illustrerò –, non mi riferisco ai capoluoghi definitivi, ma ai capoluoghi che sono indispensabili per far funzionare il sistema elettorale. Certo, anche gli altri sono necessari.

Non so chi deciderà al riguardo; magari possiamo soffermarci più tardi su questo problema. Ma la legge regionale ultima, quella del febbraio 1968, sotto il titolo III (Procedimento elettorale), nell'articolo 8, al terzo comma, prevede l'ipotesi assai frequente di ricorsi contro la eliminazione di liste o di candidati (cose che ognuno che ha pratica di cose elettorali sa che avvengono o possono avvenire; comunque, se anche non avvengono, la previsione c'è), e dice che per queste cose « nonché per l'attribuzione dei seggi in sede di collegio unico regionale » (cosa importantissima) « presso la Corte di appello del capoluogo della regione è costituito l'ufficio centrale regionale ». E c'è poi un altro articolo che dice che « i consigli regionali siederanno nel capoluogo della regione ». Corrono il rischio, poveretti, di non sedersi in nessuna parte: staranno in piazza.

Ma lasciamo stare il discorso sul dove potranno sedere. Ma questo ufficio centrale regionale presuppone un atto formale. Tutti sappiamo che il capoluogo della Lombardia è Milano, però ci vorrà pure un atto formale di regolarità che lo stabilisca. E come lo farete? E allora io vi pongo un interrogativo: che tipo di atto è questo? È un atto amministrativo? Occorre una legge? Lo porterete qui all'approvazione del Parlamento? Io non lo so. È un atto che riservate alla competenza esclusiva dell'esecutivo o è un atto del quale volete in qualche maniera diretta o indiretta investire il Parlamento?

Comunque un atto lo dovrete fare: un atto che non è un capriccio, ma un'esigenza, perché domani si può eventualmente dar luogo anche a contestazioni. Quindi bisogna pensare a mettere questa vite nell'ingranaggio, se no non gira.

C'è poi il grosso problema dei capoluoghi definitivi, che la procedura elettorale non contempla. E anche qui c'è un grosso interrogativo, onorevole relatore, al quale sarebbe bene dare una risposta anche per nostra tranquillità: chi stabilirà questi capoluoghi di regione? Quale sarà l'autorità competente? Nel progetto di Costituzione c'era un articolo (mi pare il 123) nel quale si diceva che i confini e il capoluogo delle regioni sarebbero stati stabiliti con leggi dello Stato. Poi questo articolo cadde e il problema è aperto. Chi li stabilisce? Si dice: saranno stabiliti dalle regioni nel loro atto statutario, quando esse si daranno lo statuto.

È una tesi alla quale potrei anche accedere, considerando questo come un atto di organizzazione. Però – vedi caso – proprio nella legge n. 62 del 1953, in questo punto non modificata, quando si elencano, sia pure in maniera non tassativa ma diciamo esemplificativa, gli oggetti in ordine ai quali gli statuti dovranno provvedere, proprio del capoluogo di regione non si parla. Eppure è una cosa importante.

Vogliamo avviare questo organismo importante, che darà luogo a tante controversie e a tanti conflitti (lo vedremo fra poco), lasciando nel buio e nella indeterminatezza anche questo aspetto particolare?

So bene che in ordine a molte regioni il problema non sorge, ma so che ce n'è più d'una in ordine alla quale il problema sorge.

Ve lo dimostrerò con documenti che voi stessi ci avete fornito, non oggi ma qualche anno fa.

Di chi sarà dunque la competenza? Sarà degli statuti? Ripeto: la legge tace. La legge elenca le materie in ordine alle quali i consigli regionali devono provvedere, ma tra queste materie non vi è la determinazione del capoluogo di regione. Si potrà interpretare come se debba essere anche compresa; però è un argomento estremamente dubbio. Quindi, vorrei dire, nel primo passo dell'attività dei consigli regionali si incontra questo « buio », per stare nel tema delle tenebre; e voi non ci date alcuno spiraglio perché voi avete timori: stavo dicendo paura, ma è poco riguardoso.

Veda, onorevole ministro Bosco, vi sono state due proposte di modificazione della legge 1953, n. 62. Il tema ha costituito oggetto di lunga meditazione e nella seconda proposta, quella non molto remota, poiché è del marzo 1964, in pieno centro-sinistra trionfalistico (presentato dal ministro dell'interno, Taviani, dal ministro di grazia e giustizia, Oronzo Reale, dal ministro del tesoro, Emilio Colombo), questo problema del capoluogo della regione era stato considerato. Vi era infatti, in un articolo aggiunto alla legge del 1953, una tabella che definiva il territorio delle regioni. Si indicavano anche i capoluoghi delle regioni. Anche in quel momento però vi era del timore: di fronte infatti a due regioni non vi è l'indicazione del capoluogo, vi sono dei « puntini ». La nuova figura del governo dei « puntini »! Il legislatore con i « puntini »! Nemmeno *omissis:* vi sono esattamente cinque « puntini » per gli Abruzzi e cinque per la Calabria. Evidentemente il Governo si rimetteva, non so, per gli Abruzzi, all'onorevole Spataro o all'onorevole Gaspari. Il Governo, in quella occasione avrà pensato: se la veda il Parlamento. Senza dire che, in definitiva, in un regime parlamentare, il Parlamento se la dovrebbe vedere sempre; ma qui il Governo voleva esimersi anche dalla preoccupazione e dalla responsabilità di una indicazione e di una proposta.

Comunque, il problema allora fu visto. Oggi no. Oggi non si sa né quale sarà il capoluogo, chiamiamolo così definitivo, né quale sarà il capoluogo provvisorio – usiamo una brutta parola – funzionale, in vista dello svolgimento del procedimento elettorale che contempla l'entrata in funzione della corte di appello con quegli incarichi, come abbiamo visto, di grande importanza.

Onorevole ministro Bosco, questa non è cosa di scarsa importanza, è una cosa decisiva. Decisiva perché altrimenti non funziona il meccanismo elettorale e non ci si muove; decisiva anche perché facciamo venir fuori le regioni aggravate di questa enorme responsabilità di indicare subito il capoluogo di regione senza sapere se poi costituzionalmente lo possono fare o no.

Ora questa determinazione di incertezza può giovare anche a qualcuno. Ho avuto occasione, onorevole Delfino, di leggere alcuni giornali dell'Abruzzo (poi le dirò quali) ed ho appreso che l'onorevole Taviani, uno dei responsabili dei « puntini » perché presentatore di quella proposta, ha raccolto molti voti a favore della sua corrente (non so più se si chiami « ponte » o quale nome abbia), in quanto ha fatto capire che il capoluogo della regione sarebbe stato Pescara e non L'Aquila.

TOZZI CONDIVI. Questo non è esatto, al convegno ha partecipato una sola corrente.

BOZZI. Ciò è accaduto, a quanto quei giornali hanno scritto, perché i rappresentanti delle altre correnti si sarebbero ritirati appunto per protestare contro questa presa di posizione. Indubbiamente si tratta di fatti interni della democrazia cristiana, ma il problema di fondo resta. Noi non possiamo affrontare un tema di tanta importanza come la fissazione del capoluogo regionale con... i puntini, con le lacune, con gli interrogativi.

Anche sotto altri profili, onorevole ministro, l'articolo 15 desta in noi notevoli preoccupazioni. Già intervenendo in sede di discussione generale le ho chiesto di darmi una risposta (che, salvo il caso che mi sia sfuggita, non mi risulta che sia stata ancora data) ad una serie di domande riguardanti la posizione del personale regionale.

L'articolo 15 parla di passaggio alle regioni del personale statale che dovrà essere utilizzato per l'assolvimento delle funzioni che saranno attribuite alle regioni stesse. Questo concetto viene per altro espresso con una terminologia estremamente vaga. Più precisa era la legge del 1953, che faceva riferimento all'istituto del « comando ». Questa soluzione non mi entusiasmava ma aveva almeno il merito della chiarezza, in quanto l'istituto del « comando » è ben conosciuto nel nostro ordinamento amministrativo.

Nella lettera *c*) dell'articolo 15 ci si limita ad affermare che « per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire

alle regioni stesse, riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate ». Ebbene, come si opererà questo trasferimento ? Non si tratta di un problema di secondaria importanza, perché sussistono serie preoccupazioni in ordine al buon funzionamento delle regioni, che per altro non deve significare cattivo funzionamento dello Stato. Sarebbe inutile fare le regioni se ciò dovesse risolversi in un danno per l'efficienza della pubblica amministrazione.

In base a quali criteri avverranno questi trasferimenti ? Sarà necessario il consenso o comunque un atto di accettazione da parte del personale interessato ? Tale quesito ho già posto nel mio intervento in sede di discussione generale, ma non ho avuto una risposta. Ora, vi è da domandarsi se questo fondamentale criterio non debba essere compreso fra i criteri direttivi indicati dal Parlamento al Governo.

Prescindendo dal profilo della legittimità costituzionale, sul quale non intendo qui soffermarmi, è ammissibile e corretto che, con un atto di imperio, lo Stato prenda un funzionario e lo mandi da Roma in un'altra regione ? Non ne faccio una questione di diritto ma di umanità e di rispetto delle legittime aspettative del personale che è entrato nei ruoli dello Stato per svolgervi una determinata carriera, con ben precisate funzioni. Qualunque sia il criterio da adottare, mi sembra tuttavia evidente che esso debba essere chiaramente indicato, perché altrimenti il Parlamento firma una cambiale in bianco. I famosi « princìpi e criteri direttivi » di cui parla l'articolo 76 della Costituzione non verrebbero in questo caso enunciati e il Governo sarebbe libero di fare quel che più gli aggrada. Anche su questo punto sarò ben lieto se il relatore per la maggioranza, che ha dato prova di tanta intelligenza e di tanto acume (lo dico con profonda schiettezza) sarà in grado di fornirmi qualche chiarimento.

Sempre all'articolo 15, e precisamente alla lettera *a*), leggiamo alcune espressioni le quali esigono esse pure un chiarimento. In sostanza si afferma che lo Stato trasferisce alle regioni le funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, ma riserva a sé « le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione delle attività delle regioni... ». Per la verità sembra che il testo si debba limitare a fare riferimento alle funzioni di indirizzo e di coordinamento perché di « promozione » non si parla più nel nuovo testo emendato proposto dalla maggioranza.

Ora io non ho le idee chiare a questo riguardo. Quando mi trovo di fronte ad espressioni vaporose, generiche, quali « indirizzo », « coordinamento », provo sempre un po' di preoccupazione, perché non capisco entro questi involucri quale merce si possa mettere. Intanto una cosa è certa (per chi conosce l'amministrazione italiana), che riservando lo Stato a sé le funzioni di indirizzo e di coordinamento, si corre il rischio non soltanto di non smantellare l'apparato burocratico, ma di aggiungere alla burocrazia centrale esistente un'altra fetta di buona burocrazia, quella proprio che dovrà svolgere questa evanescente, ma per altri profili non evanescente, funzione di indirizzo e di coordinamento.

Si stanno creando le regioni, abbiamo letto le relazioni, ascoltato discorsi, abbiamo ascoltato l'onorevole Galloni, abbiamo sentito parlare dell'autonomia delle regioni che devono rifare lo Stato, eppure si sta dando una immediata prova di sfiducia nei loro confronti, ipotizzando che questi organi decentrati, che devono correggere tutti i difetti dell'amministrazione centrale, che devono essere sorretti dalla fiducia popolare locale, che devono avere raccordi immediati con la coscienza comunitaria periferica, abbiano bisogno dell'indirizzo e del coordinamento di questo logoro potere centrale.

Questo è veramente un atto di terribile sfiducia psicologica e politica. Ma come si svolgerà questo indirizzo, questo coordinamento ? Io ricordo l'articolo 95 della Costituzione, per esempio, il quale stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile; mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Qui ci troviamo dinanzi ad un organo collegiale, di cui il Presidente del Consiglio è, si può dire, il direttore d'orchestra; ci può essere poi qualche colpo di trombone, come quello dell'onorevole Donat Cattin, che manda all'aria l'orchestra, però la funzione è quella.

Ma tra lo Stato e le regioni, ognuno dei quali enti governativi ha potestà e competenze garantite dalla Costituzione, chi dà allo Stato il diritto di indirizzare e coordinare, e come ? Forse da una posizione gerarchicamente sopraelevata ? No, questo non è possibile, perché si tratta di una posizione paritetica, nel senso che ognuno ha le sue competenze stabilite e costituzionalmente protette. È proprio a questo punto che si determina la maggiore confusione, perché uno dei guai

di questo nostro caro paese, cui noi tutti vogliamo tanto bene, è quello che in esso esistono troppi controlli, mentre poi in definitiva non ce n'è alcuno.

Nella legge n. 62 del 1953, che ancora è in vigore e che dovrà quindi essere rispettata, è previsto il sistema dei controlli; in fondo l'indirizzo ed il coordinamento sono un modo per esprimere l'attività di controllo. Ella sa, onorevole ministro, che è previsto un commissario del Governo (il quale tra l'altro deve risiedere nel capoluogo della regione che non si sa dove sia), ed è prevista una commissione di controllo (che è un organo collegiale costituito di rappresentanti politici e di magistrati della corte dei conti, adesso non ricordo bene la composizione), i quali controllano, ed *in loco* coordinano le attività delle regioni. Quindi si coordina *in loco*, si coordina nei ministeri, per cui ho l'impressione che si finisca con lo scoordinare e con il determinare una terribile confusione. Temo si finisca con il determinare quella situazione di « grida manzoniane », o peggio quel continuo ricorso alla Corte costituzionale chiamata a dirimere conflitti di attribuzione, che può essere una cosa necessaria ed anche utile, se contenuta entro certi limiti, ma che diventerebbe una cosa estremamente pericolosa, che potrebbe financo turbare l'equilibrio costituzionale, se dovesse diventare un fattò fisiologico della nostra vita politica ed amministrativa.

Anche su questo punto occorrono dunque dei chiarimenti. È ben vero che voi dite che questa attività di indirizzo e di coordinamento – espressioni evanescenti e fumose – deve essere svolta per tutelare le esigenze di carattere unitario anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale e agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali, ma intanto, per esempio, per quanto riguarda il programma economico nazionale mancano le norme sulle procedure e quelle di attuazione, sicché non sappiamo nemmeno bene quali potranno essere in concreto i poteri delle regioni rispetto ai poteri dello Stato. Quindi ci muoviamo veramente nel buio, nelle tenebre più fitte.

E vengo, onorevoli colleghi, al punto forse più importante, alle cosiddette leggi-cornice. Vorrei ricordare – a questo punto, l'avevo preannunciato, mi permetto di chiamare in causa, anche se per modo di dire, molto amichevolmente, l'onorevole ministro Bosco – che vennero presentati due disegni di legge, sempre da governi di centro-sinistra, uno nel novembre 1962, l'altro, che ho citato dianzi, nel marzo 1964, i quali proposero delle modificazioni alla legge n. 62 del 1953. Disegni di legge ben pensati. Vennero redatte allora due relazioni di minoranza, dalle sinistre, che veramente posero fin da allora il dito sull'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Ma in questi due disegni di legge dei governi di centro-sinistra l'articolo 9, intorno al quale tanto si contende, quello che tratta delle leggi-cornice, per intenderci, non veniva toccato, era lasciato intatto e la stessa Commissione nella sua maggioranza disse che non si doveva toccare.

So bene che su tutto ci può essere un ripensamento, ma è strano che i governi di allora – e del primo disegno di legge, senatore Bosco, ella, in qualità di ministro di grazia e giustizia fu uno dei ministri proponenti di concerto, nel 1962 – non si siano accorti di questa esigenza fondamentale che, secondo l'onorevole Galloni, è addirittura una rettifica di tiro dal punto di vista costituzionale, non una ragione di opportunità, di merito. Di ciò non voglio fare colpa, ripeto, ad alcuno. Ogni materia è suscettibile di ripensamento e di diversità di opinioni. Però il fatto resta.

Ora, che cosa proponete voi nel vostro emendamento? Io ho l'impressione che con questo emendamento – mi riferisco all'emendamento Bressani, Ballardini, Mezza Maria Vittoria 15. 72 –, che è scorretto, voi proponiate che le leggi-cornice possano essere facoltative, ma voi dite anche un'altra cosa. Perciò è opportuno leggere l'emendamento: « L'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principî fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti ».

Io mi soffermo, onorevole relatore per la maggioranza, un momentino su quest'ultima espressione: « quali si desumono dalle leggi vigenti » e domando: « Quali leggi » ? Le leggi che si riferiscono alle singole materie o le leggi in generale, cioè quei tali principî generali dell'ordinamento giuridico che pure hanno un valore nel nostro diritto positivo, ma che sono tutt'altra cosa? Su tutto si può discutere, ma su un punto credo che nemmeno l'onorevole Galloni possa discutere, cioè che nell'Assemblea costituente si vollero escludere proprio i cosiddetti principî generali dell'ordinamento giuridico, vale a dire quell'ultima chiave che serve per compiere il processo di autointegrazione dell'ordinamento giuridico.

Il nostro ordinamento giuridico non può avere lacune, non può avere vuoti, ma deve trovare sempre in se stesso la norma da applicare al singolo caso. Anche se espressamente non vi è, è latente. L'opera del giudice è difficilissima, perché consiste nell'estrarre la norma da questi principî generali dell'ordinamento giuridico, attraverso questo processo successivo di autointegrazione che culmina nella ricerca dei principî generali.

Ebbene, questi princìpi generali, proprio per le leggi che possono fare le regioni, non valgono come criterio direttivo.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Se mi consente, onorevole Bozzi, vorrei ricordarle che nel mio discorso di replica ho detto espressamente che il Governo non intendeva in alcun modo riferirsi ai principî generali di cui si parla nelle « preleggi ». Anche la formula adottata mi pare che vada in questa direzione.

BOZZI. Ho un grande rispetto del pensiero del Governo e ne prendo atto con sodisfazione. Però, siccome sento sempre dire che i lavori preparatori non hanno importanza e siccome, se cerchiamo nei lavori preparatori, troviamo con abbondanza riaffermato il principio pregiudiziale delle leggi-cornice che oggi si cerca di mandare all'aria, mi consenta, con tutta la deferenza, di non dare un valore decisivo alla sua espressione, anche perché la formula usata è quanto meno equivoca.

Non dico che ci si voglia riferire ai principî generali dell'ordinamento giuridico, ma dico che la formula è equivoca e se ne potrebbe usare un'altra non equivoca; cioè, si potrebbe dire, per esempio: « quali si desumono dalle singole leggi vigenti relative alle materie affidate ». Se non si è voluto usare questa formula, è segno che si vuole lasciare un margine all'interprete e quindi all'equivoco. A quegli equivoci, che ho dianzi indicato, di natura funzionale (adopero sempre con disappunto queste orribili parole) e strutturale, quindi, se ne aggiungono altri, diciamo così, di merito e di sostanza, che riguardano la normazione sostanziale.

Perché non porvi rimedio ? È questione di usare altre parole. Qui vi è la possibilità (uso le parole con estrema cautela) di interpretare il potere legislativo dei consigli regionali riferito a questi principî generali dell'ordinamento giuridico (cioè – diciamo la verità – al nulla), i quali hanno una funzione sussidiaria quando manchi la norma, ma non possono avere una funzione principale.

Perché non le correggete ? È questione di aggiungere due o tre parole. O vogliamo fare economia di parole, non potendone fare in altri settori ?

Ma questo è un aspetto del discorso. Il discorso più vero e, se mi consentite, più serio, dal mio punto di vista, è un altro, cioè che le leggi-cornice non possono essere eliminate e che comunque è un errore eliminarle. Mi permetto di richiamare la vostra attenzione su questo aspetto fondamentale. Il nostro ordinamento giuridico si fonda su una dialettica, i cui due termini sono: unità della Repubblica, anzi unità ed indivisibilità della Repubblica, e decentramento.

Non sono cose che mi invento io. Nell'articolo 5 della Costituzione, che nel progetto di costituzione era messo all'inizio del titolo sulle regioni e che poi fu trasferito nella parte, in sostanza, « preambolare », anche se formalmente non tale, si dice: « La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali... ».

Ecco i due termini del rapporto dialettico: il decentramento e il principio di unitarietà e di indivisibilità della Repubblica, non dello Stato, perché nella terminologia e nella sostanza della nostra Costituzione il termine « Repubblica » ha un'area più vasta, che comprende i cosiddetti soggetti governanti, lo Stato e le regioni. Difatti la Corte costituzionale, che è organo della Repubblica, dirime i conflitti tra Stato e regione.

Ebbene, c'è questo principio di unitarietà e di decentramento; c'è l'esigenza di rispettare gli interessi nazionali. Non sono cose che invento io: il primo comma dell'articolo 117, del quale ci stiamo occupando, dice: « sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale »; ed il richiamo all'interesse nazionale ritorna nell'articolo 127, che stabilisce una competenza nostra, del Parlamento, nel dirimere i conflitti (di merito, evidentemente) tra le regioni e l'interesse nazionale.

Ecco come si esprime l'unitarietà. Ma che cosa è questa unitarietà ? È una esigenza fondamentale; per dirla in altre parole, è l'esigenza dell'uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge, dinanzi alla legge nei suoi aspetti fondamentali, quelli appunto atti a stabilire questa uguaglianza, che poi può avere modalità particolari, complementari, di adattamento locale, ma che non può ledere questo principio strutturale di una Repubblica unitaria e indivisibile.

Se così non fosse, potremmo dire, potremmo scrivere che le regioni sono degli orga-

nismi concessi, ottriati, non sovrani, ma nella realtà delle cose non lo saranno, se non c'è un congegno che stabilisca concretamente questa unitarietà, questa indivisibilità, questa uguaglianza dei cittadini, se in questo giuoco dialettico si faccia prevalere il momento del decentramento su quello dell'unità: ecco l'equilibrio che bisogna mantenere.

Io lo so che è difficile; ma a questo il legislatore costituente aveva secondo me pensato con lo strumento delle leggi cornice: ecco che lo Stato interveniva preventivamente in una necessaria rielaborazione di tutta la legislazione. Ma come volete che il legislatore regionale possa fare una legislazione nuova estraendo princìpi da una legislazione vecchia? Ma c'è un'esigenza di rifacimento!

Noi eravamo, al tempo della Costituente, in un periodo eroico, in cui si pensava che certe cose si potessero fare; ma la realtà era del tutto diversa. Noi pensammo, tuttavia, ad un rifacimento, ad un ripensamento: quella disposizione transitoria, la nona, in cui si dice che lo Stato adegua la sua legislazione alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa delle regioni, voleva appunto imporre al Parlamento l'esigenza di rifare queste leggi, di rifare, con una mentalità nuova, secondo un metro nuovo, quei princìpi fondamentali. Ma queste povere regioni si troveranno di fronte a princìpi vecchi, a princìpi che reggevano un diverso congegno, una diversa struttura; e saranno libere di far quello che vorranno; con il che il momento del decentramento, il momento della fuga, il momento federalistico, prenderà il sopravvento e incrinerà, fino al punto di annullarlo, il principio unitario.

Ecco la ragione, non giuridica, non costituzionale, ma profondamente politica, delle leggi cornice; ragione politica che poi trova il suo strumento nella legge di attuazione, e che voi non avete sentito. Voi – rimettendo allo Stato la possibilità di farle, se crede, dopo – avete creato il solito pateracchio italianesco: se vuole le fa, se non vuole non le fa... ma che modo di ragionare è questo? Ma allora non si faranno mai, in questo paese! Vi aveva messo mano, sembra, l'onorevole Moro, in quella commissione che è un... oggetto misterioso, perché non possiamo sapere cosa ha fatto e cosa ha detto; vi aveva messo mano perché ne era convinto. Fino a qualche tempo fa, infatti, nessuno dubitava dell'esigenza di queste leggi cornice; ora, invece, abbiamo scoperto che non servono più; anzi, abbiamo rotto i confini, ed abbiamo detto: « Potete estrarre i princìpi anche dalle norme generali dell'ordinamento giuridico », cioè dall'evanescente, dal vago.

Ed ecco che si rompe l'equilibrio.

Io so – lo ha detto anche l'onorevole Tarabini, nella sua lucida relazione – che le regioni saranno causa di conflitto continuo; vasto, se non continuo. Qui non possiamo usare il bilancino per vedere se vi saranno maggiori conflitti se si adotterà il sistema delle leggi cornice preventive o quello delle leggi cornice successive; è il sistema della ripartizione delle competenze che porta ai conflitti. Ma certo, dal punto di vista della unitarietà e della indivisibilità, il prefigurare con la solennità della legge del Parlamento quelli che sono i princìpi fondamentali ha una grande importanza; perché, onorevole ministro, io ho una preoccupazione di democratico e di giurista, di politico.

La preoccupazione è questa (la voglio dire: l'ho detta altre volte, ma si tratta di una preoccupazione che con il tempo aumenta): che noi andiamo incrinando il sistema di equilibrio dei poteri già largamente incrinato nella Costituzione vivente, tanto difforme dalla Costituzione scritta e celebrata in manifestazioni accademiche.

Già la Corte costituzionale – ed io credo nella Corte costituzionale, dico anche che ha reso dei grandi servigi – ho l'impressione (e non sono il solo ad averla in questo paese) che, magari non per propria deliberata intenzione, ma costrettavi dalla necessità, abbia travalicato e vada travalicando le sue attribuzioni. Chi si occupa di queste cose – che sono poi terribilmente noiose – sa che c'è tutta quella configurazione delle sentenze cosiddette « manipolatorie »: è un'espressione creata dal presidente Sandulli (mi auguro che non la faccia adoperare alla televisione, perché tra tante brutte parole ci mancherebbe pure questa!); comunque la stessa parola « manipolatorie » vi rende già il concetto: cioè si manipola la norma, cosa che il giudice non deve fare. Il giudice può dire: è costituzionale o no, l'annullo o non l'annullo, poi se la vede il potere competente a creare una nuova norma, se crede. Ma siccome il potere competente, che per combinazione è rappresentato da noi, non se ne occupa, ed è refrattario ed inerte, ecco che la Corte costituzionale cerca di porre riparo all'inerzia del Parlamento e ricorre a queste formule manipolatorie: cioè annulla una norma, per esempio, a condizione che se ne dia un certo tipo d'interpretazione, creando nuovi conflitti con i magistrati; o eliminandola in parte, creando poi grossi problemi di sopravvivenza.

Ecco una invasione del giudice, sia pure del giudice costituzionale, in un campo che dovrebbe essere nostro e che la Corte invade perché noi lo abbandoniamo.

Domani, se noi non stabiliremo dei confini democraticamente chiari alle regioni, i conflitti cresceranno e la Corte costituzionale da giudice diventerà un giudice politico: un pochino lo è già; non può non esserlo, ma lo diventerà sempre più. Quindi avremo una incrinatura dell'equilibrio dei poteri, ci avvieremo allo Stato dei giudici, che non è cosa alla quale certamente il costituente pensò, perché ci sarà un continuo reclamo delle regioni verso lo Stato, dello Stato verso le regioni, ognuno di questi due enti accusando l'altro di aver passato i limiti, di non aver rispettato i princìpi che si dovevano estrarre dalle norme vigenti.

Ognuno intende che le cose sarebbero molto diverse e molto più chiare se ci fossero delle leggi-cornice le quali dicessero: in materia urbanistica i princìpi fondamentali sono questi. Si discuterà sulla bontà di essi, si potrà controvertere, vi potranno essere indiscutibilmente dei dibattiti, però una chiarezza iniziale ci sarebbe. Io vi vorrei mettere, colleghi della maggioranza e signori del Governo, in guardia contro questo pericolo di scivolamento.

E vengo all'ultima parte di questo emendamento Bressani-Ballardini-Mezza Maria Vittoria. La leggo: « Le regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma del presente articolo » (quello sul trasferimento delle funzioni) « o comunque » (ecco l'Italia !) « dopo un biennio dall'entrata in vigore della presente legge »: dove il « comunque » naturalmente distrugge tutto.

Io posso dire: c'è una logica, anche se sbagliata, c'è una coerenza nell'errore. Vogliamo prima trasferire le funzioni; e quando le regioni hanno anche le funzioni amministrative fanno le leggi e così sono nella pienezza dei loro poteri. Ma, ripeto, quel « comunque » distrugge tutto, perché vuol dire che non è un'esigenza logica questa connessione fra il trasferimento delle funzioni amministrative e l'esercizio delle funzioni legislative.

Quel « comunque » innanzitutto è un'accusa allo Stato, perché si dice: siccome non le trasferite, io comunque faccio le leggi. Ma che logica è questa ? Questo articolo nella legge sulla finanza regionale non c'entra proprio niente. Qui veramente non c'è logica.

Io ho il massimo rispetto per gli onorevoli Bressani e Ballardini. La collega Mezza Maria Vittoria la conosco poco, ma i primi due che ho citato sono indiscutibilmente uomini di valore.

Capisco che queste cose si fanno in vista della ricostituzione del governo di centro-sinistra. Ma, insomma, che cosa stiamo creando ? Non abbiamo i capoluoghi di regione e non sappiamo come potrà funzionare il meccanismo elettorale, non ci sono le leggi-cornice, allarghiamo il campo dell'area di competenza delle regioni e leghiamo le mani alle regioni. Ma che roba è questa ? E io mi domando: perché le regioni devono aspettare due anni ? Ma perché ?

Un giornalista di valore ha scritto un articolo intitolato: « La regione ibernata ». Ed ha perfettamente ragione. Ma dove è scritto che debbono aspettare due anni ? Le regioni appena costituite hanno la funzione legislativa. O voi accedete alla tesi della legge-cornice e allora la potranno avere dopo, ma se non accedete alla tesi della legge-cornice, perché le volete mettere nel frigorifero ? E siccome si tratta di un organismo politico, di un organismo di indirizzo politico, sia pure teoricamente coordinato, non dico subordinato, all'indirizzo centrale della Repubblica, queste regioni qualche cosa dovranno pur fare.

Ecco il pericolo che si annida nel meccanismo che sta per essere costruito in virtù dello sforzo di uno schieramento politico che va dall'onorevole De Mita ai comunisti. Quello che interessa è creare questi organismi, anche se nella maggiore confusione possibile. E il grave è che ci state riuscendo magnificamente. L'importante è crearli; qualche cosa poi faranno. Ed è chiaro che la faranno. Volete forse che 40-50-60 consiglieri regionali stiano con le mani in mano ? Faranno le leggi. E il governo centrale che cosa farà ? Le impugnerà dinanzi alla Corte costituzionale dicendo che non le potevano fare ? Inizieremo cioè subito questa battaglia giudiziaria facendo risolvere un fatto politico da un organo che dovrebbe essere di giustizia ? Ecco come tutto si può incrinare.

Queste sono, onorevoli colleghi, le ragioni, dico meglio, alcune soltanto delle ragioni per cui totale è il nostro dissenso su questo tipo di cose che si vanno facendo senza fede, anzi con sfiducia proprio da coloro che le propongono, per lo meno, se non con sfiducia, con molte riserve e con fatalistica rassegnazione.

Noi abbiamo creduto di svolgere un'opposizione serena, un'opposizione, quindi, di per se stessa costruttiva – perché l'opposizione non può non essere tale – a questo articolo del

disegno di legge, prospettandone gli inconvenienti e, al contempo, indicandovi le soluzioni di ricambio. Qui siamo fuori del decentramento, qui c'è un'offesa a quell'articolo 5 della Costituzione che si fonda, come dicevo, sulla dialettica istituzionale fra unità e decentramento; qui c'è la fuga verso il decentramento, qui c'è il pericolo di distruggere l'unità, che non è una parola vuota, che non è un sentimento, ma si deve radicare in leggi e atti di manifestazione politica, in qualche cosa che abbia il valore di un tessuto connettivo. Perciò, onorevoli colleghi, onorevole ministro, il nostro dissenso continua e si accresce. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Almirante. Ne ha facoltà.

ALMIRANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito un rilievo sui modi con cui i gruppi regionalisti combattono la battaglia relativa all'articolo 15.

Si è detto abbondantemente nei giorni scorsi – lo abbiamo letto su tutti i giornali, lo ha ripetuto stamane l'onorevole Galloni con il linguaggio, vagamente esoterico, della sinistra della democrazia cristiana, parlando di « punto nodale della legge », e io mutuo la terminologia della sinistra democristiana – che credo essere abbastanza pratica in mutui – nel dire che l'articolo 15 è un punto nodale della legge.

Sappiamo che sull'articolo 15 si sono svolte, all'interno della maggioranza di centro-sinistra e anche della più larga e reale maggioranza regionalistica, delle discussioni che in taluni casi hanno degenerato, fuori di qui, in clamorose polemiche. Era da attendersi che, giunti alla discussione dell'articolo 15, i gruppi regionalisti ci facessero l'onore e la cortesia di esporre i loro punti di vista. Ma, se sono bene informato, oltre all'onorevole Galloni – che ringraziamo per essere intervenuto con un discorso che ovviamente non condividiamo, che anzi respingiamo nella sostanza e nel contenuto, ma che per lo meno ci offre la possibilità di un dialogo, di un dibattito polemico ad armi cortesi – nessuno tra gli esponenti dei gruppi regionalisti ha ritenuto opportuno prendere la parola su questo articolo.

Può darsi, anzi lo credo, che colleghi dei gruppi regionalisti intervengano nella illustrazione dei propri emendamenti o nella polemica contro gli emendamenti da noi presentati; ma indubbiamente questo modo di condurre il dibattito da parte dei regionalisti convinti non è il più adatto a chiarire al Parlamento e all'opinione pubblica, anche attraverso la stampa, i contenuti reali del provvedimento in esame. Sicché, se stamane il presidente del nostro gruppo parlamentare, onorevole De Marzio, ha giustamente messo in rilievo la validità politica e morale della nostra battaglia ostruzionistica, io credo di poter tentare di mettere in rilievo, attraverso questo mio intervento sull'articolo 15, che tenterà di non essere soltanto polemico, la validità vorrei dire tecnica e programmatica – di respiro programmatico e di contenuto – della nostra opposizione ostruzionistica a questo disegno di legge.

Ho l'impressione di non sbagliare dicendo che il nostro atteggiamento ha fatto esplodere, malgrado l'ostinato silenzio o quasi dei gruppi regionalisti, i punti chiave del disegno di legge che, con maggiore o minore evidenza, hanno il loro centro proprio nell'articolo 15. Credo di non sbagliare affermando che il nostro atteggiamento ha fatto esplodere il primo punto chiave, quello relativo all'effettivo costo dell'istituzione dell'ordinamento regionale a statuto ordinario; e vi è in tal caso un riferimento preciso al contenuto dell'articolo 15 e una risposta precisa da dare all'onorevole Galloni che, proprio a questo riguardo, ci ha accusati di essere in contraddizione.

Credo anche che il nostro atteggiamento abbia fatto scoppiare – e lo avete visto nei giorni scorsi – quella divertente, ma al tempo stesso preoccupante e drammatica, battaglia tra nordisti e sudisti che ha diviso, in seno a ciascun partito, i parlamentari rappresentanti delle regioni del nord e quelli delle regioni del sud. Credo poi che il nostro atteggiamento abbia fatto scoppiare, o abbia evidenziato, lo scollamento tra riforma regionale e politica di piano.

E credo, infine, venendo più particolarmente al contenuto dell'articolo 15 e all'illustrazione polemica che mi permetterò di farne, che attraverso i nostri interventi (é anche, modestamente, attraverso quanto mi accingo a dire), si sia chiarito quanto disarticolata (ecco il tema di fondo al quale intendo riferirmi) sia la cosiddetta maggioranza regionalistica alla quale si è riferito stamane l'onorevole Galloni.

L'onorevole Galloni ha fatto un discorso onesto e corretto quando, riferendosi, a proposito dell'articolo 15 e del problema delle regioni in genere, alla nota polemica in corso sulla delimitazione o meno della maggioranza, ha rilevato che, allorché si discutono problemi di fondo, la maggioranza stessa deve

continuamente stare a colloquio – lo ha detto l'onorevole Galloni e quindi mi permetto di ripeterlo; l'ho udito bene e spero che dal testo stenografico non sia scomparso – con tutte le opposizioni.

Ho apprezzato la correttezza di tale posizione. Ma debbo onestamente dire che ho pure apprezzato la correttezza di un'altra posizione dell'onorevole Galloni, che a me, peraltro, sul terreno politico può non piacere. Mi riferisco alla posizione assunta dall'onorevole Galloni quando, penso anche a nome dei suoi amici della sinistra democristiana, egli ha con un certo coraggio dichiarato che non è molto lecito né molto bello chiedere, o per lo meno ricevere, costantemente, anche da un punto di vista procedurale – non lo ha detto l'onorevole Galloni, ma lo ha chiaramente fatto intendere –, i voti della estrema sinistra – per essere chiari del partito comunista – rifiutando poi un colloquio con quei settori dai quali gli stessi si mutuano.

Ineccepibile questo ragionamento dell'onorevole Galloni e della sinistra della democrazia cristiana, anche se non so quanto esso sia condiviso – ma, mi si permetta dire, ciò non ha molta importanza – dal gruppo democristiano in quanto tale o dall'attuale Governo. Ineccepibile – ho detto – se vi fossero delle convergenze effettive, e soprattutto se esistessero delle convergenze effettivamente manifestabili di fronte al Parlamento e alla pubblica opinione, quanto ai contenuti reali della riforma regionale, in seno alla maggioranza regionalista.

Invece, onorevoli colleghi – e mi riferisco particolarmente alla sinistra della democrazia cristiana, che parla di patti costituzionali e almeno ha il pregio di parlare chiaramente – che cosa esplode dal contesto di questo dibattito ? Da parte nostra nulla di nuovo: le nostre antiche posizioni antiregionalistiche che, semmai, abbiamo perfezionato, chiarito. Da parte dei gruppi regionalisti, invece, molto di nuovo: emergono contrasti di fondo in merito ai contenuti delle regioni.

Qui dentro, in mezzo a voi, e ve lo dimostrerò – d'altra parte lo sapete già –, vi sono ancora i rispettabilissimi rappresentanti di quel pluralismo cattolico che dal 1946 ad oggi la maggioranza della democrazia cristiana, nelle sue riunioni e nei congressi, ha sostenuto essere il contenuto di fondo del programma e della tradizione di quel partito.

Mi permetto di ricordare, in proposito, ai colleghi della democrazia cristiana che il pluralismo cattolico – tornerò comunque sulla questione – è un pluralismo che si riferisce a quelli che l'amico De Marzio stamane ha ricordato essere i corpi intermedi, ma che molti fra i cattolici militanti nella democrazia cristiana hanno chiamato, in tempi non sospetti, i corpi sociali intermedi.

Pertanto non si è mai trattato, in dottrina, – e mi riferisco ai più seri e validi esponenti della democrazia cristiana e del mondo cattolico – di un pluralismo politico, ma di un pluralismo a contenuto sociale e a tinte sociali, il che è fortemente diverso.

Esistono, comunque, nella democrazia cristiana – e potrei facilmente indicarli – uomini di grande rilievo i quali, quando parlano di regionalismo, si riferiscono ai contenuti essenziali di quel pluralismo che fa parte della tradizione cattolica. Vi sono però anche, tra i colleghi della DC – parlo dei democristiani di oggi, non delle ombre di un passato che molti tra voi vorrebbero per prudenza politica dimenticare o far dimenticare, anche se non è un passato di cui dobbiate vergognarvi – alcuni federalisti, tra i quali almeno uno ha avuto il coraggio e la franchezza di manifestarsi: l'onorevole Marchetti, che ancora una volta debbo ringraziare per la chiarezza spregiudicata delle sue impostazioni.

Vi sono, dicevo, tra gli uomini della DC i federalisti, cioè coloro i quali hanno il coraggio di dichiarare – come, ripeto, lo ha avuto l'onorevole Marchetti –: sono un federalista e per me regionalismo equivale a federalismo. Vi documenterò che ha tanto ragione l'onorevole Marchetti, da un certo punto di vista, che all'epoca della Costituente colui che oggi viene considerato dalla sinistra democristiana un esempio tipico del moderatismo, l'onorevole Tosato, ebbe testualmente a dire: « regionalismo equivale a federalismo ». Ed è un chiarimento – io penso – importante nel tempo.

Vi sono dunque, tra i democristiani, i sostenitori del regionalismo vecchio tipo, così come uscì (non come entrò, ma come uscì) dal forcipe e dai compromessi dell'Assemblea costituente; vi sono i regionalisti vecchio e nuovissimo tipo, vale a dire i federalisti convinti, coloro che hanno il coraggio di dire che lo Stato regionale è uno Stato diverso dallo Stato attuale, cioè che non si tratta di dar luogo alla riforma consistente nell'attuare le regioni, ma ad un nuovo tipo di Stato, che potrà anche chiamarsi regionale o regionalista o regionalistico, ma che nella sostanza dei suoi ordinamenti dovrà rispondere ai connotati di uno Stato federale; e vi è poi il regionalismo tipicamente politico, strumentato ci-

nicamente (e nessuno si offenda, perché è un apprezzamento politico anche questo), strumentato cinicamente in termini politici, che caratterizza l'estrema sinistra e che – debbo dire – caratterizza ancor più i socialisti dei comunisti. Caratterizza in termini di cinismo politico ancor più i socialisti dei comunisti, sia per le ragioni che l'onorevole De Marzio stamane ricordava, e cioè perché la conversione rabbiosa dei socialisti a certe forme avanzate (come si dice oggi) di regionalismo coincide con l'ingresso dei socialisti nell'area del potere, sia perché riconosciamolo (è una documentazione che abbiamo tutti a portata di mano), all'epoca della Costituente furono assai più accesi nel combattere il regionalismo *in toto* i socialisti di quanto non lo siano stati, per prudenza politica, per calcolo politico, per preveggenza politica, per intelligenza politica (non so come giudicare, ma i documenti parlano), a quell'epoca i comunisti; i quali – lo dimostrò l'atteggiamento dell'onorevole Togliatti a proposito dell'articolo 7 della Costituzione, cioè del Concordato – già allora, nella loro indubbia preveggenza e intelligenza politica, vagheggiavano lo scavalcamento dei socialisti per un tentativo di accordo e di compromesso diretto con la democrazia cristiana o con alcune sue correnti.

Sono questi i contenuti relativi alla legge in genere, ma in particolare all'articolo 15 della legge, dei quali io desidero occuparmi, visto che non se ne occupano i protagonisti della commedia che sta per trasformarsi in un dramma.

Ho detto che il nostro ostruzionismo ha fatto esplodere un primo problema di fondo, sul quale da ora in poi non sarà più lecito ad alcuno giocare o scherzare o mentire. E penso che l'ultimo tentativo (scusatemi la presunzione) non voglio dire di menzogna, ma di sofisma al riguardo, sia stato quello infelicemente compiuto stamane dall'onorevole Galloni.

Il problema del costo delle regioni è strettamente connesso, molto più di quanto non paia, con il contenuto e soprattutto con il nuovissimo contenuto, con l'ultimo contenuto dell'articolo 15 di questa legge. L'onorevole Galloni stamane ha detto: i colleghi del Movimento sociale italiano sono in contraddizione con loro stessi, perché da un lato insistono nel deprecare che le regioni possano far lievitare costi di gestione altissimi e, dall'altro, si oppongono *in toto* a questo articolo 15, che rappresenta una specie di diga, una specie di argine – dato il suo congegno articolato, date le norme sulla delega legislativa a proposito di trasferimento del personale e delle funzioni – contro la possibilità di lievitazione o di dilatazione della spesa.

Questo è un sofisma. L'articolo 15, soprattutto nella sua ultima formulazione, attraverso le ultimissime intese intervenute in seno al centro-sinistra, non è un argine: è quello che io chiamavo l'altro giorno, a proposito di diversi articoli, un altro Vajont.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

ALMIRANTE. Perché ? Perché le regioni tanto più costeranno quanto più saranno politicizzate; tanto meno costeranno quanto più rappresenteranno o potranno rappresentare o potrebbero rappresentare (poiché la mia credo sia ormai una vana illusione) degli organismi meramente amministrativi. L'articolo 15, sia attraverso il congegno della delega, sia e soprattutto attraverso l'abrogazione, improvvisa e improvvisata con enorme leggerezza, dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, è esattamente l'articolo che politicizza al massimo, che autonomizza al massimo ma in senso politico, vorrei dire, con brutto neologismo, che « sovranizza » al massimo sino a trasformare lo Stato in uno Stato federale, le regioni a statuto ordinario.

Per dimostrare ancora una volta ai colleghi che noi tentiamo qualche lettura, che non parliamo nella improvvisazione di una polemica politica ma ci riferiamo a testi, non di nostra parte, abbastanza autorevoli, mi permetterò, a questo riguardo, due citazioni. Una relativa a quanto ebbe a scrivere il professor Celestino Arena, l'altra a quanto ebbe a scrivere l'avvocato Ferdinando Carbone; entrambe le citazioni sono tratte dai lunghi testi della commissione Tupini.

Il professor Celestino Arena nel 1961 ebbe a scrivere: « La finanza è solo strumentale per il funzionamento di un dato tipo di regione, e ne resta condizionata. Perciò assumiamo come ipotesi di lavoro alcune interpretazioni realistiche della Costituzione e ad esse adegueremo le possibili soluzioni finanziarie. La regione non ha funzioni politiche o di elevata politica economica, è un ente di amministrazione con finalità di mera amministrazione. Solo ai fini e nei limiti di questa autonomia amministrativa costituzionalmente garantita, si spiega l'autonomia finanziaria di essa, strumentale. La regione non solo non deve avere un apparato politico e amministrativo parallelo a quello statale, ma per i voluti fini di semplificazione e di snellimento della

generale azione amministrativa, esercita le sue funzioni attraverso gli uffici degli enti locali minori. Le regioni sono aggruppamento e coordinamento di funzioni locali effettivamente esercitate di regola da enti minori ».

Se questa fosse la regione, se la regione fosse un ente puramente amministrativo o quasi soltanto amministrativo, se attraverso i congegni di questa legge non venissero volutamente, dichiaratamente dilatate le funzioni politiche della regione, il professor Celestino Arena avrebbe ancora oggi ragione nel ritenere contenibili le spese delle regioni. Il professor Arena ragionava molto bene quando diceva: « Prefiguriamo un tipo di regione e poi diamo luogo ad una determinata legge finanziaria che a quel dato tipo di regione si adegui.

In questo caso è avvenuto, proprio per l'articolo 15, esattamente il contrario: si è dato luogo ad una certa legge finanziaria, ad un determinato preventivo di costo aggirantesi sui 700 miliardi l'anno per i primi anni; si è dato luogo, nel congegno della legge, ad un articolo 15 diverso dall'attuale; arrivati all'articolo 15, si sono aperte le cateratte, senza che il Governo si opponesse; la regione viene investita immediatamente o quasi (ne parleremo) di funzioni altamente politiche, cioè di funzioni legislative sostanzialmente primarie su 18 materie di altissima importanza, tra le quali basterebbe ricordare l'agricoltura: immaginate voi se in tal guisa l'articolo 15 è da considerarsi, secondo quanto ci ha raccontato stamani – scherzosamente, penso – l'onorevole Galloni, un articolo « diga ».

Le dighe sono state abbattute. Ciò farà piacere ai regionalisti come l'onorevole Marchetti, farà piacere all'estrema sinistra, che da anni reclama l'abbattimento della diga rappresentata dall'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, ma non è lecito, a chi abbatte una diga perché la fiumana si scateni, dire nello stesso momento: io sto alzando una diga e siete voi che la volete abbattere. Questo non è lecito ! Nessun sofisma può consentire alla sinistra della democrazia cristiana e all'onorevole Galloni di sostenere ciò che è manifestamente il contrario del vero.

Passo ora alla seconda delle due citazioni preannunziate ancora più autorevole della prima, perché riguarda alcune affermazioni fatte dall'avvocato Ferdinando Carbone al quale, dopo questa sua relazione ai tempi della commissione Tupini, fu affidato il compito di presiedere la seconda delle commissioni che, in ordine di tempo, si sono occupate dei problemi finanziari delle regioni.

Scriveva dunque nel 1961 l'avvocato Carbone, con riferimento ai lavori della Commissione Tupini: « La sottocommissione si è trovata concorde nel definire di carattere, in senso elevato, amministrativo le funzioni attribuite dalla Costituzione alle regioni, ad esclusione di attività proprie della sfera del governo politico, che nei loro aspetti degenerativi non potrebbero che aggiungere confusione e disordine, peggio, elementi di disgregazione nella vita dello Stato, con costi assolutamente proibitivi per un effettivo ed efficiente ordinamento regionale ».

Ritengo che queste testimonianze possano essere sufficienti, insieme al ragionamento che ho premesso, per debellare il sofisma dell'onorevole Galloni. Ma vi è qualcuno che durante questo dibattito ci è venuto in aiuto. È per questo che ho l'abitudine di prender nota delle affermazioni fatte dai non molti colleghi regionalisti intervenuti nella discussione generale e che talvolta si sono un poco scoperti con qualche ingenuità.

Ascoltate dunque, onorevoli colleghi, l'onorevole Finelli, del partito comunista, il quale, riferendosi alle modifiche apportate in Commissione all'articolo 15, e più precisamente all'emendamento con il quale si sopprimeva l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, ha pronunziato una frase che è bene richiamare, perché forse quelle affermazioni sono sfuggite a molti colleghi e alla stessa stampa. « In un certo senso – disse l'onorevole Finelli – si può affermare che le modifiche apportate costituiscono una sorta di bomba posta sotto l'edificio finanziario costruito con il testo originario del disegno di legge governativo: bisognerà vedere se tale bomba scoppierà ».

I comunisti, forse, sanno quando le bombe scoppiano e in questo caso la previsione del comunista onorevole Finelli era assolutamente esatta: la « bomba » è scoppiata o sta scoppiando.

RAUCCI. Desidererei farle osservare, onorevole Almirante, che l'onorevole Finelli fa parte non del gruppo comunista ma del gruppo misto.

ALMIRANTE. Attendevo, anzi desideravo, questa interruzione, onorevole Raucci, perché da tempo aspettavo l'occasione per denunziare il sottile doppio gioco (fra i tanti) compiuto dal partito comunista, il quale, avendo avuto 177 deputati eletti in questa Assemblea, ne ha distribuiti 171 nel gruppo ufficiale del partito comunista e ne ha assegnati altri sei a

quello che si chiama « gruppo misto », che è presieduto da un deputato eletto nelle liste del partito comunista e che conta sei eletti in quella stessa lista e altri quattro deputati posti quasi, se mi è consentito, come prezzemolo: tre colleghi della *Volkspartei* e uno della valle d'Aosta. Cosicché, ad ogni riunione dei capigruppo e ad ogni discussione, il partito comunista sostanzialmente interviene due volte, una prima in quanto tale e una seconda come « gruppo misto ». Si tratta indubbiamente di una abile e sottile tattica ed ella, onorevole Raucci, avrebbe fatto meglio ad evitare quella interruzione che mi ha offerto lo spunto per denunziare tale manovra.

RAUCCI. Ogni deputato è libero di scegliere il gruppo al quale desidera appartenere. (*Commenti*).

ALMIRANTE. Dirò dunque che il deputato eletto nelle liste del partito comunista, onorevole Finelli, anche se non iscritto al gruppo del partito comunista, ha detto esattamente le parole che ho testé letto, citandole dal testo stenografico del suo intervento.

L'onorevole Finelli aveva ragione di fare quella affermazione e l'ha fatta con estrema chiarezza anche se – mi si consenta di dirlo – con un poco di rozza ingenuità. L'onorevole Finelli ha detto che questo articolo è una « bomba » e che si trattava di vedere se essa sarebbe scoppiata o meno.

Siate felici, colleghi eletti nelle liste del partito comunista, perché la bomba sta per scoppiare e sarà posta sotto l'edificio di questa legge non appena sarà stato approvato l'articolo 15 nel testo integrato dalla Commissione per gli affari costituzionali. È una bomba che farà saltare tutti gli argini e in particolare quello che non noi, che siamo antiregionalisti, ma voi, colleghi regionalisti, avete costruito attraverso il congegno di cui all'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Ma se per avventura si ritenesse poco autorevole la testimonianza di un eletto nelle liste del partito comunista specialista in bombe, c'è la testimonianza del relatore per la maggioranza onorevole Tarabini, il quale nella sua relazione ha scritto molte cose contro questa legge, talune delle quali mi sono permesso di far rilevare l'altro giorno, mentre poche altre mi permetto di far rilevare quest'oggi.

L'onorevole Tarabini ha scritto nella sua relazione: « si ha, cioè, il dubbio (e qualcosa più del dubbio) che il disegno di legge nel testo originario dell'articolo 15, muova da una interpretazione dell'articolo 117 della Costituzione che è restrittiva rispetto a quella del testo deliberato dalla Commissione. Se il dubbio è fondato, le conseguenze finanziarie riguardano non solo l'ammontare dei costi sostitutivi, i quali, di per sé, non costituiscono ragione di preoccupazione, ma altresì quello dei costi aggiuntivi connessi con il trasferimento delle funzioni: costi che secondo le stime della commissione Carbone hanno, come s'è visto, una incidenza assai elevata ».

Quindi il relatore per la maggioranza rileva che si ha motivo di ritenere che attraverso il nuovo testo dell'articolo 15 i costi siano destinati ad aumentare di molto. Lo rileva, l'espressione è sua, « con preoccupazione », e noi lo ringraziamo per queste sue cortesi, platoniche, e tardive preoccupazioni; lo rileva con cognizione di notizie che egli ricava, tra l'altro, dalla relazione Carbone, la quale dimostra che i costi aggiuntivi connessi con il trasferimento delle funzioni potrebbero essere molto elevati.

Sicché, credo di aver dimostrato essere un sofisma quello che l'onorevole Galloni, unico intervenuto in polemica nei nostri confronti, stamani ha tentato di opporci a difesa dell'articolo 15. Ritengo di aver dimostrato che l'articolo 15 abbatte, secondo le dichiarazioni della stessa maggioranza regionalista, nelle sua valide sfumature, le dighe o la diga che precedentemente esisteva, e che da questo momento in poi, dal momento cioè in cui il nuovo testo dell'articolo 15 sarà stato disgraziatamente approvato dalla Camera e poi dal Senato, diventando legge, non sarà possibile (io credo che l'onorevole Tarabini, anche se non gli chiedo di dirmelo ad alta voce, perché non posso spingere fino a tal punto la mia indiscrezione, in cuor suo me ne dia atto) alcuna ragionevole previsione di spesa a proposito delle regioni.

Nel momento stesso, infatti, in cui si attribuisce alle regioni una potestà legislativa praticamente indiscriminata (sia pure su diciotto materie, ma diciotto materie che comprendono l'agricoltura, per cui non si tratta di materie di scarsa importanza), nel momento in cui questo meccanismo si metterà in movimento, nessun ragionevole contenimento di spesa sarà pensabile, il che potrà andare benissimo per i sostenitori di un federalismo tra l'altro piuttosto spinto e incontrollato, potrà andare ancora meglio per i sostenitori del caos e dell'anarchia che siedono all'estrema sinistra, ma non so quanto andrà bene per il cittadino, per il contribuente e per quella larga parte tra voi che in buona fede continua ad essere regionalista in senso

pluralista e disaccentratore, in senso articolato, e non si rende conto che la legge è stata portata via di mano alla vecchia maggioranza democristiana regionalista nell'antico senso, ed è stata presa nelle mani dell'estrema sinistra con l'ausilio della sinistra della democrazia cristiana e dei socialisti di entrambe le specie.

Questa la realtà politica che sta per tradursi in un assetto costituzionale e in un assetto, o in un disordine, amministrativo ulteriore per il nostro Stato.

Tutto questo, sempre rispondendo all'onorevole Galloni e concludendo per quanto riguarda questa parte, è aggravato dalla delega al Governo. Io non voglio, lo abbiamo già fatto, discutere tale delega dal punto di vista costituzionale.

Mi limito a osservare che, quando si rinunzia a fare ciò che avevano fatto i precedenti Governi, cioè a presentare un disegno di legge per il passaggio del personale dallo Stato alle regioni e si conferisce delega al Governo in tal senso, si sottrae in primo luogo al Parlamento una responsabilità che del Parlamento è propria, data la gravità e la complessità del tema e poi, senza alcun dubbio, si rendono meno efficaci i controlli e si aggravano i pericoli.

Il relatore Tarabini, a questo riguardo, spiritosamente – perché credo che sia soltanto una battuta di spirito – ha scritto nella sua relazione che « la delega farà guadagnare tempo al Parlamento ». È una motivazione, onorevole Tarabini, un poco modesta. Non può, io penso, un relatore per la maggioranza sostenere, di fronte a un argomento di questa entità, che si conferisce la delega al Governo per guadagnare tempo. Qui non si tratta di guadagnare tempo. Ve lo diciamo proprio noi che stiamo cercando di guadagnare tempo e di ritardare il più possibile l'approvazione di questa legge. Ma ve lo diciamo con franchezza. Il tempo che, secondo voi, si è perduto da oltre venti anni a questa parte – abbiate la bontà di riconoscerlo – non ve l'abbiamo fatto perdere noi. Noi qualche giorno, qualche settimana, qualche ora di tempo ve l'abbiamo fatta perdere (dal vostro punto di vista) nelle rare occasioni in cui nel corso di questi venti anni un governo responsabilmente ha proposto leggi tendenti a istituire le regioni a statuto ordinario nel nostro paese. Ma le occasioni, come sapete, sono state poche e d'altra parte avrò modo di ricordarvele. Dopo aver voluto o dovuto perdere oltre venti anni di tempo, non ci si può venire a dire: per non perdere qualche giorno o qualche settimana di tempo, trasferiamo al Governo, attraverso la delega, funzioni delicatissime che spettano invece al Parlamento.

Ma, ad ogni modo, ciò che mi preme trattare in questo mio intervento sull'articolo 15 è quello che vi ho preannunziato, cioè verso quale tipo di regione, vale a dire verso quale tipo di Stato stiamo andando. Mi soccorre a questo riguardo ancora una volta il simpatico amico onorevole Marchetti, il quale, tra le tante cose schiette, ne ha detta una che costituisce la vera motivazione, secondo noi, dell'abrogazione in questo momento, dopo tanti anni, dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953.

L'onorevole Marchetti ha testualmente detto: « L'articolo 9 di quella legge salta oggi non per amore della Costituzione, ma in forza delle elezioni che si debbono fare in primavera ». Grazie, onorevole Marchetti, per aver detto, non a nome della democrazia cristiana (penso neanche a nome della sinistra della democrazia cristiana e magari neanche della Valtellina o della provincia di Varese) ma a titolo personale, quello che pensiamo tutti, cioè che, se non ci si trovasse in una determinata contingenza politica, se non battessero alle porte le elezioni di primavera – ammesso e, speriamo, non concesso che vi siano elezioni di tal fatta in primavera – non si sarebbe acceduto ad abbattere quella diga, cioè ad aderire ad un nuovo tipo di ordinamento regionale, cioè a un nuovo tipo di ordinamento dello Stato e quindi alla prefigurazione di un nuovo tipo di patto costituzionale o di ordinamento costituzionale.

Si sono bruciate le tappe, si sono accelerati i tempi perché vi è una determinata situazione politica, che si riferisce a una possibile campagna elettorale, che i settori che stanno continuando, occultamente ma tenacemente, a dirigere la democrazia cristiana e il Governo, vogliono poter condurre con una determinata impostazione che consenta, dopo la campagna elettorale stessa, di superare non tecnicamente la delimitazione della maggioranza, ma politicamente e socialmente, cioè di dar luogo, dopo le elezioni regionali previste per la primavera ed impostate in un determinato modo, ad una spinta popolare, come dite voi, che, giustificata dall'approvazione di un provvedimento di questo genere, vi consenta di riportare al vertice, addirittura nell'aula di Montecitorio, i discorsi che per ora state facendo alla base e fuori dell'aula del Parlamento.

Questa è la realtà. L'onorevole Marchetti l'ha brutalmente dichiarata, ma l'ha dichia-

rata con ancor maggiore brutalità un deputato comunista (questa volta credo che sia proprio comunista e, se sbaglio, l'onorevole Raucci mi corregga), l'onorevole Giancarlo Ferri. Credo che sia un iscritto al partito comunista e quindi al gruppo comunista, e che in nome del gruppo e del partito comunista egli sia intervenuto nel dibattito.

L'onorevole Giancarlo Ferri, parlando nella discussione generale su questo disegno di legge, ha parlato con ancor maggiore chiarezza dell'onorevole Marchetti, ed ha parlato come comunista, quindi senza alcun dubbio in nome di un partito e di un gruppo e non a titolo personale. La democrazia che vige nel partito comunista è tale, infatti, che, se avesse parlato a titolo personale, avrebbe subito la fine di altri colleghi, quelli del *Manifesto*, ai quali rivolgiamo le nostre condoglianze, non per essere stati espulsi oggi, ma per essere entrati, quando vi sono entrati, in un partito come quello comunista.

L'onorevole Giancarlo Ferri, dicevo, ha detto che bisogna dar luogo in ogni modo alla approvazione di questa legge perché in primavera si possano fare le elezioni regionali e non si vada alle elezioni politiche.

E state a sentire quale spiegazione classista e marxista egli ha saputo dare (i comunisti – lo riconosco con ammirazione – sono capaci di tutto: lo diceva poco fa anche l'onorevole Servello) della differenza, in questo momento, fra elezioni regionali ed elezioni politiche.

Noi pensavamo da ignoranti o da modestissimi discepoli, quali possiamo ritenerci in materia di democrazia elettorale o parlamentare, che il dato elettorale fosse sempre la espressione di un dato di popolo. Per quanto si riferisce alle elezioni amministrative e alle elezioni politiche e per quanto questa volta potrebbe riferirsi a quella specie di via di mezzo fra elezioni amministrative ed elezioni politiche che sarebbero le elezioni regionali, noi abbiamo sempre pensato che il dato elettorale coincidesse con la manifestazione della sovranità del popolo. No, secondo le nuovissime teorie comuniste, vi sono le elezioni buone e le elezioni cattive, non a seconda dei risultati, che non sono prefigurabili o che si finge di non poter prefigurare – anche se poi è proprio per la prefigurazione di impossibili risultati che si vuole andare lungo una certa strada e non lungo un'altra – ma per i contenuti.

Vi sono le elezioni popolari e le elezioni di tipo feudale o aristocratico. In questo momento, le elezioni amministrative e regionali, secondo i comunisti, sarebbero le elezioni autenticamente popolari, mentre le elezioni politiche anticipate sarebbero le elezioni antipopolari e – chissà perché ? – espressive di una volontà deformata dell'elettorato italiano.

Se non credete a quanto vi sto raccontando, ascoltate per cortesia la prosa dell'onorevole Giancarlo Ferri, il quale dice: « La regione si realizzerebbe in coincidenza con la fine dell'intima coalizione moderata e conservatrice e anche repressiva di governo. Il centro-sinistra è un'intesa politica vecchia, superata dalla lotta popolare. Salta il centro-sinistra, nasce la regione ». (Com'è bello !) « Questo potrebbe essere uno degli sbocchi dell'intervento popolare, se le elezioni della prossima primavera serviranno ad istituire le regioni ».

Quindi, se le elezioni della prossima primavera serviranno ad istituire le regioni ed in questo determinato modo, questo sarà uno sbocco dell'intervento popolare: salterà il centro-sinistra; progresso in nome delle regioni !

L'onorevole Giancarlo Ferri continua: « In caso contrario, l'intervento popolare nelle elezioni in primavera si svolgerebbe su un altro piano che noi combattiamo decisamente. La conservazione politica dominante, nei suoi ultimi sussulti, potrebbe cercare di impedire questo avvio costituzionale ad un decentramento dei poteri statali. Non avremmo le elezioni regionali e avremmo le elezioni politiche. Avrebbe la meglio allora un coacervo di interessi economici capitalistici, di conservazione di poteri, di vecchi e nuovi gruppi, di spinte repressive, di burocrazia asfissiante ».

Quindi ci sono le elezioni di classe: quelle politiche, in questo momento, sono le elezioni del privilegio, della conservazione e della burocrazia asfissiante; quelle regionali, secondo il gruppo ed il partito comunista, sono invece le elezioni della spinta popolare, del rinnovamento e dell'avanzata verso nuove formule. Quello che ha detto – un poco rozzamente, bisogna riconoscerlo – il collega Giancarlo Ferri, vogliamo tradurlo in linguaggio politico ? Non ne avete bisogno; non ne avete bisogno perché *l'Unità* parla questo linguaggio politico tutte le mattine, da parecchi mesi a questa parte; *l'Unità* è diventata da parecchi mesi a questa parte l'organo ufficiale, non dico del Parlamento italiano, ma di questo Parlamento: non si tocchi questo Parlamento, non si parli di elezioni anticipate; si parli di elezioni regionali.

Vi prego di voler meditare sulla lezione – per altro chiarissima – che deriva da questo atteggiamento dei comunisti, anche perché si tratta di un atteggiamento non conforme alle

tradizioni di questo partito, non conforme alle tradizioni di un qualsivoglia partito di opposizione, non conforme alle tradizioni e in apparenza – ma solo in apparenza – agli interessi di un partito che non è solo un partito di opposizione, ma è un grosso partito di opposizione, con formidabili strumenti di potere, di sottopotere, di pressione e di propaganda tra le mani; e quindi di un partito che tutti riteniamo, o dovremmo ritenere, essere in un qualsivoglia momento pronto non ad affrontare, ma a chiedere, a sollecitare, a stimolare, a provocare, a rendere inevitabile, direi, lo scioglimento anticipato delle Camere e le elezioni politiche. Il partito comunista combatte l'attuale formula di governo; l'attuale formula di governo è stata definita « formula di legislatura »; il partito comunista ha l'evidente interesse di far cadere la legislatura perché cada questa formula di governo, perché si esca da quella che anche noi definiamo la mistificazione del centro-sinistra.

Ma il partito comunista non vuole gli strumenti atti politicamente a far saltare la mistificazione del centro-sinistra: il partito comunista vuole gli strumenti atti a dar luogo alla riforma regionale a statuto ordinario, soprattutto dopo che, attraverso l'articolo 15, ha contribuito a mettere la bomba sotto l'edificio dello Stato, della sua legislazione, ed anche della sua articolazione amministrativa.

Non vi offendete, colleghi della democrazia cristiana (mi riferisco soprattutto a quelli della sinistra della democrazia cristiana) e colleghi del partito socialista o socialdemocratici, se noi qualche volta, in momenti di accesa polemica, ma con qualche valida ragione politica, vi definiamo « le truppe ausiliarie degli interessi del partito comunista », proprio in ordine a questa legge, a questa riforma dello Stato e a questo articolo 15 della legge in esame.

Quanto all'articolo 15 come tale, faccio un rilievo che vi sembrerà curioso ma che ho constatato, nella mia coscienza, rispondere a realtà: esaminando attentamente l'articolo 15 nelle sue componenti, nei suoi dati formativi, così come esso, anche attraverso gli ultimi emendamenti concordati, è venuto ad essere di fronte a noi, noi possiamo – un poco malinconicamente, per quello che riguarda me ed i colleghi che hanno la ventura di essere in quest'aula fin dalla prima legislatura – rifare la storia politica del dopoguerra. O qualche cosa di più: possiamo addirittura, attraverso un esame dell'articolo 15, del suo attuale testo composito (un esame che farò molto rapidamente, non temiate: non è un espediente ostruzionistico, ma un dato di coscienza), fare qualcosa di più ambizioso che non la storia politica del dopoguerra: una specie di storia delle ideologie politiche come si sono venute trasformando in questo dopoguerra.

Ho davanti a me un foglio ingiallito, che conservavo in un tiretto, come accade, perché è un documento della prima legislatura; è un documento del 1948, primo anno della prima legislatura, e mi ricorda qualche mio primo modestissimo, balbettante intervento nella Commissione affari interni, trasformatasi poi, e diventata in parte, come sapete, Commissione affari costituzionali, la Commissione di cui ho sempre fatto parte e che dal 1948 ha esaminato sempre, tranne che in quest'ultima occasione, essendone stata essa defraudata ingiustamente, i problemi delle regioni, che sono di sua competenza. Questo disegno di legge, che è del 1948 e che ha il n. 211, portava la firma dell'onorevole Alcide De Gasperi, che presentava il disegno di legge di concerto con l'allora ministro dell'interno onorevole Scelba.

Questo disegno di legge ebbe una lunga storia che vi risparmio: presentato alla Camera il 10 dicembre del 1948, ha finito per diventare, al termine di quella legislatura, proprio *in extremis*, la legge n. 62 del 1953. Il titolo secondo relativo alla « potestà normativa delle regioni », contiene l'articolo 9, che è preceduto da questa rubrica: « Condizioni per l'esercizio della potestà legislativa da parte della regione ». Poi, tra parentesi, è scritto: « Riservato all'Assemblea »; perché dopo anni di dibattito in Commissione si ritenne di riservare al definitivo giudizio dell'Assemblea la formulazione dell'articolo 9.

Io ricordo bene come cominciò il dibattito in Commissione, lo ricordo soprattutto perché è stato molte volte citato il nome di quell'eminente collega della democrazia cristiana che era allora il validissimo presidente della Commissione affari interni, onorevole Tosato. L'onorevole Tosato è colui che ha redatto il testo dell'articolo 117 della Costituzione e soprattutto il primo comma, colui che ha redatto il testo della norma transitoria IX della Costituzione che l'onorevole Galloni, stranamente – perché l'onorevole Galloni è un uomo di cultura e di dottrina – stamane ci è venuto a raccontare non avere alcuna connessione con l'articolo 117 della Costituzione.

Tutti coloro che hanno studiato, anche approssimativamente, il nostro testo costituzionale, sanno che la norma transitoria IX della Costituzione è la trasformazione di un emendamento all'articolo 117, allora 109, presentato dall'onorevole Tosato con il n. 109-*bis*,

e non solo in connessione, ma in strettissima correlazione logica e, direi, sintattica, con gli articoli 109, 110, 111, fusisi e diventati il 117 della Costituzione.

Come si fa a venire a dire in quest'aula – dove qualcuno che ha letto i testi costituzionali, anche se non era all'Assemblea costituente, pur c'è – per pura comodità polemica e mostrando un'ignoranza che non è perdonabile in un uomo capace e preparato come l'onorevole Galloni, che la disposizione transitoria IX deve essere considerata a parte e che essa non ha nulla a che vedere con l'articolo 117 della Costituzione, quando le sue norme furono redatte dalla stessa persona nello stesso momento ?

L'onorevole Tosato, come chiunque può controllare rileggendosi i testi costituzionali, aderì a trasformare in norma transitoria quello che aveva presentato come un emendamento aggiuntivo all'articolo 117 della Costituzione. E fu corretto, l'onorevole Tosato, quando aderì a trasformare l'emendamento in norma transitoria, perché in effetti tale era, trattandosi di adeguare, attraverso quello emendamento aggiuntivo all'articolo 109, poi diventato 117, le leggi dello Stato alle competenze delle regioni e di dare un termine allo Stato per questo adempimento.

La norma transitoria, però, nasceva dal corpo stesso degli articoli 109, 110 e 111, poi diventati articolo 117, e redatti dall'onorevole Tosato esattamente come la disposizione IX transitoria. Non si tratta dunque più di una interpretazione; non si tratta di andare a rileggere oziosamente i lavori preparatori dell'Assemblea costituente per far perdere del tempo ai colleghi o per fare sfoggio di una dottrina che non esiste; ma si tratta di usare un minimo di onestà e di correttezza nell'interpretazione, e si tratta – tornerò su questo argomento, e mi si scusi, con una certa pesantezza – di non portarci, come diceva l'onorevole De Marzio questa mattina, merce di contrabbando.

Noi abbiamo sempre sostenuto e sosteniamo che nessuno deve dimenticare che, fra gli articoli della Costituzione, vi è anche il 139, il quale ha una particolare importanza, e, vorrei dire, potrebbe addirittura avere più importanza di tutti gli altri articoli della Costituzione messi insieme, se davvero si ritenesse, dopo venti anni, di dover giungere a nuovi patti costituzionali.

Ci sono tre modi per giungere a nuovi patti costituzionali: stracciare il patto costituzionale esistente, e noi ci auguriamo che nessuno voglia giungere a ciò in nessun modo, e non abbiamo mai, da parte nostra, tentato di farlo, oppure rivedere il patto costituzionale esistente che reca le firme di voi tutti, che potrebbe semmai non legare noi che non c'eravamo, perché i più fra noi non fruivano, e voi lo sapete, di diritti politici a seguito delle leggi eccezionali che allora vigevano, e che invece ci lega perché, quando siamo entrati in quest'Assemblea, lo abbiamo fatto nostro. Anche se non esiste il vincolo del giuramento, c'è un giuramento di lealtà che consiste nel fare il proprio dovere quando si riceve uno stipendio per fare il proprio dovere.

Quindi – dicevo – o stracciare la Costituzione o rivederla: altrimenti esiste quello che io chiamo « il sistema della revisione strisciante », che è un sistema abietto, serpentino e che molti fra voi stanno adottando: si rivede la Costituzione senza rivederla, vengono interpretate come conviene le norme della Costituzione perché si ritiene mutata – e può anche darsi che sia vero – la condizione sociale e politica del nostro paese.

Ma se la condizione sociale e politica del nostro paese è mutata, se la Costituzione del 1° gennaio 1948 rappresenta un abito stretto per voi che siete cresciuti nei vostri contenuti sociali e politici o rappresenta un abito stretto perché non può contenere sotto di sé, anche perché non è il vestito di Arlecchino, il respiro ampio e grasso delle nuove maggioranze, denunciate tutto ciò in termini corretti, fate le debite proposte, si riveda la Costituzione e noi parteciperemo a quel dibattito con delle proposte, con delle tesi, con dei contenuti. Ma voi venite qui, o tacendo o con la sicumera dei professorini della sinistra della democrazia cristiana, a insegnarci le cose che non sono scritte sui vostri libri che noi abbiamo letto, che abbiamo considerato e che abbiamo studiato. Questo non è lecito, non è corretto, non è onesto.

Ora, dicevo, questo vecchio foglio ingiallito mi ricorda i nostri, non dico i miei, esordi parlamentari, quelli che ricordava lo onorevole De Marzio stamane, quando entrammo qui in cinque e cominciammo ad occuparci dei problemi e cominciammo, oso dire, più per istinto, e magari, se ce lo consentite, anche per correttezza, che per educazione politica, a mettere in atto quel che ora io vi sto dicendo a nome di tutto il nostro gruppo, se mi consentite del nostro partito.

Cioè, poiché talune parti della Costituzione con le quali allora allora prendevamo contatto non ci piacevano, e in particolare non ci piaceva il titolo V della Costituzione,

noi studiammo i modi tecnici corretti attraverso i quali tentare di giungere a una revisione costituzionale o per lo meno attraverso i quali manifestare la nostra volontà di giungere a una revisione costituzionale, di combattere contro l'attuazione in quei termini di quella parte della Costituzione e presentammo una proposta di legge che abbiamo vanamente ripresentato tante volte, non di abrogazione *in toto*, ma di revisione organica del titolo V della Costituzione.

Non ci siamo permessi infatti in quella proposta di legge di negare *in toto* le autonomie o i princìpi delle autonomie, perché abbiamo tenuto fermo il principio della autonomia degli enti locali e siamo stati sempre pronti a discutere per una modifica organica della vecchia legge comunale e provinciale che non regge più e non certamente per colpa di chi la emanò allora né per colpa nostra, ma certo per colpa di chi non ha saputo rinnovare istituti fondamentali. È una legge del 1934 e arrivano i rivoluzionari di accatto, non importa se del partito comunista o della sinistra della democrazia cristiana, per protestare contro quella, come contro tante altre leggi, perché superata.

Abbiamo anche letto sui giornali, nei giorni scorsi, con rammarico e con sconcerto, che davanti alla tomba di un magistrato di sinistra qualcuno, ritenendo di tessergli l'elogio funebre, ha testualmente detto (la frase è uscita sui giornali): « Lo compiangiamo e lo elogiamo perché ha saputo, come magistrato, disattendere la legge ».

Siamo a questo: i magistrati vengono elogiati quando disattendono le leggi !

GASTONE. Le leggi fasciste !

ALMIRANTE. Le leggi vigenti. Le leggi non si distinguono in fasciste e non fasciste, e voi dovreste vergognarvi quando ammettete che nel 1970 esistono leggi che voi definite fasciste. Questo è perfettamente vero: vi dirò che è perfettamente vero che la gran parte delle leggi vigenti (alludo alle leggi di fondo, ai testi unici, alle leggi organiche, dai codici all'urbanistica a talune norme fondamentali sull'agricoltura) risalgono al periodo fascista; ma non sono io a fare apologia di fascismo quando ve lo dico, siete voi a fare antiapologia di antifascismo quando lo riconoscete e vi ribellate in piazza contro tutto ciò, senza essere stati capaci, come legislatori pagati dal contribuente italiano, nel giro di venti anni, di porre rimedio a questa situazione ! (*Applausi a destra*).

Perché deve pagare il cittadino, anche se comunista ? Non è giusto che il cittadino, comunista, socialista o missino, paghi perché sono ancora in piedi – dite voi – istituti repressivi che risalgono al tempo fascista. Perché deve pagare il contribuente, non importa di quale parte sia, se esistono ancora istituti risalenti al tempo fascista ?

Ma credete voi che se il regime fascista fosse rimasto in piedi non avrebbe modificato le leggi 1934 e 1940 ? Le avrebbe modificate dal suo punto di vista, nel quadro del suo sistema: tanto è vero che, dal suo punto di vista e nel quadro del suo sistema, a cominciare dal 1923, modificò due leggi fondamentali: quella per l'ordinamento giuridico dei dipendenti dello Stato e quella sugli esami di maturità. Il fascismo era appena salito al potere e già rivedeva gli istituti fondamentali dal suo punto di vista.

Voi avete ragione quando criticate quel punto di vista, che non può essere il vostro, e avete avuto ragione 25 anni fa, quando avete abrogato talune leggi e taluni istituti fascisti che non potevano corrispondere ai vostri punti di vista. Ma quando, dopo 25 anni, ci venite a dire che non avete saputo sostituire quel che avete abrogato (vedi articoli 39, 40, 46 della Costituzione) con leggi aderenti e rispondenti al vostro stile, al vostro costume, al vostro sistema, e d'altra parte avete lasciato in piedi, in più di 25 anni, talune leggi di fondo che rispondono ai princìpi, al sistema e al costume di quell'epoca, dovreste vergognarvi di dichiararvi antifascisti, oppure dovreste sbrigarvi a dare un contenuto serio a codesto vostro antifascismo, se volete che le giovani generazioni non siano indotte soltanto, come forse volete, ad una protesta di tipo cinese o ad un abbandono di tipo nichilistico o ad astrarsi completamente dalla vita politica italiana o ad allontanarsi del tutto dalla società politica italiana.

Fate questi discorsi di contenuto, e noi siamo pronti a farli. Non crediate che noi siamo qui per fare la difesa a tutti i costi di leggi che, anche secondo il nostro punto di vista, possono essere vecchie o superate, tanto è vero che, tra le poche proposte di revisione organica, talune recano le firme dei deputati e senatori del Movimento sociale italiano. Questo è un brutto discorso per voi.

Mi scuso se la passione politica mi ha fatto alzare la voce. Dicevo che questo foglio ingiallito mi permette di rifare la storia politica e ideologica di questo dopoguerra attraverso l'*iter* dell'articolo 15 del disegno di leg-

ge in esame. Come sapete, questo è un articolo composito, è un ibrido, è un articolo che, nella sua buona sostanza, non ha nulla a che fare con la legge di cui trattasi, è un articolo in cui, per delega, è stato inserito il tema del trasferimento del personale, che è estraneo alla legge finanziaria, in cui, per delega, è stato inserito il principio del trasferimento delle funzioni, che è estraneo alla legge finanziaria, e in cui di straforo è stata inserita l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, che è estranea essa pure alla legge finanziaria e che nel nostro ordinamento legislativo regionale non aveva mai trovato posto in alcuna proposta di legge.

Questa è la conclusione di una vicenda legislativa che ha avuto inizio con il foglietto ingiallito cui ho fatto riferimento e che è proseguita. Vogliamo vederne le tappe? Affinché non possiate cogliermi in contropiede, tale *iter* rapidissimo della formazione dell'articolo 15 attraverso la storia politica d'Italia in questi venti anni, io lo mutuo (tanto per far piacere alla sinistra democristiana) da uno studio fatto dall'onorevole Luzzatto e pubblicato in una delle relazioni pregevolissime dallo stesso presentate contro precedenti disposizioni di legge sulle elezioni regionali.

L'onorevole Luzzatto ha ricostruito le tappe. La prima è quella che ho ricordato: 10 dicembre 1948, disegno di legge sulla costituzione ed il funzionamento degli organi regionali, cioè legge-quadro. Seconda tappa: nel 1949 il disegno di legge che vi ho mostrato si è trasformato in Commissione, si è dilatato, e nello stesso sono state inserite – dice chiaramente l'onorevole Luzzatto – « dettagliate normazioni ». Cioè, « da una prima legge-quadro puramente ordinativa si prendeva a passare, dal 1948 al 1949, ad una legge-quadro più dettagliata ed estesa ».

Che vuol dire l'onorevole Luzzatto quando parla di legge-quadro più dettagliata ed estesa? Basta confrontare i testi per rendersene conto: vuol dire legge meno autonomistica, vuol dire legge con maggiori garanzie e cautele per lo Stato e con minori poteri per le regioni. Ho parlato dell'anno dal 1948 al 1949. Cercate di ricordare quel che accadeva allora in questo Parlamento, in Italia, nel mondo. Cercate di ricordare che l'anno in questione fu quello in cui Alcide De Gasperi dovette dar luogo, con contrasti violentissimi con la estrema sinistra, all'ingresso dell'Italia nel patto atlantico. Cercate di ricordare tutto questo e forse collegherete le maggiori cautele restrittive di Alcide De Gasperi, regionalista di indubbia buona fede, nei confronti di un istituto regionale che egli voleva sì partorire ma con crescente cautela.

Dal 1949, terza tappa. Si arriva, cioè, all'approvazione della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Aggiunge l'onorevole Luzzato che « dai 40 articoli del disegno di legge governativo già si era giunti ai 75 articoli della legge ». Erano dunque stati aggiunti, nel corso della prima legislatura, 35 articoli tutti intesi – trattandosi di legge-quadro – ad appesantire la cornice dello stesso, e quindi a rendere meno autonome le regioni, a precisare meglio, con leggi dello Stato, i compiti delle stesse. Articoli, dunque, intesi ad inquadrare più ferreamente, ad ingabbiare (è stata usata, non certo da noi, la parola « gabbia »; l'hanno usata, anche nel corso di questa discussione, i comunisti) le regioni a statuto ordinario.

Termina la prima legislatura e passa tutta la seconda – dico passa tutta la seconda legislatura – senza che si torni sull'argomento. Vogliamo ricordare a noi stessi i contenuti politici e programmatici della seconda legislatura? Sono gli anni dal 1953 al 1958, sono gli anni che cominciano con un invito rivolto il 28 luglio 1953 da Alcide De Gasperi al momento della sua ultima esperienza, subito fallita, di costituzione di un governo; sono gli anni – dicevo – nei quali Alcide De Gasperi si rivolge a questi settori chiedendone il voto.

Sono gli anni nei quali si passa dall'ultimo tentativo De Gasperi al governo Pella; son gli anni in cui successivamente si giunge, sino al 1958, alle formazioni governative che non si squilibravano verso sinistra, che tenevano atteggiamenti possibilmente centristi, in qualche caso di centro-destra: quegli atteggiamenti che oggi vengono definiti moderati e che allora, qualche volta persino dai banchi della Presidenza del Consiglio, venivano chiamati di chiusura a sinistra e a tinte nazionali. Gli anni in cui, quando un Presidente del Consiglio parlava di « cara patria », non veniva ritenuto un patriottardo e riceveva gli applausi e i consensi, non solo nostri, ma di tutta quanta la democrazia cristiana. In quegli anni non si parla di leggi regionali, né « quadro » né di altro tipo.

Passa un'intiera legislatura, il Governo non assume iniziative, il Parlamento non si occupa di questi problemi. Si deve arrivare fino all'ultimo anno della terza legislatura, quando il ministro dell'interno onorevole Taviani presentava, il 21 novembre 1962, un disegno di legge di 30 articoli recante « Modifiche alla legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Attenzione alla data: 21 novembre 1962. Era passato Segni, era passato Tambroni, erano passate le convergenze parallele, aveva avuto luogo il congresso della democrazia cristiana a Napoli nel febbraio del 1962: in quel congresso si era manifestata (avrò modo di ricordarlo più avanti) una forte tendenza antiregionalista, capitanata dall'onorevole Scelba, dall'onorevole Andreotti, dall'onorevole Gonella (se non erro); quella tendenza era stata battuta, ma aveva pesantemente condizionato la maggioranza regionalista attraverso un deliberato del consiglio nazionale della democrazia cristiana (che se non erro è proprio del novembre 1962) che statuisce che non si possa andare all'esperimento regionale se non nella garanzia che le maggioranze regionali e i governi regionali saranno coincidenti con la maggioranza di governo. Quindi, determinati accordi al centro, determinati accordi ferrei in tutta la periferia.

Quello era l'atteggiamento della democrazia cristiana. Nel quadro di quell'atteggiamento riprende la vicenda che ha portato fino all'articolo 15 di questa legge.

L'onorevole Taviani viene autorizzato (o sospinto) a presentare, in nome di tutta la democrazia cristiana, una nuova legge-quadro. Perché una nuova legge-quadro? Forse perché la precedente legge-quadro veniva considerata troppo restrittiva? No: perché, pur essendo la democrazia cristiana riorientata verso la costituzione delle regioni, ma essendo allora la democrazia cristiana (una democrazia cristiana, badate, che veleggiava verso il centro sinistra organico) orientata altresì verso un controllo politico di vertice e di base del centro-sinistra che escludesse i comunisti da qualsivoglia partecipazione ai governi regionali, occorreva una legge-quadro proprio per questo più attenta e più vasta. Sicché, alla fine del 1962 viene presentata una nuova legge-quadro dal ministro Taviani, molto più estesa della vecchia legge n. 62 del 1953 che veniva considerata insufficiente.

« La I Commissione – ricorda l'onorevole Luzzatto – esaminò rapidamente nella III legislatura il disegno di legge, presentò il 14 gennaio 1963 un proprio nuovo testo esteso a nuove norme e a 43 articoli. Sia il disegno di legge governativo, sia il testo della Commissione in ancor maggiore misura, recavano talune modifiche della legge n. 62 del 1953, ulteriormente restrittive dell'autonomia regionale ».

Quindi, siamo alla III legislatura, siamo ad una democrazia cristiana avviata verso il centro-sinistra. ma avviata verso il centro-sinistra nella originaria formula dell'isolamento del partito comunista, della estensione dell'area democratica dal centro alla periferia e viceversa.

La democrazia cristiana, in questo quadro – e ne ha tutto il diritto – vuole le regioni, ma ritiene di dover assumere maggiori cautele proprio perché è in vista l'alleanza con i socialisti, proprio perché si tende a disincagliare i socialisti dai comunisti, proprio perché si sa che, per disincagliarli democraticamente e programmaticamente, bisogna disincagliarli nei centri di potere; proprio perché si sa che forte è la tentazione dei socialisti ad acquisire centri di potere anche insieme con i comunisti facendo il doppio gioco tipico della politica socialista di tutti i tempi nel nostro paese. Proprio per questo, nel momento in cui la democrazia cristiana si approssima all'esperimento del centro-sinistra, essa mette le mani avanti e cerca una legge-quadro più ampia nella quale, oltre alle cautele dell'articolo 9 che rimane in piedi in questa nuova legge-quadro, vi sono cautele ben più ampie (delle quali non parlo stasera, ma ne parleremo nei prossimi giorni riferendoci ad altri articoli di questa legge). Si tratta delle cautele relative ai controlli.

Tra l'altro, lo dico solo di passaggio, stiamo andando verso la realizzazione della regione a statuto ordinario senza che una qualsivoglia legge-quadro abbia stabilito quali siano le modalità per i controlli di legittimità e di merito che la Costituzione stabilisce a proposito della legislazione regionale e degli atti amministrativi della regione. Guardate la serietà della maggioranza: stiamo andando alla realizzazione dell'ordinamento regionale, ma dei tribunali regionali di giustizia amministrativi nessuno ne sta parlando più seriamente. È un articolo della Costituzione di enorme importanza (i regionalisti dovranno riconoscerlo), di importanza ancora maggiore per gli autonomisti che non per noi, ma non se ne parla.

Quindi si procede con una vecchia legge-quadro che non contempla la norma fondamentale relativa ai tribunali regionali di giustizia amministrativa, nella decadenza, determinata dalla Corte costituzionale, relativa alle giunte provinciali amministrative, in uno stato di vuoto legislativo pauroso.

Cosa ci verrete a raccontare fra qualche tempo, ancora una volta? Che le giunte provinciali amministrative le ha istituite il fascismo e per questo non vi piacciono, ma che non avendo l'antifascismo saputo istituire null'altro si deve rimanere nel vuoto? Mi

aspetto da un momento all'altro di essere tacciato di fascismo perché ritengo che fosse meglio lasciare le vecchie giunte provinciali amministrative piuttosto che dar luogo al vuoto giuridico e di controlli attuale. Non so di che cosa mi accuserete quando ripeterò che nell'ormai vecchia legge-quadro del 1963-64 esistevano norme dettagliate per i controlli di legittimità e di merito sugli atti giuridici e amministrativi della regione; nella vecchia legge del 1953 non esistevano tali norme; oggi si abroga un articolo della vecchia legge del 1953 e si lascia cadere tutto il resto proprio da parte dei regionalisti.

L'onorevole Luzzatto diceva nella scorsa legislatura che era stato presentato « il 4 marzo 1964 un disegno di legge governativo ancora dal ministro dell'interno onorevole Taviani, esteso a 47 articoli e ulteriormente restrittivo ». Attenzione ancora alla data: 4 marzo 1964. Siamo pressappoco nei tempi del « colpo di Stato ». Il centro-sinistra, appena sorto, è già in crisi, la democrazia cristiana si rende conto che avrebbe anche potuto costituire un errore e continua ad essere cauta, a mettere le mani avanti, non vuole concedere troppo ai socialisti, presenta un nuovo disegno di legge-quadro per le regioni, più cauto dei precedenti.

E poi ? Il testo nuovo – diceva l'onorevole Luzzatto in una relazione del giugno 1964 – che ora la Commissione licenzia, è stato portato addirittura a 99 articoli, e la minuziosa regolamentazione proposta, talune norme nuove inserite ulteriormente, restringono e ritardano l'autonomia regionale ». Poi dal 1964, mese di giugno, si salta al 1970, mese di gennaio. Si vuole lasciare in piedi la vecchia legge Scelba del 1953, che a suo tempo fu aspramente criticata per i suoi contenuti manchevoli soprattutto dall'estrema sinistra, si abroga di quella legge l'unica norma che rappresentava e rappresenterebbe una cautela e un argine, non si parla più di altre leggi-quadro. Ma c'è di peggio: si rinuncia a quel poco di correttezza legislativa che i precedenti governi anche di centro-sinistra avevano dimostrato.

I precedenti governi avevano presentato un disegno di legge per il passaggio del personale: si tratta oggi di trasferirlo ad una delega inserita nell'articolo 15; avevano ritenuto di presentare un disegno di legge per il passaggio delle funzioni: viene degradato a delega anche questo; avevano presentato una timida leggina-quadro a proposito delle modifiche delle circoscrizioni comunali da parte delle regioni: non se ne parla nemmeno più; avevano preso impegno solenne in Parlamento di presentare almeno una legge-quadro (quella relativa all'agricoltura) e almeno un'altra (quella relativa all'urbanistica) e neppure di questo si parla più. Lo stesso onorevole Galloni si è lamentato questa mattina della mancata presentazione di simili provvedimenti di legge soprattutto per quanto riguarda l'urbanistica e ha dichiarato che non si può ragionevolmente, prudentemente andare verso la riforma regionale, senza che almeno per l'urbanistica esistano – mi permetto aggiungere, anche per l'agricoltura e le foreste e credo di non essere fuori dalla realtà dei contenuti sociali ed economici attuali – delle leggi-quadro.

Il tutto si riduce – dopo che tanto numerose sono state le iniziative legislative e dopo che così vivacemente si è discusso su questi temi, nei diversi settori, per più di vent'anni – all'ibrido di questo articolo 15, la cui storia è stata da me narrata per quanto riguarda i più lontani precedenti e illustrata brillantemente stamane dal collega De Marzio per quanto riguarda le ultimissime vicende.

A quanto dettò dall'onorevole De Marzio sulle vicissitudini che hanno preceduto l'attuale formulazione dell'articolo 15 vorrei aggiungere poche cose, indirizzandomi soprattutto al ministro delle finanze.

L'onorevole De Marzio è stato molto severo, e giustamente severo, quando ha espresso la opinione che il Presidente del Consiglio (il quale stamane non era presente) avrebbe dovuto dimettersi nel momento in cui veniva sconfessato dalla Commissione, e quindi dalla maggioranza parlamentare, l'operato del Governo. Esso infatti non aveva proposto la abrogazione dell'articolo 9 della legge del 1953, mentre la maggioranza di centro-sinistra della Commissione affari costituzionali si è pronunziata in tal senso, con le conseguenze a tutti ben note.

Per quanto mi riguarda, sarò meno severo dell'onorevole De Marzio, perché non mi riferirò alla responsabilità collegiale del Governo ma solo a quella, non dirò personale ma istituzionale, del ministro delle finanze, che è qui presente.

Se è vero quanto abbiamo affermato io e colleghi di altre parti, anche della maggioranza, che mi sono permesso di citare, e cioè che l'abrogazione dell'articolo 9 della legge del 1953 comporta senza alcun dubbio una grossa lievitazione di spesa, non dico (sono più benevolo del collega De Marzio) che il signor ministro delle finanze avrebbe dovuto dimettersi, perché vi sono ministri allergici alle dimissioni e credo che in questo caso la mia de-

finizione sia abbastanza esatta per antiche esperienze; ma ritengo che, almeno, l'onorevole ministro delle finanze avrebbe dovuto fornire qualche spiegazione.

Si noti che la relazione governativa dichiara testualmente: « È da ritenere che l'attuazione della delega stessa non sia condizionata alla previa emanazione delle cosiddette leggi-quadro, la cui adozione è invece prevista all'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, quale presupposto per l'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni ».

È dunque lo stesso ministro che sottoscrive l'affermazione che l'articolo 9 della legge del 1953 rappresenta il « presupposto » per lo esercizio della potestà legislativa regionale: e quando si parla di « presupposto », non se ne può non parlare anche in sede tecnica e finanziaria, con riflessi sulle previsioni di spesa.

Di fronte a modificazioni così profonde dell'impostazione del disegno di legge, il ministro avrebbe almeno dovuto alzarsi e spiegare le ripercussioni finanziarie di tale innovazione. Mi auguro che egli lo faccia e che riesca a spiegare come, dopo questa capitolazione di fronte alle pressioni dell'estrema sinistra, sia possibile mantenere immutata la previsione di spesa che il disegno di legge formulava proprio sulla base di quel « presupposto », che ora non è più tale.

Quanto all'emendamento all'articolo 15, sul quale l'onorevole De Marzio ha svolto stamane alcune facete osservazioni, rilevo soltanto che quell'emendamento (il capolavoro dello onorevole Andreotti) reca le firme degli onorevoli Bressani, Ballardini e Mezza Maria Vittoria. Penso che la gentile collega... Mezza abbia esercitato in questo caso una funzione bivalente, anche per conto del partito repubblicano italiano, che non si è associato (e vorremmo qualche spiegazione al riguardo) alla proposta degli altri gruppi.

A tale proposito devo poi darle, onorevole De Marzio, una cattiva notizia. Stamane, non essendo ancora giunto l'ultimo « corriere dello zar », ella, come parecchi di noi, pensava che l'onorevole Orlandi avesse detto il vero, quando con fiero cipiglio aveva annunciato che non si era rimangiato nulla; aveva ingoiato, ma era pronto a restituire attraverso la ripresentazione dell'emendamento forestale su cui tanto si è discusso l'altra sera. Caro De Marzio, avevi appena finito di parlare, che il « corriere dello zar » ci ha portato... Per carità, non mi riferisco alla Presidenza né a corrieri della Presidenza.

PRESIDENTE. È perfettamente inutile che ella precisi questo, onorevole Almirante, non mi sento chiamato in causa perché non ho corrieri.

ALMIRANTE. Nemmeno il *Corriere della sera ?*

PRESIDENTE. Nessun corriere, sono solo.

ALMIRANTE. I riferimenti sono ben altri. Ripeto, il « corriere dello zar » ha portato un ultimo emendamento, firmato Orlandi, Fabbri e, tremate, Giolitti. Si sono messi d'accordo si sono messi d'accordo sulle foreste; cioè è un accordo Migliarino-Pollino, se così posso dire, riferendomi a due note foreste che sembra interessino i due tronconi del vecchio socialismo. Non so se si tratti di un accordo tosco-calabrese o di un accordo tra socialdemocratici e socialisti, avvenuto con la mediazione gentile della democrazia cristiana. Comunque a suo tempo lo commenteremo, io non intendo averlo illustrato perché è un pezzo prezioso; ascolteremo poi le illustrazioni dei colleghi, ai quali eventualmente risponderemo.

All'articolo 15, dopo la lettera *a*) del primo comma aggiungere: « saranno altresì stabiliti i vincoli atti a garantire la inalienabilità, l'indisponibilità o la destinazione » (qui non si capisce bene se sia « e » la destinazione, oppure « o » la destinazione, l'onorevole Andreotti con le « e » e con le « o » è capace di fare dei capolavori, l'abbiamo visto anche con l'altro articolo) « dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 10, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni ».

Quindi qualcuno accerterà la natura dei beni; accertata la natura dei beni qualcuno accerterà ed attesterà, nel quadro dell'autonomismo più spinto naturalmente, e più avanzato in una situazione parafederalistica, quale sia l'interesse generale dello Stato. Poi si vedrà, può darsi che l'interesse generale dello Stato a Migliarino sia manciniano, nella Selva del Pollino sia principesco. E magari a questo punto si chiederà qualcosa che rappresenti anche l'interesse generale dei socialdemocratici.

PRINCIPE. Interessi principeschi certamente non ci sono. Siamo molto lontani dal Pollino.

ALMIRANTE. Nessuna allusione all'onorevole Principe.

PRINCIPE. Ne prendo atto.

ALMIRANTE. Nessuna allusione all'onorevole Principe; però se vi sono interessi sono principeschi, e vi sono anche in Calabria degli interessi principeschi che per avventura possono essere manciniani; questo può capitare. E se siamo bene informati, questi interessi raramente coincidono, in termini politici, con quelli che possono essere considerati gli interessi principeschi.

Comunque, caro De Marzio, sei stato deluso nella tua aspettativa, perché fuori dal Parlamento l'onorevole Orlandi non ha respirato a sufficienza quelle arie corroboranti che tu gli auguravi, o forse lo hanno tenuto qui dentro perché non le potesse respirare; l'onorevole Preti non è intervenuto; l'onorevole Lupis ci ha deliziato della sua presenza estetica per qualche minuto ed è scappato via; c'è soltanto l'onorevole Tremelloni, che tace ed acconsente qualunque cosa gli venga detta da qualunque parte e che pertanto non rappresenta un interlocutore valido nei momenti polemici.

Ciò avendo precisato circa la storia di questo testo, desidero riferirmi nella sostanza dei contenuti alla gravità dei problemi che il testo stesso solleva e in ordine a quanto ho già accennato, e in ordine soprattutto al problema di fondo, il quale non è l'abrogazione dell'articolo 9 in quanto tale, ma è rappresentato dal modo di intendere la funzione legislativa delle regioni.

L'onorevole Galloni ha stamane detto cosa sulla quale noi consentiamo in pieno, se ho udito bene. E mi consentano i colleghi di dire onestamente « se ho udito bene » perché, non avendo avuto modo di consultare il testo stenografico, non vorrei essere indotto in errore. Quindi, se per caso ho udito male, accetto una eventuale precisazione da parte dell'onorevole Granelli, che penso sia autorevole interprete dell'onorevole Galloni.

Se ho udito bene, e ho udito quelle parole con vivo compiacimento, l'onorevole Galloni ha detto che bisogna assicurare due limiti invalicabili all'attività delle regioni in genere. Tali limiti invalicabili l'onorevole Galloni, sempre se ho udito bene, li ha così indicati: 1) la parità del trattamento giuridico ai cittadini di qualsiasi regione; 2) l'interesse della nazione e l'interesse delle altre regioni che sono espressamente indicate nel preambolo dell'articolo 117 della Costituzione.

Penso di essere stato fedele nel riferire quanto l'onorevole Galloni ha detto.

Orbene, se è vero che alle regioni bisogna porre questi due limiti, e non soltanto perché essi, o almeno uno di essi, sono chiaramente indicati nella Costituzione, ma perché altrimenti crolla la certezza del diritto e crolla l'unità e la sovranità dello Stato, allora credo che l'onorevole Galloni, che ringrazio per avere indicato questi due limiti, con ottime intenzioni non può che associarsi a noi nel combattere quanto meno l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, perché abrogando quel limite si vengono a far cadere questi altri due.

La disputa che sto facendo in questo momento non è una disputa costituzionale. Questa l'abbiamo già fatta ed oggi ha parlato ampiamente sul tema costituzionale l'onorevole Servello. Quindi, non m'interessa che questi limiti siano stati scritti come in realtà sono e nell'articolo 117 e in tutto il contesto della Costituzione. Infatti, se per avventura il costituente si fosse dimenticato di asserire, come ha asserito, che gli interessi di una regione e l'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte di una regione non devono ledere l'interesse e l'esercizio della potestà legislativa ed amministrativa da parte delle altre regioni, ciò sarebbe stato per me, per noi, assiomatico egualmente.

Se il costituente non avesse fatto riferimento agli interessi superiori della nazione nel preambolo dell'articolo 117 della Costituzione, ciò sarebbe stato per me, per noi e credo per tutti, tranne che per l'estrema sinistra, assolutamente ovvio ed evidente. E se nella Costituzione, per avventura, non è detto o chiarito che i cittadini italiani resteranno cittadini italiani di pieno e di pari diritto dopo l'entrata in vigore dell'ordinamento regionale a statuto ordinario, io credo che sia per tutti quanti noi evidente che la certezza del diritto e della parità di trattamento deve essere assicurata ai cittadini italiani di ogni parte d'Italia.

Orbene, non mi sarà molto difficile dimostrare che, entrando in vigore l'articolo 15 del disegno di legge in esame, abrogando l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, la certezza del diritto scomparirà. Non mi sarà molto difficile dimostrare che, entrando in vigore l'articolo 15, non sarà possibile impedire che l'attività legislativa ed amministrativa di una regione contrasti e venga a conflitto e leda gli interessi della nazione.

Onorevole Granelli, mi rivolgo a lei come rappresentante della stessa corrente alla quale appartiene l'onorevole Galloni. Sono costretto a parlare alle correnti, perché non è più pos-

sibile parlare ai partiti, riferendosi per lo meno alla democrazia cristiana e ai partiti di centro-sinistra. Il discorso precedente, onorevole Granelli, non ha nulla a che vedere con l'altro discorso fatto stamane dall'onorevole Galloni circa l'aumento dei conflitti inevitabile – lo sappiamo benissimo – fra regioni e Stato e nell'ambito delle potestà della Corte costituzionale.

È logico, è inevitabile, è anche deprecabile, secondo il nostro punto di vista, che vorrete accettare come un punto di vista, ma è logico, è inevitabile, è nelle previsioni ragionevoli che, quando le regioni da 5 saranno diventate 20, la Corte costituzionale dovrà occuparsi quasi costantemente, direi quasi unicamente, di quello che l'onorevole Galloni stamattina indicava, d'altra parte, come il compito fondamentale della Corte costituzionale (tesi secondo noi molto discutibile, ma è la tesi esposta stamane dall'onorevole Galloni) quello, cioè, di dirimere i contrasti tra Stato e regione, mentre tutti gli altri compiti, pur importantissimi, della Corte costituzionale sarebbero di secondaria importanza.

Quindi, avrebbe scarsa importanza il giudizio di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi dello Stato e avrebbe straordinaria importanza il giudizio di legittimità della Corte costituzionale sulle leggi regionali. È una strana tesi. Comunque, è la tesi, rispettabile, che stamane l'onorevole Galloni ha sostenuto. Ma ciò non ha nulla a che vedere con quanto io stavo dicendo a proposito della inevitabile fine della certezza del diritto per i cittadini in quanto tali e della inevitabile offesa agli interessi di altre regioni e agli interessi generali della nazione, una volta che siano costituite e funzionino le regioni a statuto ordinario.

Ma, prima di inoltrarmi in questa (d'altra parte è piuttosto facile, io credo) rapida dimostrazione, desidero riferire, perché occorre farlo e perché ognuno si assuma le proprie responsabilità, le posizioni politiche che in un recente passato sono state assunte dai regionalisti a proposito di questo tanto discusso articolo 9. Vorrei citare, prima di tutto, il parere manifestato in quest'aula da un onorevole collega che è presente ed è investito del ruolo di ministro, l'onorevole Carlo Russo.

Nel 1951 l'onorevole Carlo Russo era ancora molto giovane: non era ancora diventato ministro, non era diventato ancora nemmeno sottosegretario, era alla vigilia di diventarlo, ma era – e lo dico con la massima sincerità, come l'onorevole Carlo Russo sa – uno dei più eminenti personaggi per l'interesse, la passione, l'intelligenza e lo studio che poneva in particolare a questi problemi. Fu, credo, in riferimento a queste sue obiettive qualità, ma a nome della maggioranza e del Governo di allora, che l'onorevole Carlo Russo ebbe l'onore di essere relatore in questa aula sulla legge n. 62 del 1953 e quindi anche sull'articolo 9, ed ebbe l'onore di esserne il difensore, non di ufficio però. Non credo che ne fosse il difensore di ufficio, perché se mi riferissi all'onorevole Carlo Russo, sia pure edizione 1951, in questi termini, sminuirei la stima che ho avuto sempre di lui, anche se lo considerassi in un solo momento della sua attività politica e parlamentare come difensore d'ufficio di una causa non sentita. Sono sicuro che l'onorevole Carlo Russo non avrebbe accettato di fare il relatore per la maggioranza, se non avesse sentito la causa.

L'onorevole Carlo Russo, riferendosi in quest'aula (seduta del 15 novembre 1951) al famoso articolo 9, ebbe testualmente a dire: « L'onorevole Martuscelli » (un egregio collega di parte socialista che non abbiamo più fra noi) « in sostanza ha ripreso argomenti già sviluppati in sede di discussione generale. L'articolo 9, così com'è concepito, costituirebbe una violazione dell'articolo 11 della Costituzione. Questa accusa, a mio giudizio, non ha alcun fondamento ».

Era il suo giudizio di allora. Voglio sperare che i suoi giudizi costituzionali del 1951 non siano stati mutati per opportunità politica.

Egli aggiungeva: « Noi abbiamo chiaramente ripetuto che per princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato intendiamo precisamente i princìpi fondamentali posti dallo Stato nelle singole materie, come aveva proposto l'onorevole Tosato alla Costituente all'inizio, e non i princìpi generalissimi dell'ordinamento giuridico. La Commissione, nell'opporsi all'emendamento Martuscelli, è dunque fermamente convinta di rispettare la lettera e lo spirito della Costituzione e nello stesso tempo quei princìpi di logica che devono guidarci nell'approvazione di questa legge così delicata, se veramente vogliamo che l'ente regione raggiunga quei risultati concreti che non potranno che essere ostacolati dal frequente sorgere di conflitti e di contestazioni ».

L'onorevole Galloni questa mattina quasi esultava per il possibile sorgere o per l'accentuarsi di conflitti e di contestazioni. L'onorevole Carlo Russo – io credo più meditatamente – alcuni anni fa, quando la situazione politica di maggioranza era diversa, ritene-

va non augurabili i conflitti e le contestazioni tra Stato e regione; e penso che lo ritenga anche ora, da quel personaggio saggio che è; e pensava che, per evitare o per ridurre al minimo i conflitti e le contestazioni, come è norma di ogni buon legislatore, fosse opportuno ed anzi necessario sancire la costituzionalità piena di tutto l'articolo 9 – della prima e della seconda parte, badate bene – e quindi la sua permanenza nella legge quadro.

« L'articolo 9 giustamente da parte dell'onorevole Martuscelli e dell'onorevole Carpano Maglioli », un altro collega socialista non più tra noi, « è stato indicato come l'articolo di maggiore importanza di questa legge ». Se quindi allora tutti quanti voi davate tanta importanza a quell'articolo sarà ammissibile che noi oggi diamo tanta importanza alla sua abrogazione. « A nostro giudizio è proprio con questo articolo che noi fughiamo le preoccupazioni di coloro che temono la costituzione dell'ente regione per il pericolo di suddividere l'Italia in tanti piccoli Stati l'un contro l'altro armato »: quindi, se non altro per fugare le apprensioni di chi temeva allora – e teme ancora oggi – il regionalismo come fomite di disgregazione dello Stato, bisognava tenere in piedi l'argine e la barriera rappresentata dall'articolo 9.

Oggi gli stessi uomini ci vengono a raccontare che non è più un argine, che non è più una barriera; che anzi gli argini e le barriere siamo noi, che li poniamo quando vogliamo che quell'ostacolo sia abbattuto ! Ma un poco di coerenza è pure opportuno chiedervela !

L'oratore continuava: « Noi troviamo in questo articolo 9, manifestazione della nostra volontà di attuare l'ordinamento regionale nel pieno rispetto dell'unità della Repubblica italiana, una garanzia contro questi pericoli ».

Quindi i pericoli non erano immaginari, perché se lo fossero stati, se fossero stati pericoli propagandisticamente messi in piedi da noi o da altri, se fossero stati fantasmi, non ci sarebbe stato bisogno, per combatterli, di un articolo così importante, inserito in una legge quadro così importante. I pericoli erano reali nel 1951; occorreva, contro di essi, uno scudo che, per avventura, è anche lo scudo crociato. Ora si abbassa lo scudo, si alza la celata, si pigliano in pieno volto i manrovesci dell'estrema sinistra, e si considerano immaginari i pericoli che si sono considerati onestamente reali fino a qualche anno fa.

A questo punto interrompeva l'onorevole Scelba, allora ministro dell'interno e autore della legge, il quale in quest'aula e in quella seduta diceva: « Se sopprimessimo l'articolo 9 noi finiremmo per attribuire alle regioni una competenza che la Costituzione non ha inteso minimamente di riconoscere ».

Ora io non so, colleghi della democrazia cristiana, quale autorità voi attribuiate adesso all'onorevole Scelba. Ho l'impressione che egli sia un personaggio di rilievo e di rispetto nell'ambito della democrazia cristiana, anche nell'assetto attuale del partito.

MARCHETTI. È Presidente del Parlamento europeo !

ALMIRANTE. Ho l'impressione che l'onorevole Scelba sia stato da voi promosso non per rimuoverlo; voglio sperarlo ! Non credo che questo sia lo stile del vostro partito; ed ho l'impressione, comunque, che prima di gettare al macero o nel cestino della carta straccia dichiarazioni come queste, tassative, fatte allora, non tanti anni fa, dall'onorevole Scelba su questa stessa norma a nome di tutta la democrazia cristiana e di tutto il Governo, ci dobbiate pensare.

Mi pare sia indice di leggerezza e di scarso rispetto per voi stessi calpestare quella che è una vostra tradizione politica, che può essere anche un vostro merito politico; oppure venirci a dire: « Noi vogliamo non più le regioni che volevamo allora, ma un altro tipo di regioni, perché è necessario volere un altro tipo di regioni per un altro tipo di Stato, perché è necessario dar luogo ad un altro tipo di Stato, non per realizzare le famose riforme sociali, ma per ottenere consensi politici che ci permettano di realizzare una maggioranza estesa fino al partito comunista ».

Anche questo, comunque, sarebbe un discorso; ma voi non fate più l'uno e non avete il coraggio di fare l'altro; ed io penso che questo sia il maggiore difetto, per non dire la maggior colpa, della democrazia cristiana nel suo assetto attuale.

Lo stesso onorevole Carlo Russo, nella seduta del 16 dicembre 1949, aveva detto in quest'aula: « Quando l'articolo 117 pone tra le materie di competenza della regione l'agricoltura, è evidente che occorre una legge dello Stato che fissi i princìpi fondamentali, se non vogliamo assistere alla paradossale situazione di una regione che detta norme a favore dei contadini e di un'altra regione che, avendo una maggioranza conservatrice, si pone su un terreno nettamente opposto ».

Onorevole Carlo Russo, la pensa ancora allo stesso modo ? Io ritengo di sì, perché non si tratta di pensarla in un modo o nell'altro, ma di porsi di fronte a prospettive reali; e se ella la pensava così nel 1949, nel 1951, negli anni successivi, e la pensa ancora così insieme a tanti suoi colleghi, la certezza del diritto e il principio della eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, onorevole Granelli, dove vanno a finire ?

Se, per avventura, in una regione si dà luogo a un certo tipo di riforma agraria, inteso dal punto di vista degli interessi di classe, e in un'altra regione si dà contestualmente luogo a un altro tipo di riforma agraria intesa in senso che potreste definire, che potremmo anche noi definire conservatore, la certezza del diritto dove va a finire ?

Non pensate voi che un cittadino, ad esempio, potrebbe essere trattato in due diverse guise se per avventura egli fosse possessore – come accade anche ad alcuni grossi personaggi della democrazia cristiana – di fondi cosiddetti rustici in diverse parti d'Italia ? Che cosa accadrebbe ai possessori di cosiddetti fondi rustici in Umbria e nelle Puglie – non parlo mica a caso: il mio potrebbe anche essere un riferimento preciso – i quali in Umbria vedessero segnalati i propri interessi legittimi con una determinata legislazione da parte di un governo progressista, e con un'altra determinata legislazione nelle Puglie da parte di un governo per avventura non progressista o addirittura conservatore ? E la certezza del diritto ? E l'unità del diritto ? E quella garanzia che l'onorevole Galloni statuiva oggi generosamente e chiaramente essere indispensabile per poter dare luogo all'assetto regionale ? Mi sembra che questo sia un tema sul quale si debba riflettere.

Ricordo anche, perché è divertente ricordare le opinioni espresse dai colleghi in occasioni recenti, l'opinione espressa a proposito dell'articolo 9 da un collega di parte comunista che credo non sia in odore di santità (non vorrei arrecargli ulteriore danno), ma che in quel momento parlava a nome del partito, del gruppo comunista: l'onorevole Caprara, il quale in quest'aula, nella seduta del 25 maggio 1964, così diceva: « Per ora, intanto, siamo alla discussione della legge di modifica del testo del 1953, la legge n. 62. La nostra posizione su quella legge è stata sempre di sostenere che una sua modifica non è oggi indispensabile. I consigli regionali possono entrare, una volta eletti, nella pienezza delle loro funzioni legislative anche prima della emanazione delle leggi-cornice, in virtù dell'articolo 9, per talune materie ».

Quindi nel 1964, il 25 maggio, il partito comunista in quest'aula accettava l'articolo 9 non solo nel primo comma ma anche nel secondo, sulla costituzionalità del quale noi abbiamo sempre detto, con molta correttezza – e lo ha ripetuto molto giustamente l'onorevole Galloni stamane – che si sarebbe potuto a lungo discutere.

Esso introduce infatti una discriminazione tra le materie legislative attribuite dall'articolo 117 della Costituzione alle regioni; ed è molto difficile pensare che il legislatore ordinario, con quel secondo comma dell'articolo 9, potesse stabilire una discriminazione tra quelle materie legislative che nell'articolo 117 sono elencate tutte di fila e in un solo comma che non ammette discriminazioni.

Pertanto, se una eccezione poteva farsi – noi l'abbiamo fatta a suo tempo – all'articolo 9, essa era contro la costituzionalità del secondo comma.

Ma l'onorevole Caprara e il partito comunista nel 1964, quando sapevano di non poter tirare troppo la corda nella legge elettorale regionale – identica nel testo a quella presentata dai repubblicani – avrebbero accettato finanche che fosse introdotta l'elezione di secondo grado purché si facesse presto; e quegli stessi comunisti, che avevano allora interesse a far presto, inghiottirono l'articolo 9, primo e secondo comma, e tutta la legge-quadro del 1953 perché allora le loro tesi in favore dell'articolo 9 erano del tutto strumentali, esattamente come lo sono oggi le loro tesi contro l'articolo 9, d'accordo con voi. E con siffatti tipi voi vorreste stabilire dei patti costituzionali ? Con siffatti tipi si possono fare degli accordi politici e niente altro: la vernice di questi patti sarebbe forse costituzionale, ma essa non ricoprirebbe nulla di serio.

Ma completiamo il quadro. Un altro difensore dell'articolo 9 della legge del 1953 è il socialista onorevole Di Primio. Anche qui non vorrei arrecargli danno per le sue complesse vicende abruzzesi; non so se mi sia lecito parlarne. Ma l'onorevole Di Primio in quest'aula, nella seduta del 4 giugno 1964, ha dichiarato, e non a titolo personale ma a nome del suo gruppo e del partito: « La disposizione dell'articolo 9 della legge del 1953, n. 62, non può essere colpita dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che sono state affacciate, in quanto il legislatore ha rigorosamente rispettato i princìpi stabiliti dall'articolo 117. Pertanto le regioni possono subito

iniziare la loro attività legislativa in relazione alle materie del secondo comma, mentre in relazione alle materie del primo comma dell'articolo 9 debbono attendere che lo Stato emani le leggi-cornice ».

Vedo che è arrivato l'onorevole Di Primio. Ecco, io citavo l'onorevole Di Primio 1964 e sono lieto di metterlo a confronto con l'onorevole Di Primio 1970. *Quantum mutatus ab illo* ! Io capisco, onorevole Di Primio, che si possa mutare ragionamento politico in relazione a una diversa...

DI PRIMIO. Non è affatto mutato il ragionamento politico.

ALMIRANTE. Allora è peggio, perché io le stavo dicendo cortesemente che capisco che si possa mutare...

DI PRIMIO. Il discorso è meramente costituzionale.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Forse ha dimenticato quello che ha detto.

ALMIRANTE. Allora, onorevole Di Primio, le ricorderò che ella, in quest'aula, nella seduta del 4 giugno 1964 ebbe a dire testualmente: « La disposizione dell'articolo 9 della legge del 1953, n. 62, non può essere colpita dalle eccezioni di illegittimità costituzionale che sono state affacciate, in quanto il legislatore ha rigorosamente rispettato i princìpi stabiliti dall'articolo 117. Pertanto le regioni possono subito iniziare la loro attività legislativa in relazione alle materie del secondo comma, mentre in relazione alle materie del primo comma dell'articolo 9 debbono attendere che lo Stato emani le leggi-cornice ».

Qui siamo in sede costituzionale e allora, secondo questo parere che ella non ha modificato, certamente ella voterà contro l'articolo 15.

DI PRIMIO. No ! (*Commenti a destra*).

ALMIRANTE. Onorevole Di Primio, io confesso che le vie del socialismo sono ancora più larghe e numerose di quelle del Signore e noi attendiamo dalla sua cortesia che ella voglia spiegarci, se crederà di prendere la parola, facendo eccezione alle consegne cui finora sembra essersi attenuta larga parte del suo gruppo, come ella farà a votare in favore e al tempo stesso contro la norma statuita nell'articolo 15, perché, delle due, l'una (*tertium non datur*): o l'articolo 9 era costituzionale come ella sosteneva allora e dice di sostenere ancora adesso...

DI PRIMIO. Non sosteniamo che sia anticostituzionale, ma facciamo una questione di opportunità politica.

ALMIRANTE. No, onorevole Di Primio. Io la ringrazio del chiarimento, ma si dà il caso...

DI PRIMIO. Difatti, la questione investiva un profilo costituzionale nel mio discorso di allora.

ALMIRANTE. ...che il relatore per la maggioranza della Commissione affari costituzionali, l'onorevole Ballardini, appartenga al suo stesso gruppo parlamentare; si dà il caso che la proposta di abrogazione dell'articolo 9 della legge del 1953, n. 62, sia stata avanzata in Commissione affari costituzionali dall'onorevole Ballardini e dalla maggioranza della Commissione...

DELFINO, *Relatore di minoranza*. L'ha votata anche l'onorevole Di Primio.

ALMIRANTE. ...con motivazioni prettamente costituzionali. Si tratta infatti di una Commissione che non poteva esaminare nel merito il problema, tanto è vero che io mi sono lamentato, come membro di quella Commissione, che essa sia stata espropriata del merito politico e abbia avuto solo la possibilità di dare un parere costituzionale.

Il suo vicino di banco, onorevole Ballardini, socialista come lei, per motivi costituzionali ha proposto l'inserimento del comma abrogativo dell'articolo 9. Ella ha votato in quel momento in piena coscienza, da quel deputato intelligente che è, per motivi costituzionali, perché in quel momento la Commissione affari costituzionali si esprimeva per motivi costituzionali. Motivi di opportunità politica possono essere espressi in quest'aula, ma non sono stati espressi e non potevano essere espressi nella sede della Commissione affari costituzionali, chiamata a dare un parere scritto.

DI PRIMIO. Anche questo è inesatto, perché la competenza della Commissione affari costituzionali non è circoscritta soltanto al profilo di costituzionalità delle leggi, ma investe altresì l'ordinamento dello Stato.

ALMIRANTE. Onorevole Di Primio, ella sostiene esattamente la stessa tesi che ho sostenuto io con scarsa fortuna in Commissione. Quando l'ho sostenuta, l'onorevole Ballardini era d'accordo con me. Egli assunse correttamente l'impegno di chiedere alla Presidenza della Camera che la legge venisse deferita alla Commissione affari costituzionali in via primaria e per il merito politico, in quanto quella Commissione ha, tra le sue competenze, quella che si intitola alle regioni. La Presidenza della Camera ha ritenuto di andare in diverso avviso. La legge è stata esaminata nel merito politico e tecnico in sede di Commissione finanze e tesoro, tanto è vero che ne è relatore per la maggioranza l'onorevole Tarabini, e non l'onorevole Ballardini.

La Commissione affari costituzionali è stata riunita avendo all'ordine del giorno l'espressione di un parere di costituzionalità su questo provvedimento. All'atto di esprimere il parere di costituzionalità, onorevole Di Primio, su proposta del suo collega di partito e di gruppo onorevole Ballardini, e per motivi costituzionali, la Commissione ha rappresentato la necessità di abrogare l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Non accettiamo che si cambino le carte in tavola. Le stavo dicendo cortesemente che per motivi politici ella può anche mutare atteggiamento.

MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA. Basta ! (*Proteste del deputato Delfino — Apostrofe del deputato Tedeschi all'indirizzo del deputato Delfino — Vivissime proteste del deputato Delfino*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

ALMIRANTE. Signor Presidente, mi dispiace dell'incidente, e mi dispiace soprattutto che sia stato provocato dall'interruzione di una collega, la quale, non avendo mai parlato, ha detto « basta » perché il suo « basta » fosse inserito nel resoconto stenografico. (*Applausi a destra — Proteste alla estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, la prego di non raccogliere le interruzioni e di proseguire nel suo intervento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, ella mi dà cortesemente atto che stavo in argomento. Non avevo l'impressione di provocare chicchessia nel momento in cui contestavo ad altre parti politiche i loro precedenti e attuali atteggiamenti.

Poiché mi stavo riferendo all'atteggiamento dell'onorevole Di Primio e poiché accanto a lui c'è l'onorevole Ballardini, io intendo riprendere a questo punto un argomento al quale ho accennato in precedenza, mentre l'onorevole Ballardini non era presente.

Io mi sono doluto che, in ordine a questo disegno di legge, e in particolare in ordine all'articolo 15, si dia luogo a quella che ho chiamato revisione strisciante della Costituzione. Ne do subito un esempio attraverso quanto l'onorevole Ballardini ha scritto nella sua relazione a nome della maggioranza della Commissione affari costituzionali, facendo rilevare che l'onorevole Ballardini ha scritto una frase, che io adesso vi leggerò, prima che l'onorevole Andreotti avesse raggiunto il noto compromesso sul testo definitivo dell'articolo 15: quindi l'onorevole Ballardini ha scritto questa frase soltanto e subito dopo che la maggioranza della Commissione affari costituzionali aveva proposto per motivi costituzionali l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953.

Ella, onorevole Ballardini, ha scritto: « Il legislatore regionale può subito legiferare rispettando i princìpi fondamentali delle leggi dello Stato. Né si dica che tali princìpi possono non esserci, poiché il vuoto legislativo non esiste. Se tali limiti siano o meno rispettati valuterà il Governo, nell'esercizio del suo potere di controllo e di competenza, rinviando o, in ultima istanza, impugnando la legge regionale che ritenga non rispettosa di detti princìpi. La Corte costituzionale infine dirimerà il conflitto ».

In altre parole – ed è questo il passo sul quale io voglio attirare la sua cortese attenzione, onorevole Ballardini – la determinazione dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato spetta sì al legislatore statale, ma se questi non vi provvede in modo espresso, vi soccorre l'opera dell'interprete e precisamente del legislatore regionale, del Governo e della Corte costituzionale, nei momenti e con le procedure previste dalla Costituzione. Ora, questa concezione, secondo cui un Parlamento regionale e un governo regionale potrebbero essere interpreti della legge – e in questo caso interpreti della legge dello Stato – io l'ho trovata, di rimbalzo dalla sua relazione, anche nell'intervento di altri colleghi.

Stamane l'onorevole Galloni ha ripreso questa stessa tesi, asserendo che, ai sensi della Costituzione, l'ente regione potrebbe essere interprete della legge dello Stato. Io vorrei sa-

pere dalla sua cortesia, come relatore per la Commissione affari costituzionali, qual parte mai della Costituzione possa autorizzare una siffatta interpretazione (tanto per restare vicino al vocabolo da lei evocato), in qual parte della Costituzione si trovi la giustificazione della tesi secondo cui la regione può essere interprete della legge dello Stato.

La Costituzione statuisce altro: statuisce quali siano i limiti della legislazione regionale, pone limiti che lo stesso onorevole Galloni stamattina riconosceva. Si vedrà poi quali siano gli strumenti atti costituzionalmente a garantire che si resti entro tali limiti. Ma di limiti si tratta e non di autolimiti.

Quando dal concetto del limite imposto dalla Costituzione (e che potrebbe per avventura essere attuato anche attraverso uno strumento diverso dall'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, se si ritenesse – noi non lo riteniamo – che il primo comma di quella legge sia incostituzionale) quando, dicevo, dal concetto del limite imposto alla regione, e se non vi piace imposto dal limite fissato dal costituente, si passa al concetto di autolimite, ci si trasferisce in una diversa sfera costituzionale, perché cadono le barriere, cadono le dighe quali che esse siano, cade l'unità dello Stato e si arriva ad una concezione che non è più neppure federalista, ma autonomistica in senso anarcoide.

Se neppure per l'attività legislativa delle regioni, prevista dall'articolo 117, è possibile istituire un limite che non sia un autolimite; se il limite diventa opinabile; se il limite è soggetto ad interpretazione, onorevole Ballardini, ella mi insegna che si tratterebbe di una interpretazione senza alcun dubbio politica, cioè mutevole da regione a regione e all'interno di una stessa regione, a seconda del tipo di maggioranza e di governo che quella regione esprimesse in un mutato momento.

Se si passa dal concetto del limite obiettivo al concetto dell'autolimite, si abbia almeno il coraggio di dirlo. Questa è una modificazione costituzionale di fondamentale importanza; questo è un nuovo tipo di Stato cui si vuol dare vita attraverso un tipo di revisione della Costituzione che io non accetto e contro cui – lo dico con tutto il riguardo, onorevole Ballardini, perché non voglio suscitare incidenti – insorgo con tutte le mie forze.

Quando si vuol rivedere la Costituzione per dar luogo a un nuovo tipo di Stato, migliore dell'attuale, bisogna prima di tutto tentare di dimostrare tale assunto, dando sostanza concreta alle proprie proposte di revisione costituzionale e presentando un nuovo testo del titolo quinto della Costituzione italiana. Un testo non più, onorevole Marchetti, federalistico – perché qui, checché se ne dica, siamo ben al di là del federalismo, siamo in piena anarchia – ma un testo nuovo per una regione nuova per uno Stato nuovo. Su questo mi sembra non possano esservi dubbi.

Io ritengo – e anche questo vorrei dirlo sommessamente e con tutto il riguardo – che il ginepraio nel quale si è invischiata la maggioranza regionalistica derivi, per gli uomini in buona fede – che, nonostante tutto, ritengo ancora numerosi tra di noi – dallo scarso studio con il quale vi siete applicati al problema.

Mi permetto anche di spiegarvi perché oso dire una cosa tanto grave, in quanto la mia accusa non si rivolge agli individui, ma al sistema. La partitocrazia – e soprattutto la partitocrazia di potere – impigrisce terribilmente il parlamentare. Da più di vent'anni noi stiamo solo in apparenza facendo, qui dentro, lo stesso mestiere. In realtà, stiamo facendo un mestiere profondamente diverso. E non dico che ciò sia dovuto a nostro merito o a vostro demerito; la situazione è diversa e di ciò vi dovete rendere conto.

Da più di vent'anni, tranne pochissime eccezioni, voi siete occupati in cure di governo o in cure – e lo dico senza malizia – di sottogoverno. Siete scarsamente occupati nelle cure parlamentari perché sapete come si deve votare, quel che si deve votare e sapete anche – se non lo sapeste basterebbero le statistiche diramate dall'onorevole Andreotti con solerte cura per far credere agli ingenui che il gruppo democristiano sia il più diligente di tutti – giungere sempre puntualmente alle votazioni.

Il tormento per lo studio dei problemi non vi appartiene, perché costa fatica. Il tormento per l'approfondimento dei problemi non vi conviene, perché è incomodo. La dialettica sui problemi, la discussione sui contenuti non fanno parte del vostro costume parlamentare, di parlamentari della maggioranza, di una maggioranza di potere, perché non solo sono incomode, ma possono essere inutili e, in qualche caso, possono essere pericolose. Sicché si arriva, o al silenzio per legislature intere su problemi di questo genere, o al « basta », gridato da qualcuno che non sa nulla, che non ha mai capito nulla, che non si è mai occupato di nulla, che ha fatto il parlamentare ma che non è mai stato un parlamentare.

Dico questo senza alcun disprezzo, ma, anzi, con qualche umano compatimento perché noi non proviamo alcun gusto, a differenza di voi, nel recitare questa parte.

Vi è, infatti, tra le nostre rispettive posizioni una certa distanza di contenuto che, mentre non ci nobilita personalmente – non siamo per niente migliori di voi – però nobilita la nostra battaglia, che è una battaglia con una sua impostazione, con un suo fine, con i suoi metodi di stile e di costume.

Perché dico questo? Perché ho l'impressione che non abbiate ben meditato che cosa avverrà se questo disegno di legge, e l'articolo 15 in particolare, sarà approvato anche dal Senato: essa diventerà qualcosa di molto importante, un meccanismo – ve ne renderete conto – che ruoterà quindici volte al giorno in ogni parte d'Italia.

Dico questo perché, avendo io fatto qualche modestissimo e superficialissimo studio, mi sono reso conto che i cultori di dottrina costituzionale del nostro paese non sanno cosa sia la legge regionale. Me ne daranno atto i colleghi più esperti in materia, i quali continuano ad esprimere al riguardo tesi nettamente contrastanti, tanto lontane le une dalle altre quanto può esserlo il più tiepido regionalismo del meno convinto autonomista, dal più spinto federalismo del più convinto federalista.

Sarò più preciso e per esserlo desidero risalire ad un vecchio documento del quale nessuno forse si ricorda, perché ho l'impressione che esso non sia stato citato. Questo documento si riferisce agli atti del Ministero per l'Assemblea Costituente. E dico questo con una punta di nostalgia, in questo caso filo antifascista, ricordandomi quando si tentava di studiare prima di legiferare. A quel tempo si dava addirittura vita ad un Ministero per la Costituente allo scopo di mettere in condizione l'Assemblea Costituente di non legiferare al buio.

Oggi siamo al buio come Governo, come legislazione, come indirizzo. Allora, lodevolmente si pensava di creare un ministero perché i costituenti disponessero di una elaborata documentazione, ponendo alla testa di quel ministero un personaggio illustre del quale non ho bisogno di fare il nome. Un personaggio che era occasionalmente un deciso antiregionalista ma che non fu certo messo alla testa di quel ministero per questo. Tanto più che, non avendo allora eccessiva dimestichezza con le noiose letture ed essendo un temperamento *politique d'abord*, è lecito pensare che egli facesse il ministro per la Costituente affidando a delle commissioni di studio, come in realtà fece, questionari molto elaborati – che abbiato letto – soprattutto per quanto concerne il diritto del lavoro.

So che l'onorevole Roberti ha compiuto degli studi a questo riguardo. Queste commissioni adempivano alla loro funzione con molto scrupolo.

Non è privo di interesse, per cominciare a capire, ricordare cosa sia la legge regionale, questo istituto nuovo che sta per sorgere. È utile ricordare a questo fine quel vecchio documento. Si legge, nel testo stilato dalla Commissione del Ministero della Costituente: « L'attribuzione della natura amministrativa all'ente regione esclude, ovviamente, la devoluzione ad esso dell'esercizio diretto di funzioni legislative ».

Come siamo lontani dalle posizioni attuali ! Si riteneva allora addirittura (non dico che si avesse ragione, dico che si riteneva !) che fosse ovvia l'esclusione di qualsiasi attribuzione legislativa all'ente regionale. Data la loro natura squisitamente politica, tali funzioni non possono non essere riservate al Parlamento quale espressione della volontà generale dello Stato. Rappresentando invero la legge una limitazione della libertà individuale, essa può emanare soltanto dallo Stato quale titolare dell'interesse collettivo che solo può giustificare la limitazione stessa.

Si tratta, caro collega De Marzio, di quello che hai detto stamane presso a poco negli stessi termini.

Solo che quando qualcuno di noi si attenta, nell'anno di grazia 1970, a dichiarare che lo Stato è il solo titolare degli interessi collettivi e che soltanto lo Stato può giustificare limitazioni di libertà nei confronti dei cittadini, gli saltano tutti addosso, ritenendo che queste siano nostalgie fasciste. No, sono nostalgie pre-costituente, antifasciste, nenniane addirittura, se pur sono nostalgie. Si è cominciato di qui il lungo cammino nel campo degli studi.

Prima ho parlato del lungo cammino nel campo delle vicende legislative, ora vi parlo del lungo cammino nel campo degli studi per tentare di capire che cosa sia la legge regionale, che cosa voglia dire lo Stato delle regioni. Le stesse cose, con maggiore cautela, per la verità, pensavano e dicevano allora i comunisti.

L'onorevole Laconi, il 5 marzo 1947, allo stesso riguardo diceva: « Pensiamo che non si tratti più di avvicinare il popolo alle istanze della vita democratica e di sottoporre al controllo del popolo i rami e i settori della vita del paese; pensiamo che ormai si tratti di qualche cosa di più, che si giunga al frazionamento del potere legislativo, al disgregamento dell'unità organica del nostro paese. È indub-

bio che domani – se vedessimo approvare questa parte del progetto – (nel frattempo il progetto era stato partorito dalla Sottocommissione dell'assemblea della Costituente) ci troveremmo ad avere in Italia, ancora una volta a ritroso nei secoli, una miriade di staterelli, ciascuno di per sé esercitante potestà legislativa, ciascuno capace di attuare nell'ambito del proprio territorio chissà quali riforme, differenti da quelle della vicina o lontana regione ».

Dopo di che si giunse a quello che non più noi, ma voi, o larga parte tra voi, specie coloro che anelano a nuovi patti costituzionali, chiamate il compromesso raggiunto in sede di Assemblea Costituente. Il Presidente del Consiglio-ombra, il ministro Donat-Cattin, ha sostenuto la tesi della Costituzione di compromesso nell'aula del Senato non molti giorni fa. Si giunse al compromesso da altri punti di vista; si giunse al compromesso in ordine alla legge regionale, all'istituto « legge regionale ». Quali erano le posizioni di partenza? Esse erano rappresentate dalla suddivisione di quello che prima era l'articolo 117 in tre articoli – il 109, il 110 e il 111 –; attraverso tale tripartizione si pensava da parte del Costituente di maggioranza di attribuire tre tipi di potestà legislativa: la potestà legislativa primaria ed esclusiva (articolo 109), la potestà legislativa concorrente (articolo 110) e la potestà legislativa integrativa o di attuazione (articolo 111).

Il compromesso ha portato all'infelice testo, chiarissimo nelle intenzioni, secondo noi, ma infelice e manchevole nella formulazione, dell'articolo 117. Che cosa è chiaro a tutti, che cosa nessuno mette in discussione? Che il Costituente non ha voluto attribuire alle regioni a statuto ordinario competenza legislativa esclusiva e primaria. La competenza legislativa esclusiva e primaria figura solo negli statuti delle regioni speciali, approvati con leggi costituzionali, non figura nella Costituzione quanto alle regioni ordinarie.

Al tempo stesso, però, è emersa dal testo mal combinato dell'articolo 117 una potestà legislativa che non è esclusiva, che non è primaria, che è indubbiamente derivata, che nella gerarchia delle fonti rappresenta qualche cosa di meno della legge dello Stato e qualche cosa di meno della legge emanata dalle regioni a statuto speciale, ma che non si può dire fino a quale punto sia concorrente e fino a quale punto rappresenti un nuovo tipo di legge concorrente.

Infatti una legge concorrente – come dicono le stesse parole – è una legge che concorre con altra legge gerarchicamente più elevata a determinare in un certo ambito territoriale le funzioni legislative e il loro effetto. Però, quando poi si va a leggere quali sono le materie assegnate dall'articolo 117 della Costituzione alle regioni a statuto ordinario; quando si va a leggere nella norma transitoria IX che lo Stato deve adeguare la propria legislazione alle competenze delle regioni; quando si legge in dottrina tutto quanto è stato scritto, risorge il dubbio che il compromesso sia stato allora stipulato perché bisognava ottenere, con l'approvazione della Costituzione, la più larga maggioranza possibile, ma che la formulazione sia stata tale da consentire il risorgere successivo della polemica fra coloro che ritengono che le regioni possono esercitare la potestà legislativa esclusiva e primaria e coloro che ritengono che la potestà legislativa delle regioni, se fosse esclusiva e primaria, intaccherebbe la sovranità dello Stato, la certezza del diritto e manderebbe all'aria tutto quanto il nostro assetto costituzionale.

Il problema non è stato risolto. Lo dicono tutti i costituzionalisti, ed io non voglio farvi perdere tempo nel citarli tutti quanti; basteranno alcuni accenni rapidissimi, che vi dicano quale sia lo stato degli studi in materia, se io sono bene informato, se mi sono aggiornato nelle letture a questo riguardo, perché ritengo che un Parlamento non possa decorosamente affrontare e risolvere problemi simili senza affrontarli anche in via di dottrina e non soltanto nel corso di compromessi politici, soprattutto se avvengono dietro le quinte, fuori dall'aula di Montecitorio.

L'incertezza è tale che vi sono alcuni studiosi (cito lo Zanobini, che è un nome, penso, abbastanza autorevole) i quali ritengono che sulla base dell'articolo 117 le leggi regionali sarebbero leggi solo in via formale. Lo Zanobini arriva a dire che le leggi regionali sono atti aventi valore di legge ma non sono leggi vere e proprie neppure nell'ambito della regione. È una interpretazione estremamente restrittiva, ne convengo; però è una interpretazione che può essere giustificata dalla lettura del primo capoverso dell'articolo 117 della Costituzione. Da una simile tesi che cosa deriva? Che le regioni non esercitano sovranità? Questo ci sembra ovvio. Deriva anche che le leggi regionali sono equiparate ai decreti-legge, ma sono più limitate.

Lo stesso Zanobini dice: le cosiddette leggi regionali (ci mette prudentemente il « cosiddette ») sono atti aventi forza di legge, e in tal senso sarebbero equiparate ai decreti

legislativi e ai decreti-legge; ma questi hanno forza di legge senza limiti, mentre le norme regionali hanno forza di legge entro i limiti stabiliti dall'articolo 117. Secondo questa corrente di studiosi, le leggi regionali sarebbero quindi atti assimilabili ai decreti legislativi, ma con minore importanza e minore portata dei decreti veri e propri.

C'è un'altra conseguenza: che le norme statali prevalgono su quelle regionali in ogni caso. Onorevole Marchetti, il suo federalismo potrebbe essere deluso nell'attuazione pratica, se dovessero prevalere questi orientamenti e se non si giungesse a qualche chiarimento di fondo. Infatti c'è addirittura una sentenza della Corte di cassazione a sezioni riunite del 6 settembre 1952, n. 2855, la quale afferma che in caso di concorso vero o presunto di norme statali e regionali le prime debbono prevalere sulle seconde, anche se dirette a regolare quelle materie per le quali sia stata fatta una espressa riserva legislativa in favore delle leggi regionali. Noi ameremmo che su questi problemi di contenuto si discutesse.

C'è ancora un'altra conseguenza: che le riserve di legge cui si riferisce la Costituzione in tutto il suo ambito riguardano solo le leggi dello Stato e mai le leggi regionali.

A questo proposito esiste una sentenza della Corte costituzionale del 1956, n. 4: ogni qualvolta la Costituzione rinvia alla legge la disciplina di una determinata materia, per legge deve intendersi la legge dello Stato. Da una interpretazione di questo genere può derivare un'ulteriore conseguenza: che le leggi statali si applicano automaticamente in tutto il territorio della nazione.

Anche a questo riguardo si può citare una sentenza della Corte costituzionale del 1957, la n. 6, la quale dice che le leggi statali trovano automatica applicazione in tutto il territorio nazionale senza bisogno di ricezione.

A questo punto, i colleghi che hanno avuto la bontà di seguirmi possono pensare che io abbia sostenuto opinioni contrarie alla mia tesi di fondo, cioè che io abbia sostenuto tesi in base alle quali si può pure abrogare l'articolo 9 della legge del 1962, si può pure consentire la immediata attività legislativa delle regioni su tutte le 18 materie di cui all'articolo 117: nulla può accadere, perché si tratta di atti aventi forza di legge, non di leggi vere e proprie; perché si tratta di atti che hanno minor valore del decreto; perché prevale sempre la legislazione dello Stato; perché la legislazione dello Stato si applica in tutto il territorio dello Stato; perché le riserve cui si riferisce la Costituzione non riguardano mai la legge regionale, ma sempre quella statale, anche nel caso delle materie espressamente attribuite alle regioni. Siamo tranquilli noi che temiamo che gli argini siano stati rotti del tutto? Nemmeno per sogno.

Onorevole Marchetti, ora le fornisco le controtesi e le necessarie consolazioni, in questa enorme confusione che regna in Italia, anche in dottrina.

Vi è anche la tesi opposta, sostenuta da molti costituzionalisti. Ne cito uno, assai autorevole, l'Amorth, il quale, tra l'altro, ha preso parte ai lavori tecnici indetti dalla commissione Tupini; egli dice: « Quella delle regioni è potestà legislativa primaria, perché le leggi regionali sono fonti con efficacia equivalente a quella dei provvedimenti provenienti dal Parlamento nazionale ». Ne deriva che le leggi regionali sono vere e proprie leggi.

Un altro autorevole studioso di diritto pubblico, il Miele, scrive: « Le leggi regionali hanno il valore, non solo intrinseco ma anche estrinseco, di vere e proprie leggi, e sono perciò collocate su un piano superiore rispetto ai regolamenti, anche dello Stato ».

Ne deriva che le leggi regionali stanno sullo stesso piano delle leggi dello Stato, secondo un'autorevole corrente dottrinaria; ciò significa che, nella gerarchia delle fonti, la legge regionale non viene dopo la legge statale, ma è allo stesso livello.

Scrive sempre lo stesso Miele: « Il rapporto tra i due termini legge dello Stato e legge regionale appare un rapporto di separazione: come la regione non può emanare norme legislative regolamentari fuori delle materie di sua competenza, altrettanto non può lo Stato, nelle materie costituzionalmente attribuite alla regione, salvo per ciò che attiene alla formulazione dei princìpi fondamentali ».

Quindi, entrate in vigore le autonomie regionali, lo Stato, per quelle 18 materie, non può legiferare assolutamente più e cade quindi tutto quello che finora, sulla base di una certa corrente dottrinaria, ho ritenuto di affermare. Ne deriva che lo Stato incontra limiti altrettanto rigidi quanto quelli delle regioni, perché se le regioni hanno come riferimento i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, lo Stato ha come impedimento i princìpi di competenza attribuiti alle regioni dalla Costituzione e dalle sue stesse leggi.

Ne consegue, ancora, che la legge regionale è sottratta ai controlli giudiziari e amministrativi; e ancora che la legge regionale (e questo è molto importante) abroga le pre-

cedenti norme statali. E questo lo afferma un altro costituzionalista illustre, il Galeotti, il quale scrive: « Le leggi regionali, quando per la prima volta intervengono nella materia riservata alla potestà legislativa della regione, hanno l'efficacia giuridica di abrogare le precedenti leggi statali che risultino con esse incompatibili ».

Quindi è sufficiente che la regione emani una norma in una delle materie che le sono attribuite dall'articolo 117 della Costituzione perché venga abrogata, nel territorio di quella regione, la norma dello Stato con essa incompatibile. Nel territorio di quella regione, si badi bene; ciò significa che può accadere che una legge dello Stato esca a brandelli dal futuro ordinamento regionale, perché può darsi che 14 regioni su 15 ritengano di abrogarla emanando una loro norma, mentre l'altra si comporti in maniera diversa. Con la conseguenza che una legge dello Stato rimarrà valida soltanto per una certa parte del territorio e non più in un'altra parte: parte ovviamente colorata in termini politici, non certamente per ragioni di dottrina, in quanto vi sarà certamente qualche settore politico che si farà forte dei pareri espressi, in epoca non sospetta, da autorevoli studiosi, secondo i quali la legge regionale è sullo stesso piano della legge dello Stato e quindi può abrogare quest'ultima, naturalmente nelle materie attribuite alla regione.

C'è di più: un costituzionalista, ancora più noto di quelli che mi sono permesso di citare, il Balladore Pallieri, sostiene che la legge dello Stato non può abrogare la legge regionale. Infatti, egli sostiene che nella Costituzione non vi è nulla da cui si possa arguire un potere della legge dello Stato di abrogare la legge regionale. Ne deriva che la legge dello Stato vale nel territorio di una regione finché la regione stessa non abbia legiferato; ne deriva ancora che la legge statale non ha efficacia nel territorio regionale: si può citare una sentenza della Corte costituzionale, la n. 21 del 1959, in cui si dice che le leggi dello Stato si applicano pure nelle materie di competenza piena delle regioni in tutto il territorio nazionale, ma non hanno efficacia nel territorio delle regioni ove siano state emanate e finché rimangano in vigore nelle materie corrispondenti norme regionali valide, poiché queste assumerebbero, rispetto alle disposizioni statali, la posizione di leggi speciali rispetto a leggi generali, prevalendo quindi su di esse. Quindi, le leggi regionali non solo in quanto leggi regionali, ma in quanto leggi speciali, prevarrebbero nel territorio della regione sulle leggi statali, anche quando la legge regionale non fosse stata emanata con l'intendimento specifico di abrogare la legge statale corrispondente.

Io, onorevoli colleghi, riferisco tesi che sono state enunciate in dottrina; vi invito a trarne le conseguenze.

Infine, le regioni possono impugnare le leggi statali. Infatti, l'articolo 7 della legge costituzionale n. 1. del 9 febbraio 1948 stabilisce che le regioni possono impugnare le leggi e gli atti aventi forza di legge della Repubblica.

Chi ha ragione? Chi ha torto? A questo punto il discorso esce dalla dottrina e ritorna in politica; e non solo torna in politica, ma anche alle nostre comuni responsabilità di legislatori.

A questo punto, consapevoli che in dottrina non si è giunti ancora a stabilire che cosa sia la legge regionale, e quali possano esserne l'efficacia, le risultanze e i rapporti con la legge dello Stato, che cosa si pensa? Naturalmente ai limiti. A chi è affidato il compito di statuire questi limiti? Alla legge dello Stato. Allora, questa è l'ultima occasione nella quale, approvando una legge quadro generale o modifiche di precedenti leggi quadro generali, noi abbiamo la possibilità di intervenire. Dopo di che, si metterà in moto il meccanismo dei 15 parlamenti regionali, la legge regionale diventerà una realtà, uscirà dalla dottrina per entrare nel vivo degli interessi del popolo lavoratore italiano.

Certamente, si potrà intervenire in sede di contenzioso costituzionale, si potrà intervenire ponendo il Parlamento contro talune regioni, o contro le regioni tutte insieme, si potrà, in ipotesi, arrivare persino, in un secondo momento, ad una revisione costituzionale che, visti gli errori compiuti, l'irresponsabilità alla quale ci si è abbandonati, i danni che derivano al cittadino e allo Stato, l'incertezza e la lesione del diritto costituzionale, l'impotenza organica dello Stato, tenti di rimediare.

E voi credete che, istituite le regioni, vi sarà in Parlamento una maggioranza capace di fare dopo quello che non si ha coraggio, non dico di fare, ma neppure di dire adesso? Voi ritenete che di fronte a quella che potrebbe essere (l'onorevole De Marzio lo affermava questa mattina) una rivolta di piazza, sollecitata con strumenti demagogici facilmente utilizzabili, specie in talune regioni d'Italia, contro il governo nazionale, contro la maggioranza parlamentare, questi ultimi avrebbero la possibilità fisica e morale di resistere, di opporsi, di impedire che il danno

maggiore e definitivo ne derivi ? Nessuno può crederci.

Ma, anche ammesso che si sia tanto ottimisti, che si possa giungere anche successivamente a rimedi atti a scongiurare il male peggiore, anche ammesso che si debba e che si possa più in là arrivare agli interventi chirurgici, oggi abbiamo dinanzi una possibilità di malattia che noi vi denunciamo, suggerendovi anche le cure.

Ebbene, invece di adottare le terapie atte secondo noi e secondo molti di voi, fino a ieri, a scongiurare i malanni, voi da un lato allontanate le terapie e, dall'altro, ci rispondete alzando le spalle, affermando che si vedrà, come diceva stamane l'onorevole Galloni, con qualche furberia, a proposito della riforma dell'ente provincia, suggerita fino a qualche giorno fa con tanta ostinazione – mentre oggi sembra piuttosto accantonata – dal partito repubblicano.

Oggi l'onorevole Galloni ci è venuto a dire con tutta tranquillità che il problema dei rapporti tra regioni, province e comuni, lo vedremo poi; facciamo intanto le regioni, e successivamente si vedrà come modificare le province, come modificare la legge comunale e provinciale. Bisogna mettere allo studio questo problema, ma la priorità spetta all'ordinamento regionale.

Ma voi credete davvero che l'ordinamento regionale, in tutta Italia, non modificherà profondamente le strutture dello Stato italiano ? Voi credete di poter fare determinati ragionamenti dall'alto di questo Parlamento, quando di fronte a questo Parlamento ci sarà la volontà politica e la capacità legislativa di venti parlamenti regionali, taluni dei quali con maggioranze che fin da oggi possiamo facilmente prevedere ? Queste non sarebbero illusioni; sarebbero responsabilità troppo pesanti, che noi ci auguriamo non vogliate assumere.

C'è un altro problema sul quale temo che i colleghi regionalisti non abbiano riflettuto; penso che molti tra voi non abbiano riflettuto su cosa siano – ed ancora una volta non vi voglio offendere – gli statuti regionali. E soprattutto sono convinto che molti di voi non si siano resi conto che, per una stranezza davvero inconcepibile, l'Assemblea Costituente non si è accorta di avere, da questo punto di vista, conferito maggiori poteri alle regioni a statuto ordinario che non a quelle a statuto speciale.

Molte volte, durante questo dibattito, mi sono sentito dire, ed anche altri miei colleghi di gruppo se lo sono sentito dire, allorché facevano riferimento alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige ed al Friuli-Venezia Giulia, che quelle sono regioni speciali, come se, essendo regioni speciali, avessero poteri talmente più ampi, talmente più penetranti, talmente più pregnanti, rispetto alle regioni a statuto ordinario, da giustificare un giudizio politico del tutto diverso, o da giustificare addirittura la volontà aprioristica di non prendere atto delle esperienze, che tutti voi definite negative, che si sono sviluppate nelle regioni a statuto speciale.

Mi permetto di chiarire che, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione, gli statuti delle regioni a statuto ordinario hanno un grado di autonomia assai maggiore, nei confronti della legislazione statale, di quanto lo abbiano gli statuti delle regioni a statuto speciale.

Chiarisco ulteriormente: quando nel 1962 si è ritenuto di dar vita alla regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, il Governo di allora predispose un disegno di legge; l'iniziativa legislativa, per ciò che concerne lo statuto delle regioni speciali, parte dal Governo. Il Governo ritenne in quella circostanza di presentare un disegno di legge, che sottopose all'esame del Parlamento come legge costituzionale, e cioè con la procedura delle due letture prevista dall'articolo 138 della Costituzione.

Lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, se vogliamo usare il linguaggio modernista della sinistra democristiana, è stato imposto, dico imposto, dal Governo e dal Parlamento ai cittadini delle regioni a statuto speciale. Questi cittadini non hanno avuto alcun modo per esprimere il loro parere, e per farlo pesare, durante tutto il corso dell'elaborazione del loro statuto.

Avrebbe potuto per ipotesi, prevalere la nostra tesi, anche allora ostruzionistica e contraria alla concessione dello statuto speciale al Friuli-Venezia Giulia, e quelle province d'Italia non avrebbero avuto, da un punto di vista costituzionale, alcuna possibilità per opporsi ad essa. Avrebbe potuto prevalere la tesi di altri settori, i quali volevano un diverso statuto, e quelle popolazioni, comunque, non avrebbero avuto la possibilità, come non l'hanno avuta, di intervenire e di interferire. E se domani si dovesse modificare lo statuto della regione Friuli-Venezia Giulia, come lo statuto delle altre regioni a statuto speciale, si dovrebbe tornare qui, perché è necessaria una legge di revisione costituzionale per modificare, anche in una virgola, anche in un articolo, uno statuto speciale. Tanto è vero che si è fatto

ricorso, specie per la Sicilia, al solito sistema, un sistema veramente ignobile, che mi permetto di segnalare al Presidente di questa Assemblea nell'esercizio delle sue funzioni costituzionali: cioè, la desuetudine automatica delle leggi costituzionali.

Vi sono alcuni articoli dello statuto speciale della Sicilia – il quale, come sapete, è stato approvato con una rapidità dovuta a contingenze politiche, senza essere stato elaborato democraticamente in Sicilia, essendo stato portato avanti da un puro e semplice comitato di vertice – dei quali è stata riconosciuta da tutte le parti politiche la inattuabilità. Ebbene, essi restano nello statuto regionale siciliano; sono leggi costituzionali dello Stato italiano, ma nessuno – neanche i comunisti – ne parla più. Se ne parla qualche volta nei comizi, ma nessuno ne parla più nelle sedi responsabili, perché è tacitamente ammesso che non se ne faccia niente.

Quindi, la potestà costituente delle regioni a statuto speciale è uguale a zero. Per quanto riguarda le regioni a statuto ordinario, l'articolo 123 della Costituzione stabilisce che i consigli regionali delle regioni a statuto ordinario approvano essi il proprio statuto. Occorre una maggioranza qualificata, questo è evidente.

Quanto al contenuto degli statuti regionali ordinari, l'articolo 123 si limita ad inserire – se non erro – la obbligatorietà di una norma sul *referendum* regionale, e null'altro. Lo statuto regionale viene quindi presentato al consiglio regionale per iniziativa della maggioranza e del governo regionale; viene approvato dal consiglio regionale con maggioranza qualificata e quindi trasmesso al Parlamento nazionale per la approvazione che, ai sensi della Costituzione, deve avvenire con « legge di approvazione ».

Ancora una volta, i costituzionalisti interpretano in guise radicalmente diverse questa formula, piuttosto singolare, che non trova altri riscontri nella nostra Carta costituzionale: « legge di approvazione ». Che significa? Secondo la maggior parte dei costituzionalisti, « legge di approvazione » significa legge formale; cioè, una legge da equiparare a quelle attraverso le quali siamo chiamati ad approvare i trattati internazionali. In altre parole, una legge di mera e semplice approvazione generale, senza alcuna possibilità, da parte del Parlamento nazionale, di modificare una virgola e di entrare nel merito, ma con la possibilità di approvare o di non approvare. Questo è indubbio: se il Parlamento è chiamato ad approvare, può anche trovarsi nella condizione di disapprovare. Quindi, ci arriveranno gli statuti regionali uno per uno, perché non è possibile pensare ad uno statuto-tipo. Ogni regione, secondo la sua maggioranza, anche occasionale, approverà un diverso statuto. Ci arriveranno quindici diversi statuti.

Questa è un'ipotesi, ma assai plausibile, perché oltre alle diverse configurazioni politiche delle maggioranze regionali, vi sono le diverse configurazioni socio-economiche delle regioni, vi sono le diverse mentalità di base, e non soltanto di vertice, vi sono gli interessi diversi e molto spesso contrastanti.

Dunque, ci arriveranno quindici statuti regionali uno diverso dall'altro, e noi con quindici leggi di approvazione formale saremo chiamati ad approvarli o a bocciarli. A questo punto, il nostro criterio non potrà essere che globale: o li approviamo tutti, o li bocciamo tutti. Vorrei vedere, poi, una maggioranza parlamentare che si arrischiasse ad approvare un certo gruppo di statuti e a non approvarne un certo altro gruppo. Credo che quella maggioranza correrebbe incontro ad un nero destino.

Penso dunque che, con riferimento agli statuti, le regioni a statuto ordinario siano del tutto autonome, perché una volta che avranno approvato i loro statuti e quindi avranno realizzato quella che viene definita come la loro fase costituente, il Parlamento nazionale non potrà far altro che metterci lo « spolverino ». Ci troveremo in una situazione ancora peggiore di quella in cui si trovò l'Assemblea Costituente quando, nel giro di pochi giorni, fu chiamata a recepire gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige e della valle d'Aosta. Non potremo dire una parola nella sostanza; non potremo interferire – o non potrete interferire – nel merito, quali che siano gli statuti provenienti dalle varie regioni a statuto ordinario.

Non volete riflettere su ciò? E credete che queste considerazioni non debbano incidere sulle vostre attuali decisioni? E ci si viene a raccontare per tranquillizzarci, da parte dell'onorevole Galloni, da parte del relatore per la maggioranza, da parte dell'onorevole Andreotti, come risulta dagli emendamenti presentati dalla maggioranza all'articolo 15, che tanto nei primi tempi – l'onorevole Galloni questa mattina ha detto per 15-18 mesi, altri dicono addirittura per 2 anni – le regioni non potranno far altro che dare luogo ai loro statuti regionali. Chi ha detto loro che occorreranno 15-18 mesi ad una regione a statuto ordinario per approvare, sia pure con maggioranza qualificata, il proprio statuto? Ma

avete così scarsa fiducia negli uffici-studi del partito comunista ?

Ma non sapete forse che in talune regioni d'Italia – cito l'Emilia-Romagna e la cito senza sbagliare perché sono notizie di dominio pubblico – il partito comunista, insieme con i suoi alleati di sempre, ha già designato il futuro presidente della regione, il vice-presidente e gli assessori ? Ma non sapete che, giustamente, logicamente – io ne rendo loro atto e merito – essi si preparano a questa conquista di posizioni di potere da ogni punto di vista ?

Crede ella che ad un parlamento regionale retto da una maggioranza socialcomunista occorreranno 15-18 mesi, onorevole Galloni, per approvare uno statuto prefigurato ? O non basteranno che poche settimane ? E non verrà il Parlamento nazionale bombardato dalla rapida esigenza di approvare, di approvare subito, di non respingere in alcun caso, di non attentarsi a discutere sul serio lo statuto che diventerà lo statuto-guida, lo statuto-tipo per tutte le altre regioni ?

O credete voi che le altre regioni potranno sottrarsi all'ondata di demagogia che si abbatterà su di loro attraverso il varo rapido di taluni statuti-guida, di taluni statuti-tipo, di taluni statuti esempio ? Credete voi che altre regioni, la Calabria ad esempio, potranno sottrarsi all'esempio che verrà loro o che potrà venir loro dalla Toscana, dall'Emilia, dall'Umbria, dalla Liguria ? E come potrebbero farlo ? E credete voi comunque che le costituende regioni a statuto ordinario accetteranno, qualora vi fossero differenze di fondo tra le loro prerogative e quelle delle regioni a statuto speciale, di rimanere a contatto di gomito e in condizioni di inferiorità ?

Questi sono problemi politici, costituzionali, di ordinamento delle regioni, di ordinamento generale dello Stato sui quali noi modestamente vi invitiamo a riflettere.

Inoltre, e con riferimento alle considerazioni che io mi sono permesso di svolgere, ritengo di poter dire che fra le tre impostazioni di fondo che in relazione all'articolo 15 ho indicato all'inizio, quella pluralistica della democrazia cristiana di un tempo, quella federalistica e quella che io definisco neo-anarchica, la concezione pluralistica della democrazia cristiana di un tempo non abbia più spazio. Essa non ha più spazio politico perché si trattava di una concezione pluralistica ma al tempo stesso organica, si trattava, lo riconosciamo noi stessi, di una concezione pluralistica ma che si riferiva ad uno Stato articolato attraverso il riconosciuto pluralismo dei corpi intermedi e soprattutto dei corpi sociali.

Quanto vi abbiamo detto tutti – mi permetto di affermare – quanto vi sto dicendo io dimostra che non esiste spazio politico e che dall'approvazione di questa legge-quadro in poi non esisterà spazio costituzionale per l'attuazione, per la realizzazione di un pluralismo di quel genere.

Restano quindi a scontrarsi due concezioni, quella federalistica e quella neo-anarchica. Quanto alla prima, ho dato atto all'onorevole Marchetti di averla enunziata lui solo con piena schiettezza. Però l'onorevole Marchetti non si dorrà se io rileggo talune sue espressioni le quali chiariranno fino in fondo ai colleghi di che cosa si tratta.

L'onorevole Marchetti ci è venuto a dire esattamente questo: quando chiediamo l'autonomia per le regioni, cioè l'autonomia politica ed amministrativa, per regioni come la Lombardia, il Piemonte, la Campania e altre, chiediamo un potere che in misura ben maggiore queste regioni ebbero nel passato. Sapete quando ? Ve lo dice l'onorevole Marchetti. Il Piemonte ebbe addirittura una politica estera, militare, economica, tributaria, agricola che portò allo sviluppo economico e culturale e infine all'unificazione politica dell'intero paese. E che vogliamo riconquistare l'Italia ? (*Commenti del deputato Marchetti*).

Io ho letto alcune tabelle...

MARCHETTI. Il permesso di fissare il numero delle auto pubbliche.

ALMIRANTE. Se io sapevo che questo era il problema, glielo davo subito il permesso, onorevole Marchetti, e non davamo luogo né a questa legge né a questa discussione. Se si tratta di qualche permesso per auto pubbliche, onorevole Marchetti, si rivolga al suo presidente di gruppo, sono problemi che risolverà, o al Presidente del Consiglio ad al ministro del lavoro. Se questo è il problema.

Se poi ella viene a dire in questo Parlamento, in cui c'è pur scritto qualcosa (vediamo qualche cosa intorno a noi, non ce ne siamo dimenticati perché, qualunque sia la nostra impostazione politica, dottrinaria, storica, culturale, ci sono cose che nessuno può dimenticare; badi, io ho studiato a Torino e Torino è per me una specie di seconda patria), dopo tanti anni, che il Piemonte ebbe una sua politica estera e anche militare, onorevole Marchetti, senza alcun dubbio, devo dire, per fortuna il Piemonte ebbe una sua politica estera e anche militare, però ritenne di servir-

sene per portarci ad una situazione unitaria. Tanta era la volontà unitaria di quella classe dirigente che sacrificò Torino capitale, sacrificò prerogative che potevano essere considerate anche giuste; non parlò, quella classe dirigente, in termini di classe né in termini di clientela politica, né in termini di licenze automobilistiche, ma parlò in termini nazionali unitari

Vogliamo andare indietro, onorevole Marchetti ? Non pensiamo che ella voglia andare indietro.

MARCHETTI. Cavour era regionalista.

ROMUALDI. Era piemontese.

ALMIRANTE. Veda, onorevole Marchetti, non avviliamo nomi simili in una Italia politica come questa. La classe dirigente del risorgimento ha fatto l'Italia. Noi ci rivolgiamo a lei, federalista in buona fede, federalista di Varese, federalista della Valtellina, federalista che considera il regionalismo, il federalismo come il modo di sottrarsi ad una burocrazia centralizzata che le è molto antipatica, e le diciamo: guardi, i problemi che la interessano, e che interessano giustamente tanti abitanti della sua provincia e di altre province, potrei dire di tutte le province d'Italia, a cominciare da Roma, si risolvono e si possono risolvere o avrebbero potuto risolversi in termini di decentramento amministrativo.

A questo riguardo il discorso può andare avanti finché ella vuole con noi, onorevole Marchetti. E quando ella mi parla delle licenze delle auto, mi dimostra che in fondo all'animo suo c'è questa logica, giusta, sacrosanta esigenza di sottrarre al peso e al gravame non della burocrazia come uomini o come uffici, ma della burocrazia come istituto antiquato, i cittadini italiani, i quali hanno necessità di trovarsi lo Stato cordialmente a portata di mano in ogni parte d'Italia.

Ma per questo esistono istituti di decentramento che non sono stati attuati; esiste un Ministero per la riforma burocratica, che ormai in quasi 15 anni, e dopo che si sono avvicendati a palazzo Vidoni 14-15 ministri, non è riuscito – o non ha voluto – a far nulla, non ha emanato alcuna norma.

I decreti delegati in tema di decentramento, sa quanti sono da quando è stata promulgata la legge sul decentramento ? Sedici in tutto ! E vi è una relazione sdegnosa dell'onorevole Gonella, a questo riguardo, che denuncia l'incuria, l'incapacità e la mala volontà della classe dirigente politica italiana in tema di decentramento.

Perché è avvenuto questo ? Perché il decentramento, onorevole Marchetti, è utile alle popolazioni, mentre le regioni sono utili alle clientele politiche o ai fini sovversivi di coloro che le vogliono. Questa è la realtà di fronte alla quale ci si deve porre onestamente. (*Applausi a destra*).

Non parliamo quindi di federalismo e ricordiamoci anche a questo riguardo non solo i precedenti, ma soprattutto gli impegni che furono presi e i pericoli ai quali si va incontro.

Io ho ricordato prima in via generica ai colleghi della democrazia cristiana – e lo desidero ricordare ora in maniera precisa – un documento che li dovrebbe interessare a questo riguardo, una dichiarazione dell'onorevole Scelba al consiglio nazionale della democrazia cristiana del novembre 1962: « In proposito richiamo la risoluzione della direzione della democrazia cristiana, in data 27 settembre 1962, nella quale si trova questa affermazione: che è inconcepibile una articolazione dello Stato in centri di potere importanti come quelli costituiti dalle regioni al di fuori di uno stretto e coerente collegamento con la politica generale del Governo ».

A che punto siamo oggi a questo riguardo ? Oggi siamo alle prossime costituenti regionali. E il termine costituenti regionali – io l'ho notato – durante questo dibattito è stato lanciato dall'estrema sinistra e ripreso, con la solita accortezza e con la solita ingenuità, o doppiezza a seconda dei casi, sui banchi del centro. Di costituenti regionali ha parlato per il partito comunista, nella discussione generale, l'onorevole Giancarlo Ferri, il quale ha dichiarato che « le regioni nascono da un'acuta tensione sociale e vivranno la loro alba in costituenti regionali ».

E quando l'onorevole Giancarlo Ferri, a nome del partito comunista, parla di costituenti regionali, non ne parla in ordine dell'approvazione degli statuti regionali, ma in ordine al problema del nuovo patto costituzionale.

E la sinistra della democrazia cristiana riprende con imprudenza il termine « costituenti regionali », perché in un'Italia seria io credo si debba parlare di una sola Assemblea costituente, quella che c'è stata, o in prospettiva si possa parlare di un'altra Assemblea costituente; ma se si arriva a parlare in questo ramo del Parlamento di costituenti regionali e se non si chiarisce che il termine costituenti regionali è stato usato impropria-

mente dal punto di vista tecnico ed ha voluto riferirsi solo alla potestà da parte delle regioni di approvare i loro statuti, ma si riferisce invece, com'è chiara e manifesta intenzione dei colleghi che hanno parlato, ad una volontà di dar luogo da parte delle nuove regioni, già prefigurate così, ad una attività costituente, o precostituente, o paracostituente, allora io vorrei sapere: ci troveremo in stato di assedio, costituzionalmente, quando le 15 regioni saranno state istituite?

Se siamo all'alba di una fase costituente dalla vita politica italiana e se, in quest'alba che speriamo non sanguigna, noi ci siamo perché talune parti politiche, purtroppo prevalenti o quasi del tutto prevalenti, vogliono conferire alle regioni a statuto ordinario una potestà costituente e quindi dirompente rivoluzionaria, è normale che le dicano loro queste cose i comunisti, hanno il diritto di dirle ed hanno perfino la franchezza o l'imprudenza di dirle; ma quando le dite voi?

Io leggo l'onorevole Verga della democrazia cristiana: « La determinazione dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato spetta sì al legislatore statale, ma se questi non vi provvede in modo espresso, vi soccorre – siamo all'articolo 15 – l'opera dell'interprete – al solito! – e precisamente del legislatore regionale, del Governo e della Corte costituzionale, nei momenti e con le procedure previste dalla Costituzione. Si dovranno inoltre fare partecipare le regioni, a mio parere, anche all'elaborazione delle leggi quadro, attraverso un processo di collaborazione tra i consigli regionali e il Parlamento, in modo che le regioni assumano nella fase iniziale della loro vita una funzione di carattere costituente ».

Qui il concetto è spiegato: il Parlamento si deve spogliare *a priori*, secondo uno dei vostri colleghi, della funzione che gli è propria, che gli è tipica, che nessuno contesta, che dal punto di vista costituzionale nemmeno i comunisti contestano, di dar vita a delle leggi-quadro. Il Parlamento potrà non farlo, sarà responsabile di non averlo fatto, ma è una funzione che indubbiamente gli spetta e che nessuno gli contesta.

Ebbene, un collega della democrazia cristiana, penso in nome della corrente che egli rappresenta, viene a proporre fin da adesso, viene a mettere sotto l'edificio quest'altra bomba – andando oltre le stesse speranze dei socialcomunisti – che i consigli regionali collaborino con il Parlamento nazionale alla formulazione delle leggi-quadro.

Io vorrei sapere dove trovi posto, nell'attuale Costituzione, la possibilità di collaborazione, nella iniziativa legislativa o addirittura nell'approvazione o nella discussione o nella formazione della volontà legislativa, fra Parlamento nazionale e parlamenti regionali.

E se, per caso, vi fosse qualche parlamento regionale non disposto a questo tipo di collaborazione, faremmo degli accordi a mezzadria, di compartecipazione, a cottimo fra il Parlamento nazionale e taluni parlamenti regionali disposti a collaborare, a fare l'onore di collaborare con il Parlamento nazionale a questo riguardo?

Badate che la stessa tesi è sostenuta – per brevità non leggo la citazione – da un vostro collega, l'onorevole Bodrato. Non si tratta quindi di tesi sostenute solo dalla estrema sinistra e da una piccola parte della democrazia cristiana. Si tratta di tesi largamente sostenute.

Io, polemizzando poco fa con l'onorevole Galloni, ho sostenuto che, attraverso l'abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 e quindi l'indiscriminato uso da parte delle regioni della potestà legislativa, sia pure in ordine a quelle 18 materie, si giunge alla fine della certezza del diritto in Italia. Poiché mi sono limitato a denunziare la tesi, desidero soffermarmi ora un momento su di essa, trattandosi di argomento, credo, di fondamentale importanza.

La certezza del diritto, penso sia nozione comune, sta nella certezza della unicità del diritto. Nella unicità e nella certezza sta la eticità del diritto. In proposito leggiamo insieme una sentenza del Consiglio di Stato adottata nell'adunanza plenaria dell'11 luglio 1956. Essa dice: « Fondamentale esigenza degli ordinamenti statali a base regionalistica è l'unicità del sistema giuridico nazionale, almeno per quanto riguarda gli istituti e i princìpi generali. Questo comporta che unici debbano rimanere nello Stato i supremi organi preposti a regolare l'applicazione del diritto nelle branche corrispondenti alle rispettive competenze ».

Ora, io chiedo: la tesi, avanzata qui dalla Commissione affari costituzionali e dal suo relatore, delle regioni interpreti della legge dello Stato; la tesi, avanzata e sostenuta dalla maggioranza regionalistica, della necessaria abrogazione dell'articolo 9 della legge n. 62 e della opportuna abrogazione della potestà per le regioni di dar luogo, anche senza leggi-quadro, alla loro attività legislativa, è compatibile con la certezza del diritto, con la unicità del diritto, con la eticità del diritto.

con la sentenza, che vi ho letto del Consiglio di Stato in adunanza plenaria ?

Credete che, per esempio, non siano possibili lesioni del diritto di cittadinanza ?

Quando discuteremo, fra non molto del Trentino-Alto Adige, ci sarà facile dimostrarvi che a lesioni del diritto di cittadinanza si sta per giungere per volontà della stessa maggioranza del Trentino-Alto Adige.

Ci direte che si tratta di una regione a statuto speciale, ma io vi ho già dimostrato che le regioni ordinarie, in linea di principio, non fruiranno di diritti minori.

Ci direte ancora che si tratta di una legge speciale, legata ad accordi internazionali. Ma noi insisteremo dicendovi che, per analogia, lesioni del diritto di cittadinanza potranno essere apportate dai singoli diritti regionali, anche a statuto ordinario. Il caso del Trentino-Alto Adige è un caso limite ed è vergognoso, perché legato a precedenti impegni internazionali, ma casi di questo genere, cioè casi di razzismo regionale, come quelli che si verificano nel Trentino-Alto Adige per motivi e ragioni internazionali, si potranno verificare in altre parti d'Italia per motivi legati a ragioni di classe.

Il razzismo di classe, infatti, non è meno feroce del razzismo legato con interessi e con concessioni internazionali, quale quello che pesa sul destino della minoranza di lingua italiana in Alto Adige.

Ed inoltre vi rendete conto o no, sempre in relazione alla certezza del diritto, della gravità della differenziazione territoriale di diritti fondamentali ? I diritti fondamentali del cittadino, per 18 branche della legislazione, saranno, da quando entreranno in funzione le regioni a statuto ordinario, senza preventiva necessità di leggi-quadro, regolate per 18 branche, in 15 materie diverse. E ho già ricordato prima che per taluni settori – ho parlato dell'agricoltura, ma potrei parlare di qualunque altro settore: lavori pubblici, turismo, istruzione professionale – lo stesso cittadino può avere interessi in più di una regione e può essere sottoposto a una diversa legislazione a seconda della regione in cui ha i propri beni, i propri interessi o in cui svolge le proprie attività.

Ad esempio, è tipica la partecipazione ai concorsi pubblici o la frequenza nelle scuole sia normali sia professionali. Si scatenerà legislativamente la concorrenza tra le regioni a proposito dell'istruzione professionale. Si cercherà di attirare gli alunni facilitandoli. Le regioni più demagogiche opereranno a danno di quelle meno demagogiche. Vi saranno maggiori o minori spinte.

Tutto questo determinerà, senza alcun dubbio, la lesione della certezza del diritto. E non crediate – mi riferisco anche a questo argomento perché penso che in fin dei conti esso possa interessare parecchi tra voi – che non si verifichino anche altre lesioni del diritto privato quando si sarà istituito l'ordinamento regionale a statuto ordinario. Tutti in dottrina ammettono che la potestà normativa regionale interferirà sul diritto privato.

E se volete che io vi dia un esempio più chiaro, citerò il Di Giuseppe il quale, in uno scritto intitolato *Capacità normativa delle regioni in diritto privato*, sostiene, credo con ragione, quanto segue: « L'attività normativa regionale in diritto privato può esplicarsi, 1) in campi di particolare contenuto di una norma privatistica già esistente onde adeguarla alle speciali esigenze del luogo e del momento; 2) ponendo in essere disposizioni di diritto privato intese a conseguire il sodisfacimento di un interesse pubblico ».

Campi di intervento della regione nel diritto privato ? Ne cito alcuni: riordinamento fondiario, ricomposizione di unità aziendali, gestione sociale della proprietà privata, diritto del lavoro in genere, norme sugli ammassi, sussidi e premi di coltivazione, divieto di affitto di fondi rustici, agevolazioni per piccoli imprenditori.

Credete che sia un giurista a sostenere queste tesi disattese da altri ? C'è qualche giurista, anche molto noto, che va oltre. Il Virga, ad esempio, notissimo cultore di studi costituzionali sulla regione, scrive: « È da ritenere che le norme regionali in diritto privato possano anche derogare dalle norme del codice civile ».

È una tesi che considero estrema che speriamo non si realizzi. Ma è una tesi sulla quale bisogna porre qualche attenzione. Quando si rinuncia anche alle leggi quadro pur di andare avanti, le regioni legiferino e quindi amministrino, le regioni diano luogo liberamente ad atti esecutivi, non so che cosa pensare.

Dice l'onorevole Galloni che la Corte costituzionale vigilerà ed è poco male se ci saranno molte contese. Io cito a questo riguardo alcune sentenze preoccupanti della Corte costituzionale, perché credo che queste cose debbano essere dette in tempo. Si tratta delle sentenze n. 35, n. 109 e n. 123 del 1957 le quali stabiliscono che le regioni possono legiferare in materia privatistica e in particolare

nel campo contrattuale, purché le norme regionali mirino al sodisfacimento di interessi pubblici della regione, si riferiscano a situazioni locali eccezionali (chi giudicherà ciò? La maggioranza politica) e si limitino ad un adattamente temporaneo (questa espressione in una sentenza della Corte costituzionale è veramente straordinaria perché ci offre una garanzia « temporanea » delle norme statali in particolari situazioni ambientali).

Dopo di che e malgrado ciò, la Corte ha annullato due leggi regionali siciliane in materia di enfiteusi. Quindi si passa dall'annullamento di leggi forse legittime all'approvazione di leggi regionali forse illegittime e comunque all'accettazione del criterio secondo cui la legge regionale può interferire nelle norme di diritto privato fino al punto da giungere alla modificazione del codice civile.

La stessa Corte costituzionale, d'altra parte, con la sentenza n. 109 del 1957 ha affermato che l'unità politica verrebbe lesa da una disciplina territorialmente differenziata dei rapporti privati, dati i gravi riflessi che una tale differenziazione avrebbe nel campo economico e sociale.

Quindi la Corte costituzionale invocata dall'onorevole Galloni, da un lato ammette che sarebbe una lesione della certezza del diritto e dell'unità dello Stato il riconoscere alle regioni la possibilità di interferire nei rapporti privati; dall'altro nega in taluni casi alle regioni tale interferenza quando viene chiamata a sentenziare, dall'altro ancora consente alle regioni, in casi eccezionali e temporaneamente, la stessa interferenza quando per casi diversi sia chiamata a intervenire. Io penso dunque che la garanzia, asserita come tale dall'onorevole Galloni, non appaia eccessivamente tale.

E poiché molte volte ci è stato chiesto quale sia la nostra concezione dello Stato, in alternativa e in antitesi con le confuse concezioni che nascono dal nostro esame di questa legge, di questo articolo e della situazione politico-costituzionale che ci troviamo di fronte, desidero – avviandomi alla conclusione – in primo luogo chiedere che cosa sia lo Stato regionale che dovrebbe sorgere da questa legge, e in particolare da questo articolo, e in secondo luogo quale sia l'alternativa, anche costituzionale, che si potrebbe contrapporre allo Stato regionale, quale questa legge e questo articolo potrebbero partorirlo.

A proposito dello Stato regionale come da questa legge potrebbe derivare, debbo scomodare ancora una volta il relatore di maggioranza onorevole Tarabini, per citare un passo della sua relazione che, in mancanza di una interpretazione diversa, e senza dubbio migliore, mi appare piuttosto preoccupante.

Nella sua relazione egli dice: « Il problema interpretativo rappresentato dall'articolo 117 della Costituzione si impone poi per un altro verso strettamente connesso al precedente e connesso altresì con l'aspetto finanziario del disegno di legge in esame. L'interpretazione che nega la subordinazione della legislazione regionale all'emanazione di leggi-cornice – quindi l'interpretazione dell'articolo 15 ultima edizione – è stretta parente di quella che assegna allo Stato un potere meramente direttivo nelle materie elencate dall'articolo 117 della Costituzione, potere che in sede legislativa si esplica con la statuizione pregressa o a venire dei princìpi fondamentali e in sede amministrativa, secondo il cosiddetto criterio del parallelismo, con l'esercizio di attività di mero indirizzo e coordinamento ».

Vorrei sapere dalla cortesia dell'onorevole Tarabini se, quando afferma che la concezione che ha portato all'abrogazione dell'articolo 9 è stretta parente di quella che assegna allo Stato funzioni meramente direttive e dal punto di vista legislativo e dal punto di vista amministrativo ed esecutivo, egli ritenga di essere d'accordo con una concezione simile e quindi ritenga che lo Stato regionale debba avere soltanto un potere meramente direttivo, neppure più di coordinamento, di indirizzo, di prospettiva, di impulso o di propulsione, come stamane diceva l'onorevole Galloni, ma un potere meramente direttivo non solo dal punto di vista legislativo ma anche dal punto di vista amministrativo.

Se questa è la vostra concezione ufficiale dello Stato delle regioni come dovrebbe sorgere, penso che i colleghi della maggioranza debbano riflettere prima di aderire a concezioni di questo genere.

Quanto a noi, io non vi citerò nulla di nostro. Vi citerò qualche cosa di vostro, di caro a voi, alla vostra parte, alla vostra dottrina (mi indirizzo ai colleghi della democrazia cristiana, ma, come vedrete, non soltanto a loro) fino a parecchi anni fa e poi dimenticato per motivi politici, talora per motivi di faziosità politica, comunque dimenticato, pretermesso, caduto nell'oblio. Leggerò qualche citazione per dimostrarvi che, prima di parlare di patti costituzionali con l'anarchia, voi il patto di coscienza dovreste avere la bontà di farlo con voi stessi per ristudiare (è un modesto consiglio che mi permetto di darvi), rimeditare le

vostre origini, onorevoli colleghi della democrazia cristiana, le ragioni della vostra presenza politica in Italia, le ragioni della vostra presenza costituzionale in Italia, le ragioni del vostro successo politico innegabile e le ragioni guida di tutta la vostra battaglia politica, dal *non expedit* al patto Gentiloni e fino ai nostri giorni.

Io ho l'impressione che voi abbiate meditato su tali ragioni all'epoca della Costituente; perché forse era il clima adatto o perché forse alla vostra testa – non ancora in qualità di promossi perché rimossi, ma in qualità di uomini in piena attività di servizio – erano uomini che avevano dato luogo alle tradizioni da cui aveva tratto vita e ragione di presenza nella politica italiana il partito popolare.

E allora queste carte ingiallite, questi vecchi ricordi ce li vogliamo vedere insieme per un momento? Sono poche citazioni, ma di qualche importanza. La seconda Commissione dell'Assemblea Costituente pose a se stessa, attraverso il relatore democristiano onorevole Mortati, deputato e costituzionalista, il problema della rappresentanza organica delle categorie, che avrebbe dovuto costituire il Senato. Diceva il Mortati: « Le categorie si possono intendere con due significati; o con significato economico in cui le categorie rappresentano gli interessi delle professioni che intervengono nella vita economica come fattori della produzione e del consumo o con significato supereconomico, e quindi culturale, assistenziale o, se si vuole, anche professionale ».

A seguito di questa presa di posizione, lo stesso onorevole Mortati, a nome della democrazia cristiana, presentò un ordine del giorno alla seconda Commissione della Costituente per l'istituzione di una seconda Camera corporativa, ordine del giorno approvato il 7 settembre 1946: « L'istituzione di una seconda Camera è necessaria a dare alla rappresentanza politica pienezza di espressione, collegandola più intimamente con la complessiva struttura sociale ».

Per chi non avesse capito, l'approvazione di quest'ordine del giorno era stata preceduta da una dichiarazione fatta alla stessa seconda sottocommissione dal più autorevole, allora, tra i regionalisti convinti della vecchia classe dirigente del partito popolare – in quel momento della democrazia cristiana – l'onorevole Piccioni.

Questi, in sottocommissione, il 7 settembre 1946 aveva dichiarato: « I democristiani, che hanno una concezione della funzionalità sociale in senso perfettamente organico e credono che non soltanto l'individuo come tale abbia un valore e un peso decisivo nella vita sociale e politica della nazione, ma che anche i gruppi abbiano un loro valore e peso da far valere, ritengono che questa concezione si debba riflettere nella seconda Camera, con il preciso intendimento di garantire il sistema democratico; il che non avverrebbe se la seconda Camera rispecchiasse esattamente la prima ».

Lo stesso onorevole Piccioni, in una precisazione davanti alla stessa sottocommissione, il 2 ottobre 1946: « La democrazia cristiana tende all'attuazione della democrazia in Italia, non già come una ripetizione meccanica degli esperimenti dell'organizzazione democratica dello Stato quale si è avuta nell'ottocento, bensì partendo da premesse diverse per giungere alla costruzione del nuovo Stato democratico su una base organica ». Soggiungeva che si può ironizzare sul significato delle parole « rappresentanza organica », e ironizzavano coloro che gli dicevano che la rappresentanza organica è un termine corporativo, ma sta di fatto che esse hanno un significato profondamente realistico, aderente all'odierna struttura sociale. Il partito democristiano – diceva in sostanza l'onorevole Piccioni – non vuole una struttura della nuova democrazia italiana basata su istituti che esprimano soltanto una concezione atomistica e individualistica della vita, quale era quella del secolo passato, ma vuole una struttura che poggi su nuovi istituti più aderenti alla realtà sociale della nostra epoca, realtà che appunto si va manifestando organicamente mediante nuove forme di raggruppamenti sociali, ossia attraverso le cosiddette forze vive di cui tanto si è parlato.

E quel maligno – sia detto senza ingiuria, ma con simpatia – dell'onorevole Lussu commentava (è a verbale): l'onorevole Piccioni e i suoi amici sperano di creare quella che per essi è una esigenza morale della vita politica moderna, ossia la collaborazione di classe.

Invece, un certo onorevole La Pira, all'Assemblea Costituente, l'11 marzo 1947 diceva: « Io per temperamento, anzi noi tutti, siamo in radice contrari ad ogni forma di corporativismo. La sola parola ci dà fastidio (soprattutto agli ex gerarchi diventati democristiani la parola dava fastidio, temevano che li scoprisse), ma se voi ammettete l'esistenza di queste comunità di lavoro con struttura istituzionale, che potranno risolvere il problema sociale, e queste organizzazioni di classe da cui trae forza tutta la classe lavo-

ratrice, perché non dovrebbe esserci una ripercussione costituzionale di esse nella composizione della seconda Camera ? ».

Quindi, in realtà solo la parola gli dava tanto fastidio, ma il concetto, la sostanza, l'idea, il principio, la tradizione egli sentiva che gli appartenevano e non intendeva lasciarli, neppure quando si ironizzava.

Riallacciandomi a quanto dicevo prima, ricordo il progetto presentato dal già citato onorevole Tosato, a nome di tutta la democrazia cristiana, il 25 settembre 1946. « Articolo 1: Il Senato è composto dai rappresentati effettivi degli interessi generali attinenti 1) agli enti locali territoriali; 2) alla scuola, alla cultura, all'arte; 3) al lavoro; 4) all'industria e al commercio; 5) all'agricoltura; 6) all'artigianato; 7) alla giustizia; 8) alla sanità pubblica ».

Si dà il caso che dopo qualche tempo, per il famoso compromesso, l'Assemblea Costituente abbia collocato quasi tutti questi interessi nell'articolo 117 della Costituzione, trasformando il pluralismo sociale in un pluralismo politico e dando vita, per la vostra diserzione dalle vostre tesi corporative, colleghi democristiani, ad una organizzazione individualistica ed atomistica, atomizzante dello Stato, disgregatrice dello Stato.

Questo vi volevo dire, per fare due chiacchiere in quella che, in fin dei conti, potrebbe anche essere considerata una vecchia famiglia, e per dimostrarvi che bisogna stare molto attenti, quando si risponde ad una determinata tradizione, a dimenticarla, per pendere verso altre parti che, a loro volta, dimenticano, o fingono di dimenticare, le loro tradizioni per motivi politici, trascurando, tutti quanti voi insieme, gli interessi superiori – o almeno quelli che noi consideriamo interessi superiori – della nazione.

E siccome io non voglio infliggere ai soli democristiani questa modestissima paternale, mi permetto di associare (inaspettatamente per voi) repubblicani e comunisti in questa stessa paternale, perché le ultime due citazioni li riguardano.

L'onorevole Conti, deputato all'Assemblea Costituente, proponeva anche egli, come relatore della seconda Commissione, un Senato in parte eletto dalle regioni e in parte da altri enti, quali le organizzazioni sindacali o le università. E l'onorevole Laconi, il 5 marzo 1947, parlando in Assemblea Costituente diceva testualmente: « In questo senso, da parte del relatore della terza Sottocommissione, onorevole Di Vittorio (e il nome credo dica qualcosa), fu presentata la proposta di introdurre nell'ordinamento del nostro Stato un consiglio del lavoro in cui le diverse categorie che partecipano al ciclo produttivo intervengano in proporzione della loro rilevanza numerica, in proporzione del loro peso effettivo nella vita della nazione ». L'onorevole Capua, liberale, interrompeva: « Torniamo alle corporazioni ! ». Se consentite, il punto esclamativo ce lo mettiamo anche noi. (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

Richiesta di deferimento in sede legislativa e rimessione all'Assemblea.

PRESIDENTE. La XIV Commissione (Sanità) ha deliberato di chiedere che la seguente proposta di legge, ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa:

SERVADEI: « Nuove norme sulla professione e sul collocamento dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (974).

Successivamente il Governo ha chiesto – a norma del penultimo comma dell'articolo 40 del regolamento – che il provvedimento sia rimesso all'Assemblea.

La proposta di legge resta, pertanto, all'esame della Commissione stessa in sede referente.

Si riprende la discussione.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Voglia precisare il motivo, onorevole Andreotti.

ANDREOTTI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 79 del regolamento, vorrei, brevissimamente, avanzare una proposta sull'ordine dei lavori, motivandola con tre fugacissime considerazioni che, naturalmente, data la natura del mio intervento, prescindono completamente o quasi dalla polemica indotta dalla discussione che ci sta occupando da alcuni giorni.

La prima considerazione è che noi stiamo cercando di votare una legge che deve porci in condizione di assolvere ad un adempimento costituzionale. Basterebbe questa osservazione a far considerare del tutto estranee a questa fase le personali o collettive opinioni teoriche sull'ente regione.

Noi diamo atto ad uno dei gruppi di questa Camera, a quello stesso gruppo che tenacemente si impegna per ritardare il voto finale su questa legge, di avere avanzato, al-

cune legislature fa, l'unica iniziativa coerente ad un atteggiamento in sé contrario all'istituto delle regioni; si tratta, infatti, di una proposta di revisione costituzionale che cancellasse dalla nostra Costituzione l'ente regione. Sappiamo anche che questa proposta non ha avuto accoglimento (e non mi riferisco al suo corso parlamentare).

Cosicché noi, certamente in ritardo rispetto ai tempi prescritti dalla Costituzione, ci troviamo ora nella fase conclusiva di un adempimento costituzionale che non è nella nostra disponibilità di legislatori ordinari disattendere. (*Commenti a destra*).

Questa prima considerazione verte sulla natura della decisione che stiamo per prendere.

Vi è poi una seconda considerazione da fare. Questa legge sulla finanza regionale non ha avuto certamente un corso affrettato e superficiale, come tutti i colleghi potranno agevolmente riconoscere.

Lo stesso ritardo con cui è stata presentata testimonia la cura particolare con cui si sono voluti approfondire i vari termini del problema.

Il testo governativo è stato infatti presentato il 23 settembre dello scorso anno; esso fu assegnato alla V Commissione che, nel frattempo, aveva già dedicato all'argomento tre sedute, occasionate dalla proposta di legge dell'onorevole Ingrao. Furono anche sentite, come di dovere, le varie Commissioni in sede consultiva: la I Commissione dette il suo parere favorevole dopo quattro sedute, la II Commissione dopo una seduta, la VI Commissione dopo due sedute; la V Commissione, poi, riprendendo i suoi lavori in aggiunta, come ho detto, alle tre sedute preliminari che aveva già dedicato alla questione, si occupò per sei sedute di questo disegno di legge, prima di varare la relazione per l'aula.

Il provvedimento venne quindi in assemblea, dove, secondo un primo giudizio, avrebbe potuto essere compiutamente esaminato prima delle vacanze di Natale. Tale giudizio però non fu poi confermato dai fatti.

Quella data venne infatti superata sia per decisione dei capigruppo, sia per la decisione assolutamente equilibrata e giusta della nostra Presidenza, la quale desiderava che nessuno potesse dire che su un argomento così importante, e dopo un così lungo ritardo nell'adempimento costituzionale, si cercasse di impedire l'approfondimento di tutti i termini del problema.

Nell'aula sono state dedicate, fino ad ora, 28 sedute a questo disegno di legge, di cui 19 sedute in sede di discussione generale, con 44 interventi di merito, senza contare i non pochi interventi per questioni pregiudiziali, sospensive e dichiarazioni di voto. Nove sedute sono state dedicate agli articoli, con un termine orario piuttosto inconsueto rispetto alle nostre consuetudini.

Abbiamo poi avuto, sempre in sede di assemblea, 106 votazioni qualificate, a scrutinio segreto o per appello nominale, e 120 votazioni per alzata e seduta.

Questo è il terzo argomento che prego i colleghi di voler considerare. Quando attraverso 106 votazioni si è visto che c'è, non dico un orientamento di massa, ma un orientamento piuttosto generalizzato di questa Camera a dare il suo voto, emendamenti a parte, a questo disegno di legge, mi sembra che a questo punto si possa cercare di raccogliere un po' le fila di tutta questa nostra discussione.

Da qui la mia proposta, che ho voluto motivare in questo modo, e che certamente potrà essere considerata dall'opposizione come un tentativo di soffocamento; mi augurerei, però, che tutti i tentativi di soffocamento fossero sempre articolati in queste dimensioni.

La proposta che io faccio alla Camera è quella di non interrompere questa seduta, di portarla avanti, e di cercare al più presto di esaurire tutto l'*iter* di questo disegno di legge. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 79 del regolamento, su questa proposta possono parlare un oratore a favore ed uno contro.

ROBERTI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, se ho bene inteso, l'onorevole Andreotti, con quella cortesia di linguaggio che gli è abituale, e di cui desidero dargli atto, ha avanzato una proposta, non consueta, certamente, quella, cioè, di non interrompere i lavori e di proseguire ininterrottamente in unica seduta l'esame degli altri numerosi articoli del disegno di legge che la Camera sta discutendo, sino alla definitiva approvazione del disegno di legge stesso.

Ci sia consentito, con la stessa tranquillità, di manifestare la nostra più ferma opposizione nei confronti della richiesta dell'onorevole Andreotti. E ciò non perché noi non si sia adusi a certami parlamentari di questo genere; i colleghi delle precedenti legislature sanno che anche altre volte noi abbiamo dovuto subire da parte della maggioranza degli

atteggiamenti analoghi, ed abbiamo sostenuto la fatica di molte sedute-fiume, che si sono protratte per lunghi giorni e per lunghe notti.

Non mi pare che alla fine di queste battaglie noi si sia stati tra i più defatigati, tra i più stanchi, tra i più abbattuti sugli scanni parlamentari.

Quindi, non è per questo ordine di considerazioni che io intendo oppormi, ma, al contrario, proprio per alcune delle considerazioni avanzate dall'onorevole Andreotti.

Egli ha sostenuto che qui non si discute sull'opportunità o meno dell'applicazione dell'ente-regione. Non è questo il tema del dibattito, in quanto per questo c'erano state delle leggi di nostra iniziativa, a carattere costituzionale, che poi non sono più andate avanti.

Si discuterebbe, viceversa, di una legge di natura specifica per l'attuazione della regione, ossia della legge per la finanza regionale. L'onorevole Andreotti ha fatto poi menzione dell'*iter*, che gli è sembrato lungo (a me non è sembrato tale), che questo disegno di legge avrebbe avuto in Commissione e del lungo dibattito svoltosi in quest'aula; infine si è richiamato alla volontà manifestata da una maggioranza costante con un numero ingente di votazioni.

Ora, per quanto riguarda il primo argomento, debbo richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul fatto che qui non ci troviamo di fronte ad una legge di attuazione pura e semplice dell'ente-regione; non ci troviamo di fronte alla copertura della spesa per l'istituzione degli enti regionali.

L'onorevole Andreotti sa benissimo (e questo è stato uno dei motivi che ha reso necessario allungare l'*iter* del provvedimento sia in Commissione bilancio sia in Commissione affari costituzionali, richiamando persino la attenzione della Giunta per il regolamento) che attraverso questa legge si è voluto ristrutturare l'ente-regione, modificando la legge istitutiva delle regioni che erano state approvate dal Parlamento nelle legislature precedenti.

L'onorevole Andreotti sa anche benissimo che tutta la parte centrale, il fulcro del dibattito e il centro del contrasto che è emerso, che è scoppiato in Assemblea, non riguarda solo e tanto la copertura finanziaria della spesa per le regioni, con le relative modalità, ma soprattutto la modifica che si è voluta fare della struttura precedente, che ha portato – come è stato sostenuto da validi oratori di nostra parte politica e testé dall'onorevole Almirante – a modificare la natura stessa della regione, da struttura di uno Stato regionalista addirittura a struttura di uno Stato federalista. Cosa che, onorevole Andreotti (è stato detto), avrebbe potuto fare soltanto la Camera in sede costituente; cosa che (come ho avuto l'onore di dire da questi banchi e ripeto oggi) neppure la Camera in sede costituente avrebbe potuto fare, perché si sarebbe trattato di modificare addirittura la sostanza, la struttura sostanziale dello Stato italiano.

Di conseguenza, soltanto un'altra Assemblea Costituente, convocata per questo scopo specifico, potrebbe modificare la struttura della Repubblica, unitaria per Costituzione, in una Repubblica federalistica quale, nella realtà e nella sostanza, attraverso la modifica che si vorrebbe introdurre con questa legge – proprio con l'articolo 15 oggi in discussione – si è voluta fare. Quindi, onorevole Andreotti, non semplicizziamo per amore di ottenere il risultato! Si tratta di un dibattito di grandissimo momento; è forse il dibattito più importante che la nostra assemblea abbia mai sostenuto e svolto. Infatti, come ripeto, con un procedimento non molto corretto anche dal punto di vista dell'impostazione legislativa e politica, si è tentato, si tenta, si vuole modificare, trasformare persino quella che era l'impostazione del chiaro dettato costituzionale a proposito della struttura delle regioni.

Onorevole Andreotti, a nostro avviso viene a cadere pertanto il primo degli argomenti da lei addotti per giustificare la richiesta di continuare il dibattito senza soluzione di continuità.

Secondo argomento: il lungo *iter* in Commissione. Non mi pare, onorevole Andreotti, che 6 sedute della Commissione bilancio per esaminare il merito di questa legge; che 4 sedute della Commissione affari costituzionali per esaminare questo piccolo problemino che le ho enunciato in questo momento siano davvero molte.

Mi sembra, anzi, onorevole Andreotti – ne sono testimone perché ho assistito a qualcuna di quelle sedute – che, proprio all'originaria impostazione del dibattito nella prima Commissione – dibattito che doveva essere di ampio respiro tanto che la Commissione stessa aveva richiesto all'unanimità la propria competenza primaria (e questa è una dimostrazione della validità di quanto io ho detto per confutare il primo argomento da ella addotto) – era sopravvenuta, ad un certo momento, la volontà politica di fermare la discussione, facendola precipitare rapidamente.

Terzo argomento: il dibattito in aula. Certamente quello che i gruppi parlamentari ed i parlamentari convinti dell'importanza fondamentale di questa legge per la vita stessa

dello Stato e della nazione italiana, non potevano fare nelle Commissioni – proprio perché in tale sede il regolamento non lo consentiva – dovevano farlo nell'aula. E nell'aula si è svolto un dibattito che – e debbo darne atto – finora non ha avuto alcuna limitazione costrittiva e che ha dato modo di poter svolgere e sviscerare tutti gli argomenti, specialmente in sede di discussione generale e, almeno fino ad oggi, anche in sede di discussione degli articoli.

Si è anche addotto che questo dibattito doveva terminare prima di Natale; ma, onorevole Andreotti, sono sopravvenuti altri provvedimenti; sono sopravvenuti dibattiti di natura politica molto gravi; ci sono stati nella vita nazionale fatti gravissimi che si sono dovuti discutere in questa assemblea, per cui l'assemblea stessa concordemente ha ritenuto di dover spostare e rinviare la discussione di questo disegno di legge.

Quarto ed ultimo argomento da ella sostenuto è che le 106 votazioni effettuate starebbero a dimostrare non solo un orientamento, ma anche una volontà precisa della maggioranza di questa assemblea perché la legge passi. Se questo fosse vero io potrei dirle, onorevole Andreotti, che questo sarebbe un argomento contro la sua richiesta. Perché ? Perché ci troveremmo di fronte ad una maggioranza talmente schiacciante per cui cercare di limitare e concludere la discussione, inibendo ogni possibilità di manovra alla minoranza, tanto più necessitata di doversi diffondere quanto più limitata nel suo numero, sarebbe proprio qualcosa che non mi sarei aspettato da lei, onorevole Andreotti.

Ma io le dirò il contrario perché ella sa che proprio su questa legge non soltanto fra maggioranza e opposizione, ma anche nella stessa maggioranza, è esploso un contrasto, mi consenta di dirle, insanabile, anche se la legge sarà approvata, anche se l'articolo 15 passerà in questo ràmo del Parlamento. Ella sa che ieri l'altro su una norma riguardante l'articolo 10 la maggioranza si è spaccata; si è spaccata in Commissione, si è spaccata in seno al Comitato dei nove; il Governo ha dovuto capovolgere il suo precedente atteggiamento ed è venuto in aula a smentire se stesso, segno questo che ci sono valide situazioni di contrasto, di dubbio che debbono essere chiarite.

Su questo articolo 15, poi, con molta fatica, con la sua certosina pazienza, ella è forse riuscito, onorevole Andreotti, a conciliare gli opposti in uno stranissimo emendamento che ha veramente la rarissima qualità di essere una riunione di parole senza contenuto di concetti, ma che sta proprio a dimostrare l'assoluta impossibilità di fermare in concetti precisi e chiari quella che è la volontà determinante, la volontà legislativa e sovrana dell'Assemblea.

Pertanto, onorevole Andreotti, a me sembra che nessuno dei tre argomenti con i quali ella si è studiato di motivare questa richiesta possa trovare, almeno da parte nostra, accoglimento.

Decida pure l'Assemblea con un voto: noi ci adegueremo di buon grado come abbiamo sempre fatto alle sue decisioni. Ma sia ben chiaro che continueremo, o in un'unica seduta o in più sedute, la nostra battaglia, convinti di combattere per una giusta causa, per una buona causa, assolvendo così onestamente al nostro mandato parlamentare. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Andreotti di proseguire questa seduta senza interruzione fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge in discussione.

(*È approvata*).

Passiamo all'esame degli emendamenti all'articolo 15. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. **1.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Signor Presidente, lo consideriamo svolto con gli interventi dell'onorevole Almirante, dell'onorevole De Marzio e dell'onorevole Servello sull'articolo 15.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

15. **58.** **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

BIONDI. Chiedo di svolgerlo io, unitamente agli emendamenti Serrentino 15. 59, Alpino 15. 60, Alpino 15. 61 e Monaco 15. 62.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Sostituirlo con il seguente:

Prima della data di convocazione dei comizi elettorali per la prima elezione dei consigli regionali saranno emanate per ciascun ramo della pubblica amministrazione le norme per il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato.

15. **59.** **Serrentino, Alpino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, sopprimere le parole: uno o più.

15. **60.** **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Sopprimere l'ultimo comma.

15. **61.** **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Sostituire l'ultimo comma, con il seguente:

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate le leggi dello Stato per l'attuazione delle disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione ».

15. **62.** **Monaco, Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

BIONDI. Con il primo emendamento proponiamo la soppressione della delega al Governo per la emanazione dei decreti legislativi sul passaggio alle regioni delle funzioni e del personale dipendente dello Stato.

Non è la prima volta che mi occupo di questo tema. Iniziai, pur con scarsa fortuna, in Commissione affari costituzionali. È stato ricordato dal collega Almirante che l'*iter* in quella Commissione fu delicato e anche difficoltoso, perché ritenemmo, forse a torto (ma la questione fu portata anche dinanzi alla Giunta del regolamento), di essere stati privati di una competenza primaria che passò ad altra Commissione (la Commissione bilancio). La Commissione affari costituzionali non potette così essere investita del merito della questione, limitandosi soltanto a porre una sorta – lasciatemelo dire – di spolverino costituzionale su una questione che avrebbe dovuto trovare anche ben altre e più diffuse valutazioni di carattere oggettivo oltre che esclusivamente formale. La preliminare eccezione di incostituzionalità e la discussione generale, poi, evidenziarono ancora il parere del gruppo liberale su questo tema. Quindi, non potrò essere tacciato di incoerenza. Qualcuno ha ritenuto di fare una specie di esame comparativo delle posizioni dei singoli parlamentari su questo tema.

Sono stati ricordati al riguardo gli anni 1947, 1951, 1964, ma se dovessimo fare questo « esame finestra » delle posizioni dei singoli partiti su questo argomento, troveremmo non una, bensì mille occasioni per rilevare contraddizioni emblematiche del giro di boa che si è negli ultimi tempi verificato specie da parte della democrazia cristiana e del partito comunista sull'argomento. Tali partiti sono infatti passati da due diverse valutazioni a valutazioni collimanti, sull'altare di una forse possibile, futura valutazione comune di problemi superiori, oggi rappresentata in questa legge soltanto da una promessa a futura memoria per migliori e successivi incontri.

Da parte nostra si tratta quindi di fare una valutazione che sarà noiosa, ma è almeno

coerente. Essere monotoni vuol dire anche, talvolta, affidare le proprie opinioni a concetti ben radicati che non sono soggetti alla forza del vento e quindi agli sbandamenti di avverse, o diverse, situazioni.

Ribadiamo pertanto ancora una volta che il gruppo liberale ritiene opportuno, non solo sul piano costituzionale, ma anche sul piano sostanziale, che il passaggio di funzioni sia fatto con leggi del Parlamento; e ciò non per perdere tempo, onorevole Tarabini. Nel leggere la sua chiara relazione (chiara non solo per modo di dire, perché ella nella sua relazione è stato chiaro fino all'autocritica) mi dispiace di aver trovato queste parole, che io voglio leggere perché mi hanno colpito: « ...giacché il trasferimento delle funzioni attuato attraverso i provvedimenti della legislazione ordinaria rischierebbe indubbiamente una perdita di tempo ben maggiore ».

Ora, ascoltanto le osservazioni dell'onorevole Andreotti in ordine alla perdita – all'utilizzo direi io – del tempo, capisco il valore di questa annotazione. Io non ritengo che affrontare una legge come questa attraverso lo strumento legislativo proprio del Parlamento, invece che attraverso lo strumento della delega dal Parlamento all'esecutivo, possa significare perdere o guadagnare tempo. Sinceramente avrei preferito che una più attenta meditazione le avesse consentito di non usare questa espressione, perché per chi fa il proprio dovere (come certamente ella fa), ciò non può costituire mai una perdita di tempo, ma semmai un impiego del proprio tempo e di quello altrui, in linea con il mandato ricevuto e con un impegno che è morale, politico e anche legislativo in senso tecnico. Quindi mi è dispiaciuto di leggere questa « perla ». Ce ne sono tante altre, ma questa è la migliore che è possibile cavar fuori dalla ostrica in questo momento.

Il problema che noi affrontiamo – e che è stato già affrontato dall'onorevole Bozzi in modo ampio e preciso, come sempre – dà le motivazioni di sostanza che sono alla base di queste nostre valutazioni; che sono valutazioni meditate. Io mi riporto alle considerazioni dell'onorevole Bozzi, non desiderando infliggere ai colleghi una riedizione riveduta e scorretta di argomenti che sono stati così bene espressi. Desidero soltanto evidenziare che il nostro primo emendamento obbedisce a questo concetto di coerenza nella nostra impostazione negativa contro un articolo – l'articolo 15 – che, nell'ibrido legislativo di cui ci occupiamo, è più ibrido dell'ibrido, è un ibrido *à pois*, pieno di macchie che io credo, onorevoli colleghi, dobbiate considerare in maniera tale da derivarne (dal nostro punto di vista, ma forse anche dal vostro) la stessa esigenza di chiarezza che è alla base della nostra impostazione.

Il secondo emendamento, il 15. 59, è totalmente sostitutivo dell'articolo 15. Esso si colloca in una posizione subordinata rispetto al precedente, che è un emendamento puramente soppressivo. Esso si inquadra nell'ambito di una esigenza che noi avvertiamo, come liberali e come democratici, profondamente: di concorrere, seppure sul piano della opposizione e della critica, al miglioramento di questa legge finanziaria regionale; questa legge che non è solo finanziaria e che contiene anche altri elementi spurii, che noi sentiamo di dover sottolineare perché possano essere decantati. Noi chiedemmo a suo tempo lo stralcio; non è stato possibile, ma non è mai troppo tardi per compiere un'opera di chirurgia legislativa che, a nostro modo di vedere, si impone.

Questo articolo 15 prevede una delega al Governo per non perdere tempo, all'insegna della corsa finale, dopo 23 anni di inerzia legislativa. E va bene ! Se il principio è di volere le regioni calde e subito, dopo averle tenute nel frigorifero per tanto tempo, potete anche fare così ! Ma non è questo il modo di risolvere seriamente i problemi. Per questa ansietà sopravvenuta, i limiti costituzionali fissati dall'articolo 76 sono stati dimenticati, giacché tutto è stato superato con un solo balzo. In Commissione prima e in aula poi, di fronte ai rilievi costituzionali della mia e di altre parti politiche, relative al superamento esplicito e implicito dell'articolo 117 e dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, si è creato un vero attentato persino alla regolarità e alla funzionalità delle regioni quali esse dovrebbero essere, se non fossero regioni pirandelliane, come vorrebbe invece l'onorevole De Mita: « Esse saranno quelle che noi sapremo farle essere », all'insegna del « come tu mi vuoi », anzi del « come io le voglio », anzi del « come io le potrò fare ». È un'edizione veramente singolare del gioco delle parti e delle parti politiche su una questione di tale importanza.

Si tratta in sostanza, per questo emendamento, di un consiglio, come io vorrei definirlo senza volere per altro assumere toni paternalistici di superiorità; un consiglio mosso da un intento costruttivo che ispira il nostro gruppo per richiamare talune esigenze se-

condo una linea che già adottammo per la precedente legge elettorale regionale. Sarebbe infatti necessariamente una norma di collegamento, anzi di correlazione, tra l'emanazione della legge finanziaria e le prime elezioni dei consigli regionali, e dovrebbe essere perciò stabilito che prima della convocazione dei comizi elettorali per la elezione dei consigli regionali dovranno essere emanate le leggi per il passaggio alle regioni delle funzioni, e del relativo personale, ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

Ma si tratta evidentemente non già soltanto di un problema di ordine costituzionale, o giuridico, o amministrativo. Mancano anche qui i criteri direttivi necessari, che dovrebbero guidare il legislatore delegato, su come, per esempio, dovrà verificarsi il trasferimento del personale. A quale titolo? Con quali limiti, con quali garanzie, con quali sostituzioni, con quale fisionomia giuridica rispetto alla posizione precedente e a quella successiva? Esistono problemi anche umani, oltre che giuridici, che tale imprecisa enunciazione comporta.

Il terzo emendamento è l'emendamento 15. 60, che è ulteriormente subordinato rispetto al precedente. Esso si propone almeno una correzione, oltre che di carattere tecnico-giuridico, vorrei dire anche di carattere lessicale. Vuole stabilire cioè che l'emanazione delle norme delegate sulle funzioni e sul personale delle regioni non possa costituire materia di un solo globale e generico decreto delegato. In sostanza si propone la soppressione delle parole « uno o più » in senso alternativo onde evitare la creazione di un calderone unico, di un « decretone » che preveda in maniera globale, e perciò imprecisa, e perciò non funzionale, una sistemazione di ordine legislativo che deve invece trovare, attraverso disposizioni diverse e adeguate, una migliore soluzione.

Anche questo è un tentativo che non avrà seguito all'insegna di quella fretta, in nome della quale abbiamo avuto questa sera autorevoli richieste e votazioni, forse meno autorevoli, ma certo collettive, secondo una impostazione che noi vorremmo assolutamente evitare. (*Commenti all'estrema sinistra*). Dico autorevole nel senso che da un punto di vista personale tutti i pareri sono autorevolissimi; ma sembra strano che il capo del gruppo democristiano richieda, dopo l'approvazione della legge sul divorzio, di fare molto presto in una materia come questa, quando loro ci hanno tenuti qui fermi per tutto il tempo necessario. Nella mia modestia non credo pertanto che si possa pensare che io abbia offeso il resto dell'Assemblea, dando all'onorevole Andreotti un titolo che in questo caso gli deriva soltanto dalla sua posizione di capogruppo.

Il problema quindi va visto in questo ambito e non è, ripeto, soltanto di forma, ma anche di sostanza, per l'esigenza che noi avvertiamo affinché venga pluralizzata (usiamo questa espressione) la normativa che dovrà, sia pure da parte del legislatore delegato, concretare questi provvedimenti legislativi.

Il quarto emendamento è il 15. 61 e si pone sempre in linea subordinata; con esso ci si propone l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 15 che mira a modificare, fulminandolo, l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953, la legge Scelba. L'articolo 9 di tale legge stabiliva, anzi stabilisce, perché la disposizione è ancora vigente, che le regioni, prima dell'emanazione delle leggi quadro sulle materie elencate nell'articolo 117 della Costituzione, possano legiferare sulle seguenti materie: circoscrizioni comunali, fiere e mercati, istruzione artigiana e professionale, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne. La modifica proposta dall'ultimo comma dell'articolo 15 ha un effetto che noi temiamo e che altri considerano sempre con preoccupazione (salvo poi votarlo all'insegna della « carica finale », che è necessaria per arrivare ad offrire al centro-sinistra, ormai morituro, un provvedimento fatto tanto per farlo, anche in ore notturne, anzi con l'aggravante delle ore notturne, si potrebbe dire « con il favore delle tenebre », per offrire qualche cosa di già fatto all'inizio di questa legislatura). Il problema è quello di risolvere oggi una questione che è stata tenuta per tanto tempo lontana da noi. Riteniamo che questa proposta di abrogazione di quella parte della legge n. 62 del 1953 obbedisca proprio a questa ansia di legiferare immediatamente su tutte le materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, non più nell'ambito di leggi-quadro idonee a precisare e a limitare la competenza e le funzioni regionali, ma fuori da questa chiarezza preventiva, nella nebulosità, e perciò nell'incertezza di non ben precisati princìpi fondamentali del sistema legislativo vigente. Richiamo a sostegno di queste considerazioni tutti gli altri argomenti che già ebbi modo di esprimere in sede di discussione generale, ampliati e nobilitati dalla magnifica esposizione del collega onorevole Bozzi.

Desidero dire ancora, a sostegno dell'ultimo emendamento, l'emendamento 15. 62, che

si tratta di un emendamento subordinato al precedente, che si propone di sostituire l'ultimo comma dell'articolo 15 con un altro, con il quale si stabilisce che il consiglio regionale non possa legiferare su alcuna delle materie ad esso attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, se prima non siano state emanate leggi dello Stato per l'attuazione delle disposizioni transitorie VIII e IX della Costituzione. Tale emendamento è, evidentemente, molto più restrittivo per quanto concerne la potestà legislativa immediata delle regioni di quanto non sia l'emendamento soppressivo precedente.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho terminato la mia esposizione. Credo di essere stato sintetico e breve quanto meritava l'attenzione dei colleghi che hanno avuto l'amabilità di ascoltarmi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma premettere i seguenti:

In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, con gli obblighi internazionali dello Stato, nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre regioni, nonché in armonia con i princìpi fondamentali stabiliti per le singole materie di cui all'articolo 117 della Costituzione le regioni hanno potestà legislativa nelle seguenti materie:

ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi dipendenti dalla regione;

circoscrizioni comunali;

polizia locale urbana e rurale;

fiere e mercati;

beneficenza pubblica e assistenza sanitaria;

istruzione artigiana e professionale e assistenza scolastica;

musei e biblioteche di enti locali;

urbanistica;

turismo e industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

navigazione e porti lacuali;

cave e torbiere;

caccia;

pesca nelle acque interne;

agricoltura e foreste;

artigianato.

Le leggi della Repubblica possono demandare alle regioni il potere d'emanare norme di attuazione.

15. **6.** **Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poco fa ho dichiarato di rinunciare ad illustrare l'emendamento De Marzio 15. 1, in quanto ritenevamo che fosse sufficientemente illustrato dagli interventi dei rappresentanti del nostro gruppo sull'articolo 15. Però d'ora in poi non rinunceremo ad illustrare alcun emendamento – e sono molti – anche se non per particolari motivi di ostruzionismo, dato che ormai la grande battaglia sui temi di fondo è da ritenersi conclusa in seguito all'intervento del segretario nazionale del nostro partito. Ora invece comincia per noi una battaglia che sembra minore, ma che non è tale, e costituirà anche questa una fatica perché vogliamo documentare il nostro sforzo per difendere gli interessi degli italiani fino in fondo. Questi nostri emendamenti non sono ostruzionistici. Mi permetto di rivolgere una cortese raccomandazione soprattutto ai colleghi della maggioranza governativa: quando comincerà il carosello delle votazioni, facciano bene attenzione a ciò che di volta in volta sarà posto in votazione; infatti gli emendamenti sono tanti e qualcuno potrebbe essere indotto a votare sempre allo stesso modo, mentre probabilmente qualche volta capiterà di dover votare diversamente. Questo potrebbe capitare anche nei confronti dei nostri emendamenti, perché qualcuno di essi merita di essere accolto. Attraverso i nostri emendamenti noi abbiamo cercato di migliorare il testo della legge per rendere meno grave questa minaccia, questo dramma delle regioni, e a questo scopo, anche se non abbiamo rinunciato né rinunciamo alla nostra tesi di fondo, ci batteremo anche per gli emendamenti subordinati, in modo da documentare e testimoniare questa nostra volontà.

D'altra parte, non so come farete a non votare l'emendamento che mi accingo a svolgere, un emendamento che contiene una for-

mula già votata per cinque volte da questa Camera: e precisamente, questa Camera ha votato cinque volte questa formula quando il Parlamento ha approvato gli statuti delle cinque regioni a statuto speciale. Ve lo dimostrerò leggendovi rapidamente la formula che è stata usata per il Friuli-Venezia Giulia, per la Sicilia, per la Sardegna, per il Trentino-Alto Adige e per la Valle d'Aosta, in considerazione della quale c'è da chiedersi come si possa, respingendo questo emendamento, arrivare a votare una formula non solo diversa, ma addirittura opposta ad essa, che pure è stata usata per le regioni a statuto speciale, quindi per enti ad autonomia più vasta. Intanto, perché il Parlamento ha ritenuto di adottare quella formula, in difesa di chi, di che cosa? Evidentemente in difesa degli interessi dello Stato e della nazione, ritenuti preminenti sugli interessi locali delle regioni.

Articolo 4 dello statuto per il Friuli-Venezia Giulia: « In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato, nonché col rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni », eccetera. Quanto è stato più accorto il legislatore di allora quando si è premurato, in sede di trasferimento delle funzioni e delle attribuzioni, di salvaguardare gli interessi della collettività nazionale, e quanto poco accorto è il legislatore di oggi che, superando quegli interessi, ha travolto questa formula! E non perché se ne sia dimenticato, perché non manca qui chi tale formula ricorda bene, ma proprio perché si tenta ora di capovolgere la situazione; avrò l'occasione, nel corso della nottata, illustrando gli altri emendamenti, di mostrare quel che finalmente si è riusciti a comprendere: quale sia la natura di questo nuovo ente di cui il Parlamento si accinge a votare.

Articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna: « In armonia con la Costituzione, con i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica », eccetera.

Articolo 14 dello statuto speciale per la Sicilia: « L'Assemblea, nell'ambito della regione e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano, ha la legislazione esclusiva », eccetera.

Articolo 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha la potestà di emanare », eccetera.

Articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta: « In armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato e nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la regione ha potestà di legiferare », eccetera.

Mi sono permesso di sottolineare tutto questo, perché, a parte lo statuto per la Sicilia, che si limita a dire « senza pregiudizio per le riforme agrarie e industriali », tutti gli altri statuti speciali che il Parlamento ha votato, con leggi costituzionali, si preoccupano, se non altro, di salvare la programmazione economica nazionale. Quando infatti si parla del « rispetto delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali » si parla della programmazione economica nazionale.

Voi siete degli strani combattenti, colleghi della maggioranza, sia detto senza offesa; dite di credere nella programmazione, provate a fare un piano: il primo è fallito (è noto come sia miseramente finito), il secondo è di là da venire, né si sa quando verrà o come verrà. Non siete stati nemmeno capaci di fare la legge sulle procedure, né siete riusciti a mettere le regioni che già esistono in condizioni tali da poter agganciare i loro piani pluriennali alla programmazione nazionale. Si è visto, ad esempio, cosa è capitato al Friuli-Venezia Giulia, che ha tentato di agganciare i primi due anni del suo programma settennale agli ultimi due del programma quinquennale nazionale, che però è rimasto praticamente inattuato; poi ha cercato di far corrispondere gli ultimi cinque anni del suo piano settennale al secondo quinquennio del programma nazionale: ma questo non c'è, né si sa come o quando ci sarà. Non siete stati capaci, quindi, di fare altro che chiacchierare in quest'aula e costituire comitati di tutti i generi: dopo di che vi arrendete e non combattete più: perché vi fa comodo o perché non siete capaci di farlo? Non si può pensare altro, vedendo come vi accingete ad ignorare bellamente (creando delle regioni con minore autonomia) quanto avete per ben cinque volte affermato solennemente in cinque leggi costituzionali, concernenti regioni con autonomia maggiore.

Le cose, quindi, sono due: o nella programmazione non ci credete più, o non siete capaci di andare avanti. Non vedo proprio come faranno i regionalisti a non votare il nostro emendamento, nel quale è ripetuta pari pari la formula approvata già per cinque volte da questa Assemblea. Voglio leggervelo, questo emendamento: « In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, con gli obblighi internazionali dello Stato, nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre regioni, nonché in armonia con i princìpi fondamentali stabiliti per le singole materie di cui all'articolo 117 della Costituzione », eccetera.

Come potete pensare di sostituire questa formula con la generica e vaga dizione: « In armonia ai princìpi dell'ordinamento giuridico, che si desumono dalle leggi che espressamente li prevedono o dalle leggi vigenti » ? Questa è una formula non solo brutta, ma anche molto pericolosa perché è di portata troppo limitata, in quanto desume i limiti della potestà legislativa delle regioni soltanto dalle norme vigenti: è molto meno di quello che un altro legislatore regionalista (ma molto più previdente di voi) ha pensato bene di introdurre per ben cinque volte negli statuti delle regioni speciali.

Ci permettiamo di richiamarvi alle vostre responsabilità; ci permettiamo anche di ricordarvi di stare attenti quando voterete. So benissimo che a un certo punto il carosello vi dirà di votare contro questo emendamento, ma so anche che non potrete in alcun modo giustificare questo voto negativo. Se non altro dovreste voler salvare la programmazione, perché altrimenti – come ho già detto – o non ci credete più o non siete capaci di portarla avanti. Noi però alla programmazione, almeno come idea, ci crediamo; ma crediamo anche che il discorso della programmazione non si possa sviluppare muovendo dalla base verso l'alto. Noi crediamo in una programmazione che, se vuole essere seria, deve essere coercitiva, deve imporre a qualcuno di fare qualcosa. Voi avete sbagliato perché non avete voluto o saputo impegnare quelli che dovevano essere i protagonisti di tale programmazione; non avete voluto impegnare gli esecutori necessari del procedimento programmatico: vi siete limitati a dire: « consultati i sindacati », eccetera.

Se aveste istituzionalizzato la partecipazione delle categorie alla formazione del piano, non vi trovereste ora di fronte ad un piano fallito, ma ad un piano attuato, perché i protagonisti, le categorie che debbono poi eseguire il piano stesso, avrebbero anche partecipato, insieme con il Governo, alla sua formazione. Noi crediamo in questo, noi vogliamo salvare l'idea della programmazione. Questa battaglia, per qualcuno di noi è cominciata 7 o 8 anni fa, ma per il nostro partito è cominciata 22 anni fa. Il più bell'elogio lo ha tessuto, involontariamente, poco fa l'onorevole Andreotti quando ha citato le statistiche di questi ultimi giorni. Si tratta del più bell'elogio che si sia potuto fare al gruppo del Movimento sociale italiano che, coerentemente, da 22 anni lotta su questa trincea. Noi non ci arrenderemo, neppure quando questa legge sarà stata approvata da questo ramo del Parlamento.

Dobbiamo essere corretti: il legislatore deve stare attento alle formule già proprie al nostro ordinamento giuridico. Il nostro ordinamento giuridico conosce la formula che dicevo, l'ha fatta propria per cinque volte: ripetiamola per la sesta volta in modo che valga per tutti gli statuti. In questo senso, noi chiediamo l'approvazione del nostro emendamento.

LIBERTINI. Vuole ripetere, perché non ho capito bene ?

FRANCHI. Io le ripeterò molte cose. L'onorevole collega, quando va a Vicenza a fare le marce, non fa scrivere il proprio nome: è, in sostanza, un codardo. Egli dovrebbe apprezzare la fatica di chi fa il proprio dovere seriamente. Se non ha capito, io gli ripeterò quanto ho detto finché vuole: in questa sede ed anche fuori di qui. (*Scambio di apostrofi tra i deputati Libertini e Sponziello*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Onorevole Franchi, non provochi incidenti con riferimenti assolutamente fuori posto.

FRANCHI. Signor Presidente, noi non possiamo tollerare ulteriormente le offese che vengono dalla parte politica dell'onorevole Libertini.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con legge dello Stato saranno emanate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme contenenti i

princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale, nonché le norme per il passaggio alle regioni del personale dipendente dello Stato, per il passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali.

15. 2. **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la seduta fiume poc'anzi deliberata ci costringe a dividerci i compiti di questa fatica che stiamo compiendo con la volontà di portare il nostro contributo di contenuto alla discussione del disegno di legge al nostro esame. Non credo, quindi, si possa dire, anche se per fare dello spirito, che quanto andiamo affermando abbia bisogno di ulteriori chiarimenti; ciò non può essere detto soprattutto da parte di chi, in questa Assemblea, ha avuto la buona volontà di stare zitto fino a questo momento. Vedremo adesso se i colleghi che hanno presentato l'emendamento Caruso 15. 67, che segue immediatamente il nostro, vorranno chiarirne il contenuto. Questi colleghi appartengono allo stesso gruppo politico del collega che ha pronunciato la battuta che soltanto lui, in questa Assemblea, ha ritenuto spiritosa.

Certamente sarà difficile per me spiegare al collega – ma per fortuna mi rivolgo alla Presidenza ed a tutta l'Assemblea – le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'emendamento 15. 2 poiché, trattandosi di argomenti che attengono all'ordinamento costituzionale ed all'applicazione delle sue regole, non mi illudo che il collega che poc'anzi ci ha interrotto riesca a comprendere cosa dicono norme come l'articolo 117 e la IX disposizione transitoria e finale della Costituzione.

Onorevoli colleghi, la nostra parte ha sollevato alcune questioni di carattere pregiudiziale, prima che si entrasse nel merito di questa legge: ha posto, infatti, alcune questioni di legittimità costituzionale del disegno di legge, osservando innanzitutto che non è rispettata la IX disposizione transitoria e finale della Costituzione, e, poi, che è completamente disatteso l'articolo 117 in quanto si ritiene di mutare una procedura che era stata considerata regolare, logica e rispettosa della Costituzione stessa fino a poco tempo fa, con l'eliminare la necessità della preventiva emanazione delle cosiddette leggi-cornice. Nelle nostre pregiudiziali di carattere costituzionale, abbiamo anche sostenuto che nel caso in esame non esistono i requisiti che l'articolo 76 della Costituzione pone per la delega al Governo della potestà di emanare norme con forza di legge. L'articolo 76 della Costituzione, infatti, dice che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. Il nostro emendamento, onorevoli colleghi, intende sopprimere la delega contenuta nel primo comma dell'articolo 15 mantenendo al Parlamento il suo potere di deliberare le leggi sui princìpi cui deve attenersi la legislazione regionale, nonché di predisporre le norme per il passaggio alle regioni del personale dipendente dello Stato e per il passaggio alle regioni di funzioni in materia di circoscrizioni comunali. L'emendamento da noi proposto è diretto a sostituire interamente il primo comma dell'articolo 15, il quale – ed è lì che non viene rispettato l'articolo 76 della Costituzione – recita: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le regioni, il passaggio alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dello Stato, con la osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi ». Nei commi *a*), *b*), *c*) e *d*) dell'articolo si indicano quelli che sarebbero i princìpi e criteri direttivi. Noi riteniamo che la formulazione dell'articolo 15 non adempia neppure il dovere costituzionale del legislatore di indicare i criteri direttivi. Per fare soltanto un breve esempio, e per non allungare eccessivamente il discorso, desidero riferirmi soltanto al comma *a*), nel quale sono indicati criteri direttivi assolutamente incomprensibili. Se vogliono essere princìpi e criteri direttivi, devono essere assolutamente chiari perché il Governo sia tenuto a rispettarli, e perché il legislatore, esercitando il controllo, possa vedere se gli stessi siano stati rispettati. Al comma *a*) si dice: « le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello

Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni ». E questo è certamente chiaro. Ma si dice, poi: « Nelle stesse materie restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ».

Mi domando se questo sia un criterio direttivo, un principio esattamente determinato dal legislatore, che possa dare garanzie che il Governo, nell'emanare le norme delegate, si attenga ad una precisa volontà del legislatore.

Ma non voglio insistere troppo a lungo su questo argomento, anche perché vi sono altri emendamenti che (nell'ipotesi malaugurata e purtroppo non improbabile che sia approvato l'articolo 15 in discussione) tendono a chiarire la potestà di emanare le leggi che stabiliscono i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale. Questa è una regola che qualunque opposizione, quale che sia l'atteggiamento da tenere in ordine allo istituto regionalistico, deve tendere a salvaguardare. I comunisti, che dicono di essere alla opposizione, non dovrebbero delegare al Governo la potestà legislativa, perché quando si è all'opposizione non si può avere fiducia che il Governo rispetti la volontà espressa dal legislatore con la delega; a meno che dalla opposizione i comunisti non siano passati ad una posizione completamente diversa... Supponiamo che i regionalisti della estrema sinistra possano anche accogliere i princìpi contenuti nell'ultimo comma, secondo la dizione che emerge dall'ultimo emendamento, quello 15. 72, presentato dagli onorevoli Bressani, Ballardini e Maria Vittoria Mezza. Ma perché essi si debbono spogliare dell'esercizio di un potere al quale partecipano? Con quale logica un partito di opposizione delega ad un Governo, nei confronti del quale dice di non avere fiducia, l'emanazione di norme legislative? Ecco che, almeno sotto questo profilo, i regionalisti dell'estrema sinistra non dovrebbero accettare la formulazione concordata dalla maggioranza e approvata in Commissione e dovrebbero, invece, accettare il principio di riservare al Parlamento l'emanazione di queste norme.

Il nostro emendamento mira, dunque, a mantenere al Parlamento il potere di legiferare per ciò che riguarda i princìpi fondamentali cui deve attenersi il legislatore regionale, il passaggio alle regioni del personale dipendente dello Stato e il passaggio alle regioni di funzioni in materia di circoscrizioni comunali. Con il mio breve intervento, raccomando tale emendamento all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole: entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, *con le parole*: entro il 30 giugno 1971.

15. **67.** **Caruso, Luzzatto, Barca, Raucci, Malagugini, Passoni, Raffaelli, Vespignani, Boiardi, Gastone, Carrara Sutour, Terraroli, Ferri Giancarlo, Granzotto, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

CARUSO. Rinunziamo allo svolgimento, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) il trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato alla competenza regionale, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, per le quali la regione può emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sarà attuato facendo salve tutte le competenze statali che si riferiscono alla inderogabili esigenze di interesse nazionale anche nei loro aspetti di carattere regionale, che si rendono necessarie per evitare che si verifichino contrasti tra gli interessi della regione e quelli nazionali o che riguardino gli interessi di più regioni, assicurando nel contempo il coordinamento tra le funzioni statali, le funzioni trasferite alle regioni, le funzioni degli enti locali, dei circondari che possono essere creati per un ulteriore decentramento di funzioni esclusivamente amministrative.

15. **29** **Delfino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo nostro emendamento tende a modificare la formula della lettera *a*) dell'articolo 15, una lettera dalla quale chiaramente traspare il tentativo di attribuire una certa natura giuridica alla regione. Il dramma di questa discussione, colleghi della maggioranza, è che noi siamo invitati monotonamente, per molte volte di seguito, ad affrontare il problema della natura giuridica dell'ente regione e che voi eludete sempre la risposta ad esso. A questo proposito si deve pensare che i casi sono due: o non siete capaci di affrontare questo discorso, o pensate veramente di poter varare, attraverso formule trabocchetto di questo genere, degli ordinamenti giuridici sovrani. Noi abbiamo tentato con un emendamento di difendere la programmazione, di difendere gli interessi nazionali, che riteniamo prevalenti rispetto a quelli locali regionali, di difendere persino gli interessi di regioni contro quelli di altre regioni, poiché voi non vi eravate premurati nemmeno di questo; avete parlato di conflitti tra regione e Stato, ma non avete accennato ai conflitti tra regione e regione. Questi ultimi conflitti saranno inevitabili e si manifesteranno quanto prima. Con questo emendamento noi tendiamo a stabilire che la regione è meno dello Stato, che la regione è subordinata allo Stato, che la regione nasce con una natura giuridica di ente autarchico territoriale come il comune, come la provincia, soltanto con funzioni, con potestà e con attribuzioni diverse; che la regione non nasce invece come ordinamento giuridico sovrano. Noi diamo atto all'onorevole Galloni di essere stato l'unico ad aver affrontato sia in Commissione sia in aula questo argomento. L'onorevole Galloni però non l'ha portato a fondo e la ragione di ciò è evidente: infatti sia egli sia la sua parte preferiscono insinuare nel testo della legge una formula tranello quale quella in questione, che se dovesse passare porterebbe ad una situazione paradossale. Allo Stato vengono infatti riservate funzioni di indirizzo, di coordinamento e promozione con riferimento: primo, agli obiettivi del programma economico nazionale; secondo, agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Se si attuasse veramente una simile disposizione si arriverebbe alla cancellazione. alla negazione dello Stato. Lo so che questo è un discorso che non interessa gli uomini come l'onorevole Libertini, cui non può interessare, prima di tutto perché non sanno che cosa sia lo Stato, e poi perché lottano per distruggere lo Stato. Ma non per tutti voi è lo stesso. Questa è una formula tranello – io mi permetto di ripeterlo – è un trabocchetto: si tende a dare alla regione la natura di ordinamento giuridico sovrano alla pari dello Stato. Questa formula corrisponde in pieno a tesi estremiste circa i rapporti tra Stato e regione che possono essere propugnate solo dalla regione, in quanto organo direttamente interessato a questa soluzione del problema. Non c'è dubbio che alla domanda: se di fronte all'interesse dello Stato c'è un interesse contrastante della regione, quale prevale ? La regione risponderebbe: prevalgono gli interessi della regione. Quando si relega lo Stato a funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione, persino di fronte agli obblighi internazionali, si cade veramente in una situazione del cui carattere paradossale ci si rende conto con facilità.

Dite di riconoscere che esistono esigenze di carattere unitario. Se voi riconoscete questo, allora io domando: allo Stato si riservano funzioni di indirizzo per esigenze di carattere unitario ? Ma l'indirizzo non è un comando, è una direttiva che si può non rispettare. Il coordinamento a sua volta è qualche cosa che non dipende dalla volontà del soggetto che deve coordinare, ma dalle iniziative altrui, e se queste non ci sono non si coordina niente; se poi le iniziative altrui contrastano l'una con l'altra e con gli interessi dello Stato, si coordina anche di meno. Infine, allo Stato si riserva la funzione « promozionale ». Che vuol dire questa parola, una delle tante parole nuove che ogni tanto voi aggiungete al dizionario politico ? Lo Stato ogni tanto assumerà qualche iniziativa, dirà alle regioni: guardate, sarebbe bene fare così, cercherà di stimolare l'iniziativa delle regioni. Ma per quali materie ? Vi prego di leggere il testo. Ecco cosa dice la lettera *a*) dell'articolo 15: « le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni ». Ed ecco la parte paradossale: « Nelle stesse materie restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ». Questo avete scritto ! Io mi auguro che almeno questa norma vogliate emendarla. Non si può relegare lo Stato in questo ruolo; si annulla lo Stato dicendo che queste funzioni sono attribuite alle regioni come ordi-

namenti giuridici sovrani alla pari dell'ordinamento giuridico statuale.

Quali sono le conseguenze? L'onorevole Galloni ha detto: si rispettano i princìpi di autonomia degli ordinamenti sociali. Noi crediamo nella validità delle autonomie degli ordinamenti sociali, ma solo gli enti autarchici territoriali danno vita a questo pluralismo che anche a noi è caro, da questo punto di vista, cioè quando si inquadra nella visione unitaria dello Stato, quando si muove nell'ambito dell'autorità dello Stato e nell'ordine delle leggi dello Stato.

Vogliamo considerare qualche materia per vedere se si tratta di esigenze di carattere unitario? Vogliamo esemplificarle? Vediamo le fiere e i mercati. Nessuno discute delle fiere. Quando voi regionalisti varaste la legge del 1953, eravate convinti della necessità di far legiferare subito le regioni su materie modeste, in attesa che lo Stato emanasse le leggicornice. Ebbene, la fiera di Milano e la fiera di Bari sono fiere di interesse regionale? Riguardano problemi delle regioni? Non sono problemi che interessano l'economia nazionale? C'è o non c'è bisogno di ricondurre questo discorso ad una visione unitaria della politica economica dello Stato, per evitare che la fiera di Milano si trasformi in futuro nella fiera della regione lombarda? E quando si parla di fiere, si parla di materia meno importante; ma consideriamo, per esempio, la materia della beneficenza e dell'assistenza pubblica. Il discorso dell'assistenza pubblica e sanitaria è un discorso che riguarda le regioni, i comuni, le province? Il Parlamento, la nostra Commissione interni per la precisione, non sta proprio in questo periodo svolgendo una indagine conoscitiva sul problema dell'assistenza, così vasto e complesso, così legato anch'esso alla visione dell'unità dello Stato? Non è forse solo a livello statuale che si possono impostare questi problemi, o anche quello dell'assistenza diventa invece un problema di mera portata locale, regionale? Vogliamo forse favorire gli atteggiamenti demagogici di certe regioni o di certi amministratori meno responsabili, facendo perdere di vista allo Stato questo problema, proprio nel momento in cui si denuncia, senza distinzione di partiti o di gruppi parlamentari, nella Commissione parlamentare, l'assurdità, la mostruosità di un sistema che vede operare in questo campo una miriade di enti? Lo Stato deve intervenire in questa materia; e invece ora questo problema diventa di scarsa importanza e viene affidato alle regioni.

Consideriamo ancora l'urbanistica. Qui vi sono problemi che sembrano toccare più da vicino gli onorevoli colleghi, tanto che nemmeno l'onorevole Galloni ha avuto il coraggio di dire che questa materia può essere confinata nell'ambito regionale.

Per questa materia si invoca una leggecornice dello Stato. E la viabilità, gli acquedotti, sono problemi solo regionali? Esistono acquedotti di mero interesse regionale? Portare l'acqua in due comuni è un discorso che riguarda soltanto quei comuni, o non è invece un discorso che coinvolge lo Stato? Non è una delle funzioni dello Stato quella di provvedere alla vita e alla salute dei propri cittadini? E se l'acquedotto interessa due o tre regioni, se ne fa un pezzettino per una? E se le sorgenti sono in una regione retta dai comunisti e lo sbocco è in una regione retta dal Movimento sociale italiano?

Non scherziamo su materie di così vasta portata, che superano la visione locale, e che un legislatore accorto deve saldamente mantenere nelle mani dello Stato.

E il problema della navigazione e dei porti lacuali? È possibile concepire il porto lacuale in funzione regionale? Non è doveroso invece concepirlo in funzione di una visione organica per cui lo Stato, attraverso una rete di canali, di vie, di collegamenti ha bisogno di valorizzare un determinato porto lacuale? Si parla di esigenze unitarie dello Stato; in questo caso lo Stato dà un indirizzo: il ministro invia una circolare alle regioni e tutto è sistemato.

E l'altra materia, quella riguardante la agricoltura e le foreste? Nel momento in cui la Camera ha all'esame il progetto di legge sulla montagna, sulla cui urgenza tutti i gruppi hanno convenuto da tanti anni, come si può pensare di trasferire alla competenza locale la materia dell'agricoltura e foreste?

E se una foresta interessa un grande comprensorio che interessa due regioni, chi ha la prevalenza? Come si può pensare di affrontare i problemi della bonifica montana senza una visione unitaria? L'Adige si sa dove nasce, ma è un fiume che quando è in rotta travolge il Polesine: ora, non è da pensare che la regione Trentino-Alto Adige possa interessarsi del Polesine; è lo Stato che si deve interessare di tutti.

Sui problemi che attengono alla difesa del suolo, tutti sono bravi a parlare all'indomani delle tragedie, all'indomani delle pubbliche calamità; allora si piangono i morti e ci si ricorda di ribadire l'esigenza della difesa

del suolo. Poi passa qualche mese o qualche anno senza che, fortunatamente, si ripetano questi drammi e il problema della difesa del suolo non si affronta più. Ora, con una legge come quella in discussione si distrugge anche la possibilità di discutere in futuro sul piano nazionale un problema di questo genere, riducendo i compiti dello Stato ad una funzione di indirizzo. Difesa del suolo, grandi bonifiche in pianura, bonifica montana: in tutti questi importantissimi settori lo Stato conserva una mera funzione promozionale. E come sono sollecite le regioni ai richiami dello Stato. Basta vedere come si comportano quelle attualmente esistenti.

Sono quei problemi avulsi dunque dalle esigenze di carattere unitario dello Stato? E il discorso degli impegni internazionali in tema di agricoltura? Noi già siamo morosi, ci diffidano, in Europa stiamo diventando veramente il debitore che non sa pagare i debiti, che non vuole pagare i debiti e già più di una volta ci hanno richiamati ad adempimenti internazionali. Che ne è della vecchia norma *pacta sunt servanda*? Non siamo capaci neppure di rispettare i patti internazionali – con quale acquisizione di prestigio sul piano internazionale è facile immaginare! – e voi, colleghi della maggioranza, anche di fronte a problemi di carattere internazionale attinenti a queste materie, riducete il ruolo dello Stato ai generici princìpi, tanto cari all'onorevole Galloni ed evidentemente anche a voi, dell'indirizzo e della promozione. Stiamo attenti a quello che facciamo.

E la Corte costituzionale in quali condizioni si troverà? L'onorevole Galloni fa presto a dire che gli eventuali conflitti li risolverà la Corte costituzionale! In realtà la Corte costituzionale non riesce a fronteggiare neppure i ricorsi delle cinque regioni che esistono; che accadrà quando se ne aggiungeranno altre quindici? Ammettiamo del resto, per assurdo, che la Corte costituzionale riesca a tener testa efficacemente al caos che si determinerà: che significherà questo, se non che la potestà legislativa verrà trasferita di fatto nelle mani della Corte costituzionale? Perché questo accadrà se alla Corte costituzionale spetterà il compito di dirimere i conflitti tra Stato e regioni e tra regioni e regioni. Di fatto il legislatore sarà la Corte costituzionale; e il Parlamento rinunzierà alla funzione legislativa? Vi rinunzierà lo Stato? Sono problemi di poco conto questi? Sono discorsi ostruzionistici? Come diceva poco fa l'onorevole Almirante, ormai si va oltre il discorso federalista. Del resto al partito comunista interessa una cosa sola: arrivare alla svelta, arrivare in fondo. Voi comunisti siete gli unici, insieme con chi vi aiuta, con la responsabilità della democrazia cristiana, ad aver bisogno di queste regioni, perché comprendete bene come, anche con questa formula, attraverso questa formula, si faccia un grosso passo avanti per vanificare l'azione dello Stato e per scardinarlo. Noi non ci abbandoniamo a richiami sentimentali. Colleghi della maggioranza, vedete su quale terreno giuridico conduciamo la nostra battaglia. Vedremo come vi comporterete; se avrete il coraggio di far passare questa formula vorrà dire che avrà prevalso la nuova parola d'ordine dell'onorevole Galloni, secondo la quale, come ha concluso stamane il presidente del nostro gruppo, per due anni si avrà inattività delle regioni, dopo due anni il caos.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire la lettera a), *con la seguente:*

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie nessuna riserva di competenza dovrà essere disposta a favore dello Stato se non nell'ambito di funzioni di indirizzo e di coordinamento interregionali.

15. **64.** **Ballardini, Principe.**

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

15. **71.** **Fabbri, Principe, Mezza Maria Vittoria.**

Alla lettera a), *sopprimere il periodo che va dalle parole*: nelle stesse materie, *alle parole*: ad obblighi internazionali.

15. **68.** **Terraroli, Luzzatto, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Caruso, Carrara Sutour, Raffaelli, Vespignani, Granzotto, Gastone, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

Alla lettera a) *sostituire le parole*: Nelle stesse materie restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, di coordinamento e, *con le parole*: Nelle stesse materie, oltre l'emanazione dei princìpi fondamentali di cui all'ultimo comma del presente articolo, sono riservate allo Stato, unitamente ai compiti di coordinamento previsti dall'articolo 24 della Costituzione le funzioni.

15. **69.** **La Loggia, Galloni, Bodrato, Giordano, Fracanzani, Granelli, Senese, Scotti, Sisto, Marchetti, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunziato a svolgerli.

È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-1):

a-1) i decreti di cui alla lettera *a*) dovranno inoltre contenere norme relative all'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, fissarne rigidamente i limiti e le funzioni, stabilire gli organici del personale.

15. **30.** **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

L'onorevole Franchi ha facoltà di svolgerlo.

FRANCHI. Noi ci sforziamo di stabilire e di aggiungere limiti e criteri direttivi alla delega. Siamo già giunti alle soluzioni subordinate. Non è che diamo per scontata la nostra sconfitta: combattiamo, infatti, questa battaglia con la volontà di vincere sul piano dei princìpi; ma già ci prepariamo ad affrontare un discorso subordinato, stabilendo almeno princìpi e criteri direttivi validi. È possibile non fissare i limiti, per esempio, agli organici delle regioni? È possibile lasciare tutta la questione allo stato brado?

Qui si tratta, con il nostro emendamento, di aggiungere alla lettera *a*) le seguenti parole: « I decreti di cui alla lettera *a*) dovranno inoltre contenere norme relative all'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, fissarne rigidamente i limiti e le funzioni, stabilire gli organici del personale ». Teniamo conto dell'esperienza delle regioni esistenti. Nessuno ci ha negato il diritto, sul piano metodologico, di ricorrere a questa esperienza. Siete voi, colleghi regionalisti, che non avete fatto ricorso, a tale esperienza, perché se vi foste degnati di considerare quello che voi ben conoscete, il disagio, l'azione fallimentare di tutte le regioni esistenti avreste visto che fanno a gara per stabilire chi ne detiene il primato, fra Sardegna e Sicilia o Trentino-Alto Adige; ora si è messa in gara anche la regione Friuli-Venezia Giulia che, quanto allo stato di fallimento, è in fase piuttosto avanzata, dimostrando di avere imparato bene la lezione siciliana sulla proliferazione degli enti e degli organici. Occorre stare attenti!

Si tratta da parte nostra di sfiducia nelle regioni o di fiducia totale nell'idea dello Stato? È ovvio che si tratta di sfiducia nelle regioni quali voi le concepite, e cioè quali organi di clientelismo. Non noi, ma voi della maggioranza, soprattutto voi democristiani, andate dicendo e scrivendo nei convegni di studio, anche a livello universitario, sulla questione della burocrazia regionale cose del tutto diverse da quelle che poi sostenete qui sul piano legislativo. Scrivete volumi per dimostrare che le cose vanno male e che la situazione della burocrazia regionale è catastrofica, rilevando come spesso l'attività legislativa delle regioni si limita a costituire una sanatoria per l'assunzione di personale avvenuta per chiamata diretta sulla base delle tessere di partito. Risulta anche (sempre dai vostri volumi) che, ad esempio, i vecchi funzionari dello Stato con 25 e magari più anni di carriera sulle spalle si vedono scavalcati all'ultimo momento da un ragazzo che ha avuto il merito di essere vissuto vicino alla segreteria di qualche grande personaggio.

Questo non solo succede, ma viene denunciato nei volumi pubblicati da studiosi della vostra parte, o quanto meno vicini a voi. In questo calderone viene persino accomunata la regione Friuli-Venezia Giulia, che pure spesso è stata citata come una delle regioni meglio amministrate.

Non vi sembra che si debba correre ai ripari? O vi sembra preferibile dare alle regioni la libertà di servirsi dello strumento demagogico della proliferazione degli enti amministrativi? Come potranno andare avanti le regioni? Andranno avanti forse allo stesso modo della regione siciliana? I nostri deputati conoscono molto bene la vita di quella assemblea, tanto che hanno denunciato, chiamandoli per nome e citando le statistiche, gli enti sorti da quella regione, pagati dai con-

tribuenti. In questi enti l'unica attività di rilievo è quella di sistemare la clientela politica. Poi, magari, si grida allo scandalo; tutti gridano allo scandalo quando ogni tanto ne scoppia qualcuno ! Tutti dicono: basta ! Basta con la proliferazione degli enti ! Ma poi fate le regioni a statuto ordinario, creando 15 enti che saranno uguali agli altri già esistenti: non dico né peggiori né migliori. Del resto siamo tutti italiani e tutti sappiamo che voi amministrate male con gli stessi criteri tanto al centro che alla periferia.

Queste affermazioni non sono certo di nostra invenzione, ma si desumono chiaramente dai risultati ottenuti. Perché allora non porre dei limiti rigidi per impedire che la regione abbia la possibilità di creare nuovi enti ? È questa una richiesta assurda ? Le nostre tesi non vi interessano non perché esse non siano giuste, ma perché voi avete interessi opposti. A noi preme salvaguardare gli interessi dello Stato e delle popolazioni regionali; a voi premono gli interessi dei vostri partiti. Guai se vi si priva della possibilità di far proliferare gli enti ! Guai se vi si suggerisce di fissare organici rigidi, come giustamente ha suggerito il segretario del nostro partito ! Dopo 25 anni di esperienza regionalista non vi siete degnati nemmeno di valutare se una situazione *standard* per una regione possa essere valida per un'altra regione. Non siete nemmeno in grado di stabilire quanto personale occorra: 1.000, 2.000, 10.000 unità ? Per voi è la stessa cosa !

Si va avanti nel buio totale, senza affrontare concretamente nessun problema. Poi fate i convegni e pagate gli enti. Basta citare, a questo proposito, una nota dell'ISAP, un istituto a livello universitario che ha pubblicato fra l'altro un grosso volume, *La burocrazia nelle regioni a statuto speciale*, e che opera sotto la direzione del professore Vittorio Taviano e con la presidenza del professore Feliciano Benvenuti, che non sono certo personaggi della nostra parte politica, ma semmai della vostra parte politica. Un grande lavoro, un grande studio (fatto però con i soldi dei contribuenti italiani) nel quale si giunge a conclusioni di questo genere; vi leggo il sommario di questo volume, che è tutto un programma: « 1) Le caratteristiche generali delle burocrazie regionali avrebbero potuto essere organizzate in modo nuovo » (è evidente che sono invece state organizzate nel vecchio modo, nonostante che vogliate attuare una trasformazione della burocrazia, della società italiana attraverso queste regioni); « 2) L'applicazione della disposizione transitoria VIII della Costituzione intesa a prevenire il sorgere di una quarta burocrazia ha impedito un tale risultato »; « 3) Le burocrazie regionali si sono sviluppate in modo episodico per successive sistemazioni di situazioni di fatto precostituite » (e ve li raccomando questi titoli del sommario del volume edito dall'ISAP !); « 4) Si è organizzato inoltre il personale in modo indipendente dalle strutture amministrative per cui avrebbe dovuto agire » (quindi non siamo solo noi che denunciamo queste cose, ma siete voi che le riconoscete e che caparbiamente volete continuare a perpetuare l'errore perché vi fa comodo) »; « 5) Si è recepito il modello statale di burocrazia »; « 11) La disciplina del personale risente di particolarismi derivanti dal modo in cui esso è stato organizzato »; « 12) La sistemazione del personale in ruolo ha garantito solo in parte l'osservanza dei princìpi dell'uguaglianza e del merito »; « 13) In particolare oggi si rende necessario attuare in modo più penetrante e moderno il principio del merito »; « 16) In tema di prospettive, la esperienza delle regioni speciali conferma la necessità di organizzare il personale pubblico in funzione delle attività cui viene preposto »; « 17) Essa conferma anche la necessità di disciplinare il personale pubblico in funzione dei princìpi dell'uguaglianza e del merito ».

Pertanto quello che sul piano politico mi permettevo di dire poc'anzi, cioè che nelle regioni a statuto speciale assumete il personale in base alla tessera e non in base ai meriti – e certo nelle regioni non entreranno i giovani del Movimento sociale, ma entreranno i vostri giovani – non lo diciamo noi; noi lo ritorciamo contro di voi sul piano politico e polemico; ma voi scrivete queste cose, voi fate convegni di studio per prendere atto di queste situazioni catastrofiche, per cui alla vecchia e decrepita situazione della burocrazia statale, che da oltre venticinque anni dite di voler cambiare (perché queste cose le state dicendo da prima della fine della guerra, da quando, nel 1944, insediaste al sud la prima commissione Forti per la riforma burocratica), non avete però contrapposto neppure mezza legge per cercare di mettere ordine in questa tragedia. Ora fate le regioni e assommate a questa situazione decrepita tutto il complesso delle burocrazie regionali attuate sullo stesso schema. Non vi leggo le cifre relative alle migliaia e migliaia dei dipendenti; sono legioni, sono divisioni, armate intere di dipendenti, che non hanno niente da fare e che il contribuente italiano paga. Questo è un pezzetto di pagina significativa del volume, che probabilmente soltanto noi abbiamo letto:

« All'istituzione delle regioni non fa seguito un'opera di organizzazione e di disciplina del personale, e si verifica anzi, fra il dato costituzionale e la sua attuazione, una frattura che si protrae per alcuni anni.

Benché tutto ciò formalmente appaia come una riconduzione degli apparati già funzionanti in un alveo di legalità costituzionale, i provvedimenti emanati durante questa seconda fase, visti in una prospettiva storica, non fanno che trasformare da provvisori in definitivi dei rapporti di servizio e di lavoro già sorti, legittimando in tal modo l'appartenenza alla burocrazia regionale di gran parte del personale assunto senza apposita e regolare valutazione del merito ».

Non siamo noi che diciamo queste cose, ma siete voi che malamente le attuate in queste regioni, siete voi che vi ostinate a perpetuare tali errori in questa legge. Il nostro emendamento tende perciò a stabilire, nella deprecata ipotesi che siano approvati i vostri articoli, che i decreti di cui alla lettera *a*) dovranno inoltre contenere norme relative all'ordinamento degli enti amministrativi dipendenti dalla regione, fissarne rigidamente i limiti e le funzioni, stabilire gli organici del personale.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-2):

a-2) i decreti di cui alla lettera *a*) dovranno inoltre contenere norme per la istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, nonché sul trasferimento dei loro patrimoni e stabilire le condizioni ed i termini entro i quali, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione debbono essere sentite le popolazioni locali, stabilendo che non si considerano sentite le popolazioni locali quando siano stati sentiti i sindaci dei comuni o i consiglieri comunali o i commissari prefettizi. Dovranno altresì essere indicate le modalità ed i termini per le votazioni da parte delle popolazioni chiamate a decidere sulle variazioni delle circoscrizioni comunali. Dovranno essere stabiliti anche i rapporti intercorrenti tra i comuni e le regioni, fissate le norme per la costituzione dei consorzi di comuni, stabiliti gli indirizzi per la utilizzazione del personale degli enti locali da parte delle regioni e indicati i princìpi ai quali i comuni e le province e gli altri enti locali si dovranno attenere nello stabilire i comandi, stabilendo che i dipendenti comandati non potranno essere sostituiti per nessun motivo da personale di nuova assunzione.

15. 31. **Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. Con questo emendamento vogliamo rendere concreto un discorso che molto spesso voi regionalisti fate sul piano demagogico; un discorso che sarebbe molto valido se fosse invece regolarmente attuato. È stata una nostra recente esperienza che ci ha consigliato di presentare questo emendamento, esperienza anche questa vissuta nella regione Friuli-Venezia Giulia, quando si è creata la nuova provincia di Pordenone, quando a un certo momento si è dovuto discutere della sorte di un comune, sentite le popolazioni locali.

Noi vogliamo stabilire con esattezza che cosa significhi questa espressione: sentite le popolazioni locali. Forse vuol dire sentito il signor sindaco ? Sentiti i capi dei gruppi consiliari della democrazia cristiana e del partito comunista (perché in qualche comune minore magari noi non siamo neanche rappresentati) ? O non vuol dire veramente, per caso, sentita la popolazione locale che deve decidere ? Se non è questo il significato di quella espressione, che democratici siete, tra l'altro ?

A noi non piace se essa significa che deve essere sentito il signor sindaco, perché il sindaco fa quel che il partito gli impone di fare; e così i capigruppo dei vari partiti, che operano secondo gli interessi dei rispettivi partiti. In questo lungo e interessante emendamento – sempre in tema di battaglia subordinata, cioè coerentemente col nostro tentativo di indicare dei veri criteri direttivi – noi proponiamo che questi decreti (ecco in quali binari deve operare la delega al Governo) debbano contenere norme per l'istituzione di nuovi comuni. Non ci garba che questo compito sia lasciato alla regione e alla sua irresponsabilità. Per lo meno, in Parlamento qualcuno si agiterà, griderà, denuncerà queste cose all'opinione pubblica. La delega, perciò, deve muoversi entro questi criteri direttivi, per non dar modo alla regione di fare quello che le

garberà. Quindi, i decreti debbono contenere norme per l'istituzione di nuovi comuni, per la modifica delle loro circoscrizioni e denominazioni, nonché norme sul trasferimento dei loro patrimoni, e stabilire le condizioni e i termini entro i quali si deve dare attuazione a quanto prescritto dall'articolo 133 della Costituzione.

Per quanto riguarda le popolazioni locali, i decreti non devono limitarsi a dire « sentite le popolazioni locali » dimodoché si possa interpretare che basta la parola o la lettera del signor sindaco ad esprimere la volontà di tutta la popolazione; ma bisogna stabilire che non si considerano sentite le popolazioni locali quando siano stati sentiti solo i sindaci dei comuni o i consiglieri comunali o i commissari prefettizi. Vogliamo perciò che siano stabilite le modalità di questa particolare consultazione popolare. Stabiliamolo sul piano generale dei princìpi, affinché i decreti si muovano poi su questa linea; e stabiliamo altresì le modalità e i termini di queste votazioni.

Vogliamo inoltre con questo emendamento salvare l'autonomìa degli enti autarchici territoriali. Voi infatti conducete la battaglia del decentramento in nome delle autonomie locali, ma poi vi adoperate, e in questo siete bravissimi, a distruggere, attraverso le regioni le vere, le grandi autonomie, quelle degli enti autarchici territoriali. Noi combattiamo per difendere il comune, per difendere la provincia; noi combattiamo per una provincia con una strutturazione diversa, con poteri diversi. Tra l'altro, anche il concetto territoriale della provincia è tornato oggi di attualità, in tutta Europa, e nella stessa Europa si è ampiamente dimostrato il fallimento della tesi regionalistica così come la intendete voi; la Francia ha già provato, ma con scadenti risultati, a impostare il discorso delle microregioni. Il fatto è che voi siete ancorati a idee vecchie, vi rifate sempre a un secolo fa, al contrario di noi, che siamo fieri di essere mezzo secolo più avanti di voi, in tutti i campi, da quello economico a quello sociale, a quello sindacale. Volete, dunque, degnarvi di difendere le autonomie locali, o volete creare le regioni per soffocare i comuni, con il capestro dei contributi e dei controlli ? Andate a vedere cosa succede nelle regioni a statuto speciale, guardate come vivono lì i comuni: sono in mano agli organi della provincia, sono come burattini comandati da fili tenuti in mano dalla regione, che ha le chiavi della cassa e le chiavi dei controlli, delle quali si serve per compiere opera di discriminazione. Immaginate come vivrebbe un comune amministrativo da un partito diverso da quello che amministra la regione; immaginate, ad esempio, quale sarebbe la situazione di un comune amministrato dal Movimento sociale italiano nell'ambito di una regione governata dal partito comunista. Chi gli darebbe i contributi per fare l'acquedotto o per fare le strade ? Chi gli darebbe i soldi per affrontare i problemi della sanità pubblica ? Noi vogliamo garantirci contro questi pericoli, vogliamo introdurre subito i princìpi necessari. Forse perché non abbiamo fiducia nel Governo ? Certo, non abbiamo fiducia nel Governo: ma non è tanto un problema di fiducia, quanto un problema di serietà legislativa, un problema, quindi, che deve interessare tutti voi. Tanto più, onorevoli colleghi, che le maggioranze possono cambiare. State attenti: oggi il Governo è quello che è e voi vi sentite tranquilli, ma domani il Governo potrebbe anche essere di un altro colore, e allora come vi trovereste ? Facciamo una legge seria, che stabilisca i binari precisi in cui deve muoversi il potere che deleghiamo al Governo; limiti che garantiscano l'autonomia degli enti autarchici territoriali (comuni e province).

Dobbiamo inoltre stabilire anche precise norme per i consorzi di comuni: non potete pretendere che si dia carta bianca anche in questo campo. Si è sempre detto che molti problemi possono risolversi soltanto con la costituzione di consorzi tra comuni, ma ora non vi degnate neppure di stabilire un criterio direttivo in questo campo. Con il nostro emendamento noi chiediamo di inserire anche criteri direttivi per l'utilizzazione del personale degli enti locali da parte delle regioni, per evitare che si aggravi il problema attuale della burocrazia raddoppiando o triplicando il personale. Noi vogliamo che si stabilisca qui in che modo ed entro quali limiti debba operare il Governo quando emanerà i decreti per l'utilizzazione del personale statale e degli enti locali da parte delle regioni. Anche in questo caso non mi sembra responsabile conferire una delega in bianco.

Nel nostro emendamento è anche prevista una norma che serva ad evitare che i dipendenti comandati vengano immediatamente sostituiti nei posti di provenienza (comuni e province). So che questo vi farebbe molto comodo, per dare una buona sistemazione alle varie clientele politiche, ma questo è un sistema immorale sul piano del costume politico ed amministrativo, per cui vi chiediamo di volerlo evitare per il futuro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-3):

a-3) in materia di polizia locale urbana e rurale non potranno essere adottate norme nuove e diverse da quelle che attualmente regolano la materia sempre che non lo stabilisca una nuova legge dello Stato.

15. 32. **Marino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgere io questo emendamento, e chiedo di svolgere altresì il mio emendamento 15. 33.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi del seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-4):

a-4) in materia di beneficenza pubblica e assistenza dovrà essere stabilito che nulla si innova per quanto concerne le istituzioni che prestano assistenza e che erogano la beneficenza a favore degli indigenti dell'intero territorio nazionale e che, restando le citate istituzioni sottoposte alla tutela e alla vigilanza delle giunte regionali, non possono essere create nuove istituzioni né nuovi enti sempre che non li prevedano le leggi dello Stato.

15. 33. **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. L'emendamento Marino 15. 32 non è modesto, ma è un emendamento di fondo che può anche non andarvi a genio, onorevoli colleghi; ma io faccio appello al senso di responsabilità di molti di voi. Vi piacerebbe forse che in una regione si verificasse per quanto riguarda la polizia urbana e rurale quello che si è verificato nel Trentino-Alto Adige – dal giorno in cui fu istituita quella regione – per il corpo dei vigili del fuoco? Quel corpo è un esercito non armato, certamente, di pompe per spegnere gli incendi; sono gli *Schützen* che la domenica mattina vanno a fare il tiro a segno. Sono diventati un esercito, non c'è frazione del Trentino-Alto Adige che non abbia una squadra dei vigili del fuoco.

Noi non vorremmo che, domani, in Emilia-Romagna o in Toscana, al partito comunista, al governo della regione, venisse la voglia di costituire un esercito, comandato da un generale, di vigili urbani.

Questo non è un discorso fatto a caso; noi partiamo dal presupposto della totale sfiducia nella classe politica dirigente italiana, ma vogliamo servirci dell'esperienza. Se – come ho detto – nel Trentino-Alto Adige si è riusciti a creare un esercito di vigili del fuoco, noi dobbiamo fare in modo che vengano stabiliti nella delega dei limiti, così che le regioni, che voi vi accingete a varare, non possano permettersi il lusso di modificare le norme in materia di polizia locale urbana e rurale. Noi non vogliamo che vi siano corpi speciali al servizio dei partiti. Diteci se, sul piano dell'obiettività, questo non è un discorso serio ed onesto.

Per quanto riguarda il mio emendamento 15. 33, il discorso dovrebbe essere molto più vasto. Noi vogliamo prima di tutto difendere il cittadino, il contribuente e lo Stato dalla vostra demagogia (dico vostra, come amministratori delle future regioni). Perché in materia di beneficenza pubblica e di assistenza il discorso non è né di interesse comunale, né di interesse provinciale o regionale, ma è un discorso che riguarda l'interesse superiore della nazione.

Siamo tutti bravi, e voi soprattutto lo siete ad affermare – come è avvenuto anche in sede di Commissione interni in occasione dell'indagine conoscitiva sul sistema assistenziale italiano – il superamento del concetto di assistenza; ma la verità è che nel 1970, si è ancora legati al concetto medioevale dell'assistenza stessa; si è ancora legati al concetto degli ECA e della minestra calda, e nessuno mai, tranne che con le parole – ma voi avreste dovuto e potuto varare delle leggi in materia – si è degnato di riportare il discorso sull'assistenza a quel livello di altissima funzione sociale che gli compete. Questo è un discorso che non può essere fatto dal comune o dalla regione, ma deve essere fatto dallo Stato che ha il dovere, con leggi organiche ed unitarie che trattino il cittadino, dovunque esso viva, nella stessa maniera e non in maniera diversa secondo le possibilità economiche della regione, di legiferare in materia. Per questo noi raccomandiamo questo emendamento all'approvazione della Camera,

in modo che possano essere stabiliti dei limiti precisi alla delega.

L'emendamento, d'altra parte, oltre a riguardare il discorso dell'assistenza e della beneficenza, tende anche ad impedire la proliferazione degli enti, poiché – e qui si ripete il discorso – noi diciamo che non possono essere create nuove istituzioni né nuovi enti sempre che non li prevedano le leggi dello Stato. Se lo Stato riterrà opportuno creare nuovi enti, le regioni avranno nuovi enti; ma lasciamo che lo decida lo Stato ! Non abbandoniamo materie di questa fondamentale importanza all'arbitrio delle regioni. Tutto si può fare, ed è già stato detto in quest'aula; certo, se noi avessimo uno Stato con la « esse » maiuscola, uno Stato serio, se avessimo insegnato ai cittadini a considerare lo Stato per quello che esso deve essere, anziché un avversario dell'individuo – come invece si insegna al cittadino, e soprattutto ai giovani – noi potremmo con tranquillità e con serenità affrontare tutti i problemi. Basterebbe, senza creare nuovi enti, il decentramento degli istituti dello Stato, come nel ventennio fascista si era cominciato a fare, decentrando istituti dello Stato, e non creandone nuovi. C'è qualcuno che dice che fece male quel regime; ma i provveditorati agli studi che cosa sono ? E il genio civile ? E i magistrati alle acque ? Si trattava di decentramento di istituti dello Stato; se il discorso fosse stato impostato su questo piano, noi avremmo visto ciò con favore. E invece voi inventate nuovi enti. Se avessimo uno Stato serio, potremmo anche permetterci il lusso di creare questi nuovi enti, ma con uno Stato così debole, che non ha mai il coraggio di reagire di fronte ad alcuna richiesta, non possiamo permetterci questo lusso. Il conflitto diventerà esasperato, ed il Parlamento non potrà fare altro che occuparsi di queste cose: non potrà legiferare, non potrà occuparsi dei grandi problemi del paese, perché guai ad usare violenza all'autonomia della signora regione. Stabiliamole prima, queste cose. Se lo Stato vorrà creare nuovi enti, potrà farlo con proprie leggi. Ma noi diciamo che le regioni a statuto ordinario questa facoltà non devono averla.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-5):

a-5) i decreti in materia di urbanistica potranno essere emanati solo dopo che saranno state emanate le nuove leggi sull'urbanistica.

15. **34.** **Nicosia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

L'onorevole Nicosia ha facoltà di svolgerlo.

NICOSIA. Chiedo di svolgere anche gli emendamenti Pazzaglia 15. 35, Nicosia 15. 7 e Nicosia 15. 11.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-6):

a-6) in materia di fiere, mostre ed esposizioni, dovrà essere stabilito che per le fiere, mostre ed esposizioni che abbiano carattere interregionale, nazionale o internazionale, il Ministero dell'industria e commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'amministrazione regionale nel cui territorio la manifestazione dovrà avere luogo, si varrà, senza limitazioni di sorta, degli uffici della Regione, includerà negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale, internazionale ai quali la Regione sarà comunque interessata, un rappresentante della giunta regionale.

15. **35.** **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

In ciascuna legge concernente il passaggio delle funzioni statali alle Regioni dovrà essere regolato il contemporaneo trasferimento alle Regioni del personale statale anche delle amministrazioni centrali.

15. **7.** **Nicosia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Il personale statale e degli enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali, può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici.

15. **11.** **Nicosia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

NICOSIA. Signor Presidente, non è nelle mie intenzioni fare un intervento molto lungo, ma la materia è estremamente importante; mi corre l'obbligo di fare presente all'Assemblea che l'emendamento è la base dell'azione legislativa, quindi del processo legislativo e della produzione legislativa. Tutte le volte che ci siamo trovati di fronte a tentativi di strozzatura della discussione parlamentare abbiamo rilevato come non ne sia mai sortito l'effetto di strozzare la discussione degli emendamenti. Ringraziamo l'onorevole Andreotti, che questa sera ci ha voluto togliere la possibilità di rinunciare all'illustrazione di alcuni emendamenti. Noi non possiamo rinunciarvi e continuiamo il nostro discorso, specialmente quando questo discorso diventa importante. Il primo emendamento riguarda l'urbanistica. Noi proponiamo di aggiungere, dopo la lettera *a*), una lettera *a*-5), la quale recita: « i decreti in materia di urbanistica potranno essere emanati solo dopo che saranno state emanate le nuove leggi sull'urbanistica ». La Camera è disattenta. Però, quello che c'è da dire in materia urbanistica intendo dirlo.

Oggi ho ascoltato con molta attenzione un intervento di parte democristiana. Non quello dell'onorevole Andreotti, ma quello dell'onorevole Galloni, che ha sollevato questa mattina – invitando anche altri gruppi ad intervenire sull'articolo 15 – il problema di fondo della potestà legislativa regionale. Ho seguìto l'intenso dibattito della giornata e ho notato che in questa materia si sono avute affermazioni veramente straordinarie, soprattutto per quanto riguarda l'interpretazione della potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario. In occasione di altri dibattiti, soprattutto quello riguardante il Friuli-Venezia Giulia, abbiamo fatto presente che, a seguito di sentenze della Corte costituzionale, la potestà legislativa delle regioni a statuto speciale si differenzia dalla potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario.

Il problema relativo alla competenza legislativa delle regioni è già stato sollevato per quanto riguarda la potestà legislativa della Sicilia in materia urbanistica. Mi permetto, illustrando questo emendamento, di far presente che la potestà legislativa della regione a statuto speciale può essere discussa – ed in parte è già stata ridimensionata dalle sentenze della Corte costituzionale – proprio perché si tratta di regione a statuto speciale. In sede di Corte costituzionale esistono al riguardo delle perplessità, perché la materia ancora non è stata definita. La potestà legislativa della regione a statuto speciale è divisa in potestà primaria, secondaria e addirittura integrativa. La potestà della regione a statuto ordinario non è una potestà legislativa; ha una migliore configurazione come potestà regolamentare. Ecco il motivo sul quale gli interventi degli onorevoli De Marzio, Almirante e Servello cercavano oggi di richiamare l'attenzione della Camera, in contrasto chiarissimo con la tesi dell'onorevole Galloni.

Credo che questo debba essere un principio chiaro per tutti. Proprio l'esperienza siciliana in particolare (basta ricordare i due casi clamorosi della frana di Agrigento e del terremoto) dovrebbe richiamare l'attenzione del legislatore, onde non creare nuovi fastidi in materia urbanistica. Onorevoli colleghi, la urbanistica è una materia importante. L'onorevole Galloni diceva questa mattina che la materia urbanistica va riguardata attentamente. Ma la questione, onorevoli colleghi, non può essere risolta in una notte. Anche quando avrete votato il primo comma dell'articolo 15, sotto molti aspetti – almeno per tre quarti – detto primo comma può essere ritenuto incostituzionale, secondo l'orientamento che la Corte costituzionale ha tenuto fino a questo momento.

Le regioni a statuto ordinario non possono legiferare in materia urbanistica, quando non c'è l'indicazione chiara da parte di leggi dello Stato (leggi-cornice o leggi-quadro). Quando la regione siciliana ha voluto assumersi i poteri che erano prima del Ministero dei lavori pubblici, ha creato solamente guai alla Sicilia in materia di piani regolatori e di edilizia. Ricordo ai colleghi che la legge fascista del 1942 veniva per la prima volta a dare un quadro generale ai regolamenti edilizi nello Stato unitario. Fino a quel momento, l'edilizia in campo nazionale era disciplinata dai regolamenti edilizi, e la competenza spettava al co-

mune, non in senso legislativo, ma in senso regolamentare. Fino a quel momento, le città italiane potevano essere disciplinate con un regolamento edilizio, anche perché solo da poco si era affacciato il cemento armato nei criteri di costruzione dei primi del novecento. Praticamente non c'erano le possibilità di espansione edilizia, quali invece si sono manifestate in pieno sviluppo industriale, dal 1925 in poi. La necessità della legge urbanistica del 1942, dettata da una serie di esperienze e tutt'ora vigente, ha disciplinato *grosso modo* da allora l'attività edilizia. Dal 1942 ad oggi è mancata, da parte del potere pubblico, e quindi di tutti i governi che si sono succeduti, l'emanazione di un regolamento edilizio generale per tutta l'Italia, in mancanza del quale molte norme della legge urbanistica non sono state applicate, se non nei casi di adozione dei piani regolatori. Dopo di che è nato il caos edilizio che noi riscontriamo in tutte le città d'Italia. Basta citare il caso di Massa Carrara, dove ci sono tre piani regolatori che si sono sovrapposti, dove ci sono tre regolamenti edilizi, con tre indici di edilizia diversi. Questo caos edilizio, presente in tutte le città del nostro paese, si è manifestato in particolar modo nelle grosse metropoli e con maggiore evidenza nella regione siciliana, per l'accavallarsi delle competenze di tale regione. In materia di urbanistica in Sicilia si è manifestato l'aspetto più grave di questa situazione. La regione, che ha ritenuto di poter ereditare quelle che erano le competenze del vecchio Ministero dei lavori pubblici nel 1944, 1945 e 1947, ha creduto di potersi arrogare anche la competenza in materia di urbanistica. Ma poiché alla regione siciliana manca proprio lo strumento legislativo regionale, chi decide dei piani regolatori è l'assessore regionale allo sviluppo economico, con delega del presidente della regione. Per questo motivo in Sicilia noi abbiamo, grazie a questa competenza speciale di potestà legislativa urbanistica, l'assommarsi di un potere che diventa addirittura *extra legem*, quindi illegale, perché l'assessore regionale si permette di derogare alla legge urbanistica variando i piani regolatori approvati regolarmente e secondo la legge del 1942 in sede comunale. Lo scandalo di Agrigento è nato appunto dall'accavallarsi delle competenze stabilite dalla legge nazionale con quelle stabilite dalla legge regionale. È dovuto intervenire il ministro dei lavori pubblici per chiarire la situazione attraverso una sua inchiesta. È intervenuta poi la regione con un'altra inchiesta. Noi abbiamo potuto rilevare, da una serie di documenti, tutta la confusione esistente in materia edilizia. Sotto un certo punto di vista anche il piano regolatore di Palermo – che è l'unica città della Sicilia che abbia un piano regolatore regolarmente approvato, almeno secondo la formula oggi vigente nella isola – vive sotto la minaccia di incostituzionalità perché è stato emanato con firma del presidente della regione, mentre la legge nazionale prescrive la firma del Presidente della Repubblica.

PELLEGRINO. La potestà legislativa della regione non c'entra. C'entra la speculazione edilizia.

NICOSIA. No, onorevole Pellegrino, ella sbaglia. Ella non ha seguìto questo dibattito.

PELLEGRINO. Lo sto seguendo.

NICOSIA. La potestà legislativa della regione consente alla regione di assorbire il potere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e addirittura la firma del Presidente della Repubblica. Il piano regolatore di Palermo è stato così emanato con decreto del presidente della regione, mentre a norma dell'attuale legge, poiché mancano le norme di attuazione dello statuto regionale siciliano in materia urbanistica, doveva essere emanato con firma del Presidente della Repubblica.

PELLEGRINO. Non c'entra.

NICOSIA. C'entra benissimo. L'onorevole Pellegrino, che non ha seguìto tanto questo dibattito, è in contrasto anche con i suoi colleghi, che in altre sedi sostengono tesi completamente diverse. Il caos edilizio di Agrigento deriva dal fatto che, ad esempio, un indice di costruzione ammesso ad Agrigento veniva tranquillamente superato con un decreto dell'assessore regionale. A Palermo, gran parte delle variazioni al piano regolatore è stata fatta dall'assessore regionale, senza sentire il comune di Palermo. Andiamo a Marsala, onorevole Pellegrino, vedremo quante sono nella sua città le deroghe al regolamento edilizio concesse in sede regionale, per cui gran parte di Marsala – quella nuova – è costruita negli ultimi anni in deroga al piano edilizio e al regolamento edilizio del comune. Credo che l'onorevole Pellegrino se ne sia interessato anche sul piano parlamentare.

MAMMÌ. Forse per Napoli avrebbe ragione.

NICOSIA. Mi fa piacere che questa discussione si stia finalmente animando. Ho detto che la legge urbanistica del 1942 doveva essere integrata da un regolamento; un regolamento che non avete emanato. Deroghe, comunque, a Napoli non ne sono state fatte che in sede comunale, per cui, se sono illegittime, si può intervenire. In Sicilia l'assessore regionale legittima non solo la deroga, ma l'illecito.

Ecco la differenza: a Napoli fate l'inchiesta, sulla base della quale voi potete anche agire penalmente; in Sicilia basta un decreto dell'assessore regionale allo sviluppo economico, che deroga ai piani edilizi, al regolamento edilizio, ai piani regolatori e permette costruzioni che in altre parti d'Italia la legge può tranquillamente colpire.

Comunque, questa non è una tesi: ci sono, attualmente, due sentenze diverse, che riguardano la situazione urbanistica in Sicilia. Una ha deciso che la legge Mancini non può valere nel territorio regionale siciliano, perché la competenza urbanistica è della regione; secondo un'altra, la legge Mancini, essendo nazionale, prevale su quella regionale; dopo di che non si sa come risolvere il contrasto tra queste due sentenze, neppure in sede di appello: soltanto la Corte costituzionale potrà chiarire il dilemma, dato che la situazione non può essere chiarita dalla magistratura ordinaria.

Comunque è chiaro, onorevoli colleghi, che il problema urbanistico è il più scottante, anche perché oggi tutti parlate di nuova legge urbanistica e nessuno è riuscito a configurarla in termini nuovi, questa legge urbanistica. La nuova legge urbanistica non esiste: abbiamo soltanto « leggine » di modifica alla legge del 1942. Non ci sono le linee direttrici della nuova legge urbanistica. Poiché lo Stato, o comunque il Parlamento, o la maggioranza, si sono impegnati per una nuova legge urbanistica, perché demandare la potestà legislativa in materia urbanistica, così in maniera pura e semplice, alle regioni a statuto ordinario, quando è discussa la stessa legge urbanistica per le regioni a statuto speciale ? Allora, date la legge urbanistica. Che cosa chiediamo con questo emendamento ? Di non delegare immediatamente alla regione il potere legislativo urbanistico, ma di attendere la nuova legge nazionale, a cui le regioni a statuto ordinario potranno adeguarsi. E io sostengo che le regioni a statuto speciale dovrebbero adeguarsi ai princìpi generali della legge nazionale, e quindi emanare regolamenti edilizi – che magari potrete poi chiamare leggi regionali – nel quadro della legge nazionale.

Oggi Roma non interessa solo la provincia di Roma: essa si sta estendendo e le sue proporzioni sono tali da assumere quasi l'aspetto di una metropoli di tipo nord-americano o sud-americano, cioè di una enorme metropoli la cui espansione si sta ramificando fino a Viterbo e Latina e può toccare anche certe zone dell'Abruzzo, come avverrà con l'autostrada per L'Aquila. Grandi città come Roma, come Milano, come Torino, come Palermo, come Napoli, non possono essere ristrette soltanto in un ambito regionale e nemmeno provinciale, perché sono città di prevalente interesse nazionale. I piani regolatori di Roma, di Milano, di Torino, di Genova, tanto per fare degli esempi, sono un affare che riguarda tutto il paese. In queste città si svolge gran parte dell'attività economica e sociale della nazione, per cui è errato permettere il libero arbitrio della potestà legislativa della regione sia essa a statuto ordinario, sia essa a statuto speciale.

Ecco la necessità di un ripensamento su una materia di questo genere, almeno per porre delle limitazioni. Io ritengo che l'interpretazione data, in questa discussione parlamentare, alla potestà legislativa delle regioni a statuto ordinario sia impropria; comunque non è configurata in nessuna sentenza della Corte costituzionale una competenza specifica della regione in materia urbanistica.

Quindi le regioni a statuto ordinario non possono scavalcare né i poteri delle regioni a statuto speciale, né tanto meno arrogarsi la competenza del settore urbanistico.

Tra le regioni possono insorgere dei contrasti talmente importanti, per cui delle regioni addirittura si possono rifiutare di emanare le norme regolamentari o le norme legislative nel quadro delle indicazioni date dal potere centrale, o si possono addirittura rifiutare di recepire la legge nazionale. Per esempio, in Sicilia, la legge di riforma ospedaliera non è stata ancora recepita dalla regione siciliana, per cui noi abbiamo due ordinamenti diversi, con la conseguenza che la crisi ospedaliera in Sicilia continua ad aggravarsi (di questo parleremo quando tratteremo della voce igiene e sanità).

Ma, se non potete controllare poche regioni a statuto speciale, come la Sicilia, come la Sardegna, come le altre, come riuscirete a controllare una fungaia di regioni ? Ecco la necessità di una legislazione chiara, ecco la necessità di una legge chiara, ecco la necessità

di una norma legislativa precisa che impegni e il potere centrale e il potere regionale.

Onorevoli colleghi, in materia urbanistica non potete scherzare, basti pensare all'enorme rilevanza economica dei mutamenti di valore dei territori. L'onorevole Galloni stamattina ha fatto il suo discorso dopo 20 anni di assenza dalla Sicilia (l'onorevole Galloni è siciliano, è di Paternò); se fosse rimasto a Paternò, invece di fare l'eretico viaggiante per tutta Italia – anche nel '500 c'era un eretico siciliano che girava: gli è andata male, perché credeva di essere il Lutero italiano – non sosterrebbe le tesi che ha sostenuto qui, come fanno in Sicilia i suoi colleghi. Oggi c'è la crisi alla regione siciliana, che non è una crisi soltanto politica, ma è una crisi di fondo, è una crisi istituzionale. In Sicilia si parla di riforma dello statuto regionale siciliano, si parla di riguardare la situazione generale attraverso un atto del potere centrale che possa, intervenendo in Sicilia, ridisciplinare tutta la materia. E guardate quello che sta avvenendo, sul piano urbanistico, per le zone terremotate. Si riesce forse a costruire un paese di 2.000 abitanti ? Onorevoli colleghi, perché la tragedia delle popolazioni terremotate ? Per l'incapacità di un'azione governativa. Il Parlamento nazionale fa le leggi, la regione non le sa applicare. I conflitti fra i comuni colpiti dal terremoto stanno diventando di tale portata, per cui ad un certo punto non si riesce a determinare la ricostruzione di un solo comune come Salaparuta, che contava 2.500-3.000 abitanti.

Quello della mancata ricostruzione delle zone terremotate è uno degli scandali più grossi della vita nazionale. La colpa di chi è ? Eppure le leggi ci sono, abbiamo stanziato dei fondi, ma non si riesce ad uscire fuori da questo ginepraio. Le competenze passano dal comune alla regione, dalla regione allo Stato, dagli uffici comunali al genio civile, al provveditorato regionale alle opere pubbliche. Si ferma tutto – in questi giorni poi la regione è paralizzata anche dalla crisi – la ricostruzione è bloccata.

Porto un altro esempio, poi vediamo chi può sollevare delle eccezioni. La città di Palermo si dà un piano regolatore, delle cui vicende non voglio qui parlare: se mi invita l'onorevole Pellegrino, posso però soffermarmici anche per tre ore.

Non lo voglio fare, onorevole Pellegrino, non lo voglio fare. Si dà un piano regolatore; prima lettura, seconda lettura, terza lettura del piano regolatore. Questo piano regolatore giace tra il comune e la regione dal 1956 al 1962. Dopo 6 anni lo si vara, con le conseguenze di disastri e di violenze che voi tutti conoscete. Ad un certo punto interviene la regione e vara un suo piano di coordinamento, di cui si impone, attraverso un atto di potestà legislativa regionale, il recepimento da parte del comune di Palermo, senza che il piano stesso venga esposto ai cittadini di Palermo, perché vi facciano le loro obiezioni e, eventualmente, le loro opposizioni; per cui interi ettari, centinaia di ettari, vengono trasformati da verde agricolo o da verde pubblico in terreno edificabile con un semplice colpo di penna di alcuni cosiddetti tecnici della regione, con la firma di un assessore. È questa la verità ! È quanto avviene in questi giorni in Sicilia. Chi di voi potrà dire che nelle regioni a statuto ordinario non si determinerà una cosa simile, se voi non preciserete, nella legge, che in materia urbanistica le regioni a statuto ordinario debbono seguire le norme stabilite dalla legge nazionale ? Noi vi invitiamo ad un ripensamento. Questa mattina lo stesso onorevole Galloni ha detto e ripetuto che in materia urbanistica bisogna stare molto attenti. Avete l'occasione, dopo tutto, di ascoltare una volta tanto questa opposizione, che vi tiene qui da tanti giorni, che può avere anche ragione in questa materia. Riservandovi la nuova legge urbanistica – accogliendo questo emendamento non pregiudicate nulla – voi fermate un processo che potrebbe più tardi divenire inarrestabile. Voi, invece, legittimate la regione a emanare norme sull'urbanistica, non seguendo per niente le indicazioni che possono venire da Roma. Ma voglio far presente anche un altro fatto. Mentre prima i regolamenti edilizi erano di competenza del comune e quindi c'era una politica comunale, che indirizzava il regolamento edilizio ai fini di una espansione urbanistica che, in sede comunale, poteva essere interpretata meglio che non in sede nazionale, con il tipo di espansione edilizia previsto dalla legge del 1942, che ha ritenuto l'urbanistica materia di interesse nazionale, le indicazioni venivano recepite dai comuni secondo delle norme che, qualora seguite, avrebbero dato disciplina all'espansione edilizia. Ma a Roma potremmo perdere molto tempo, in questi anni, nel fare la nuova legge urbanistica. Perdendo molto tempo, potremmo andare oltre i due anni previsti dall'articolo 15, che assegna tale termine per la emanazione delle nuove norme urbanistiche, dopo di che le regioni verranno legittimate a fare le loro leggi, leggi che, ripeto, dovreb-

bero essere dei regolamenti edilizi, anche se nel quadro e nelle proporzioni di una regione; quindi, per questi motivi, si dovrebbe almeno togliere la voce « urbanistica » dalla delega di cui al primo comma dell'articolo 15.

Onorevoli colleghi, io capisco la vostra impazienza, ma, se voi aveste chiesto di parlare, ci sarebbe un dialogo diverso; noi sapremmo il vostro pensiero. (*Commenti*).

Darò ora ragione, signor Presidente, dell'emendamento Pazzaglia 15. 35. Noi, con questo emendamento, vogliamo disciplinare seriamente anche la materia delle fiere, mostre ed esposizioni; in particolare si dovrebbe stabilire che per le fiere, mostre ed esposizioni che abbiano carattere interregionale, nazionale ed internazionale, il Ministero dell'industria e commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza, di intesa con l'amministrazione regionale nel cui territorio la manifestazione dovrà aver luogo. Si varrà senza limitazioni di sorta degli uffici della regione, la cui attività sarà affiancata dagli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale e internazionale: sarà comunque interessato un rappresentante della giunta regionale.

La competenza legislativa in materia di fiere, mercati ed esposizioni è diversa per le regioni a statuto ordinario e per le regioni a statuto speciale. Ma la fungaia delle fiere, delle esposizioni e dei mercati è tale che sarebbe necessaria una disciplina generale.

Si noti che molto spesso contemporaneamente, ad esempio, dal 25 maggio al 10 giugno, si svolgono più fiere: quella di Roma e quella di Palermo e tante altre piccole e medie. Una si chiama Fiera del Mediterraneo, un'altra Fiera di Roma, eccetera. Il risultato è non di una semplice concorrenza, ma di un danno sia per l'una sia per l'altra. Evidentemente, moltiplicando le regioni, sorgerà in ciascuna di esse il desiderio di avere una esposizione propria, una fiera propria, a tutto danno della serietà dell'iniziativa. Sarebbe perciò necessario un coordinamento su piano nazionale, interregionale, ad opera di un potere centrale. Chi può rappresentare questo potere centrale ? Evidentemente il Governo, il Ministero dell'industria e commercio, che appare il più adatto, anche se naturalmente la compartecipazione della regione interessata deve essere ammessa, come è previsto del resto dal nostro stesso emendamento.

Il nostro emendamento contiene un chiarimento, una precisazione che noi riteniamo necessaria. Si tratta forse di ostruzionismo ? Noi crediamo di no, anche perché ciò che noi proponiamo non comporterebbe spesa alcuna, ma implicherebbe soltanto un coordinamento, tanto necessario in una materia che per l'Italia è fondamentale. Basta dare uno sguardo al calendario delle mostre, delle fiere, delle esposizioni, a partire dal mese di marzo fino al mese di luglio. Una vera e propria fungaia inutile e talvolta persino ridicola. A Firenze, ad esempio, si svolge la mostra dell'artigianato mentre in un'altra città, quasi contemporaneamente, nasce un'altra mostra dell'artigianato. Non vi sembra che ciò sia meritevole di una certa disciplina, nell'interesse sia della Toscana sia dell'altra regione ?

Signor Presidente, svolgerò adesso il mio emendamento 15. 7. Qui il discorso si fa molto più complicato, perché si tratta di un discorso che riguarda il personale. Con il nostro emendamento noi proponiamo che sia disciplinato il passaggio, contemporaneamente al passaggio delle funzioni statali alle regioni, del personale dello Stato agli organi regionali. È un punto estremamente importante. Chi ha l'esperienza di altre regioni sa che, quando le regioni sono nate, erano prive di personale. Esse lo hanno dovuto prendere o dai ministeri o dai comuni o dalle province. Molto personale è stato reclutato da ministeri soppressi. Per esempio, la regione siciliana ha avuto anche la possibilità di attingere al personale dell'amministrazione centrale a seguito della soppressione del Ministero dell'Africa italiana. Evidentemente, gran parte dei funzionari che si trovava in Libia o nell'Africa orientale, rientrando, ha preferito accogliere l'invito della regione siciliana. Oggi nella regione siciliana vi sono molti funzionari non siciliani; per esempio, il presidente della commissione provinciale di controllo è pugliese. Nel 1947 un gruppo di funzionari preparati, di notevole competenza in materia amministrativa, si è insediato nella regione siciliana, e questo può spiegare perché nel periodo 1947-1953 gli atti amministrativi della regione siciliana sono stati notevoli (e nessuno può polemizzare con me su questo), impostati secondo i criteri della burocrazia statale. I guai sono venuti dopo, con l'immissione indiscriminata di personale privo della necessaria qualificazione, assunto senza concorso; gli scandali relativi a tali assunzioni sono noti a tutti. Voi proponete di trasferire le funzioni statali alle regioni, ma contemporaneamente dovete disciplinare l'assunzione di personale; e credo che con una norma che accolga le nostre proposte vi im-

pegnereste ad un atto di serietà. Le regioni devono disporre di personale; volete forse prenderlo dalle aziende municipalizzate, come spesso avviene nelle amministrazioni periferiche ? Volete attingere al personale dei comuni o delle province ? In tal caso il presidente della provincia o il sindaco si sentirebbero autorizzati ad assumere indiscriminatamente altro personale senza concorso. Il personale statale, che rimarrà in parte disoccupato, decentrato nelle regioni potrebbe essere utile e portare quella esperienza amministrativa che ritengo ciascun funzionario statale abbia. Penso che certe remore della burocrazia statale non siano addebitabili ad incompetenza dei funzionari, ma soltanto a certe bardature di carattere legislativo che frenano la loro azione. Nelle regioni a statuto speciale vi sono delle situazioni veramente straordinarie, vi sono funzionari del Ministero delle finanze o del tesoro dislocati in sede provinciale e funzionari dell'assessorato regionale alle finanze che hanno un trattamento economico superiore; ciò determina una situazione di disturbo nell'ambito della burocrazia. Voi potete risolvere il problema decentrando oculatamente il personale statale. Poiché affermate che vi è un lungo periodo di tempo prima che le regioni possano legiferare, potete impegnarvi ad emanare subito non solo i decreti di trasferimento delle funzioni legislative alle regioni, ma anche i decreti relativi al decentramento del personale; entrambe le cose devono avvenire contemporaneamente. Un altro problema che sorge è quello della burocrazia dei consigli regionali, che non si può improvvisare. Noi sappiamo che sono partiti dei funzionari dal Parlamento italiano per andare a insediare quella che era *in nuce* la burocrazia del consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia. Ora questi problemi esistono; e certamente non possono essere i funzionari a livello provinciale o comunale a risolvere determinati problemi, specialmente relativi ai compiti legislativi, quali volete che la regione assuma.

Inoltre c'è da considerare che il consiglio regionale dovrà provvedere alla formulazione delle norme dello statuto.

Do ora ragione del mio emendamento 15. 11, che riguarda anch'esso il personale. Con esso noi vi proponiamo di aggiungere, dopo il primo, il seguente comma: « Il personale statale e degli enti locali, non inquadrato nei ruoli regionali, può essere mantenuto nella posizione di comando per una durata non superiore a sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge regionale che istituisce i ruoli organici ».

Perché questo comma ? Perché all'articolo 15, onorevoli colleghi, voi date al Governo una delega, voi prevedete dei decreti. Ora, noi vogliamo che in questi decreti sia inclusa anche la disciplina del personale statale e degli enti locali, quel personale che viene chiamato ad amministrare la regione. Poiché si prevede che la regione dovrà avere dei ruoli organici; poiché prima dell'inquadramento nei ruoli organici ci dovrà essere una fase in cui sarà utilizzato del personale comandato, noi proponiamo che questo comando, perché non sia lasciato, quanto a durata, al libero arbitrio non del governo regionale, ma dei partiti che formeranno la giunta regionale, non abbia a superare i sei mesi. È noto a tutti ciò che avviene in questo campo, soprattutto nel campo della pubblica istruzione, quanto a comandi, particolarmente per quanto riguarda i maestri elementari e gli insegnanti delle scuole medie (la sola disciplina del comando degli insegnanti elementari ha impegnato il Parlamento per parecchi anni). Se poi esaminate attentamente quel che avviene nelle regioni a statuto speciale vi accorgete che si tratta di un vero disastro. E non voglio annoiare l'Assemblea ricordando episodi che hanno interessato il magistrato e che riguardano assunzioni indiscriminate in certe province siciliane. Cito solo un caso che si è verificato a Palermo, dove era prevista l'assunzione di 90 persone, mentre poi ne sono state assunte circa 400.

Onorevoli colleghi, non v'è dubbio che la mancata disciplina di questa materia ha creato enormi difficoltà agli stessi interessati e perciò riteniamo che una buona volta bisogna venirne a capo. Attraverso l'illustrazione dei nostri quattro emendamenti, credo di aver dimostrato che la materia è estremamente delicata: del resto ne abbiamo fatto l'esperienza. Si tratta infatti di una materia che ha già provocato sentenze della Corte costituzionale e quindi un contenzioso che dovrebbe essere attentamente valutato dal Parlamento italiano. Invece voi – lo affermo ancora una volta – state oggi legiferando disattendendo gli indirizzi giurisprudenziali già acquisiti dalla Corte costituzionale, la quale ha un orientamento ben preciso in materia. L'ultima sentenza si riferisce al caso degli assessori regionali siciliani che non potevano essere incriminati perché gli articoli 25 e 26 dello statuto speciale di quella regione non avevano applicazione. C'è dunque un indirizzo costante, e voi lo state disattendendo in materia di regioni a statuto ordinario. Fino a questo momento non abbiamo, evidentemente, sentenze della Corte costituzionale in materia di conflitto fra regioni

a statuto ordinario e lo Stato; ce ne sono molte però che riguardano conflitti fra regioni a statuto speciale e lo Stato, che dovrebbero farvi riflettere.

Voi state trascurando ogni cautela, per cui siamo legittimati a pensare che lo facciate o per puro spirito polemico e politico, oppure perché volete arrivare a qualsiasi costo al varo di questa legge, oppure perché ignorate i termini del problema; ed allora è innegabile nelle parti di questa Camera che agiscono in questo modo una buona dose di irresponsabilità politica, in quanto un discorso di fondo avrebbe potuto portare alla creazione, sì, delle regioni (visto che così volete), ma di regioni che, almeno, fossero vive ed efficienti e non travolte dal caos che andiamo a realizzare con questa legge. (*Applausi a destra*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-7):

a-7) in materia di turismo dovrà essere stabilito che i programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale devono essere adottati dall'amministrazione regionale, sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo. I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere, sempre che non venga diversamente disposto con leggi dello Stato, saranno adottati dall'amministrazione regionale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

I segretari degli enti provinciali per il turismo dovranno essere scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni.

Gli enti provinciali per il turismo saranno tenuti a fornire al Ministero del turismo e dello spettacolo, con le modalità da esso stabilite, i dati statistici e gli altri elementi necessari per i suoi fini istituzionali e saranno tenuti a svolgere tutti gli altri compiti che saranno loro demandati dallo stesso Ministero.

15. 36. **Roberti, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MARINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Questo emendamento intende coordinare l'attività delle regioni con quella dell'amministrazione centrale dello Stato in un campo particolarmente importante e delicato come quello del turismo. Questo emendamento è importante per i suoi notevoli riflessi economici e sociali: il turismo rappresenta infatti la maggiore risorsa valutaria del nostro paese.

L'emendamento si articola in tre punti, il primo dei quali tende ad impedire che nelle future regioni a statuto ordinario si ripeta ciò che è accaduto in Sicilia dove, nonostante le enormi risorse finanziarie disponibili, non si è saputo fare nulla per valorizzare un enorme patrimonio turistico.

Il secondo punto è particolarmente importante, in quanto tocca la borsa dei turisti; senza un sufficiente coordinamento, si rischia di rendere sterile anziché potenziare questa preziosissima risorsa.

Il terzo punto affronta la necessità di evitare interferenze politiche, di cui abbiamo avuto anche di recente scandalosi esempi, e di evitare altresì l'arrembaggio da parte degli incompetenti ai posti di segretario degli enti provinciali per il turismo.

Infine sottolineamo l'importanza del citato coordinamento nel campo delle informazioni e delle statistiche, in quanto altrimenti anche il ministro, che tanto spesso va all'estero a firmare accordi, rischia di fare delle magre figure.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-8):

a-8) in materia di tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale, dovrà essere stabilito che gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolgeranno, secondo le direttive delle regioni, l'attività inerente alla disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tranviarie di interesse regionale e che gli ispettorati predetti funzioneranno da organi di consulenza tecnica delle amministrazioni regionali.

15. 37. **Manco, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione svolgeranno, secondo le direttive delle regioni, l'attività inerente alla disciplina dei trasporti su linee automobilistiche e tranviarie di interesse regionale. Gli ispettorati predetti funzioneranno da organi di consulenza tecnica delle amministrazioni regionali.

15. **24.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MARINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. Ferme restando le competenze degli ispettorati compartimentali (le cui funzioni passano alla regione) noi proponiamo una soluzione per così dire originale, pur nello spirito del già ricordato coordinamento tra attività della regione e attività dell'amministrazione centrale dello Stato. Noi, infatti, stabiliamo che gli ispettorati compartimentali della motorizzazione civile diventino organi di consulenza tecnica delle autorità regionali. Questa consulenza, in base a queste disposizioni, diventa giuridicamente obbligatoria. In forza di queste disposizioni si attua quella linea di coordinamento che è nel pensiero del gruppo del Movimento sociale italiano.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-9)*:*

a-9) in materia di opere pubbliche dovrà essere stabilito che sono da considerare di preminente interesse statale le seguenti opere pubbliche: *a*) le strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; *b*) le costruzioni ferroviarie; *c*) gli aerodromi; *d*) i porti; *e*) le opere rese necessarie da calamità naturali e quelle necessarie per prevenirle; *f*) gli edifici per servizi statali.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche ed il magistrato alle acque resteranno alle dipendenze esclusive del Ministero dei lavori pubblici insieme con tutti gli uffici da essi dipendenti ed eserciteranno le funzioni riservate allo Stato, pur funzionando da organi di consulenza tecnica delle amministrazioni regionali.

I comitati tecnico-amministrativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, saranno integrati da due membri designati dai presidente delle giunte regionali.

15. **38.** **Caradonna, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

GUARRA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento 15. 38 riguarda uno dei punti essenziali di questa legge. Uno degli aspetti più preoccupanti di essa è quello di aver voluto introdurre, quasi di contrabbando, una delega legislativa al Governo in una materia che non aveva e che non ha nulla a che fare con le disposizioni di carattere finanziario.

Quando, nel corso della scorsa legislatura, venne approvata la legge elettorale per le prime elezioni dei consigli regionali, la maggioranza di centro-sinistra, preoccupata che pressioni esterne potessero portare ad una convocazione più o meno immediata – eravamo allora nel 1967 – dei consigli regionali, cioè subito dopo le elezioni politiche generali della primavera del 1968, inserì in quella legge elettorale una norma secondo la quale le elezioni per la prima convocazione dei consigli regionali non si potessero effettuare se non dopo l'approvazione, da parte del Parlamento, della legge finanziaria, della legge cioè che doveva determinare le entrate fiscali necessarie per il funzionamento delle regioni.

Successivamente, ancora una volta contravvenendo al dettato costituzionale e, soprattutto, a quanto era stato stabilito nella cosiddetta legge Scelba che determina i princìpi informatori dell'azione dei consigli regionali, si è voluto introdurre in questa legge finanziaria, che avrebbe dovuto avere il solo fine di determinare le entrate, sia attraverso tributi diretti, sia attraverso aliquote dei tributi erariali, per il funzionamento delle regioni, una delega al Governo per il passaggio di funzioni e per il trasferimento del personale statale alle regioni stesse.

Questa parte dell'articolo 15 è certamente incostituzionale. Essa viola in modo palese e stridente il dettato dell'articolo 76 della Costituzione repubblicana. Questo articolo recita: « L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti ». Se noi andiamo a leggere l'articolo 15 dell'attuale disegno di legge, sia nella formulazione governativa sia nella formulazione della Commissione, noi vediamo che non viene assolutamente rispettato il precetto costituzionale della determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi. Infatti l'articolo 15, nel testo della Commissione, recita: « Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le Regioni, il passaggio alle Regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione e del relativo personale dipendente dallo Stato, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi ».

È presente in aula l'onorevole De Mita, che è uno dei principali responsabili di questo provvedimento, e possiamo rivolgere a lui in modo diretto le nostre critiche. A proposito di questo comma dell'articolo 15, devo dire che la fissazione dei princìpi e dei criteri direttivi viene a mancare già per il fatto che si dice che il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti. Non si dice se il decreto dovrà essere uno solo, o se si tratterà di tre o quattro decreti. Vi è indeterminatezza, quindi, riguardo al numero di provvedimenti legislativi che il Governo dovrà varare. L'articolo 15 prosegue: « *a*) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle Regioni. Nelle stesse materie restano riservate allo Stato le funzioni di indirizzo, di coordinamento e di promozione delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali ».

Tutti i colleghi potranno osservare che in questo comma dell'articolo 15 non vi è nulla di preciso riguardo ai princìpi e ai criteri direttivi, poiché in base alla formulazione di questo comma il Governo potrà legiferare in tutta la sfera delle attribuzioni regionali senza che sia fissato dal legislatore delegante alcun elemento al quale il Governo stesso debba attenersi nell'emanazione dei provvedimenti delegati. Il precetto dell'articolo 76 della Costituzione in questo comma viene violato in maniera palese. L'articolo 15 prosegue: « *b*) il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato ». Anche qui non vi è alcuna determinazione, né alcuna precisazione di ciò che il legislatore delegato dovrà fare. L'articolo 15 recita ancora: « Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede, di massima, alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando in ogni caso la necessità di regolare i rapporti finanziari tra Stato e Regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 16 della presente legge e di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate; *c*) per ciascuna delle funzioni statali attribuite alle Regioni verrà stabilito il contingente del personale statale, anche delle amministrazioni centrali, da trasferire alle regioni stesse, riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate ». A questo punto la norma delegante, cioè l'attuale disegno di legge, avrebbe dovuto e dovrebbe, secondo noi (ecco uno dei motivi fondamentali del nostro emendamento), precisare i contingenti, nel minimo o nel massimo, entro i quali il Governo può determinare i trasferimenti.

Inoltre, nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 118 della Costituzione, conservando comunque alle province, ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale. Anche qui il disegno di legge avrebbe dovuto precisare le materie che debbono restare di esclusivo interesse locale. Non si può lasciare all'arbitrio del legislatore delegato la possibilità di determinare quali siano le materie di esclusivo interesse locale. Siamo nel vago, nell'impreciso, cioè in violento e stridente contrasto con il precetto dell'articolo 76 della Costituzione.

Inoltre, l'articolo 15 stabilisce più oltre: « Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-

stri, di concerto con i ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze, e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62 ».

Ed ecco come noi riteniamo debba essere corretta questa forma inusitata di un provvedimento di legge delega vago, impreciso, sia nella forma, sia, soprattutto, nella sostanza. Il nostro emendamento tende a precisare le materie che debbono essere regolate dai decreti che il Governo emetterà a seguito della legge delega, come segue: « in materia di opere pubbliche dovrà essere stabilito che sono da considerare di preminente interesse statale le seguenti opere pubbliche: *a*) le strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali; *b*) le costruzioni ferroviarie; *c*) gli aerodromi; *d*) i porti; *e*) le opere rese necessarie da calamità naturali e quelle necessarie per prevenirle; *f*) gli edifici per servizi statali ».

Ci sembra assolutamente necessario che la Camera proceda all'approvazione del nostro emendamento, per stabilire che allo Stato rimane la competenza in queste delicatissime materie, che riguardano soprattutto la sfera dei lavori pubblici. Non si può infatti pensare assolutamente che dette materie possano essere affidate alla competenza della regione. Ad esempio (di questo argomento parlerà con maggiore competenza il collega Giuseppe Niccolai), quando – come, disgraziatamente per la storia del nostro paese, in altri tempi è già avvenuto – si verificano alluvioni o altre calamità, le opere per difendere una città a valle debbono spesso essere fatte a monte e spesso in territorio di altre regioni. Non si possono perciò attribuire alla competenza circoscritta di una regione queste opere, anche se – come sentii affermare qualche seduta fa dall'onorevole Principe, allorquando si parlava della proprietà dei boschi e delle foreste – esse sono collegate ad una visione unitaria della politica dei boschi e delle foreste. Infatti la politica della difesa del suolo, gli interventi concreti per la difesa del suolo vanno fatti in una visione organica delle opere stesse, vanno fatti simultaneamente; spesso, come dicevo, per proteggere a valle bisogna iniziare dei lavori a monte. Così, ad esempio, Firenze per far fronte ai pericoli che le vengono dall'Arno ha bisogno non soltanto di opere da effettuare nella regione toscana ma anche di opere, come il rimboschimento e la regimazione delle acque, che interessano la regione emiliana. Infatti è nei monti che stanno a cavallo tra queste due regioni che si trova il bacino imbrifero dell'Arno, che ha prodotto i danni del novembre del 1966. Questo è un punto fondamentale che assolutamente bisogna precisare per evitare che, domani, inutili ed odiosi conflitti di competenza tra regioni impediscano che si compiano quelle opere necessarie alla tutela di un patrimonio non soltanto di opere e di vite umane, ma anche artistico e culturale, che non appartiene soltanto alla regione in cui la città si trova, che non appartiene soltanto all'Italia, ma al mondo intero.

Nel nostro emendamento stabiliamo anche che i provveditorati regionali alle opere pubbliche e il magistrato alle acque resteranno alle dipendenze esclusive del Ministero dei lavori pubblici, insieme con tutti gli uffici da essi dipendenti e che eserciteranno le funzioni riservate allo Stato, pur funzionando da organi di consulenza tecnica delle amministrazioni regionali. Questo del provveditorato regionale alle opere pubbliche è un discorso importante che va affrontato con obiettività e con grande senso di responsabilità. Infatti a tale organo fanno capo compiti essenziali nella politica delle opere e soprattutto nella politica urbanistica. Ho sentito dire anche dall'onorevole Galloni, il quale diverse volte ha sostenuto la non necessità della emanazione preventiva delle leggi-quadro per il funzionamento regionale, che sarà necessaria la emanazione della legge-quadro urbanistica affinché le regioni possano affrontare uno dei compiti fondamentali che è quello della legislazione urbanistica regionale. Orbene, proprio pochi giorni fa abbiamo letto su alcuni giornali che un progetto di legge urbanistica della regione sarda vuole innovare in materia. Questo provvedimento ha ricalcato vecchi disegni di legge della maggioranza di centro-sinistra che poi furono nella scorsa legislatura fatti propri anche dal gruppo del partito comunista. In questo progetto di legge della regione sarda si è affermato il principio dell'esproprio generalizzato con il pagamento di un indennizzo irrisorio. Onorevole D'Arezzo, questa notizia l'ho letta sui giornali di due giorni fa. Questa è la verità. Questo progetto di legge esiste, ed afferma un principio che fino a questo momento il Parlamento nazionale non ha ritenuto di recepire. È un progetto di legge che certamente andrà incontro ad una censura

costituzionale perché prevede una misura di indennizzo che è inferiore allo stesso prezzo agricolo dei terreni. Vi sono dei terreni, nell'ambito delle mura cittadine, nell'ambito del perimetro urbano, che sono coltivati a orti, che sono coltivati a fiori, che hanno un valore agricolo di gran lunga superiore all'indennizzo che può essere corrisposto in forza di questo disegno di legge.

Ora, è chiaro che a queste iniziative di carattere urbanistico deve sopraintendere una legge fondamentale dello Stato, di cui, come diceva lo stesso onorevole Galloni, si sente la necessità; ma soprattutto ci vuole un organo dello Stato delegato al controllo, quale il provveditorato alle opere pubbliche, che, secondo noi, attraverso la sua sezione urbanistica, è l'unico organo competente che può agire in materia. Ma questo deve essere specificato nella delega che noi diamo al Governo. Io non so come dei valorosi costituzionalisti presenti in quest'aula, e soprattutto dei valorosi costituzionalisti di partiti che fino a pochi anni addietro sono stati all'opposizione, e che noi abbiamo sentito tuonare nei confronti di queste deleghe che troppo facilmente si concedono al Governo; come questi valorosi costituzionalisti, i quali hanno sempre osservato che si usciva fuori dai canoni dell'articolo 76 della Costituzione quando non si precisavano uno per uno gli oggetti della delega, ora tacciano. Noi abbiamo sentito i comunisti, in quest'aula, quando si è trattato di approvare il progetto di riforma del codice di procedura penale, affermare che non si poteva dare la delega al Governo, mentre lì, veramente, si trattava di una materia complessa che non poteva assolutamente essere trattata in Assemblea data la necessità del coordinamento. Orbene, oggi essi danno il loro voto favorevole, anzi sono stati coloro che hanno determinato la formulazione di questo articolo, quando non soltanto non si precisano le materie che il Governo deve trattare nei decreti delegati, ma soprattutto non si precisano i princìpi ed i criteri direttivi.

Questi sono i motivi, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che noi poniamo alla base del nostro emendamento, che raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo la lettera a), *aggiungere la seguente lettera* a-10)*:*

a-10) in materia di agricoltura e foreste, dovrà essere stabilito che gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste esistenti nella Regione passano alle dipendenze di essa eccettuati gli uffici regionali i quali, pure adempiendo in base alle direttive delle amministrazioni regionali anche i compiti ad esse devoluti, resteranno alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato e per il controllo della esecuzione delle direttive del Ministero stesso nei confronti degli ispettorati provinciali della agricoltura e degli ispettorati dipartimentali delle foreste istituzionalmente tenuti a controllare, programmare, eseguire le opere ed i piani disposti con leggi dello Stato.

Dovrà essere inoltre chiaramente stabilito quali sono le competenze della Regione in materia di bonifiche, aventi rilevanza e interesse esclusivamente locale, la irrigazione avente carattere esclusivamente locale, le opere di miglioramento fondiario, la ittica di interesse esclusivamente locale.

Dovrà essere anche stabilito che sono da considerare di preminente interesse statale i seguenti settori:

a) la bonifica montana;

b) il rimboschimento;

c) le opere dipendenti da calamità naturali;

d) le opere necessarie per prevenire le calamità naturali;

e) il corpo forestale dello Stato;

f) le aziende di Stato per le foreste demaniali;

g) le foreste appartenenti al fondo per il culto;

h) gli usi civici;

i) le grandi opere di bonifica;

l) l'economia montana;

m) l'ordinamento delle minime unità culturali e la ricomposizione fondiaria;

n) la zootecnica.

15. 39. **Servello, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

NICCOLAI GIUSEPPE. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, sono desolato perché torna alla Camera la questione delle foreste. Se ne è parlato venerdì 23 gennaio, e ricorderete tutti la vicenda: il Governo, nella persona del ministro dell'agricoltura Sedati, è andato completamente « in barchetta », i deputati non si sono resi conto, alla fine di quella concitata seduta, di che cosa avessero chiesto, di che cosa avessero ritirato, di che cosa avessero votato. Accade che si chiede: « Che cosa si vota » ? Non è questa forse la domanda ricorrente quando di corsa il deputato che proviene dalla *buvette* si precipita in aula a votare ?

E che si sia votato al buio non è senza significato, ché, sempre sul tema delle foreste, dopo di me parlerà l'onorevole Orlandi, evidentemente perché nella seduta di venerdì non ha capito bene che cosa si è votato e che cosa si è deciso.

Le foreste hanno fatto capolino anche oggi e hanno fatto la loro comparsa massiccia anche in molte interrogazioni parlamentari. La pineta di Migliarino, per esempio, è diventata ora oggetto di proteste e di proposte. I socialisti che, quando erano uniti, non parlavano di foreste, appena si sono disuniti fanno diventare la foresta uno dei loro argomenti principali. Le bellezze naturali, i valori paesaggistici, la fauna sono tutti pretesti, sono paraventi perché dietro c'è ben altro. Ci sono le società immobiliari, socialiste come scrisse *L'Espresso* nel 1965; c'è il petroliere Monti; ci sono giornali che con le foreste si spostano da centro a sinistra (si dice che Enrico Mattei sia stato licenziato), mentre il gruppo dei giornali di Enrico Mattei con le foreste passerà al partito socialista italiano (*L'Espresso* non se ne era accorto, perché, nel momento in cui Monti comprava dal dottor Dino Gentili i 232 ettari della pineta di Migliarino, *L'Espresso* attaccava – gli capitano di queste sviste – il petroliere Monti). Ora le foreste le volete dare alle regioni, quando proprio il caso di Migliarino insegna che quella speculazione e quella distruzione portano la firma dell'ente locale, il comune di Vecchiano, che nel 1961 – non si dimentichi – era proprio amministrato da comunisti e da socialisti: e i comunisti sono i primi protagonisti in quella operazione per fare in modo che i 232 ettari iniziali della pineta di Migliarino siano lottizzati e vengano pietrificati dal cemento armato.

Ora è già tutto dimenticato. Il paese che, come fosse di cartone, alle prime piogge si sbriciola sempre più, frana sempre più, crolla sempre più, ha già risolto il problema della difesa del suolo, tanto da affidarlo a 60 persone con la qualifica di deputati regionali che, come nel Friuli-Venezia Giulia, ritengono di avere risolto il problema delle periodiche inondazioni di Latisana alzando un tantino di più gli argini del Tagliamento.

La competenza ad affrontare il problema passa di mano: il Governo la affida alla regione in maniera molto distratta. E questo viene fatto, colleghi della democrazia cristiana, nel momento in cui voi presentate al Parlamento la nuova legge sulla montagna, che tutto può essere considerata (pur nella sua inadeguatezza) tranne che una legge la cui attuazione possa essere delegata alle regioni. In quel progetto si legge di tutto, fuorché un qualsiasi accenno all'istituto della regione.

Ascoltate queste cifre: l'80 per cento del territorio nazionale è costituito da terreni collinari e montani. I boschi hanno una superficie di 6 milioni di ettari. I terreni di proprietà dell'azienda di Stato delle foreste demaniali ammontano a 305 mila ettari e il territorio destinato a parco nazionale è di circa 200 mila ettari. Queste cifre danno con immediatezza la misura dei compiti affidati a quella amministrazione forestale dello Stato che voi volete dividere oggi come se fosse una torta o una mela.

Il primo di questi compiti è quello della difesa del suolo, come premessa indispensabile per ogni altra iniziativa per l'intero territorio nazionale, sia esso montano o collinare. Si comincia dalla montagna; ma, prima ancora, si comincia dal bosco, che è l'elemento naturale e spontaneo della difesa del suolo, che è soggetto, proprio per questa funzione, a dei vincoli idrologici e di altro genere la cui imposizione e vigilanza sono affidate all'amministrazione forestale; funzione, perciò, protettiva (non lo si dimentichi mai) di natura squisitamente pubblica e a carattere nazionale, non funzione economico-produttivistica, come accadrà quando le regioni saranno poste in essere. Onorevoli colleghi, qui non si tratta proprio di volgare ostruzionismo; si tratta di richiamarvi alle comuni responsabilità: e dobbiamo per forza drammatizzare la situazione dinanzi alla superficialità con cui si affrontano certi problemi.

Vi espongo ora alcuni dati: l'Arno, secondo il Cotti-Cometti, convoglia al mare annualmente 26 milioni di quintali di terra, contenente 13 milioni di quintali di fosforo, potassio e zinco. Lo Zanini calcola in 300 miliardi di lire il danno annuale provocato all'agricoltura dalla lesione del terreno; considera che per riportare l'Italia a condizioni forestali di equilibrio, con il ritmo attuale, oc-

correrebbero 300 anni di lavoro. Ve lo immaginate, voi, che cosa accadrà affidando questo compito ai parlamentini regionali, cioè ai deputati di serie *B* ? Si è calcolato che per erodere un centimetro di suolo occorrono 30.000 anni in una foresta naturale di querce o faggi, 4.000 anni in un prato naturale, un anno in un terreno arativo. Il terreno pelato, senza alberi, aumenta otto volte la portata solida dei detriti, per cui il fiume rompe gli argini otto volte più facilmente e gli allagamenti sono otto volte più gravi. In 20 anni abbiamo rimboschito 400.000 ettari. La Francia, nello stesso tempo, ha rimboschito 1 milione e 150.000 ettari, benché possegga una copertura verde doppia di quella italiana e non presenti la sproporzione tra montagna e pianura che abbiamo noi. La Spagna ha rimboschito in 20 anni 3 milioni di ettari di terreno. Per ciò che riguarda le spese, l'Italia dal 1877 al 1911 ha speso per rimboschimenti 7 milioni per 34.188 ettari. Dal 1922 al 1945 lo Stato ha speso 670 milioni e sono stati rimboschiti 549.038 ettari di terre montane. Dal 1951 al 1960 si sono spesi 287.644 milioni e sono stati rimboschiti 49.000 ettari di terra, di cui però 29.000 sono pioppeti della Valle Padana, costituiti a totale spesa degli agricoltori. Dal 1951 al 1963 sono stati erogati dallo Stato a favore della montagna 355 miliardi senza conseguire apprezzabili risultati ai fini del rimboschimento e della difesa del suolo. E perché ? Perché i 335 miliardi della legge sulla montagna, la n. 991, non sono andati alla ricostruzione dei boschi, ma sono stati destinati alla concessione di mutui e contributi a favore di agricoltori, albergatori, artigiani e consorzi. Non si è guardato, cioè, al problema centrale, ma a obiettivi elettorali, addirittura clientelari. La legge, ambiziosamente, voleva risolvere non uno, ma tutti i problemi della montagna. E che è accaduto ? È accaduto che i sussidi dati ai privati per rimboschire sono stati utilizzati per gli scopi più diversi e il corpo forestale è stato costretto ad espletare compiti non suoi, come quello di istruire domande, collaudare lavori, concedere mutui e contributi. In breve, c'è stata la prevalenza di interessi clientelari sul problema di fondo. Ciò, è fatale, si aggraverà con le regioni. Il corpo forestale, da strumento per il raggiungimento di fini nazionali si trasformerà, regionalizzato, in centro di affari clientelari della regione; diventerà il feudo dell'assessore all'agricoltura e addio difesa del suolo. E allora (lo sapete bene) chi, se non un'azienda di dimensioni nazionali, può difendere non solo i valori naturalistici colturali universali rappresentati dalle foreste, ma la loro funzione primaria che è quella di difendere il suolo ? Esse devono avere un ruolo di pubblico interesse e voi oggi, con un tratto di penna, mettete tutto nel nulla. L'azienda di Stato delle foreste demaniali risponde ad esigenze di carattere non locale, ma nazionale, anche per le funzioni che vanno oltre il primario compito di difesa del suolo e che comprendono, per esempio, gli interessi colturali propri delle foreste, riserve naturali integrali, seguendo indicazioni ed istanze di organismi internazionali, come il Consiglio d'Europa e l'Unione internazionale per la conservazione della natura.

Spetta, perciò, allo Stato attuare la politica forestale, e una politica forestale dello Stato è incompatibile con la rinuncia alla titolarità e alla gestione delle foreste demaniali. Con quanto stabilito nel quinto comma dell'articolo 10, che è stato già votato, voi non solo liquidate il demanio forestale, ma negate tutte quelle finalità pubbliche che la vigente legislazione in materia di foreste e terreni montani riserva all'amministrazione statale in quanto tutrice di interessi riferibili a tutta la popolazione dello Stato, e che si materializzano in benefici e utilità diretti e indiretti dei quali i cittadini residenti nei territori regionali possono ben considerarsi destinatari nella misura in cui costituiscono parte dell'intera collettività nazionale.

Perciò, solo un organismo a carattere nazionale efficiente, ricco di capacità e di esperienza, può assicurare l'attuazione di quelle opere necessarie alla difesa del suolo, esigenza che si è sempre imposta all'attenzione di tutti nelle ricorrenti alluvioni che hanno funestato spesso il nostro paese (e ricordo in modo particolare quella del 4 novembre 1966).

Del resto, nella genesi storica del demanio forestale dello Stato e del corpo forestale si trovano documenti veramente autorevoli che non lasciano dubbio alcuno sulla validità delle tesi che stiamo illustrando. Francesco Saverio Nitti, in un suo discorso del 28 giugno 1908 in questa stessa Camera, ebbe a dire: « Noi abbiamo in Italia demanializzato tante cose senza che fosse necessario. Abbiamo statizzato tanti servizi e non diventa demaniale ciò che in tutti i paesi è dello Stato: il bosco. Il bosco dovunque è stato della Chiesa o dello Stato, non sarà mai dei privati perché il contrasto tra l'interesse privato e l'interesse collettivo mai si manifesta nettamente come in questa materia: o i grandi boschi saranno dello Stato o non sorgeranno mai ».

Luigi Luzzatti, promotore nel 1910 della legge istitutiva dell'azienda di Stato per le foreste demaniali, affermò: « Vedo lo Stato italiano proprietario di una infinita tratta di boschi in ogni parte della penisola che ne trae salute e ricchezza per la nazione, a cui risparmia degli oneri tributari ed estingue gradatamente il debito pubblico. Che cosa importa se non potremo vedere queste giornate radiose di un altro riscatto nazionale? A noi basta la coscienza di averle preparate. I figli dei nostri figli ci benediranno perché avremo dato loro un'Italia salvata dalle inondazioni, dalla malaria, dal disboscamento ».

Luigi Einaudi, nei suoi *Principi di scienza delle finanze*, afferma la necessità che i boschi siano dello Stato e non dei privati o degli enti locali. Ma il documento più eloquente è la lettera che l'insigne economista e statista indirizzò al Presidente del Consiglio, onorevole De Gasperi, il 15 dicembre 1951, di ritorno dal giro nelle regioni meridionali sconvolte dalle alluvioni. Eccone i passi più significativi: « Ci rassegneremo ancora una volta? Ci dimenticheremo, di fronte all'urgenza di sempre nuovi problemi pressanti, che il problema massimo dell'Italia agricola è la difesa e la conservazione e la ricostruzione del suolo del nostro paese contro la progressiva distruzione che lo minaccia? Dalle Alpi e dagli Appennini fronteggianti la Valle Padana, giù fino alle montagne della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, gran parte della terra italiana va in disfacimento, si sbriciola. Le inondazioni del territorio ferrarese del Po, dell'Adige, dei fiumi sempre torrentizi della Calabria ionica e tirrenica e della costa orientale della Sicilia e della Sardegna insegnano. Per sapere il perché dei villaggi e delle case travolte dalle acque, degli agrumeti, dei vigneti e degli orti scomparsi non basta guardare alle strade, ai ponti e agli argini. Porre rimedio alle cause immediate e visibili è dovere di governo e di autorità locali. Ma l'uomo di Stato deve guardare più lontano nello spazio e nel tempo; deve guardare anche contro la volontà degli uomini viventi oggi. L'origine delle pianure distrutte, delle strade e dei porti rovinati è nelle montagne che stanno sopra e intorno; ma la responsabilità spetta agli uomini, che hanno disboscato per conquistare terra al frumento e al pascolo. Oggi la montagna, fradicia di pioggia, scende nella valle ». E scrisse ancora: « La lotta contro la distruzione del suolo italiano sarà dura, lunga, forse secolare, ma è il massimo compito di oggi, se si vuole salvare il suolo su cui vivono gli italiani. La direzione generale delle foreste dovrebbe chiamarsi direzione generale della conservazione del suolo e delle foreste. L'arricchimento del nome non dovrebbe importare sdoppiamento, sinonimo di rivalità e di lotte di competenze. Significherebbe soltanto che lo Stato tutela e ricostruisce la foresta per lo scopo supremo di salvare la terra italiana. Significherebbe che lo Stato intende vegliare affinché, dopo secoli di distruzione, si salvi quel poco che resta delle foreste e del suolo delle Alpi e degli Appennini e si ricostruisca parte di quello che è stato distrutto ». Einaudi così conclude questa parte della lettera: « Tutti i trattatisti, da secoli, hanno riconosciuto che la salvezza della terra nelle zone montagnose non può essere affidata né al singolo, né al comune e neppure alla regione. Dove esista un contrasto di interessi, la montagna si denuda e non si ripopola ».

Le affermazioni di Francesco Saverio Nitti, di Luigi Luzzatti, di Luigi Einaudi sono chiare, inequivocabili, illuminanti, ammonitrici. Come negare oggi la validità di queste solenni indicazioni? Del resto, anche la commissione istituita presso il Ministero dei lavori pubblici per i problemi della difesa del suolo ha riaffermato il principio della unitarietà, della integralità e quindi del carattere nazionale degli interventi sistematori. Non siamo soli, onorevoli colleghi, a chiedere queste cose. Anche la quarta assemblea nazionale dei consorzi forestali e delle aziende speciali, svoltasi di recente a Roma e convocata dall'unione nazionale dei comuni e degli enti montani, ha affermato che trasferire la proprietà delle foreste demaniali dall'azienda di Stato alla regione sarebbe atto deleterio per la politica forestale in particolare e per la difesa del suolo in generale. È una voce di base. Di conseguenza, si è chiesto in quel convegno che l'azienda statale non solo resti, ma allarghi il proprio patrimonio anche dopo la costituzione delle regioni a statuto ordinario, in quanto la difesa del suolo potrà essere efficace soltanto se sarà garantita in tutte le regioni la presenza del corpo forestale quale strumento di una politica nazionale. È stato affermato e scritto in quella occasione: « Il potenziamento del patrimonio forestale, una sua più economica conduzione, costituiscono uno dei pilastri di quella difesa del suolo di cui il paese ha preso coscienza, soprattutto dopo il dramma di intere regioni colpite da alluvioni che hanno distrutto ricchezze immense e spesso in modo definitivo ». Non siamo i soli a chiedere queste cose, ad affermare che non vi può essere una politica di difesa del suolo

con provvedimenti settoriali o regionalizzando il problema.

Nel 23° congresso nazionale delle bonifiche, svoltosi a Roma il 20 maggio 1967, Giuseppe Medici così parlava: « Vi dirò che nel preparare la mia relazione ho spesso ripensato ad un particolare concetto che l'onorevole Camangi svolse nel 1952 al congresso per la protezione del suolo e la regolazione delle acque, indetto dal Consiglio nazionale delle ricerche; concetto che spesso dimentichiamo, e cioè quello dell'unità idrologica dei fiumi e della necessità di concepire le opere di protezione del suolo e di regolazione delle acque nella unità di montagna, collina e pianura ». Non se ne sentano mortificati gli enti locali – dice Medici – questa opera è compito esclusivo dello Stato.

Giovanni Pieraccini, allora ministro della programmazione, sempre in quel congresso nazionale delle bonifiche, il 20 maggio 1967, così parlava: « Occorre sostituire ad una serie di azioni e di interventi isolati una vera e propria politica di difesa e protezione del suolo. Questa politica dovrà trovare la sua base territoriale in ciascun bacino idrografico, articolandosi in una serie di azioni che interessino la ricostituzione del manto vegetale, la sistemazione idraulica, agraria e forestale delle pendici, la sistemazione delle aste fluviali, la canalizzazione dei terreni di piano, in modo da rendere più sicuro lo svolgimento delle attività produttive. Essa sarà globalmente precisata in un piano organico nazionale per la difesa e la conservazione del suolo. Si pone il problema degli strumenti che si intendono a tal fine utilizzare. Mi sembra indubbio che l'azione dei vari organismi pubblici e privati, ordinari e straordinari, attraverso i quali hanno pratica realizzazione gli interventi di protezione e di difesa del suolo, debba d'ora in avanti attuarsi in una rigorosa delimitazione dei compiti che impedisca dannose sovrapposizioni e conflitti di competenza, attraverso procedure più semplici e più spedite e forme più radicali ed efficaci di coordinamento nazionale. Di qui la necessità di una specifica legge di programma che regoli in modo nuovo tutte le materie della protezione e della difesa del suolo, che valga ad impedire definitivamente il ripetersi di sciagure come quella del novembre scorso, in cui Venezia, la mia Firenze e tante altre città e campagne d'Italia vennero tragicamente coinvolte ».

Piano organico nazionale per la difesa e la conservazione del suolo: di quel piano ve ne siete dimenticati ! La difesa del suolo è un problema oscuro, non rende voti, non crea poltrone ! Diventa di attualità solo quando gli argini saltano, le città vengono inondate. E allora veniamo qui a piangere, allora le grida salgono al cielo, si va alla ricerca delle responsabilità, si nominano le commissioni di studio, si aspetta. E poi tutto tace. È l'ipocrisia del sistema: io l'ho denunciato !

Non così per le regioni. Mille poltrone, con tutto il resto: il palazzo, il presidente, gli assessorati, le clientele, le automobili, le indennità. Queste sono cose che non possono aspettare ! Bisogna provvedere. Facciamo presto con la legge. Le foreste ? E che sono mai le foreste ? Diamole, diamole alle regioni queste foreste; ci penseranno i parlamenti regionali a sistemarle, a regolarle.

Non siamo i soli a denunciare i delitti mortali che state commettendo con questa legge. Quando non avete fretta, quando muovete le rotelline arrugginite del vostro cervello, quando portate lo sguardo sui problemi, allora riconoscete che è valido quello che noi diciamo. Si prenda per esempio il disegno di legge governativo n. 1675 che reca provvedimenti per la valorizzazione delle montagne e si leggano alcuni stralci della relazione. Dice la relazione che una moderna politica di difesa idrogeologica non può essere concepita come esclusivo fatto settoriale, dovendo poggiare su una concezione produttivistica che consenta la migliore valorizzazione delle zone montane; ma questo contrasta clamorosamente con la volontà di fare le regioni e di togliere allo Stato ogni e qualsiasi ingerenza nelle questioni della montagna. Dice la relazione che è necessario concentrare nelle zone fisicamente più dissestate ed economicamente più depresse i maggiori impegni. L'affermazione è giustificatissima, ma l'obiettivo non è raggiungibile distruggendo l'azienda di Stato delle foreste demaniali e smembrando il corpo forestale dello Stato.

Dice la relazione che i comprensori di bonifica montana prescindono dai limiti amministrativi dei comuni, delle province, e delle regioni, e sono classificati in base a preminenti esigenze di carattere idrogeologico. È a conoscenza, il ministro dell'agricoltura, del fatto che la creazione delle regioni nega tutto questo ?

Dice la relazione che i comprensori di bonifica montana rappresentano unità territoriali con caratteristiche omogenee sotto l'aspetto del dissesto fisico e sono perciò bisognevoli di interventi da adottarsi con criteri unitari, ai fini della difesa del suolo e della bonifica

montana. Sa, il ministro dell'agricoltura, che gli indispensabili criteri unitari vengono demoliti da questa legge ?

Direte che affermiamo cose ovvie, cose risapute, più volte ripetute; direte che siamo monotoni. Ma dove vanno a finire tutte le vostre affermazioni, tutti i vostri poderosi e ponderosi studi sulla difesa del suolo, sulla disciplina delle acque, sulla sistemazione della montagna, se all'atto pratico vi presentate così e, per agguantare posizioni di potere, mettete d'un tratto tutto nel nulla, vanificate tutto, annullate tutto, distruggendo, con il corpo forestale, uno dei pochi strumenti validi per affrontare la frontiera aperta delle alluvioni ?

Eccoli qui, i signori comunisti: vi hanno sempre suggestionato, signori democristiani, con proposte serie, con iniziative valide, con impostazioni davanti alle quali – sono parole vostre – non ci si può tirare indietro. Cosa non hanno detto, cosa non hanno scritto sulla difesa del suolo, sulla regolazione delle acque sul patrimonio forestale, sulla difesa dei valori paesaggistici, sul tradimento delle forze politiche davanti a questi problemi ! Ebbene, ora siamo davanti alla politica delle cose. E come si comportano ? Esattamente come voi, signori democristiani. Per le posizioni di potere mollano tutto, dimenticano tutto, abbandonano tutto: povero Alicata, che di queste cose si occupava con una certa passione !

E perché lo fanno ? Hanno forse perduto il ben dell'intelletto ? I comunisti sanno benissimo i danni che questa legge provocherà. Lo hanno scritto a chiare lettere. Il fatto che oggi si assegnino alle regioni ordinarie 700 o mille miliardi non ha alcuna importanza, hanno scritto. I miliardi da assegnare in concreto alle regioni alla fine saranno sputati dal Governo, qualunque sia la sua volontà, perché le regioni saranno presto in condizioni di competere palmo a palmo il terreno oggi tenuto dal potere centrale. I comunisti dimostrano di sapere benissimo quello che vogliono: non rinnovare la società, ma confonderla. Ha ragione De Mita quando dice che sono dei moderati: lo sono anche in questo caso; ma non rinnovano nulla, vogliono solo impasticciare di più la società italiana.

Voi direte, argomenterete: rimedieremo, rettificheremo, emenderemo, correggeremo con il tempo. Ma queste faccende sono davvero irreversibili, cari colleghi !

Vi ricordate l'antifascismo, quello tiepido, quello che si rifugiava nelle battute, nelle barzellette, nelle mormorazioni ? Sperava, questo antifascismo tiepido, nell'ulcera del dittatore. Cari colleghi, qui di ulcere in cui « sperare » (mi riferisco al popolo, a quello che sta fuori di qui e che ci guarda con estremo sgomento e con molta disistima) di ulcere, dicevo, ce ne sono mille e sono ulcere di serie *A*, quelle dei parlamentari nazionali. Ora se ne creano altre mille, le mille ulcere dei deputati di serie *B* in cui sperare. Duemila ulcere, dunque, in cui sperare: povero popolo italiano. Sono troppe.

Ma, rotta la speranza di... sperare (scusate il bisticcio) nelle duemila ulcere, cosa accadrà ? In che cosa dovranno sperare gli italiani per vedersi amministrare saggiamente, senza questo disastroso andazzo ?

Si è parlato di alluvioni. Quelle a cui i politici non hanno saputo porre rimedio. Voglia Iddio che, per arrestare anche quelle, prenda finalmente corpo una alluvione morale che spazzi via, per volontà di popolo, questa legge, dove l'improvvisazione, la superficialità si sposano all'errore, che diventa delitto quando si ha coscienza, come si ha coscienza, che di delitto si tratta. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

« *Dopo la lettera* a), *aggiungere la seguente lettera* a-1):

a-1) con il passaggio delle foreste demaniali al patrimonio indisponibile delle regioni saranno stabilite le condizioni di inalienabilità delle foreste regionali e la conservazione allo Stato della tutela degli interessi generali della difesa del suolo, della bonifica e del rimboschimento, da assicurarsi con un nuovo ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali e con il mantenimento delle attribuzioni di polizia delle foreste al corpo forestale dello Stato.

15. **66.** **Orlandi.**

« *Dopo la lettera* a), *del primo comma, aggiungere*: saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 10, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni.

15. **73.** **Orlandi, Fabbri, Giolitti.**

ORLANDI. Ritiriamo il primo emendamento, signor Presidente, e rinunciamo a svolgere il secondo, pur mantenendolo.

PRESIDENTE. Sta bene. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire la lettera b) *con la seguente:*

« *b*) il trasferimento delle funzioni statali alle Regioni avverrà secondo il seguente ordine di priorità:

1) ordinamento degli uffici;
2) turismo e industria alberghiera;
3) acque termali e acque minerali;
4) pesca nelle acque interne;
5) caccia;
6) agricoltura e foreste;
7) istruzione professionale;
8) circoscrizioni comunali;
9) polizia locale;
10) fiere e mercati;
11) musei;
12) artigianato;
13) beneficenza;
14) tranvie e linee automobilistiche;
15) opere pubbliche;
16) navigazione e porti lacuali;
17) urbanistica ».

15. **40.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

SPONZIELLO. Chiedo di svolgerlo io unitamente all'emendamento De Marzio 15.25 e al subemendamento Almirante 0. 15. 25.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Gli uffici e i servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esistenti nelle Regioni, passano alle dipendenze delle Regioni eccettuati gli uffici regionali i quali, pure adempiendo, in base alle direttive delle amministrazioni regionali, i compiti ad esse devoluti restano alle dipendenze del Ministero della agricoltura e delle foreste per l'esercizio delle funzioni riservate allo Stato e per il controllo della esecuzione delle direttive del Ministero stesso nei confronti degli ispettorati provinciali dell'agricoltura e degli ispettorati ripartimentali delle foreste istituzionalmente tenuti a controllare, programmare, eseguire le opere ed i piani disposti con leggi dello Stato.

15. **25.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

All'emendamento 15. 40, trasferire il n. 6): agricoltura e foreste, *al punto 16 dello stesso emendamento.*

0. 15. **25.** **Almirante, d'Aquino, Delfino, Pazzaglia, Romeo, Santagati, Tripodi Antonino, Nicosia, Menicacci, Turchi, Sponziello.**

SPONZIELLO. Illustrerò insieme questi tre emendamenti in quanto vi è un'armonia di argomentazioni. I colleghi che seguono, e che hanno davanti il testo della legge e precisamente l'articolo 15 che prevede la delega al Governo per il passaggio delle funzioni e del personale statale alle regioni, vedono che alla lettera *b*) di questo articolo è scritto che il trasferimento delle funzioni statali alle regioni avverrà per settori organici di materie e dovrà effettuarsi mediante il trasferimento degli uffici periferici dello Stato.

Con il nostro emendamento 15. 40, noi proponiamo che l'Assemblea modifichi tale lettera *b*) in quanto il criterio cui è informato il contenuto della lettera stessa, in sostanza, è quello del trasferimento delle funzioni per settori organici. Noi riteniamo, sommessamente, che attuare questo trasferimento secondo questo criterio sia opinabile. È un criterio che potrà prestarsi a dei contrasti in un immediato futuro, mentre sarebbe molto più semplice, più logico e più aderente al buon senso ed anche ad una sistematica legislativa più chiara che il trasferimento delle funzioni statali avvenisse non empiricamente per settori organici, così come è genericamente indicato nel testo dell'articolo, in un modo che – come ho detto – è opinabile, ma attraverso un ordine di priorità che noi abbiamo indicato nella stesura dell'emendamento che sottoponiamo al vostro esame.

Io non leggerò i 17 punti del nostro emendamento; richiamo soltanto la vostra attenzione sul numero 1 e sul numero 17, per dire che mi sembra logico che al punto 1 si debba mettere l'ordinamento degli uffici, cioè la creazione delle strutture materiali nelle quali collocare gli organi che poi debbono adempiere queste funzioni; ma non è senza

ragione che abbiamo collocato alla fine il grande ed importante argomento dell'urbanistica.

Tutti i settori della Camera, per le critiche che sono state e vengono mosse quotidianamente, in questa sede e fuori di questa sede, per il vuoto legislativo che esiste e continua ad esistere, dovranno convenire che la indicazione di questo ordine di priorità – collocando al punto 17 il settore dell'urbanistica – sia la più adatta a convincere gli onorevoli colleghi della bontà del nostro emendamento.

A questo punto si inserisce il subemendamento Almirante 0. 15. 25.

Originariamente, al punto 6 abbiamo indicato l'agricoltura e foreste, ma ora noi stessi, correggendo il nostro stesso emendamento, proponiamo per questa complessa materia, che vi ha tenuti divisi e che ancora lascia, e non può non lasciare, molte perplessità in tanti di voi (anche se siete ormai decisamente orientati a far passare il provvedimento, come che sia), poiché nell'intimo delle vostre coscienze non è possibile che non vi rendiate conto della complessità dei problemi che implica il trasferimento in tema di agricoltura e foreste, di spostare al penultimo posto, prima dell'urbanistica, questa materia, in modo che si possa avere tutto il tempo per emanare disposizioni che possano regolarizzare il settore facendo il minor danno possibile.

Partendo dalle argomentazioni relative all'emendamento De Marzio 15. 40, desidero riferirmi anche all'emendamento De Marzio 15. 25, per dare la dimostrazione della sinteticità con la quale vogliamo condurre questa nostra battaglia. Le ragioni per le quali noi insistiamo sono state già esposte in sede di discussione generale, e noi non staremo a ripeterle; non può sfuggire ad alcuno di voi, tuttavia, che molte materie che sono di importanza primaria per l'agricoltura, non possono diventare di competenza regionale.

Mi direte che questo problema è stato superato, e che nella discussione sull'articolo 10 si è ribadito questo concetto, ma, ora che ci si avvia alla conclusione della discussione su questo importante provvedimento, sento il bisogno di ribadire ancora una volta, per la nostra, per la vostra, per la comune responsabilità, questi concetti.

Queste materie non possono diventare di competenza regionale. Pensino gli onorevoli colleghi, ad esempio, ai regolamenti della Comunità economica europea; non credo che tali regolamenti possano essere applicati su basi regionali. Stiamo compiendo uno sforzo per inserire la nostra politica agraria nel grande quadro della politica europea; la nostra delegazione governativa a Bruxelles, le nostre delegazioni di tecnici che accompagnano i ministri al Parlamento europeo, dove si trattano questi problemi, stanno compiendo grandi sforzi.

A volte si verificano conflitti tra i sei paesi della Comunità; si tenta per altro verso di allargare i confini dell'Unione europea, cercando di farvi entrare altri stati.

In questa situazione possiamo mai pensare che questi grandi temi potranno essere affrontati in sede regionale? Penso che lo sforzo di unificazione della politica agraria nel quadro della politica europea non avrà alcun senso, poiché, lo sappiamo, le regioni, inevitabilmente, avranno una visione ristretta, localizzata di questi problemi, e potrei anche dire, forse non sbagliando, avranno una visione addirittura campanilistica di questo settore della nostra economia. Si pensi ai mezzi da destinare allo sviluppo delle cooperative per la produzione agricola; si ha motivo di ritenere che ogni regione insisterà in tale sviluppo, mentre noi riteniamo che solo una visione centralizzata degli interessi regionali potrà stabilire cosa sia più conveniente per le singole regioni. Si pensi ancora ad altri temi, quale ad esempio il credito agrario, che normalmente è affidato a grandi banche di interesse nazionale.

Ecco un altro importante settore, sul quale si potrebbe aprire una vasta discussione, mentre mi darete atto che mi limito a richiamarlo semplicemente, in sede di illustrazione del mio emendamento.

Si pensi, tra l'altro, alle infrastrutture necessarie per assicurare le più rapide comunicazioni nell'ambito di una agricoltura che si va sempre più fondendo con l'agricoltura di altri paesi; tali comunicazioni non possono essere assolutamente realizzate sulla base di una visione regionalistica, ma soltanto sulla base di una visione nazionale. Si pensi, ad esempio, alla bonifica, alle irrigazioni che per taluni aspetti sono di competenza del Ministero dei lavori pubblici; si pensi (ne ha parlato poc'anzi il collega Niccolai) alla regolamentazione delle acque oppure dei grandi bacini imbriferi, che non può essere materia da affidare alle regioni, ma deve rimanere di competenza nazionale.

Siamo convinti – così come (ne siamo certi) siete convinti anche voi nel vostro intimo – che non possono bastare i semplici richiami all'interesse nazionale che si leggono nell'ar-

ticolo 117 a far desistere le regioni da impostazioni che debbono rimanere di esclusiva competenza centrale.

Noi riteniamo che le norme di cui agli articoli 117 e 118 non possano intendersi nel senso che tutto quanto interessa l'agricoltura debba o possa passare alle regioni.

Ecco i motivi veri del nostro emendamento che mira ad operare una posposizione, dal punto 6) al punto 16), del trasferimento della materia dell'agricoltura e foreste.

La materia investe una tematica complessa, delicata e difficile; essa investe anche quei vuoti legislativi che vengono spesso sottolineati da tanti settori. Noi crediamo di poter fare appello, per lo meno in questa fase conclusiva e decisiva, alle vostre coscienze: si tratta di apportare alla legge degli emendamenti migliorativi, non di distruggerla.

Voi credete di poter assicurare il trasferimento delle funzioni statali attraverso il criterio dei settori organici. Questo criterio è opinabile e potrà dar luogo in futuro a contrasti, rimanendo soggetto all'interpretazione particolare di questo o quel gruppo.

Mi pare che sarebbe molto più serio seguire una casistica, una scala di priorità, suscettibile anche di modifiche. Grazie a questa tassatività di indicazioni, esisterebbe un binario obbligato entro il quale potrebbe procedere il legislatore di domani.

I nostri emendamenti sono collegati fra di loro. In particolare, con l'emendamento De Marzio 15. 25 chiediamo che alcuni uffici regionali restino alla dipendenza dello Stato, per l'esercizio delle funzioni che sono riservate allo Stato, per il controllo dell'esecuzione delle direttive del Ministero. In altre parole per controllare, per programmare, per eseguire le opere e i piani disposti con legge dello Stato.

Basterebbe che rifletteste soltanto sugli ispettorati agrari, sulla loro competenza, sulla delicatezza dei compiti ad essi demandati e sulla necessità dell'apporto di questi organi per il Ministero dell'agricoltura.

Cito un esempio per tutti, quello dei danni per inclemenze atmosferiche; mi riferisco cioè a quella legge che, su pressione di tutti i settori della Camera, avrebbe dovuto essere messa all'ordine del giorno prima ancora della legge sulla finanza regionale: la legge sul fondo di solidarietà nazionale, approvata dalla Commissione agricoltura.

Il fondo di solidarietà nazionale rientra nelle competenze del Ministero dell'agricoltura. L'articolo 2 di quella legge infatti dispone che « l'esistenza dei caratteri di eccezionale calamità o di eccezionale avversità atmosferica per gli eventi che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge è dichiarata, in relazione a ciascun evento, con decreto del Ministro dell'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro del tesoro ».

Come sapete si tratta di alcune decine di miliardi che si è stabilito di mettere da parte per fronteggiare le avversità atmosferiche che si possono determinare su scala nazionale. E non sono gli ispettorati agrari che debbono individuare le superfici, i danni effettivi, e riferire al Ministero? Il Ministero dell'agricoltura come emette, di concerto con il Ministero del tesoro, il decreto per stabilire le misure di intervento necessarie a sopperire alle necessità che si sono determinate? Non lo emette forse attraverso indagini che vengono fatte da questi organi?

Ecco il caso tipico, quello cioè di un ufficio che pur essendo trasferito alla regione resta, però, per determinate funzioni, alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e foreste, perché deve esercitare delle funzioni che sono riservate allo Stato, perché deve controllare l'esecuzione di direttive del Ministero, in una parola perché deve programmare e seguire opere e piani previsti in leggi dello Stato.

Anche questo emendamento è dunque migliorativo. Volete respingerlo? Abbiamo sentito poc'anzi l'onorevole Andreotti il quale, quasi per fare un ammonimento o un invito a noi ad abbreviare la discussione, ha detto che ormai la maggioranza, attraverso tante e tante votazioni, ha dimostrato di essere orientata a respingere ogni modificazione al testo del disegno di legge. Ma voi non potete non essere convinti rispetto a certi nostri emendamenti che si tratta di emendamenti migliorativi, non potete non essere d'accordo su questo punto. Volete allora sistematicamente respingere tali emendamenti, per partito preso? Su mille emendamenti ne respingerete mille?

Non fate, onorevoli colleghi, un'offesa a noi, così agendo, ma fate semplicemente una offesa al buon senso, perché dovreste ammettere che quando si tratta di modifiche migliorative del testo non dovrebbe prevalere lo spirito di parte ma quello di collaborazione, che solo fa sì che l'attività svolta dal Parlamento abbia un senso. Quando voi vi ostinate invece, per partito preso, a respingere sistematicamente i nostri emendamenti, ripeto, non offendete certamente la mia parte politica che sta

conducendo la sua onesta battaglia, ma offendete il buon senso e voi stessi. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera c) *sopprimere le parole*: anche delle amministrazioni centrali.

15. **41.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Chiedo di svolgerlo io unitamente agli emendamenti De Marzio 15. 42, 15. 43, 15. 44, 15. 45, 15. 46, 15. 47 e 15. 48 di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Alla lettera c) *sostituire le parole*: riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate, *con le parole:* riducendosi contemporaneamente, e del medesimo numero del personale trasferito alle Regioni, i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate.

15. **42.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c) *aggiungere la seguente lettera* c-1):

c-1) le Regioni provvedranno alla prima costituzione dei loro uffici esclusivamente con personale comandato dai comuni, dalle province e dagli uffici dello Stato.

15. **43.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera* c-2):

c-2) l'entità del personale comandato sarà stabilita con decreto del ministro del tesoro sentita una commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo e due dal Consiglio regionale.

15. **44.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera* c-3):

c-3) il numero del personale comandato dalle province, dai comuni e dagli altri enti locali dovrà essere stabilito per ciascuna regione da una commissione paritetica di quattro membri dei quali due saranno nominati dal Governo e due dalla Regione.

15. **45.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera* c-4):

c-4) dovrà essere stabilito che ciascuna Regione deve determinare con legge i propri ruoli organici tenendo conto dei seguenti limiti:

1) il numero complessivo dei dipendenti in organico di ciascuna regione, oltre a quelli acquisiti per il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative, non potrà superare le 30 unità per le Regioni con numero di abitanti fino a 1 milione, le 75 per quelle con numero di abitanti fino a 3 milioni, le 120 unità per quelle con numero di abitanti fino a 5 milioni e le 150 unità per le altre;

2) il personale in organico, oltre a quello proveniente dagli uffici dello Stato, dovrà essere tratto esclusivamente tra i dipendenti di ruolo degli enti locali;

3) le leggi regionali concernenti lo stato giuridico del personale e il suo trattamento economico dovranno uniformarsi ai princìpi

generali del pubblico impiego e non potranno, sotto nessuna forma, prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

15. 46. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera* c-5):

c-5) dovrà essere vietata l'assunzione, a qualsiasi titolo, di personale non di ruolo sia statale che degli enti locali; dovrà essere altresì vietata l'utilizzazione di personale provvisorio e qualsiasi collaborazione esterna.

15. 47. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo la lettera c), *aggiungere la seguente lettera* c-6):

c-6) dovranno essere precisate le funzioni e i poteri del Commissario del Governo nella Regione di cui all'articolo 124 della Costituzione e all'articolo 40 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

15. 48. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Questi emendamenti riguardano il passaggio del personale dello Stato alle regioni. Ne manca però uno che avremo tempo di presentare perché credo meriti particolare attenzione. È quello relativo al trattamento economico di questo personale.

Perché è necessario prevedere anche questa disposizione? Perché, come i colleghi sanno, il personale che è passato, in questi anni, dallo Stato alle regioni a statuto speciale, ha beneficiato immediatamente di uno scatto di due gradi nella carriera. Il funzionario di grado decimo è immediatamente diventato funzionario di grado ottavo ed ha beneficiato, nello stesso tempo, di un sessanta per cento di aumento dello stipendio corrispondente al grado nuovo acquisito presso la regione: il che dimostra che le regioni retribuiscono il proprio personale con uno stipendio doppio rispetto a quello di cui gode il corrispondente personale statale. Non è molto improbabile che, se le regole che in futuro verranno applicate nelle regioni a statuto ordinario saranno le stesse, la spinta ad allontanarsi dalle amministrazioni dello Stato verso quelle regionali sarà assai rilevante e capace di determinare spostamenti di personale in notevole proporzione.

Comunque, nell'ambito degli emendamenti che sono stati già presentati, esistono alcune norme che dovrebbero essere integrative di quanto è disposto dalla lettera *c*) del primo comma dell'articolo 15. Con l'emendamento 15. 41, intendiamo sopprimere le parole « anche delle amministrazioni centrali », per evitare appunto che tale personale appartenente alle amministrazioni centrali possa essere destinato alle singole regioni, e che si possano perdere, da parte dell'amministrazione centrale, degli elementi qualificati in virtù di quella spinta della quale ho parlato poc'anzi.

Per la verità, quando abbiamo presentato questo emendamento, avevamo presente in particolare modo il personale dell'amministrazione forestale: il giorno in cui si dovesse consentire al personale qualificato centrale dell'amministrazione forestale di essere destinato alle regioni, avremmo rinunziato in modo definitivo a ogni e qualsiasi possibilità di intervento sui grandi problemi della difesa del suolo, della bonifica montana, della regolamentazione delle acque; naturalmente si verificherebbe altrettanto per altri rami dell'amministrazione egualmente importanti.

Con l'emendamento 15. 42 intendiamo fare una precisazione. Questo emendamento è diretto a sostituire le parole della lettera *c*) dell'articolo 15: « riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate... » con le parole: « riducendosi contemporaneamente, e del medesimo numero del personale trasferito alle regioni, i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate ».

Noi intendiamo precisare che la riduzione del personale statale deve essere fatta non soltanto nello stesso tempo (contemporaneamente significa soltanto questo), ma altresì nella stessa proporzione, e cioè che il personale statale deve essere ridotto in misura pari a quella del personale trasferito dalle ammi-

nistrazioni interessate a quelle delle regioni. Non si tratta di una precisazione di poco conto, anche perché non è detto che chi dovrà poi, applicando la delega, regolamentare questa materia, possa interpretare la volontà del legislatore in modo non conforme a quanto è stato detto. Noi intendiamo invece stabilire che queste variazioni siano contemporanee, ma anche nello stesso numero.

Vi sono casi nelle regioni a statuto speciale che dovrebbero essere eloquenti: nella amministrazione regionale siciliana migliaia e migliaia sono le persone impiegate, tanto che non sappiamo, nonostante le ricerche, quanti siano esattamente i suoi dipendenti; la regione sarda, per citare un numero approssimativo per difetto, ha alle sue dipendenze – e mi riferisco soltanto alla giunta regionale, escluso, quindi, il personale trasferito dagli ispettorati agrari – oltre mille impiegati e il consiglio regionale ne ha oltre 150.

Fra l'altro si dice nella Costituzione che la regione esercita normalmente le sue funzioni delegandole alle province e ai comuni. Ed anche negli statuti delle regioni ad autonomia speciale è scritta una norma identica, ma l'esercizio delle funzioni della regione attraverso le province e i comuni non è mai avvenuto. Nessun decentramento di funzioni si è mai verificato.

Si è manifestato, invece, un accentramento di funzioni e quindi una esigenza di personale molto elevata, per cui lo stabilire che tanto personale passa alle regioni e altrettanto deve essere diminuito dagli organici dello Stato non è inutile, ma è anzi una precisazione assolutamente necessaria.

Con queste considerazioni circa l'esercizio dell'attività delle regioni attraverso la delega alle province e ai comuni, ritengo illustrato anche l'emendamento 15. 43, il quale dice che le regioni provvederanno alla prima costituzione dei loro uffici esclusivamente con personale comandato dai comuni, dalle province e dagli uffici dello Stato, per evitare il fenomeno, che è di deteriore clientelismo, delle assunzioni indiscriminate e della conseguente creazione di fonti di spese generali che nelle regioni a statuto speciale hanno ormai raggiunto oltre il 50 per cento delle disponibilità finanziarie delle regioni stesse.

Quanto all'emendamento 15. 44, anche esso pone una precisazione attraverso l'introduzione di una lettera *c*-2, necessaria per stabilire le modalità attraverso le quali può essere realizzato e disposto il comando del personale dall'amministrazione dello Stato alle regioni stesse. L'entità del personale comandato – dice il nostro emendamento – sarà stabilita con decreto del ministro del tesoro, sentita una commissione paritetica di quattro membri, nominati due dal Governo e due dal consiglio regionale. Non si tratta di un istituto nuovo. Commissioni paritetiche sono state create per l'attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e proprio per determinare una intesa fra le regioni e lo Stato al fine di concordare quelle norme che gli statuti o le leggi dello Stato non avevano previsto.

Veniamo, ora, agli emendamenti 15. 45 e 15. 46 per arrivare, con una argomentazione integrativa, agli emendamenti successivi.

In questi emendamenti si tratta in modo esplicito del numero delle persone che potranno comporre gli organici delle regioni a statuto ordinario. Io ho già detto – e non intendo ripeterlo – che i fenomeni verificatisi nelle regioni a statuto speciale ci debbono far meditare. Non lo abbiamo detto solo noi. Nel corso di questo dibattito abbiamo citato fonti non nostre, dalle quali emergeva chiara una critica nei confronti delle regioni a statuto speciale con un impegno – molto generico e tutt'altro che rispettato nel disegno di legge in esame – a non ripetere gli errori che sono stati commessi e le esperienze negative di tali regioni. Esperienze negative nel campo delle assunzioni di personale: ve ne indico qualcuna. Ho già ricordato quelle numeriche, ed ho già detto che la Sicilia ha un numero di dipendenti che non conosciamo neppure.

COLAJANNI. Settemilaquattrocento.

PAZZAGLIA. Settemilaquattrocento? Ed ella vota in favore di questa legge? Io non so se la sua sia una cifra determinata dall'ora in cui discutiamo o una cifra vera; comunque, se è vera, io non conosco quella esatta, prendo per buona la sua e mi congratulo con lei che si accinge a votare in favore della legge finanziaria per istituire le regioni a statuto ordinario, quando è in possesso di simili dati, che io ignoro.

È un dato interessante, perché probabilmente qualcuno dei suoi amici, onorevole collega, potrà essere assunto tra il personale delle istituende regioni; perché, nelle regioni a statuto speciale, onorevoli colleghi, si entra senza concorso. Per fare l'usciere nell'amministrazione della giustizia si partecipa ad un concorso con migliaia di concorrenti e i pochi fortunati – molto spesso i fortunati sono anche i raccomandati – che riescono a superare il concorso assumono un modesto impiego con

una modestissima retribuzione. Nelle regioni a statuto speciale, per essere direttore generale di un assessorato non c'è bisogno di concorso. Ormai il principio del concorso è considerato vecchio e superato; non è più ritenuto strumento idoneo per una buona selezione ! L'unico strumento idoneo per la selezione è l'appartenenza allo stesso partito dell'assessore. Si assiste così ad un fenomeno stranissimo: in un assessorato trovate direttore generale una persona appartenente ad un certo partito e nell'altro assessorato un direttore generale appartenente ad un certo altro partito. Si tratta dei partiti cui appartenevano, al momento della formazione della regione, gli assessori rispettivamente titolari.

La scelta dei funzionari è diventata uno degli strumenti che, alla vigilia delle elezioni, si usano per aumentare le clientele. Il segretario particolare dell'assessore è persona estranea all'amministrazione regionale, ma, cessato l'assessore dalla sua carica, esso viene adeguatamente sistemato tra i dipendenti della regione. Il che avviene a non troppa distanza dal giorno dell'insediamento, perché le crisi si susseguono e le soluzioni delle crisi – io potrei citare quella ora in atto in Sardegna e l'onorevole Guarra, pochi giorni or sono, ha anche ricordato che un sottosegretario di questo Governo si è dimesso perché la situazione interna alla democrazia cristiana in quella regione è quella che tutti conoscete – durano per poco tempo.

Ma a prescindere da questa situazione che è allarmante, quello che più conta qui è stabilire il numero massimo dei dipendenti che possono essere assunti dalle regioni a statuto ordinario.

Mi rivolgo in particolare ai colleghi repubblicani che hanno sempre fatto questioni di spesa e talvolta anche giustamente, raccomandando per lo meno alla loro attenzione la necessità di porre almeno il limite da noi indicato, basato sulla popolazione regionale. Questo è un minimo che si può certamente pretendere da un Parlamento che voglia deliberare tenendo conto delle esperienze negative che tutte le parti di questa Camera hanno dovuto constatare ed ammettere a proposito delle regioni a statuto speciale.

Sono fermamente convinto della validità dei nostri emendamenti, che meritano di essere approvati. Non sono emendamenti ostruzionistici, sono diretti ad evitare che la legge abbia quel contenuto generico privo di attendibilità, di serietà e di previsione che caratterizza le regioni a statuto speciale già esistenti.

Raccomando, perciò, all'Assemblea di tenere in particolare conto questi emendamenti e di volerli conseguentemente approvare.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere la lettera d).

15. **49.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme relative al coordinamento della finanza delle Regioni con la finanza dello Stato, delle province, dei comuni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

15. **3.** **Romeo, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ABELLI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABELLI. Signor Presidente, l'emendamento 15. 49 tende a sopprimere il comma *d*) dell'articolo 15 che stiamo esaminando. Ci sembra veramente strano che in una legge nella quale, come è stato già ampiamente illustrato, si sono fatte delle indicazioni molto generiche per quello che riguarda la difesa degli interessi collettivi dello Stato, si sia incluso, appunto con questo comma, un richiamo all'articolo 118 della Costituzione che risulta nel testo costituzionale del tutto chiaro. Non si vede la necessità di questo inserimento nel testo dell'articolo di questa legge.

L'emendamento 15. 3 è più importante del precedente perché richiama l'attenzione della Camera sulla necessità di stabilire nella legge che discutiamo l'impegno dell'emanazione, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, delle norme relative al coordinamento della finanza delle regioni con la finanza dello Stato, delle province e dei comuni, ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

Si tratta anche qui di un richiamo di ordine costituzionale e quello che noi intendiamo precisare è la fissazione di un termine affinché venga attuata questa norma costituzionale. Altrimenti noi temiamo che si vada avanti nel tempo ignorando il necessario coordinamento tra la finanza delle regioni e quella dello Stato, delle province e dei comuni.

Se ciò dovesse accadere si determinerebbero inevitabilmente delle discrasie che potrebbero provocare da parte di questi enti difficoltà di funzionamento e contrasti tra province, comuni e regioni e, ancora più gravi, con lo Stato.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme relative all'istituzione dei capoluoghi di regione di cui all'articolo 25 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

15. 4. **Delfino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ABELLI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alla lettera d), *aggiungere in fine le parole*: fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

15. 70. **Mammì, Fabbri, Orlandi, Ballardini.**

L'onorevole Mammì ha facoltà di svolgerlo.

MAMMÌ. Pochissime parole, signor Presidente, per illustrare questo emendamento aggiuntivo, che, ad una prima impressione, potrebbe sembrare giuridicamente e politicamente pleonastico. La lettera *d*) del disegno di legge in esame dice nella sua parte finale, dopo aver fatto riferimento ai princìpi autonomistici degli articoli 5 e 118 della Costituzione: « conservando comunque alle province ed ai comuni e agli altri enti locali le funzioni di interesse esclusivamente locale decentrate dalle norme vigenti ». Ora, non soltanto il dettato della logica ma anche il dettato della Costituzione stabiliscono che l'inserimento delle regioni a statuto ordinario comporti un problema di ristrutturazione e di ridistribuzione delle funzioni amministrative degli enti locali. Infatti la norma transitoria VIII della Costituzione nel secondo comma prevede: « Sino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province ed ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio ».

Di conseguenza si poteva nella lettera *d*) anche arrestarsi al richiamo degli articoli 5 e 118 della Costituzione. Ma se la Commissione, nello stilare il suo testo ha ritenuto, come la norma transitoria VIII dispone, di stabilire che si debbano conservare alle province ed ai comuni le funzioni di interesse locale decentrate dalle norme vigenti, ci è sembrato che si debbano aggiungere le parole « fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali ».

Ci sembra in tal modo che l'emendamento dia un significato programmatico preciso alla norma emendata, stabilisca una volontà politica ben definita e renda più perfettamente aderente – una volta che l'emendamento fosse accolto – la norma al dettato costituzionale. Per questo raccomandiamo l'emendamento all'approvazione della Camera.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate le norme per la costituzione dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione e all'articolo 71 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

15. 5. **Santagati, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

DI NARDO FERDINANDO. Chiedo di svolgerlo io, e chiedo altresì di svolgere gli emen-

damenti Pazzaglia 15. 8, Roberti 15. 9 e Manco 15. 10, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Dopo il primo, aggiungere i seguenti commi:

Entro sei mesi dal passaggio di ciascuna delle funzioni amministrative, la Regione delega, a norma dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni medesime alle province, ai comuni ed agli altri enti locali ovvero si avvale dei loro uffici, ai sensi dell'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

La Regione determina con legge i propri ruoli organici. Con il passaggio di funzioni dallo Stato alle regioni, i ruoli del personale regionale saranno modificati con legge regionale.

Il numero complessivo dei posti in organico di ciascuna regione, oltre a quelli acquisiti per il trasferimento dallo Stato alla Regione delle funzioni amministrative e che dovrà provenire esclusivamente da quello dipendente dagli enti locali non potrà superare le 30 unità per le Regioni fino ad un milione di abitanti, le 70 unità per quelle fino a 3 milioni di abitanti, le 110 unità per quelle fino a 5 milioni di abitanti e le 150 unità per le Regioni con popolazione superiore ai 5 milioni di abitanti.

15. **8.** **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere i seguenti commi:

Le leggi regionali concernenti lo stato giuridico del personale ed il suo trattamento economico devono uniformarsi ai princìpi generali del pubblico impiego e non possono, in nessuna maniera e sotto nessuna forma, prevedere norme più favorevoli di quelle relative al personale dello Stato.

È vietata l'assunzione, per qualsiasi motivo ed a qualsiasi titolo di personale non di ruolo, sia che esso provenga dall'amministrazione dello Stato, sia che esso provenga dalle amministrazioni comunali o provinciali.

Il personale di ruolo delle amministrazioni comunali e provinciali, non può essere sostituito con nuove assunzioni da parte della amministrazione di provenienza.

15. **9.** **Roberti, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

L'inquadramento del personale comandato è disposto con il consenso dell'interessato.

15. **10.** **Manco, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

DI NARDO FERDINANDO. Gli interventi previsti in questi emendamenti, a nostro avviso, sono necessari a titolo di chiarimento, per evitare pericolosi andazzi nell'indirizzo legislativo e per fissare situazioni che, se lasciate al libero esercizio, protrarrebbero un indirizzo legislativo che non condividiamo affatto, in quanto lo riteniamo pericoloso per la pubblica amministrazione. Sono tutti emendamenti aggiuntivi all'articolo 15, dopo il primo comma di esso, su cui, come studioso di diritto, mi permetto di fare un rilievo, in ordine all'espressione « uno o più decreti ».

Come diceva oggi l'onorevole Andreotti, ci troviamo di fronte ad una legge esplicativa di una manifestazione costituzionale. Ora è principio generale di diritto, secondo tutti i principî pubblicistici moderni, che la legislazione delegata di attuazione si esaurisca in un unico contesto. Che non resti aperta, questa piaga, che gocciolando gocciolando, di volta in volta e magari in difformità una volta dall'altra, vada a creare degli istituti, spesso di integrazione e spesso complementari, che poi finiscono per essere contraddittori, per creare anche degli *status* differenti, dei *dies a quo*, dei *dies ad quem* differenti.

Ora, col primo emendamento, l'emendamento Santagati 15. 5, noi proponiamo che entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge vengano emanate le norme per la costituzione dei tribunali amministrativi regionali di cui all'articolo 125 della Costituzione e all'articolo 71 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Infatti, a nostro avviso,

è più che mai necessario stabilire un termine, perché non si vede quale delle parti o quale degli interessati gradisca, poi a un certo punto, di autolimitarsi.

Tra l'altro, tutto il settore è investito da una crisi particolare perché la sentenza della Corte costituzionale riguardante le giunte provinciali amministrative, con riferimento alla tutela di interessi legittimi e di determinati diritti soggettivi dei cittadini che erano in quella sede esaminati e considerati, ha determinato una larga zona di vuoto. Noi non vorremmo che le regioni, proprio sul nascere, e relativamente alla tutela di queste situazioni, siano del tutto carenti. Finché questo si è verificato con riferimento alla attuale situazione degli enti locali, può darsi che, proprio perché si è trattato di una situazione determinatasi improvvisamente, il legislativo non abbia provveduto con la tempestività necessaria; ma questo non può accadere nel caso in questione, non possiamo permettere che questo istituto che stiamo per partorire nasca del tutto monco. E non si può certo dubitare del sorgere di certe questioni afferenti a interessi legittimi e a diritti soggettivi. Sono proprio i fenomeni sociali, i fenomeni giuridici creati dalla legge antica a creare *in articulo mortis* particolari situazioni di causidicità; ma, soprattutto in una situazione nascente, come quella attuale, il fenomeno della causidicità è certamente ricorrente.

Vorrei proprio chiedere – dopo tanti discorsi che sono stati fatti – quale interpretazione dia ciascuno di noi a un dato articolo preso a caso della legge in parola. Sarebbero tante quanti siamo noi qui presenti.

D'altra parte, non dobbiamo dimenticare che il mondo italiano trae la propria opinione del diritto dalla concezione romana del diritto, che è di natura privatistica, e non dalla concezione inglese con la relativa impronta pubblicistica. Su noi ha influito particolarmente il principio della tutela dell'« io ».

Né va dimenticato che molti mal ritengono che una decisione amministrativa possa significare un fatto straordinario. È possibile, infatti, nell'ambito di una normale conversazione tra persone – una che persegua interessi propri, e l'altra interessi d'ufficio – raggiungere una determinata intesa che, tradotta in atti formali, in atti deliberativi, raggiunge la compiutezza di un determinato atto amministrativo, come è possibile anche normalmente ottenere attraverso la decisione di un magistrato apposito.

I tribunali amministrativi, nella nostra tradizione hanno avuto scarso seguito, perché, ad eccezione del Consiglio di Stato (creato sul modello del *Conseil d'Etat* francese), l'unico esempio è rappresentato dalle superate giunte provinciali amministrative, che non possono certo paragonarsi ai tribunali amministrativi francesi o a quelli asburgici di buona memoria.

Questi, onorevoli colleghi, i motivi per cui ci onoriamo di sottoporre alla Camera questo emendamento.

Passando ad illustrare l'emendamento Pazzaglia 15. 8, vorrei commentarne brevemente un comma alla volta. Il primo comma tende ad evitare il riprodursi di quell'abnorme situazione che si è venuta a creare (grazie ad una proposta del senatore Riccio) in una legge di qualche anno or sono, varata a favore della città e della provincia di Napoli. In base a questa legge, infatti, la Cassa per il mezzogiorno è delegata dai comuni, ma se alcuni di questi (quelli buoni !) lo desiderano possono a loro volta essere delegati dalla Cassa, della quale erano deleganti. Così, in questa legge, si vorrebbe fare in modo che i comuni e le province deleghino *ex lege* i loro poteri alle regioni, mentre queste a loro volta, se lo desiderano, in un qualunque momento possono di nuovo delegare nuovamente i poteri a quegli enti da cui li avevano ricevuti. Ora, noi intendiamo introdurre, quanto meno, un termine entro il quale le regioni debbano assumere le decisioni in merito, e ciò per salvaguardare la certezza del diritto.

Il secondo comma intende affrontare il problema degli organici, stabilendo un termine massimo entro il quale le regioni dovranno approvare una loro pianta organica. Se infatti non si prevede alcun termine, accadrà quanto succede continuamente in molti comuni, i quali arrivano al punto che non possono più approvare una pianta organica perche altrimenti dovrebbero buttare sul lastrico almeno il cinquanta per cento del personale che si sono affrettati ad assumere senza un piano preciso.

Se la legge dovesse passare come è attualmente, anche le regioni si troverebbero nella stessa situazione: con una pletora di persone assunte alla rinfusa, per favoritismi, e magari prive dei requisiti necessari per svolgere il loro lavoro: avranno troppa gente, e, con ciò, senza che i loro servizi possano funzionare a dovere.

Fissando, inoltre, il numero massimo di dipendenti che le regioni potranno assumere porteremo anche un po' di ordine nell'attuale sistema delle assunzioni, fatte sulla base di motivazioni giuridiche inconsistenti. In-

fatti si verifica spesso oggi che l'azione di alcuni dipendenti di amministrazioni pubbliche locali sia dichiarata inammissibile sia dal giudice ordinario, sia dal giudice amministrativo, in quanto il loro titolo di assunzione è incerto e oscilla perfino fra la *locatio operis* e la *locatio operarum*.

Il terzo comma, infine, vuole evitare che le regioni divengano dei Molok amministrativi, tanto per guadagnare meriti presso Tizio o Caio; con il solo risultato di avere un organico strabocchevole e servizi inefficienti.

Passando ad illustrare l'emendamento Roberti 15. 9, vorrei ricordare che l'esperienza dimostra, con riferimento soprattutto al personale dei comuni (che, in parte, ha ereditato perfino situazioni ingiuste, mi riferisco ai diritti casuali), la ricorrente esistenza di trattamenti sperequati tra impiegati di un determinato grado e che svolgono una determinata attività in un comune e impiegati di un altro comune di pari grado e che svolgono la stessa attività.

Lo stesso fenomeno si verifica anche tra impiegati dei comuni e delle province, e si verificherà anche per quanto riguarda gli impiegati delle regioni, quando esse verranno costituite. Queste sperequazioni non gioveranno certamente al buon andamento della giustizia, né al buon funzionamento di questi enti. A parte il fatto che tale disparità di trattamento costituisce un abuso di potere, ed una violazione della legge, ciò causerà un danno dal punto di vista finanziario a questi enti, che finiranno per pagare somme enormi per tutte queste carenze e per questo disordine di carattere amministrativo che viene regalato loro proprio dalla legge istitutiva.

Per quanto riguarda l'emendamento Manco 15. 10, dobbiamo ricordare quanto è avvenuto con la creazione, per esempio, della Cassa per il mezzogiorno (nata come banca, ente finanziatore e che poi è diventata in pratica un superministero dei lavori pubblici !) che annovera una miriade di persone comandate a prestare servizio in questo ente. Queste persone non sono entrate nell'organico della Cassa; sono rimaste in organico al comune di Roma o altrove, tanto per fare un esempio; magari queste persone sono state poi sostituite da altre, assunte a titolo precario e con uno *status* giuridico piuttosto incerto, il che determina una grande confusione.

Noi vorremmo che a tutto ciò si ponesse rimedio, per questo abbiamo presentato l'emendamento 15. 10 che prevede che l'inquadramento del personale comandato dovrà essere disposto con il consenso dell'interessato, il quale dovrà quindi compiere una scelta precisa.

Con la costituzione delle regioni, il personale che ad esse verrà destinato non dovrà avere delle condizioni di maggiore o minore favore in rapporto ad altro personale; dovrà sapere quali compiti lo attenderanno e quale retribuzione gli verrà corrisposta, perché altrimenti queste regioni, che sotto molti aspetti, in sede giuridica e in sede politica, già nasceranno in una situazione equivoca, tale situazione riprodurranno anche con riferimento al loro personale, e si determinerà quindi un caos pericoloso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

La istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni sono disposte a norma dell'articolo 133 della Costituzione, con leggi regionali.

15. **15.** **di Nardo Ferdinando, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MENICACCI. Chiedo di svolgerlo io, unitamente agli emendamenti De Marzio 15. 16, 15. 17 e 15. 18.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Il mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 133 della Costituzione, da adottarsi con legge regionale, non può essere disposto in modo da determinare discontinuità territoriali.

15. **16.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Ciascuna delle variazioni e modifiche relative alla istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli già esistenti e alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni deve, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, riportare il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate.

15. **17.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Le funzioni amministrative riguardanti la separazione delle rendite patrimoniali e delle spese, in riparto delle attività e passività fra i nuovi comuni, i comuni riuniti o aggregati, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, nonché la fusione delle loro rendite patrimoniali e spese sono attribuite alle Regioni che, fino a quando non avranno altrimenti disposto, applicheranno le norme statali vigenti in materia, intendendosi sostituito il prefetto con la giunta regionale e la giunta provinciale amministrativa con l'organo regionale esercitante il controllo sugli atti dei comuni. Le prefetture trasmetteranno, con elenchi descrittivi, alle competenti Regioni gli atti e i documenti necessari per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente comma.

15. **18.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MENICACCI. Abbiamo proposto questi emendamenti con l'intento, che riteniamo lodevole e che per alcuni versi giustifica la nostra opposizione ostruzionistica al disegno di legge in esame, di integrare l'articolo 15 in discussione, in ordine ad una delle materie indicate esplicitamente dall'articolo 117 della Costituzione: parlo del trasferimento alle regioni della competenza in materia di circoscrizioni comunali.

Dico subito, a chi volesse obiettare che il disegno di legge in discussione attiene, almeno per il titolo che lo caratterizza, alla sola materia finanziaria, che vale il rilievo già evidenziato stamane dall'onorevole De Marzio e ribadito poc'anzi dall'onorevole Almirante, per cui c'è da chiedersi che cosa effettivamente sia e a che cosa serva questa legge.

Nel disegno di legge in discussione si sono introdotte, lo abbiamo ribadito più volte e lo ha ripetuto in questi termini il collega onorevole De Marzio, merci di contrabbando; si sono inserite di straforo questioni che con la materia finanziaria nulla hanno a che vedere. Parlo della modifica dell'articolo 9 della nota legge del 1953, n. 62, o per meglio dire della distruzione dell'articolo 9 della legge n. 62, distruzione decisa con un emendamento della maggioranza, che è peggiorativo rispetto al testo della Commissione, a sua volta peggiorativo della legge n. 62 del 1953; parlo della delega per il trasferimento delle funzioni alla regione, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione; parlo dei problemi del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato devoluti alle regioni secondo quanto statuito dall'articolo 10 del disegno di legge in discussione; parlo del problema del trasferimento del personale, anche se enunciato piuttosto vagamente. Sicché è facile concludere che un inciso, o per meglio dire una normativa su questa specifica materia delle circoscrizioni comunali, demandata dall'articolo 117 alle regioni, sembra più che opportuna.

Che cosa chiediamo con questi tre emendamenti ? Con l'emendamento di Nardo 15. 15 noi chiediamo che « L'istituzione di nuovi comuni, la fusione di quelli già esistenti, la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni siano disposte, a norma dell'articolo 133 della Costituzione, con leggi regionali ».

Con l'emendamento De Marzio 15. 16 chiediamo che il mutamento delle circoscrizioni comunali di cui all'articolo 133 della Costituzione, da adottarsi con legge regionale, non possa essere disposta in modo da determinare discontinuità territoriali.

Con l'emendamento De Marzio 15. 17 chiediamo che ciascuna delle variazioni e modifiche relative all'istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli già esistenti ed alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni debba, ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione, riportare il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate. Si tratta di commi che noi proponiamo di aggiungere al primo dell'articolo 15.

Come vedete, onorevoli colleghi, si tratta di norme consequenziali, che attengono l'una all'altra e risolvono compiutamente ed organicamente tutto il problema delle circoscrizioni comunali, nell'ambito dei nuovi enti regionali. Quello delle circoscrizioni comunali e territoriali è un problema di grandissima importanza, e va risolto subito, quanto meno contestualmente a questa legge finanziaria.

Sarebbe imperdonabile ingenuità ritenere che le singole regioni accetteranno supinamente l'ordinamento regionale abborracciato qui a Roma; non mancheranno le province che vorranno costituirsi come regioni a sé o vorranno unirsi con un'altra regione confinante. Quando, all'epoca della Costituente, si cominciò nelle commissioni a discutere del problema regionale, si scatenò una indescrivibile confusione. I sindaci della provincia di Imperia domandarono il distacco da Genova e l'unione con il Piemonte; quelli della provincia di Savona osservarono che il loro porto era in concorrenza con quello ben più importante di Genova, e supplicarono di essere uniti al Piemonte.

Altri esempi eloquenti: enti e sindaci della Romagna pretendevano di staccare la Romagna dall'Emilia, e di fare della Romagna una vera e propria regione autonoma. La provincia di Lecce voleva separarsi dalle Puglie; i comuni dell'orvietano volevano staccarsi dalla provincia di Terni, e quindi dalla regione umbra, per aggregarsi al Lazio. I comuni della zona del Cigolano chiedono fin d'ora perentoriamente di staccarsi dalla provincia di Rieti e di aggregarsi alla regione abruzzese.

Poi venne la lotta per le capitali: Pescara era in lotta con L'Aquila, e, per non essere da meno, si faceva avanti anche Chieti, mentre per la Calabria Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria vantavano ciascuna la propria preminenza. E queste lotte si scateneranno subito, non appena gli enti regionali avranno avuto vita; di qui la necessità della loro urgente regolamentazione legislativa.

Gli onorevoli colleghi dello schieramento regionalista ricorderanno i precedenti di questo problema specifico o, per meglio dire, gli impegni e gli atteggiamenti che i vari governi di questo dopoguerra e in particolare i giovani governi regionalisti di centro-sinistra, assunsero in ordine ad esso nel più recente passato.

Sia nella legislatura che si concluse nel maggio del 1963, sia nella successiva quarta legislatura, il Governo aveva formalmente manifestato l'intenzione di presentare in Parlamento alcune leggi-quadro organicamente concepite, proprio per consentire alle regioni di funzionare o, più propriamente, di legiferare nelle materie loro assegnate dall'articolo 117 della Costituzione. Queste leggi-quadro riguardavano proprio materie di fondo, quali l'agricoltura e l'urbanistica; ma le buone intenzioni dei legislatori del tempo a che cosa si ridussero, in che cosa si manifestarono ? In un disegno di legge (e fu il primo, l'unico che il Governo ritenne di elaborare) che riguardava la modifica delle circoscrizioni comunali.

Questa materia, nell'ordine delle priorità, era dunque ritenuta essenziale e di sollecita regolamentazione, tanto che il ministro dell'interno dell'epoca, onorevole Taviani, di concerto con il ministro di grazia e giustizia, onorevole Reale, e con il ministro del tesoro, l'inamovibile onorevole Colombo, presentò il 15 maggio 1964 il disegno di legge n. 1064, di cui fu relatore per la maggioranza l'onorevole Baroni, mentre la relazione di minoranza fu affidata all'onorevole Almirante.

Riandando a quel disegno di legge, balza subito alla nostra sensibilità di legislatori una prima osservazione di fondo. Allora, la urgenza e la necessità delle leggi-quadro non venivano negate dal Governo, che invece oggi inopinatamente ci ha ripensato. L'obbligo dell'emanazione di leggi-cornice da parte dello Stato era sentito, perché senza di esse si riteneva che i consigli regionali non avrebbero potuto legiferare nelle materie di loro competenza, proprio per quanto disponeva l'articolo 117 della Costituzione e per quanto precisava e statuiva il primo comma dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953.

Ricorderete anche che il secondo comma dello stesso articolo stabiliva che 5 tra le 18 materie di competenza dei consigli regionali potevano essere direttamente deliberate dai consigli stessi, anche in assenza di leggi-cornice. Tra queste 5 materie vi era, appunto, quella delle circoscrizioni comunali. Sennonché, dopo vivaci polemiche in questa aula intorno alle pregiudiziali costituzionali sulla prima e sulla seconda parte dell'articolo 9 della legge del 1953, il governo rinunciò a presentare le leggi-cornice, soprattutto quelle essenziali, a cominciare da quella relativa all'agricoltura; ne presentò invece una sola e – guarda caso – proprio quella sulle circoscrizioni comunali, su quella materia, cioè, che – stando al secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 – non richiedeva una legge-cornice.

A noi, a distanza di cinque anni, è dato cogliere l'intendimento del Governo, che si era ovviamente reso conto di alcune cose: che la legge-cornice sulle circoscrizioni comunali non era in contrasto con il secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953; che non si poteva dar vita alle nuove strutture regionali senza chiarire pregiudizialmente la materia delle circoscrizioni comunali; che c'era bisogno di una legge-cornice sulle circoscrizioni comunali, in quanto la materia meritava uno specifico chiarimento; che comunque il problema delle circoscrizioni comunali, ritenuto essenziale, era quello che andava affrontato e risolto subito, in quanto, tra le 5 materie di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge n. 62, quella relativa alle circoscrizioni comunali era la sola nei confronti della quale la situazione legislativa nazionale era piuttosto chiara. Infatti, per le altre 4 materie – fiere, mercati, istituzioni artigiane e professionali, musei e biblioteche di enti locali, caccia e pesca nelle acque interne – sarebbe veramente arrischiato affermare che esistono norme nazionali generali cui si possa fare riferimento con assoluta tranquillità.

Per le circoscrizioni comunali sono invece in piedi le norme di cui all'articolo 17 e al titolo II della legge comunale e provinciale del 1934; norme antiche, ma collaudatissime e ancora valide, tanto è vero che nel 1948 e nel 1949, le Commissioni interni della Camera e del Senato approvarono un ordine del giorno che diceva: « Fino a quando le leggi della Repubblica non saranno state adeguate alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle regioni restano in vigore le disposizioni del titolo secondo, capitolo primo del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e si invita il Governo a dare corso alle pratiche di ricostituzione e variazione delle circoscrizioni comunali ».

Non si può dunque pensare, con la presentazione di quell'unica legge-cornice sulle circoscrizioni comunali, che ad una grossa incongruenza legislativa da parte del governo, tanto più che il governo, *grosso modo*, accettava per le leggi regionali le conclusioni della Commissione Tupini.

La relazione di questa Commissione così si esprimeva in ordine all'articolo 9 della legge n. 62, e quindi al problema della legislazione in materia di circoscrizioni comunali: « Il fatto di aver autorizzato i consigli regionali ad emanare leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione per le materie delle circoscrizioni comunali, ...ecc., anche prima dell'emanazione delle leggi della Repubblica contenenti i princìpi fondamentali, sta a significare soltanto che il legislatore ha ritenuto che tali princìpi per le indicate materie siano già chiaramente e sufficientemente enunciati nelle leggi vigenti per i diversi settori. A differenza di altre materie, ciò equivale per le regioni ad una autorizzazione conferita loro dal Parlamento ad individuare questi princìpi nella legislazione esistente e, ovviamente, a rispettarli nella loro attuale portata ».

Se questo, onorevoli colleghi, era il pensiero della Commissione Tupini, se questo era allora il pensiero del Governo, riuscì inspiegabile sul piano logico il contraddittorio comportamento del Governo stesso che ritenne necessaria una legge-cornice della Repubblica in materia di circoscrizioni comunali.

Non vediamo dunque perché se quelle conclusioni della Commissione Tupini appaiono ancora accettabili, così come le considerazioni delle Commissioni interni del Senato e della Camera, non si provvede ad enunciare, nel disegno di legge rimesso al nostro esame e più specificatamente all'articolo 15 della legge stessa, i princìpi e il passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali.

Nostro intendimento è dunque quello di arricchire questo testo di legge con alcune norme essenziali, già contenute nel disegno di legge n. 1064, senza configurare le ipotesi di cui agli articoli 132 (relativo al passaggio di comuni da una regione all'altra) e 133 della Costituzione (relativo al passaggio di comuni da una provincia all'altra della stessa regione). E questo perché ? Perché, così come sosteneva allora il relatore per la maggioranza, onorevole Baroni, per il disegno di legge n. 1064, tali materie dovranno essere regolate da un'altra legge; e non potrà trattarsi né di una legge-cornice né di una legge regionale, ma dovrà trattarsi, in base a quanto stabilito dalla stessa Costituzione, di un'apposita legge della Repubblica, così da pervenire ad una regolamentazione più completa ed organica della materia.

Circa il merito degli emendamenti proposti, preciso che essi hanno una loro consistenza ed una formulazione dignitosa ed organica. E sull'emendamento De Marzio 15. 17 che sento il bisogno, onorevoli colleghi, di richiamare in modo particolare la vostra attenzione in quanto esso si ricollega esplicitamente all'articolo 133 della Costituzione, il quale

dispone che « Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una regione sono stabiliti con leggi della Repubblica su iniziativa dei comuni, sentita la stessa regione. La regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni ». Comparando tra loro l'articolo 132 e l'articolo 133 è facile mettere in risalto alcune loro incongruenze. Il primo comma dell'articolo 132 stabilisce la fusione delle regioni esistenti o la creazione di nuove regioni, allorché la proposta sia approvata con *referendum* dalla maggioranza delle popolazioni interessate; il secondo comma dello stesso articolo consente che siano staccate da una regione province e comuni, sempre previo *referendum* e legge della Repubblica.

Se passiamo all'esame dell'articolo 133 che prima ho letto, notiamo che in base al primo comma si può provvedere alla modificazione delle circoscrizioni provinciali, e all'istituzione di nuove province nell'ambito regionale, senza più bisogno di *referendum* e senza sentire le popolazioni interessate; ciò contrariamente a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 133 da me citato, allorché si consente alle regioni di istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni, sentendo le popolazioni interessate. Si tratta di contrastanti dettami costituzionali su problemi che hanno spesso implicanze nei confronti delle popolazioni comprese e nei comuni, e nelle province, e nelle regioni.

Ricordo anche che vi è contrasto perfino sul termine « sentire », che per alcuni significa consultare attraverso *referendum*, mentre per altri significa consultare le amministrazioni interessate; tanto è vero che per talune modifiche o nuove istituzioni, come è stato anche il caso della nuova provincia di Pordenone o della regione Molise, costituita appunto non dopo *referendum* ma solo ascoltando le amministrazioni locali, ci si è limitati a consultare il sindaco o soltanto il commissario prefettizio del territorio interessato.

A nostro parere – e lo dico solo per inciso in questa discussione – in questi casi la seconda interpretazione va disattesa e negata. Come potrebbe mai pensarsi che le amministrazioni comunali siano le sole legittimate a far conoscere il loro parere su modifiche delle circoscrizioni comunali ? E ciò in quanto si tratta di un parere, negativo o positivo che fosse, scontato in anticipo. Vale invece per noi la prima interpretazione, cioè che si deve procedere per *referendum*, cioè a mezzo di quell'istituto che faceva tanta paura fino a poco tempo fa alla maggioranza, che solo ultimamente invece si è indotta a considerarlo favorevolmente.

Per queste considerazioni – e concludo – il gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato pochi mesi fa una sua proposta di legge di revisione costituzionale su questa questione, proprio al fine di coordinare i quattro casi evidenziati dal primo e secondo comma dell'articolo 132 e dal primo e secondo comma dell'articolo 134 della Costituzione. Ecco perché noi nell'emendamento De Marzio 15. 17 che ho illustrato, chiediamo che ciascuna delle variazioni e modifiche relative alla istituzione di nuovi comuni, alla fusione di quelli già esistenti, e alla modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni, debba – ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione – riportare il voto favorevole della maggioranza delle popolazioni interessate, cioè a dire della maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali per le elezioni comunali della zona interessata.

Si tratta di una votazione (non basta sentire); una votazione per la quale occorre la maggioranza dei voti richiamandosi a quanto stabilito dall'articolo 133 e dall'articolo 132 che accenna al *referendum*, ormai disciplinato, almeno giuridicamente, nell'altro ramo del Parlamento.

Finisco dicendo che la consultazione delle popolazioni interessate va pertanto considerata non soltanto obbligatoria ma anche vincolante, e per essa è richiesta una maggioranza qualificata. Le ulteriori determinazioni sono evidentemente rimesse alla legislazione regionale.

Ecco le ragioni di fondo che giustificano i nostri emendamenti e che ci permettono di indirizzarli alla sensibilità e al senso di responsabilità dei colleghi in quanto si tratta, nella loro parte essenziale, di emendamenti aventi lo stesso contenuto delle disposizioni del disegno di legge governativo n. 1064, a suo tempo presentato dal governo di centro-sinistra al Parlamento. Questo rilievo vale specificamente per l'emendamento De Marzio 15. 18, che è conseguente agli altri. Per questi motivi, a prescindere dai motivi di fondo che determinano la nostra posizione contro l'ordinamento regionale, noi chiediamo sui nostri emendamenti il voto positivo della Camera con un solo obiettivo: tutelare meglio gli interessi della nazione italiana.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Per la prima costituzione degli uffici regionali, la regione si avvale esclusivamente di personale comandato dallo Stato e dagli enti locali. Il contingente generale per ciascuna Regione non può superare i seguenti limiti: 30 unità nelle regioni fino a un milione di abitanti, 50 unità nelle regioni fino a 3 milioni di abitanti, 90 unità nelle regioni fino a 5 milioni di abitanti, 120 unità nelle regioni con più di 5 milioni di abitanti.

15. **12.** **d'Aquino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, Delfino, Di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PAZZAGLIA. Lo consideriamo già svolto, come consideriamo svolti gli emendamenti: Almirante 15. 13 e Niccolai Giuseppe 15. 14.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che tali emendamenti sono del seguente tenore:

Dopo il primo, aggiungere i seguenti commi:

Il commissario di governo nella Regione, d'intesa con la giunta regionale e con i prefetti determina le aliquote del contingente generale da coprire con personale degli enti locali.

La ripartizione fra le varie province del personale degli enti locali da comandare presso la Regione è determinata dal commissario del governo, d'intesa con i prefetti e con i presidenti delle amministrazioni provinciali e con i sindaci dei comuni dai quali il personale verrà tratto.

15. **13.** **Almirante, De Marzio, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Il commissario del governo nella Regione, d'intesa con la giunta regionale interessata propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri, per le singole amministrazioni dello Stato le aliquote del personale da comandare. L'amministrazione regionale potrà, in qualunque momento, fare motivata richiesta di revoca del personale comandato.

15. **14.** **Niccolai Giuseppe, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Le Regioni svolgono nell'ambito del proprio territorio le attribuzioni del Ministero dell'igiene e sanità nelle materie riflettenti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria.

Sono salve le attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e per l'assistenza sanitaria. Nelle materie di competenza del Ministero della sanità non comprese nel presente comma l'amministrazione regionale svolge l'attività amministrativa secondo le direttive del ministro.

15. **19.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

D'AQUINO. Chiedo di svolgerlo io, unitamente agli emendamenti De Marzio **15.** 20 e 15. 21.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dei seguenti:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Per l'esercizio delle funzioni spettanti alla Regione in materia di igiene sanità pubblica e assistenza sanitaria, l'amministrazione regionale si avvale esclusivamente degli organi e degli uffici periferici del Ministero della sanità esistenti nel territorio della Regione.

15. **20.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

La vigilanza e la tutela sugli enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali i quali svolgono nel territorio della Regione attività relative all'igiene e sanità pubblica e alla assistenza sanitaria sono esercitate dall'amministrazione regionale. La vigilanza e la tutela sugli altri enti ed istituti locali che svolgono attività nelle materie sottoposte alla competenza del Ministero possono essere esercitate dall'amministrazione regionale sempre che lo richieda il Governo dello Stato e secondo le sue direttive.

15. **21.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

D'AQUINO. Questi emendamenti si propongono di evitare ritardi o cattive interpretazioni circa le competenze della regione nell'ambito del proprio territorio per quanto attiene l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria.

Ella, signor Presidente, che è medico come me, può comprendere l'importanza – soprattutto dopo l'approvazione della riforma ospedaliera e delle leggi delegate – che ha in questa specifica materia l'amministrazione della sanità nelle regioni. Ora, l'articolo 15, da questo punto di vista, non ci sodisfa poiché non chiarisce le competenze delle regioni nell'ambito appunto della sanità.

Abbiamo, a questo proposito, esperienze negative (ecco quindi la preoccupazione del nostro gruppo) nelle regioni a statuto speciale finora costituite, e particolarmente in Sicilia. Per esempio, i comitati regionali della programmazione sanitaria e ospedaliera delle regioni dove non sono costituiti gli uffici regionali sono stati nominati dal Ministero e sono già da tempo in funzione; nelle regioni a statuto speciale invece (o almeno in Sicilia) non solo non sono in funzione tali comitati di programmazione, ma non sono in funzione neanche quelle che dovevano essere le strutture sostitutive di detti comitati per ciò che riguarda i compiti devoluti all'assemblea regionale e in particolare all'assessorato regionale della sanità.

Ecco perché abbiamo voluto specificare che le regioni devono svolgere nell'ambito del proprio territorio tutte le attribuzioni del Ministero della sanità nelle materie riflettenti l'igiene, la sanità pubblica e l'assistenza sanitaria, ma abbiamo voluto aggiungere che restano salve le attribuzioni spettanti allo Stato per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica e per l'assistenza sanitaria, volendo in questa maniera stabilire per legge che in pratica il Ministero della sanità deve necessariamente svolgere le funzioni di coordinamento e di controllo, proprio per non costituire situazioni diverse per ciascuna delle regioni.

Con l'emendamento De Marzio 15. 20 si è voluto evitare che si costituissero degli uffici regionali diversi o doppioni degli uffici statali, per cui l'esercizio e le funzioni spettanti alle regioni in materia di sanità pubblica vengono demandati appunto agli uffici periferici del Ministero della sanità, già esistenti nel territorio della regione.

Con l'emendamento De Marzio 15. 21 abbiamo voluto specificare che la vigilanza e la tutela sugli enti ed istituti locali, compresi quelli consorziali, sono esercitate dall'amministrazione regionale.

Queste nostre preoccupazioni, dicevo, sono fondatissime, poiché nelle regioni a statuto speciale attualmente in funzione sussistono notevoli discrepanze. Noi abbiamo, per esempio, che il medico provinciale è alle dirette dipendenze del Ministero della sanità, ma è in contemporanea dipendenza, per alcune attribuzioni, dall'assessorato regionale della sanità e che quindi già esistono dei conflitti di competenze, che non possono essere risolti se non attraverso lungaggini burocratiche tra il Ministero della sanità e l'assessorato regionale per tramite (o molte volte senza il tramite) dell'ufficio provinciale competente. Per questi motivi noi abbiamo voluto stabilire con precise disposizioni, con questi tre emendamenti, dei chiarimenti che siano per lo meno alla base di quanto deve essere funzionante nel campo dell'igiene e della sanità pubblica nelle costituende regioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Nulla è innovato circa le competenze statali per quanto concerne le istituzioni che prestino assistenza o che eroghino la beneficenza a favore degli indigenti di tutto il territorio nazionale. Le istituzioni che prestino assistenza o eroghino la beneficenza a favore de-

gli indigenti del territorio della Regione sono sottoposte alla vigilanza della giunta regionale.

15. 22. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Le attribuzioni in materia di fiere, mostre ed esposizioni, spettanti al Ministero dell'industria e commercio, sono trasferite alle amministrazioni regionali per quanto concerne le fiere, mostre ed esposizioni a carattere regionale. Per le fiere, mostre ed esposizioni che abbiano carattere interregionale, nazionale o internazionale, il Ministero dell'industria e del commercio adotterà i provvedimenti di sua competenza d'intesa con l'amministrazione regionale. Negli organi di amministrazione degli enti fieristici a carattere interregionale, nazionale od internazionale ai quali la Regione sia comunque interessata, la Regione sarà rappresentata da un proprio delegato.

15. 23. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo, aggiungere i seguenti commi:

Sono da considerare di preminente interesse statale le seguenti opere pubbliche:

a) costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali;

b) le costruzioni ferroviarie;

c) gli aerodromi;

d) costruzione e manutenzione di porti;

e) opere dipendenti da calamità naturali;

f) costruzione di edifici per servizi statali.

I provveditorati regionali alle opere pubbliche e gli uffici corrispondenti, restano alle dipendenze esclusive del Ministero dei lavori pubblici insieme con gli uffici da essi dipendenti ed esercitano le funzioni riservate allo Stato, pur adempiendo le funzioni devolute alle Regioni. I comitati tecnico-amministrativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, sono integrati da due membri, aventi voto deliberativo, designati dai presidenti delle giunte regionali e sottoposti alle sue direttive.

15. 26. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MARINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO. L'emendamento De Marzio 15. 23 riguarda fiere, mostre ed esposizioni. Ora, su questo argomento si è intrattenuto con molta competenza e organicamente l'onorevole Franchi. Io mi limiterò soltanto a esporre il principio che ha informato e ispirato questo emendamento.

Resta ferma la competenza delle regioni in materia di fiere, esposizioni e mostre a carattere locale, regionale, e resta altresì ferma la competenza degli organi dello Stato per quanto concerne le fiere a carattere interregionale, nazionale o internazionale. Qui la novità consiste nel fatto che noi proponiamo che venga a far parte degli enti fieristici a carattere regionale, interregionale, nazionale e internazionale, un rappresentante della regione.

Per esempio, la fiera di Milano, la fiera del Levante indubbiamente sono delle fiere internazionali; ma hanno preminenti interessi anche locali e regionali e per questo noi intendiamo integrare, coordinare l'attività e delle regioni e dello Stato.

Per l'emendamento De Marzio 15. 26, signor Presidente, direi che tale emendamento potrebbe considerarsi, a rigore, pleonastico e superfluo, perché elenca opere di preminente interesse pubblico che sono tali per presupposto. Le elenco brevemente: costruzione, riparazione e manutenzione di strade affidate all'Azienda nazionale autonoma delle strade statali – e nessuno potrebbe contestarlo –; costruzioni ferroviarie; gli aerodromi; costruzione e manutenzione dei porti; opere dipendenti da calamità naturali, di cui ha parlato poco fa l'onorevole Nicosia; costruzione di edifici per servizi statali. Sono queste opere di preminente carattere statale: non può essere negato.

Però noi desideriamo, col nostro emendamento, che siano precisate perché in questo clima di follia regionalistica è opportuno, è necessario precisarle fin da ora.

Desidero soffermarmi sugli aeroporti. Anche qui l'esigenza, l'opportunità della disciplina unitaria nasce dal fatto che la costruzione degli aeroporti e il traffico dei medesimi sono regolati, come gli onorevoli colleghi sanno, da norme di carattere internazionale e da accordi internazionali, che possono essere garantiti soltanto da una disciplina unitaria che sia ispirata soltanto dagli organi statali.

Per quanto riguarda il secondo comma si precisa che i provveditorati regionali alle opere pubbliche e gli uffici corrispondenti restano alle dipendenze esclusive del Ministero dei lavori pubblici insieme con gli uffici da essi dipendenti ed esercitano le funzioni riservate allo Stato, pur adempiendo le funzioni devolute alle regioni. I comitati tecnico-amministrativi e il provveditorato regionale alle opere pubbliche sono integrati da due membri aventi voto deliberativo, designati dai presidenti delle giunte regionali e sottoposti alle sue direttive. Questo secondo comma si illustra veramente da sé e io lo raccomando all'attenzione dei colleghi.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il primo, aggiungere i seguenti commi:

La vigilanza e la tutela sugli enti provinciali per il turismo e sugli enti ed istituti locali che svolgono attività relative al turismo e la vigilanza alberghiera, ivi comprese le aziende autonome di cura e soggiorno, sono esercitate dalle amministrazioni regionali.

I programmi di massima per la propaganda e le manifestazioni turistiche di iniziativa regionale sono adottati dall'amministrazione regionale sentito il Ministero del turismo e dello spettacolo.

I provvedimenti in materia di classifica e di tariffe alberghiere, sempre che non venga altrimenti disposto con legge dello Stato, sono adottati dall'amministrazione regionale d'intesa con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

I segretari degli enti provinciali per il turismo sono scelti tra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tali funzioni.

Gli enti provinciali per il turismo sono tenuti a fornire al Ministero del turismo e dello spettacolo, con le modalità da esso stabilite, i dati statistici e gli altri elementi necessari per i suoi fini istituzionali e sono tenuti a svolgere gli altri compiti che sono loro demandati dallo stesso Ministero.

15. **27.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

TURCHI. Signor Presidente, siamo all'esame dell'articolo 15 e desidero trattare a questo riguardo i commi aggiuntivi che concernono, tra l'altro, la vigilanza e la tutela degli enti provinciali per il turismo ed enti assimilati. Ma prima sono da fare alcune osservazioni di carattere generale su questo articolo 15, osservazioni pertinenti che motivano la nostra opposizione ed in particolare le aggiunte che noi riteniamo assolutamente necessarie.

Già in precedenza, trattando della legge nella sua interezza in questo consesso, avevo rilevato che ci si viene a domandare di dare il voto ad occhi bendati, come quei ragazzini che alla TV hanno scelto i numeri di *Canzonissima*, e hanno suscitato un vespaio nell'opinione pubblica. « Non si deve chiedere di fare operazioni ad occhi bendati » – è stato scritto. Ora mi domando per quale motivo un'operazione del genere dovrebbe essere consentita proprio in Parlamento.

Fuori dallo scherzo, questo articolo 15 è nato male e, dopo alcuni tentativi con il forcipe, i partiti di centro-sinistra hanno tentato la respirazione « bocca a bocca » per rianimarlo. Noi dovremmo votare a scatola chiusa perché i decreti delegati non sono qui davanti a noi, ma verranno come verranno, e saranno come saranno.

Il rilievo, che non è soltanto un rilievo di carattere finanziario ma di carattere morale, vale anche per la materia del turismo.

Vi sono, in ogni regione, gli enti provinciali per il turismo e poi ci sono pure enti ed istituti locali che svolgono attività relative al turismo ed alla vigilanza alberghiera, ivi comprese le aziende autonome di cura e soggiorno.

Tutte queste attività rientrano nell'attività regionale soprattutto per ciò che riguarda lo oggetto di tali attività, in quanto rappresentano interessi prettamente locali, anzi una fonte non secondaria di entrate, di attrazione e di dinamismo sociale. Ora, noi non intendiamo che un campo così valido ed importante possa venir posto allo sbaraglio con una legislazione dissimile e scomposta. Il che av-

verrebbe senz'altro ove le amministrazioni regionali non si accordassero previamente con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

Vi sono materie delicate che incidono in modo assai notevole sul turismo, anzi addirittura condizionano l'afflusso dei turisti in certe località e comunque influenzano la durata del soggiorno. Mi riferisco ai provvedimenti di classifica e di tariffe alberghiere per le quali sarebbero esiziali decisioni e provvedimenti ispirati a parzialità e a favoritismi e per le quali invece è indispensabile seguire norme predeterminate secondo criteri già collaudati dall'esperienza.

Anche qui, secondo una prassi già stabilita, si vorrebbe che le amministrazioni regionali agissero di conserva con il Ministero prima citato. È proprio sul terreno turistico – aggiungo – che probabilmente si svilupperebbero le più fiere anomalie competitive, snaturando alcuni orientamenti di carattere nazionale che non solo non vanno dimenticati, ma vanno rispettati.

Se questi commi che noi proponiamo sono dettati da una retta e scrupolosa visione finanziaria e dall'esigenza di non decampare dalle direttive nazionali, vi è invece una questione che tocca da vicino una benemerita categoria di funzionari e cioè i segretari degli enti provinciali per il turismo. A questo proposito, il nostro emendamento all'articolo 15, precisa che essi siano scelti fra gli iscritti nel ruolo nazionale degli abilitati a tale funzione. Si tratta di ovviare ad una omissione, a nostro parere piuttosto grave perché non rende esplicita un'obbligatorietà funzionale alla quale alcune amministrazioni regionali per malvezzo clientelare potrebbero sottrarsi.

Infine, qui noi proponiamo che i Ministeri non siano tenuti all'oscuro di quanto avviene, o meglio, avverrà nelle regioni. Anche per il campo del turismo e dello spettacolo è bene stabilire che gli enti stessi informeranno il loro dicastero per la parte che lo riguarda, rispettosi delle funzioni ad esse demandate dallo stesso. In uno Stato funzionante secondo disposizioni radicate e fisse, queste precisazioni in forma di legge potrebbero parere superflue o finanche eccessive. Bisogna però considerare attentamente il pericolo di una legislazione carente per colpa o per semplice distrazione. Le vie per giungere alla sovversione dello Stato sono infinite e fra queste vi sono in primo luogo le leggi non formulate, non scritte, non approvate e non promulgate perché in questo vuoto si possono inserire, come del resto già oggi si inseriscono, i nemici di una ordinata vita civile.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Dopo il primo, aggiungere il seguente comma:

Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, le Regioni sono tenute ad osservare i criteri stabiliti dal ministro competente. Questi ha facoltà di disporre i controlli che si rendano necessari e di annullare o di revocare i provvedimenti che siano in contrasto con le disposizioni di legge e con i criteri da esso stabiliti. L'annullamento può essere disposto non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dei provvedimenti da parte dell'amministrazione regionale ovvero quando i provvedimenti, per sopravvenuta emanazione di nuove norme, vengono a trovarsi con esse in contrasto.

15. **28.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il secondo comma.

15. **50.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: competenti e con quelli.

15. **51.** **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, dopo le parole: e delle finanze, *aggiungere le parole*: e del bilancio.

15. **52.** **Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sopprimere le parole da: e con l'obbligo, *fino a*: delle norme proposte.

15. 53. **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ROMEO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la larga trattazione fatta dai colleghi della mia parte politica sull'articolo 15 potrebbe anche consentirmi di non fare una lunga illustrazione degli emendamenti di cui devo occuparmi.

L'emendamento 15. 28 stabilisce che, nell'esercizio delle cariche amministrative delegate dallo Stato, vi sia un'osservanza dei criteri stabiliti dal Governo, che vi sia un potere di controllo da parte del Governo stesso e quindi una potestà di annullamento; infine l'emendamento prevede in quali casi tale potestà possa essere esercitata. Potrebbero forse essere considerate pleonastiche o inutili le norme aggiuntive proposte ? No, esse, a mio modo di vedere, sono indispensabili, perché anche se si vuole ritenere che lo Stato debba avere un potere meramente direttivo e di coordinamento, dobbiamo ricordare che nella discussione delle norme costituzionali proprio l'onorevole Ruini affermava che è lo Stato che stabilisce i principi generali della legislazione e che è lo Stato che deve conservare funzioni di vigilanza e di controllo. Cioè è evidente la necessaria e naturale correlazione che deve esistere tra delega ed esercizio di delega.

Non può essere contestabile il principio secondo cui la regione è tenuta ad osservare i criteri ed i limiti delle attribuzioni ad essa fatte, che non possono essere allargate secondo criteri incontrollati e incontrollabili. Se non esistesse altra necessità, la norma che proponiamo dovrebbe essere emanata al solo fine di dare applicazione uniforme all'attribuzione delle funzioni nelle varie regioni.

D'altra parte se manca un controllo da parte del Governo una regione potrebbe non osservare i criteri e limiti delle attribuzioni ad essa date, potrebbe adottare provvedimenti contrastanti con la legge, potrebbe disporre provvedimenti contrastanti con i criteri stabiliti dalle attribuzioni ad essa affidate. E in questi casi quale sarebbe il rimedio per revocare l'attività delle regioni qualora superassero tali limiti ? Dubito che un rimedio possa essere il ricorso alla Corte costituzionale, perché mentre per le regioni a statuto speciale il controllo della Corte costituzionale è previsto specificamente, così non è per le regioni a statuto ordinario.

Ritengo che il rimedio potrebbe essere in alcuni casi l'autorità giudiziaria comune, in altri casi il Consiglio di Stato, specialmente quando si tratti di diritti privati, per giudicare dei contrasti che possono interessare anche i privati cittadini.

Né si obietti che la Costituzione attribuisce alla regione un'autonomia perché la regione è un ente non subordinato e completamente autonomo nelle sue funzioni e che – come afferma nella sua relazione l'onorevole Tarabini – il Governo centrale ha solo funzioni di coordinamento e che per ogni impugnativa di competenza deve ricorrere alla Corte costituzionale e se si tratta di impugnativa di merito al Parlamento. Se questo può essere affermato per le materie indicate dall'articolo 117, sempre nei limiti della legge fondamentale dello Stato, non può riguardare l'articolo 15 che consente alla regione di attuare con delega legislativa, contemporaneamente alla devoluzione dei mezzi finanziari, il trasferimento delle funzioni dello Stato.

Il Governo e la malferma contraddittoria maggioranza che lo sostiene non hanno voluto rinviare la materia dell'articolo 15 ad altro provvedimento legislativo e non hanno ritenuto di fare assumere direttamente dal Parlamento l'onere di una legge direttamente regolatrice del trasferimento di funzioni; e sono giunti alla formulazione dell'articolo 15 che delega i poteri più larghi possibili.

Mi permetto di rilevare che, una volta che non si è ritenuto di rinviare ad altro provvedimento legislativo, sarebbe stato più opportuno non legiferare sulla materia. La Costituzione stabilisce le materie sulle quali le regioni possono legiferare, nel rispetto dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato, e prevede l'obbligo della Repubblica di adeguare le sue leggi alla competenza attribuita alle regioni.

Correttamente si potrebbe ritenere che il dettame costituzionale non prevede alcuna delega da parte del Governo alla regione, e che le regioni potrebbero legittimamente legiferare nei limiti stabiliti dalla Costituzione, e la Corte costituzionale sarebbe competente a dirimere eventuali conflitti. Ma quando alla

regione vengono attribuiti poteri legislativi con delega, a parte la costituzionalità di questa norma, è necessario prevedere nella norma legislativa che su tale attribuzione-delega vi sia un potere di controllo da parte del potere delegante.

L'articolo 15 introduce subdolamente – come dice l'onorevole Delfino nella sua relazione di minoranza – in una legge finanziaria tre leggi delega per il trasferimento alle regioni di funzioni dello Stato. Questa delega è fatta senza « determinazione di principi e criteri direttivi », senza oggetti e senza neanche definirli nel tempo, e, perciò, a mio parere, è incostituzionale.

Ma, non volendo consentire nell'incostituzionalità, non v'è chi non veda che, ammettendo la delega, lo Stato, non con una legge del Parlamento ma attraverso una delega, conceda un potere delegante al Governo ! Il nostro ordinamento costituzionale prevede la delega della funzione legislativa al Governo, ma non prevede che il Governo possa a sua volta attribuire il suo potere legislativo ad altro potere e tanto meno alle regioni, se si tratta non di materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione ma di competenze statali residue, come vengono definite dall'articolo 15, del quale noi discutiamo.

Nel Parlamento italiano e particolarmente al Senato le questioni attinenti alla costituzionalità della delega sono state ampiamente trattate in occasione della delega data al Governo per l'attuazione di norme e regolamenti comunitari. In quell'occasione particolarmente i parlamentari comunisti e socialisti sostenevano l'incostituzionalità della delega, che, in fondo, si limitava ad attribuire al Governo la potestà di approvare con decreti i provvedimenti comunitari. Quella delega non prevedeva di delegare al Governo di attribuire potestà legislativa ai provvedimenti, ai regolamenti, alle norme approvate dalle istituzioni comunitarie. Con l'articolo 15, invece, il Governo, delegato a legiferare, attribuisce a sua volta la potestà legislativa alla regione non solo per le materie di sua competenza, ma anche per competenze statali primarie e residue. Dove va a finire il vecchio principio del diritto romano *delegatus delegare non potest* ?

È sotto questo aspetto che l'emendamento aggiuntivo da me illustrato dimostra la sua validità perché limita la struttura giuridica e costituzionale dell'articolo 15. Inserendo la norma aggiuntiva proposta, diretta a stabilire l'obbligo per le regioni di osservare i criteri stabiliti dal Governo, a dare ad esso potere di controllo e di annullamento, si potrebbe aver modo di sostenere che non v'è trasferimento di delega, ma che il Governo mantiene e svolge il potere di delega ad esso attribuito, perché le norme con le quali esso autorizza le regioni ad esercitare la funzione legiferante sono da esso Governo controllate e possono essere da esso Governo revocate o annullate.

L'emendamento aggiuntivo proposto renderebbe – sia pure con molto sforzo – costituzionale l'attribuzione fatta dal Governo alle regioni ed è per questo che proprio voi, colleghi regionalisti, dovreste essere sodisfatti che tale emendamento sia stato proposto e dovreste anzi farlo vostro: respingendolo, invece, rendereste ancor più incostituzionale questo articolo 15.

Esaminato così l'emendamento 15. 28, passo ad illustrare brevemente il 15. 50, che propone la soppressione del secondo comma dell'articolo 15. Per effetto di tale comma, il decreto del Presidente della Repubblica nel quale vengono fissate le norme delegate, viene adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con alcuni ministri (dell'interno, del tesoro e delle finanze) e sentite, preventivamente ed obbligatoriamente, le regioni. Viene inoltre stabilito che le eventuali osservazioni delle regioni devono essere sottoposte al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge n. 62 del 1953.

La formulazione di tale comma è così caotica e confusa che non si riesce a comprendere quale dovrebbe essere l'*iter* da seguire per l 'emanazione delle norme delegate. Si rende, quindi, quanto meno necessario trovare una formulazione diversa, che chiarisca che i concerti, le approvazioni, i pareri devono precedere la proposta del Presidente del Consiglio. Ma, a parte la brutta formulazione, noi proponiamo la soppressione di questo secondo comma per le stesse ragioni giuridiche e costituzionali che sono state addotte a sostegno dell'emendamento 15. 28.

Non è possibile, infatti, che in una delega legislativa concessa dal Parlamento al Governo, l'emanazione delle norme sia assoggettata al parere della regione, senza dire che quando si parla di parere della regione non si specifica quale dovrà essere l'organo regionale abilitato ad esprimere tale parere. Sarà l'assemblea regionale, la giunta, il presidente della regione ?

Ad ogni modo, delle due l'una: se si tratta di legislazione affidata per materia dalla Costituzione alle regioni, questa non dipende dalla delega del potere legislativo dello Stato; se pertanto lo Stato non consentisse o limitasse questa attività legislativa della regione allora sì sarebbe competente la Corte costituzionale. Se invece si tratta di legislazione per materie, non indicate dall'articolo 117 della Costituzione, e cioè di funzioni tutte – o residue – dello Stato, allora è il potere legislativo, diretto o delegato, che deve, se può, determinare le attribuzioni della regione e non può, questo potere dello Stato, avere obbligo di avere l'assenso della regione e di sottoporre le sue osservazioni alla Commissione parlamentare. Ciò senza dire che il mantenimento di questa norma determina altre perplessità ed altri quesiti.

Cosa accadrebbe nel caso in cui, sentito obbligatoriamente il parere della regione, questa facesse delle osservazioni e queste osservazioni ottenessero il parere favorevole della Commissione parlamentare? Il Presidente del Consiglio dei ministri sarebbe obbligato, di concerto con i ministri interessati, a modificare la proposta al Presidente della Repubblica; e se questo il Presidente del Consiglio dei ministri non facesse o se mancasse il concerto di uno dei ministri interessati, cosa si verificherebbe? Cosa si verificherebbe, invece, nel caso in cui le osservazioni della regione non avessero il parere favorevole, ma anzi il parere contrario, della Commissione parlamentare? Dovrebbe e potrebbe il Presidente del Consiglio dei ministri attendere le osservazioni della regione e disattendere quelle della Commissione parlamentare? Oppure, dovrebbe fare il contrario? Sono questi dei quesiti che non trovano alcun chiarimento nella legge e nessuna norma che possa dare un indirizzo preciso.

Non voglio dilungarmi ancora sui motivi di questo emendamento soppressivo, in quanto ritengo dovrebbe corrispondere agli interessi dei colleghi regionalisti il varare una legge che abbia minori imperfezioni e formalismi, che ne rendano meno difficoltosa l'attuazione.

Passando agli emendamenti, 15. 51, 15. 52 e 15. 53, debbo dire che essi sono molto limitati. L'emendamento 15. 51 propone la soppressione della generica dizione di chiedere il concerto dei ministri competenti.

Tutti sappiamo che la competenza dei vari ministri è concorrente in molte materie, tanto che è difficile, in molti casi, stabilire quale sia la competenza dell'uno o dell'altro ministero. D'altra parte, se si mantenesse la dizione del secondo comma, non si vede il motivo di dover indicare specificatamente alcuni ministeri. Infatti, se vengono specificati i ministri dell'interno, del tesoro e delle finanze, non ci si rende conto del perché non venga anche specificatamente indicato il ministro del bilancio. Infatti, è indiscutibile e incontrovertibile l'influenza che la costituzione delle regioni, con attribuzione alle stesse di tributi propri, con la devoluzione di tributi erariali, con la partecipazione al gettito delle imposte statali, ha sul bilancio dello Stato. Pertanto, non ci si rende conto dei motivi per i quali, mantenendo una specificazione dei ministri chiamati al concerto, fra di essi non sia stato indicato il ministro del bilancio, come da noi proposto con l'emendamento 15. 52.

L'ultimo emendamento, 15. 53, trova le sue ragioni nella illustrazione da me fatta per sostenere il precedente emendamento 15. 51 soppressivo. Ho detto, per quali motivi noi riteniamo che la regione non debba avere alcuna interferenza nella delega, per quanto riguarda i poteri legislativi; perciò, ove il nostro emendamento soppressivo dell'intero secondo comma non venisse accolto, quelle ragioni vengono da me richiamate per la soppressione parziale indicata con l'emendamento 15. 53.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sopprimere le parole: decorso tale termine, *e sostituire le parole*: le norme, *con le parole*: Tali norme.

15. **54.** **Roberti, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sopprimere le parole: unitamente alle eventuali osservazioni delle Regioni.

15. **55.** **Manco, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere l'ultimo comma.

15. **56.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

È soppresso il secondo comma dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

15. **57.** **Delfino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHI. L'emendamento Roberti 15. 54 è meramente formale; noi chiediamo con esso solo la sostituzione di alcune parole. Per quanto riguarda l'emendamento 15. 55, non si tratta di un emendamento di carattere formale; chiediamo che vengano soppresse le parole « unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni ». Noi chiediamo la soppressione di questa espressione, perché non si può andare avanti legiferando sulla base delle eventuali osservazioni. Se le osservazioni delle regioni ci saranno, andranno al parere della Commissione parlamentare, in caso contrario non ci andranno. Non c'è comunque bisogno, anche per rispetto e per riguardo a questa Commissione parlamentare che viene istituita, di preoccuparsi di una cosa del genere. Questo emendamento vuole denunciare le vostre incertezze.

Sull'emendamento 15. 57 mi soffermerò più a lungo; esso è subordinato all'emendamento 15. 56, che chiede la soppressione dell'ultimo comma. L'illustrazione di questi emendamenti consentirebbe di riprendere tutto il discorso politico sul disegno di legge. È un emendamento che sottolinea – scusatemi se uso questa espressione, ma è quella che meritate – il fallimento dei neoregionalisti.

Nel 1953 i regionalisti fecero una norma di aderente attuazione costituzionale, votata da tutti, socialisti compresi; nel 1970, socialisti, democristiani, comunisti, tutti coloro che votarono l'articolo 9 della legge n. 62, prendono atto di non essere stati capaci, o di non avere avuto tempo, di varare le leggi-cornice, ed inventano una nuova tesi, secondo la quale le leggi-cornice sono una fantasia. Prenda atto l'opinione pubblica di questo fallimento. Non è stato sufficiente il richiamo alla dottrina più qualificata; sono state scritte molte pagine, e le biblioteche sono piene di monografie su questo argomento.

Vi abbiamo anche citato gli autori di vostra parte; sono socialisti, sono democristiani, questi uomini che hanno lavorato in nome della scienza, per dimostrare l'indispensabilità delle leggi-cornice, per dare retta attuazione al dettato costituzionale. Ve li abbiamo citati, questi autori; nulla voi avete contrapposto su questo terreno scientifico.

Avete detto soltanto che questa è gente che non conta, o che si tratta soltanto di sognatori. A nulla è servito aver letto in aula per ore intere i vostri discorsi, socialisti, comunisti, democristiani, repubblicani, i vostri impegni politici, le vostre affermazioni di tutti questi anni, ed in modo particolare dal 1953 in poi, anni in cui giuravate che quella era la strada giusta.

A nulla è servito avervi richiamato tutti i discorsi e gli impegni dei vari Presidenti del Consiglio e dei vari relatori di maggioranza, uno dietro l'altro, i quali giuravano sulla validità di quella tesi.

Non vale la testimonianza di chi ha partecipato e lottato per formare l'articolo 9; e pure certe cose le avete sentite ripetere anche recentemente in sede di Commissione affari costituzionali, perfino da esponenti della democrazia cristiana.

Lo so che poi l'onorevole Galloni li mette da parte, sostenendo che anche illustri giuristi del suo gruppo, come ha detto stamane, hanno preso un abbaglio (ora gli scienziati prendono gli abbagli, ed i Galloni dettano le leggi e fanno la scienza giuridica); ma questi uomini vi hanno detto che quando hanno lottato e lavorato per creare l'articolo 9, lottavano nella piena consapevolezza di essere fedeli interpreti del dettato costituzionale, imponendo prima le leggi-cornice ? E per questo tutti voi, compresi i comunisti, vi siete battuti.

Ad un certo punto, vi siete sentiti dire da questi uomini che la prova, la testimonianza – e potrei ripetere i loro nomi, ma li ho già citati, e rammento bene quando l'onorevole Tozzi Condivi lo ha detto – della validità di queste tesi è proprio nel secondo comma dell'articolo 9.

Molti di voi si chiesero: se le regioni, una volta costituite, devono attendere le leggi-quadro, che faranno i primi tempi? Faranno lo statuto; e poi? Solo lo statuto? Allora, voi diceste, tutti insieme: facciamo far loro qualcosa, perché subito possano legiferare, senza perdere tempo. E questo « qualcosa » lo scriveste voi, al secondo comma dell'articolo 9. Ecco la prova che vi è stata rinfacciata dai vecchi regionalisti di fede autentica, e non dai nuovi regionalisti che non hanno fede regionalista, altrimenti amerebbero fare meglio le cose, e non liquidarle in questo modo. È stata anche una sua scoperta, credo, onorevole Ballardini e certamente anche una scoperta dell'onorevole Galloni, o dei gruppi che voi rappresentate, quella di dire: è una fantasia, le leggi-cornice sono state sognate di notte.

Non basta neppure avervi richiamato tutte le citazioni del dibattito nel corso del quale è stato formato l'articolo 9. La biblioteca ne è piena; abbiamo ormai imparato a memoria i vostri discorsi. C'erano riferimenti espressi all'ordinamento giuridico tedesco e a quello francese; li citavate proprio nei confronti delle leggi-quadro; ci credevate! Era la strada giusta; l'avete ribadita per tanti anni, e poi improvvisamente – dal momento che la situazione politica ha bisogno di nuovi strumenti di lotta – dite che sono sogni, che sono fantasia. Non nascondetevi dietro un dito!

Io ho apprezzato la spregiudicatezza dell'onorevole Galloni, il quale dice: basta, noi vogliamo fare le regioni e non ci interessa altro. Abbiamo rovesciato l'*iter*; le leggi-cornice non si fanno mentre si fanno le regioni, che legifereranno. È evidente la manovra fraudolenta di un certo vostro emendamento: lo Stato potrà farle entro due anni; e se non le farà, comunque le regioni avranno la possibilità di legiferare.

L'onorevole Galloni aggiunge, incautamente scoprendo la manovra fraudolenta: tanto, di fatto per due anni le regioni non potrebbero legiferare, perché saranno occupate nella ricerca dei locali, nella sistemazione e nell'impianto degli uffici e soprattutto nel lungo e travagliato *iter* della formazione degli statuti. Così, alle regioni non si ruba niente, e si dà fittiziamente allo Stato il tempo di due anni per poter fare qualcosa; ma di fatto non si farà niente.

Guardate quanto è abile, anche se smascherata, la manovra fraudolenta! Lo Stato non farà niente perché questo, come dice lo onorevole Galloni, è un impegno politico. L'onorevole Galloni ha questa mattina chiamato « impegni politici » che non si sono potuti realizzare quelli che avete assunto nel 1953, e oggi chiamate nuovamente un impegno politico questo dei due anni di tempo. Vergognatevi! La manovra truffaldina è evidente. È logico che voi farete la legge. Contro la forza, la ragion non vale. Ma, almeno, noi cerchiamo di difenderci; ci diano una mano tutti coloro che con fede regionalistica fecero l'articolo 9. Noi difendiamo l'articolo 9 della legge del 1953, con questo nostro emendamento.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Conseguentemente sostituire alle parole: le quali, *le parole*: Le regioni.

15. **65.** **Ballardini, Principe.**

BALLARDINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

15. **63.** **Orlandi.**

ORLANDI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

L'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei principî fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma del presente articolo o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle regioni.

15. **72.** **Bressani, Ballardini, Mezza Maria Vittoria.**

BALLARDINI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dirò poche parole per illustrare

questo emendamento 15. 72 che ho presentato insieme con i colleghi Bressani e Mezza Maria Vittoria e, se ella signor Presidente me lo consente, per motivare la ragione per la quale intendiamo ritirare il mio emendamento 15. 0. 2. firmato da me e dal collega onorevole Principe.

Perché questo discorso in una seduta notturna, nel corso di un'azione defatigante degli oppositori ? Perché prendiamo la parola anche noi su questo punto ? Perché, signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 15 è veramente il « cuore politico » di tutta la legge; perché attorno a questo emendamento in modo particolare, in aula e fuori dell'aula, si è discusso e su di esso sono stati pronunciati giudizi dalle varie parti.

D'altra parte noi riteniamo che sia necessario dare all'Assemblea una motivazione di questo emendamento Bressani 15. 72, per rispondere alle critiche che contro di esso sono state fatte, per dare i chiarimenti che in ordine ad esso sono stati chiesti.

Si è detto, lo ha detto stamane l'onorevole Bozzi, che si tratta di un emendamento contraddittorio, incostituzionale nella sua contraddittorietà; si è detto, da parte di altri colleghi, che questo emendamento costituisce un arretramento rispetto alle posizioni che erano state consacrate dalla Commissione, naturalmente dal punto di vista dei fautori di un regionalismo libero, autonomo; si è detto che è un emendamento superfluo, così è stato definito dall'onorevole Galloni.

Mi sia consentito analizzare queste osservazioni, una per una, e attraverso l'analisi di queste critiche e di questi giudizi sull'emendamento cercare di dare una motivazione, una ragione della sua presentazione.

Si dice che è un emendamento incostituzionale perché, mentre per un verso sembra che subordini l'entrata in esercizio della funzione legislativa delle regioni alla preventiva emanazione delle leggi delegate di trasferimento delle funzioni amministrative, per un altro verso dispone che, trascorso il biennio, nell'ipotesi in cui il Governo non abbia provveduto ad emanare le leggi delegate per il trasferimento delle funzioni amministrative, comunque la funzione legislativa entra in funzione.

Non è questo il senso dell'emendamento.

Non è questa la volontà dei proponenti. Non è questo nemmeno il significato letterale dell'emendamento. Infatti, quando noi attribuiamo al Governo il compito di trasferire le funzioni amministrative. intendiamo affidare al Governo il compito di una rassegna tra quelle che sono le sue attuali funzioni amministrative che, secondo la Costituzione, debbono essere demandate alle regioni.

Si deve quindi desumere che, se alla scadenza del biennio il Governo in determinate materie non ha ancora provveduto a trasferire funzioni, ciò significa che in quelle materie non preesistevano funzioni amministrative del Governo. Ed in tal caso è ovvio, è logico che, constatato questo fatto, nulla essendovi da trasferire, può la regione, con propria legge, attribuirsi le funzioni amministrative, a seconda delle esigenze che essa ritenga di avvertire, di interpretare, di sentire. Vi è anche un'altra motivazione, che vale per l'ipotesi in cui il Governo lasci trascorrere i due anni senza avere assolto interamente alla delega che il Parlamento gli affida e, scaduto il biennio, non abbia ancora provveduto, per sua inadempienza – è una pura ipotesi dottrinaria – a trasferire le funzioni amministrative nelle materie che la Costituzione attribuisce alla competenza delle regioni: non è ammissibile che questa inadempienza del Governo possa risolversi in una moratoria, in una paralisi di funzioni che la Costituzione assicura alle regioni.

Questa valutazione, mi pare, ci serve a capire la natura del limite, della condizione che nel testo dell'emendamento da noi presentato è introdotto. Non ha, questo termine, natura di un divieto, stabilito con legge ordinaria e imposto alle regioni, di legiferare. Probabilmente non lo potremmo fare; certamente non lo potremmo fare con leggi ordinarie.

Non possiamo, con leggi ordinarie, istituire un limite all'esercizio di una funzione che è accordata dalla Costituzione. Ha invece la portata di un termine ordinatorio, per dirla nel gergo della procedura civile, basato sulla ovvia considerazione che la regione non ha di fatto interesse a legiferare, a produrre leggi, che non possa gestire, che non possa – cioè – amministrare, dal momento che in virtù della disposizione VIII della Costituzione le funzioni amministrative già dello Stato possono essere trasferite alla regione soltanto con legge dello Stato. È chiaro che la regione in quelle materie non ha interesse a produrre leggi, dal momento che non le può amministrare.

Sulla base di questa ovvia considerazione di fatto, è stato ritenuto opportuno introdurre questa norma, la quale appunto ha il carattere di un termine ordinatorio. Quindi, nes-

sun arretramento rispetto alle posizioni della Commissione, ma semplicemente l'esplicazione di un fatto, di una realtà, di una normativa, di una disciplina che era già contenuta, implicita, nel testo della Commissione; e a comprova di ciò consentitemi di citare me stesso, per un istante, nella motivazione che io ho dovuto redigere per conto della Commissione affari costituzionali, in un brevissimo passo dove questo problema, ora risolto con l'emendamento, è già enunciato in questo stesso profilo.

È scritto, in quella relazione: « Esso – l'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 – difatti, subordina l'effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni non già all'emanazione delle leggi di trasferimento previste dalla disposizione VIII transitoria della Costituzione, ciò che pur ovvio sarebbe stato logico ». Quindi, il contenuto di questo emendamento era già implicito – esplicito, direi – nella motivazione che aveva dato la I Commissione al testo dell'articolo 15, e che era puramente e semplicemente soppressivo dell'articolo 9.

Potremmo dire, a questo punto, come ha detto l'onorevole Galloni, che se questa è la vera portata di questo emendamento, trattasi di un emendamento inutile, superfluo. Dal punto di vista di stretta logica legislativa, questo probabilmente è vero. Lo possiamo riconoscere: è un compromesso formale, inevitabile, e come tale accettabile, quando si tratta di mettere d'accordo una maggioranza regionalistica, che proprio per essere così vasta è anche, per forza di cose, inquinata da qualche ambiguità. Ma la sostanza del testo approvato dalla Commissione non è mutata, resta quella che era.

Quale era questa sostanza ? Era la soppressione, la cancellazione, l'espulsione dall'ordinamento della nostra Repubblica del concetto delle leggi-quadro.

FRANCHI. Che voi avete introdotte.

BALLARDINI. Io adesso non voglio discutere l'aspetto costituzionale del problema. Abbiamo sentito in proposito molteplici opinioni, colte, dotte, motivate. Però a me basta ricordare a noi stessi il discorso fatto dallo onorevole Lucifredi, in sede di discussione generale, su questa legge, il quale, con la estrema onestà che tutti gli riconosciamo, ha detto *expressis verbis* che non si tratta di un problema di costituzionalità.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. In Commissione non ha detto questo.

BALLARDINI. Mi rifaccio al discorso più meditato che l'onorevole Lucifredi ha fatto in questa sede: più meditato, più diffuso, più motivato. Non è un problema di costituzionalità, è un problema di opportunità politica.

L'onorevole Lucifredi non ha abdicato alla sua posizione neanche in questa sede, quindi non si può supporre che egli abbia mutato la sua opinione per ragioni di opportunismo politico. No, conosciamo tutti l'onorevole Lucifredi e sappiamo che queste cose non le fa. Egli ha conservato la sua opinione di difesa dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 e ha detto con estrema onestà: non è un problema di costituzionalità, è un problema di opportunità politica, di indirizzo politico, di scelta politica. Si tratta di vedere, cioè, se concepiamo il rapporto tra regioni e Stato come un rapporto di subordinazione gerarchica, qual è quello che voi volete, quale è quello che discenderebbe dal vigore dell'articolo 9 della legge del 1953, o se deve essere, come noi riteniamo debba essere, anche sulla base della Costituzione, un rapporto dialettico, un rapporto cioè di parità, di reciproco contributo, di reciproco confronto. Noi non affermiamo che le regioni siano degli enti sovrani, ma che sono degli enti autonomi entro i limiti che a questa autonomia sono stabiliti dalla Costituzione.

ROBERTI. Non c'è limite senza controllo.

BALLARDINI. La Costituzione afferma che il Parlamento detta i princìpi fondamentali della legislazione e il legislatore regionale, nell'esercitare la sua funzione legislativa, rispetta questi princìpi e nel momento in cui li rispetta, nel momento in cui esercita la sua funzione legislativa, si atteggia come interprete dei princìpi dettati dal Parlamento nello stesso modo in cui noi – e rispondo alla domanda che faceva stamane lo onorevole Almirante – Parlamento, quando operiamo come legislatore ordinario, siamo interpreti dei princìpi della Costituzione, che dobbiamo rispettare.

Il Governo ha una funzione di controllo nei confronti di tutte le attività svolte dalle regioni, per quello che riguarda la legittimità delle sue leggi e per quello che riguarda gli eventuali conflitti di interesse nei confronti di altre regioni o dell'interesse generale dello Stato, così come esso è interpretato in quel momento dal Governo in carica. Il Governo può, quando ritenga sussistano vizi di legittimità o conflitti di interesse, rinviare la legge alle regioni. Le regioni possono riba-

dire il loro voto e in tal caso il Governo può impugnare la legge davanti alla Corte costituzionale per i vizi di legittimità, davanti al Parlamento in sede speciale per i conflitti di interesse.

Ecco il ruolo dialettico e democratico dei vari poteri dello Stato secondo la nostra Costituzione. Ecco il rapporto, non subordinato, non gerarchico, ma dialettico e democratico, delle regioni nei confronti del potere centrale. Vi sono i due momenti – il momento dell'autonomia e il momento dell'unità – che sono, nella nostra Costituzione, egualmente esaltati e armonizzati in un sistema, in un meccanismo che, se funzionante, ne garantisce la armonizzazione in modo da evitare che l'uno soverchi l'altro.

Ecco perché la battaglia contro le cosiddette leggi-cornice era la battaglia fondamentale da farsi su questo argomento e in questa materia. Questo significa che il Parlamento nazionale rinuncia a legiferare in quella materia? No. Questo significa che il Parlamento nazionale non farà le cosiddette leggi-cornice, leggi-quadro – e io preferirei che non le chiamassimo più leggi-cornice o leggi-quadro, proprio per togliere a questa dizione il sapore di staticità, di gabbia, che gli è proprio – il Parlamento dovrà fare delle leggi-principio, dovrà fissare i princìpi dinamici, i princìpi evolutivi.

ROBERTI. Come li fisserà?

BALLARDINI. Dovrà, onorevole Roberti, mutare tutto il nostro modo di legiferare.

ROBERTI. E come si potranno individuare, allora?

BALLARDINI. In queste materie, onorevole Roberti, il Parlamento dovrà legiferare per princìpi. Non continueremo a produrre leggi come continuiamo a fare adesso: leggi-regolamento, leggi di dettaglio. Faremo delle leggi-principio.

Quando alla disposizione IX transitoria della Costituzione è stato scritto che la Repubblica adeguerà le sue leggi alle autonomie locali e alle nuove competenze attribuite alle regioni, anche questo si intendeva dire: modificare la struttura dello Stato, per adeguarla alle esigenze delle autonomie locali; modificare lo stesso modo di legiferare, per adeguarlo alle competenze legislative che sono attribuite alle regioni. Prendiamo un esempio che mi viene in mente: la materia urbanistica. Io credo che oggi le regioni, una volta che fossero costituite, potrebbero legiferare in materia urbanistica, perché vi sono i princìpi fondamentali delle leggi dello Stato anche in questa materia. Però io credo che noi dovremo fare una nuova legge urbanistica, per impedire che le regioni siano costrette a legiferare entro i limiti dell'attuale legislazione urbanistica, che sono limiti che impediscono – per la loro arretratezza, per l'arretratezza della legislazione attuale, per l'arretratezza dei princìpi attuali – di legiferare in maniera moderna, aggiornata, corrispondente alle esigenze attuali. Ma questo non è un problema di diritto costituzionale.

Le leggi-quadro, le leggi-principio – come io preferirei chiamarle – non sono la condizione perché si possa affidare la funzione legislativa in se stessa alla regione, sono necessarie per rivedere i vecchi princìpi che ancora dominano in molti settori della nostra legislazione vigente, per stimolare le regioni a legiferare in dettaglio nelle materie di loro competenza in modo più adeguato alle esigenze moderne.

L'emendamento, la cui illustrazione mi affretto a concludere, non esaurisce tutti i problemi trattati dall'articolo 15. L'articolo 15 è un articolo di grandissima portata, che fa intravedere in trasparenza molti altri problemi, sui quali dovremo certamente tornare a discutere nei prossimi mesi, dopo che le elezioni dei consigli regionali saranno state fatte. Fra qualche mese dovremo rivederci in questa Assemblea per discutere ed approvare gli statuti delle regioni ordinarie. In essi troveremo alcune norme assai importanti, per esempio quelle relative alla delega delle funzioni dalle regioni alle province ed ai comuni.

Ed ecco così che intravediamo, al di là di come la materia è trattata nell'articolo 15, un complesso di problemi che noi dovremo affrontare: primo tra essi il problema relativo ai nuovi rapporti da instaurare tra regione, province e comuni, oltre al problema importantissimo delle nuove funzioni e strutture degli enti autonomi locali.

Noi avevamo presentato un articolo 15-*bis* senza tuttavia avere la pretesa di risolvere tutti questi problemi, ma quanto meno per dare un contributo affinché si cominciasse a pensare, fin da questo momento, ad essi.

Noi riteniamo che sia un errore credere, come pure da qualcuno è stato affermato, che, nel momento in cui si creano le regioni, sia per ciò stesso necessario sopprimere le province. In realtà, le regioni sono surrogatorie di funzioni centrali ministeriali, e, se mai, bisognerebbe pensare di sopprimere qualche

ministero. Di contro, noi riteniamo che le regioni costituiscano l'occasione per esaltare e moltiplicare le funzioni proprie degli enti locali minori. In ogni modo, questo è un problema che dev'essere presente a noi fin da questo momento.

È venuta opportuna la proposta dell'onorevole La Malfa, il quale ha suggerito di rimeditare, con la partecipazione di tutte le forze regionaliste, questi problemi. Noi accettiamo di buon grado questo suggerimento e, in conseguenza, dichiariamo di ritirare questo nostro emendamento 15-*bis*, con l'intesa, però, che il problema debba essere segnato sull'agenda degli impegni urgenti delle forze regionaliste per completare ed integrare, dopo l'approvazione di questa legge, una riforma fondamentale del nostro Stato, che incida profondamente sulle strutture, sul costume, sulle funzioni, sull'organizzazione del potere nel nostro paese.

PRESIDENTE. Quindi l'onorevole Ballardini ha ritirato il proprio emendamento 15. 0. 2, che era del seguente tenore:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

Delega al Governo per il passaggio delle funzioni delle province alle regioni.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per regolare, simultaneamente per tutte le regioni, il passaggio dalle province alle regioni, ai sensi della disposizione VIII transitoria della Costituzione, delle funzioni ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) le attribuzioni delle province nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni. In tali materie le regioni esplicheranno la potestà legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione mentre delegheranno l'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative alle province limitandosi ad esercitare direttamente solo funzioni di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di ripartizione finanziaria;

b) il trasferimento delle funzioni provinciali alle regioni avverrà per settori organici di materie e non implicherà trasferimento di uffici e di personale dalle province alle regioni;

c) saranno conferite alle regioni le risorse finanziarie alle province attribuite a titolo proprio o loro assegnate dallo Stato per sopperire all'esercizio delle funzioni di cui alla lettera a). Le regioni ripartiranno e trasferiranno alle province le risorse finanziarie necessarie all'esercizio loro delegato a termini della lettera *b*);

d) nel trasferimento delle funzioni di cui sopra dovranno essere rispettate le esigenze dell'autonomia e del decentramento, ai sensi degli articoli 5 e 118 della Costituzione.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e con quelli dell'interno, del tesoro e delle finanze, e con l'obbligo di sentire preventivamente le regioni, le quali potranno comunicare le proprie osservazioni entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione delle norme proposte. Decorso tale termine, le norme verranno sottoposte, unitamente alle eventuali osservazioni delle regioni, al parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

15. 0. **2.** **Ballardini, Principe.**

L'onorevole Pazzaglia propone, all'emendamento Bressani 15. 72, il seguente subemendamento 0. 15. 26: sopprimere le parole: « o comunque ».

ROBERTI. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, l'onorevole Ballardini, nello svolgere testé l'emendamento Bressani, ha riconosciuto che esso rappresenta il punto di svolta dell'intera legge. Egli è partito innanzitutto da una posizione difensiva, cioè ha voluto contrastare il rilievo, mosso da più parti, che l'emendamento Bressani rappresentasse una contraddizione in quanto rispecchiante diversi ed opposti punti di vista senza pervenire alla soluzione delle contraddizioni e senza indicare quale dei due punti di vista venisse accolto dai presentatori.

Sennonché nello svolgimento dell'emendamento egli non ha potuto che ribadire l'esistenza dei due opposti punti di vista e, quindi, l'esistenza della contraddizione innegabile insita nell'emendamento stesso, derivante dall'impostazione diversa che alle regioni si vorrebbe dare dalle varie componenti dell'attuale maggioranza. L'onorevole Ballardini sostiene

però – e questo è il punto centrale della sua tesi – che con questo emendamento, che riproduce sostanzialmente la formulazione del testo della Commissione, si è voluto eliminare completamente il concetto delle leggi-cornice. Egli ha anzi precisato testualmente che attraverso questo emendamento si è proceduto alla « espulsione » dalla nostra legislazione del principio della legge-cornice, perché questa verrebbe a porre la regione in una posizione di subordinazione rispetto alla legislazione del Parlamento nazionale, mentre si dovrebbe sostituire, a questa posizione di subordinazione gerarchica, una posizione dialettica e paritaria. Onorevole Ballardini, comincerò innanzitutto col dirle che non mi pare sia esatta, da un punto di vista di pura teoria, questa sua affermazione.

Il principio della gerarchia delle fonti ella non lo può identificare con una posizione di gerarchia degli istituti cui è demandata l'applicazione delle leggi: la gerarchia delle fonti è condizione di ogni legislazione. Se si sovverte il principio della gerarchia delle fonti, partendo dal punto di vista che con essa si istituisce una gerarchia degli istituti che devono attuare le norme emanate dalle varie fonti legislative, si mette in dubbio e, quindi, si nega la possibilità di un qualsiasi ordinamento giuridico.

Non esiste ordinamento giuridico senza un principio di gerarchia delle fonti, cioè senza che sia riconosciuta agli organi dello Stato che emanano norme giuridiche una posizione di preminenza su altri enti cui lo Stato nella sua sovranità riconosce e concede, dall'alto, l'autonomia e, quindi, la possibilità di legiferare, ma sempre come propria concessione sovrana. Altrimenti, onorevole Ballardini, si sposta il concetto dello Stato unitario stabilito e sancito in modo irreversibile dall'articolo 5 della nostra Carta costituzionale, trasformandolo in quello dello Stato meramente federale. Questo è il punto fondamentale sul quale cade l'impostazione che questa sera ella, onorevole Ballardini, ha illustrato.

Io attendevo questa sua esposizione e la ringrazio per aver avuto l'onestà, anche nella tarda ora di questa notte (che non è senza significato nella storia del nostro Parlamento, della nostra legislazione), di esporre con chiarezza questo suo punto di vista. Quindi le due concezioni sono queste: da un lato quella dello Stato unitario, previsto tassativamente dall'articolo 5 della Costituzione, secondo cui la Repubblica unitaria riconosce e concede essa l'autonomia alle regioni; dall'altro, la concezione opposta secondo cui le autonomie regionali sorgono quasi per forza propria – e non già in una posizione soltanto dialettica come, per minimizzare, vuol sostenere l'onorevole Ballardini – e vengono esse a comporre lo Stato italiano. Sono due processi formativi completamente diversi, e l'onorevole Ballardini viene a riconoscere la validità del secondo; ma questo la Costituzione non glielo concede.

Una trasformazione di questo genere non avrebbe potuto essere attuata neppure con una legge costituzionale, perché ci troviamo veramente di fronte ad uno di quei *prima principia* sui quali è fondata l'intera struttura dello Stato, sui quali l'Assemblea costituente ha costruito tutto l'ordinamento giuridico di questo Stato, e che quindi soltanto una nuova Assemblea costituente, a tal fine esplicitamente convocata, potrebbe capovolgere mutando la concezione e la struttura dello Stato italiano da Stato unitario a questa diversa forma di Stato risultante da una aggregazione di varie piccole, diverse e diversificate entità, sovrane per conto loro, con autonomo potere e capacità di legiferare.

Quindi, quando ella contesta il principio della gerarchia delle fonti, contesta il principio dell'unità dell'ordinamento giuridico, dell'unica sovranità dello Stato, e giunge alla aberrazione della possibilità che si applichino sullo stesso territorio, nei confronti della stessa popolazione, due sovranità differenti, che possono divenire contrastanti: la sovranità dello Stato e la sovranità della regione.

Spaventato dalla logica ma innegabile consequenzialità di questo suo stesso ragionamento, ella allora è venuto, nella seconda parte del suo discorso, a smentire se stesso e quindi a riconoscere la contraddittorietà dell'emendamento stesso. Ella ha detto che ciò non significa che il Parlamento non debba emanare i princìpi in base ai quali soltanto sarà lecito e legittimo che le regioni si apprestino a legiferare.

E qui sorge una domanda: in che modo, onorevole Ballardini, il Parlamento può stabilire, per le singole materie che costituiscono il contenuto dell'articolo 117 della Costituzione, questi princìpi fondamentali – li chiami come vuole, li chiami binari, li chiami direttive, li chiami princìpi, li chiami criteri informatori, perché non ne facciamo una questione di semantica – come ella pensa che il Parlamento possa stabilire questi princìpi, se è necessario che li debba stabilire, dal momento che ella vuol escludere le leggi-cornice? La ricerca, infatti, va fatta a monte;

bisogna innanzi tutto accertare se è necessario o no che il Parlamento stabilisca questi princìpi.

Ella prima mi dice che non è necessario, perché il rapporto non deve essere gerarchico ma dialettico: rapporto dialettico *inter pares*, ella dice; rapporto dialettico tra entità che godrebbero di una pari sovranità. In un secondo momento, però, spaventato dalle conseguenze aberranti, abnormi di questa sua affermazione – che verrebbe a infrangere addirittura non solo una norma costituzionale, ma tutta la costruzione istituzionale del nostro Stato – ella dice: no, il Parlamento può emanare questi princìpi.

E come, onorevole Ballardini, come può emanare questi princìpi, quando ella ha tenuto a sostenere che con questo emendamento si procede alla espulsione dell'istituto della legge-cornice dal nostro sistema legislativo? Come? In che modo? Me lo sa dire dove dovrebbero essere ricercati questi princìpi? In quali leggi? In centinaia, in migliaia, in decine di migliaia di leggi; perché esistono nella nostra legislazione decine di migliaia di leggi.

Quindi, ogni regione, volta per volta, dovrebbe istituire un ufficio legislativo che andasse a ricercare nelle migliaia di leggi che esistono nel patrimonio legislativo della nazione e ad enucleare dei princìpi secondo un criterio che nessuno stabilisce, che nessuno prevede in qualche modo uniforme. E quindi potremmo avere per ogni regione differenti scelte e princìpi. Ma questo è assurdo, ma questo è ridicolo, onorevole Ballardini. Ella non può sostenere un'affermazione di questo genere.

Quindi, mentre io le ho fatto un riconoscimento di lealtà perché ella è venuto ad illustrare l'emendamento, devo dirle che non ugualmente leale ella è nella seconda parte della illustrazione del suo emendamento, quando viene a dire che il Parlamento può ugualmente stabilire i princìpi. L'unico modo attraverso il quale il Parlamento nazionale può assolvere il suo dovere ed esercitare il suo diritto di costituire una fonte gerarchicamente superiore è quello di stabilire volta per volta, per ognuno dei capitoli e per ognuna delle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, delle leggi che sono le leggi-cornice. Le chiami come vuole; sono delle leggi direttive che stabiliscono dei binari sui quali, con il principio dell'autonomia che è stata loro concessa dallo Stato unitario italiano, le regioni potrebbero legiferare.

Ma quando ella mi esclude la possibilità delle leggi-cornice, ella mi nega la seconda parte dell'emendamento, quello che – ella dice – costituisce un compromesso perché accontenta le esigenze dell'altra parte della maggioranza.

Non è vero: non è un compromesso, è una abdicazione completa, è un cedimento totale, da parte di coloro che ancora si erano fatti scrupolo di mantenere il principio della unitarietà della nostra legislazione e della sovranità dello Stato, dinanzi a coloro i quali ritengono che non si tratti di uno stato sovrano, ma di un aggregato di vari elementi sovrani; anche se non si chiamano i componenti di questa aggregazione con il loro vero nome – enti sovrani – ma si ricorre alla diversa denominazione di « rapporto dialettico », non si spostano per nulla i termini del problema.

Ecco, onorevole Ballardini, i motivi per cui noi consideriamo questo emendamento lesivo dei princìpi fondamentali che regolano il nostro ordinamento giuridico; e la illustrazione, da lei testé fattane, ha dato conferma, se ce ne fosse stato bisogno, della validità assoluta della battaglia che stiamo sostenendo per contrastare questo che costituisce un vero attentato allo Stato sovrano italiano. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 15-*bis*.

Alle Regioni, per l'espletamento delle funzioni connesse all'attività di programmazione e di formulazione della politica economica in genere, sono trasferiti, all'atto della costituzione degli organi delle regioni a statuto ordinario, i Segretari dei Comitati regionali per la programmazione economica, alle condizioni stabilite nell'articolo 5 del decreto del Ministro del bilancio del 15 novembre 1965, e l'altro personale cui sia stato conferito con decreto interministeriale per almeno due anni, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'incarico di studio presso le Segreterie dei Comitati regionali per la programmazione economica.

15. 0. **1.** **Preti, Longo Pietro.**

LONGO PIETRO. Rinuncio ad illustrarlo, in quanto ritengo che sia di per sé estremamente chiaro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

« Dalla data di costituzione degli organi regionali le attribuzioni dei comitati regionali della programmazione economica (CRPE) e dei comitati regionali di programmazione ospedaliera (CRPO) sono trasferite alle regioni.

Dalla stessa data sono pure attribuite alle regioni le funzioni di iniziativa, di vigilanza e di controllo previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948, sugli enti di sviluppo agricolo ».

15. 0. 3. **Raucci, Barca, Caruso, Malagugini, Passoni, Gastoni, Terraroli, Boiardi, Ferri Giancarlo, Vespignani, Raffaelli, De Laurentiis, Santoni, Venturoli, Di Mauro, Colajanni, Esposto, Marras, Bardelli, Flamigni.**

RAUCCI. L'emendamento si illustra da sé, per cui ritengo di non dover aggiungere altro.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo, già riferito all'articolo 9 e rinviato all'articolo 15:

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria IX della Costituzione, le leggi della Repubblica contenenti singolarmente per ciascuna materia i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale.

In materia di circoscrizioni comunali, fiere e mercati, biblioteche di enti locali, il consiglio regionale può emettere leggi nei limiti dell'articolo 117 della Costituzione anche prima della emanazione delle leggi della Repubblica previste nel comma precedente.

Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie elencate nel presente articolo, salvo quelle d'interesse esclusivamente locale indicate nel successivo articolo ».

9. 0. 8. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ROMUALDI. Chiedo di svolgerlo io, unitamente agli articoli aggiuntivi De Marzio 9. 0. 11 e 9. 0. 13 all'articolo 9, rinviati all'articolo 15, dei quali sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti articoli aggiuntivi all'articolo 9, rinviati all'articolo 15:

L'articolo 10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali cui deve attenersi la legislazione regionale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione abrogano le norme regionali che siano in contrasto con esse.

I consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le necessarie modificazioni entro 45 giorni ».

9. 0. 11. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

L'articolo 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni, o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici.

La delega delle funzioni amministrative della Regione agli enti di cui al precedente comma e ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione è data con legge della Regione e riguarda le seguenti materie:

beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria e ospedaliera;

assistenza scolastica;

turismo e industria alberghiera;

tranvie e linee automobilistiche d'interesse regionale;

acquedotti;

porti lacuali;

artigianato.

La Regione stabilisce le direttive fondamentali e regola i conseguenti rapporti finanziari.

La Regione può delegare sue funzioni amministrative agli enti di cui al secondo com-

ma del presente articolo per le altre materie di cui all'articolo 117 della Costituzione ».

9. 0. 13. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

ROMUALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, credo di essere l'ultimo a prendere la parola su questo vessatissimo articolo 15 e relativi emendamenti. Devo ringraziare l'onorevole Roberti che, con la competenza che gli è propria in questa materia, ha potuto (sia pure a questa ora tarda) cogliere l'occasione offerta dall'illustrazione da parte dell'onorevole Ballardini di quell'emendamento che può essere considerato il cuore dell'articolo 15 per le ben note ragioni che ne hanno determinato la presentazione a fronte del corrispondente testo della Commissione. Cosa, questa, che ha consentito all'onorevole Roberti di precisare a sua volta le ragioni che hanno giustificato, e giustificano, in dottrina e nella realtà giuridica costituzionale, la nostra battaglia, lo sforzo che questa parte sta producendo nella speranza di rallentare l'*iter* di questa legge, che è anche speranza di sventare quella che appare come una vera congiura ai danni dell'unità dello Stato italiano. Non soltanto dello Stato come noi lo vorremmo, ma dello Stato nel quale tutti viviamo, al quale tutti dobbiamo lealtà, come oggi diceva l'onorevole Almirante, nel quale vogliamo vivere, sicuri che ne siano difesi i fondamentali princìpi, senza permettere ad alcuno di vanificare, per nessuna ragione, quella che è stata anche l'opera del costituente, che ha voluto una forma di Stato che con l'impostazione data dall'onorevole Ballardini viene ad essere snaturata e a vedere eliminati i princìpi fondamentali che la promossero in quel tempo e che ne hanno giustificato e ne giustificano ancora l'esistenza davanti a tutti gli italiani.

Ora, dal discorso che abbiamo ascoltato poco fa da parte dell'onorevole Ballardini in sede d'illustrazione del suo emendamento e dalla risposta dell'onorevole Roberti, io ho avuto conferma della idea – in fondo è questo quanto voglio dire a illustrazione dell'emendamento sostitutivo, anzi rafforzativo dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 – che, praticamente, queste regioni sono una creatura artificiale e che le ragioni addotte sono frutto di studi, più o meno ben digeriti, di certi piccoli o grandi, giovani o vecchi indottrinati di neo-cristianesimo, o di neo-socialismo o di neo-democrazia (non lo abbiamo capito bene), assolutamente lontane non soltanto dallo spirito dello Stato italiano, voluto e creato dai costituenti nel 1946-1947, ma anche dalla realtà giuridica positiva che praticamente ha retto, regge o dovrebbe reggere questa nostra Repubblica.

Con questi emendamenti noi vorremmo che gli argini dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953 creati dai costituenti, felice frutto delle preoccupazioni di coloro i quali, costruendo questa Repubblica, avevano pensato a questo ordinamento regionale, non siano abbattuti ma anzi si rafforzino e resistano. Ecco perché abbiamo presentato l'articolo aggiuntivo 9. 0. 8 diretto a sostituire l'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Abbiamo creduto di rafforzare, ripetiamo, davanti ad una volontà di abbatterlo, quello che era ed è il solo argine di garanzia capace di impedire che il regionalismo più dissennato ed irresponsabile dilaghi e annienti le strutture fondamentali dello Stato italiano.

Ha fatto bene l'onorevole Almirante a ricordare le origini storiche della vicenda regionalista, la via dolorosa e lunga che ha portato a questa specie di leggi, a questo tipo di realizzazione dell'istituto regionale. L'onorevole Almirante ha fatto bene a mettere in rilievo come le posizioni politiche e personali siano radicalmente mutate; ha fatto bene, perché – come egli ha detto molto garbatamente – forse l'ignoranza e la pigrizia di tutti noi, ed in particolare dei deputati dei grandi partiti, ha fatto sì che non ci si sia resi e non ci si renda ben conto, non si conosca dove, attraverso queste leggi, si può andare a finire e per quali motivi si rompa l'unità dello Stato, anche se in realtà qualcuno pensa ancora che, in definitiva, questo ordinamento regionale è fatto per lasciare le cose come sono.

Ma io, forse meno cattivo o, non so, forse meno buono dell'onorevole Almirante, credo che poi non sia tutta ignoranza; che in verità si stia andando verso le regioni sapendo benissimo dove andiamo a finire; anzi, con la coscienza, con la volontà precisa di rompere l'unità dello Stato. Perché, in realtà, a chi interessa questo Stato ? Questo è il problema. Ai comunisti certamente no. Quando i comunisti ritenevano che lo Stato unitario fosse più favorevole alla loro battaglia politica, erano antiregionalisti: lo sappiamo benissimo, abbiamo i documenti, ed io potrei rileggere le cose che sono state già lette, potrei leggerne anche delle altre, potrei citare To-

gliatti, Terracini, i maggiori politici, i maggiori dottrinari comunisti di allora.

A chi può interessare questo Stato? Ai democristiani? Ebbene, mi si deve consentire di pensare che i democristiani, in realtà, non abbiano mai amato e non amino lo Stato unitario italiano. È vero, l'onorevole Almirante ha giustamente esaminato le differenti posizioni in cui si trovano i diversi gruppi della democrazia cristiana nei confronti della concezione regionalistica.

È vero che i vecchi democristiani, i vecchi popolari, i vecchi regionalisti avevano delle regioni un concetto che ancora non frantumava, né in via di dottrina, né in via di fatto, l'unità dello Stato italiano. E sono stati appunto i vecchi popolari, i vecchi democristiani coloro che hanno creato quell'argine che in questo momento, con l'articolo 15, si vorrebbe abbattere; argine che, come ha detto un deputato comunista, uno dei pochi o il solo intervenuto nel dibattito, dovrebbe essere minato con una bomba: la bomba dell'articolo 15. Sono i vecchi popolari, sono gli Scelba, i De Gasperi, i loro vecchi amici, i Piccioni che, sia pure con una loro concezione federalistica, purtuttavia destinata a indebolire lo Stato italiano, continuano a preoccuparsi ancora dello Stato in omaggio a certe tradizioni, per certe buone abitudini amministrative. In De Gasperi, ad esempio, vi è ancora senza dubbio la preoccupazione di difendere lo Stato, sia pure sostenendo il principio regionalistico, ma soltanto come una esigenza di vera articolazione amministrativa.

Ma cosa è accaduto successivamente? Noi potremmo rifare la storia della questione regionalistica all'interno della democrazia cristiana in questi ultimi dieci o dodici anni; potremmo seguire il cammino fatto da tale questione. Quando i vecchi sono stati promossi per essere... rimossi, esautorati dalle nuove leve, la posizione della democrazia cristiana nei confronti dello Stato italiano è immediatamente mutata, insieme alla sua concezione unitaria dello Stato. Ed è nato il regionalismo pluralistico, che è ancora il meno pericoloso, ma che già non si preoccupa più dello Stato unitario, non come lo concepiamo noi, ma neppure come lo ha concepito la Costituzione. Lo ha dimostrato l'onorevole Roberti, e lo potremmo dimostrare storicamente, rileggendo, rimeditando i lavori della Costituente.

Il concetto dell'unità nel pluralismo si riferisce tuttavia ancora ai corpi intermedi sociali, che non investono ancora direttamente, che non frantumano ancora i princìpi fondamentali dell'unità dello Stato. Ma immediatamente dopo arrivano quelli che l'onorevole Almirante ha chiamato i regionalisti neoanarchici; arrivano coloro che credono di dover andare al di là della Costituzione per un nuovo patto costituzionale, per rompere, per frantumare definitivamente lo Stato creato dai costituenti. Ecco arrivare i Galloni e gli altri della sinistra democristiana; ecco arrivare tutti coloro che non vogliono assolutamente lo Stato, che non hanno alcun interesse a difendere questo tipo di Stato. E se così pensano, come in realtà pensano, essi hanno perfettamente ragione di aderire alle interpretazioni or ora date dall'onorevole Ballardini, quando ha precisato che i rapporti tra la regione e lo Stato debbono essere tali da garantire la sovranità di ambedue, senza alcun rapporto di gerarchia, ma semplicemente con un rapporto dialettico.

Che cosa ciò significhi lo ha detto chiaramente l'onorevole Roberti, e lo possiamo tranquillamente comprendere tutti. Fuori della dottrina, la realtà è questa: se via via i comunisti hanno cambiato parere, così come i democristiani, e se i socialisti sono anche essi divenuti regionalisti (e non lo erano: potrei citare affermazioni assolutamente negative, sotto questo profilo, dell'onorevole Nenni e di altri valenti personaggi del partito socialista), tutto ciò è avvenuto non per ripensamenti dottrinari, ma solo per ragioni politiche.

L'onorevole Andreotti, per giustificare la richiesta di questa seduta-fiume, ha detto che bisogna attuare la Costituzione. Onorevole Andreotti, mi sembra veramente ridicolo pensare che noi stiamo qui per attuare la Costituzione. Tanta premura, questa notte, per le regioni in omaggio alla Costituzione? Ma se poi nessuno la vuole attuare proprio in quelle parti che potrebbero essere a garanzia della vita, della serenità e della tranquillità dei cittadini e lavoratori italiani! Noi siamo qui per ragioni politiche. Siamo qui – sto per dire una malignità – non tanto per approvare questa legge in sé, per dar vita subito e concretamente alle regioni. Siamo qui perché in questo momento abbiamo, anzi, avete bisogno proprio su questa legge di trovare un compromesso. L'ha detto l'onorevole Ballardini. Un compromesso per poter cominciare o per portare a termine un difficile dialogo politico che, senza il detto compromesso, sarebbe estremamente difficile per le diverse parti politiche che compongono la maggioranza. Sarebbe difficile ritrovare una possibilità,

una base per discutere, anche se non per accordarsi. Per poter ricominciare a parlare come amici, ognuno deve sentirsi giustificato.

Questa legge è un po' come il richiamo della foresta, al quale tutti dovete rispondere. E questo spiega perché qui, a fare la guardia, non vi siano stati tanto quelli della maggioranza ufficiale, quanto quelli della maggioranza occulta: i comunisti. È vero, onorevole Andreotti, che i comunisti non hanno influenzato con il loro voto la grossa maggioranza che ha caratterizzato tutte le votazioni.

È vero che i voti dei comunisti non erano necessari, contro i nostri 24 o 26 voti, per fare approvare gli articoli e respingere gli emendamenti. Ma, onorevole Andreotti, senza i comunisti, il numero legale sarebbe spesso mancato. Perché sono i comunisti che hanno fatto la guardia, che praticamente hanno diretto, pungolato la maggioranza. Io non ho visto socialisti, non ho visto repubblicani, non ho visto socialdemocratici, quasi nessuno (*Commenti al centro e a sinistra*) votare, quando ormai il numero legale era garantito dai comunisti. Altrimenti questa discussione sarebbe andata avanti a singhiozzo come gli scioperi coordinati dal ministro del lavoro Donat-Cattin. Questa è la realtà!

Ecco perché noi sentiamo che andiamo verso le regioni solo per una ragione politica, per una bassa, volgarissima ragione politica, nel tentativo che voi ritroviate la possibilità di ricostituire una maggioranza che vi illudete riesca a mettervi fuori dalla crisi profonda, dalla crisi gravissima che vi investe. Anche perché ormai non investe più soltanto voi, ma investe la totalità della vita politica e degli istituti della società italiana.

A questo ci siamo ridotti, a questo con la irresponsabilità che ha caratterizzato l'attività politica di questi anni si è giunti. Ed è veramente grave che in queste condizioni, quando tutti abbiamo la coscienza, a cominciare da voi, della grave e precaria situazione in cui siamo caduti e siamo, è veramente grave, dicevo, che si tenti di superare le difficoltà e le contraddizioni nelle quali ci troviamo addirittura coinvolgendo l'unità, la sicurezza, la stabilità dello Stato e della vostra stessa Repubblica democratica.

Questa è la verità! È inutile che si dica che avremo realizzato l'ordinamento regionale. La verità è che nessuno di voi, nessuno di noi ha il minimo dubbio che questo non sarà.

Ma questo vi serve, perché a voi, appunto, non interessa lo Stato: a voi stanno a cuore gli interessi dei vostri partiti; a voi interessa risolvere la crisi nella quale versano i vostri partiti. Non v'interessa altro.

Siamo sinceri, siamo leali: questa è la verità. Questa legge – ecco la mia malignità – forse non andrà nemmeno in porto. Voi la volete approvata almeno in questo ramo del Parlamento solo per tentare di risolvere, ripeto, la crisi attuale a modo vostro, a modo dei vostri partiti, a modo del cattivo e non onesto sistema nel quale ci fate vivere, nella speranza di ricostituire delle solidarietà che si sono frantumate.

Ecco il motivo per il quale avremmo voluto, davanti a una tale situazione, che con noi avessero preso parte a questa battaglia anche altri gruppi politici, anche altre forze politiche. Solo per questo: perché questa è l'ora delle responsabilità, perché qui ciascuno di noi deve assumersi veramente la responsabilità della propria posizione politica, perché qui coloro i quali non vogliono le regioni debbono avere il coraggio di dimostrarlo.

Voi lo sapete, gli antiregionalisti, come voi li chiamate, rappresentano molto più del numero modesto di voti raccolti nel corso delle elezioni. Ma debbono operare di conseguenza, sostenendo la battaglia contro le regioni. Noi rappresentiamo una realtà della nazione, uno stato d'animo, un senso d'angoscia che in questo momento tormenta milioni e milioni di italiani, della maggioranza che voi non rappresentate, anche se il vostro schieramento copre ormai i quattro quinti di quest'aula. Voi non li rappresentate.

Per questo vorremmo che tutti coloro i quali sono esclusi da questa vostra manovra di maggioranza, anche quelli che continuano ad illudersi di poter partecipare a queste vostre particolari vicende che non intendete dividere se non coi comunisti, sentissero a loro volta il bisogno di battersi con il senso di responsabilità che ciascuno di noi deve sentire in questo momento nei confronti degli interessi degli italiani, mentre attraverso questo sistema, veramente poco nobile, noi stiamo compromettendo con l'unità della Repubblica italiana la libertà, gli interessi e soprattutto le reali possibilità di ripresa e di vero progresso della società nazionale. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 15. 59, dopo le parole: per ciascun ramo della pubblica amministra-

zione, *aggiungere le seguenti*: e per ciascuna materia.

0. 15. **1.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 59, sopprimere le parole: ai sensi della disposizione transitoria VIII della Costituzione.

0. 15. **2.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 59, sopprimere la parola: relativo.

0. 15. **3.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 6, sopprimere le parole: e professionale.

0. 15. **4.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 6, sopprimere la parola: urbanistica.

0. 15. **5.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 6, sopprimere le parole: agricoltura e foreste.

0. 15. **6.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 6, sopprimere le parole: e foreste.

0. 15. **7.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 67, sostituire le parole: entro il 30 giugno 1971, *con le parole:* entro il 31 dicembre.

0. 15. **8.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 29, sopprimere le parole: per le quali la Regione può emanare norme legislative nei limiti dei principî fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

0. 15. **9.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 29, sopprimere la parola: inderogabili.

0. 15. **10.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 29, sopprimere le parole: anche nei loro aspetti di carattere regionale, *e prima della parola*: che, *aggiungere la parola*: e.

0. 15. **11.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 29, sopprimere le parole: che si verifichino.

0. 15. **12.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 29, sopprimere le parole: dei circondari che possono essere creati per un ulteriore decentramento di funzioni esclusivamente amministrative.

0. 15. **13.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 64, dopo le parole: Nelle stesse materie, *aggiungere le parole:* salvo le seguenti: polizia locale e urbana, istruzione artigiana e professionale, urbanistica, turismo e industria alberghiera, viabilità e acquedotti, cave e torbiere, agricoltura e foreste, artigianato.

0. 15. **14.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 66, dopo la parola: rimboschimento, *aggiungere le seguenti*: la conservazione del corpo forestale dello Stato,

dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali e la dipendenza dallo Stato degli uffici periferici dell'amministrazione forestale.

0. 15. **15.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 68, limitare la soppressione alle parole: anche con riferimento al perseguimento degli obiettivi del programma economico nazionale.

0. 15. **16.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 30, sopprimere la parola: rigidamente.

0. 15. **17.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 31, sopprimere le parole: o i consiglieri comunali.

0. 15. **18.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 31, sopprimere le parole: sulle variazioni delle circoscrizioni comunali.

0. 15. **19.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 31, sopprimere le parole: stabiliti gli indirizzi per la utilizzazione del personale degli enti locali da parte delle Regioni e.

0. 15. **20.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 32, sopprimere le parole: nuove e.

0. 15. **21.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 33, sopprimere le parole: restando le citate istituzioni sottoposte alla tutela e alla vigilanza delle giunte regionali.

0. 15. **22.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 35, sopprimere le parole: senza limitazione di sorta.

0. 15. **23.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

All'emendamento 15. 36, sopprimere le parole: con le modalità da esso stabilite.

0. 15. **24.** **Abelli, Santagati, Delfino, Pazzaglia, Almirante, De Marzio, Romeo, Nicosia, Franchi, Menicacci.**

Sono pure stati presentati i seguenti subemendamenti, già riferiti all'articolo 9 e rinviati all'articolo 15:

All'emendamento 9. 0. 8, sopprimere le parole: circoscrizioni comunali.

0. 9. 0. 8. **1.** **Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 8, sopprimere le parole: fiere e mercati.

0. 9. 0. 8. **2.** **Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 8, sopprimere le parole: biblioteche di enti locali.

0. 9. 0. 8. **3.** **Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 8, sopprimere le parole: indicate nel successivo articolo.

0. 9. 0. 8. **4.** **Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 11, sostituire le parole: 45 giorni, *con le parole*: 60 giorni.

0. 9. 0. 11. **1.** **Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 13, sostituire le parole: e riguarda, *con le parole*: e deve riguardare.

0. 9. 0. 13. **1. Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 13, sopprimere la parola: artigianato.

0. 9. 0. 13. **2. Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 13, all'ultimo comma, dopo le parole: presente articolo, *aggiungere la seguente*: anche.

0. 9. 0. 13. **3. Abelli, Alfano, d'Aquino, Almirante, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

NICOSIA. Rinunciamo allo svolgimento.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Nella mia relazione di minoranza avevo previsto che su questo articolo 15 si sarebbe senz'altro accentrata l'attenzione della Camera, e chiedevo che l'esame di questo articolo fosse molto approfondito, in modo che le decisioni relative ad esso fossero prese in base alla precisa consapevolezza delle conseguenze di ordine costituzionale e politico, che l'approvazione di questo articolo, nel testo modificato dalla Commissione, avrebbe determinato.

Pertanto, io chiedo scusa, signor Presidente, a lei e all'Assemblea se nell'esprimere il parere sugli emendamenti e sui subemendamenti relativi all'articolo 15 sarò meno breve delle altre volte. Comunque non intendo dilungarmi.

Mi occuperò innanzitutto degli identici emendamenti De Marzio 15. 1 e Alpino 15. 58, interamente soppressivi dell'articolo 15. Sembrerebbe da questi due emendamenti che le posizioni del gruppo del MSI e del gruppo liberale in merito all'articolo 15 collimino.

La realtà però è ben diversa. Già il dibattito quale si è svolto fino ad oggi ha evidenziato la diversità di posizioni fra i due gruppi in merito al disegno di legge in esame. Per quanto attiene poi in particolare all'articolo 15 tale diversità emerge chiaramente dai successivi emendamenti presentati dai due gruppi, alla luce dei quali vanno valutati i due identici emendamenti interamente soppressivi di cui sto trattando. Comunque, se gli identici emendamenti De Marzio 15. 1 e Alpino 15. 58 fossero approvati, il problema che sta di fronte all'Assemblea sarebbe risolto e verrebbe meno il motivo di queste considerazioni.

È stato detto che l'articolo 15 è un articolo estraneo alla legge: io concordo con tale opinione. Si tratta infatti di un articolo inserito nella legge di contrabbando.

La testimonianza che si tratta di un corpo estraneo alla legge viene non solo dalla nostra parte. È stato qui citato l'onorevole Lucifredi perché è piaciuto il suo intervento fatto in sede di discussione generale, diverso da quello fatto in Commissione. Ma non è stato citato a questo proposito. Ha affermato l'onorevole Lucifredi intervenendo su due temi specifici: « ...due temi che, se nella nostra attività legislativa fossimo ossequenti a certi princìpi di metodo che, ohimè, da tempo abbiamo dimenticato, in questa legge non dovrebbero comparire, poiché sono argomenti estranei alla finanza regionale, alla quale si intitola il progetto di legge che stiamo discutendo.

« Se rimarrà il testo proposto dalla Commissione, bisognerà (...) cambiare il titolo della legge, in maniera che il futuro interprete – come qualche volta accade – non si trovi smarrito, quando andrà a ricercare determinate disposizioni di legge e non riuscirà a trovarle, perché inserite, per caso, in una legge che ha un oggetto notevolmente diverso.

È indubbio che questo è un oggetto completamente diverso ed estraneo alla legge sulla finanza regionale. Questo è quindi il primo motivo per sopprimerlo. È poi un articolo che praticamente inserisce nella legge una delega legislativa. Ma una delega a quale governo? Una delega che (credo di non dire cose assurde o fantapolitiche), se la Camera approverà la legge, conferirà ad un Governo e successivamente il Senato, se anch'esso approverà la legge, conferirà sicuramente ad un altro Governo. Quindi abbiamo una delega che sarà data dalla Camera ad un Governo e dal Senato ad un altro Governo.

E non si dica al Governo in quanto tale. No! Indubbiamente la delega viene conferita dal Parlamento ad un determinato Governo in base ad un rapporto di fiducia che con quest'ultimo intercorre: in sostanza il Parlamento conferisce la delega a quel determinato Governo perché ha fiducia che questo ne farà uso entro i limiti stabiliti e per perseguire

certi obiettivi. Perciò, a mio avviso, in tal modo non si rispetta quella che è la retta interpretazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Inoltre c'è da sottolineare quanto è stato già osservato, cioè che si tratta di una delega in cui manca ogni determinazione dei princìpi e dei criteri direttivi e che non viene conferita per oggetti definiti. Infatti, quando si parla di uno o più decreti, non c'è niente di più indefinito, e stiamo veramente al di fuori di quella che è la norma costituzionale. Ma questi – si potrebbe dire – sono problemi superati dal voto con il quale la Camera ha respinto le eccezioni di incostituzionalità; però è opportuno ripetere ancora queste osservazioni, perché indubbiamente il discorso resta aperto in altra sede.

Ma quello che secondo noi deve essere sottolineato è come questo articolo sia stato in Commissione modificato e come sia stata modificata la delega al Governo. Il raffronto tra il testo del Governo e il testo della Commissione bilancio, che ha modificato il testo originario del disegno di legge dopo le proposte della Commissione affari costituzionali, è senz'altro indicativo, come è istruttivo ricordare chi ha avanzato le proposte di modifica, quale maggioranza le ha approvate e come la legge si è a mano a mano modificata.

Ed è anche opportuno ricordare chi in Commissione di fronte a tali proposte di modifica è rimasto inerte, o indifferente, o distratto a quanto avveniva, salvo ad accorgersene ad un certo punto, per contingenze politiche, e a fare marcia indietro, come dimostreremo. E credo che, in definitiva, in questo dibattito sull'articolo 15 – ed è veramente un assurdo – chi ha difeso di fatto le tesi e le posizioni contenute nel testo governativo sono stati gli antiregionalisti. Questa è la realtà. Non è una cosa difficile da dimostrare.

Basterebbe infatti ricordare che nella relazione governativa al disegno di legge, nel punto in cui si parla della delega, cioè dove si illustra l'articolo 15, si afferma: « essendo la delega espressamente limitata alla normativa occorrente per regolare il passaggio delle funzioni amministrative e del personale statali, a norma dell'VIII disposizione transitoria della Costituzione, è da ritenere che l'attuazione della delega stessa non sia condizionata alla previa emanazione delle cosiddette leggi-quadro, la cui adozione è invece prevista dall'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, quale presupposto dell'esercizio della potestà legislativa da parte delle regioni ». Cioè si tratta di quel famoso articolo 9 e delle leggi-quadro, di cui l'onorevole Galloni, l'onorevole Ballardini, tanto per restare nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra, hanno parlato come di cose ormai borboniche, da superare, incostituzionali – leggi-quadro: cose mai esistite, mai da farsi; chiamiamole leggi-principio, non ingabbiamo le regioni –. Quindi, la relazione governativa, che enuncia la posizione del Governo, rispetta la validità dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Per questo ho detto che è assurdo il fatto che coloro che in Commissione e in aula hanno difeso le posizioni del Governo siano stati proprio gli antiregionalisti.

Che cosa è successo ? È cambiato il Governo ? È diventato un Governo reazionario da un momento all'altro ? Non è il Governo che ha fatto suo il programma del Governo organico di centro-sinistra, continuando ad attuarlo ? Non si è chiamato « governo-ponte » per consentire la ricostituzione del centro-sinistra ? È cambiato il Governo ? No. È cambiata di fatto la realtà, la dialettica all'interno della maggioranza della Camera, in Commissione e in aula.

Quello che è avvenuto in questi mesi si riflette sostanzialmente in questa legge e indica chiaramente lo sviluppo della situazione politica e dei tentativi di svolta politica. Tutto ciò si riflette chiaramente in questa legge e particolarmente in questo articolo. Queste sono cose che sono accadute, non si possono nascondere.

Io posso anche convenire con l'onorevole Galloni sulle interpretazioni della Costituzione che egli dà. Però, sarebbe stato più onesto se l'onorevole Galloni, invece di fare un discorso in difesa dei princìpi della Costituzione e della retta interpretazione della Costituzione, avesse fatto un discorso politico. È un discorso politico che l'onorevole Galloni aveva il dovere di fare e che invece non ha fatto, anche se la questione di costituzionalità era stata già superata con un voto della Camera.

Invece – lo ripeto – l'onorevole Galloni tale discorso politico non l'ha fatto e non so spiegarmi il perché. Forse questi personaggi manifestano il loro coraggio solo nelle note d'agenzia di stampa. L'onorevole Galloni doveva dire il motivo per cui si è arrivati a questo, per cui si è voluto far questo. Doveva dirlo lui; così come doveva dirlo, a mio avviso, molto più esplicitamente, lo onorevole Ballardini. Anche egli si è trincerato dietro una interpretazione giuridica e costituzionale. Sarebbe stato necessario un discorso più chiaro, più esplicito, dal punto

di vista politico, proprio per il significato politico che si è voluto dare e che indubbiamente assumerà questo articolo, se sarà approvato, unitamente alla legge. Significato politico che noi possiamo ricostruire – come ho detto – confrontando il testo del Governo e il testo della Commissione. Esamineremo poi gli emendamenti relativi.

Cosa stabiliva la lettera *a*) del primo comma dell'articolo 15 nel testo governativo ? Stabiliva il principio che la delega dovesse essere conferita con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi: « ...nelle materie attribuite alla competenza regionale a norma dell'articolo 117 della Costituzione il trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato sarà attuato facendo salve le competenze statali che si ricollegano ad esigenze di interesse nazionale o che riguardino interessi di più regioni ed assicurando il coordinamento fra le funzioni statali e quelle trasferite alle regioni ».

In altri termini, nel testo governativo si parlava di trasferire funzioni alle regioni, nelle materie ad esse attribuite dall'articolo 117 della Costituzione, però facendo salve certe competenze statali.

Non intendo certo interpretare la Costituzione in un senso o nell'altro per chiarire se, allorquando la Costituzione assegna la potestà legislative alle regioni nelle materie di cui all'articolo 117, con il successivo articolo 118 trasferisca ad esse, o no, anche le competenze amministrative. Però è un dato di fatto che il testo governativo affermava che questo decentramento sarebbe stato attuato facendo salve le competenze statali che si ricollegano ad esigenze di interesse nazionale.

Ciò significa, senza dubbio, che il disegno di legge governativo rivendicava allo Stato un certo numero di competenze dirette che non potevano essere attribuite alle regioni, e precisamente quelle competenze collegate appunto a valutazioni di interesse nazionale.

Nel testo della Commissione tutto questo è stato soppresso, perché esso riserva allo Stato non competenze statali che si ricolleghino ad esigenze di interesse nazionale, bensì soltanto funzioni di indirizzo, di coordinamento, di promozione delle attività delle regioni, anche con riferimenti obiettivi al programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

Tutto questo, ripeto, è venuto meno, come è saltato in sostanza il principio dell'esistenza di competenze statali ed il principio che possano esservi esigenze di interesse nazionale tali da determinare la necessità del permanere di queste competenze.

Cos'altro è saltato ? Il capoverso parlava di trasferimento di funzioni statali secondo un ordine di priorità. Cioè prevedeva questa priorità. Però quest'ordine non esiste più, non esiste una priorità nel trasferimento delle funzioni, che potrebbe rispondere ad una logica quale è quella ad esempio relativa al criterio della competenza o quella relativa all'ordinamento degli uffici (come faranno a funzionare gli uffici ?).

Prima c'era, almeno, un ordine; adesso anche questo è scomparso, con questa delega, e ciò non può non essere fonte di confusione.

Ma dove veramente il testo della Commissione, direi, travalica non dico la delega richiesta, ma il contenuto stesso dell'articolo 118 della Costituzione, è quando aggiunge questo comma che può essere considerato emblematico: « Qualora gli uffici stessi siano titolari anche di competenze statali residue e le funzioni trasferite siano prevalenti, si provvede di massima alla delega ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, ferma restando, in ogni caso, la necessità di regolare i rapporti finanziari fra Stato e regioni secondo le disposizioni degli articoli 8 e 16 della presente legge... ».

In sostanza, si conferisce la delega anche perché siano trasferite le funzioni amministrative dello Stato che non rientrino nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione. Perciò già si stabilisce senza equivoci che, di massima, tutte le funzioni dello Stato, che non rientrino nella delega, debbano essere trasferite alle regioni !

Non so in che modo una simile affermazione possa essere giustificata.

Il secondo comma dell'articolo 117 prevede che le leggi della Repubblica possano demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione, mentre qui si prevede che, di massima, queste funzioni debbano essere attribuite tutte alla regione, e che il caso contrario sia un'eccezione. Non era nelle intenzioni del Governo chiedere la delega per spogliarsi ulteriormente di queste funzioni; dopo che le prime funzioni – e non sono poche – previste dall'articolo 117 siano state concesse e dopo che si sia visto il funzionamento delle nuove macchine organizzative regionali, il Governo potrà decidere se attribuire loro o no altre funzioni.

Nell'emendamento della Commissione ci si preoccupa di prevedere i rimedi da esperire in caso di inattività degli organi regionali nel-

l'esercizio delle funzioni delegate; cioè, secondo la Commissione, il Governo dovrebbe già dare tutto, ma prevedere nel contempo come si possa tornare indietro. Mi sembra che siano norme né logiche né funzionali, ai fini del passaggio iniziale di tali funzioni alle regioni.

Là dove si parla del trasferimento del personale, la Commissione ha soppresso le parole « sentite le regioni », per reinserirle in fondo all'articolo, poiché, secondo l'opinione emersa durante la discussione in sede referente, le regioni devono essere sentite in tutto e preventivamente; ma, come ha ricordato lo onorevole Roberti, è lo Stato che attua il decentramento e deve quindi sentire gli organi interessati.

Si tratta in sostanza di una serie di modifiche che, a nostro avviso, hanno notevolmente peggiorato il testo presentato dal Governo. È stato introdotto il richiamo agli articoli 5 e 118 della Costituzione. Ma, come abbiamo visto, l'articolo 5 prevede il decentramento amministrativo e non politico, mentre l'articolo 118 si riferisce a funzioni amministrative e non politiche. Pertanto, il richiamo di tali articoli ci sembra veramente ridicolo in una sede in cui tutto ha un valore ed è determinato da una volontà di ordine politico ben precisa, che non è quella di trasferire funzioni amministrative, ma addirittura di modificare tutta la realtà politica del paese. Conclude il nuovo testo della Commissione – *dulcis in fundo* – l'introduzione della modifica dell'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62. Ora, è indubbio che tale introduzione è estranea all'articolo, che prevede le deleghe che si concedono al Governo per il trasferimento delle funzioni e del personale alle regioni. Quindi occorrerebbe semmai avere il coraggio di presentare un articolo aggiuntivo. Fate un articolo a parte per modificare l'articolo 9; ma non ha senso alcuno introdurre questa modifica nell'articolo in cui si parla della delega: è estranea all'articolo, è estranea alla materia della delega (perché non è una delega quella che si dà), è estranea alla legge, perché si tratta di una legge finanziaria.

Si è molto discusso sulla costituzionalità o no di quell'articolo 9, se fosse il caso di abolirlo o no; la Camera ha già espresso il proprio parere in merito alla costituzionalità della modifica e quindi non voglio ulteriormente occuparmi del problema. Devo tuttavia sottolineare il significato politico che ha avuto quel voto. Come ci si è arrivati in sede di Commissione affari costituzionali? Ci si è arrivati su una proposta e con una maggioranza riflettenti uno schieramento che andava dalla sinistra democristiana, passando per il partito socialista, fino al PSIUP e al partito comunista. Questa è stata la maggioranza che in Commissione affari costituzionali ha chiesto l'inserimento di questo comma abrogativo dell'articolo 9 della legge n. 62 del 1953. Ed è a questo tipo di maggioranza che si è contrapposta una minoranza che non era composta solo dal Movimento sociale italiano o dal gruppo liberale: era una minoranza che comprendeva una serie di parlamentari della democrazia cristiana i quali hanno parlato contro per motivi di ordine costituzionale, e comprendeva anche qualcuno – l'onorevole Bressani – che in questa sede ha firmato l'emendamento finale che poi esaminerò.

L'onorevole Bressani ha avuto i suoi dubbi e le sue perplessità e in sede di Commissione affari costituzionali si è astenuto, non ha votato l'abrogazione dell'articolo 9. E, con lui, molti altri.

È stata, dunque, una maggioranza molto chiara – che non è la maggioranza del centro-sinistra, ma una nuova maggioranza – che ha approvato questo emendamento e che poi lo ha difeso in Commissione bilancio; e questo nell'assenza o indifferenza dei rappresentanti del gruppo repubblicano e del gruppo socialdemocratico.

Insomma, tranquillamente si è determinata una nuova maggioranza su questo emendamento, che è stato portato avanti per motivi politici. Ed è stato anche detto il motivo per cui questo emendamento andava portato avanti: perché è un emendamento di rottura della situazione costituzionale esistente, che dava modo alle costituenti regionali di essere effettivamente delle costituenti, in quanto avrebbero avuto una potestà legislativa immediata senza vincoli e senza remore di nessun tipo. Era la nuova maggioranza legata a tutto un disegno politico. Ecco l'importanza di questo articolo.

Si tratta di un articolo che in sostanza è stato relativamente modificato, successivamente, in base ad un compromesso. Abbiamo sentito in questa sede la dichiarazione dell'onorevole Ballardini; ma avremmo dovuto sentire almeno due altre dichiarazioni di voto: non credo infatti che l'onorevole Orlandi dia la stessa interpretazione che ha dato l'onorevole Ballardini. (*Interruzione del deputato Orlandi*). L'onorevole Orlandi consente: non ha dato la stessa interpretazione dell'onorevole Ballardini. Diversa è stata pure l'interpreta-

zione dell'onorevole Galloni, il quale ha tentato un'opera di mediazione empirica, dicendo di fatto: tanto, passeranno 15-18 mesi senza che succeda niente, e quindi è la stessa cosa.

Però, indubbiamente restano le due interpretazioni, quella dell'onorevole Ballardini e quella dell'onorevole Orlandi, o dell'onorevole Mezza che ha firmato l'emendamento. Ma io vorrei dire all'onorevole Orlandi: qui non basta dare le interpretazioni; quello che conta è la realtà. E la realtà è quella che è espressa nella legge, e non ha modificato sostanzialmente nulla. Infatti, un conto è il principio che non si possono emanare leggi senza la preventiva approvazione di leggi-cornice, un conto è dare un tempo oltre il quale comunque non si possa andare. È quel « comunque » che, conoscendo il modo di procedere del Parlamento, la lentezza dei nostri lavori, non darà sicuramente la possibilità al Parlamento, con quei tempi ristretti, di approvare tempestivamente tutte le leggi necessarie per le materie sulle quali può legiferare la regione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Con ciò credo di aver illustrato dettagliatamente (ma era mio dovere farlo) tutti i motivi per i quali siamo senz'altro favorevoli all'approvazione degli emendamenti De Marzio 15. 1 e Alpino 15. 58. Sarò indubbiamente più breve per esprimere il mio parere sugli altri.

L'emendamento Serrentino 15. 59 sostituisce, in sostanza, la delega con norme emanate direttamente dal Parlamento prima della convocazione dei comizi elettorali, norme con le quali dovrebbero essere fissate le funzioni delle regioni. Noi siamo senz'altro favorevoli a questo diverso sistema e apprezziamo il fatto che tale emendamento richiami l'ottava norma transitoria della Costituzione, il cui secondo comma recita: « Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della pubblica amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali, restano alle province e ai comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le regioni deleghino loro l'esercizio ».

Il terzo comma, invece, si occupa del personale e stabilisce: « Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali ».

Il disposto di questi due commi, combinato con quello del primo comma della stessa norma ottava, evidenzia perfettamente come l'impostazione di questo emendamento sia senz'altro da preferire, se si vogliono seguire se non i tempi cronologici, almeno i tempi logici fissati dalla Costituzione.

A proposito dell'emendamento Abelli 15. 6, in seno al Comitato dei nove è stato affermato che esso costituisce una premessa superflua, inutile. Mi permetto di osservare che non è affatto così, tanto è vero che premesse dello stesso tenore si ritrovano in tutti gli statuti delle regioni a statuto speciale, statuti che voi stessi, cari colleghi, avete approvato.

Premesso che tale emendamento dovrebbe essere votato prima dell'emendamento Serrentino 15. 59 (dato appunto il suo carattere di prologo), vorrei dare lettura del testo dell'emendamento da noi proposto: « In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali, con gli obblighi internazionali dello Stato, nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli di altre regioni, nonché in armonia con i princìpi fondamentali stabiliti per le singole materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, le regioni hanno potestà legislativa nelle seguenti materie: ... ».

Mi permetto ora di dare lettura anche dell'articolo 4 dello statuto del Friuli-Venezia Giulia, statuto da voi approvato in questa sede e quindi, evidentemente, non ritenuto superfluo. Esso recita: « In armonia con la Costituzione, con i princìpi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con le norme fondamentali e le riforme economico-sociali e con gli obblighi dello Stato, nonché nel rispetto degli interessi nazionali e di quelli delle altre regioni, la regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... ».

Quanto proposto con il nostro emendamento non è, quindi, frutto di una nostra invenzione, ma si trova già nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia come si trova analogamente negli statuti della Sicilia e della Sardegna. Non vedo quindi perché, nel momento in cui bisogna dare la potestà legislativa alle regioni a statuto ordinario, non si possa fare la stessa premessa che è stata fatta nello statuto per le regioni a statuto speciale. È vero allora quello che osservava l'onorevole Almirante: in sostanza, noi facciamo le regio-

ni a statuto ordinario con una autonomia, di fatto, superiore a quella delle regioni a statuto speciale. Sembra questa una linea coerente in relazione alle decisioni che il Parlamento prese alcuni anni fa? Pertanto, riteniamo che questa premessa sia utile, così come sarebbe stata utile la premessa all'articolo 1 che noi avevamo presentato con un altro emendamento. Questa premessa avrebbe dovuto richiamare i princìpi enunciati nell'articolo 119 della Costituzione.

Non ci sembra, quindi, che queste premesse costituiscano un fatto ostruzionistico, ma riteniamo invece che siano dei chiarimenti utili per sottolineare quali sono le funzioni, i diritti e i doveri delle regioni, così come essi possono essere desunti dalla lettura della Costituzione. È necessario fare certe premesse e certe affermazioni anche perché esse potrebbero rappresentare una traccia che potrebbe essere fornita alle regioni per la stesura degli statuti. O vogliamo, veramente, che queste tracce vengano date dagli uffici studi dei partiti? È opportuno che la traccia per la stesura degli statuti venga fornita dal Parlamento.

Pertanto, non ci sembra assurda questa nostra richiesta e, quindi, sottoponiamo alla Assemblea il valore e il significato dell'emendamento Abelli 15. 6, il quale non fa altro che riprendere alcune affermazioni contenute in statuti speciali, seguendo l'elencazione delle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione.

L'emendamento Franchi 15. 2, è sostitutivo del primo comma dell'articolo. Ritengo che nel testo dell'emendamento ci sia un errore di stampa in quanto in esso si parla di passaggio di funzioni alle regioni in materia di circoscrizioni comunali; si tratta, invece, di passaggio di competenza in questa materia così come stabilito dal secondo punto dell'articolo 117 della Costituzione.

È evidente, quindi, che deve trattarsi di un errore; invece di passaggio di funzioni, si dovrebbe parlare di passaggio di competenze.

Esprimo comunque parere favorevole per ciò che riguarda l'emendamento Franchi 15.2, poiché, come il precedente emendamento Serrentino, prevede l'emanazione con legge dello Stato di norme contenenti i princìpi fondamentali cui dovrà attenersi la legislazione regionale, e di norme per il passaggio alle regioni del personale.

Segue poi l'emendamento Caruso 15. 67, emendamento presentato dai gruppi comunista e socialproletario; tale emendamento tende a restringere il termine per attivare la delega concessa al Governo, poiché propone la sostituzione delle parole « entro un biennio dall'entrata in vigore della presente legge » con le parole « entro il 30 giugno 1971 ».

Secondo la delega, il Governo avrebbe due anni di tempo per emanare le norme sulle funzioni e sul personale, mentre questo emendamento tende a restringere i tempi al 30 giugno 1971. Mi sembra che tale emendamento rientri nella logica del disegno delle sinistre. Perché limitare, infatti, la delega per il passaggio delle funzioni? Si tratta solo del passaggio delle funzioni? No, perché restringendo i termini per il passaggio delle funzioni si restringono anche i tempi utili per le leggi-cornice. Se verrà accolto l'emendamento comunista, non solo le funzioni dovrebbero essere trasferite con un anno di anticipo, ma il Parlamento avrà anche un anno di tempo in meno per emanare le leggi-cornice. Conseguentemente, le regioni avrebbero un anno prima la libertà, non più provvisoria, ma definitiva, di legiferare nelle materie di loro competenza senza i limiti e gli indirizzi dei princìpi fondamentali che devono essere stabiliti dalle leggi-cornice. Mi sembra che tutto questo rientri nel disegno comunista e delle sinistre in genere; se in Commissione si fosse limitata la delega ad un anno, i comunisti avrebbero presentato un emendamento per limitarla a sei mesi, perché questo rientra nella logica dell'atteggiamento comunista, che cerca di ottenere sempre di più. Esprimo quindi parere contrario nei confronti di questo emendamento dell'onorevole Caruso.

C'è poi l'emendamento Alpino 15. 60, il quale è indubbiamente un emendamento positivo, poiché tende a fare uscire la delega, così come è formulata, dall'incertezza che tra l'altro la inficia ulteriormente di incostituzionalità. Per rendersene conto, è sufficiente leggere l'articolo 76 della Costituzione, il quale afferma che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Ora, quando si afferma – come si fa nel testo del Governo e della Commissione – che il Governo è delegato a emanare « uno o più decreti », non vi sono più gli oggetti definiti, bensì volutamente gli oggetti indefiniti. Pertanto, mi sembra giusto che l'emendamento liberale precisi che i decreti saranno senz'altro più di uno.

Oltre ad avere un valore costituzionale, detto emendamento ha anche un valore di

ordine pratico. In altre parole, non può essere approvato un « decretone », come si pretende e come già si prefigura nel punto successivo, da cui è stato tolto ogni accenno all'ordine di priorità con cui il Governo doveva emanare i provvedimenti delegati.

Il testo del Governo affermava che il trasferimento delle funzioni dovesse avvenire secondo un ordine di priorità, cioè in più riprese. Era chiaro che si trattava di più decreti, anche in ordine di tempo. La Commissione, e la famosa maggioranza di sinistra, ha completamente tolto l'ordine di priorità, offrendo di conseguenza la possibilità di un unico decreto. Accettando invece l'emendamento Alpino 15. 60, ci troviamo a precisare che si tratterà senz'altro di più decreti. Raccomando pertanto tale emendamento all'approvazione dell'Assemblea.

Per venire all'emendamento Delfino 15.29, ci troviamo nella strana posizione di essere diventati noi i difensori del testo governativo. Il nostro emendamento vuole infatti ripristinare il testo governativo – che è stato modificato dalla Commissione – ampliandolo e completandolo logicamente, soffermandosi soprattutto sulla necessità di fare salve tutte le competenze statali che si riferiscono alle esigenze nazionali ed internazionali che erano motivate dal Governo. Per rendersi conto di questo basta confrontare il testo governativo con il nostro emendamento. Il primo stabiliva quanto segue:

a) nelle materie attribuite alla competenza regionale a norma dell'articolo 117 della Costituzione il trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato sarà attuato facendo salve le competenze statali che si ricollegano ad esigenze di interesse nazionale o che riguardino interessi di più Regioni ed assicurando il coordinamento fra le funzioni statali e quelle trasferite alle Regioni.

L'emendamento 15. 29, di cui sono primo firmatario, propone di sostituire la lettera *a*) del testo modificato dalla Commissione con la seguente:

a) il trasferimento delle funzioni attualmente esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato alla competenza regionale, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, per le quali la Regione può emanare norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sarà attuato facendo salve tutte le competenze statali che si riferiscono alle inderogabili esigenze di interesse nazionale anche nei loro aspetti di carattere regionale, che si rendono necessarie per evitare che si verifichino contrasti tra gli interessi della Regione e quelli nazionali o che riguardino gli interessi di più Regioni, assicurando nel contempo il coordinamento tra le funzioni statali, le funzioni trasferite alle Regioni, le funzioni degli enti locali, dei circondari che possono essere creati per un ulteriore decentramento di funzioni esclusivamente amministrative.

In sostanza, il testo governativo verrebbe ripristinato, con questo emendamento, senza eccessiva dilatazione, contrariamente a quanto potrebbe sembrare.

A noi sembra che più che di una dilatazione si tratti di una esplicazione di princìpi già implicitamente affermati nel testo governativo, ma qui meglio chiariti. Quindi ci troviamo davanti ad un emendamento che difende il testo governativo soprattutto laddove ribadisce il principio dell'interesse nazionale. Ma, onorevoli colleghi, come si fa a pensare che l'interesse nazionale possa valere e prevalere solamente nella parte che attiene alla legislazione ? Cioè le regioni devono trovare un limite nella potestà legislativa, e fare norme che non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre regioni.

Come si fa a pensare che questo medesimo interesse nazionale, non debba esistere più nel momento in cui, dalla funzione legislativa si passa all'esercizio della funzione amministrativa ? Non riesco a comprenderlo. Togliendo la salvaguardia dell'interesse nazionale dalle funzioni amministrative che lo Stato delega alle regioni, noi stracciamo, tradiamo l'articolo 117 della Costituzione che se vale per i motivi di ordine legislativo vale ancora di più per quelli di ordine amministrativo. Non comprendo perché questo importante aspetto dell'interesse nazionale abbia sollevato tanto fastidio sì da venire abolito.

Quando noi gridiamo, contro le regioni, di attentato all'unità dello Stato, della nazione, della patria, voi dite che facciamo della retorica. No, siete voi della maggioranza regionalista che proprio gratuitamente, oppure scientemente, vi preoccupate di togliere questa parola « nazionale », anche quando ce l'ha messa il governo. È evidente dunque che l'intenzione è questa e noi abbiamo ragione a gridare. A voi può non interessare; ad una certa maggioranza non interessa; però può darsi che una opinione pubblica, certo maggiore della nostra forza parlamentare, possa ancora essere interessata a questi motivi ed avere que-

ste nostre stesse preoccupazioni. In questo nostro emendamento, sempre con molta più chiarezza che nel testo governativo, parliamo anche del necessario coordinamento con le funzioni degli enti locali. Quindi raccomandiamo l'emendamento all'approvazione della Assemblea.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Ballardini e dell'onorevole Principe che sostituisce...

MENGOZZI. È stato ritirato.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Onorevole Mengozzi, già in altre occasioni la Presidenza della Camera ha ammonito che il ritiro dell'emendamento avviene all'atto della votazione e non prima. Oltre tutto ci può essere qualcuno che fa proprio l'emendamento. Allora è doveroso che si arrivi alla votazione con un parere espresso.

MENGOZZI. La ringrazio della lezione.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Non l'ho data io la lezione ma il Presidente della Camera, onorevole Pertini, prima al collega Bianco e poi ieri sera al collega Raucci. Io non mi permetto di discutere le decisioni della Presidenza della Camera, perché altrimenti ne farei una questione di fiducia.

Dicevo, dunque, dell'emendamento dell'onorevole Ballardini e dell'onorevole Principe il quale restringe ancora di più il testo modificato dalla Commissione. Cioè l'onorevole Ballardini, prima in Commissione affari costituzionali fece saltare il principio dell'interesse nazionale, precisando poi che venivano lasciate allo Stato funzioni di coordinamento, di indirizzo e di promozione. Adesso, non sodisfatto di ciò, con questo emendamento cosa afferma? Nelle stesse materie, nessuna riserva di competenza dovrà essere disposta a favore dello Stato, se non nell'ambito di funzioni di indirizzo e di coordinamento. Leva la promozione, l'onorevole Ballardini, lasciandola tutta al ministro della pubblica istruzione il quale ormai dice che bisogna promuovere tutti quanti, e quindi la toglie.

Vi è poi l'emendamento repubblicano, concordato – ma senza la firma –, cioè l'emendamento Fabbri, Principe e Mezza Maria Vittoria il quale modifica la lettera *a*) parlando di indirizzo e di coordinamento; e poi chiede anch'esso la promozione; quindi è inspiegabile che l'onorevole Ballardini dichiari di ritirare l'emendamento, perché nella sostanza esso è stato acquisito anche dalla democrazia cristiana e dal gruppo socialdemocratico.

Quindi noi siamo contrari al 15. 64, al 15. 71, e diremo anche che per quanto riguarda l'emendamento Ballardini-Principe 15. 64, esso tende a sopprimere al punto *a*) ogni riferimento agli obiettivi della programmazione. Ora, vorrei sapere dal presidente del gruppo socialista, dall'onorevole Giolitti, il quale è uno dei tanti padri della programmazione, i motivi in base ai quali, tenendo presente la logica della programmazione, i socialisti hanno proposto che fosse modificato un testo che faceva salve le competenze dello Stato in materia di programmazione.

Non riusciamo a capire in che modo vorrete fare la programmazione globale, la programmazione coercitiva. Certo se il ministro Giolitti fosse il ministro del bilancio o il presidente del consiglio, farebbe un tipo di programmazione.

C'è stato già un suo piano, lo abbiamo visto, ed è stato poi modificato, edulcorato, dal quale sono state tolte determinate impostazioni coercitive, determinati obblighi. Indubbiamente lui queste cose, le ripristinerebbe. Ora, come si fa a pensare di poter condurre una programmazione senza che le regioni ne debbano, in sostanza, tener conto, poiché così come è formulato l'emendamento socialista, le cose sarebbero andate?

Siamo arrivati alla modifica concordata e allora la democrazia cristiana e il partito socialdemocratico hanno rinunziato alla promozione, e si ritorna alla programmazione e agli obblighi internazionali.

Ora, veramente, io non riesco a capire se è un modo serio di legiferare questa trattativa sulle parole e non sulla sostanza. Avete spogliato questo comma di quello che affermava chiaramente cioè « fatte salve le competenze statali ». Ora le competenze sono un fatto concreto, cioè significa che il Governo mantiene, con le competenze, determinate funzioni; ma quando voi avete tolto le competenze, le funzioni che rappresentano più? Che significano le funzioni di indirizzo? La Costituzione parla di funzioni amministrative.

Voi fate la delega di funzioni amministrative. Che c'entrano le funzioni di indirizzo, di promozione, di coordinamento? Le funzioni di cui parla la delega sono di ordine amministrativo. Addirittura è molto più logico e più coerente l'emendamento comunista che segue, il quale propone la soppressione del comma, in quanto è un comma che non significa niente. Ed è, questo emendamento comunista, in una linea perfetta con le in-

terpretazioni costituzionali che ha dato l'onorevole Galloni. Se tutte le funzioni relative alle materie previste dall'articolo 117 della Costituzione devono essere trasferite, che competenze volete far salve? Secondo l'interpretazione dell'onorevole Galloni, è giusto l'emendamento del partito comunista, al quale noi siamo per altro contrari. Fra l'altro, signor Presidente, noi pensiamo che essendo questo emendamento il più lontano dal testo, dovrebbe essere votato prima dell'emendamento 15. 60.

Su questa linea segue, e non poteva mancare perché altrimenti il quadro non era completo, anche il successivo emendamento 15. 69, che è un emendamento fanfaniano-basista-forza novista, però fanfaniano di sinistra, perché è firmato dagli onorevoli La Loggia e Di Lisa. Anche le firme danno una caratterizzazione; non è un emendamento strettamente di gruppo.

GALLONI. È stato ritirato.

DELFINO, *Relatore per la minoranza*. Ma può accadere che qualcuno lo faccia proprio come è successo per un emendamento all'articolo 8 e quindi io devo doverosamente esprimere il mio parere. Comunque è stato ritirato perché si è arrivati ad un emendamento unico firmato da tre gruppi. In questo emendamento togliete l'indirizzo e il coordinamento e lasciate la promozione, poi ci ripensate e date il coordinamento. In questo emendamento ci deve essere un errore di stampa, perché viene citato l'articolo 24 della Costituzione mentre invece è il 124. Con l'articolo 24 infatti, stavamo un po' lontani, anche se esso afferma che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi. Quindi voi avete fatto bene, per... i vostri diritti ed interessi legittimi di corrente, ad essere presenti con quel tipo di emendamento.

Per quanto riguarda gli emendamenti dal 15. 30 al 15. 39 posso anche andare rapidamente trattandoli globalmente. Li posso trattare tutti insieme, per arrivare a farvi votare alle 6, com'era nei programmi di gruppo (*Interruzioni*). Alle 6, non alle 18.

Dunque, siamo favorevoli a questa serie di emendamenti, signor Presidente, perché tendono a specificare la delega. Noi, a questo punto, dopo aver cercato la sostituzione della delega, stiamo nell'ambito della delega, però riteniamo che i princìpi della delega stessa debbano essere meglio specificati. Riteniamo che questo debba farsi perché in questo modo si rispetta la Costituzione, come mi sono permesso di ricordare prima, poi soprattutto perché riteniamo che sia una materia importante, questa della delega; per cui vanno sottolineati i motivi e tutte le ipotesi della delega. Qui potrei ricordarvi, potrei citarvi, alcuni colleghi che hanno espresso queste preoccupazioni; potrei citarvi l'onorevole Lucifredi e, se a qualcuno non piace, potrei citarvi l'onorevole Arnaud. Sia l'onorevole Lucifredi, sia l'onorevole Arnaud hanno perplessità notevoli su quello che rappresenterà il trasferimento delle funzioni. Quali sono le funzioni che possono essere trasferite e quelle che non possono essere trasferite?

Io non vi sto a leggere quello che ha detto l'onorevole Lucifredi, parlando di agricoltura, di urbanistica, di lavori pubblici; ma qui è consacrato agli atti del Parlamento, quindi, riteniamo, proprio per questo bisogna sottolineare; e non capiamo perché il Parlamento debba spogliarsi di questa sua possibilità, di questo suo diritto e di questo suo dovere al tempo stesso, delegando, poi, quale Governo? Chi attuerà la delega?

Tutto ciò è legato, in realtà, alla nuova maggioranza, al nuovo Governo. Ma, nessuno di voi sa quale sarà il Governo; nessuno sa quale maggioranza utilizzerà questa delega e, quindi, quali funzioni darà, con quale spirito, con quale volontà, con quali intenzioni. Non lo sapete nemmeno voi, quindi, a chi e quale delega date. Almeno specificatela.

Vi dicevo di poter citare sulla stessa linea logica anche l'intervento dell'onorevole Arnaud, notevolmente problematico su questi argomenti.

Quindi siamo favorevoli a questa serie di emendamenti e saltiamo, pertanto all'emendamento n. 15. 39, il quale anche possiamo considerare vagliato; quindi passiamo allo emendamento 15. 66 dell'onorevole Orlandi.

Onorevole Orlandi, lei l'altro giorno ha visto che qualcuno ha fatto proprio un suo emendamento e ha avuto oggi una votazione fortunata. Potrebbe darsi che qualcuno faccia di nuovo proprio questo emendamento, per cui siamo costretti a dare il nostro parere e vorremmo brevemente ricordare quello che è accaduto l'altro giorno; vorremmo ricordarlo, onorevole Orlandi, per limitarci a citare l'*Umanità*, il quotidiano del suo partito, il quale accusava l'onorevole Sedati di aver fatto una ritirata rispetto alle affermazioni fatte nel Comitato dei nove; poi c'è stata la ritirata in aula. Qui tutte le parti sembrano fare la corsa alla ritirata. Si dice: ci vedremo a Filippi, ci vedremo all'articolo 15 e all'articolo 15 abbia-

mo visto che tutti si sono ritirati ! Poi ci troviamo davanti a questo speciale ulteriore emendamento, molto confuso, che non ha nemmeno il coraggio di parlare di foreste. Non se ne parla in alcun modo.

Quindi noi riteniamo di dare il nostro parere a questo emendamento per i motivi che sono stati espressi prima.

La cosa comica e tragica nello stesso tempo è che questo problema, se non gli si vuole dare l'interpretazione dell'onorevole Almirante, è un problema fondamentalmente tecnico. È mai possibile che su di un problema di ordine squisitamente tecnico debba esserci la divisione dei partiti socialisti ? O invece non si tratta di un pretesto per imbastire una polemica anche su problemi di ordine tecnico ? Ma come potete andare insieme a fare le maggioranze o le trattative ? A chi volete farlo credere ? Cose dell'altro mondo ! Non riesco a capire come questa commedia possa continuare.

Poiché avete fatto la scissione, non sarebbe stato più logico che ognuno camminasse per la propria strada senza impantanare il Parlamento con dispute bizantine senza alcun contenuto politico ? Potrei capire i dissensi sull'articolo 9, ma non la disputa sorta sulle foreste, che non è e non può essere un fatto politico ma un fatto di ordine tecnico. Però il partito socialista punta i piedi di più del partito socialdemocratico e la spunta fuori dalla logica, fuori dalla tecnica, fuori dalla politica, fuori, direi, della maggioranza della Camera. Infatti se non ci fosse stato l'onorevole Andreotti a richiamare la Camera, essa si sarebbe espressa sicuramente in modo diverso, cioè contro il trasferimento delle foreste dello Stato alle regioni.

Siamo favorevoli all'emendamento successivo, perché in sostanza sostituendo la lettera *b*) si ridetermina quell'ordine di priorità che era stato soppresso. Il Governo aveva detto che il passaggio delle funzioni sarebbe avvenuto con un certo ordine di priorità. La Commissione, in sede referente, ha soppresso questo ordine di priorità. Perciò noi, con il nostro emendamento, non solo lo ripristiniamo ma addirittura lo elenchiamo. Ciò ci sembra rispondente ad una certa logica. Infatti, il primo punto di questo ordine di priorità parla del trasferimento delle funzioni a proposito dell'ordinamento degli uffici. È evidente che la prima cosa da fare sia proprio l'ordinamento degli uffici.

Al secondo punto vi è l'industria alberghiera. Noi riteniamo che nella prima fase anche questo aspetto presenti notevole importanza. Pesca, caccia, agricoltura e foreste sono collegati tra loro. Segue, poi, l'istruzione professionale, eccetera.

L'urbanistica è all'ultimo punto perché, onorevole Galloni, proprio in base alle sue affermazioni, è la materia sulla quale più delle altre occorre una legge quadro. Non si poteva trasferire come prima cosa alla regione quella funzione. Se c'è un argomento sul quale questo Parlamento, questa maggioranza non possono parlare, è proprio l'argomento relativo all'urbanistica. La legge urbanistica è ancora quella del 1942. Lo abbiamo ripetuto diecimila volte. A parte che essa è stata a suo tempo elaborata da esponenti che adesso fanno parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici (Piccinato ed altri), si tratta di una legge alla quale in venticinque anni non è stato dato nemmeno un regolamento di attuazione. Quando, poi, avete fatto la legge-ponte, non avete fatto altro che inserire alcune norme senza con questo avere rivoluzionato la legge urbanistica: l'avete semplicemente aggiustata.

Se c'è una legge socialmente avanzata, essa è proprio la legge urbanistica del 1942, la quale prevedeva anche il mezzo per evitare le speculazioni urbanistiche. Infatti, nel disegnare i piani regolatori, bisognava prevedere anche le zone agricole di espansione urbana. Se questo nei piani regolatori non è stato fatto, i comuni non potevano certo avere le maggioranze per fare un lavoro del genere. La legge urbanistica prevedeva, e prevede ancora leggi, una serie di condizioni in base alle quali sarebbe stato possibile ottenere un ordinato sviluppo urbanistico e la crescita umana delle città.

Si sono fatte le speculazioni edilizie, ma chi ha avuto in mano i ministeri e gli enti locali per fare tali speculazioni ? Dal nostro gruppo è stata presentata una proposta di riforma urbanistica e della Costituzione, più precisamente da parte dell'onorevole Guarra, che concerne alcuni diritti che non si possono attuare perché incontrano un limite nella Costituzione. Quindi non venite a darci queste lezioni di urbanistica, dite che non siete stati capaci di attuare una legge di riforma; dopo sette o otto anni di governo di centro-sinistra è venuta fuori una legge-ponte, che tra l'altro provocherà un arresto nel settore dell'edilizia, poiché sono stati modificati tutti gli *standards* urbanistici al solo fine di non far più costruire; non è possibile infatti edificare tre metri cubi ogni metro quadrato, così come oggi prevede la legge-ponte; l'industria edilizia si fermerà e non so come attuerete, senza questa,

la politica della casa. Ora, la vostra assurda logica è questa: tutto quello che non siamo stati capaci di fare noi, lo facciamo fare alle regioni.

Ella, onorevole Galloni, ritiene superata la legge del 1953 per quanto riguarda l'articolo 9 e non per tutti gli altri articoli ? Ella sa benissimo che l'articolo 10, in sostanza, è abrogativo delle leggi regionali che siano in contrasto con le leggi quadro; infatti l'articolo 10 prevede: « Le leggi della Repubblica che modificano i princìpi fondamentali di cui al primo comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in contrasto con essi. I consigli regionali dovranno apportare alle leggi regionali le conseguenti necessarie modificazioni entro 90 giorni ». È evidente che da queste cose nasce il contenzioso. Ho letto quello che ha detto il vostro compagno di corrente, il responsabile regionale dell'Emilia-Romagna, che a Bologna, al congresso dei comunisti, ha affermato che vuole le regioni con i comunisti. È evidente che una volta fatte le leggi regionali, sosterrete che non si devono toccare.

Questa è la baraonda che si creerà nella nazione. Perciò la nostra opposizione non è tanto volta ad impedire, onorevole Andreotti, l'attuazione di un punto preciso della Costituzione, quanto ad impedire il tentativo di stracciare la Costituzione, per creare in maniera truffaldina una nuova realtà politica.

Oggi stiamo difendendo questo assetto costituzionale in quanto riteniamo che non sia corretto modificarlo in questo modo. Quindi è una battaglia valida che si esprime in una serie di emendamenti che hanno una loro validità, per i quali esprimiamo il nostro parere favorevole, mentre esprimiamo parere contrario agli emendamenti presentati dai gruppi del centro-sinistra. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti ?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. Parere contrario su tutti gli emendamenti e subemendamenti presentati, salvo gli emendamenti Alpino 15. 60, Fabbri 15. 71 (nel quale la parola « promozione » è stata espunta, evidentemente nell'intento o nel pensiero che essa sia ricompresa in quell'indirizzo), gli emendamenti Mammì 15. 70, Bressani 15. 72 e Orlandi 15. 73.

Il Comitato dei nove ha poi deliberato a maggioranza di accettare l'emendamento De Marzio 15. 42, purché le parole « contemporaneamente e del medesimo numero del personale trasferito alle regioni » siano sostituite dalle parole « contemporaneamente e corrispondentemente ». Accetta pure l'emendamento Abelli 15. 52, proponendo che in esso alle parole « e del bilancio » siano aggiunte le parole « e della programmazione economica ».

Inoltre, la maggioranza del Comitato è d'accordo con quanto prima è stato rilevato e proposto dal collega onorevole Delfino, e cioè che gli emendamenti Terraroli 15. 68 e La Loggia 15. 69 vengano esaminati e decisi anticipatamente, cioè subito dopo l'emendamento Alpino 15. 60.

PRESIDENTE. Il Governo ?

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo è d'accordo con il parere del relatore per la maggioranza, sottolineando in particolare, per quanto si riferisce allo emendamento Fabbri 15. 71, che si tratta di una semplificazione della formula, essendo chiaro che nell'espressione « di indirizzo e di coordinamento » è compreso il concetto di promozione, considerata questa funzione come fondamentale funzione statale per l'impulso e la propulsione dell'attività dell'ente regione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Alfano, mantiene l'emendamento De Marzio 15. 1 di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALFANO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

GUERRINI GIORGIO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la domanda di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento De Marzio 15. 1 e sull'identico emendamento Alpino 15. 58.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	338
Maggioranza	170
Voti favorevoli	26
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Marzio
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Greggi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Gueglielmino
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido

Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monsellato
Monti
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Rampa
Raucci
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Savoldi
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Senese
Serrentino
Servello
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tantalo
Tarabini
Terrana
Terraroli
Todros
Toros
Traversa
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Serrentino 15. 59. Dopo gli emendamenti soppressivi infatti si votano gli emendamenti in-

teramente sostitutivi, e non quindi gli aggiuntivi, sia pure in premessa, come aveva osservato il relatore di minoranza. A questo emendamento Serrentino 15. 59 sono stati presentati 3 subemendamenti.

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 1 all'emendamento Serrentino 15. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 0. 15. 1, all'emendamento Serrentino 15. 59.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	334
Maggioranza	168
Voti favorevoli . . .	24
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Marzio
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Fortuna

Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Greggi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monsellato
Montanti
Monti
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci Ernesto
Querci
Radi
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Rognoni
Romanato
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Savoldi
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Senese
Serrentino
Servello
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tantalo
Terrana
Tocco
Toros
Traversa
Tripodi Antonino
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari

Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 2, all'emendamento Serrentino 15. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 0. 15. 2, all'emendamento Serrentìno 15. 59.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	338
Maggioranza	170
Voti favorevoli	19
Voti contrari	319

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo

D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Greggi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marocco
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monsellato
Monti
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci
Querci
Racchetti
Radi
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Rognoni
Romanato
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Senese
Serrentino
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Terrana
Terraroli
Tocco
Toros
Traversa
Tripodi Antonino
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 3 all'emendamento Serrentino 15. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta a scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 0. 15. 3 all'emendamento Serrentino 15. 59.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	333
Maggioranza	167
Voti favorevoli	25
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri

Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Compagna
Conte
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Auria
de' Cocci
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Greggi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magliano
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monsellato
Monti
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nicolazzi
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Rausa
Reale Giuseppe
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Senese
Serrentino
Servadei
Sgarlata
Simonacci
Sinesio

Sisto
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Terrana
Terraroli
Tocco
Toros
Traversa
Trombadori
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Serrentino, mantiene il suo emendamento 15. 59, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERRENTINO. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

GASTONE. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Serrentino 15. 59.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	16
Voti contrari	306

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Allegri
Allera
Allocca
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato

Bianchi Gerardo
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boldrin
Bologna
Borghi
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
De Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guerrini Giorgio
Guerini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Monasterio
Monsellato
Monti
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pascariello
Patrini
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci di Barsento
Querci
Racchetti
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe

Revelli
Rognoni
Romanato
Romualdi
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salomone
Salvi
Sangalli
Santagati
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotoni
Scotti
Sedati
Senese
Serrentino
Servadei
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Terrana
Tocco
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vetrano
Vianello
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 4 all'emendamento Abelli 15. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	20
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni

Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boldrin
Bologna
Borghi
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cottone
Cristofori
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marocco
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Mazzarino
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monasterio
Monti
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia

Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Pigni
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Santagati
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Senese
Serrentino
Servadei
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Terrana
Terraroli
Tocco
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Tripodi Antonino
Urso
Usvardi
Vaghi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 5 al suo emendamento 15. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

ANDREOTTI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 5.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	308
Maggioranza	155
Voti favorevoli	12
Voti contrari	296

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Badaloni Maria
Balasso
Ballardini
Ballarin
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biagini
Biamonte
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bo
Bodrato
Boldrin
Borghi
Borraccino
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Carta
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lucifredi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Pagliarani
Pascariello
Passoni

Patrini
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Principe
Querci
Quilleri
Racchetti
Radi
Raicich
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Rognoni
Romanato
Romualdi
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Savoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Taviani
Terrana
Terraroli
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Tripodi Antonino
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturini
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Santagati, mantiene il subemendamento Abelli 0. 15. 6 all'emendamento Abelli 15. 6, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

ANDREOTTI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	307
Maggioranza	154
Voti favorevoli	10
Voti contrari	297

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni
Aldrovandi
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bo
Bodrato
Boldrin
Boldrini
Borghi
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
Laforgia
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lucifredi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monti
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco

Natali
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Principe
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raicich
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Rognoni
Romanato
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salvi
Sangalli
Sanna
Savoldi
Scaglia
Schiavon
Scotti
Sedati
Servadei
Servello
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Taviani
Terrana
Terraroli
Tocco
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Urso
Usvardi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturini
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 7 al suo emendamento 15. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Abelli 0. 15. 7.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	326
Maggioranza	164
Voti favorevoli	21
Voti contrari	305

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Balasso
Baldani Guerra
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bo
Bodrato
Boldrin
Borghi
Borraccino
Bortot
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gastone
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo

Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pedini
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Savoldi
Scaglia
Scaini
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Serrentino
Servadei
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Taviani
Tempia Valenta
Terrana
Tocco
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Domenico
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 15. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 15. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	21
Voti contrari	329

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bo
Bodrato
Boldrin
Borghi
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Canoni
Capra
Carenini
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli

Lettieri
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Polotti
Prearo
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotti
Sedati
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tani
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Truzzi
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vechietti
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela

Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 15. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 15. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	348
Maggioranza	175
Voti favorevoli	20
Voti contrari	328

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Bertè
Bertoldi
Biaggi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boldrin
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corona
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giannantoni

Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Machetti
Marmugi
Marocco
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Papa
Pascariello
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santi
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Schiavon
Scipioni
Scotoni
Scotti
Sedati
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Urso
Vaghi
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 8 all'emendamento Caruso 15. 67, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI, Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	332
Maggioranza	167
Voti favorevoli	33
Voti contrari	299

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Averardi
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bernardi
Bertè
Biaggi
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Busetto
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Capra
Carenini
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Corà
Corona
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
De Marzio
de Meo
De Poli
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi

Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Guerrini Giorgio
Guglielmino
Gui
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Maggioni
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pazzaglia
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Sereni
Serrentino
Servadei
Servello
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 15. 67, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Caruso 15. 67.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli . . .	130
Voti contrari	226

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Bologna
Abelli	Borghi
Alfano	Borra
Alini	Borraccino
Allegri	Bortot
Allocca	Bosco
Almirante	Bottari
Amadei Leonetto	Bova
Amadeo	Bressani
Amodio	Brizioli
Andreoni	Bucciarelli Ducci
Andreotti	Busetto
Anselmi Tina	Buzzi
Antoniozzi	Caiati
Armani	Caiazza
Averardi	Calvetti
Avolio	Calvi
Azimonti	Canestrari
Azzaro	Canestri
Balasso	Cantalupo
Baldi	Capra
Barberi	Carenini
Barbi	Carta
Bardotti	Caruso
Baroni	Castelli
Bartesaghi	Castellucci
Bartole	Cattanei
Beccaria	Cattaneo Petrini
Belci	Giannina
Berlinguer	Cavaliere
Bernardi	Cavallari
Bertè	Cebrelli
Biaggi	Ceruti
Biagioni	Cervone
Bianchi Fortunato	Ciaffi
Bianchi Gerardo	Cianca
Bianco	Ciccardini
Bima	Cocco Maria
Bisaglia	Colleselli
Bo	Colombo Vittorino
Bodrato	Corà
Boffardi Ines	Cottone
Boldrin	Cristofori

Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
De Marzio
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Mitterdorfer
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Padula
Pandolfi
Papa
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Revelli
Roberti
Rognoni
Romanato
Romita
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri

Tambroni Armaroli	Tuccari
Tani	Turchi
Tantalo	Urso
Taviani	Vaghi
Tedeschi	Valiante
Tempia Valenta	Vecchi
Terrana	Venturoli
Terraroli	Vetrano
Tocco	Vicentini
Todros	Vincelli
Toros	Volpe
Tozzi Condivi	Zagari
Traina	Zamberletti
Traversa	Zanibelli
Tremelloni	Zanti Tondi Carmen
Tripodi Girolamo	Zappa
Trombadori	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Lombardi Riccardo
Bucalossi	Magliano
Cacciatore	Mezza Maria Vittoria
Carra	Montanti
Cattani	Moro Aldo
Cottoni	Moro Dino
Dell'Andro	Preti
Felici	Quaranta
Foderaro	Scardavilla
Frasca	Silvestri
Isgrò	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cacallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino 15. 60, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente a sopprimere, nel primo comma dell'articolo 15, le parole « uno o più ».

(*È approvato*).

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 9 all'emendamento Delfino 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	340
Maggioranza	171
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	315

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Armani
Alini	Averardi
Allegri	Avolio
Allocca	Azimonti
Almirante	Azzaro
Amadei Giuseppe	Balasso
Amadei Leonetto	Ballardini
Amadeo	Barberi
Amodio	Barbi
Andreoni	Bardotti
Andreotti	Baroni
Anselmi Tina	Bartesaghi
Antoniozzi	Bartole

Beccaria
Belci
Bensi
Berlinguer
Bertoldi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bozzi
Bressani
Brizioli
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Capra
Carenini
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cecati
Ceccherini
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corona
Cottone
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Menicacci
Merli
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Mitterdorfer
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Origlia
Padula
Pandolfi
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Rognoni
Romita
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi

Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sarti
Savio Emanuela
Salvoldi
Scaglia
Scalfari
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Urso
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 10 all'emendamento Delfino 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

MENICACCI. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 10.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	18
Voti contrari	299

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alessandrini
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Azzaro
Balasso
Baldi
Barberi
Barbi
Bardotti
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Berlinguer
Bernardi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianco
Bima
Bo
Boffardi Ines
Boldrin
Borghi
Borra
Bosco
Bottari
Bozzi
Bressani
Brizioli
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestri
Cantalupo
Capra
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Corà
Cottone
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Leo
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monaco
Monasterio
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Nenni
Niccolai Giuseppe
Ollietti
Origlia
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pavone
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Querci
Racchetti
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Revelli
Rognoni
Romita
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo

Russo Ferdinando	Spitella
Sabadini	Squicciarini
Sacchi	Storchi
Salomone	Sullo
Salvatore	Tagliaferri
Salvi	Tambroni Armaroli
Santagati	Tani
Santi	Tantalo
Santoni	Taviani
Sarti	Tedeschi
Scalfari	Tempia Valenta
Schiavon	Terraroli
Scianatico	Tocco
Scipioni	Todros
Scotoni	Tognoni
Scotti	Tozzi Condivi
Scutari	Traina
Sedati	Traversa
Semeraro	Tripodi Girolamo
Sereni	Trombadori
Servello	Vaghi
Sgarbi Bompani Luciana	Valiante
	Venturoli
Sgarlata	Vetrano
Simonacci	Vicentini
Sinesio	Vincelli
Sisto	Zaffanella
Skerk	Zagari
Sorgi	Zamberletti
Spagnoli	Zanibelli
Specchio	Zanti Tondi Carmen
Speciale	Zappa
Speranza	Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Lombardi Riccardo
Bucalossi	Magliano
Cacciatore	Mezza Maria Vittoria
Carra	Montanti
Cattani	Moro Aldo
Cottoni	Moro Dino
Dell'Andro	Preti
Felici	Quaranta
Foderaro	Scardavilla
Frasca	Silvestri
Isgrò	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Cortese
Arnaud	Cossiga
Bersani	D'Alema
Bonifazi	Darida
Bonomi	De Maria
Cavallari	Galli
Ceravolo Sergio	Gonella
Guidi	Sartor
Iozzelli	Savio Emanuela
Lajolo	Scaini
La Loggia	Scarascia Mugnozza
Leonardi	Scionti
Longo Luigi	Semeraro
Miotti Carli Amalia	Spinelli
Molè	Sulotto
Natta	Taviani
Pajetta Gian Carlo	Terranova
Pica	Toros
Piccoli	Valeggiani
Pintus	Vedovato
Polotti	Vergani
Prearo	Vianello
Rosati	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 11 all'emendamento Delfino 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

SERVELLO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 11.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	17
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Alfano
Abelli	Alini
Alessandrini	Allegri

Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianco
Biasini
Bima
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Bottari
Bozzi
Bressani
Brizioli
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Capra
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Ciaffi
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corona
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Fornale
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lucchesi
Maggioni
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marracini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti

Radi
Raffaelli
Raicich
Rampa
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Revelli
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Santi
Santoni
Sarti
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Turchi
Vaghi
Valiante
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 12 all'emendamento Delfino 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

ALFANO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15.12.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	21
Voti contrari	297

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alessandrini
Alini
Allegri
Allocca
Amadei Leonetto
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Bertè
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bozzi
Bressani
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Capra
Carenini
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Corà
Corona
Cottone
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Angelo
Damico
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nenni
Niccolai Giuseppe
Nicosia
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani

Pajetta Giuliano
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Rognoni
Romanato
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Santoni
Sargentini
Sarti
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Serrentino
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Spitella
Squicciarini
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 13 all'emendamento Delfino 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 13.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	349
Maggioranza	175
Voti favorevoli	18
Voti contrari	331

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alfano
Alini
Allegri
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amendola
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Berlinguer
Bernardi
Biaggi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Corà
Corona
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fasoli
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Ianniello
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattarella

Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicosia
Ognibene
Ollietti
Origlia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pelizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Principe
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Revelli
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sargentini
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Sereni
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturoli
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 15. 29, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Delfino 15. 29.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	319
Maggioranza	160
Voti favorevoli . . .	18
Voti contrari	301

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alessandrini
Allegri
Allocca
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bernardi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianco
Bima
Biondi
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Corà
Corona
Cottone
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Puccio
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gastone
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullo
Gullotti
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti

Lucchesi
Luzzatto
Maggioni
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monasterio
Morelli
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Nenni
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palmiotti
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Rausa
Re Giuseppina
Reichlin
Revelli
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santi
Santoni
Sargentini
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Squicciarini
Stella
Storchi
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto

Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Comunico che, poiché lo emendamento Ballardini 15. 64 è stato ritirato dai presentatori, decade di conseguenza il subemendamento Abelli 0. 15. 14, ad esso riferito.

Avverto che decade altresì il subemendamento Abelli 0. 15. 15 in conseguenza del ritiro dell'emendamento Orlandi 15. 66, cui era riferito.

Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 16 all'emendamento Terraroli 15. 68, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 16.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	324
Maggioranza	163
Voti favorevoli	21
Voti contrari	303

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alessandrini
Alfano
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Averardi
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Capra
Cároli
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Ciaffi
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Cottone
Curti
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gastone
Gatto
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano

Giovannini
Girardin
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullo
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
La Bella
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lima
Lizzero
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Origlia
Pagliarani
Palmiotti
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Querci
Racchetti
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sargentini
Sarti
Savio Emanuela
Savoldi
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Terraroli, mantiene il suo emendamento 15. 68, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

TERRAROLI. Sì, signor Presidente.

DE MARZIO. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Terraroli 15. 68.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	350
Maggioranza	176
Voti favorevoli	111
Voti contrari	239

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Alessandrini
Alini
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amendola
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Ariosto
Armani
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Berlinguer
Bernardi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianco
Bima
Biondi
Bo
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cároli
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corona
Cottone
Curti
Cusumano
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari-Aggradi

Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Grassi Bertazzi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Ianniello
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Maschiella
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Mitterdorfer
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Origlia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Malmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reichlin
Revelli
Rognoni
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sargentini
Sarti
Savio Emanuela
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Sereni
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tanassi
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Lombardi Riccardo
Bucalossi	Magliano
Cacciatore	Mezza Maria Vittoria
Carra	Montanti
Cattani	Moro Aldo
Cottoni	Moro Dino
Dell'Andro	Preti
Felici	Quaranta
Foderaro	Scardavilla
Frasca	Silvestri
Isgrò	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il seguente emendamento Fabbri, Principe, Mezza Maria Vittoria 15. 71, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Sostituire la lettera a) *con la seguente:*

a) le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato nelle materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione saranno trasferite alle regioni. Nelle stesse materie resta riservata allo Stato la funzione di indirizzo e di coordinamento delle attività delle regioni che attengono ad esigenze di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi del programma economico nazionale ed agli impegni derivanti dagli obblighi internazionali;

(*È approvato*).

L'emendamento La Loggia 15. 69 è stato ritirato dai presentatori.

Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 17 all'emendamento Franchi 15. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 17.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	23
Voti contrari	306

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amadei Leonetto
Abelli	Amadeo
Alessandrini	Amodio
Alfano	Andreoni
Alini	Andreotti
Allegri	Anselmi Tina
Allocca	Antoniozzi

Armani
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Bianchi Fortunato
Bianco
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bucciarelli Ducci
Buffone
Buzzi
Caiazza
Calvi
Canestrari
Capra
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceccherini
Ceruti
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corghi
Corona
Corti
Cottone
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Matteotti
Mazzarrino
Mengozzi
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Mitterdorfer
Monaco
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Protti
Querci

Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Rognoni
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Sargentini
Sarti
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 15. 30, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 15. 30.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli	21
Voti contrari	297

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Balasso
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Bianco
Bima
Biondi
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Borra
Bottari
Brandi
Bressani
Brizioli
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Canestrari
Capra
Càroli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceruti
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Corà
Corona
Cottone
Cristofori
Curti
Cusumano
Damico
D'Angelo
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullo
Ianniello
Imperiale
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lima
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Origlia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Principe
Protti
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli

Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Rognoni
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Sargentini
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vaghi
Vassalli
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Pedini
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione degli altri emendamenti.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, convinto di essere superiore a ogni sospetto di ostruzionismo, vorrei chiedere alla sua cortesia e alla comprensione dei colleghi se non ritenga opportuno disporre una breve sospensione della seduta per consentire la pulizia e la aerazione dell'aula.

PRESIDENTE. Non ritengo di potere assumere direttamente tale decisione e mi riservo di informare della proposta il Presidente della Camera, mentre frattanto si proseguirà nelle votazioni.

COTTONE. Ne prendo atto, signor Presidente, e non insisto per ora sulla mia richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 18. all'emendamento Abelli 15. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 18.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	318
Maggioranza	160
Voti favorevoli . . .	10
Voti contrari	308

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Canestrari
Capra
Cároli
Carta
Caruso
Cascio
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ceruti
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corghi
Corona
Corti
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Arezzo
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guerrini Giorgio
Guglielmino
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Maggioni
Malagugini

Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Mariotti
Marocco
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Morelli
Morvidi
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Nenni
Niccolai Cesarino
Ognibene
Olmini
Origlia
Pagliarani
Palmiotti
Pandolfi
Papa
Pascariello
Patrini
Pavone
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Principe
Protti
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Reichlin
Rognoni
Romita
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sargentini
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tantalo
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Tognoni
Tozzi Condivi
Traversa
Tremelloni
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vassalli
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo subemendamento 0. 15. 19 all'emendamento Abelli 15. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 19.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	314
Maggioranza	158
Voti favorevoli	24
Voti contrari	290

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bensi
Berlinguer
Bernardi
Biaggi
Bianco
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Calvi
Canestrari
Capra
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Ciaffi
Ciccardini
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corghi
Corti
Cottone
Cristofori
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Ferretti
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gatto
Gerbino
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Greggi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido

Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marmugi
Marocco
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Olmini
Orilia
Pagliarani
Palmiotti
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Querci
Raffaelli
Raicich
Reichlin
Revelli
Romeo
Romita
Romualdi
Rossinovich
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salvatore
Salvi
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sargentini
Sarti
Scaini
Scarlato
Scotoni
Scotti
Scutari
Semeraro
Senese
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Sponziello
Stella
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Traina
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turnaturi
Usvardi
Vassalli
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vincelli
Zaffanella
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, informo che la Presidenza, aderendo alla proposta formulata dall'onorevole Cottone, ha disposto una sospensione tecnica della seduta fino alle ore 15.

Sospendo quindi la seduta fino alle ore 15.

(*La seduta, sospesa alle 13,30 di martedì 27 gennaio 1970, è ripresa alle 15*).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BATTISTELLA ed altri: « Estensione delle provvidenze di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 77, ai lavoratori dipendenti da aziende di escavazione e lavorazione di materiali lapidei e di ghiaia e sabbia » (2263);

BOFFARDI INES: « Valutazione a tutti gli effetti del servizio prestato dai maestri elementari laureati che passano alla scuola media » (2267);

BOFFARDI INES: « Deroga all'articolo 12 del decreto luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, per la presentazione della proposta di concessione di medaglia d'oro al valor militare al comune di Recco in provincia di Genova » (2269).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state, inoltre, presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

BOLOGNA: « Proroga delle disposizioni circa il fondo destinato alle esigenze del territorio di Trieste » (2264);

DELLA BRIOTTA ed altri: « Assistenza di malattia ai lavoratori emigrati all'estero ed ai loro familiari, nel periodo del loro rientro in patria per cessazione del rapporto di lavoro o delle prestazioni di lavoro » (2265);

BOFFARDI INES: « Valutazione a tutti gli effetti per il personale insegnante del servizio militare prestato in periodo bellico e del periodo trascorso in prigionia » (2266).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella VII Commissione permanente:

« Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea " *A* " della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145 » (2268).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla competente Commissione permanente, con riserva di stabilirne la sede.

Per un lutto del deputato Cardia.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il deputato Cardia è stato colpito da grave lutto: la perdita della madre.

Al collega così duramente provato negli affetti familiari la Presidenza ha già fatto pervenire le espressioni del più vivo cordoglio, che ora rinnovo anche a nome della Assemblea.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 20, all'emendamento Abelli 15. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 20.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli	22
Voti contrari	299

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alesi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Beccaria
Belci
Bernardi
Biaggi
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Brandi
Bressani
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciampaglia
Cicerone
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corghi
Cottone
Cristofori
Curti
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Galli
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Giudiceandrea
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Giacomo
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi

Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Pisicchio
Pochetti
Polotti
Prearo
Pucci
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Romanato
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Savoldi
Schiavon
Scipioni
Scotoni
Scutari
Senese
Sereni
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Traina
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Usvardi
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Zaccagnini
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 15. 31, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 15. 31.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	356
Maggioranza	179
Voti favorevoli	15
Voti contrari	341

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Biaggi
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Brandi
Bressani
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutor
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corghi
Corti
Cottone
Cristofori
Cusumano
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Ianniello
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro

Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Palmitessa
Passoni
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Perdonà
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reichlin
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Sandri
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaini
Scarlato
Schiavon
Scipioni
Scotoni
Scutari
Senese
Sereni
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tani
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vianello
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza

Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 21, all'emendamento Marino 15. 32, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 21.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	15
Voti contrari	302

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Bottari
Bressani
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciampaglia
Ciccardini
Cicerone
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corghi
Corti
Cristofori
Cusumano
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia

Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Ianniello
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Misasi
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Margana
Morvidi
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Olmini
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Papa
Pascariello
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reichlin
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Sandri
Sangalli
Sanna
Santi
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani
Luciana
Simonacci
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Usvardi
Vaghi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Zaccagnini
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari

Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Marino, mantiene il suo emendamento 15. 32, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MARINO. Sì, signor Presidente.

SPONZIELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Marino 15. 32.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 332
Maggioranza 167
Voti favorevoli . . . 18
Voti contrari 314

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alesi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciampaglia
Ciccardini
Cicerone
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corghi
Corti
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Delfino
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio

Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Iotti Leonide
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Masciardi
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Pagliarani
Palmiotti
Pascariello
Passoni
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Perdonà
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pistillo
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Pucci
Raffaelli
Raicich
Re Giuseppina
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Sangalli
Sanna
Santoni
Savio Emanuela
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Servadei
Sisto
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Tagliaferri
Tani
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Toros
Tozzi Condivi
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni

Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 0. 15. 22 all'emendamento Franchi 15. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Abelli 0. 15. 22.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	16
Voti contrari	301

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Badini Confalonieri
Balasso
Baldi
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciampaglia
Ciccardini
Cicerone
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corti
Cottone

Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Delfino
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
D'Ippolito
Di Primio
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gatto
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Iotti Leonilde
Iozzelli
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Mitterdorfer
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Margana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Orlandi
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Passoni
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Racchetti
Raffaelli
Raicich
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Rognoni
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Savoldi
Scaini
Scalfari
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Servadei
Simonacci
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Tagliaferri
Tani
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tozzi Condivi
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Usvardi
Vaghi
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Lombardi Riccardo
Bucalossi	Magliano
Cacciatore	Montanti
Carra	Moro Aldo
Cattani	Moro Dino
Cottoni	Preti
Dell'Andro	Quaranta
Felici	Scardavilla
Foderaro	Silvestri
Frasca	Vecchiarelli
Isgrò	

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 15. 33, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

ALFANO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 15. 33.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	22
Voti contrari	300

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli	Biondi
Alfano	Bisaglia
Alini	Bo
Allegri	Bodrato
Allocca	Boffardi Ines
Amadei Leonetto	Boiardi
Amadeo	Boldrin
Amodei	Bologna
Amodio	Borghi
Andreoni	Borra
Andreotti	Bosco
Anselmi Tina	Botta
Armani	Bottari
Azimonti	Bova
Azzaro	Bressani
Badaloni Maria	Brizioli
Balasso	Bronzuto
Baldani Guerra	Bucciarelli Ducci
Ballarin	Buzzi
Barberi	Caiati
Barbi	Caiazza
Bardelli	Caldoro
Bardotti	Calvetti
Baroni	Calvi
Bartole	Canestrari
Battistella	Cantalupo
Beccaria	Capra
Belci	Carenini
Bensi	Cároli
Bernardi	Carta
Biaggi	Caruso
Bianchi Fortunato	Cassandro
Bianchi Gerardo	Castelli
Bianco	Castellucci
Biasini	Cataldo
Bima	Cattanei

Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceruti
Cervone
Ciaffi
Ciampaglia
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Cocco Maria
Colleselli
Compagna
Conte
Corà
Corghi
Corti
Cottone
Cristofori
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
Degan
De Laurentiis
Delfino
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Esposto
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Iotti Leonilde
Iozzelli
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macaluso
Maggioni
Magrì
Malagugini
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Pietro
Milani
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Palmiotti
Pascariello
Passoni
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Ferdiando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Sandri
Sangalli
Santi
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Spagnoli
Specchio
Spitella
Sponziello
Tagliaferri
Tani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina

Tremelloni
Tripoli Girolamo
Trombadori
Truzzi
Urso
Usvardi
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Nicosia, mantiene il suo emendamento 15. 34, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

NICOSIA. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Nicosia 15. 34.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli	10
Voti contrari	320

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Leonetto
Amadeo
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Bensi
Bernardi
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto

Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Caponi
Capra
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Cocco Maria
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corghi
Corti
Cottone
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Antonio
Degan
De Laurentiis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Iotti Leonilde
Iozzelli
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Pascariello
Passoni
Pavone
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Polotti
Prearo
Protti
Pucci
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Savio Emanuela
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon

Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Tani
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros
Tozzi Condivi
Traina
Tremelloni
Trombadori
Tuccari
Urso
Usvardi
Vaghi
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zamberletti
Zanti Tondi Carmen
Zappa

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 15. 37, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

SERVELLO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Manco 15. 37.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli	18
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Amadei Leonetto
Amasio
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole

Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Cariglia
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Corà
Corti
Cottone
Cristofori
Cusumanno
Dall'Armellina
D'Antonio
d'Aquino
Degan
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferioli
Ferrari
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Gui
Gullotti
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Masciadri
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miotti Carli Amalia
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orlandi
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Perdonà
Piccinelli
Pigni
Pintus
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Raicich
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Romanato
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Sangalli

Sanna
Santi
Santoni
Sargentini
Sarti
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scutari
Sereni
Serrentino
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Tagliaferri
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Todros
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Urso
Usvardi
Vaghi
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Servello, mantiene il suo emendamento 15. 39, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SERVELLO. Sì, signor Presidente.

NICOSIA. Chiedo l'appello nominale.

ALLEGRI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Servello 15. 39.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	304
Maggioranza	153
Voti favorevoli	12
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Amadeo
Amasio
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barca
Bardelli

Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Biondi
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Corà
Corti
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Antonio
Degan
Delfino
de Meo
De Mita
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
Di Primio
Di Vagno
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferioli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giordano
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Gui
Gullo
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marotta
Marraccini
Marras
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monasterio
Morelli
Morgana
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Natta
Nenni
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pascariello
Passoni
Pavone
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Rognoni
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Santoni
Savio Emanuela

Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scutari
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Skerk
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Storchi
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Urso
Usvardi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Orlandi 15. 73, accettato dalla Commissione e dal Governo.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Orlandi 15. 73, che è del seguente tenore:

Dopo la lettera a), *del primo comma, aggiungere*: saranno altresì stabiliti vincoli atti a garantire l'inalienabilità, l'indisponibilità e la destinazione dei beni di cui alla prima parte del comma quinto dell'articolo 10, quando ciò sia necessario alla tutela degli interessi generali dello Stato in rapporto alla natura dei beni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione.

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	209
Voti contrari	120

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amodei
Andreoni
Andreotti
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Azimonti
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Berlinguer
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Binchi Fortunato
Bianco
Bima
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceccherini
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Conte
Corà
Corti
Cristofori
Cusumano
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
Degan
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Gullotti
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Macchiavelli
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzola
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Morelli
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nenni
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello

Passoni
Pavone
Piccinelli
Piscitello
Pochetti
Prearo
Protti
Quaranta
Quilleri
Raicich
Reale Oronzo
Romanato
Rossinovich
Russo Ferdinando
Sacchi
Salomone
Santagati
Santi
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scotoni
Scutari
Semeraro
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Specchio
Speciale
Spinelli
Spitella
Tagliaferri
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Truzzi
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Scardavilla
Silvestri
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, voteremo ora l'emendamento De Marzio 15.40 nel testo modificato dal subemendamento Almirante 0. 15. 25, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 40 nel testo modificato dal subemendamento Almirante 0. 15. 25.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	312
Maggioranza	157
Voti favorevoli	23
Voti contrari	289

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto

Amasio
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Basso
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bertè
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Busetto
Buzzi
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Cariglia
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceccherini
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Conte
Corà
Corti
Cristofori
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
D'Antonio
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferioli
Ferrari
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guarra
Gui
Gullo
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Martoni
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Mazza
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Micelì
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Nenni
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Palmiotti
Papa
Pascariello
Passoni
Pazzaglia

Pellegrino
Pellizzari
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Polotti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Querci
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Roberti
Romanato
Rossinovich
Ruffini
Russo Ferdinando
Sacchi
Salomone
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scipioni
Scutari
Semeraro
Sereni
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Simonacci
Skerk
Specchio
Spitella
Squicciarini
Stella
Tagliaferri
Tani
Taormina
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Usvardi
Vaghi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento De Marzio 15. 42, che la Commissione e il Governo hanno accettato purché le parole: « contemporaneamente e del medesimo numero del personale trasferito alle Regioni » siano sostituite dalle parole: « contemporaneamente e corrispondentemente ».

Onorevole Almirante, quale cofirmatario, accetta questa modifica ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento De Marzio 15. 42 nel testo così modificato e che è del seguente tenore:

Alla lettera c), *sostituire le parole*: riducendosi contemporaneamente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate, *con le parole*: riducendosi contemporaneamente e corrispondentemente i ruoli organici delle amministrazioni statali interessate.

(*È approvato*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 15. 49, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 49.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	23
Voti contrari	294

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amasio
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Alselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Basso
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Berté
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cariglia
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceccherini
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Conte
Corà
Corti
Cristofori
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
D'Antonio
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferri Mauro
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Francanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Gullotti
Gunnella
Iannello
Iozzelli
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longo Pietro

Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nenni
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmiotti
Pascariello
Passoni
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Piccinelli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Salomone
Santagati
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Specchio
Spinelli
Spitella
Storchi
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Turchi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Mammì 15. 70, accettato dalla Commissione e dal Governo:

Alla lettera d), *aggiungere in fine le parole*: fino a quando non sia provveduto al

riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative tra gli enti locali.

(*È approvato*).

Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 15. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

MANCO. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Manco 15. 10.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	301
Maggioranza	151
Voti favorevoli . . .	13
Voti contrari	288

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Andreoni
Andreotti
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Basso
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceccherini
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Conte
Corà
Corti
Cristofori
Curti
Cusumano
Dall'Armellina
D'Antonio
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giomo

Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Gui
Gullo
Gullotti
Gunnella
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lupis
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Mariotti
Marotta
Marraccini
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nenni
Niccolai Cesarino
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Pellizzari
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Prearo
Protti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Romita
Sabadini
Sacchi
Salomone
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scarlato
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompiani Luciana
Skerk
Specchio
Speciale
Spinelli
Spitella
Tani
Tantalo
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Valori
Vecchi
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 15. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 16.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	311
Maggioranza	156
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	290

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Basso
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Corà
Cottone
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
D'Antonio
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guadalupi
Gullo
Gullotti
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini

Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Martoni
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Mitterdorfer
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Pellizzari
Piccinelli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Roberti
Romeo
Romita
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Salomone
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Skerk
Specchio
Spinelli
Spitella
Sponziello
Tanassi
Tani
Taormina
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Turchi
Valori
Vecchi
Venturini
Vespignani
Vetrano
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 15. 23, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

ALMIRANTE. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 23.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	302
Maggioranza	152
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari	280

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Azimonti
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Basso
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bozzi
Bressani
Bronzuto
Busetto
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colombo Emilio
Conte
Corà
Corti
Cottone
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Antonio
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
de Meo
De Mita
De Poli
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Gui
Gullo
Gullotti
Helfer
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Macchiavelli
Maggioni

Malagugini	Polotti
Malfatti Franco	Prearo
Mancini Antonio	Preti
Mancini Vincenzo	Protti
Marchetti	Raffaelli
Marino	Raicich
Mariotti	Raucci
Marmugi	Re Giuseppina
Marocco	Reale Oronzo
Marotta	Reichlin
Marras	Roberti
Martelli	Rossinovich
Martini Maria Eletta	Sabadini
Martoni	Sacchi
Mascolo	Salomone
Mattalia	Santoni
Mattarella	Savio Emanuela
Maulini	Scaini
Mazza	Scalfari
Mazzarrino	Scalfaro
Mazzola	Scarlato
Mengozzi	Scipioni
Merli	Scotoni
Meucci	Scutari
Miceli	Sereni
Micheli Pietro	Serrentino
Milani	Sgarbi Bompani Luciana
Miroglio	Skerk
Misasi	Sorgi
Mitterdorfer	Specchio
Monasterio	Speciale
Morelli	Spinelli
Morgana	Spitella
Morvidi	Sponziello
Nahoum	Tagliaferri
Nannini	Tanassi
Napoli	Tani
Napolitano Francesco	Tedeschi
Napolitano Luigi	Tempia Valenta
Natali	Terraroli
Natta	Tognoni
Nenni	Tozzi Condivi
Niccolai Cesarino	Traina
Nucci	Tripodi Girolamo
Ognibene	Trombadori
Ollietti	Truzzi
Olmini	Tuccari
Origlia	Turchi
Pagliarani	Valori
Pascariello	Vecchi
Passoni	Venturini
Pellizzari	Venturoli
Piccinelli	Vespignani
Piccoli	Vetrano
Pigni	Zanti Tondi Carmen
Pirastu	Zappa
Piscitello	Zucchini
Pochetti	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Frasca
Bucalossi	Isgrò
Cacciatore	Lombardi Riccardo
Carra	Magliano
Cattani	Montanti
Cottoni	Moro Aldo
Dell'Andro	Moro Dino
Felici	Scardavilla
Foderaro	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Natta
Arnaud	Pajetta Gian Carlo
Bersani	Pica
Bonifazi	Piccoli
Bonomi	Pintus
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 15. 26, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 26.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli . . .	22
Voti contrari	299

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Aldrovandi
Alfano
Alini
Allegri
Allocca
Amasio
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bozzi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Busetto
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Cicerone
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corti
Cottone
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
D'Antonio
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Lorenzo Giovanni
de Meo
De Mita
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guarra
Gullo
Helfer
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Lupis
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta

Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nenni
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Pagliarani
Pascariello
Passoni
Pazzaglia
Pellizzari
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Protti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Salomone
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Scipioni
Scotoni
Scutari
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Skerk
Sorgi
Specchio
Spinelli
Spitella
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Taormina
Tedeschi
Terraroli
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Valori
Vassalli
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 15. 28, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

ALFANO. Chiedo l'appello nominale.

BOFFARDI INES. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 15. 28.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	322
Maggioranza	162
Voti favorevoli	18
Voti contrari	304

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alboni
Aldrovandi
Alfano
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadeo
Amasio
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Angrisani
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Ceccherini
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corona
Corti
Cottone
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
D'Arezzo
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Donat-Cattin
Drago
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Fabbri
Fanelli
Ferioli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Fortuna
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullo
Gullotti
Helfer
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli

Martini Maria Eletta
Marzotto
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Principe
Protti
Querci
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Rossinovich
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Santoni
Savio Emanuela
Scaini
Scalfaro
Scarlato
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Spinelli
Spitella
Storchi
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turchi
Usvardi
Valori
Vecchi
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Abelli 15. 52, che la Commissione ed il Governo hanno accettato purché alle parole: « e del bilancio », vengano aggiunte le parole: « e della programmazione economica ».

Onorevole De Marzio, quale cofirmatario, accetta questa modifica ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'emendamento Abelli 15. 52 nel testo così modificato e che è del seguente tenore:

Al secondo comma, dopo le parole: e delle finanze, *aggiungere le parole:* e del bilancio e della programmazione economica.

(*È approvato*).

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 15. 61, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Alpino 15. 61.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli . . .	15
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Alboni
Aldrovandi
Allegri
Allocca
Almirante
Amadeo
Amendola
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceccherini
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Conte
Corà
Corti
Cottone
Covelli
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Erminero
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fornale
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli

Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guadalupi
Guarra
Gui
Gullo
Gullotti
Gunnella
Helfer
Ianniello
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pellegrino
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Polotti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Racchetti
Raffaelli
Raicich
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Revelli
Rossinovich
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani
Luciana
Skerk
Sorgi
Specchio
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Stella
Storchi
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Usvardi
Valori
Vecchi
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Volpe
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza

Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 0. 15. 26, all'emendamento Bressani 15. 72, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

ALFANO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Pazzaglia 0. 15. 26.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	336
Maggioranza	169
Voti favorevoli	18
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bini
Biondi
Bisaglia
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Caiati
Caiazza
Calvetti
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corti
Cottone
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
D'Antonio
D'Arezzo
de' Cocci
Degan
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Lorenzo Giovanni
De Marzio
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Elkan

Erminero
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullotti
Gunnella
Helfer
Ianniello
Imperiale
Iozzelli
Laforgia
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lupis
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Marocco
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Miceli
Milani
Miroglio
Misasi
Monasterio
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Nenni
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pellizzari
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Principe
Protti
Pucci
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Revelli
Riccio
Roberti
Romanato
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvi
Sangalli
Santi
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sedati
Sereni
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tanassi
Tani
Tantalo
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Valori
Vecchi
Vecchietti
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Mezza Maria Vittoria
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressani 15. 72.

RAUCCI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAUCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo comunista voterà contro l'emendamento Bressani 15. 72, che tende a modificare l'ultimo comma dell'articolo 15 nel testo formulato dalla Commissione.

Potrei, ove lo volessi, dare una motivazione di carattere giuridico-costituzionale a questa nostra posizione, riferendomi agli interventi degli onorevoli Galloni e Ballardini i quali, pur nel loro sforzo di difesa di questo emendamento, non hanno potuto non manifestare dubbi, l'uno sulla sua costituzionalità, l'altro sulla sua necessità, riconoscendo così implicitamente che, in definitiva, la formula accettata in sede di Commissione – elaborata con la partecipazione, il contributo ed il concorso di tutti i gruppi regionalisti e dello stesso Governo – è migliore rispetto a quella che si verrebbe ad adottare con l'approvazione di questo emendamento.

Ripeto che non intendo affrontare l'argomento dal punto di vista giuridico-costituzionale. A me interessa piuttosto il lato politico della questione, e da questo punto di vista dobbiamo porci immediatamente una domanda: se è vero quello che dice l'onorevole Galloni, e cioè che questo emendamento è discutibile dal punto di vista della costituzionalità, e comunque privo di effetti pratici (se si esclude il ritardo di alcuni mesi nell'inizio dell'attività legislativa propria dei consigli regionali), o addirittura è superfluo o irrilevante (secondo l'onorevole Ballardini), perché la maggioranza ha proposto questo emendamento? Cosa c'è dietro questa proposta? Quale tipo di pressioni? Perché, signor Presidente e onorevoli colleghi, al di là delle norme giuridiche noi sappiamo che quella che conta, nel momento in cui si affronta una riforma dello Stato, è la volontà politica di coloro che questa riforma debbono affrontare e portare avanti.

Quello che dobbiamo fare è dunque un discorso politico. Perché si è giunti a questo emendamento? Perché si propone di modificare il testo della Commissione, ritenuto migliore dagli stessi proponenti dell'emendamento in esame?

Perché vi è stato un attacco di una parte politica – dei gruppi moderati della maggioranza di centro-sinistra – che si è espresso attraverso prese di posizione in quest'aula di rappresentanti della democrazia cristiana, ma, in forma ancora più massiccia – fuori di quest'aula e di ogni sede parlamentare – attraverso interviste, dichiarazioni, articoli di dirigenti responsabili del partito socialista unitario.

L'attacco è partito dal segretario di questo partito, il quale ha affermato testualmente, in una intervista, che l'articolo 15, così come era stato approvato dalla Commissione bilancio, concedeva troppi poteri alle regioni, e che quindi bisognava modificarlo al fine di ridurre questi poteri.

Dietro questa posizione si esprime chiaramente una volontà politica: quella dei gruppi, delle forze che, nello stesso momento in cui sono costretti, dalla pressione del paese, dalla spinta delle forze democratiche, e, direi, dalla crisi acuta da cui è investita tutta la struttura statuale, a dare il via a questo processo di riforma che la Costituzione impone, tentano di operare uno svuotamento di contenuto dell'istituto regionale, svuotamento che, se dovesse verificarsi, determinerebbe veramente la creazione di organismi incapaci di dare una risposta politica seria ai problemi

che le masse popolari pongono nel paese e quindi di organismi che, proprio perché esautorati o limitati nelle loro funzioni istituzionali, sarebbero destinati a crescere su se stessi e quindi a burocratizzarsi. Ebbene, se questa è la spinta che è venuta, la risposta che voi avete dato – indipendentemente dal contenuto precettivo della norma che voi proponete – elude la sostanza dei problemi. Onorevoli colleghi, noi ci troviamo di fronte in questo caso, come in quello riguardante la trattativa più generale, che si svolge a livello dei segretari dei partiti di centro-sinistra per la ricostituzione di un Governo quadripartito, ad un tentativo di compromesso, tendente a risolvere tutto in termini di blocchi di potere e che induce forze, che pure dimostrano e hanno dimostrato capacità di valutare in maniera oggettiva i problemi, a cedere al trasformismo, attraverso accordi di vertice che sono tali da portare ad una contraddizione ancora più profonda tra il Governo, che si intende costituire, e la realtà del paese, e che quindi vanno giudicati in modo negativo.

Ci troviamo quindi di fronte a questo tipo di spinta e di pressione politica e allora, onorevole Galloni, ella non deve affrontare il dibattito circa il ruolo delle forze politiche nel nostro paese e in Parlamento, così come lo ha affrontato nel suo intervento. Il suo discorso ha avuto momenti certamente interessanti, anche se, in relazione soprattutto al rapporto tra maggioranza e opposizione, noi non abbiamo sentito altro che una concezione direi corretta, di quello che deve essere il rapporto fra una maggioranza e una opposizione, in quanto portatrice di esigenze, di spinte, di bisogni delle grandi masse popolari, alla formazione di una volontà politica collettiva.

Momenti interessanti ci sono stati nel suo discorso, dicevo, ma questi perdono rilievo se si pone mente alla realtà nella quale ci troviamo. C'era stata una iniziativa dell'onorevole La Malfa. Ho appreso in questo momento che vi sarebbe stato un impegno da parte della democrazia cristiana e del partito socialista nei confronti dell'onorevole La Malfa per affrontare il problema della revisione costituzionale che l'accoglimento delle note tesi del *leader* repubblicano sulla sorte delle province avrebbe richiesto. Ma non è questo il problema che intendo porre. Intendo fare una valutazione sulla diversa posizione politica dei due discorsi che si portano avanti a proposito dell'opposizione di sinistra nel nostro paese. Perché l'onorevole La Malfa, nel momento in cui propone l'incontro dei partiti regionalisti, propone un tipo di discorso che parte proprio dalla valutazione dei problemi oggettivi che esistono e chiama quindi le forze regionaliste, le forze democratiche, quelle che hanno stipulato il patto costituzionale e che hanno fatto la Costituzione dopo la lotta antifascista, ad un confronto ed anche ad uno scontro di posizioni, ma comunque ad una soluzione che possa essere tale da assorbire le spinte varie, da sodisfare le esigenze molteplici che emergono dal paese. Quando invece l'onorevole Galloni, dopo aver giudicato valida questa iniziativa, la limita, dando ragione a chi ritiene che questo discorso con le forze politiche dell'opposizione di sinistra dovrebbe essere preceduto da un accordo di maggioranza (sicché, in definitiva, quelle forze dovrebbero trovarsi di fronte ad elaborazioni già frutto di compromessi di vertice e di quali tipi di compromessi noi abbiamo già visto), allora è evidente che pone in maniera totalmente diversa il problema dei rapporti tra la maggioranza e l'opposizione di sinistra e lo pone in un modo che è, a mio avviso, da respingere.

D'altra parte, signor Presidente (e qui vengo all'ultima considerazione che voglio fare e che credo debba servire ad indurre tutti i settori della Camera a votare contro questo emendamento), è esemplare, emblematico questo emendamento per sottolineare il modo di concepire la vita degli istituti democratici e il rapporto, la dialettica fra le forze politiche da parte di certi partiti, di certi gruppi politici.

Signor Presidente, siamo arrivati a formulare l'articolo 15 di questo disegno di legge attraverso una lunga discussione in più sedi: Commissione affari costituzionali, Commissione bilancio, Commissione interni. I problemi sono stati posti e anche con molta forza. Si è giunti ad una soluzione che non è la soluzione dei comunisti, ma una soluzione che noi avevamo ritenuto sodisfacente, se non buona, e che era il frutto di un apporto di tutte le forze democratiche e comunque espressione della maggioranza di centro-sinistra esistente in questa Assemblea.

C'è stato un gruppo politico, cioè il partito socialista unitario, i cui uomini sono stati sempre, sistematicamente, assenti in tutte le sedi della Camera in cui si è discussa la legge sulla finanza regionale: in Commissione affari costituzionali, in Commissione finanze e tesoro, in Commissione bilancio, in Commissione interni, nel dibattito in questa aula. Ebbene, è possibile che, nel momento in cui si realizza un risultato che è il frutto, come appunto dicevo, di quella dialettica che dovrebbe esistere tra le forze politiche, possa

venire dall'esterno un segretario di partito a dire che quanto è stato fatto non va bene e occorre modificarlo, e che allora, sotto la spinta di questo ricatto, possano riunirsi quattro capigruppo e decidere di vanificare quello che è stato costruito attraverso un libero dibattito parlamentare, un libero confronto di posizioni? Coloro i quali in definitiva hanno partecipato alla elaborazione di questa legge, sono costretti ad affermare che ci si trova di fronte a delle soluzioni che quanto meno sono discutibili. Se noi vogliamo, onorevole Galloni, veramente esaltare il valore dell'istituto parlamentare,. della sua funzione, esaltare la dialettica libera che deve esistere tra le forze politiche che fanno parte di questo Parlamento, esaltare lo sforzo comune di tutte le forze democratiche per fare progredire, con l'avanzamento del valore degli istituti democratici, la democrazia del nostro paese, non possiamo dire « sì » a soluzioni che sono appunto imposte dall'esterno.

Ecco perché noi votiamo contro, signor Presidente, e invitiamo tutti i gruppi della Camera a votare contro l'emendamento presentato. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PASSONI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che è stato proposto dai gruppi di centro-sinistra rappresenta indubbiamente un passo indietro rispetto al testo approvato dalla Commissione. Non va infatti dimenticato che in sede di Commissione si era realizzato un vasto schieramento di forze regionalistiche che, proprio a proposito dell'articolo 15, aveva manifestato la propria insodisfazione per il testo governativo, giungendo alla formulazione di un nuovo testo.

Con l'emendamento Bressani 15. 72 ci si è voluti attestare a mezza strada tra una corretta concezione dell'autonomia regionale, quale è quella recepita nel testo della Commissione, e la concezione centralistica, obiettivamente autoritaria, di coloro che si oppongono alla creazione delle regioni e che pure sono presenti nello schieramento del centro-sinistra. Per queste ragioni noi voteremo contro l'emendamento in questione, riaffermando la validità del testo della Commissione. Noi non intendiamo consentire alcuna manovra di diversione né vogliamo fare alcuna concessione a coloro che intendono giungere a un ordinamento regionale non adeguato alle esigenze reali; un ordinamento regionale, cioè fin dall'inizio prigioniero di gabbie precostituite, incompatibili con il precetto costituzionale, e financo con una concezione moderna dello Stato e dei pubblici poteri.

Perciò, ripeto, noi voteremo contro l'emendamento, e qualora esso fosse accolto, ci asterremo nella votazione sull'articolo 15.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, noi veramente non avremmo avuto niente da aggiungere a quanto abbiamo già detto, se non avessimo ascoltato con stupore le due dichiarazioni di voto che hanno preceduto questo mio intervento. Dico con stupore, perché in definitiva non ci saremmo mai aspettati che il gruppo comunista e il gruppo socialproletario avessero voluto coprire la ritirata evidente del gruppo socialdemocratico su questo problema: perché c'è stata una ritirata; voi volete attribuire una vittoria alla pressione socialdemocratica che è venuta da fuori o è nata da dentro, mentre in effetti c'è stato un cedimento dei socialdemocratici.

Tutti sappiamo che il gruppo socialdemocratico non si è accorto né in Commissione, né in sede di pregiudiziali, ma soltanto a un certo punto della discussione, della gravità delle conseguenze scaturenti dalla modifica introdotta in Commissione all'articolo 15 e aveva puntato i piedi, tanto che il compromesso era stato ricercato dal presidente del gruppo della democrazia cristiana, onorevole Andreotti, su un'altra base. Cioè il primo testo accettato dal gruppo socialdemocratico era quello secondo il quale per due anni le regioni non avrebbero avuto alcuna possibilità di fare leggi, e dopo due anni (cioè successivamente al trasferimento delle funzioni) la possibilità di legiferare nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione, solamente previa emanazione delle leggi quadro (che era il punto di rottura rispetto al precedente testo).

Ma il testo, che si intende far approvare con questo emendamento Bressani 15. 72 in sostanza riproduce quello della Commissione: proprio non riusciamo a capire che cosa ci sia di modificato. Perché il rinvio della possibilità di legiferare a dopo il trasferimento delle funzioni è un rinvio di ordine

pratico, dato che finché non vi sarà trasferimento di funzioni le regioni non avranno praticamente la possibilità né di legiferare né di amministrare. Quindi, in sostanza, questo emendamento non modifica nulla rispetto al testo della Commissione. E veramente ci è sembrato che il gruppo comunista aiuti la barca in tutti i modi. Abbiamo visto lo stesso onorevole Raucci, nel Comitato dei nove, quando l'onorevole Principe si stava dimettendo, tirarlo per la manica della giacca perché non se ne andasse via. Adesso, in sostanza, l'onorevole Raucci corre in aiuto al gruppo socialdemocratico in evidente difficoltà politica.

Ma l'occasione è propizia per affermare che la pretesa di rinnovare lo Stato attraverso la possibilità di legiferare in maniera originale, nuova, conferita alle regioni è la cosa più ridicola di questo mondo ! Perché, onorevoli colleghi, noi bene o male siamo la classe dirigente che ha espresso la nazione italiana, e conosciamo benissimo qual è l'altra classe dirigente che andrà alle regioni, e conosciamo già anche la burocrazia, i funzionari che andranno alle regioni; li abbiamo conosciuti nei ministeri, nei comuni, nelle province, e conosciamo anche quelli che saranno i deputati di serie *B* delle regioni. Ora vorrei sapere da voi quali sono questi grandi cervelli, questi grandi esperti di materie giuridiche, urbanistiche, di agricoltura, di lavori pubblici, che avranno la forza, la capacità di attuare questo rinnovamento legislativo originale, autonomo; proprio vorrei sapere cosa pensate di fare, conferendo questa delega legislativa alle regioni, quali grandi fonti andranno a bagnare i campi della produzione legislativa.

Veramente si tratterebbe di un discorso ridicolo, se non rientrasse in un disegno di ordine politico che, attraverso le nuove maggioranze in periferia, vuole veramente far saltare la situazione al centro. Il partito comunista lo ha capito benissimo, tanto è vero che si presta a tutte le azioni di soccorso – con i voti, con queste dichiarazioni di ausilio, ora a un gruppo e ora all'altro – per arrivare diritto al suo scopo: l'approvazione della legge, le elezioni regionali, la formazione di situazioni politiche di un certo tipo in periferia, attraverso le quali far saltare la situazione centrale.

È assurdo però che altri partiti cosiddetti democratici si prestino ad una simile manovra del partito comunista.

Ma è veramente da denunciare questo ennesimo tentativo del partito comunista di ausilio *ultra petita* nei confronti della maggioranza di centro-sinistra.

Il gruppo del Movimento sociale italiano voterà pertanto contro l'emendamento Bressani 15. 72.

ANDREOTTI. Vi ci siete alleati voi con i comunisti. (*Proteste a destra*).

DELFINO, *Relatore di minoranza*. No, onorevole Andreotti, questa affermazione è troppo comoda.

ANDREOTTI. Potreste astenervi, allora. (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi ! Voglia concludere, onorevole Delfino.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, prima che mi accingessi a fare la mia dichiarazione di voto, è venuto un collega della democrazia cristiana a porci questo lapidario interrogativo: ma voi votate con i comunisti ?

Ora io dico: voi rivolgete a noi questa domanda dopo che voi avete votato 200 volte con i comunisti ! Ma questo non è possibile, non è serio ! (*Commenti all'estrema sinistra — Proteste al centro*). Signor Presidente, questa circostanza non l'avremmo rilevata e non l'avremmo riferita se il presidente del gruppo democristiano, l'onorevole Andreotti, non avesse accompagnato il discorso con il gesto, quasi a dirci: allora votate con loro ?

Ma onorevole Andreotti, voi vi trovate alla conclusione di tutto un discorso che da mesi state facendo sulla maggioranza, sui limiti della maggioranza, sui voti in più che si possono aggiungere, ma che non possono essere determinanti, e così via. E allora io le dico: vogliamo fare un conto alla rovescia, onorevole Andreotti ? Vogliamo togliere da tutte le votazioni i voti comunisti, per vedere se sarebbe passato un solo articolo, un solo emendamento di questa legge ? Lo vogliamo fare questo conto ? (*Interruzione del deputato Andreotti — Proteste a destra*).

PRESIDENTE. Onorevole Andreotti ! Onorevole Almirante ! Onorevole Semeraro !

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Volevo rilevare e far rilevare ai colleghi della democrazia cristiana che mai, come da quando l'onorevole Andreotti è presidente del gruppo della democrazia cristiana, cioè mai come da quando presiede il gruppo della democrazia cristiana un uomo che da anni sostiene una certa linea politica e su certi problemi si

esprime in certo modo... via, onorevole Andreotti, a parte le tradizioni regionaliste del suo partito, mi pare che, obiettivamente, ella non sia mai stato tra i più accesi regionalisti ! Invece proprio a lei è toccato di portare avanti la legge finanziaria sulle regioni; e le dirò che lo fa indubbiamente molto bene: ella è proprio riuscito ad evitare momenti di frattura, momenti di rottura che sarebbero stati facili durante l'*iter* di questa legge. Ella è stato un abile mediatore: è intervenuto con uno zelo che tutti le riconosciamo, con un attivismo che veramente non avrebbe dovuto, non avrebbe potuto essere suo.

Ma ella è intervenuto con la sua opera di mediazione non solo per rappresentare le esigenze del suo gruppo, ma altresì quelle di uno schieramento molto più largo, che va dal suo gruppo a quello comunista.

Ella si è quindi assunto un ruolo che non poteva e non doveva esserle congeniale, ponendo – come ha fatto – la sua intelligenza, la sua abilità al servizio di questo intendimento; e credo che ciò sia accaduto anche per leggi precedenti – la cui materia stava molto più a cuore di questa alla democrazia cristiana – e che furono approvate contro la volontà del suo gruppo, sempre al fine di evitare rotture, di preparare sempre nuove maggioranze e nuove situazioni.

A questo punto, la sua azione trova occasioni di incontro quotidiano con i comunisti. Non venga a rimproverare proprio noi, in questa particolare occasione, se in una votazione ribadiamo un punto di vista che abbiamo espresso fin da quado si discuteva in sede di Commissione affari costituzionali.

Oggi il gruppo comunista, per i motivi strumentali che ho detto, decide di votare contro questo principio: ma noi siamo contrari da molto tempo, mentre i comunisti si dichiarano contrari solo in questo momento ! Non faccio che affermare un dato di fatto.

Noi, pertanto, voteremo contro questo emendamento, a conferma dell'atteggiamento di intransigente coerenza che il nostro gruppo ha sempre tenuto durante tutta questa battaglia. (*Applausi a destra — Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Voteremo ora l'emendamento Bressani 15. 72, accettato dalla Commissione e dal Governo.

BARCA. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'emendamento Bressani 15. 72 che è del seguente tenore:

Sostituire l'ultimo comma con i seguenti:

L'articolo 9 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

L'emanazione di norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscono per le singole materie o quali si desumono dalle leggi vigenti.

Le regioni esercitano la predetta funzione legislativa ad emanazione avvenuta dei corrispondenti decreti previsti dal primo comma del presente articolo o comunque dopo un biennio dall'entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso biennio, in attuazione della IX disposizione transitoria della Costituzione, la Repubblica adegua la propria legislazione alle competenze legislative attribuite alle regioni.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	369
Maggioranza	185
Voti favorevoli	199
Voti contrari	170

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Amodio
Abelli	Andreotti
Achilli	Ariosto
Alboni	Armani
Aldrovandi	Arzilli
Alesi	Assante
Alfano	Badaloni Maria
Alini	Baldani Guerra
Allera	Baldi
Almirante	Ballardini
Amadei Leonetto	Ballarin
Amadeo	Barca
Amasio	Bardelli
Amodei	Bartesaghi

Bartole
Basso
Bastianelli
Battistella
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Berlinguer
Bernardi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Biasini
Bini
Biondi
Boiardi
Boldrin
Borraccino
Bortot
Bottari
Bova
Brandi
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Caldoro
Canestri
Caponi
Carrara Sutour
Carta
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Catella
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corti
Cottone
Cusumano
D'Alessio
de' Cocci
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
De Marzio
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Galloni
Gaspari
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Gullotti
Gunnella
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lami
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenti
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lupis
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Olmini
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello

Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Preti
Principe
Protti
Pucci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tremelloni
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Vecchietti
Venturini
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Pietro Longo, mantiene l'articolo aggiuntivo Preti 15. 0. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

LONGO PIETRO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Raucci, insiste per la votazione del suo articolo aggiuntivo 15. 0. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

RAUCCI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9. 0. 8, già rinviato in questa sede, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 9. 0. 8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	337
Maggioranza	169
Voti favorevoli . . .	23
Voti contrari	314

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alessandrini
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amendola
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Belci
Benedetti
Berlinguer
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bini
Bisaglia
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Bova
Bressani
Bucciarelli Ducci
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Canestrari
Canestri
Capra
Carenini
Carrara Sutour
Carta
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
D'Alessio
Dall'Armellina
de' Cocci
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Primio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Ferioli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Flamigni
Forlani
Fornale
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Girardin
Giraudi
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guadalupi
Guarra
Gullotti
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iozzelli
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lettieri
Lobianco
Lodi Adriana

Longo Pietro
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lupis
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Massari
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Morelli
Morvidi
Napolitano Francesco
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orlandi
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Piscitello
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Principe
Protti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Specchio
Speranza
Spinelli
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Terrana
Terraroli
Tocco
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Preti
Quaranta
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza

Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo articolo aggiuntivo 9. 0. 11, già rinviato in questa sede, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 9. 0. 11.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 306
Maggioranza 154
Voti favorevoli . . . 12
Voti contrari 294

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alessandrini
Alini
Allegri
Allera
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Ariosto
Armani
Arzilli
Assante
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bertè
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bini
Biondi
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bova
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Buffone
Busetto
Caiati
Caiazza
Calvetti
Canestrari
Caponi
Carenini
Carrara Sutour
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Corà
Cristofori
Dall'Armellina
D'Arezzo
Degan
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Fortuna
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Graziosi
Greggi
Gui
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Iozzelli
Laforgia
Lamanna
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lettieri

Levi Arian Giorgina
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macciocchi Maria
Antonietta
Magrì
Malfatti Francesco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mengozzi
Meucci
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Natali
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Palmitessa
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pennacchini
Perdonà
Pica
Piccinelli
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Racchetti
Raffaelli
Raicich
Rampa
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvi
Sangalli
Santagati
Santi
Sargentini
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfari
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Sedati
Semeraro
Sereni
Serrentino
Sgarbi Bompani
Luciana
Simonacci
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati

Sartor	Taviani
Savio Emanuela	Terranova
Scaini	Toros
Scarascia Mugnozza	Valeggiani
Scionti	Vedovato
Semeraro	Vergani
Spinelli	Vianello
Sulotto	

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

« Attribuzione del personale dirigente degli uffici distrettuali delle imposte dirette » (2220) (*con parere della I Commissione*);

« Modificazioni agli articoli 77 e 78 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 » (2221) (*con parere della V Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

« Rivalutazione dei compensi per alloggi forniti dai comuni alle truppe di passaggio o in precaria residenza » (*già approvato dal Senato, modificato dalla VII Commissione della Camera e nuovamente modificato dal Senato*) (1513-*B*) (*con parere della V Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Modifiche dell'articolo 14 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, sul trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo » (2229) (*con parere della V Commissione*);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

« Proroga del termine previsto dall'articolo 1 della legge 22 dicembre 1962, n. 1844, recante provvedimenti per il risanamento igienico-urbanistico della città di Bari » (2231);

« Autorizzazione della spesa di lire 600 milioni per l'esecuzione dei lavori di completamento dell'acquedotto comunale di Gorizia » (2232) (*con parere della II e della V Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

« Costruzione dei nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia-Costa Smeralda e completamento, ai fini dell'attività aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico civile » (2228) (*con parere della I, della V, della VII e della IX Commissione*);

« Finanziamento delle opere di completamento e del materiale rotabile della linea " *A* " della ferrovia metropolitana di Roma di cui alla legge 24 dicembre 1959, n. 1145 » (2268) (*con parere della II e della V Commissione*) (*approvato dalla VII Coommissione del Senato*);

alla XII Commissione (Industria):

« Ulteriori interventi in favore delle zone colpite dalle alluvioni nell'ultimo quadrimestre dell'anno 1968 » (2230) (*con parere della II e della V Commissione*);

« Riordinamento delle camere di commercio italiane all'estero » (2235) (*con parere della III Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Parificazione dei trattamenti economici per tubercolosi e per malattia » (2222) (*con parere della V Commissione*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge di iniziativa dei deputati ALPINO ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 77 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette » (1011), assegnata alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) in sede referente, tratta la materia del disegno di legge n. 2221, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che la proposta Alpino ed altri debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge d'iniziativa del deputato MAROCCO: « Assunzione a carico dello Stato della spesa occorrente per il completamento delle opere di presa, sollevamento e riserva dell'acquedotto comunale di Gorizia » (*urgenza*) (884) assegnata alla IX Commissione permanente (Lavori pubblici) in sede referente, tratta la stessa materia del disegno di legge n. 2232, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo

che la proposta Marocco debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Considerato che la proposta di legge di iniziativa dei deputati CASTELLUCCI ed altri: « Sistemazione e potenziamento dello scalo civile dell'aeroporto di Ancona in Falconara » (887), assegnata alla X Commissione permanente (Trasporti) in sede referente, tratta materia contenuta nel disegno di legge n. 2228, testé deferito alla stessa Commissione in sede legislativa, ritengo che la proposta Castellucci ed altri debba essere deferita alla Commissione in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: « Modificazioni e integrazioni dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige » (2216) (*con parere della II, della IV, della V, della VI, della VIII, della IX, della XI e della XII Commissione*);

TERRANA e MAMMÌ: « Modifica dell'articolo 249 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, concernente l'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri » (2224) (*con parere della III Commissione*);

alla II Commissione (Interni):

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Abolizione delle commissioni di censura cinematografica » (2238) (*con parere della IV Commissione*);

alla IV Commissione (Giustizia):

ROMEO e MANCO: « Divieto ai magistrati di appartenere a partiti politici e ad associazioni di categoria » (2234) (*con parere della I Commissione*);

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

BOLDRINI ed altri: « Revisione delle norme per la concessione dell'assegno vitalizio agli ex combattenti » (2226) (*con parere della VII Commissione*);

alla VII Commissione (Difesa):

MARTINI MARIA ELETTA ed altri: « Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza » (2236) (*con parere della I e della IV Commissione*);

alla VIII Commissione (Istruzione):

GIOMO e MAZZARINO: « Modifica dell'articolo 9 della legge 2 agosto 1957, n. 699, concernente il riordinamento dei corpi consultivi del Ministero della pubblica istruzione » (2225) (*con parere della I Commissione*);

BONEA: « Immissione nei ruoli della scuola media dei borsisti universitari forniti di abilitazione » (2247);

alla IX Commissione (Lavori pubblici):

CIAMPAGLIA: « Nuove norme sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche » (2233) (*con parere della VI Commissione*);

PISONI e FIOROT: « Norme per la democratizzazione delle procedure di formazione dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione » (2243) (*con parere della II Commissione*);

alla X Commissione (Trasporti):

MIOTTI CARLI AMALIA ed altri: « Obbligo dell'uso del casco durante la circolazione in motociclo e in motocarrozzetta » (2237) (*con parere della IV e della IX Commissione*);

alle Commissioni riunite IV (Giustizia) e XIV (Sanità):

D'AQUINO ed altri: « Norme per il prelievo di parte del cadavere a scopo di trapianto terapeutico » (2256).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUZZATTO

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Avverto che gli altri emendamenti e subemendamenti sono stati ritirati.

Voteremo ora l'articolo 15 nel suo complesso, nel testo della Commissione con le modifiche approvate.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Canestrari ed altri, nel prescritto numero.

Indico pertanto la votazione segreta sull'articolo 15 nel testo modificato.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti	306
Votanti	209
Astenuti	97
Maggioranza	105
Voti favorevoli	181
Voti contrari	28

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alessandrini
Alfano
Almirante
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Ariosto
Armani
Baldani Guerra
Baldi
Ballardini
Ballarin
Bartole
Battistella
Belci
Bisaglia
Boffardi Ines
Bova
Bressani
Brizioli
Buffone
Canestrari
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Ceruti
Cesaroni
Ciaffi
Ciampaglia
Cocco Maria
Colleselli
Corti
Cristofori
D'Arezzo
de' Cocci
Della Briotta
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Nardo Raffaele
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Ferioli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Fiorot
Fornale
Fortuna
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Galloni
Gaspari
Gerbino
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Girardin
Gitti
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Giorgio
Gui
Helfer
Ianniello
Imperiale
Iozzelli
Laforgia
Lattanzio
Lenti
Lettieri
Lezzi
Lima
Lobianco
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lupis
Maggioni
Magrì
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Martini Maria Eletta
Mattarella
Mattarelli
Mazzarrino
Mengozzi
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Misasi
Monaco
Monsellato
Monti
Musotto
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ollietti
Origlia
Padula
Pandolfi
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Rampa
Rausa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Salvi
Sangalli
Santagati
Santi
Sargentini
Sarti
Scaglia
Scalfari
Scalfaro
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scotti
Sedati
Semeraro
Senese
Serrentino
Servadei
Servello
Simonacci
Sinesio
Sisto
Sorgi
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo

Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tocco
Todros
Tozzi Condivi
Traversa
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Vicentini
Vincelli
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zappa

Si sono astenuti:

Alboni
Aldrovandi
Alini
Allera
Amodei
Arzilli
Bardelli
Bastianelli
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biamonte
Bini
Boiardi
Borraccino
Bortot
Bronzuto
Busetto
Canestri
Caponi
Carrara Sutour
Caruso
Cebrelli
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Chinello
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Conte
di Marino
Finelli
Jacazzi
Lamanna
Lavagnoli
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lombardi Mauro Silvano
Luberti
Macciocchi Maria Antonietta
Malagugini
Malfatti Francesco
Marmugi
Marras
Martelli
Maschiella
Mascolo
Maulini
Milani
Monasterio
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Ognibene
Olmini
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Pascariello
Passoni
Pellizzari
Pigni
Pirastu
Piscitello
Raffaelli
Raicich
Re Giuseppina
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Scaini
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Spagnoli
Specchio
Speciale
Tani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Valori
Vecchietti
Vespignani
Vetrano
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottone
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« I decreti legislativi di cui all'articolo precedente determinano, con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, la conseguente soppressione o riduzione da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti, nonché l'ammontare

delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura.

Dalla detta data del primo gennaio avrà inizio l'esercizio da parte delle regioni delle attribuzioni ad esse trasferite e sarà provveduto alla inscrizione nel bilancio dello Stato del fondo comune indicato nel precedente articolo 8.

Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, ci avviamo ormai all'esame degli ultimi articoli di questo laborioso disegno di legge e debbo dire che, a mano a mano che procediamo in questa complessa materia che riguarda la futura finanza regionale, dobbiamo constatare che i pericoli da noi denunciati non solo non diminuiscono ma continuano ad aumentare. Se volessi usare un'immagine brillante potrei dire che, dopo essere usciti dallo Scilla dell'articolo 15 stiamo per incappare nel Cariddi dell'articolo 16, trattandosi di due articoli che, per un verso o per un altro, rappresentano un grave pericolo: l'articolo 15, per l'unità della nazione; l'articolo 16, per l'unità della finanza statale. Articoli, dunque, diversi per quel che concerne il contenuto, ma in sostanza ugualmente pericolosi per quanto attiene ai loro effetti.

Oserei dire che l'articolo 16 rappresenta un pericolo ancora più grave dell'articolo precedente, perché il pericolo in esso è nascosto e latente (almeno in una certa parte), mentre l'articolo 15, come già ampiamente dimostrato in modo magistrale dall'onorevole Almirante nel suo documentato e puntuale intervento di ieri sera, offre scopertamente il fianco ad una chiara ed evidente denuncia del suo contenuto nocivo.

Quando intervenni a lungo sulle pregiudiziali, mi avvalsi di una immagine colorita, così come faccio sempre quando il tema è arido. Convinto come ero e come sono che questa legge peserà, e molto, sull'avvenire della nostra nazione (a meno che non si abbia, prima che essa sia definitivamente votata, un ripensamento in questa Camera – cosa di cui dubito fortemente – o che altri eventi esterni possano nell'altro ramo del Parlamento determinare un insabbiamento della legge o addirittura un voto contrario), dissi allora che l'articolo 15 conteneva una norma grimaldello; cioè praticamente si cercava di inserire in una legge tipicamente e squisitamente finanziaria una norma a sorpresa, una norma di delega. Era ed è sempre quanto meno strano che si inserisca in forma abnorme una norma di delega nel contesto di una legge di natura del tutto diversa qual è una legge finanziaria. Noi tutti ora sappiamo che la delega che si intendeva conferire concerneva norme che non avevano niente a vedere con il contenuto finanziario della legge, riguardando invece le attribuzioni e le funzioni dei futuri consigli regionali.

Io dissi allora, per rendere più perspicua l'immagine: siamo in presenza di una specie di grimaldello che cerca di forzare, con l'articolo 15, il congegno stesso della legge e di introdurre per via surrettizia una norma che nulla ha a vedere con il contenuto finanziario della legge stessa. Quanto allora denunciavo è purtroppo accaduto con l'approvazione, testé avvenuta, dell'articolo 15. E non mi si dica che con la votazione dell'emendamento Bressani-Ballardini-Mezza Maria Vittoria – l'emendamento che traduce sul piano normativo il famoso compromesso raggiunto fra i cosiddetti partiti del vagheggiato ricostituendo quadripartito – si sia risolto il problema di fondo. Infatti, *mutatis mutandis*, non si può dire che l'articolo 15, così modificato, rappresenti qualcosa di valido, dal punto di vista della salvaguardia di determinati interessi e del rispetto della Costituzione (e in modo particolare dell'articolo 117). Ma il discorso, almeno in quest'aula, si può considerare ormai concluso e perciò non vi ritornerò sopra: il breve, fugace richiamo mi è servito a stabilire il parallelo e spiegare perché tra l'articolo 15 e l'articolo 16 ci muoviamo come se ci trovassimo tra Scilla e Cariddi, cioè tra due pericolosissimi scogli dei quali sarebbe stato molto meglio evitare la presenza in questa legge.

Ora, dopo aver approvato l'articolo 15, ci si accinge – non certo da parte nostra, per carità, perché non ci sentiamo di assumerci questa responsabilità – ad approvare l'articolo 16; articolo che, se volessimo servirci di

un'altra immagine, potremmo considerare una mina a scoppio ritardato, una bomba ad orologeria (visto che ormai questi arnesi sono tornati di moda nella nostra patria). Nell'articolo 15 si vede subito che si forza, con il grimaldello della delega, la norma costituzionale che avrebbe dovuto presiedere all'emanazione delle leggi-quadro, che ormai vanno, se non a farsi benedire, per lo meno a farsi ungere con qualche poco valida resina, che non servirà certo a consolidare la compagine dello Stato, ma semmai a vulnerarla sempre di più.

Con l'articolo 16, come vi dicevo, siamo in presenza di una mina, di una bomba a scoppio ritardato, in quanto non vi si riscontra un pericolo immediato. Apparentemente la norma sembrerebbe innocua; però, se ne facciamo un esame approfondito, se ne esaminiamo il contenuto sotto il profilo delle sue effettive conseguenze, ci accorgeremo, senza tema di smentite, che la norma è altrettanto pericolosa quanto quella dell'articolo 15. Si potrebbe dire che essa è più pertinente all'oggetto di cui ci occupiamo, perché è una norma squisitamente finanziaria; posso dire anche che si tratta di un argomento che mi si attaglia, in quanto componente della Commissione finanze e tesoro. Devo però aggiungere che, seppure l'argomento è pertinente, questa è una magra consolazione di fronte alla pericolosità degli effetti di tale norma; mi sarà infatti facile dimostrare, attraverso una disamina del suo contenuto, quali sono gli effetti dannosi – sia pure ritardati nel tempo – che essa è chiamata a produrre.

Parliamo brevemente della rubrica dell'articolo. Io ho infatti la buona abitudine di guardarla sempre, perché mi pare che la rubrica abbia sempre una sua funzione non solo indicativa, ma addirittura legislativa, direi: in essa è spesso rappresentata la *ratio legis*, è contenuta l'anticipazione di quella che è poi la norma formulata nell'articolo.

Dalla rubrica dell'articolo 16 sembrerebbe che le cose vadano lisce: si tratta di una intitolazione anodina, innocua, almeno stando all'apparenza: *Trasferimento di spese e formazione del fondo.*

Le parole « trasferimento di spese » mi richiamano un'immagine sportiva: quella delle famose normali tappe di trasferimento nelle corse ciclistiche, quelle tappe di ordinaria amministrazione, quelle il cui pacifico trantran non lascia prevedere grossi *exploits*, quelle in cui i gregari sono tenuti soltanto a portare l'acqua ai capitani delle squadre, i quali si preoccupano solamente di controllarsi attentamente a vicenda, per evitare che l'uno acquisti vantaggio sull'altro e « rosicchi » qualche minuto nella classifica generale.

Esaminando, dunque, questa norma un po' superficialmente, a me sembrava che ci si trovasse in presenza di un normale trasferimento di spese; ché poi è questa la versione edulcorata, direi « addomesticata » dei regionalisti: « Ma poi perché vi scandalizzate tanto delle spese regionali ? Fatti i debiti conteggi, si tratta di una partita di giro: tanto si spendeva prima nei bilanci dello Stato, tanto si spenderà adesso nei bilanci delle regioni, con le stesse somme prelevate dai bilanci dello Stato. Quindi, perché vi preoccupate ? Praticamente, con gli stessi soldi con cui prima lo Stato accentratore provvedeva alle spese delle regioni, queste provvederanno ora direttamente. E allora, di che vi preoccupate ? Il conto torna lo stesso, e non se ne parli più ».

Questa tesi, invece, va subito denunziata come erronea e anche capziosa, perché non è affatto vero che dopo il trasferimento le spese saranno pressoché identiche. Non ritornerò adesso su un discorso che ho già fatto ampiamente e molte volte in quest'aula, e non soltanto a proposito di questa legge (potrei ricordare il lungo dibattito di anni or sono sull'altra legge regionale, quella elettorale). Ma non è affatto vero che il discorso sia così piano, tranquillo, sereno: noi sappiamo che le regioni costano molto di più dei corrispondenti servizi finora forniti dallo Stato. E non voglio neanche scendere in dettagli, indicando il perché di questo accrescimento di spese, di questa elefantiasi regionale, perché questa è una tesi che abbiamo dimostrato in mille modi, e non vogliamo ritornarci sopra; ma nessuno in quest'aula – tra tanti accaniti regionalisti, che costituiscono un fronte che abbraccia teoricamente il 90 per cento di questa Camera – è riuscito a dimostrarci il contrario. Facendovi grazia dei dati relativi a tutte le altre regioni a statuto speciale, possiamo citarvi le statistiche del Friuli-Venezia Giulia, le cui spese di impianto e di ulteriore funzionamento si sono quintuplicate nel giro di pochissimi anni, anche se sembrava che quella regione fosse la più indicata per diventare una specie di regione pilota, di regione guida, perché collocata in una certa zona geografica, con una certa economia, con certe tradizioni di risparmio e di equilibrio, con una tradizione burocratica che traeva dalla famosa burocrazia austro-ungarica le sue più valide impostazioni. Eppure, nonostante tutto questo, la

regione Friuli-Venezia Giulia ha seguìto la strada già percorsa dalle sue consorelle.

E non parlo qui della Sicilia, per non perdere tempo, perché, da buon siciliano, se dessi inizio alla... valanga della regione siciliana potrei, senza ripetermi, portare una serie di argomenti tale da farci doppiare la mezzanotte di questa già laboriosa giornata parlamentare.

HELFER. Sarebbe il Capo delle tempeste !

SANTAGATI. Sarebbe il capo delle tempeste, ma il discorso si abbatterebbe sulle teste innocenti dei colleghi che gentilmente mi vogliono ascoltare ed ai quali non voglio infliggere questo immeritato sacrificio.

Ed allora non è vero che si tratta di semplici spese di trasferimento: si tratta di qualcosa di più grosso, di cui a malapena la dizione del primo comma dell'articolo 16 riesce a mascherare il pericoloso effettivo contenuto.

Cosa dice, infatti, questo articolo 16, del quale la Commissione non ha cambiato neppure una virgola, mentre essa avrebbe potuto benissimo migliorarne almeno un poco il testo ? Il primo comma dell'articolo 16 parla dei decreti legislativi previsti dall'articolo 15, facendo decorrere certi effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore. E non ripeto qui gli argomenti che ho più volte trattato nel corso di questa discussione a proposito della cattiva abitudine di porre in un testo legislativo condizioni sospensive incerte. Non sappiamo, infatti, quando entreranno in vigore i decreti legislativi, anche se si dice che il Governo della Repubblica è delegato, ai sensi dell'articolo 15, ad emanare entro un biennio dall'entrata in vigore del disegno di legge uno o più decreti aventi valore di legge. Qui si riaprirebbe tutto il discorso, innanzi tutto perché si dice « entro un biennio » e quindi il termine può oscillare da un giorno alla consumazione del biennio stesso; poi perché si tratta di « uno o più decreti »; e quindi perché questa unicità o pluralità di decreti sbocca in un termine unico di effetto: dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore. Si possono quindi avere i casi limite di un decreto che per avventura venisse emanato il 2 gennaio per poter entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo; e l'altro caso limite di un decreto che venisse emanato il 31 dicembre per entrare in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Abbiamo quindi un'altra latitudine che nei casi limite abbraccia l'arco intero di un anno.

Ma, ripeto, questa è una notazione puramente marginale che, del resto, ho avuto occasione di mettere in risalto nella discussione di altri articoli di questa legge.

Desidero soffermare la mia attenzione sui decreti legislativi i quali, appena entreranno in vigore con quella validità temporale che abbiamo detto, prevedono la soppressione o la riduzione « da apportare agli stanziamenti inscritti nei singoli stati di previsione della spesa dei ministeri competenti ». Stando alla lettera della norma potrebbe sembrare che si tratti di spese trasferite, poiché in effetti i decreti legislativi si limiterebbero a stabilire soltanto quali spese devono essere soppresse, o quali ridotte, di quelle già previste nei singoli capitoli dei vari ministeri destinati a spese di competenza delle regioni. Queste attingerebbero i primi fondi dagli stanziamenti contemplati nei predetti capitoli. Se per avventura nei bilanci dello Stato vi fossero, per quanto attiene ai tributi erariali dello Stato, quei famosi 580 miliardi (non so se la cifra sia esatta) che si dice vi siano (gli altri 120 miliardi riguarderebbero tributi propri delle regioni e non hanno quindi niente a che vedere con questo congegno del trasferimento della spesa) sembrerebbe che questi stessi 580 miliardi, già iscritti nei singoli capitoli dei vari ministeri, dovessero essere trasferiti ai bilanci delle varie future costituende regioni.

Invece le cose non stanno così poiché dopo questa frase ve ne è un'altra. Direi che qui vi è un trucco, che è contenuto in questo periodo del primo comma: « nonché l'ammontare delle spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni attribuite alle regioni, indicandone i relativi mezzi di copertura ». Ecco dove si verifica il duplice grosso pericolo: quello delle spese aggiuntive e quello dell'indicazione dei relativi mezzi di copertura finanziaria.

Oserei dire che il secondo punto è più pericoloso del primo perché – a mio avviso – con le parole « indicandone i relativi mezzi di copertura » si viene ad eludere l'articolo 81 della Costituzione, secondo cui qualsiasi legge di spesa deve indicare la relativa copertura finanziaria.

Già abbiamo visto che questi mezzi di copertura dovrebbero consistere in una serie di fondi alimentati dai tributi propri della regione o dalla compartecipazione al gettito dei tributi erariali. Se già in partenza i mezzi di copertura sono questi, la dizione dell'articolo 16 sembrerebbe pleonastica o ultronea. Ma non è così: la verità è che con questa formulazione capziosa e pericolosa si tende ad assicurare alle regioni, eludendo la norma dello

articolo 81 della Costituzione, il finanziamento delle spese aggiuntive.

Che cosa sono queste spese aggiuntive ? Sono quelle volute (il discorso diventa, prima che finanziario, politico) da una certa sinistra, non soltanto del PSI, ma soprattutto della democrazia cristiana. Praticamente si tratta della vittoria della sinistra della democrazia cristiana.

Non sto qui a vedere, tra le variopinte correnti della sinistra democristiana, quale sia la più a sinistra e quale la meno a sinistra (è tutta una cabala che in questo momento non mi interessa); il fatto è che noi assistiamo ad una quanto mai strana, ma chiara affermazione della sinistra. Quando infatti questa legge uscì dal Consiglio dei ministri la sinistra ebbe a vantarsi, con pubbliche dichiarazioni rese sui giornali, del fatto che la legge vi era entrata in un certo modo (non prevedendo questo articolo 16 o prevedendolo in una stesura diversa dalla attuale) e ne era uscita in un altro.

Osiamo dire che, in sede di Commissione, non si è avuto nemmeno il coraggio di cambiare una virgola di questo articolo 16, altrimenti si sarebbero abbattuti i fulmini degli esponenti sinistrorsi democristiani.

Ecco quello che sul piano politico, oltre che su quello finanziario, noi denunciamo all'opinione pubblica a proposito di questo articolo 16. Noi per gli articoli 16 non abbiamo mai avuto eccessiva simpatia, poiché per la verità essi hanno portato male alla nostra patria.

Basta ricordare il famigerato articolo 16 che ci fu imposto nel *diktat* e con cui si volle allora premiare i traditori, assicurandoli della impunità e concedendo loro la possibilità di fregiarsi persino delle benemerenze e delle onorificenze del nemico.

Chiusa questa annotazione di costume, o di malcostume politico, vorrei dire che l'articolo 16 è quanto mai infausto anche in questa legge. È infausto perché noi siamo sicuri che attraverso le spese aggiunte andremo incontro a quelle smagliature che non conosceranno poi né limiti né remore. È chiaro infatti che con questo primo comma non si pone nessuna limitazione alle spese aggiuntive.

Quindi, a che serve affermare che con questa legge si pone un argine, una diga ai cedimenti regionalisti ? Non è vero: qui non c'è diga, e se c'è è quella di cartapesta, tipica della democrazia cristiana.

Non c'è dubbio che attraverso questa prima parte del primo comma dell'articolo 16 si aprono delle maglie pericolosissime, addirittura delle voragini, che consentiranno alle regioni di poter attentare all'unità nazionale, che consentiranno alle regioni di poter scompaginare con questi effetti dirompenti a scoppio ritardato tutta la finanza nazionale.

Ecco perché noi ci opponiamo a questo primo comma dell'articolo 16, che consideriamo supremamente pericoloso per la sua indeterminatezza, per la sua tendenza ad eludere i problemi di fondo. Noi, lo abbiamo detto e lo ripetiamo, siamo contrari alle regioni, ma se per disavventura esse si dovessero fare, noi le vogliamo soprattutto con confini chiari, netti. Noi vogliamo soprattutto che dalle regioni non possano emergere quei fenomeni di discrasia, di dissoluzione dell'unità nazionale, che sicuramente queste norme determineranno.

E non si dica che siamo accecati dalla nostra presa di posizione politica, non si dica che il nostro è un ostruzionismo viscerale, non si dica che il nostro è un antiregionalismo che, per la sua ottusità, è quasi da considerare privo di consistenza e di validità, perché, non più tardi di domenica, ho avuto occasione di leggere un articolo sul *Messaggero* a firma di Mario Missiroli, nel quale venivano evidenziati e ribaditi tutti questi concetti in una misura molto più energica di quanto non stia facendo io, che mi limito ad esaminare la sola parte finanziaria di questo disegno di legge.

Quindi non mi si dica che questi pericoli li vediamo solo noi, perché li hanno visti e li continuano a vedere uomini di studio, uomini politici, giornalisti, scienziati, persone qualificate in tutti i settori della vita politica, economica e sociale del nostro paese. Basterebbe l'esempio della denunziata pericolosità finanziaria della regione da parte di Einaudi per dire che le nostre tesi non sono fondate solo su princìpi massimalisti ed estremisti.

A noi duole soltanto constatare che analoghe preoccupazioni non sembrano affliggere gli epigoni di Einaudi, forse magari i cattivi eredi di Einaudi (e non voglio fare un riferimento al collega Serrentino, che è anzi uno dei più diligenti studiosi della materia finanziaria, ma alludo al comportamento del partito liberale).

Siccome questo è il mio ultimo discorso su questa legge, vorrei ribadire che il contegno dei liberali su questa legge è stato veramente inqualificabile. E non voglio usare aggettivi qualificativi, perché correrei il rischio di doverne usare di pesanti. Né mi si

dica che basta un Monaco, sia pur validissimo oratore, per salvare il convento liberale. Non si salva il convento liberale con la presenza di un Monaco o di qualche altro valoroso collega, che possa aver dato per passione o per competenza personale un certo apporto a questo dibattito.

La verità è che il gruppo liberale nella sua impostazione politica è stato non dico disertore, ma volutamente assente, agnostico, in questa battaglia. E non ci si atteggi a pudiche vestali sostenendo che l'ostruzionismo non sta bene, perché due anni fa stava molto bene l'ostruzionismo al partito liberale. Due anni fa i liberali furono molto zelanti, molto coraggiosi, molto battaglieri nel condurre un ostruzionismo forse ancor più spinto di quello che conducemmo noi in quella circostanza.

Oggi, quindi, non riesco a comprendere, o riesco fin troppo bene a comprendere, le ragioni che hanno spinto il partito liberale, e per esso il suo segretario nazionale, l'onorevole Malagodi, a mollare, a tirare i remi in barca e a disinteressarsi completamente del gravissimo problema delle future regioni a statuto ordinario.

Ma non è solo per queste spese aggiuntive che noi dobbiamo preoccuparci: esse saranno, ripeto, spese ancora più pesanti delle spese ordinarie. Noi sappiamo che le regioni già costituite hanno dimostrato la verità del famoso detto che l'appetito viene mangiando: sappiamo come siano nati certi uffici regionali, che sembravano, in un primo momento, nascere all'insegna del più puro francescanesimo politico e che poi si sono rivelati fonti di continue, esacerbate, pazzesche spese.

Abbiamo visto che c'è quasi la tendenza allo spagnolismo nelle regioni, e non soltanto nella regione siciliana e nella regione sarda, che, si potrebbe magari dire, risentono di certe tradizioni di dominazione e di influenza spagnola. A Palermo, nel palazzo dei Normanni vi sono le immagini dei vicerè, che danno quasi la plastica sensazione dello spagnolismo ancor oggi operante nella regione siciliana.

Purtroppo, la tendenza alla dilatazione delle spese, la tendenza alla elefantiasi burocratica non è soltanto della regione siciliana, ma è un fenomeno connaturato al regionalismo, perché quando ad un'assemblea regionale si danno determinati poteri, determinate attribuzioni, si crea inevitabilmente la tendenza a scimmiottare i parlamenti nazionali, a scimmiottare le strutture burocratiche nazionali. Si vuole fare un po' la parodia di queste istituzioni, si vuole fare in modo che nel loro piccolo queste regioni rappresentino tutte le pretese, tutte le aspirazioni, non solo quelle legittime, ma soprattutto quelle negative e non giustificabili, degli organismi nazionali.

Quindi, non vedo come si possa ben giudicare l'istituto regionale nel suo complesso, ponendosi dal punto di vista del fenomeno finanziario. L'articolo 16 è pericolosissimo, in quanto attraverso di esso si scimmiotterà e si farà la parodia del Parlamento nazionale, parodia che si tradurrà in una ulteriore emorragia di denaro a spese del contribuente.

Magari la parodia fosse soltanto nella tendenza a darsi alcune qualificazioni tipiche della classe politica nazionale, paragonando gli assessori regionali ai ministri e i consiglieri regionali ai deputati nazionali. Queste debolezze umane potremmo, se non giustificarle, almeno comprenderle.

Qui, invece, quando si arriva al concreto, cioè alle spese, si constatano fatti aberranti. Non vorrei dare la sensazione di parlare di fenomeni lontani nel tempo: citerò perciò alcuni episodi recentissimi, verificatisi nel corso delle ultime festività natalizie.

Quest'anno gli amministratori regionali hanno aguzzato l'ingegno e si sono scoperti una vocazione artistica e letteraria. Hanno acquistato libri, hanno mandato in omaggio a diversi uomini politici e non politici persino dizionari siciliani, quasi che la Sicilia avesse bisogno di una ristampa, molto costosa, di un vecchio dizionario edito cento anni or sono. Sono stati anche acquistati volumi con riproduzioni di opere di Picasso: evidentemente, il presidente di quell'ente che ha inviato questo omaggio provava grande ammirazione per quel pittore.

Insomma, si è voluto dare impulso alla cultura, quasi che gli amministratori siciliani abbiano creduto che in certi ambienti, soprattutto politici, l'ignoranza fosse tale da giustificare quelle iniziative.

Come dicevo, questo è un episodio recente, ma se volessimo andare indietro nel tempo e parlare, ad esempio, delle lussuose riviste che si pubblicano in Sicilia in diverse lingue, ma che poi vengono lette solo da pochi iniziati e non hanno una funzione turistica o pubblicitaria; o se volessimo parlare di altre spese davvero principesche (dal momento che l'onorevole Principe è stato di scena in questi giorni e che l'onorevole Almirante ha evidenziato in lui vocazioni principesche, sia pure con certi agganci manciniani); dovremmo concludere che quando gli amministratori regionali si trovano a disporre di qualche soldo

– o di qualche miliardo – non trovano di meglio che sperperarlo.

Si arriva al punto che, quando si debbono spendere i denari che lo Stato versa alla regione a titolo di solidarietà (ad esempio, la Sicilia ha avuto, nel corso di questi ultimi anni, una media di 25 o 30 miliardi all'anno), non si riesce a spenderli. I denari versati alla Sicilia sono rimasti fermi nei forzieri delle banche, mentre queste ultime incassavano gli interessi. Poi, per fortuna, si sono svolte le elezioni e qualche soldo si è speso, perché le elezioni costituiscono un incentivo alle spese che le regioni non vogliono fare.

È quindi chiaro che queste spese aggiuntive sono ancora più pericolose di quelle obbligatorie e fisse, in quanto relativamente ad esse non c'è limite, ma solo l'impegno dello Stato perché vengano iscritte nel bilancio.

In questo articolo si stabilisce poi che nel bilancio dello Stato sia iscritto il fondo comune previsto dall'articolo 8, sul quale ha ampiamente parlato l'onorevole Almirante; e si precisa che questo fondo comune – che in base all'articolo 8 deve essere ripartito con determinati criteri che hanno una validità molto relativa – è praticamente obbligatorio, ossia deve essere tenuto a disposizione delle regioni, restando iscritto nel bilancio dello Stato.

Appena saranno stati promulgati i decreti legislativi di cui all'articolo 15 e con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore, le regioni dovrebbero esercitare le funzioni ad esse trasferite, e quindi il fondo diventerebbe agibile per i consigli regionali, che ne farebbero l'uso ritenuto più opportuno. Ciò sarebbe, dicevo, molto pericoloso: lo Stato, infatti, sarà obbligato ad iscrivere nel suo bilancio tutte quelle quote erariali che sono da riservare alle regioni, senza poterle più avocare a sé, senza poterle controllare, senza poterne coordinare il congegno di esazione e di ripartizione; e le regioni avrebbero a loro disposizione il fondo comune e se ne servirebbero a proprio piacimento.

Questa norma, pertanto, non consente di dare una valida soluzione a questo delicato problema. Né dobbiamo essere tratti in inganno dall'ultimo comma dell'articolo 16, nel quale è stabilito che il fondo deve essere commisurato in base all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello Stato e di quelle aggiuntive risultanti dall'attuazione del primo comma dell'articolo stesso. Infatti, questo apparente freno, questa sorta di disposto transitorio che dovrebbe valere fino al verificarsi del completo passaggio delle funzioni e del personale dello Stato alle regioni, è altrettanto ambiguo, perché non garantisce un'equa ripartizione tra le spese eliminate nel bilancio dello Stato e quelle aggiuntive.

Inoltre – cosa più grave – non viene garantito il limite delle spese aggiuntive, per cui la proporzione è puramente teorica, è una pia illusione; infatti, si può stabilire una proporzione solo tra dati certi. In altri termini, se si fosse, ad esempio, stabilito che l'aumento di spese aggiuntive è consentito fino al doppio di quelle effettive, si sarebbe potuta stabilire una proporzione tra le spese fisse e quelle aggiuntive; ma poiché le spese aggiuntive non hanno limitazione e i sinistrorsi del quadripartito si sono giustamente vantati di aver illimitatamente aperto, attraverso questo articolo, le porte delle finanze dello Stato alle spese delle regioni, noi non disponiamo di alcun parametro sul quale fondare la ripartizione e la proporzione.

Pertanto, l'ultimo comma dell'articolo 16 è destinato a rimanere una norma in bianco e sarà comunque sempre fonte di discussioni e di interpretazioni contrastanti da parte dello Stato e delle regioni.

Se infatti per la regione siciliana si è discusso per oltre 25 anni sull'ammontare effettivo del fondo di solidarietà di cui all'articolo 38 dello statuto e si è assistito al « tira e molla » tra lo Stato che erogava una somma e la regione che la incassava con riserva, cioè sempre a titolo di acconto, figuriamoci che cosa accadrà con questa disposizione !

Qui si tratta, addirittura, di stabilire delle proporzioni fra il fondo comune e le spese aggiuntive, rapportandole poi alle diverse regioni e ai diversi parametri previsti anche dall'articolo 8 della legge, sia per quanto afferisce alle quote erariali, sia per quanto afferisce alle percentuali interne e ai criteri di ripartizione tra la popolazione, da un lato, tra la superficie e la capacità contributiva dei singoli amministrati, dall'altro.

Ci stiamo impelagando in un ginepraio tale per cui, ad un certo momento, o lo Stato – che sarà in mano agli amministratori accorti, severi e oculati – si troverà con le mani legate e dovrà paralizzare tutto per non cedere alle spropositate richieste delle regioni, o le regioni, in uno Stato sempre più debole, sempre più scollato, finiranno con avere la prevalenza, metteranno a terra le finanze del-

lo Stato stesso, sperperando tutte le risorse dell'economia nazionale.

Ecco perché noi siamo convinti che con questo articolo 16 non si fanno assolutamente gli interessi della finanza nazionale e meno che mai quelli dei contribuenti.

Con questo articolo 16 noi creiamo soltanto i presupposti per un ulteriore marasma di natura finanziaria, per ulteriori conflitti fra lo Stato e la regione e, secondo me, creiamo anche delle pericolose brecce sul piano della costituzionalità del provvedimento.

Come l'articolo 15 lascia molto perplessi quanto alla sua validità costituzionale, altrettanta perplessità suscita l'articolo 16 sul piano finanziario; né mi si dica che almeno con l'articolo 15 si è cercato di migliorare il testo del Governo, perché, a prescindere dalle osservazioni che abbiamo fatto sull'emendamento Bressani – di cui ci siamo occupati poc'anzi – ci accorgiamo che anche con quell'articolo non si sono fatti grandi passi in avanti.

Per quanto riguarda la lettera *a*) dell'articolo 15, le grandi novità apportate dagli emendamenti della maggioranza si riducono all'avere tolto la parola « promozione », ad avere messo al singolare il sostantivo « le funzioni » e ad aver tolto la parola « perseguimento »; non mi sembra quindi che con questi piccoli marchingegni si sia migliorato il testo dell'articolo 15.

Forse la parola « promozione » sarà stata tolta in omaggio al ministro della pubblica istruzione che, giustamente, non voleva comparisse in una legge finanziaria, considerandola quasi abusiva. Le promozioni debbono comparire, infatti, solo nelle leggi d'iniziativa del suo dicastero e lui le dispensa a tutti generosamente, per cui oggi non c'è asino che non possa avere la promozione.

Per quanto riguarda poi la soppressione della parola « perseguimento », probabilmente essa sarà stata disposta in considerazione dello spirito vessatorio dell'onorevole Donat-Cattin, in quanto ritenuta di stretta competenza di questo ultradinamico ministro: si è quindi voluto togliere questo « perseguimento » di obiettivi all'onorevole Bosco e si è preferito lasciarlo soltanto all'onorevole Donat-Cattin, benché non sia chiaro quali obiettivi egli debba perseguire, soprattutto se questo Governo, come sembra ormai assodato, da qui a qualche giorno passerà a miglior vita. Di conseguenza si aprirà una lunga e laboriosa crisi nella quale i tipi come l'onorevole Donat-Cattin faranno sentire – e con la forza degli argomenti che il loro fosforescente cervello riuscirà senz'altro a gettare sul tappeto delle trattative – tutto il peso della loro grossa, più che grande, personalità politica.

L'articolo 15 non ha dunque avuto che queste molto modeste modifiche, mentre l'articolo 16 non è stato modificato. Si disse infatti che esso era entrato nel Consiglio dei ministri con una certa impostazione ma che, grazie a Dio, per opera dell'onorevole Donat-Cattin e dei suoi amici in seno al Consiglio dei ministri, ne era uscito così radicalmente mutato che nessuno – avendo questo mutamento pienamente corrisposto alle direttive della sinistra democristiana – ha più avuto il coraggio di cambiare una sola virgola.

Presumo, attraverso questi chiarimenti, di aver dato la possibilità ai componenti di questa assemblea di rendersi conto della inopportunità di insistere sull'approvazione di questo articolo e mi auguro che l'assemblea stessa avrà il buon senso di bocciarlo. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dopo l'ampio dibattito che si è svolto sull'articolo 15 di questa legge, che si è detto si sarebbe dovuto ispirare al concetto di unitarietà di azione delle funzioni pubbliche, ordinate in sede di una efficiente programmazione nazionale, ecco che, come conseguenza del contenuto dello stesso articolo 15, ci troviamo davanti all'articolo 16, che dovrebbe coerentemente trattare, sotto il medesimo profilo unitario, nel quadro della pubblica finanza, il tema del trasferimento delle spese dallo Stato alle regioni. Qui ricorre un motivo fondamentale della nostra opposizione a questo disegno di legge: noi abbiamo sostenuto – contrariamente a ciò che è stato detto poco fa da altra parte politica antiregionalistica circa il fatto che la nostra opposizione sarebbe stata fiacca; e questo argomento, se mi permettete, lo riprenderò successivamente almeno per un attimo – dall'inizio del dibattito che una delle nostre fondamentali preoccupazioni era proprio il mancato coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza degli enti locali, la finanza degli enti parastatali, cioè, globalmente, la finanza pubblica, che incide notevolmente sulle nostre prospettive di sviluppo economico e sociale.

Oggi sappiamo che gli enti pubblici minori, comuni e province, hanno superato gli 8.500 miliardi di indebitamento, e che lo Stato ha di gran lunga superato i diecimila miliardi

di indebitamento. Il nostro timore – perdonateci – legittimo, dato l'andazzo della finanza pubblica italiana, è che si apra un'altra valvola verso un ulteriore indebitamento, sebbene questa legge finanziaria non dovrebbe in prospettiva dare queste possibilità, salvo quella della assunzione di mutui per le spese di investimento. Ma lo sappiamo: si comincia col dire che per le spese ordinarie ci si deve contenere nella misura delle entrate ordinarie, deve valere per l'amministratore dell'ente regione il principio della parità fra entrate e uscite, solamente le spese di investimento autorizzano ad assumere mutui; ma è altrettanto vero che, quando si assumono dei mutui, l'anno successivo, oltre l'importo della quota di ammortamento in conto capitale, comincia a incidere sul bilancio ordinario dell'ente stesso il conto interessi, il conto di ammortamento di quel mutuo. E quando si prevede che ogni anno per una data percentuale delle entrate ordinarie può essere assunto un mutuo, ecco che immediatamente si ha l'indicazione, la prospettiva di quella che sarà l'incidenza nel tempo degli interessi anche sulla finanza ordinaria dell'ente regione.

Ebbene, in questa prospettiva l'articolo 16 dovrebbe essere la garanzia per gli oppositori all'ente regione, così come sta nascendo, che ci sarà un certo contenimento della spesa, un certo trasferimento della spesa dello Stato all'ente regione, senza determinare aumento di spese. Ma queste garanzie sono insufficienti: si dovrebbe, ad esempio, essere certi che quando si trasferisce un funzionario dallo Stato all'ente regione non gli si aumenteranno gli emolumenti, non gli si concederanno promozioni *extra*, non si ripeterà insomma tutto quello che è già avvenuto per le regioni a statuto speciale.

Ecco quindi che le nostre preoccupazioni sono più che legittime.

Prima di addentrarmi nella sostanza finanziaria dell'articolo 16, permettetemi che abbia a rispondere brevemente e molto cortesemente al collega Santagati che, se ha avuto parole di riguardo nei miei confronti – e di ciò lo ringrazio – ha tuttavia rivolto accuse alla mia parte politica che io non posso accettare.

Noi sosteniamo che in un dibattito di questo genere gli oppositori dell'ente regione potevano scegliere due strade: la strada dell'ostruzionismo, da noi abbracciata in altre occasioni e la strada di una critica costruttiva con la speranza di poter arrivare a far modificare nei suoi punti più erronei questa legge finanziaria. Questo era il nostro scopo, scopo che non è stato raggiunto dalla nostra parte, così come non è stato raggiunto dalla vostra con l'ostruzionismo. Ognuno sceglie lo strumento che in un determinato momento ritiene opportuno.

Ma poi noi avevamo inoltre, in questo particolare momento, la sensazione – e forse non sbagliamo, il tempo ci dirà se avevamo ragione noi o se avevano ragione altri oppositori, come il Movimento sociale italiano – di una rottura netta nella maggioranza di centro-sinistra, una rottura che viene coperta da questo dibattito che si trascina da tanti giorni nel Parlamento senza portare all'esterno tutta la sostanza di quella discrepanza che si riesce a coprire dato il prolungarsi di questo dibattito. Torna comoda ad altri la nostra opposizione, vostra ostruzionistica e nostra di critica, perché rimandano di giorno in giorno un *redde rationem*, hanno anche forse il tempo necessario per poter rimediare a certe rotture al loro interno.

Questa è la nostra valutazione politica oggi: non è un cedimento su una legge finanziaria siffatta. Le nostre argomentazioni di oppositori le abbiamo esposte più volte: credo che basterebbe citare l'intervento di ieri dell'onorevole Bozzi per dimostrare con quanto accanimento noi avversiamo questa legge finanziaria regionale. (*Commenti a destra*). Può darsi che voi abbiate ragione nel dire che l'intervento dell'onorevole Bozzi sia stato morbido, che in questo intervento non c'era quell'accanimento che altri potevano anche richiedere, ma la limpidezza e la chiarezza dell'intervento sono fuori discussione. Ad un certo momento è questione di scegliere lo stile con cui esprimere il proprio pensiero. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

Per quanto riguarda il contenimento della spesa relativamente al trasferimento del personale dallo Stato all'ente regione, i miei dubbi sono veramente forti. Sappiamo quello che è avvenuto nelle regioni a statuto speciale: si obietta a questo argomento che le regioni a statuto speciale godono di autonomie maggiori di quelle che si pensa di dare alle regioni a statuto ordinario. Penso invece che le autonomie che darete alle nuove regioni sono maggiori, perché non se ne possono concepire di maggiori per enti intermedi. Comunque io mi auguro che i ministri che dovranno operare il trasferimento del personale dai loro dicasteri all'ente regione non abbiano questioni di carattere sindacale. Il dipendente dello Stato è stato assunto attraverso un pubblico concorso, ha acquisito certi diritti, ha una prospettiva di carriera.

Chi vi dice che sia possibile il trasferimento? Comunque io pongo questo quesito. Ve lo pongo perché temo che all'irrigidimento di alcune situazioni si risponderà con l'allargamento della borsa, si creeranno nuovi stipendi, nuove carriere. E allora addio al ridimensionamento o contenimento della spesa.

A tal fine abbiamo presentato alcuni emendamenti che hanno un loro preciso significato. Con l'emendamento Alpino 16. 7 proponiamo l'immediato trasferimento alla regione delle persone addette ai servizi trasferiti e dei mezzi necessari per far funzionare i servizi stessi. Questo perché in casi del genere il rimandare vuol dire creare intanto delle attrezzature provvisorie, assumere del personale in sede locale, eccetera. Il periodo di transizione lo consideriamo notevolmente pericoloso agli effetti della dilatazione della spesa pubblica.

Con l'emendamento Alpino 16. 8, proponiamo di aggiungere al primo comma, in fine, le parole: « per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi ». Ma questo è un principio basilare, l'ha citato il collega Santagati; c'è l'articolo 81 della Costituzione che è chiaro, preciso: quando si assumono delle nuove spese, si devono avere delle nuove entrate. Ma quelle nuove entrate l'ente regione le ha ben delineate, le ha delineate fondamentalmente nell'articolo 1 di questa legge, e in quelli successivi, dove si dice quali sono i mezzi che dallo Stato verranno trasferiti all'ente regione. Quindi, nel bilancio dell'ente regione ci deve essere immediatamente l'indicazione della spesa che deve essere contenuta nelle entrate ordinarie del bilancio, e ci deve essere anche, in prospettiva, l'indicazione della spesa riflessa per gli anni successivi.

C'è poi l'emendamento Giomo 16. 9, che vuol essere una specificazione, in sostanza, di quanto ho detto in questo mio breve intervento; cioè, alla fine del primo comma, va aggiunta la indicazione « senza il ricorso a nuovi e maggiori oneri fiscali ». Insomma, se viene attribuita all'ente regione una certa percentuale su alcuni tributi, che oscilla tra l'80 e il 120 per cento della misura attuale, lasciando un margine discrezionale che può arrivare al 40 per cento ed è rimesso alla autonoma determinazione delle regioni, bisogna stabilire che questo va fatto senza creare nuovi o maggiori oneri fiscali. E questo non lo diciamo per garanzia del contribuente, vogliamo che lo precisiate nella legge, perché lo avete detto voi, signori regionalisti, che l'ente regione non costerà nulla al contribuente italiano, che l'ente regione sarà utile ad una certa partecipazione democratica dei nostri concittadini alla vita, allo sviluppo del progresso economico e sociale della nazione, e senza spendere un centesimo in più. Ebbene, precisiamo allora, mettiamo bene in chiaro che assolutamente noi non creeremo nuovi oneri fiscali in questa materia.

E, per finire, c'è l'emendamento Alpino 16. 10 che vuole essere una doverosa precisazione al terzo comma della legge, e al quale vuole aggiungere: « e tenuto conto dell'ammontare dei tributi propri attribuiti alla regione ». Perché dunque questo emendamento? Perché il terzo comma della legge recita: « Sino al completo passaggio delle funzioni e del personale dallo Stato alle regioni, il fondo comune anzidetto è commisurato a quote dei tributi di cui all'articolo 8, determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri delle finanze, del tesoro e dell'interno, sulla base dell'ammontare complessivo delle spese eliminate nel bilancio dello Stato e delle spese aggiuntive risultanti dalla attuazione del primo comma del presente articolo ». Qui ci sono diverse interpretazioni (della parola « aggiuntive ») fra me e l'oratore che mi ha preceduto. Per aggiuntive io intendo le spese inerenti alle entrate previste dall'articolo 1; cioè, oltre al fondo globale ci sono queste determinate entrate, e abbiamo fatto male ad indicarle come entrate di carattere aggiuntivo. Dovevamo invece precisare: entrate di cui all'articolo 1 della presente legge. Comunque, con il nostro emendamento eliminiamo ogni possibilità di equivoco: « e tenuto conto dell'ammontare dei tributi propri attribuiti alla regione ».

Quindi, penso che questi emendamenti, che pur non modificano nella sostanza quanto è indicato nell'articolo 16, ma danno maggiori garanzie che si realizzerà quanto voi ci avete detto ed assicurato, non dovrebbero trovare una opposizione da quelle parti che vogliono che questa legge abbia la sua funzionalità, da coloro cioè che vogliono una legge che, almeno nel campo della finanza vera e propria delle regioni, risulti ben delineata e definita. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Commenti a destra*).

Con questo, signor Presidente, noi consideriamo svolti anche i quattro emendamenti presentati dal gruppo liberale all'articolo 16, che ho citato nel mio intervento e di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Sta bene. Trattasi dei seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: dal 1° gennaio dell'anno successivo alla, *con le parole*: dalla data della.

16. 7. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: per l'esercizio in corso e per gli esercizi successivi.

16. 8. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, aggiungere in fine le parole: senza il ricorso a nuovi e maggiori oneri fiscali.

16. 9. **Giomo, Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al terzo comma, aggiungere in fine le parole: e tenuto conto dell'ammontare dei tributi propri attribuiti alle Regioni.

16. 10. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Questi emendamenti si considerano pertanto già svolti.

È iscritto a parlare l'onorevole De Ponti. Ne ha facoltà.

DE PONTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, parlerò brevemente sull'articolo 16 che, certamente, è uno dei più importanti di questa legge che stiamo esaminando, importante per il timore – del resto comprensibile – che la pubblica opinione ha sempre dimostrato di nutrire nei confronti di un possibile ampliamento delle spese a seguito dell'attuazione dell'ente regione.

L'articolo 16 è anche importante perché, in definitiva, è l'articolo della copertura: cioè, è l'articolo che prevede, contestualmente all'entrata in funzione di questo nuovo istituto, i mezzi, le fonti per consentirgli di operare, fonti che sono significativamente collegate alle entrate dello Stato; di qui, perciò, la necessità di regolare tali rapporti finanziari fra lo Stato e la regione.

L'articolo ha tre aspetti. Possiamo dire che sia un articolo cautelativo, tanto è vero che il suo testo originariamente formulato dal Governo è stato accolto dalla Commissione integralmente. In esso si tratta delle spese, e noi possiamo vedere in questa formulazione tre momenti o, se si vuole, la difesa di tre principi.

C'è un problema di trasferimento, c'è un problema di solidarietà nazionale e, infine, un problema di coordinamento.

Il problema del trasferimento era abbastanza intuitivo, anzi, era insito nel testo della legge. Di fronte alle spese sostenute dalle regioni per far fronte ai propri compiti istituzionali, si trattava di disporre la soppressione contestuale o la riduzione, quanto meno, dei corrispondenti capitoli del bilancio dello Stato. Di questo significativo collegamento tra le entrate dello Stato e le uscite della regione noi non dobbiamo però cogliere l'aspetto rappresentato dal puro e semplice trasferimento di compiti dallo Stato alle regioni, senza porci anche il problema, la cui soluzione tutti auspicano, di un approfondimento, di un miglioramento delle attività che verranno svolte dal nuovo istituto.

Quindi, c'è anche una funzione che potremmo chiamare di solidarietà, che viene puntualizzata da questo articolo. Se le funzioni e i servizi – che ci auguriamo verranno migliorati dallo Stato – dovessero essere valutati in partenza come servizi che hanno funzione di spese aggiuntive, l'articolo prevede anche questo: che si possa realizzare non soltanto il semplice trasferimento di spese che escono da un bilancio ed entrano in un altro, ma che ci sia anche un concreto apporto a questo miglioramento, che deve avvenire non, come si teme, avventatamente, ma con oculatezza responsabile, tanto che l'articolo prevede che si deve indicare la copertura di queste spese aggiuntive.

C'è infine una funzione di coordinamento, cioè una commisurazione tra i tempi, i modi e i mezzi con i quali si intende realizzare queste funzioni.

Anche sotto quest'aspetto debbo dire che il testo dell'articolo, con consiglio prudente, prevede un concerto dei ministeri interessati, fra i quali, in primo luogo – e non poteva essere diversamente – quello delle finanze, in modo che l'articolazione di questa realtà venga attuata con la massima possibile responsabilità.

Noi riteniamo con questo articolo – non clamoroso bensì chiaro e pulito nel suo contesto – di avere efficacemente risposto a quelle pur legittime preoccupazioni che sono state da più parti manifestate di fronte a una novità certo non piccola, anzi importantissima per la vita nazionale; riteniamo cioè di aver tranquillizzato in piena coscienza quanti con preoccupazione vedono nell'istituto regionale una possibile valvola di uscita per spese non calibrate, con un bilancio dello Stato che alimenti e con dei terminali di spesa che siano avulsi dal controllo a monte del bilancio dello Stato.

Il gruppo della democrazia cristiana è pienamente d'accordo su questo articolo 16 e naturalmente voterà a favore dopo avere esaminato con il massimo dell'oculatezza e della comprensione tutti gli emendamenti che vengono proposti, nei quali però non ritengo di scorgere miglioramenti tali da indurmi a consigliare di accoglierli.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sostituire le parole: i decreti legislativi, *con le parole*: le leggi della Repubblica.

16. **1.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al primo comma, sostituire la parola: determinano, *con la parola*: determineranno.

16. **2.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al primo comma, sostituire le parole. soppressione o riduzione, *con le parole*: soppressione o pari riduzione.

16. **3.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

Il trasferimento di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente dovrà comunque avvenire in modo che alla data del 1° gennaio di cui al precedente comma risultino già attuate tutte le norme di cui all'articolo 117 della Costituzione.

16. **4.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Dopo il secondo comma aggiungere il seguente:

Il trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed il relativo finanziamento dovranno essere disposti in modo che non vi sia nessun arresto nell'esercizio delle funzioni amministrative.

16. **5.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il terzo comma.

16. **6.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

FRANCHI. Chiedo di svolgerli io. Chiedo di svolgere anche i subemendamenti Almirante 0. 16. 1, 0. 16. 2, 0. 16. 3 e 0. 16. 4.

PRESIDENTE. Sta bene. Si tratta dei seguenti subemendamenti.

All'emendamento 16. 8, sopprimere le parole: e per gli esercizi successivi.

0. 16. **1.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Santagati, Romeo, Tripodi Antonino, Nicosia, Menicacci, Turchi.**

All'emendamento 16. 9, sopprimere le parole: e maggiori.

0. 16. **2.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Santagati, Romeo, Tripodi Antonino, Nicosia, Menicacci, Turchi.**

All'emendamento 16. 5, sostituire le parole: essere disposti, *con la parola*: avvenire.

0. 16. **3.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Santagati, Romeo, Tripodi Antonino, Nicosia, Menicacci, Turchi.**

All'emendamento 16. 5, sostituire le parole: nessun arresto, *con le parole*: nessuna interruzione.

0. 16. **4.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Santagati, Romeo, Tripodi Antonino, Nicosia, Menicacci, Turchi.**

FRANCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il primo dei nostri emendamenti dimostra la nostra totale opposizione e sfiducia alla delega. Ne abbiamo parlato tanto e ritengo quindi non opportuno approfondire in questo momento la tesi della non legittimità costituzionale della delega, in base alla quale noi avevamo chiesto, fin dalle prime discussioni in sede di Commissioni, lo stralcio di questo articolo. Perciò noi chiediamo che al primo comma le parole « i decreti legislativi » siano sostituite con le parole « le leggi della Repubblica ».

L'emendamento 16. 2 non merita illustrazione, perché si tratta semplicemente di un emendamento di carattere formale.

Con l'emendameno 16. 3 proponiamo, al primo comma, di sostituire le parole: « soppressione o riduzione » con le altre: « soppressione o pari riduzione » degli stanziamenti iscritti in bilancio.

Due parole, molto brevemente, meritano invece il secondo ed il terzo comma. Potremmo facilmente vedere come non si dica nulla nella relazione del pur egregio e diligente onorevole Tarabini su questo articolo. Questo è un articolo che sembra si possa trattare rapidamente; ma ci vorrebbero lunghi discorsi proprio per dimostrare che esso non merita, appunto, lunghi discorsi.

Lo stesso relatore – che pure ha trovato parole spesso acconce e felici per altri articoli – per questo ne ha trovate poche. Lo stesso relatore per la maggioranza per il parere in Commissione affari costituzionali – che ha sempre trovato, con un po' di fantasia, degli argomenti poco resistenti di fronte a critiche più serie e severe, soprattutto sul piano giuridico – non ha detto niente, neanch'egli, su questo argomento.

Nel merito, noi abbiamo soltanto due gravi osservazioni da fare. Non vi siete minimamente preoccupati di sapere cosa potranno fare queste regioni senza che si sia data prima attuazione all'articolo 117 della Costituzione: di qui i cinque o sei emendamenti fondamentali che noi proponiamo all'articolo.

Il nostro emendamento 16. 4 dice: « Il trasferimento di cui alla lettera *b*) dell'articolo precedente dovrà comunque avvenire in modo che alla data del 1° gennaio di cui al precedente comma risultino già attuate tutte le norme di cui all'articolo 117 della Costituzione ».

Voi avete presente quali sono queste norme: si tratta di quel grande discorso dal quale – consentiteci di dirlo – noi usciamo vincitori. Mi riferisco al discorso delle leggi cornice, che è stato oggetto della nostra grande battaglia. Noi ne siamo usciti vincitori; voi, trincerandovi dietro un dito, con un tentativo di compromesso, non siete riusciti né sul piano politico, né sul piano giuridico, né sul piano morale a superare le nostre argomentazioni. Noi ribadiamo la nostra pregiudiziale: se volete fare queste regioni dovete almeno preparare la strada attraverso le leggi cornice.

L'altro importante nostro emendamento, come ho detto, è quello relativo al trasferimento di cui alla lettera *b*). Queste cose a voi non interessano molto; non vi siete nemmeno premurati di sapere che cosa avverrà nel periodo di transizione, cioè nella fase del trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

Potrà questo nostro Stato, nella situazione economica e sociale in cui ci troviamo, permettersi il lusso di anche brevi vuoti di potere (ma non saranno brevi, saranno lunghi !), di gestione, di amministrazione ? Non ve ne siete preoccupati. Noi proponiamo di stabilire, almeno con la solennità di una norma giuridica, che questo trasferimento di funzioni avvenga senza interruzione alcuna, perché le comunità locali e la comunità nazionale

non debbano subire le drammatiche conseguenze di un vuoto di potere. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma, sopprimere le parole: con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo alla loro entrata in vigore.

16. 11. **Caruso, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Granzotto, Terraroli, Gastone, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

Sopprimere il secondo comma.

16. 12. **Caruso, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Granzotto, Terraroli, Gastone, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

BARCA. Rinunciamo a svolgerli ma li manteniamo.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, per i noti motivi esprimo parere favorevole agli emendamenti 16. 1 e 16 2. Esprimo invece parere contrario all'emendamento 16. 11, che ci sembra sia, tra l'altro, precluso; parere contrario anche all'emendamento Alpino 16. 7.

Con l'occasione volevo far notare ai colleghi del gruppo liberale che una certa polemica ha avuto origine dalla lettura di alcuni emendamenti che ci sono sembrati andare oltre il testo governativo e della Commissione, al punto che hanno incontrato nella votazione l'adesione di parlamentari comunisti.

MONACO. La polemica in verità ha avuto luogo a causa di alcune osservazioni fatte da oratori del gruppo del Movimento sociale.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Mi permetto di dire che, sul piano cronologico e, conseguentemente, sul piano logico, la polemica ha avuto inizio dalla constatazione che una serie di emendamenti liberali ha trovato l'adesione di parlamentari comunisti. (*Commenti dei deputati del gruppo liberale*).

Inoltre vi era da fare la sottolineatura che non vi è stato il vostro impegno nel corso di questa battaglia.

PAPA. Non l'abbiamo contrattato.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Ecco il punto della polemica. Ella lo ha detto in aula e mi costringe a chiarire questo punto. Ella ha detto che il suo gruppo non ha contrattato l'ostruzionismo con la democrazia cristiana.

PAPA. Lo avete contrattato voi.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Io credo che tutta l'opinione pubblica abbia preso atto di un tipo di battaglia neomalthusiana che avete condotto: colleghi liberali, le battaglie di opposizione si fanno o non si fanno. Il dato di fatto è che questa battaglia voi non l'avete fatta. Non aver fatto questa battaglia e addirittura voler attribuire a chi l'ha fatta responsabilità in un altro senso, mi pare veramente eccessivo. (*Commenti del deputato Serrentino*).

Voi avete fatto una valutazione, noi ne abbiamo fatta un'altra. In questi termini il discorso può essere giusto.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16 ?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. Vorrei osservare, in primo luogo, all'onorevole Franchi che è vero che nella mia relazione ho dedicato poco spazio all'articolo 16 in sé e per sé; mi sembrava però di avervi dedicato adeguato rilievo nella descrizione generale del sistema che contraddistingue questo disegno di legge, dato che l'articolo 16 è uno degli elementi capitali del meccanismo ivi delineato.

Esprimiamo parere contrario all'emendamento De Marzio 16. 1 perché esso riflette l'intento di sostituire alla procedura della delega quella della legislazione ordinaria. Per la stessa ragione esprimiamo parere contrario all'emendamento De Marzio 16. 2 dove la parola « determineranno » si ricollega ovviamente alle leggi invece che ai decreti legislativi.

Esprimiamo altresì parere contrario all'emendamento Caruso 16. 11, non solo per la ragione che appare saggio il criterio di stabilire una data che può essere relativamente distanziata dal momento in cui entrano in

vigore i decreti legislativi, ma anche per ovvie ragioni attinenti agli aspetti materiali e conseguenziali del trasferimento delle funzioni e particolarmente del trasferimento del personale. In ogni caso, mi pare sarebbe comunque necessaria l'indicazione di una data e appare propria la data del 1° gennaio, come è indicato nel disegno di legge.

Le stesse considerazioni valgono per l'emendamento Alpino 16. 7, che è di contenuto esattamente identico all'emendamento 16. 11.

A nome della maggioranza, esprimo parere contrario anche all'emendamento De Marzio 16. 3, non perché non ne condivido lo spirito, non perché penso che non sia giusto pretendere che la riduzione dello stanziamento sia pari all'ammontare della spesa che viene trasferita, ma perché non si vuole vietare che eventualmente la riduzione sia addirittura superiore. Si ritiene conseguentemente che la corrispondenza, almeno come linea tendenziale, sia implicita nella formula contenuta nel disegno di legge.

Per quanto riguarda l'emendamento Alpino 16. 8, personalmente ne condivido profondamente l'ispirazione, se non che, mentre vi è una difficoltà di carattere tecnico ad una formulazione che possa trovare una ricezione permanente nell'ambito della terminologia della legislazione parlamentare, devo ricordare che la giurisprudenza della Commissione bilancio, che ha elaborato il testo del disegno di legge prima che questo venisse in aula, è nel senso che la copertura debba essere espressamente prevista solo per l'anno in corso.

Con questo non si vuole dire che sia legittimo scaricare la maggior parte della spesa sugli esercizi successivi: il giudizio di legittimità su questo punto va fatto, oltretutto, in riferimento alla sentenza n. 1 del 1966 della Corte costituzionale e va fatto con riferimento alla ponderata previsione di ciò che sarà l'andamento della finanza erariale negli anni a venire.

La stessa Corte costituzionale, a tal proposito, richiama l'indicazione del programma economico nazionale e la eventuale previsione di nuove entrate: e solo per questa ragione l'emendamento è stato respinto, emendamento, tuttavia, di cui si devono apprezzare obiettivamente i motivi ispiratori.

A nome della maggioranza, esprimo poi parere contrario all'emendamento Giomo 16. 9, per una ragione di rigore finanziario: se infatti è normale il ricorso al mercato finanziario quando si tratta di nuovi oneri, sarebbe per la stessa ragione particolarmente ortodosso il ricorso al metodo fiscale. Ma il problema non è quello del mezzo di copertura che si sceglie, il problema è di stabilire che gli oneri aggiuntivi siano i minori possibili: ed è per questa ragione che si esprime parere contrario all'emendamento. Non so se lo stesso gruppo liberale, nell'alternativa tra il ricorso al debito pubblico o il ricorso alla pressione fiscale, di fronte a nuovi costi aggiuntivi, preferisca la prima alternativa piuttosto che la seconda. So che il gruppo liberale è contrario a nuovi oneri.

A nome della maggioranza, esprimo parere contrario all'emendamento De Marzio 16. 4 per ovvi motivi.

A nome della maggioranza, esprimo parere contrario all'emendamento Caruso 16. 12, perché deve essere comunque prevista l'iscrizione in bilancio del fondo comune.

A nome della maggioranza, esprimo parere contrario all'emendamento De Marzio 16. 5, perché di contenuto ovvio.

Parere contrario anche all'emendamento De Marzio 16. 6 e all'emendamento Alpino 16. 10, non perché non se ne apprezzi la ragione ispiratrice, ma perché appare illogico che, di fronte ad un eventuale maggior complesso dei costi sostitutivi trasferiti, ci si trovi a disporre di somme minori. La Commissione esprime pertanto parere contrario a tutti i relativi subemendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con il parere del relatore per la maggioranza. Mi limito ad osservare che non è possibile accogliere gli emendamenti presentati dall'onorevole Caruso poiché essi sconvolgerebbero i tempi tecnici dell'attuazione dell'ordinamento regionale – così come sono stati determinati, sino a questo momento, dagli articoli approvati – e determinerebbero un grave ritardo nell'attuazione dell'ordinamento stesso.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

SANTAGATI. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 16. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	26
Voti contrari	304

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alfano
Alini
Allera
Almirante
Amadei Leonetto
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Arzilli
Assante
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Bardelli
Bartesaghi
Bartole
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Bortot
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Calvetti
Canestrari
Caponi
Carenini
Carrara Sutour
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Emilio
Conte
Corghi
Craxi
Dall'Armellina
Damico
d'Aquino
Degan
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
di Marino
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Fortuna
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Galloni
Gaspari
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guadalupi
Guarra
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Maggioni
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Marino
Mariotti
Marmugi

Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Nahoum
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci di Barsento
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Rognoni
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro

Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 16. 2.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	339
Maggioranza	170
Voti favorevoli . . .	21
Voti contrari	318

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allegri
Allera
Alpino
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Assante
Azzaro
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Bardelli
Bartole
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bima
Bini
Bisaglia
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Borraccino
Bortot
Bosco
Bressani
Bronzuto
Buffone
Caiati
Caiazza
Canestrari
Caponi
Carenini
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Emilio
Conte
Corà
Corghi
Corti
Craxi
Cristofori
Dall'Armellina
Damico
Della Briotta
de Meo
De Poli
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Drago
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Galloni
Gaspari
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gorreri
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guarra
Gullotti
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenti
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina

Lezzi
Libertini
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Lucifredi
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Monaco
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Nahoum
Nannini
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Niccolai Cesarino
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pedini
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Principe
Pucci di Barsento
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Roberti
Rognoni
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Laiolo

La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 16. 11 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 16. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

ABELLI. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 16. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	331
Maggioranza	166
Voti favorevoli	21
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allera
Almirante
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Azimonti
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Bardelli
Bartole
Bastianelli
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Bo
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari
Bressani
Bronzuto
Buffone
Canestrari
Caponi
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Corà
Corghi
Cristofori
Cusumano
D'Alessio
Dall'Armellina
de' Cocci
Degan
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli

De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Drago
Elkan
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Fortuna
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Galloni
Gaspari
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Giraudi
Gitti
Gorreri
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guadalupi
Guarra
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Laforgia
Lattanzio
Lavagnoli
Lenoci
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Lucifredi
Luzzatto
Macchiavelli
Macciocchi Maria
Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Restivo
Revelli
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Servello
Sgarbi Bompani
Luciana
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori

Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo subemendamento 0. 16. 1 all'emendamento Alpino 16. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Almirante 0. 16. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	330
Maggioranza	166
Voti favorevoli . . .	17
Voti contrari	313

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Benedetti
Beragnoli
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Bo
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borraccino
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto

Bucciarelli Ducci
Buffone
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Canestrari
Caponi
Carenini
Carrara Sutour
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corghi
Craxi
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
d'Aquino
de' Cocci
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
di Marino
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Ferrari Aggradi
Fiorot
Forlani
Fornale
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Galloni
Gaspari
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gorreri
Gramegna
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guadalupi
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lavagnoli
Lenoci
Lenti
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Massari
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Merli
Meucci
Miceli
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Principe
Protti
Pucci di Barsento
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Restivo
Revelli
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Romita
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni

Salomone
Salvatore
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturini
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 16. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Almirante, mantiene il suo subemendamento 0. 16. 2 all'emendamento Giomo 16. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente e chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indico la votazione segreta sul subemendamento Almirante 0. 16. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	325
Maggioranza	163
Voti favorevoli	18
Voti contrari	307

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Aldrovandi
Alini
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amodei
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Armani
Assante
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Barbi
Bartole
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bertè
Biagini
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Bortot
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Caiati
Caiazza
Calvetti
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Caruso
Cascio
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Corghi
Cristofori
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Leo
Di Lisa
di Marino
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Foschi
Fracanzani
Fregonese
Galloni
Gaspari
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giraudi
Gorreri
Gramegna
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenoci
Lenti
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mancini Antonio
Marchetti
Marino
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Pietro
Milani
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Mosca
Musotto
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani

Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Restivo
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romita
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Venturini
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Pintus
Polotti
Sartor
Scarascia Mugnozza
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Giomo, mantiene il suo emendamento 16. 9, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

GIOMO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 4, non accettato dalla Commissione, né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sullo emendamento Giomo 16. 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	341
Maggioranza	171
Voti favorevoli . . .	17
Voti contrari	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Balasso
Baldi
Bardelli
Bartole
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borraccino
Bosco
Bova
Bressani
Bronzuto
Buffone
Caiati
Caldoro
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colleselli
Conte
Corghi
Corti
Cristofori
Dall'Armellina
D'Angelo
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Ferrari Aggradi
Ferretti
Finelli
Fiorot
Flamigni
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lettieri
Lezzi
Lima
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro
Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Macchiavelli
Maggioni
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Martini Maria Eletta
Mascolo
Mattarelli
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monti
Morelli
Morvidi
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Nicolazzi
Ollietti
Orilia
Padula
Pagliarani
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis

Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sargentini
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valiante
Vecchi
Verga
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 16. 12, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 0. 16. 3 all'emendamento De Marzio 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Almirante 0. 16. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto sul subemendamento Almirante 0. 16. 3.

Presenti e votanti	321
Maggioranza	161
Voti favorevoli	14
Voti contrari	307

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Alboni
Aldrovandi
Alesi
Allegri
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Azzaro
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barca
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Beragnoli
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Boffardi Ines
Boldrin
Bologna
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Caiati
Caldoro
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Conte
Craxi
Cristofori
Dall'Armellina
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Fabbri
Ferrari
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Franchi
Fregonese
Gaspari
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gorreri
Gramegna
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guarra
Gui
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
Laforgia
Lami
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenoci
Lenti
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Longoni
Lospinoso Severini
Luberti
Lucchesi
Luzzatto
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marmugi
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monasterio
Monti
Morelli
Morvidi
Mussa Ivaldi Vercelli

Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani
Pajetta Giuliano
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Restivo
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romita
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sangalli
Sanna
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Vecchi
Venturini
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, mantiene il suo emendamento 0. 16. 4. all'emendamento De Marzio 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALMIRANTE. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sul subemendamento Almirante 0. 16. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli	17
Voti contrari	292

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alfano
Allera
Almirante
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Ariosto
Armani
Arzilli
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Benedetti
Beragnoli
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Bo
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borraccino
Bortot
Bosco
Bova
Bressani
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Buffone
Caldoro
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Cároli
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cavaliere
Cavallari
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Cianca
Cicerone
Cirillo
Colajanni
Colleselli
Conte
Corghi
Craxi
Cristofori
Cusumano
Dall'Armellina
D'Angelo
d'Aquino
D'Auria
de' Cocci
De Laurentiis
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Franchi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lettieri
Lezzi
Lima
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macchiavelli
Maggioni
Malagugini
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Martini Maria Eletta
Mattarelli
Mazzarrino

Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monti
Morelli
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napoli
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Ollietti
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Racchetti
Radi
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rosati
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tognoni
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Verga
Vetrone
Vincelli
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

LONGONI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 16. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	308
Maggioranza	155
Voti favorevoli . . .	20
Voti contrari	288

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alfano
Alini
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azzaro
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borraccino
Bosco
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Buffone
Busetto
Caiati
Caiazza
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Cesaroni
Chinello
Ciampaglia
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Colleselli
Conte
Corghi
Craxi
Cusumano
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
De Laurentiis
De Leonardis
de Meo
De Ponti
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari Aggradi
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giglia
Gioia
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lenoci
Lepre
Lettieri
Lima
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Maggioni
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mattarelli
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monti
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli

Nannini
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santi
Santoni
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vetrone
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 16. 6 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE MARZIO. Si, signor Presidente.

FRANCHI. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 16. 6.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	310
Maggioranza	156
Voti favorevoli . . .	16
Voti contrari	294

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alessi
Alfano
Alini
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Balasso
Baldi
Ballarin
Barberi
Bardelli
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Bo
Boiardi
Boldrin
Bortot
Botta
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Carenini
Caruso
Castellucci
Cataldo
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Colleselli
Conte
Corghi
Cristofori
Cusumano
Damico
d'Aquino
D'Auria
Degan
De Laurentiis
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Donat-Cattin
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Forlani
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Franchi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giordano
Giovannini
Giraudi
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Grassi Bertazzi
Graziosi
Grimaldi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Ietti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lima
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Martini Maria Eletta
Maschiella
Mascolo
Mattarelli
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monaco
Monti
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Natali
Niccolai Giuseppe
Ollietti
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pennacchini

Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Spitella
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valiante
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vetrone
Vincelli
Volpe
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 16. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Voteremo ora l'articolo 16 nel testo della Commissione.

ABELLI. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'articolo 16 nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 309
Maggioranza 155
Voti favorevoli . . . 265
Voti contrari 44

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allegri
Allera
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Bardelli
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bini
Bisaglia
Bo
Boiardi
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Caiazza
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Caruso
Castellucci
Cataldo
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Cesaroni
Chinello
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Colleselli
Conte
Corghi
Craxi
Cristofori
Cusumano
Dagnino
Dal'Armellina
Damico
D'Angelo
d'Aquino
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Della Briotta
de Meo
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Elkan
Erminero
Evangelisti
Fasoli
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Galloni
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giordano
Giovannini
Giraudi
Giudiceandrea
Gramegna
Granelli
Grassi Bertazzi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lezzi
Lima
Lobianco
Lodi Adriana
Longoni
Lospinoso Severini
Lucchesi
Maggioni
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marraccini
Marras
Martini Maria Eletta
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Mattarelli
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Merenda
Merli
Meucci
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Minasi
Miroglio
Misasi
Monti
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Napolitano Luigi
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli

Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Pucci
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Tognoni
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vetrone
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 17.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8, con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto col Ministro delle finanze, si provvede all'aumento delle quote di tributi erariali al cui gettito è commisurato il fondo stesso.

Con le stesse forme, sentita la Regione, si provvederà a regolare i rapporti finanziari fra Stato e Regione nel caso in cui venga, a norma dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, delegato alla Regione lo esercizio di altre funzioni statali ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Ferdinando di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO FERDINANDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io esporrò delle brevi considerazioni relativamente a questo articolo, mentre sugli emendamenti dirà qualcosa l'onorevole Menicacci. Tali brevi considerazioni sboccheranno nella conclusione della inutilità e della pericolosità dell'esistenza di questo articolo, il quale, a prima vista, sembrerebbe rispondere a una certa logica; ma, considerato con minore superficialità, mostra quelle carenze che si notano in ciascuno degli articoli di questa legge. Entro quale termine si attueranno le disposizioni di questo articolo ? Non si specifica il termine e ciò lascia molto perplessi.

Vi è inoltre un altro argomento, e mi richiamo a quanto cortesemente diceva l'onorevole Andreotti al quale desidero riferirmi. Si tratta in realtà di un adempimento costituzionale ? Mi sembra veramente che vengano meno tutti i princìpi del diritto costituzionale; e questa non è una critica che può essere riferita solo a questo articolo ma che può e deve essere fatta nei confronti di tutta l'impostazione del provvedimento.

Che cosa si verificherà nella realtà ? Si avrà una moltiplicazione degli uffici e del personale, e tra l'altro si verificherà una situazione molto strana, perché il catasto, ad esempio, resterà sempre di competenza dello Stato; inoltre, sempre a proposito del problema del personale, possiamo prevedere che il personale delle regioni sarà un doppione rispetto a quello dello Stato, e come conseguenza, naturalmente, si moltiplicheranno anche le spese, che veramente andranno aumentando indefinitamente. Qual è il pericolo di questa norma ?

Questa norma non dice in quale momento potrà essere chiesto dalle regioni allo Stato il maggiore vantaggio che dovrebbe derivare alla loro economia dall'adeguamento del fondo di cui all'articolo 8.

Quand'è che le regioni potranno chiedere questo vantaggio ? Potranno chiederlo all'epoca dei bilanci di previsione, e non all'epoca dei consuntivi. Ed in sede di bilancio, onorevoli colleghi, tutto sembrerà roseo; dai bilanci, ragionieristicamente organizzati – e tutti coloro che esercitano la libera professione sanno come possono essere organizzati i bilanci – sembrerà che la regione debba avere un maggiore vantaggio, a carico dell'economia dell'amministrazione dello Stato. Dopo di che, se una regione avrà preteso e, con un certo avallo politico, avrà anche ottenuto, anche le altre regioni vorranno pretendere ed ottenere.

Da questo articolo, deriverà una incentivazione a sottrarre denaro allo Stato. Per mia particolare opinione, l'articolo 17 da un lato è carente dal punto di vista della sua idoneità costituzionale a conseguire lo scopo, e dall'altro rappresenta una incentivazione per far conseguire alle regioni particolari vantaggi, a carico dello Stato. Da tale situazione deriveranno gli svantaggi di un affollamento e di una duplicazione di funzioni e di attività del personale nei confronti sia dell'una sia dell'altra parte. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo 17:

Sopprimerlo.

17. **1.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Qualora, per effetto del trasferimento delle funzioni e del personale, l'ammontare delle riduzioni degli stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato e di quelli soppressi risulti superiore all'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 si provvederà, con legge della Repubblica, alle necessarie variazioni delle quote di tributi erariali.

17. **2.** **Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sostituire le parole: con le stesse forme, *con le parole*: con legge dello Stato.

17. **4.** **Pazzaglia, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al secondo comma, sopprimere le parole sentita la Regione.

17. 3. **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

MENICACCI. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENICACCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il mio intervento si avvia a conclusione – almeno in questo ramo del Parlamento – una battaglia che non è improprio definire tale, soprattutto per chi ricordi l'altra difficile, dura e lunga battaglia che alcuni gruppi parlamentari (primo fra tutti, il Movimento sociale italiano) sostennero in occasione della discussione, in quest'aula e nell'altro ramo del Parlamento, della legge elettorale regionale: la battaglia sugli articoli e sugli emendamenti al disegno di legge n. 1807, che impropriamente si riferisce ai provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario.

Ci dovete dare atto (e lo dico dopo avere udito ingrate espressioni, lanciate ogni tanto contro di noi per il dispetto di essere inchiodati ad una discussione che va oltre i tempi previsti) che abbiamo affrontato questa battaglia con lo stile solito, con fredda determinazione, con l'usuale senso di responsabilità che ha caratterizzato gli atteggiamenti del gruppo parlamentare del MSI ogni qual volta sono stati in gioco gli interessi peculiari dell'unità e dell'integrità nazionale, oltre che dell'assetto interno del nostro Stato.

Il nostro gruppo (ed è opportuno che io vi faccia cenno, ancorché in sede di illustrazione dei numerosissimi emendamenti presentati all'articolo 17) vi ha spiegato, motivandoli adeguatamente, gli obiettivi immediati e mediati, parlamentari e, in senso più lato, politici, che i miei colleghi ed io, con questa azione antiregionalista, abbiamo inteso perseguire.

Il primo obiettivo è stato quello dello ostruzionismo puro e semplice. Il Presidente del nostro gruppo parlamentare, onorevole De Marzio, nel discorso di qualche giorno fa, in cui ha svolto l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, ha illustrato e giustificato le ragioni della nostra irriducibile opposizione. Ha sostenuto che questo dibattito andava sospeso, almeno fino alla conclusione delle trattative in corso fra i vari partiti, che perseguono il disegno (lodevole, in sé e per sé) di dar vita ad un nuovo governo in sostituzione di quello attuale che, per essere provvisorio e per essere ormai sconfessato da tutti – persino da alcuni dei suoi membri più autorevoli – dimostra di non poter andare avanti, non solo e non tanto fino alla primavera elettorale, ma anche solo per qualche settimana e forse per qualche giorno.

Ma, una volta che il dibattito non è stato sospeso da parte di coloro che trattano fuori di qui per trovare la luce che illumini (non vediamo come) il buio attuale, la opposizione – e questo va ribadito ai colleghi del gruppo del partito liberale italiano – andava condotta irriducibilmente, ad oltranza, come abbiamo ritenuto di fare fino a questo momento.

Perché questa linea di condotta? Perché alle motivate e meditate eccezioni sollevate dal Movimento sociale italiano, oltre che da altri schieramenti antiregionalisti, non si è risposto dalla parte « dirimpettaia » che con confutazioni scarse, talvolta banali, il più delle volte inconsistenti, spesso non sentite, non convinte né convincenti.

Abbiamo tacciato di incostituzionalità questo disegno di legge, e molti sono convinti della fondatezza di tale eccezione; ma non è servito a nulla. A nulla sono approdate le nostre pregiudiziali perché non si consentano deleghe legislative al Governo mentre non ne risultano determinati i criteri direttivi, così come stabiliscono la Carta costituzionale e gli stessi princìpi generali dell'ordinamento giuridico statuale.

Abbiamo insistito – ma con che risultato? – sulla necessità prioritaria di emanare leggi allo scopo di mettere le regioni nella condizione non solo di legiferare riferendosi soltanto ai princìpi generali della legislazione statale, ma di svolgere una vera e propria attività amministrativa. Non basta. Il Movimento sociale italiano ha sostenuto che le leggi delega autorizzanti le spese debbono – ed è un obbligo inderogabile – indicare la copertura delle spese medesime; e in ogni caso che persiste la necessità, sempre prioritaria (e lo ricordiamo per illustrare meglio gli emendamenti a me affidati) di emanare norme che conducano al coordinamento della finanza regionale con le finanze statali, provinciali e comunali.

E in più si aggiungano le preoccupazioni, squisitamente politiche, che vanno aggravan-

dosi di giorno in giorno, diciamo pure di ora in ora, date le indiscrezioni sulle trattative per la ricostituzione del quadripartito e la perdurante riserva del partito socialista italiano circa il suo atteggiamento per la composizione delle future giunte, comunali, provinciali e regionali. Preoccupazioni politiche per l'attuazione di una riforma che spezzerà l'unità legislativa, amministrativa, economica, ma soprattutto storica e morale del popolo italiano. Riforma, inoltre, sulla quale il popolo stesso, o per meglio dire gli elettori italiani, non sono stati chiamati a pronunziarsi, perché estranea al programma elettorale dei vari partiti del centro-sinistra nelle elezioni del 1968.

Tutta una serie di confutazioni, inoltre – ho accennato soltanto ad alcune – alle quali si sono contrapposte argomentazioni che indubbiamente hanno portato a dimostrazioni non più accettabili di quelle offerte dalle opposizioni antiregionaliste. L'atteggiamento del nostro gruppo è inequivoco e responsabile su questo grande tema della riforma generale, e, a ulteriore conferma della responsabilità connessa alla nostra battaglia ostruzionistica, abbiamo anche aggiunto che i deputati del Movimento sociale italiano condannano specificatamente questo tipo di costruzione regionale, questa soluzione regionalistica, e non certo ogni altra soluzione di riforma in senso regionale del nostro stato.

Come hanno spiegato il segretario nazionale del nostro partito e il presidente del gruppo parlamentare, la nostra non è l'opposizione oltranzistica di chi neghi l'esigenza improrogabile di migliorare l'efficienza dello Stato italiano in senso lato, e specialmente nei suoi rapporti periferici e nell'esercizio dei suoi diritti-doveri con i cittadini. Dai colleghi del mio gruppo parlamentare è stato messo in evidenza che la nostra ostilità non si verificherebbe laddove ci venisse prospettata la istituzione regionale fondata sulle categorie del lavoro e della produzione, con funzioni anche legislative, ma di stretta pertinenza regionale, con riduzione degli enormi apparati burocratici e con strumenti di moralizzazione e di snellimento, disattendendo ogni occasione che possa condurre alla creazione di nuovi e più vasti centri di potere economico e politico.

Ma che cosa realmente è stato determinato, specificatamente e in via preventiva, sulla futura strutturazione delle regioni a statuto ordinario? Voi ricorderete, onorevoli colleghi, che il Governo del 1964 – e con esso la maggioranza di centro-sinistra – animato allora dal sacro furore che sollecita tutti i neofiti che si accingano concretamente ad un esperimento particolarmente aperto a luminose prospettive di realizzazioni e di riforme, volle proseguire con una qualche sollecitudine sulla strada regionalista, e ritenne di adeguare, o per meglio dire di migliorare, la legge-quadro n. 62 del 1953, che avrebbe consentito proprio l'attuazione dei nuovi ordinamenti regionali regolandone il funzionamento.

Perché questa legge era emendabile? Perché lasciava scoperti molti temi importanti, compreso quello dei controlli? Un tema che non è stato troppo dibattuto in questa aula, quello dei controlli giuridici, amministrativi e giurisdizionali. Di qui la presentazione di un disegno di legge che modificava ed innovava, talvolta radicalmente, la predetta legge del 1953.

La Commissione preposta lavorò di buzzo buono, con l'entusiastico concorso, se non erro, del relatore onorevole Cossiga e degli stessi comunisti, che allora ritennero anch'essi, pur con diverse ragioni e motivazioni, la legge del 1953 emendabile, ed elaborò un documento che, non certo dal nostro punto di vista antiregionalistico, ma dal punto di vista dei fautori della nuova riforma di cui al titolo V della Costituzione, era perfettamente aderente ai dettati della stessa Carta costituzionale.

Era quello, e lo dico per inciso, il tempo in cui il governo riteneva essenziali le leggi-quadro, *ex* articolo 117 della Costituzione, ribadendone la necessità quanto meno per le circoscrizioni comunali e per i trasferimenti del personale.

Ricorderete anche che la Camera, nella primavera di quell'anno 1964, discusse responsabilmente quel disegno di legge, che però non pervenne all'approvazione finale per volontà della stessa maggioranza governativa – si era già sollecitamente pervenuti alla grigia fase dei ripensamenti – preoccupata di emanare urgenti provvedimenti anticongiunturali. Bastò la lettera dell'onorevole Colombo all'onorevole Moro, perché il Governo si convincesse della inopportunità di sostenere il grosso onere finanziario dell'istituzione del nuovo ordinamento regionale.

Fu così che quel documento, lungamente elaborato e meditato, venne insabbiato, nonostante riecheggiasse, riconfermasse in meglio tutto quanto di valido era contenuto nella legge n. 62 del 1953 da tutti ritenuta per molti versi insufficiente e superata.

Ed oggi, che il sacro fuoco della riforma regionalistica rimorde – non certo la coscienza

dei suoi apologeti –, dopo aver atteso quasi sei anni da quel proficuo anno 1964, la stessa maggioranza regionalista ha deciso di rovesciare i criteri istitutivi e di invertire la tendenza che allora caratterizzava la sua attività legislativa. Decide di procedere in modo contrario, non più riconoscendo la necessità di emendare e rivedere ciò che allora apparve assolutamente emendabile e rivedibile.

Questo si spiega facilmente: allora, nel 1964, si teneva ancora presente, in qualche modo, il principio dell'autorità dello Stato. Poi, come ha ricordato anche l'onorevole De Marzio, è prevalsa la tendenza socialista di rancorosa antipatia per lo Stato, governando e quindi legiferando non nell'interesse dello Stato, ma del partito, e finendo, come balza in modo evidente nel disegno di legge in discussione, in nome di una non ben delineata autonomia regionale, ad esautorare, ad escludere, a contenere il più possibile la presenza dello Stato, e quindi i suoi poteri e la sua autorità.

Se per lo Stato oggi permangono ancora i controlli sui suoi atti amministrativi, permangono certi controlli sulle regioni già istituite in forza degli statuti speciali, nessun controllo ci sarà invece in ordine all'attività amministrativa dei nuovi organismi regionali ancora da costituire.

Ecco la necessità, dal punto di vista dei regionalisti, di addivenire all'attuazione dell'istituto regionale a statuto ordinario nel modo più indeterminato possibile su questi punti, regolando, in una legge ipocritamente definita finanziaria, aspetti ed elementi irrinunciabili, che con gli aspetti finanziari delle regioni non hanno nulla a che vedere, come per il personale, come per il problema delle deleghe sulle funzioni, come per il problema del demanio e del patrimonio indisponibile di cui all'articolo 10 già approvato, e lasciando in vita, salvo l'articolo 9 – che noi sappiamo come sia stato strozzato – la vecchia superata legge n. 62 del 1953.

Non volere oggi quello che vollero i legislatori regionalisti, alla luce della Costituzione, nel 1964 e anche prima, significa voler correre rischi, significa volersi incamminare su di una strada perigliosa, senza accortezza e senza convincimento del suo stato, significa veramente andare incontro al buio ed al caos, che sono la stessa cosa, e l'uno nasce dall'altro: buio e caos nei quali solo le forze della sovversione troveranno facile collocazione e quindi facilissimo gioco in senso anti-Stato ed anti-nazione.

Giustamente – lo dico avviandomi rapidamente alla conclusione – in un suo articolo apparso recentemente, quel lucido giornalista che ha nome Missiroli, nel rispondere alla domanda di generale accezione: « Perché ve la prendete calda per le regioni ? Non vedete che ormai tutti si sono rassegnati ? » rispondeva: « Rassegnati, può darsi, ma non persuasi ».

Nessuno crede in questa nuova creatura, dotata di funzioni legislative ed amministrative al tempo stesso. Non pochi degli stessi fautori, capziosamente – aggiungeva Missiroli – pensano alle regioni per rifarsi della loro inevitabile eliminazione dal Parlamento, e pensano ad esse come ad un facile rifugio, come ad un pensionato politico. E quante di queste preoccupazioni per sé, e per i propri amici, grandi e piccoli elettori, muovono le ansie filo-regionalistiche di molti dei fautori di questo ente !

Ma le regioni chi le vuole ? Si dice, con prosopopea: coloro che intendono reagire allo strapotere accentratore del regime fascista. Chi le vuole ancora ? Si dice: coloro che vogliono una riforma capace di instaurare un sano decentramento amministrativo, e non certo un mezzo per distruggere lo Stato unitario.

Ma rispondiamo che oggi ci sono – e sono una grossa forza politica – anche i comunisti, che, da quando furono esclusi dal Governo, sognano di conquistare il potere dall'esterno, per entrare dalla finestra, non potendo entrare, almeno fino ad ora – nonostante le prospettive dei patti costituzionali – dalla porta, accoppiando in ciò tattica e strategia allo stesso tempo, grazie alle compiacenze di larghi settori dello schieramento di centro-sinistra.

A parte dunque il problema dei costi, a parte la possibilità di consentire un moderno decentramento amministrativo o di consentire un sollecito sviluppo economico e sociale delle regioni italiane, è amaro per me, onorevoli colleghi, come per gli amici del mio gruppo, dover pensare che avverrà il sicuro insediamento di una dominazione socialcomunista in una vasta zona dell'Italia centrale, che comprende, con l'Emilia e la Toscana, anche la mia regione, l'Umbria. E quando mai ci sarà più un capovolgimento politico in queste terre sempre tormentate, una volta che vi si sarà insediato il comunismo possibilista e, diciamolo pure, conservatore ?!

Il guaio è che la democrazia cristiana, per tante ragioni, non esclusa la mancanza di co-

raggio che caratterizza la sua attuale classe dirigente, non sa, non riesce ad orientarsi. Non ha avuto alcun sussulto di ripresa allorché si discusse in questa aula la legge istitutiva del divorzio; non un sussulto ha avuto quando – si dice domani sera o comunque entro pochissimo tempo – verrà portata in discussione la legge sul *referendum*, accontentando così anche lo schieramento comunista; né un sussulto, anche modesto, anche contenuto, è dato scorgere oggi fra le sue file, dove tuttavia domina il buio, ministeriale e non, e con il buio l'incertezza.

A conclusione di questo dibattito e al termine – in questa sede, solo in questa sede – della polemica antiregionalista, non possono apparire fuori luogo le parole scritte in una fiera prosa di Giosue Carducci, parole che conservano, anche dopo un secolo, tutta la loro palpitante attualità: « Repubblica ! Repubblica in Italia vuol dire le repubbliche. E le repubbliche vogliono dire debolezza interna e guerra civile, preponderanza straniera ed egemonia; e poi » – aggiungeva il poeta – « la benedizione del Santo Padre ». Non può, non deve essere questo il desiderio dell'Italia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

17. **5.** **Bignardi, Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: con l'articolo 8, *le parole*: e dei tributi propri assegnati alle regioni.

17. **6.** **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Al primo comma, aggiungere dopo le parole: il Consiglio dei Ministri, *le parole*: e la Commisssione parlamentare per le questioni regionali di cui all'articolo 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

17. **7.** **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

SERRENTINO. Chiedo di svolgerli io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Oltre a svolgere questi emendamenti, farò alcune considerazioni generali sull'articolo 17 nel suo complesso.

Così come è formulato attualmente questo articolo, è la chiara ed evidente dimostrazione della giustezza delle nostre critiche agli stanziamenti previsti all'articolo 8, stanziamenti destinati al funzionamento delle regioni. Questo articolo, cioè, dimostra quanto sarebbe stata necessaria una preventiva indicazione delle funzioni che lo Stato doveva demandare alle regioni; cosa possibile solo attraverso un preciso studio di quelli che dovevano essere i trasferimenti di personale e di strutture dallo Stato alle regioni per quelle materie di competenza di queste ultime. Si sarebbe, cioè, dovuta indicare la cifra indispensabile per il normale funzionamento delle regioni e per il trasferimento delle funzioni che ad esse competono.

Noi chiediamo, pertanto, la soppressione di questo articolo 17, ed è logico che sia così. Se infatti avete già previsto che le regioni usufruiranno di propri contributi e godranno del trasferimento di talune funzioni e dei fondi necessari perché queste possano essere adempiute, non si vede assolutamente la necessità di introdurre anche un articolo che ha come titolo « Adeguamento del fondo ».

Era tutto previsto. Secondo i regionalisti, tutto è chiaro, tutto è ben preciso in questa legge. Ma non è così. La verità è che non si sa esattamente dove si va a finire; la verità è che, oltre i tributi propri e oltre questo trasferimento, si prevedono ben altre cifre che debbono essere messe a disposizione delle regioni per la loro funzionalità. Temiamo che questa voce « adeguamento del fondo » vada al di là dei contenuti dell'articolo 17. Infatti, uno stato di necessità, una certa spinta che daranno le regioni alle loro funzioni obbligheranno indubbiamente lo Stato a trovare per esse nuove fonti di finanziamento.

Non saremo certo noi a meravigliarci di fronte a queste nuove necessità, noi che abbiamo sempre sostenuto che la cifra oggi disposta da questa legge finanziaria a favore delle regioni è insufficiente per un buon funzionamento delle regioni stesse. È stata la parte regionalista che ci ha detto: no, queste sono le misure che noi riteniamo indispensabili per un buon funzionamento delle regioni. Invece noi abbiamo sempre parlato di cifre ben diverse. E si passava nel ridicolo quando nostri oratori andavano dicendo che il costo delle regioni sarebbe stato di oltre 1.000 miliardi all'anno.

La dimostrazione della fondatezza delle nostre tesi è data da questa disposizione che è il surrogato di un finanziamento previsto nel futuro, quello dell'articolo 17, che è la vera e propria legge-delega non limitata nel tempo e non limitata nella logica quantitativa; è una delega che non possiamo assolutamente lasciar passare inosservata. Con l'articolo 17, infatti, si sconvolge il contenuto dell'articolo 1 e dell'articolo 8 della stessa legge. Ecco perché noi chiediamo la soppressione di questo articolo e in subordine diciamo che se è vero che si deve tener conto di quello che è il trasferimento di funzioni con il corrispettivo trasferimento finanziario, è altrettanto vero che si deve tener conto anche – e questo lo dice chiaramente il nostro emendamento Alpino 17. 6 – dei tributi propri assegnati alle regioni.

È vero che per 580 miliardi si parla di un trasferimento di funzioni e di un corrispondente trasferimento di mezzi, ma è anche vero che si parla di ben altri 120 miliardi all'anno, che sono i tributi propri delle regioni, che vengono depennati dal bilancio dello Stato e messi a disposizione delle regioni stesse. E perché allora in quest'articolo 17 non teniamo conto anche di questo fondo disponibile delle varie regioni, cioè di questi 120 miliardi ?

Purtroppo i nostri timori, man mano che andiamo verso la chiusura del dibattito sulla legge regionale, ci rendono più convinti della giustezza delle nostre osservazioni, della coerenza della nostra battaglia antiregionalista in questo senso. Noi abbiamo cioè la convinzione che ci si accinga a creare l'ente regione senza sapere esattamente dove si andrà a finire, e tutto perché precedentemente non sono stati fissati in modo preciso i compiti da dare alle regioni stesse, perché non sono stati valutati i mezzi necessari da mettere a disposizione per l'adempimento di tali compiti e soprattutto perché si è voluto forzare in un tempo assolutamente insufficiente per tutte queste valutazioni una legge che manca di coerenza.

L'incoerenza la troviamo proprio nell'articolo 17, per non parlare di altri, dove, dopo aver fatto una legge che si intitola « provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario », si prevede una ulteriore delega al governo affinché si adeguino i fondi che vengono fissati dalla legge per il futuro finanziamento alle regioni.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti.

Al primo comma, dopo le parole: risulti superiore, *aggiungere le parole*: nel complesso e per ogni singola regione.

17. **8.** **Galloni, La Loggia, Giordano, Bodrato, Granelli, Fracanzani, Senese, Scotti, Sisto, Marchetti, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Al primo comma aggiungere in fine le parole: in misura adeguata ad assicurare nel complesso e per ogni singola regione l'adempimento delle funzioni trasferite in rapporto alle effettive esigenze.

17. **9.** **Galloni, La Loggia, Giordano, Bodrato, Granelli, Fracanzani, Senese, Scotti, Sisto, Marchetti, Carta, Di Lisa, Boffardi Ines.**

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, la minoranza della Commissione è favorevole all'emendamento De Marzio 17. 1, all'emendamento Bignardi 17. 5 e all'emendamento Abelli 17. 2. La minoranza della Commissione è invece contraria all'emendamento Galloni 17. 8 (forse se l'onorevole Galloni lo avesse illustrato, avrei potuto dare un parere diverso). Favorevole agli emendamenti Alpino 17. 6 e Alpino 17. 7; contraria all'emendamento Galloni 17. 9; favorevole all'emendamento Pazzaglia 17. 4 e all'emendamento Franchi 17. 3.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 17 ?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, io penso che molte delle

considerazioni che sono state fatte a proposito di questo articolo, avrebbero dovuto essere fatte più propriamente – ed in gran parte così è stato – quando si è parlato di altri articoli. Quando l'onorevole Ferdinando di Nardo parla del pericolo della duplicazione delle spese, evidentemente si riferisce ad un pericolo che io stesso ho sottolineato nella mia relazione. Di questo argomento, però, si sarebbe dovuto parlare, più appropriatamente, a proposito dell'articolo 16, dove si prevede la possibilità di costi aggiuntivi determinati dal trasferimento delle funzioni.

Vi sono poi esigenze che io stesso ritengo fondate e che troveranno riflesso in un emendamento che è stato presentato all'unanimità dalla Commissione all'articolo 18. Si tratta dell'esigenza che vi siano delle norme relative all'amministrazione del patrimonio e alla contabilità da parte delle regioni.

Ma – come ho detto in precedenza – mi sembra che questa sia una materia che esorbita dall'articolo 17, in quanto questo articolo, in definitiva, si limita a prevedere l'adeguamento di un fondo ad un trasferimento di funzioni il cui meccanismo è già interamente prefigurato dagli articoli precedenti.

Poiché 580 miliardi rappresentano solo una stima e anche la somma minima che viene trasferita dallo Stato alle regioni, evidentemente il disegno di legge si doveva preoccupare di ciò che sarebbe avvenuto ove il trasferimento di funzioni avesse determinato spese maggiori all'importo delle spese corrispondenti alle funzioni che vengono trasferite, secondo i calcoli del progetto originario.

Quindi non vi è nulla di innovativo dal punto di vista della struttura della legge e non vi è una delega ulteriore relativa al trasferimento delle funzioni, dato che le norme si riferiscono allo stretto riflesso finanziario. Ove il trasferimento di funzioni avvenga per un importo superiore, è chiaro che detto riflesso finanziario sarà proporzionalmente elevato.

La maggioranza della Commissione esprime parere negativo per tutti gli emendamenti presentati all'articolo 17, anche se per esigenze di tempo sono costretto a rinunciare alla motivazione del nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo concorda con le conclusioni del relatore per la maggioranza. In particolare ritengo di dover sottolineare l'inopportunità di prendere in considerazione i due emendamenti De Marzio 17. 1 e Bignardi 17. 5 soppressivi dell'intero articolo 17, perché essi rendono evidentemente impossibile l'adeguamento del fondo comune previsto dall'articolo 8 alle effettive esigenze finanziarie delle regioni nella fase di attuazione del trasferimento, alle regioni stesse, delle funzioni dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione congiunta degli identici emendamenti De Marzio 17. 1 e Bignardi 17. 5, soppressivi dell'intero articolo.

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 17. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

BRESSANI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sugli identici emendamenti De Marzio 17. 1 e Bignardi 17. 5.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	303
Maggioranza	152
Voti favorevoli	10
Voti contrari	293

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Allocca
Achilli	Amadeo
Alboni	Amasio
Aldrovandi	Amodio
Alesi	Andreoni
Alini	Andreotti
Allegri	Anselmi Tina
Allera	Antoniozzi

Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bersani
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bignardi
Bima
Bini
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Brandi
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cariglia
Caruso
Cassandro
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corghi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
Di Benedetto
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Evangelisti
Fasoli
Ferrari
Ferretti
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Fracanzani
Fracassi
Fregonese
Fusaro
Galloni
Galluzzi
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giordano
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Helfer
Imperiale
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lezzi
Lima
Mancini Antonio
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Maulini
Mazzola
Mengozzi
Milani
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nannini
Ollietti
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pennacchini
Pardonà
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Pucci
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio

Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Speciale
Speranza
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Todros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturini
Venturoli
Verga
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Abelli, mantiene il suo emendamento 17. 2 non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ABELLI. Sì, signor Presidente.

SPONZIELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale indìco la votazione segreta sull'emendamento Abelli 17. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	329
Maggioranza	165
Voti favorevoli	19
Voti contrari	310

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole

Basso
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carta
Caruso
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corghi
Craxi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galluzzi
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Grimaldi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenti
Lepre
Lezzi
Lima
Mariani
Marino
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mazzola
Menicacci
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Niccolai Giuseppe
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pazzaglia
Pellicani
Perdonà
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Senese
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata

Simonacci	Terraroli
Sinesio	Todros
Sisto	Traina
Skerk	Traversa
Sorgi	Tripodi Girolamo
Spagnoli	Turchi
Specchio	Turnaturi
Speciale	Urso
Speranza	Vaghi
Sponziello	Valori
Squicciarini	Vecchi
Stella	Venturoli
Storchi	Verga
Sullo	Vincelli
Tagliaferri	Volpe
Tambroni Armaroli	Zaffanella
Tani	Zagari
Tantalo	Zamberletti
Tarabini	Zanibelli
Tedeschi	Zanti Tondi Carmen
Tempia Valenta	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Frasca
Bucalossi	Isgrò
Cacciatore	Lombardi Riccardo
Carra	Magliano
Cattani	Montanti
Cottoni	Moro Aldo
Dell'Andro	Moro Dino
Felici	Scardavilla
Foderaro	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti Galloni 17. 8 e 17. 9. Poiché nessuno dei firmatari è presente, si intende che li abbiano ritirati.

Onorevole Alpino, mantiene i suoi emendamenti 17. 6 e 17. 7, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Alpino 17. 6.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Alpino 17. 7.

(*È respinto*).

Onorevole Pazzaglia, mantiene il suo emendamento 17. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

SPONZIELLO. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Pazzaglia 17. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	335
Maggioranza	168
Voti favorevoli	23
Voti contrari	312

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Achilli	Alesi
Alboni	Alini
Aldrovandi	Allegri

Allera
Allocca
Almirante
Amadeo
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Baslini
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri
Caponi
Capua
Carenini
Cároli
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corghi
Craxi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Della Briotta
de Meo
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Fregonese
Fusaro
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giomo
Giordano
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Helfer
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattazzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lezzi
Lima
Lizzero
Lodi Adriana
Longoni
Marino
Mariotti
Marras
Maschiella
Mattalia
Maulini
Mazzola
Mengozzi
Milani
Monti
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Napolitano Luigi
Ognibene
Olmini
Orilia
Padula
Pagliarani
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Ricciò
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sacchi
Salomone

Salvi
Sangalli
Santoni
Sarti
Scaini
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vespignani
Vicentini
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 17. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

FRANCHI. Sì, signor Presidente.

D'AQUINO. Chiedo l'appello nominale.

AMADEO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 17. 3.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	316
Maggioranza	159
Voti favorevoli	19
Voti contrari	297

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti

Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Bensi
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carrara Sutour
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corghi
Craxi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
Di Benedetto
Di Giannantonio
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Fracanzani
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galluzzi
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giovannini
Girardin
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Graziosi
Grimaldi
Guadalupi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
Lamanna
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lepre
Lezzi
Lima
Longoni
Morino
Mariotti
Marras
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Maulini
Mazzola
Mengozzi
Milani
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Napolitano Luigi
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Olmini
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pazzaglia
Pennacchini
Perdonà
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Roberti
Rognoni

Romanato
Romeo
Romualdi
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Sacchi
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaini
Scarascia Mugnozza
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 17 nel testo della Commissione.

ALMIRANTE. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'articolo 17 nel testo della Commissione.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	313
Maggioranza	157
Voti favorevoli	262
Voti contrari	51

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corghi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giolitti
Giomo
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Graziosi
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Helfer
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lepre
Lettieri
Lezzi
Lobianco
Luberti
Macchiavelli
Marchetti
Marino
Mariotti
Marocco
Marotta
Marras
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Maulini
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Milani
Minasi
Misasi
Monasterio
Monti
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà

Piccoli
Petrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sarti
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Scianatico
Scotoni
Scotti
Scutari
Sereni
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spadola
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Vespignani
Vicentini
Vincelli
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 18.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro per il tesoro, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni, affinché il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

Con lo stesso decreto possono essere emanate eventuali disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

PRESIDENTE. Su questo articolo è iscritto a parlare l'onorevole Sponziello. Ne ha facoltà.

SPONZIELLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 18 viene considerato, anzi qualificato come articolo di coordinamento. Però, dopo una prima lettura, balza evidente il fatto che questo articolo si compone di due parti. Per ciò che riguarda la prima parte, data anche la dizione letterale e le espressioni usate, si può dire che effettivamente si tratta di una norma di coordinamento. Si prevede infatti l'emanazione di disposizioni per la redazione dei bilanci delle regioni affinché (e qui faccio un inciso: la frase che segue non mi sembra delle più perfette e andrebbe modificata per una migliore redazione della legge stessa) il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62. Nel capoverso seguente si fa poi riferimento al fatto che con lo stesso decreto possono essere emanate eventuali disposizioni di coordinamento per i bilanci degli altri enti territoriali.

Quindi, dalla lettura della prima parte si può considerare questo articolo 18 come un articolo di coordinamento. Debbo dare atto, tra l'altro, che nella illustrazione del relatore di maggioranza, che pure è della maggiore sinteticità possibile, è specificato che con l'articolo 18 si introduce una norma di coordinamento, anche perché è stato ricordato che norme di coordinamento si rinvengono, per la materia finanziaria, anche nella legge 10 febbraio 1953 che stabilisce appunto la coincidenza dell'anno finanziario con l'anno solare e i termini per la presentazione dei bilanci e dei consuntivi.

Ritengo che per quanto riguarda questa prima parte – la meno interessante dell'articolo – potrebbe meritare una certa attenzione il secondo degli emendamenti che noi abbiamo presentato a questo articolo. Il nostro emendamento potrebbe dare una maggiore chiarezza e una maggiore precisione all'articolo stesso. Tenendo conto del fatto che ci stiamo avviando alla conclusione di questo lungo dibattito e che si è ormai profilato il predominio della maggioranza su questa legge, si potrebbe fare almeno un tentativo finale di migliorarla in qualche modo per renderla più chiara ed accettabile.

Il nostro emendamento fa riferimento agli articoli 36, 37 e 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, stabilendo che tali articoli vengano modificati in modo tale da far decorrere l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre. Si stabilisce anche che il bilancio preventivo deve essere presentato dalla giunta regionale entro il 30 settembre e deve essere approvato entro il 30 novembre, cosicché l'esercizio provvisorio può essere deliberato dal consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a 30 giorni. Infine, il consiglio regionale potrebbe, entro il 30 giugno (come gli onorevoli colleghi possono notare, si tratta di date precise che potrebbero costituire una sollecitazione all'attenzione dei costituendi organismi regionali in modo che gli stessi si attengano ad un maggior rispetto delle norme legislative), esaminare ed approvare il conto consuntivo della regione per l'esercizio trascorso che deve essere presentato entro il 31 marzo. Si stabilisce, infine, che il conto consuntivo è diviso allo stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

Sicché su questa prima parte possiamo anche essere d'accordo con il relatore per la maggioranza, d'accordo con la qualificazione dell'articolo 18 data dallo stesso relatore come norma di coordinamento.

Ma la seconda parte, onorevoli colleghi, è quella sulla quale io mi permetto di richiamare la vostra attenzione. Infatti la seconda parte di questo articolo non ha niente a che fare con una vera e propria norma di coordinamento. Essa recita così: « Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte ».

Si tratta di princìpi, come tutti possono vedere, che io definirei saggi se non fossero, però, clamorosamente smentiti dalla nostra esperienza, alla quale farò un rapido cenno. L'esperienza ci dimostra che questi princìpi, onesti se intesi nel senso letterale che voi prospettate, si collegano direttamente con la norma prevista dall'articolo 81 della Costituzione a proposito della copertura delle spese. Quindi un principio sul quale non si dovrebbe discutere, perché con esso non si può non essere d'accordo.

Sennonché è proprio l'esperienza che ci mette in guardia e ci consente di richiamare alla vostra attenzione il fatto incontrovertibile che l'attuazione di questa parte dell'articolo non potrà corrispondere ai princìpi espressi. Io credo che nel leggere attentamente questa parte dell'articolo dovrebbero balzare evidenti alcune preoccupazioni che dovrebbero interessare la stessa maggioranza e in particolare la democrazia cristiana. Voi ricorrete, o credete di fare ricorso a certe soluzioni, a certe limitazioni nella speranza di frenare quei poteri che largamente avete concesso con

questa legge in relazione all'uso che si pensa di fare da parte della maggioranza dei poteri concessi alle regioni.

Mi spiego con chiarezza, o almeno spero. Voi siete convinti che i regionalisti, o gran parte dei regionalisti cosiddetti convinti, vogliono le regioni per determinati motivi che non sarebbero i motivi contro i quali ci siamo opposti, dato che a tutte le nostre argomentazioni (tanto su questioni di fondo, quanto su questioni di dettaglio), in questa vivace e obiettivamente appassionante battaglia, non avete saputo opporre altro che il precetto costituzionale. Lo schema del vostro ragionamento è il seguente: la Costituzione prevede le regioni, *ergo* le regioni debbono essere fatte.

Del resto questa affermazione ha riecheggiato nelle dichiarazioni del capo del gruppo democratico cristiano, onorevole Andreotti, quando ha svolto i suoi tre argomenti a sostegno della richiesta della seduta-fiume che ormai si avvia alla sua conclusione.

L'onorevole Andreotti non ha potuto non fare richiamo a questo ritornello: la Costituzione ha previsto le regioni, *ergo* noi abbiamo l'obbligo di fare le regioni. Ma il punto è che noi non discutiamo né mettiamo in dubbio che tutto ciò sia previsto dalla Costituzione. Ciò che non possiamo ammettere è che voi facciate di continuo riferimento a questo ritornello perché esso ha uno schietto sapore di ipocrisia. Abbiamo avuto occasione, in sede di discussione generale e in sede di esame degli articoli, di dire che quando vi fa comodo fate appello alla Costituzione; ma in altri casi la Costituzione, mi pare, la avete addirittura abbandonata; anzi qualcuno, anche del Governo, mostra ostentatamente di non volerla applicare in alcuni articoli: così per l'articolo 39, per gli articoli 40, 46 e così via fino, per esempio, all'articolo 81, che enuncia quel principio della copertura delle spese che sostanzialmente voi avete trasferito in questo articolo: concetto e principio che noi non potremmo non sottoscrivere.

Voi sapete che da parte di determinate forze politiche (e vedremo a momenti quanto sono vaste e larghe queste forze) non è che si voglia arrivare alle regioni per rispettare il dettato costituzionale; non è che si voglia arrivare alla regione attraverso il seguente ragionamento: vi è uno Stato accentrato che non funziona, cerchiamo quindi di riformarlo attraverso questi meccanismi periferici per tentare di opporre al vecchio Stato e alle sue strutture uno Stato più moderno e più funzionale.

Non sono questi i motivi, e ve ne rendete conto perché non ignorate i convegni, le riunioni, e quanto si è scritto, quanto si è pubblicizzato, quanto si è sostenuto anche in seno allo stesso partito della democrazia cristiana; voi non lo ignorate certamente (e l'articolo in esame tradisce in parte queste preoccupazioni delle quali obiettivamente io voglio dare atto ad ognuno di voi), perché vi rendete conto che, da parte di determinate forze politiche che vogliono pervenire assolutamente a stringere nelle proprie mani questo formidabile strumento per gli usi che vorranno farne, il ritornello sostenuto, ed ostentato in tante riunioni e tanti convegni, è una affermazione come di questo tipo: lo Stato è rigidamente controllato dalla burocrazia e da forze di destra.

Uno degli obiettivi è il rovesciamento dell'attuale situazione: siccome abbiamo uno Stato controllato rigidamente dalla burocrazia e dalle forze di destra (vedremo che queste affermazioni non provengono da un deputato dell'opposizione, ma hanno anche costituito oggetto di vostri convegni) allora cerchiamo di attuare le regioni perché, – come avete scritto, detto, affermato più volte, – basta una regione malfatta per tentare lo spostamento a sinistra delle forze politiche, perché – come avete scritto, affermato e ostentato – con queste regioni potete conquistare lo Stato; perché ritenete che le regioni debbano essere uno strumento per generalizzare, sviluppare, incentivare la lotta.

Questo ci è stato dato di ascoltare in convegni importanti cui hanno dato la loro adesione elementi consistenti che operano nell'ambito della democrazia cristiana, ma a cui hanno portato largo contributo elementi responsabili dell'estrema sinistra. Abbiamo sentito affermare cose di questo genere: vogliamo le regioni come problema di strategia delle sinistre; le regioni non ci interessano per fare una scelta fra mitologia delle regioni o mitologia della programmazione: non è questo il problema. Le regioni ci interessano perché costituiscono una fase della conquista del potere: vogliamo le regioni per spazzare via completamente, al livello regionale, la classe dirigente esistente, per sostituirla con altre. Si è detto: ci servono le regioni, ma esse ci servono come strumento di contestazione sociale, esaltata in tutta la sua dimensione. Perciò bisogna inventare – si è addirittura inventato questo – modelli di poteri reali capaci di contrastare lo strapotere politico centrale.

In questa parte dell'articolo che noi stiamo esaminando, affiora ed emerge qualche preoccupazione in alcune oneste coscienze che sono tra di voi. Anche se all'ultimo momento, quando ci avviamo alla conclusione dell'esame di questa legge, nel momento in cui vi rendete conto di avere concesso tanto, nel momento in cui non potete non rendervi conto che determinate forze politiche convergenti pensano di poter fare un determinato uso di queste regioni, in un momento in cui vi rendete conto degli obiettivi che esse si propongono di conseguire, ecco che voi cercate di rimediare in qualche modo.

Ma nessuno di voi potrebbe obiettarmi che quelle che io ho sintetizzato e ho richiamato alla vostra attenzione sono considerazioni di parte.

Non voglio annoiarvi con letture, data anche l'ora tarda; ma sono molto significativi i risultati di un convegno di studi che è stato organizzato dall'ACPOL con grande dispendio di mezzi. In proposito è interessante notare la ostentazione di mezzi che viene fatta da alcune organizzazioni: dovrebbe interessare sapere chi paga; dovrebbe interessare sapere da dove vengono questi miliardi, in nome di chi agiscono e perché agiscono determinate forze.

In questo convegno dell'ACPOL, organizzato dal signor Labor, si leggono delle affermazioni di questo genere: che la regione deve essere un momento di disgregazione dell'attuale maggioranza di centro-sinistra, che si tenta invece di ricostruire. Si parla della regione come strumento alternativo per creare un nesso stabile, permanente, dialettico tra le forze politiche e sociali di sinistra impegnate negli enti locali e nei movimenti di lotta e per fare della presenza negli enti locali lo strumento non soltanto per recepire la lotta, ma per generalizzarla, per svilupparla, per incentivarla, utilizzando in questo senso la regione, mettendola in crisi e mettendo in crisi uno schieramento politico che si erge, con tutte le forzature a cui assistiamo in questi giorni a livello nazionale, come momento di involuzione moderata, conservatrice e reazionaria nel nostro paese. Quindi, politica « cinese » addirittura !

Affiora in questa parte dell'articolo la vostra preoccupazione, perché non potete ignorare, come certamente non ignorate, quanto responsabilmente, o anzi irresponsabilmente (ma comunque autorevolmente per gli incontri di forze che ha rappresentato quel convegno) si è scritto: il problema delle regioni va visto nella attuale strategia delle sinistre nel nostro paese. In altri termini in che senso – si è detto – le regioni a noi interessano in questo momento ? Questo interrogativo è stato posto con chiarezza, direi quasi con spregiudicatezza, e ad esso si è data una risposta, avvertendone il paese senza mezzi termini e senza infingimenti di sorta.

Il discorso sulla comparazione dei massimi sistemi, il sistema centralizzato e il sistema decentrato, a noi non interessa, hanno detto; rischia di essere terribilmente irrilevante. Quindi, hanno aggiunto, da una parte, la mitologia della regione, e dall'altra la mitologia della programmazione non sono i temi del nostro convegno e della nostra battaglia; questa comparazione, questa dialettica non devono interessare le sinistre, quando esse si pongono il problema delle regioni. Il problema è un altro; lo hanno detto e lo hanno indicato e voi lo sapete.

Voi credete di poter correre ai ripari cercando parzialmente, nell'ultima parte di questo articolo, di porre delle limitazioni perché nella programmazione del bilancio non si possano e non si debbano stabilire nuove o maggiori entrate e non si possano stabilire nuove o maggiori spese. Ma non ce la fate con questi mezzucci ! Ormai avete concesso tutto, avete dato tutto.

Il problema, è un altro: il problema è di vedere in che modo le regioni possano costituire una fase per la conquista del potere e per la creazione di equilibri più favorevoli per la conquista del potere. E – quasi che non fosse abbastanza chiaro quello che io ho richiamato alla vostra attenzione – hanno aggiunto: parliamoci chiaro; potere che elimini completamente, a livello regionale, le classi dirigenti esistenti e ne sostituisca altre.

E, quando poi, a conclusione di questi lavori, prese la parola anche Livio Labor, egli aggiunse qualche cosa di questo genere: dobbiamo fare dell'ente regionale un uso diverso rispetto a quello che i nostri governanti tentano di fare; esso deve essere uno degli strumenti attraverso cui la contestazione sociale non solo non deve essere umiliata o repressa, ma deve essere valorizzata ed esaltata in tutta la sua dimensione. Per questo – ha aggiunto Labor – bisogna inventare, sperimentare, conquistare modelli di sviluppo e poteri reali. all'interno e nell'attuazione stessa dell'istituto regionale, che permettano di contrastare lo strapotere politico nazionale, creando delle potenzialità di iniziativa e di efficienza popolare capaci di modificare radicalmente l'equilibrio delle forze esistenti.

Non è intendimento mio, onorevoli colleghi – specialmente dopo un andamento dei

lavori defatigante un po' per tutti – continuare nelle letture. Però è molto significativo stabilire che esiste una convergenza di certe forze e tener conto degli usi e degli obiettivi che queste forze si prefiggono. È necessario tener conto degli obiettivi di conquista del potere, addirittura di contrasto del potere politico nazionale; il che significa anche annullamento del vostro e del nostro potere politico, che poi è vostra e nostra comune responsabilità. Non si tratta del potere politico inteso in senso basso e volgare, ma di potere politico inteso in senso elevato di responsabilità, per cui tutti quanti dovremmo essere maggiormente convinti delle nostre responsabilità in quest'ora estrema in cui ci avviamo, onorevoli colleghi, alla conclusione del dibattito su questa legge.

Ecco perché in questa seconda parte, che è la più interessante – mentre la prima parte è veramente di puro e semplice coordinamento – affiorano queste perplessità, che, ho l'impressione, affiorano anche nel vostro animo. Infatti, quando voi cercate di porre qualche rimedio, voi ricorrete a mezzi che sono semplici petizioni di principio, affermazioni cioè di princìpi costituzionali, ripetizione, riproduzione, trasferimento in questo articolo di princìpi che, ripeto, potrebbero essere sottoscritti tranquillamente da chiunque, anche da noi.

Chi potrebbe, infatti, non sottoscrivere il principio che ad ogni nuova spesa deve corrispondere l'indicazione dei mezzi per farvi fronte, quando è la Costituzione stessa a stabilirlo? Però, onorevoli colleghi, alla luce dell'esperienza, vi sentite veramente protetti con il trasferimento di tale principio in questo articolo? Il passato dimostra che avete spesso e volentieri calpestato proprio l'articolo 81 della Costituzione! Alla mia memoria affiora il ricordo di alcune leggi che sono tornate indietro, respinte dalla Presidenza della Repubblica per mancata indicazione della copertura di spesa.

L'organo di controllo ha spesso fatto dei rilievi sotto questo profilo, quando la spesa facile degli enti locali ha portato a quella cattiva amministrazione italiana che conosciamo bene. Gli stessi enti assistenziali e previdenziali impegnano in anticipo le future entrate, mettendosi in condizioni che, più che di fallimento, sono di bancarotta. In una situazione del genere, non mi sembra che possiate sentirvi tranquilli grazie a questi « pannicelli caldi » (se mi consentite di usare la solita, banale frase, che è tuttavia rappresentativa) per cercare di arginare i pericoli che voi stessi avvertite.

Di queste insidie ne troverete molte sulla vostra strada, per quell'incontro di forze politiche, per quelle determinate maggioranze, per l'uso che si vuol fare delle regioni, per quegli obiettivi cui si mira. Proprio da parte dell'estrema sinistra giungono queste insidie.

Basta dare un'occhiata agli emendamenti presentati. Potrete eccepire che è possibile respingere tali emendamenti. Ma non importa respingere questo o quell'emendamento: bisogna stabilire con quale spirito questo o quell'emendamento viene approntato. Occorre stabilire il perché di una certa battaglia politica.

Ad esempio, guardate da vicino l'emendamento Gastone 18. 7: mentre cercate di porre rimedio alle preoccupazioni che affiorano anche tra voi, stabilendo che non si possono configurare nuove o maggiori entrate né disporre nuove o maggiori spese (e sottolineo anche con il tono della voce la parola « maggiori », che assume un particolare significato nei confronti dell'emendamento citato), trovate sulla vostra strada un emendamento apparentemente innocente e semplice, che stabilisce: « Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese... ».

Sembra quasi che ciò ripeta testualmente le parole della legge, laddove invece si elimina il termine « maggiori entrate e maggiori spese »; di conseguenza, maggiori entrate e maggiori spese con il bilancio si possono fare, per modo che, stabilita una voce di entrata, quest'ultima può essere maggiorata quanto si vuole: questo è l'intendimento delle sinistre. Altrettanto dicasi per le spese.

Voglio giungere ad una conclusione: non basta affermare che l'emendamento sarà respinto. È molto significativo stabilire lo spirito con cui si affronta una battaglia, stabilire con quale intendimento si mira a trasformare una parte di questa legge. È significativo mettere in evidenza (è questo il punto del nostro intervento) quale sia lo spirito che muove determinate forze politiche, che sembrano incontrarsi in quei convegni cui ho fatto un breve richiamo, per ammonirvi che non è certamente con questi rimedi parziali che si può procedere correttamente; e questo anche sulla base delle esperienze della « spesa facile » che ha caratterizzato, che è stata una delle caratteristiche della politica di centro-sinistra, improntata alla demagogia della spesa facile, e dell'indebitamento di tutti gli enti locali, in una situazione veramente paurosa, sia sotto il profilo strettamente economico sia sotto il profilo sociale.

Sono queste le considerazioni, onorevoli colleghi, che io volevo sottoporre alla vostra attenzione ad illustrazione dell'articolo 18, specificando che anche per l'articolo 18 noi esprimiamo parere decisamente contrario.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

18. 1. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

DE MARZIO. Rinunciamo a svolgerlo, unitamente a tutti gli altri nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Sta bene. Ricordo che tali emendamenti sono del seguente tenore:

Sostituirlo col seguente:

Gli articoli 36, 37, 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono sostituiti dal seguente:

« L'esercizio finanziario decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il bilancio preventivo deve essere presentato dalla Giunta regionale entro il 30 settembre e deve essere approvato entro il 30 novembre.

L'esercizio provvisorio può essere deliberato dal Consiglio regionale con legge e per un periodo non superiore a 30 giorni.

Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno, esamina ed approva il conto consuntivo della Regione per l'esercizio trascorso che deve essere presentato entro il 31 marzo. Il conto consuntivo è diviso nello stesso modo in cui è diviso il bilancio di previsione.

18. 2. **Delfino, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Prima del primo comma, aggiungere il seguente:

Gli articoli 36, 37 e 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, sono abrogati.

18. 9. **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

Sostituire il primo comma con il seguente:

Con legge dello Stato, sarà provveduto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ad emanare le disposizioni per la redazione dei bilanci delle Regioni.

18. 8. **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

Al primo comma, sostituire le parole: entro sei mesi, *con le parole*: entro 180 giorni.

18. 11. **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

Al primo comma, dopo le parole: della presente legge, *aggiungere le seguenti*: nel rispetto delle norme contenute negli articoli 36, 37 e 38 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

18. 12. **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

Al primo comma, sopprimere le parole: affinché il sistema di classificazione delle entrate e delle spese sia coordinato con le norme della legge 1° marzo 1964, n. 62.

18. 10. **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

Al primo comma, sopprimere le parole da: affinché il sistema, *fino alla fine del comma.*

18. 3. **Abelli, De Marzio, Almirante, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sopprimere il secondo comma.

18. 4. **Franchi, De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Sostituire il secondo comma con il seguente:

Con legge dello Stato saranno emanate le norme per il coordinamento tra la finanza della Regione e quella dello Stato, delle province e dei comuni.

18. **13.** **Franchi, Romeo, di Nardo Ferdinando, d'Aquino, Turchi, Niccolai Giuseppe, Santagati, Servello, Tripodi Antonino, Abelli, Alfano.**

All'emendamento 18. 8, sostituire le parole: entro sei mesi, *con le parole*: entro tre mesi.

0. 18. **1.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 18. 11, sostituire le parole: 180 giorni, *con le parole*: 120 giorni.

0. 18. **2.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 18. 11, dopo la parola: coordinamento, *aggiungere le seguenti*: ai sensi dell'articolo 119 della Costituzione.

0. 18. **3.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 18. 5, sostituire le parole: sono emanate, *con le parole*: devono essere emanate.

0. 18. **4.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 18. 6, sostituire le parole: anche per gli esercizi successivi, *con le parole*: tanto per l'esercizio in corso quanto per gli esercizi successivi.

0. 18. **5.** **Almirante, Abelli, d'Aquino, Alfano, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 3, sostituire le parole: entro il 15 ottobre, *con le parole*: entro il 30 novembre.

0. 9. 0. 3. **1.** **Almirante, Abelli, Alfano, d'Aquino, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 5, sopprimere le parole: in relazione alla classificazione del preventivo.

0. 9. 0. 5. **1.** **Almirante, Abelli, Alfano, d'Aquino, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

All'emendamento 9. 0. 12, sostituire le parole: 31 marzo, *con le parole*: 30 aprile.

0. 9. 0. 12. **1.** **Almirante, Abelli, Alfano, d'Aquino, Pazzaglia, Franchi, Delfino, Roberti, Servello, Santagati, Menicacci.**

Vi sono poi i seguenti articoli aggiuntivi, già riferiti all'articolo 9 e rinviati a questa sede:

Per la compilazione, le variazioni e la gestione del bilancio di previsione e per il rendiconto generale della Regione valgono le disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato.

9. 0. **2.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Il consiglio regionale approva il bilancio preventivo della Regione entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere disposto solo con legge regionale e per un periodo non superiore complessivamente a 60 giorni.

9. 0. **3.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Al pagamento delle spese per gli uffici e i servizi, salve le spese su ruoli fissi, si provvede con mandati diretti, conformemente alle vigenti disposizioni dello Stato.

9. 0. **4.** **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Il rendiconto generale della Regione è diviso in due parti. La prima parte riguarda il

conto consuntivo del bilancio in relazione alla classificazione del preventivo. La seconda parte riguarda il conto generale che deve contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilità del bilancio e quella patrimoniale.

9. 0. 5. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Ai contratti della Regione riguardanti alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni e appalti di opere si applicano le norme relative ai contratti dello Stato.

9. 0. 6. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Il conto consuntivo deve essere presentato dalla giunta entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.

9. 0. 12. **De Marzio, Almirante, Abelli, Alfano, Caradonna, d'Aquino, Delfino, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Nicosia, Niccolai Giuseppe, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Santagati, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.**

Vi è, infine, il seguente emendamento al titolo:

Sostituirlo con il seguente:

Provvedimenti per la finanza, il demanio, il patrimonio, le funzioni e il personale per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

Titolo 1. **Delfino, Franchi, Abelli, Pazzaglia, Guarra, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Romeo, Menicacci, Alfano.**

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma, sostituire le parole: possono essere emanate eventuali disposizioni, *con le parole*: sono emanate le disposizioni.

18. 5. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

All'ultimo comma, aggiungere in fine le parole: anche per gli esercizi successivi.

18. 6. **Alpino, Serrentino, Cantalupo, Bozzi, Cottone, Malagodi, Giomo, Biondi, Baslini, Quilleri, Monaco, Bignardi, Bonea, Capua, Protti, Cassandro, Badini Confalonieri, Camba, Catella, De Lorenzo Ferruccio, Demarchi, Ferioli, Pucci di Barsento, Barzini, Durand de la Penne, Mazzarino, Papa, Alessandrini, Marzotto, Fulci, Alesi.**

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove entrate e nuove spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte.

18. 7. **Gastone, Barca, Passoni, Raucci, Malagugini, Boiardi, Raffaelli, Carrara Sutour, Vespignani, Granzotto, Terraroli, Ferri Giancarlo, De Laurentiis, Santoni, Flamigni.**

Poiché i firmatari non sono presenti si intende che abbiano rinunziato allo svolgimento.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, come relatore di minoranza, esprimo parere favorevole nei confronti degli emendamenti De Marzio 18. 1, Delfino 18. 2, Franchi 18. 9, Franchi 18. 8, Franchi 18. 11, Franchi 18. 12, Franchi 18. 10, Abelli 18. 3, Franchi 18. 4, Franchi 18. 13, Alpino 18. 5 e 18. 6. Parere contrario devo esprimere nei confronti dell'emendamento Gastone 18. 7.

Qualche parola, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento al titolo, che porta la mia firma. Noi proponiamo di sostituire il titolo del provvedimento con il seguente: « Provvedimenti per la finanza, il demanio, il patrimonio, le funzioni e il personale per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario ».

Mi sembra debba essere evidente a tutti i colleghi che una volta approvato il provvedimento non ci troveremmo di fronte ad una legge che si occupa soltanto di provvedimenti relativi alla finanza regionale; il provvedimento si occupa di materie che riguardano anche il demanio, il patrimonio, le funzioni ed il personale delle regioni a statuto or-

dinario. Mi sembra quindi doveroso modificare l'intitolazione della legge, e non comprendiamo il motivo per cui la maggioranza della Commissione non abbia accettato questo emendamento che non modifica in alcun modo il provvedimento, ma dà al provvedimento stesso il titolo che gli compete, date le materie e gli argomenti che in esso vengono trattati ed affrontati.

Raccomandiamo quindi all'attenzione della Camera l'approvazione di quest'ultimo emendamento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della maggioranza della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 18 ?

TARABINI, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, io constato volentieri come l'onorevole Sponziello abbia preso atto della disposizione che è stata inserita nel secondo comma dell'articolo 18 del testo coordinato della Commissione.

In effetti, l'inserzione di questa norma mira a conferire alla gestione finanziaria delle regioni quel carattere di severità senza il quale la gestione stessa può presentare il rischio di debordamenti, di sconfinamenti, di degenerazione. Evidentemente non si possono fare dei processi alle intenzioni, e non si può evidentemente chiedere alla classe parlamentare più di quello che essa può dare. Questa disposizione riporta, si può dire, alla lettera e con qualche amplificazione, la disposizione dell'articolo 81 della Costituzione in ordine al bilancio dello Stato, che si preoccupa che le spese trovino la loro regolare copertura.

Ciò posto, riferisco molto brevemente la opinione della maggioranza della Commissione sui singoli emendamenti. Per i primi emendamenti, 18. 1, 18. 2, 18. 9, 18. 8, 18. 11, 18. 12, 18. 10, 18. 3, la Commissione è contraria. In considerazione per altro delle esigenze che sono segnalate dai rappresentanti del gruppo del Movimento sociale italiano, propongo, a nome della maggioranza della Commissione, il seguente comma da inserirsi dopo il secondo:

« Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello Stato, in quanto applicabili ».

Questo « in quanto applicabili », segnala la diversa natura, e quindi la minore complicazione che evidentemente l'attività amministrativa deve avere nell'ambito della regione, e conseguentemente la inutilità di certi adempimenti burocratici, come ad esempio la registrazione dei crediti da parte della Corte dei conti che, se è necessaria per lo Stato, non lo è altrettanto per le regioni.

Mi pare che sia pure sottolineata l'esigenza che questa materia, come la materia più generale dell'ordinamento istituzionale delle regioni, sia da sottoporsi urgentemente ad una legislazione apposita e di carattere organico; ma che essa sia fronteggiata per le esigenze interinali che insorgono con riferimento alla prossima entrata in funzione dell'ordinamento regionale.

Per gli altri emendamenti la maggioranza della Commissione esprime parere contrario, salvo per l'emendamento Alpino 18. 5, emendamento di carattere prevalentemente formale, ma contenente una dizione che proprio per il suo carattere è ritenuta più corretta rispetto al testo della Commissione.

La maggioranza della Commissione esprime parere contrario anche nei confronti dell'emendamento Gastone 18. 7; in effetti si tratta di differenze puramente formali. Il testo della Commissione appare più rigoroso, e sembra meglio riflettere l'orientamento della Corte costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione, interpretazione che ha del tutto assimilato alle nuove spese anche le maggiori spese.

Considerazioni favorevoli andrebbero fatte per l'emendamento Alpino 18. 6, che tuttavia non è accoglibile per le considerazioni che sono state fatte precedentemente a proposito dell'articolo 16, in ordine ad un emendamento analogo proposto dallo stesso gruppo. Per gli articoli aggiuntivi proposti sotto forma di emendamento, e che provengono dall'articolo 9, i quali ricalcano *grosso modo* gli altri emendamenti di cui ci siamo testè occupati, la maggioranza della Commissione esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Nell'associarmi alle considerazioni ed al parere espresso dal relatore per la maggioranza, desidero sottolineare che gli emendamenti presentati ed illustrati dal gruppo del Movimento sociale italiano tendono da un lato a sopprimere l'articolo che detta la disciplina dei bilanci regionali, disciplina dalla quale evidentemente non si può prescindere, e dall'altro lato ad attribuire a questa disciplina orientamenti che non possono essere accettati, perché, tra l'altro, superano il dove-

roso allineamento dei bilanci regionali con quelli dello Stato.

Un'altra sola osservazione desidero fare sull'emendamento Gastone 18. 7, sul quale il Governo concorda pienamente con il parere contrario espresso dal relatore per la maggioranza. Infatti questo emendamento, che intende escludere l'obbligo di indicare i mezzi di copertura per l'ipotesi di minori entrate previsto dal disegno di legge, riproduce letteralmente il quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione; per altro il testo della Commissione, che rispecchia a sua volta l'interpretazione data a questa norma dalla Corte costituzionale con ripetute decisioni, è assai più rispondente allo scopo di salvaguardare il retto funzionamento dei bilanci regionali.

Accetto l'emendamento della maggioranza della Commissione ora letto dal relatore Tarabini.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole De Marzio, mantiene il suo emendamento 18. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE MARZIO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento De Marzio 18. 1.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	317
Maggioranza	159
Voti favorevoli	19
Voti contrari	298

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alessandrini
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Bressani
Bronzuto
Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Caldoro
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Cardia
Carenini
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli

Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corghi
Cottone
Cristofari
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Leo
di Marino
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Forlani
Foscarini
Fornale
Fracanzani
Franchi
Fusaro
Galluzzi
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Grassi Bertazzi
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lenti
Lepre
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Lima
Lizzero
Lodi Adriana
Longoni
Maggioni
Mancini Antonio
Marino
Mariotti
Marocco
Martelli
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Maulini
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merli
Milani
Miroglio
Monasterio
Monti
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Natali
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Palmiotti
Palmitessa
Pandolfi
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pellegrino
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pistillo
Pitzalis
Pochetti
Prearo
Principe
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Rognoni
Romanato
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salomone
Salvatore
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi

Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vespignani
Vicentini
Volpe
Zaffanella
Zagari
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, mantiene il suo emendamento 18. 2. non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DELFINO. Sì, signor Presidente.

PAZZAGLIA. Chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Chiedo se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Delfino 18. 2.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	306
Maggioranza	154
Voti favorevoli	28
Voti contrari	278

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bronzuto

Bruni
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carta
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Conte
Corà
Corghi
Cottone
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
De Marzio
de Meo
Di Benedetto
Di Giannantonio
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Esposto
Evangelisti
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Franchi
Fregonese
Fusaro
Galluzzi
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giomo
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lezzi
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Mazzola
Menicacci
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Nicosia
Ognibene
Olmini
Orilia
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pazzaglia
Perdonà
Piccoli
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romeo
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Sedati
Serrentino
Sgarbi Bompiani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vicentini
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni

Dell'Andro	Magliano
Felici	Montanti
Foderaro	Moro Aldo
Frasca	Moro Dino
Isgrò	Scardavilla
Lombardi Riccardo	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 18. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente, e chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 18. 9.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli	27
Voti contrari	282

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Biasini
Achilli	Bima
Alboni	Bini
Aldrovandi	Biondi
Alesi	Bisaglia
Alfano	Bo
Alini	Bodrato
Allegri	Boffardi Ines
Allera	Boiardi
Allocca	Boldrin
Almirante	Bologna
Amadei Giuseppe	Borghi
Amadeo	Borra
Amasio	Borraccino
Amodio	Bortot
Andreoni	Bosco
Andreotti	Botta
Anselmi Tina	Bottari
Armani	Bressani
Arzilli	Bronzuto
Assante	Bruni
Averardi	Bucciarelli Ducci
Avolio	Buffone
Azimonti	Busetto
Azzaro	Buzzi
Badaloni Maria	Caiati
Balasso	Caiazza
Baldani Guerra	Calvetti
Baldi	Calvi
Ballarin	Camba
Barberi	Canestrari
Barbi	Canestri
Bardelli	Caponi
Bardotti	Capra
Baroni	Carenini
Battistella	Cároli
Beccaria	Carta
Belci	Caruso
Beragnoli	Cassandro
Bernardi	Castelli
Bertè	Castellucci
Biaggi	Cataldo
Biagini	Cattanei
Biagioni	Cattaneo Petrini Giannina
Biamonte	Cavaliere
Bianchi Fortunato	Cavallari
Bianchi Gerardo	Cebrelli
Bianco	

Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte
Corà
Corghi
Cottone
Craxi
Cristofori
Curti
Dagnino
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Esposto
Evangelisti
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Fracassi
Franchi
Fusaro
Gaspari
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Giomo
Giordano
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Helfer
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
La Forgia
Lattanzi
Lattanzio
Lenoci
Lepre
Lezzi
Lima
Mammì
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Mazzola
Menicacci
Mosca
Mussa Ivaldi Vercelli
Niccolai Giuseppe
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Patrini
Pazzaglia
Perdonà
Piccoli
Pietrobono
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santoni
Sarti
Savoldi
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Serrentino
Servello
Sgarbi Bompiani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Tocco
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Franchi, mantiene il suo emendamento 18. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

FRANCHI. Sì, signor Presidente e chiedo l'appello nominale.

CANESTRARI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Poiché la richiesta di scrutinio segreto prevale su quella di appello nominale, indìco la votazione segreta sull'emendamento Franchi 18. 8.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 308
Maggioranza 155
Voti favorevoli . . . 22
Voti contrari 286

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadeo
Amasio
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Armani
Arzilli
Assante
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldani Guerra
Baldi
Ballarin
Barberi
Barbi
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Bortot
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Compagna
Conte

Corà
Corghi
Cottone
Craxi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
de Meo
Di Benedetto
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Drago
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Foschi
Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Fregonese
Fusaro
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Graziosi
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gullotti
Helfer
Ingrao
Jacazzi
La Bella
Laforgia
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lima
Longoni
Mammì
Marino
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Mazzola
Mengozzi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Niccolai Giuseppe
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Pandolfi
Patrini
Pavone
Pazzaglia
Pellegrino
Pennacchini
Perdonà
Piccoli
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Quaranta
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reichlin
Riccio
Roberti
Rognoni
Romanato
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Tempia Valenta
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Traina
Traversa
Tripodi Girolamo
Trombadori
Turchi
Turnaturi
Usvardi
Vaghi
Valori
Vecchi
Venturoli
Verga
Vicentini
Volpe
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Bucalossi
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Frasca
Isgrò
Lombardi Riccardo
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari

Ceravolo Sergio	Pintus
Cortese	Polotti
Cossiga	Prearo
D'Alema	Rosati
Darida	Sartor
De Maria	Savio Emanuela
Galli	Scaini
Gonella	Scarascia Mugnozza
Guidi	Scionti
Iozzelli	Semeraro
Lajolo	Spinelli
La Loggia	Sulotto
Leonardi	Taviani
Longo Luigi	Terranova
Miotti Carli Amalia	Toros
Molè	Valeggiani
Natta	Vedovato
Pajetta Gian Carlo	Vergani
Pica	Vianello
Piccoli	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Alpino 18. 5, accettato dalla Commissione e dal Governo, che è del seguente tenore:

Al secondo comma, sostituire le parole: possono essere emanate eventuali disposizioni, *con le parole:* sono emanate le disposizioni.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione, accettato dal Governo, che è del seguente tenore:

« *Dopo il secondo comma, inserire il seguente:*

Fino a quando leggi della Repubblica non provvederanno diversamente, si osservano le norme sull'amministrazione del patrimonio e della contabilità dello Stato, in quanto applicabili ».

(*È approvato*).

Onorevole Gastone, mantiene il suo emendamento 18. 7 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

GASTONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole Alpino, mantiene il suo emendamento 18. 6 non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

ALPINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Voteremo ora l'articolo 18 nel suo complesso, nel testo modificato a seguito degli emendamenti approvati.

GUARRA. Chiedo l'appello nominale.

ZANIBELLI. Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se quest'ultima richiesta sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto sull'articolo 18.

(*Segue la votazione*).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	309
Maggioranza	155
Voti favorevoli	259
Voti contrari	50

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati	Anselmi Tina
Achilli	Armani
Alboni	Arzilli
Aldrovandi	Assante
Alesi	Avolio
Alfano	Azimonti
Alini	Azzaro
Allegri	Badaloni Maria
Allera	Balasso
Allocca	Baldani Guerra
Amadei Giuseppe	Baldi
Amadeo	Ballardini
Amasio	Ballarin
Amodio	Barberi
Andreoni	Barbi
Andreotti	Bardelli

Bardotti
Baroni
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Bernardi
Bertè
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bima
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Bressani
Bronzuto
Bruni
Buffone
Busetto
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Caponi
Capra
Carenini
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Vittorino
Corà
Corghi
Cottone
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
Dall'Armellina
Damico
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Della Briotta
de Meo
de Stasio
Di Benedetto
Di Leo
Di Lisa
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Drago
Esposto
Evangelisti
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Foscarini
Fracanzani
Franchi
Fregonese
Fusaro
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Guarra
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Ingrao
Jacazzi
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lenoci
Lepre
Lezzi
Lima
Longoni
Mammì
Marino
Mariotti
Maschiella
Masciadri
Mattalia
Mazzola
Mengozzi
Morgana
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Niccolai Giuseppe
Ognibene
Ollietti
Olmini
Orilia
Padula
Palmitessa
Pandolfi
Passoni
Pazzaglia
Pellizzari
Pennacchini
Perdonà
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Protti
Pucci Ernesto
Querci
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reichlin
Riccio
Roberti
Rognoni
Romeo
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Russo Carlo
Russo Vincenzo
Sabadini
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santoni
Sarti
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scarlato
Schiavon
Scianatico
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Serrentino
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Simonacci
Sisto
Skerk
Sorgi

Spagnoli	Toros
Specchio	Traversa
Speciale	Tripodi Girolamo
Speranza	Trombadori
Squicciarini	Tuccari
Stella	Turchi
Storchi	Turnaturi
Sullo	Vaghi
Tambroni Armaroli	Valori
Tani	Vecchi
Tantalo	Venturoli
Tarabini	Verga
Taviani	Vespignani
Tedeschi	Vicentini
Tempia Valenta	Volpe
Tocco	Zaccagnini
Todros	Zamberletti
Tognoni	Zanti Tondi Carmen

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad	Frasca
Bucalossi	Isgrò
Cacciatore	Lombardi Riccardo
Carra	Magliano
Cattani	Montanti
Cottoni	Moro Aldo
Dell'Andro	Moro Dino
Felici	Scardavilla
Foderaro	Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi	Pajetta Gian Carlo
Arnaud	Pica
Bersani	Piccoli
Bonifazi	Pintus
Bonomi	Polotti
Cavallari	Prearo
Ceravolo Sergio	Rosati
Cortese	Sartor
Cossiga	Savio Emanuela
D'Alema	Scaini
Darida	Scarascia Mugnozza
De Maria	Scionti
Galli	Semeraro
Gonella	Spinelli
Guidi	Sulotto
Iozzelli	Taviani
Lajolo	Terranova
La Loggia	Toros
Leonardi	Valeggiani
Longo Luigi	Vedovato
Miotti Carli Amalia	Vergani
Molè	Vianello
Natta	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 19.

PIGNI, *Segretario*, legge:

« All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 14 della presente legge, valutato in ragione d'anno in lire 10.500 milioni, si fa fronte, per l'anno finanziario 1970, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere derivante dall'attribuzione alle regioni dei tributi indicati nel primo comma – lettere *b*) e *c*) – e nel secondo comma dell'articolo 1, valutato in lire 20.000 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare su questo articolo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Ho chiesto di parlare sull'articolo 19 solo per sottolineare – e mi sembra sia indubbiamente doveroso farlo – ancora una volta che questa legge manca della copertura finanziaria necessaria, non solo richiesta dall'articolo 81 della Costituzione (« Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte »), ma anche ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 7 gennaio 1966. Tale sentenza è estremamente chiara: « Si deve pertanto affermare » – essa dice – « che l'obbligo della copertura deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge prevede siano inserite negli stati di previsione delle spese di esercizi futuri ».

Con questo disegno di legge ci troviamo di fronte ad una indicazione di copertura che ha riferimento solamente al primo anno: l'articolo 14, in base al quale si distribuisce un certo numero di milioni alle regioni per il primo anno, è indubbiamente coperto; e così pure sono coperti i venti miliardi di tributi propri che vengono attribuiti a partire dal

1970: essi sono coperti dal capitolo n. 3523 del Ministero del tesoro. Però non sono assolutamente coperti non solo gli altri cento miliardi e più all'anno di tributi propri che derivano dalle voci *a*), *b*), *c*), *d*) dell'articolo 1, ma nemmeno le maggiori spese che sicuramente si avranno con il trasferimento delle funzioni.

Quindi ci troviamo, con evidente chiarezza, di fronte ad un disegno di legge privo della copertura finanziaria: su questo fatto vogliamo richiamare l'attenzione del paese, l'attenzione della nazione, a conclusione di questa battaglia contro l'approvazione di una legge finanziaria regionale che si fonda sul vuoto finanziario e sul caos tributario.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

È iscritto a parlare l'onorevole Cottone. Ne ha facoltà.

COTTONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, alle molteplici critiche ed osservazioni che noi liberali abbiamo rivolto all'ordinamento regionale, così come lo vuole un vasto ed eterogeneo schieramento regionalista, esortando tutti ad un ripensamento della materia, non è stata mai offerta in contrario una considerazione di qualche valore. Ci è stato risposto sempre: è la Costituzione che lo vuole.

Ora, consentano i colleghi che, nel motivare il voto contrario del gruppo liberale, io cerchi di dimostrare la pretestuosità di questa monotona affermazione dogmatica. Chi legge oggi, anno 1970, il titolo ottavo delle disposizioni transitorie e finali della nostra Costituzione, non può trattenere un sorriso, per l'apparente ingenuità dei nostri costituenti. Recita quel titolo: « Le elezioni dei consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione ». Tutti i colleghi ricordano certamente che la nostra Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948, sicché le elezioni dei consigli regionali avrebbero dovuto celebrarsi entro il 1948.

C'è poi il titolo nono, che recita: « La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e dalla competenza legislativa attribuita alle regioni ».

Ora, queste norme, così clamorosamente disattese, non sono ingenuità, ma costituiscono piuttosto la testimonianza della saggezza dei nostri costituenti. Riferiamoci a quel periodo storico: si usciva da una guerra disastrosa, non solo il paese era sconvolto negli animi e nelle cose, ma anche lo Stato nelle sue strutture. Per un momento, durante la guerra, c'erano stati persino due Governi; infine la stessa forma istituzionale dello Stato era cambiata, da monarchica a repubblicana.

In quelle condizioni era evidente che ai nostri costituenti apparisse come problema prioritario da risolvere quello della costruzione del nuovo Stato. Ed essi lo disegnarono – nel 1946-47 – sulla Carta costituzionale, sulla base dei princìpi affermati nell'articolo 5: unità, indivisibilità, decentramento, autonomia; princìpi che sono stati illustrati giorni fa con profonda dottrina giuridica dal mio collega ed amico onorevole Bozzi.

Era ovvio che quella struttura architettonica statuale doveva essere innalzata subito e con l'armonica contestualità delle sue parti. Una infrastruttura o una sovrastruttura non inserita con la necessaria tempestività sarebbe stato poi difficile o impossibile da inserire. Ecco allora che quei titoli VIII e IX non sono affatto espressione di ingenuità, come oggi può sembrare, ma sono piuttosto l'espressione di un saggio avvertimento. Come dire: badate, l'ordinamento regionale, nello Stato nuovo che si dovrà costruire bisognerà realizzarlo subito, entro il 1948, altrimenti o non lo si potrà più realizzare o lo si farà con rischio per la struttura generale del paese.

Ebbene, onorevoli colleghi, dopo la guerra, dopo il mutamento istituzionale, lo Stato nuovo auspicato non è stato costruito; ed è inutile qui andare alla ricerca delle responsabilità: personalmente trovo falsa e ingiusta la polemica che vorrebbe addossare questa responsabilità alla democrazia cristiana solo perché nel 1948 essa aveva la maggioranza assoluta. La verità è che, alla ripresa della vita democratica, fu evidentemente avvertita di più la spinta che veniva da altri problemi, la cui soluzione era di drammatica urgenza: vedi la ricostruzione materiale del territorio, la salvezza della lira, la difesa e la libertà del paese da assicurare in uno con la pace. Venne perciò trascurato, o non affrontato nel modo più razionale, il problema della ricostruzione dello Stato.

È passato ormai quasi un quarto di secolo, e di che secolo! È passato poco meno di un venticinquennio, che è stato quasi una rapida della storia, in cui fatti, scoperte, conquiste, invenzioni si sono accavallati come onde in tumulto. A distanza di tanto tempo noi ci troviamo oggi con uno Stato vecchio,

sdrucito, debole, allentato, addosso al quale si vuole ad ogni costo buttare il peso delle regioni, con il pericolo – paventato non solo da noi – di uno sfascio pericoloso e difficilmente riparabile.

Ecco, dunque, la ragione delle disposizioni transitorie VIII e IX della nostra Costituzione, con le loro norme ordinatorie così immediate.

Ma, a parte tutto ciò, c'è anche altro da osservare. Onorevoli colleghi, dal 1948 ad oggi sono successe tante cose, ma due avvenimenti sopra gli altri dovrebbero far rilevare l'inopportunità dell'ordinamento regionale così come lo si vuole far nascere: la realtà dell'Europa unita economicamente – e ci auguriamo presto anche politicamente – e la realtà dell'economia programmata, che ci auguriamo sia affrontata con serietà maggiore di quanta non se ne sia usata per il passato. Che senso ha, onorevoli colleghi, tagliuzzare l'Italia in regioni, nel quadro di una Europa unita nell'ambito della quale l'Italia tutta è una regione? Che cosa hanno, onorevoli colleghi, le regioni nel quadro di una programmazione economica nazionale, che se vuole essere seria ed efficace, non può in alcun modo tollerare la contestazione, che sarà fatale, dei piani di programmazione regionale?

Nella riunione dei capi di Stato e di governo dell'1 e 2 dicembre all'Aja, ogni sincero europeista ha preso atto con gioia del fatto che sia stato affermato il carattere irreversibile dell'opera compiuta dalla Comunità; del fatto che sia stata riconfermata la finalità politica dell'impresa; del fatto che sia stato formulato un invito alla stretta associazione di tutta la gioventù europea e che sia stato, infine, ideato il fondo monetario comune, già realizzato, del resto, l'altro giorno, sia pure in misura modesta ma comunque capace di rappresentare una premessa alla necessaria moneta comune.

Andiamo dunque avanti verso la strada dell'Europa unita. E vi pare, onorevoli colleghi regionalisti, che sia conciliabile questo vostro ordinamento regionale con l'Europa unita? Riflettete un momento sulla sorte del nostro Mezzogiorno, che rappresenta ancora un angoscioso problema aperto: non pensate voi che la soluzione potrà aversi quando avremo inserito il nostro Mezzogiorno nel più vasto circuito europeo, così come il suo storico decollo sociale ed economico si ebbe quando i nostri padri, che fecero l'unità d'Italia, lo svegliarono e lo inserirono nel più ampio circuito nazionale?

Con questo vostro ordinamento regionale il Mezzogiorno finirà invece con l'essere tagliato fuori da quel grande circuito di vita civile, e probabilmente a inserirvisi saranno solo le regioni economicamente più sviluppate del settentrione.

Non pensate, onorevoli colleghi, che la prospettiva della storia fa intravvedere una programmazione economica non più a livello nazionale ma addirittura europeo? E che senso ha allora un ordinamento regionale con le sue varie e difformi programmazioni economiche egoistiche, anguste, meschine, in una parola antistoriche?

Il tempo breve di una dichiarazione di voto impedisce di sviluppare, come sarebbe opportuno, questi temi, e noi li affidiamo alla vostra meditazione; soprattutto alla meditazione dei colleghi dei gruppi democratici che in questa circostanza, pur essendo in molti a covare dubbi e perplessità e taluni addirittura convinti del passo sbagliato, tuttavia hanno manifestato una imperdonabile mancanza di coraggio, una incomprensibile desolata rassegnazione all'ineluttabile, una disperata stanchezza che si conclude con il fatale « basta; facciamola finita ! », in tutto simile alla resa ingloriosa, comprensibile sul piano della debolezza umana, ma pur sempre vile, degli sciagurati che, sottoposti da aguzzini spietati a interminabili interrogatori, finiscono col cedere e rendere le confessioni richieste che, proprio perché non vere, li rovinano.

Onorevoli colleghi, fin troppe volte vi abbiamo avvertito della superficialità, delle carenze della stessa procedura giuridico-costituzionale con cui mandate avanti questa riforma; delle gravi implicazioni politiche che essa avrà sul nostro stesso ordinamento democratico, con vantaggio finale del comunismo che avrà ulteriore occasione di penetrazione a livello di potere concreto. E non ripeteremo gli argomenti. L'uomo può sbagliare consapevolmente e inconsapevolmente; l'errore consapevole, dice il filosofo, è più grave perché chi lo commette è in grado di discernere il bene dal male e dunque non ha attenuanti.

Perché sia piena la vostra responsabilità è nostro dovere ricordarvi la situazione del momento storico in cui volete accingervi a fare questa riforma. È un momento in cui tutti, con apprensione, constatano nel paese un grande malessere sociale, un grave dissesto economico e finanziario, una instabilità politica che apre prospettive preoccupanti per le stesse istituzioni democratiche.

Ancora noi confidiamo, e fino all'ultimo momento, che possiate evitare l'errore. Per

parte nostra, e fino all'ultimo momento, ci batteremo perché l'errore possa essere evitato. Un nostro caro e grande amico, purtroppo scomparso, ci ha insegnato che la democrazia è la ragione che non si stanca di combattere. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Passoni. Ne ha facoltà.

PASSONI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il gruppo parlamentare del partito socialista di unità proletaria si asterrà nella votazione finale del disegno di legge che ci ha impegnati per tanti giorni. Le ragioni di questo nostro atteggiamento sono limpide e coerenti con il responsabile comportamento nostro durante il faticoso dibattito che sta per concludersi. È, il nostro, infatti, un partito che crede nella validità delle regioni, un partito che non ha mai trascurato in questi anni di sollecitare l'attuazione del precetto costituzionale in materia di autonomia regionale, di denunciare le inadempienze dei governi e delle maggioranze che si sono susseguite rispetto al dovere di rendere operante una radicale riforma della struttura dello Stato e degli enti pubblici.

Siamo regionalisti, non perché crediamo nel potere taumaturgico di nuovi feticci, ma perché convinti sostenitori delle autonomie e dell'autogoverno che, soli, possono consentire al nostro paese l'introduzione di un nuovo e più valido rapporto democratico tra masse popolari e pubblici poteri; siamo regionalisti poiché rifiutiamo ogni arcaica concezione centralista e autoritaria, incompatibile con lo sviluppo di una società moderna e con le spinte che vengono dai settori più avanzati, operai, studenteschi e intellettuali del nostro paese.

Il fatto che, con l'approvazione di questo disegno di legge, venga fatto un decisivo passo in avanti verso la costituzione delle regioni a statuto ordinario è senza dubbio un fatto positivo a cui noi ci onoriamo di aver contribuito, e attraverso la nostra lotta contro le remore e i ritardi che si sono a lungo opposti a questo adempimento costituzionale e attraverso il contributo che in questa sede abbiamo dato all'impegno volto a spezzare l'ostruzionismo della destra e dei suoi complici all'interno dello schieramento di centro-sinistra.

Ciò abbiamo fatto non perché riteniamo indispensabile, per l'elezione dei consigli regionali, i provvedimenti finanziari, il che come è noto non è. Sovente noi, in questi giorni, ci siamo posti la domanda se il solo fatto che si giungesse all'approvazione del disegno di legge sulla finanza regionale, anche mercé il nostro apporto antiostruzionistico, fosse sufficiente a giustificare, di fronte alla nostra coscienza e ai lavoratori, un nostro voto favorevole alla legge in esame, su cui, come è noto, abbiamo riserve notevoli.

Siamo giunti alla conclusione che un tale atteggiamento da parte nostra sarebbe stato profondamente sbagliato, poiché avrebbe comportato la messa in ombra dei profondi motivi di divergenza che sussistono, anche su questa materia, tra noi ed i partiti del centro-sinistra che sono pervenuti all'attuale conclusione dopo tentennamenti e inadempienze rispetto ai loro doveri di partiti di governo, ed hanno poi espresso tutte le loro contraddizioni, le loro riserve implicite ed esplicite nel testo del provvedimento che stiamo per licenziare.

È un fatto, onorevoli colleghi, che le regioni, che noi stiamo per costruire sulla base della presente legge, saranno lo specchio delle contraddittorietà in cui si dibatte il centro-sinistra, costrette da una serie di limiti alla loro autonomia ad una attività che potrà rilevarsi non rispondente alle aspettative dei lavoratori.

Anche il fatto che non sia emerso con chiarezza il nesso esistente tra l'attuazione dell'ordinamento regionale e la riforma generale dell'amministrazione dello Stato, il rifiuto a prendere in esame seriamente l'opportunità della eliminazione di determinati organi burocratici periferici, come ad esempio le prefetture, non è confortante e rischia di vanificare le spinte autonomistiche e di autogoverno che sono la caratteristica fondamentale del momento che attraversiamo. È in questo quadro che noi abbiamo affermato ed affermiamo in questa sede la nostra disponibilità all'abolizione anche delle province.

La verità è che tutto questo non avviene a caso; il passo indietro fatto con l'approvazione dell'emendamento presentato dai colleghi del centro-sinistra all'articolo 15 è perfettamente coerente con la linea che il centro-sinistra stesso ha seguito in questi anni, di compressione e di mortificazione delle autonomie locali, di freno alle spinte tendenti a riqualificare queste autonomie, di assenteismo di fronte alla drammaticità dei problemi finanziari dei comuni e alla esigenza di una organica riforma della finanza locale e della legge comunale e provinciale. Non vi è, infatti, momento in cui il centro-sinistra, al di là delle espressioni verbali, non abbia visto prevalere al suo interno le componenti

centralistiche ed obiettivamente autoritarie. Tutto ciò non ci può non lasciare assai perplessi sul tipo di regione che si va a realizzare.

La nostra astensione, quindi, se vuol essere da un lato la riaffermazione del nostro impegno regionalistico, dall'altro è l'espressione di tutte le nostre riserve non sull'istituto in sé, ma sulla volontà politica che lo farà scaturire così limitato e contraddittorio. La nostra astensione è la testimonianza del nostro impegno di lotta tendente ad impedire che le regioni diventino un altro strumento di corruzione e di malgoverno in mano ai gruppi di potere dei partiti di governo, e a creare le premesse per l'abbattimento delle gabbie entro cui si vorrebbe comprimere l'attività di questo nuovo istituto. Noi abbiamo fiducia che la spinta popolare forzerà le barriere che tutti frappongono allo sviluppo delle autonomie, spezzando le resistenze politiche e burocratiche.

In questo senso esprimiamo il nostro voto di astensione. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Finelli. Ne ha facoltà.

FINELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ben poco resta da aggiungere da parte nostra e da parte di tutti a ciò che è stato detto durante l'estenuante dibattito di queste settimane. Volentieri, e con comprensibile sodisfazione da parte vostra onorevoli colleghi, avremmo rinunciato anche a questa breve dichiarazione di voto. Il fatto è che intervenendo nel dibattito generale abbiamo lasciato in sospeso il nostro atteggiamento di voto affermando che lo avremmo precisato solo alla luce delle conclusioni cui si sarebbe pervenuti discutendo e votando articoli ed emendamenti.

Non si trattava di una ovvia, naturale affermazione, valida in genere per ogni tipo di dibattito. Nel caso specifico si doveva sciogliere l'evidente contraddizione posta in essere dalle modifiche apportate in Commissione, particolarmente all'articolo 15 dell'originario testo governativo, contraddizione palese tra le risorse finanziarie assicurate alle regioni e i poteri, lo spazio, le attività sul piano politico loro assegnati.

Tale contraddizione, a nostro giudizio, è stata sciolta sotto il ricatto delle forze di destra, ricatto di cui si è fatta portatrice la pattuglia socialdemocratica. Il nostro pensiero va al noto compromesso elaborato fuori di qui, e che ha portato all'attuale articolo 15.

Rimaste intatte le fonti di finanziamento e la quantità dello stesso, si è adeguata la potestà legislativa e la possibilità di intervento della regione, prefigurandola quale strumento esecutivo manovrato e diretto dal potere centrale. Le forze regionaliste presenti nella maggioranza di governo, forze genuinamente regionaliste, hanno avuto a nostro giudizio paura di avere avuto precedentemente coraggio. Il significato e la portata politica della scelta fatta attorno alle questioni delle leggi-quadro era e resta molto semplice: porre a valle dell'attività legislativa della regione lo intervento del potere centrale. Significava e significa cioè esaltare soprattutto le energie e la volontà locali, operare per un'organizzazione del potere che ponga in primo piano, anche nelle scelte e nelle naturali e logiche mediazioni nazionali, le esigenze e le spinte periferiche.

È proprio per questo che avevamo condiviso la scelta fatta in Commissione con l'articolo 15, proprio in quanto quella scelta si muoveva in tale direzione. Le forze che hanno portato l'attacco contro tale impostazione si sono nascoste – lo abbiamo sentito nel corso del dibattito – dietro ragioni che potremmo sinteticamente definire tecniche.

Il loro obiettivo era e resta però chiaro ed è di natura squisitamente politica: dar vita sì alle regioni, dato che al punto in cui si era pervenuti non se ne poteva fare a meno, ma in maniera da dare meno fastidio possibile, come momento al più di decentramento burocratico, con poteri di fatto esclusivamente regolamentari.

È tale tesi che è affiorata nel corso del dibattito e che è passata anche con il nuovo articolo 15. Si è detto da parte di coloro che hanno subìto il ricatto che, tutto sommato, si è concesso ai socialdemocratici soltanto un rinvio di due anni. Si è aggiunto che in effetti non si tratta neppure di due anni se si pensa che, anche tenuto fermo il testo dalla Commissione, le regioni non avrebbero potuto legiferare prima dell'elaborazione e dell'approvazione degli statuti.

Si sa che la questione non è di tempo. Se di questo solo si fosse trattato non vi sarebbero davvero motivi di essere così rigidi da parte nostra nel giudizio.

Il fatto è che legando la potestà legislativa delle regioni all'emanazione dei decreti delegati la si subordina al potere centrale. Il posto delle leggi quadro è stato preso dai decreti delegati, con il peggioramento implicito nella natura diversa dei due strumenti e nella diversa fonte da cui derivano.

I poteri si sono così adeguati ai mezzi finanziari posti a disposizione nella prima parte del provvedimento. Si individua così, o si prospetta, una regione che si aggiunge alle attuali strutture amministrative, una regione sulla quale, dal suo sorgere, pesa la sua natura burocratica.

Il nostro voto, che sarà di astensione, tende innanzitutto a farci prendere distanza da tale impostazione, a criticarla energicamente. Noi, con tale impostazione, non intendiamo essere per nulla compromessi, e perché consci dei pericoli cui si va incontro e perché, nell'eventuale fallimento, non siano travolte le forze popolari più genuinamente regionalistiche, libere esse nel proporre e nel realizzare la necessaria alternativa per passare dalla regione burocratica alla regione quale momento di costruzione dello Stato delle autonomie.

Per uomini regionalisti quali noi siamo, il voto di astensione vuole assumere il significato di una riconferma del nostro impegno regionalista di fronte ad una legge che comunque, alla regione, dà il via.

Si tratta soprattutto di sottolineare da parte nostra i meriti del movimento regionalista, di sottolineare che con questo movimento, che ha radici storiche così lontane, tutti gli avversari hanno dovuto fare i conti. È proprio partendo da tale movimento che il nostro voto acquista un più preciso significato. È un impegno che, fermi i successi e le battaglie passate, si proietta nel futuro per conquistare la sola regione possibile: quella prevista dalla Carta costituzionale, una regione momento essenziale dello Stato democratico, uno Stato che, nella gestione e nella organizzazione del potere, fa delle autonomie locali uno dei suoi fondamentali ed ineliminabili momenti. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Malagugini. Ne ha facoltà.

MALAGUGINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo concludendo la lunga fatica parlamentare che l'ostruzionismo spiegato dal Movimento sociale italiano ha certo e di molto appesantito, senza peraltro conferire ad essa, per la povertà, la vecchiezza e la strumentalità dell'ispirazione, quei toni drammatici che soltanto un effettivo confronto ideale e politico fra forze vive e progredienti può determinare.

Lo schieramento regionalistico ha saputo fronteggiare e battere l'ostruzionismo, senza insofferenze e con senso di responsabilità, impostando un tema che costituisce un terreno sul quale le forze democratiche popolari sono e saranno chiamate a cimentarsi con impegno costante, senza ulteriore possibilità di rinvio e di tempi morti, se auspicano una giustificazione della loro stessa esistenza, quali canali per l'esercizio della sovranità, per la costruzione di strumenti di governo adeguati alle esigenze poste dallo sviluppo del paese.

Credo che queste forze, della sinistra italiana di qualsivoglia ispirazione, abbiano chiara la consapevolezza, emersa da questo stesso dibattito, che non è più tempo non solo per rabberciare vecchi strumenti o vecchie formule, ma neppure per costruirne dei nuovi ma ricalcati su vecchi stampi.

Vi è cioè il riconoscimento che il nuovo deve essere veramente tale, che si tratta non di costruire daccapo un apparato statale e un sistema di rapporti pubblici sul modello di quelli esistenti, ma di fabbricarne uno profondamente diverso, capace di produrre e di alimentare una pluralità di momenti di potere democratico, in luogo del tradizionale, accentrato, autoritarismo burocratico.

E questo riconoscimento, questa coscienza noi li vediamo crescere, estendersi anche per la spinta che viene dai movimenti e dalle lotte delle masse e dei gruppi in un momento di crisi politica che, proprio per questa realtà, rende improponibile il mito della neutralità del potere pubblico, dello Stato, del Governo di fronte ai conflitti sociali.

Crisi governative e crisi delle istituzioni: le iniziative per la formazione dell'esecutivo e quelle per le riforme si intrecciano e si condizionano vicendevolmente, ed appare sempre più chiaro che quei nodi non possono essere sciolti e neppure avviati a soluzione muovendo in direzioni divergenti, non possono essere risolti attraverso uno scontro frontale partendo da posizioni fortemente idealizzate, ma solo attraverso un accordo di fondo tra le forze democratiche e popolari che affidino la conquista dell'egemonia alla chiarezza del confronto, sulla base di una comune ispirazione e di una comune volontà politica.

Se questa comune ispirazione e volontà politica si vanno ritrovando, riscoprendo se volete, nella Costituzione e nei fini costituzionali, nessuno può certo pensare che si tratti di posizioni di ossequio meramente formale e magari, sotto sotto, di ossequio puramente furbesco teso ad inganni reciproci. Non è certo così; è soltanto una polemica scadente e scaduta condurre ad affermazioni di questo genere nelle quali si esprime la que-

rula petulanza, non certo il vigore, di chi si sente tagliato fuori da ogni possibilità di seria azione politica.

Basti pensare al modo con cui siamo giunti a dar vita alla Carta costituzionale prima, e ad attuare parzialmente gli istituti in essa previsti dopo, e come queste iniziative siano state e siano tutte intimamente legate all'azione e alla lotta delle masse popolari e dei loro partiti, siano frutto di queste azioni e di queste lotte, e come ognuna di queste iniziative abbia trovato e trovi la propria ragione di essere, abbia potuto aggregare le forze necessarie per riuscire vittoriosa unicamente nella congruità degli obiettivi perseguiti rispetto alle esigenze di volta in volta attuali e mature nella società.

Guardate, guardiamo alle regioni a statuto ordinario. Per oltre venti anni la sinistra ne ha chiesto l'attuazione, ma soltanto nel 1968 è stata approvata la legge elettorale, soltanto ora stiamo approvando una legge finanziaria e di ordinamento: un lungo e faticoso cammino e un traguardo possibile e vicino che premia la tenacia dei gruppi regionalisti, ma che non si sarebbe certamente conseguito se in tutti questi anni noi non avessimo costruito una forza e una influenza sempre crescenti nel paese e se per effetto di questa forza e di questa influenza non si fosse resa ineludibile questa prima e fondamentale riforma che incide sulla distribuzione del potere e apre un processo di necessaria trasformazione di tutto l'ordinamento pubblico.

Noi intendiamo rivendicare, senza iattanza ma con fermezza, questa nostra determinante posizione dalla quale non si è potuto, non si può e non si potrà prescindere. Non chiediamo certo particolari riconoscimenti o attestati per esserci fatti promotori, con la proposta di lgge di cui primo firmatario è il compagno onorevole Ingrao, dell'iniziativa legislativa alla quale il Governo ha dovuto con ritardo allinearsi, né per il contributo da noi dato nel lavoro delle varie Commissioni, nel dibattito e nella stessa condotta d'aula per contenere e per battere l'ostruzionismo del Movimento sociale italiano.

Non è di questo soltanto che si tratta. Abbiamo enunciato con chiarezza i nostri obiettivi: fare le regioni al più presto e farle il meglio possibile.

In questo senso ci siamo mossi, portatori di una concezione che configura le regioni come momento autonomo di decentramento del potere politico e legislativo e delle funzioni amministrative e come strumento quindi per una radicale trasformazione dello Stato-organizzazione, per la rottura della centralità ed unicità del potere pubblico, per una diversa configurazione dell'intero sistema delle autonomie locali, per una programmazione economica capace di guidare effettivamente lo sviluppo del paese secondo linee che rispecchino gli interessi popolari.

Non potevamo certo dire di riconoscere questa nostra concezione nel progetto governativo, ma ci siamo mossi, nelle Commissioni, sicuri di potervi verificare convergenze non marginali, nel riconoscimento, che ritenevamo potesse essere, ed è stato, comune a tutta la sinistra, della necessità di dotare le regioni di tutti gli attributi di autonomo potere che la Costituzione detta e che la realtà esige.

Ancora una volta il Parlamento ha dimostrato di poter assolvere il proprio compito. Ancora una volta la linea di demarcazione, nel momento delle scelte qualificanti, ha abbondantemente travalicato le delimitazioni partitiche. Ancora una volta si è constatato quale sia l'ampiezza di una maggioranza seriamente riformatrice e come di essa faccia parte, massicciamente e senza sbavature, tutto il gruppo del partito comunista. Una maggioranza alla quale – è bene ricordarlo – nessun apporto hanno dato i socialdemocratici, in tutt'altre faccende affaccendati e i repubblicani che, mi scusino l'impertinenza, sembrano avere in gran dispetto ogni dibattito, ogni scambio di idee che non prenda il via e non poggi sulle valutazioni condizionanti dell'onorevole La Malfa e minacci di lasciare spazio a diverse e meno carismatiche interpretazioni.

ALMIRANTE. Bel ringraziamento!

MALAGUGINI. È importante, oggi, ricordare, nel momento del voto, il lavoro delle Commissioni e le relazioni di maggioranza che li hanno conclusi ed è importante collocare quella attività nel quadro politico che vedeva la cronaca e i commenti giornalistici dominati dall'immanenza della crisi governativa – invocata un giorno, deprecata il successivo, data per certa, e poi rinviata – e in cui quasi sempre si trovava il tema della regione nel richiamo cupamente deprecatorio di qualche esponente socialdemocratico.

Le Commissioni hanno trasformato, in quel quadro politico, il testo governativo e lo hanno indubbiamente migliorato. Eppure, non soltanto noi, ma gli stessi relatori per la maggioranza non lesinavano critiche e non nascondevano, anzi apertamente proclamavano – lo hanno scritto –, la loro volontà di ap-

portare ulteriori modifiche in aula al disegno di legge.

Non credo che i colleghi di parte democristiana e socialista si fossero trasformati in altrettanti contestatori del Governo per partito preso. La verità è che le forze sinceramente regionaliste, di parte comunista, democratico cristiana, socialista e del gruppo del partito socialista di unità proletaria, accomunate dal lavoro nella Commissione, non potevano non riconoscere e respingere un progetto, di chiara ispirazione democratica, ma dominato da grettezza per la parte finanziaria, da esasperata diffidenza per la parte di ordinamento. Quale autonomia poteva mai esserci, per una regione che si doveva far dipendere dal beneplacito governativo per le proprie entrate, per lo stesso indebitamento, per la determinazione ed il trasferimento delle funzioni amministrative, del relativo personale e che – tocco finale – avrebbe potuto esercitare la potestà legislativa, degradata a semplice livello regolamentare, nelle materie di sua competenza, soltanto se e quando la maggioranza parlamentare avesse emanato le famigerate leggi-quadro o leggi-cornice, ignote al Costituente e inventate dalla legge Scelba del 1953 ?

Fu questo il punto sul quale più ferma fu la resistenza della Camera, che, attraverso il lavoro in Commissione, ha ristrutturato l'intero articolo 15 del testo governativo, ancorando la delega legislativa a criteri univoci, ed ha soppresso l'articolo 9 della legge Scelba. Si voleva in tal modo evitare da un lato che l'esercizio, da parte del Governo, della funzione legislativa delegata condizionasse il potere legislativo proprio della regione, determinandone l'ambito in correlazione all'ampiezza delle funzioni amministrative trasferite e non alle materie indicate nell'articolo 117 della Costituzione; e dall'altro lato che l'esercizio del potere legislativo delle regioni stesse fosse rinviato nel tempo e limitato nell'ambito delle leggi-cornice non certo, ripeto, previste dal Costituente e che questo comunque non poteva prevedere, se alla VIII disposizione transitoria della Costituzione fissava in un anno dalla entrata in vigore della Carta costituzionale la elezione dei consigli regionali e alla IX disposizione transitoria stabiliva il diverso termine di tre anni perché la Repubblica adeguasse le proprie leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa della regione.

Era questo, senza dubbio, il punto fondamentale, più qualificante del disegno di legge, e su di esso infatti si è scatenata la *bagarre*, in un modo – se permettete – emblematico, non per iniziativa espressa nell'ambito dell'Assemblea, ma per decisione assunta fuori dall'aula dai segretari dei quattro partiti del fantomatico centro-sinistra; ciò mi ricorda non già Lazzaro, il miracolato personaggio di biblica memoria, ma uno di quei poveri diavoli dei quali si legge ogni tanto sul giornale che vengono assoggettati a trapianto di organi, con la certezza che dopo non molto tempo correranno a morte certa.

Abbiamo appreso la notizia dai giornali. Qui non si è discusso tanto dell'iniziativa, che da un lato ignora il Parlamento e dall'altro qualifica immediatamente il Governo che si vorrebbe in gestazione, ma si è discusso sul significato dell'emendamento al testo della Commissione.

Dobbiamo dire che consideriamo i due aspetti del problema uno non meno importante dell'altro. Che cosa significa questo emendamento, in termini politici generali, prima ancora che in termini politico-costituzionali o giuridico-costituzionali ? È un biglietto di presentazione del nuovo – si fa per dire – quadripartito ? È l'esempio, il campione del conto che questo Governo intenderà fare del Parlamento, dei suoi stessi parlamentari ? Del modo in cui verrà concepita e rispettata l'autonomia del Parlamento nell'esercizio della sua funzione primaria di legislazione ? È il primo dei prezzi che i compagni socialisti, i colleghi della sinistra della democrazia cristiana sono disposti a pagare alla destra socialdemocratica e cattolica ?

Nessuna elucubrazione giuridica (che, quand'anche fosse la più fondata del mondo, ridurrebbe quell'emendamento imposto ad un gesto di pura iattanza) potrebbe persuaderci ad accettare quell'intervento, ad avallare col nostro voto favorevole un comportamento che qualifica, o meglio squalifica, un'intera prospettiva politica, un costume di potere che respingiamo e combattiamo.

Ma neppure sotto il profilo della legittimità costituzionale l'emendamento può convincere – e non soltanto noi – della bontà di una norma che, al più, si considera inutile e che non ha fondamento giuridico.

Con essa (e sta qui la gravità, ancora una volta, politica e non giuridica dell'emendamento) si subordina l'esercizio della competenza legislativa regionale a termini o condizioni estranei alla volontà e alla dizione del Costituente. Si ripristina, in modo contorto e contraddittorio, il concetto di una subordinazione del consiglio regionale, nell'esercizio della sua potestà legislativa, e quindi di ri-

flesso di ogni sua attività, al beneplacito dell'esecutivo, attraverso il meccanismo della delega. Qui sta il punto nodale, il punto grave, in questa autonomia controllata, in questa riaffermata volontà di considerare aberrantemente le regioni come sottordinate allo Stato, all'esecutivo, alla burocrazia.

Allora, lasciatemi dire che è curioso che in tanti discorsi che si sono tenuti in quest'aula, nell'ansia di individuare e sottolineare i sistemi di controllo sull'attività delle regioni, di ridurre la dialettica tra Stato e regioni a un fatto di contenzioso costituzionale, con la speranza forse di intimidire i futuri legislatori regionali o di fornire degli alibi a maggioranze moderate, si siano dimenticate due cose fondamentali.

La prima è che nel nostro sistema è assicurata una sola supremazia nei confronti della regione; e non si tratta certo della supremazia del Governo, ma della supremazia del Parlamento. È il Parlamento, infatti, che approva gli statuti regionali, ed è ancora il Parlamento che, solo, può sindacare nel merito le leggi regionali per verificare se esse non contrastino con gli interessi nazionali dello Stato o con quelli di altre regioni.

Di che cosa si ha paura, allora ? Del Parlamento, forse ? Della sua capacità di interpretare e difendere gli interessi nazionali, o di farsi giudice del conflitto di interessi tra le regioni ?

Oppure – ed è questo il secondo aspetto del problema – si ha paura dei cittadini, di questi sudditi mai usciti di minorità, destinati a inseguire con straordinaria tenacia il loro danno, a cadere vittime di quelli che, con espressione che non manca mai di stupirci, si chiama « classe politica », con l'illusione forse che basti il sostantivo a fare bigi tutti i gatti e a distribuire su tutti i partiti, in eguale proporzione, errori e colpe idealmente ricondotti ad un ammasso comune ?

Ecco che cosa noi vediamo in questo intervento inaccettabile, in questo stravolgimento dell'ispirazione costituzionale: la sfiducia, la eredità sospettosa di un potere che si considera consolidato e compie un adempimento costituzionale, cioè una riforma reclamata dalle esigenze obiettive della società, come una sorta di elemosina per la quale si deve postulare e la cui concessione conferisce al benefattore il diritto all'eterna riconoscenza, e, naturalmente, a penetranti controlli.

Ed è questo che colora ulteriormente l'intero disegno di legge, ne accentua la grettezza, l'intento di consentire alle regioni soltanto un primo avvio stentato, fatto di dipendenze dall'esecutivo, di possibili e mortificanti tempi di attesa.

Noi che ci siamo battuti perché questa legge venisse tempestivamente varata, così da togliere ogni pretesto – se di pretesto si trattava – ad ulteriori rinvii delle elezioni regionali, congiuntamente con le comunali e provinciali, a primavera; noi, che con un'altra specifica iniziativa abbiamo obbligato un Governo riluttante a presentare questo provvedimento, noi che non abbiamo lesinato contributi per migliorare una normativa infelice, e per impedire i guasti di una sterile battaglia di retroguardia, riteniamo – lo ripeto – di poter considerare il varo della legge da parte della Camera un importante passo avanti sulla strada che può portare alla trasformazione del nostro ordinamento pubblico.

Non ci sentiamo di dare il nostro voto favorevole, però, ad una legge la cui ispirazione riduttiva del disegno costituzionale mi sono sforzato di sottolineare. La nostra astensione vuol significare, nel quadro politico in cui ci muoviamo, da un lato il rifiuto di avallare gesti e comportamenti lesivi dell'autonomia del Parlamento, in quanto essi sono espressione di una politica dove gli accordi di potere fini a se stessi o i tentativi per raggiungerli tendono a soverchiare problemi di contenuto e portano alle lesioni di interessi primari della collettività; dall'altro vuole sottolineare la nostra partecipazione determinante ad una azione intesa all'attuazione di una riforma che per il suo significato intrinseco e per la sua efficacia moltiplicatrice può e deve modificare profondamente l'intero sistema politico.

Soprattutto, però, vogliamo esprimere ed esprimiamo la nostra profonda, meditata fiducia nelle masse popolari dei lavoratori del nostro paese, nella loro maturità, nella loro capacità di costruire con la loro iniziativa, con le loro organizzazioni, questo nuovo sistema di potere politico. Noi ci accingiamo ad affidare ad essi un nuovo strumento, e voi, colleghi della maggioranza, vi siete lasciati indurre a non correggerne gli evidenti difetti, anzi vi siete lasciati indurre a riprodurre quei difetti che insieme abbiamo individuato, che insieme pazientemente avevamo cercato ed eravamo riusciti in parte ad eliminare. I lavoratori, i cittadini, sanno che la nuova istituzione nasce anche e sopratutto, posso dire, per le nostre fatiche. Ad essi noi ribadiamo il nostro impegno di operare insieme a loro e con tutte le forze democratiche e popolari per fare delle regioni momenti di gestione democratica del potere per la trasformazione della nostra società. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giolitti. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, che sia stato lungo e faticoso il percorso per giungere al traguardo del voto finale su questo disegno di legge che, da parte del gruppo del partito socialista italiano sarà favorevole con piena convinzione, è cosa che non può stupire chi, come noi, è stato sempre convinto, e ancora più che convinto è in questo momento, della importanza decisiva che rappresenta la riforma – tale noi la consideriamo – che si realizza con l'attuazione dell'ordinamento regionale. E quando parlo di percorso lungo e faticoso, non mi riferisco evidentemente all'episodio, del tutto trascurabile, dell'ostruzionismo messo in opera qui dalla pattuglia dell'estrema destra; mi riferisco ai venti e più anni che abbiamo dietro alle nostre spalle, che sono stati anni di remore, di resistenze, di rinvii rispetto a questa fondamentale riforma.

L'importanza della stessa spiega anche il perché dell'ostinazione che da parte della destra, ancora in questa circostanza, è stata posta nel tentativo di ostacolare, o addirittura di impedire – vanamente, per altro – questo iniziale, ma fondamentale passo che si compie con l'approvazione della legge finanziaria regionale.

Noi daremo il nostro voto favorevole, così come abbiamo dato i nostri voti ed il nostro contributo di idee e di proposte nel corso del dibattito, con piena convinzione, e non certo, onorevole Cottone, con spirito di rassegnazione, ma con la convinzione dell'assoluta attualità della riforma che andiamo a realizzare con l'ordinamento regionale, proprio per il suo collegamento con la politica di programmazione.

Non consideriamo affatto anacronistica la costituzione delle regioni rispetto alla politica di programmazione, ma al contrario, e l'abbiamo anche dimostrato esplicitamente attraverso le motivazioni che abbiamo portato nel corso del dibattito, anche a sostegno dei nostri emendamenti, consideriamo indispensabile, attuale, urgente la creazione delle regioni proprio in quanto esse vengono a costituire un'indispensabile articolazione democratica della politica di programmazione. Votiamo quindi questo provvedimento con la convinzione dell'attualità, anche per questo aspetto, della Costituzione repubblicana. Non è un fatto anacronistico quello, ripeto, rappresentato dall'ordinamento regionale, quasi che si trattasse di una sopravvivenza, di cui noi dobbiamo qui essere gli eredi ed i gestori.

Né, d'altra parte, condividiamo le riserve, a mio avviso – consentitemi di dirlo – alquanto contraddittorie, che sono state portate a motivazione delle astensioni preannunciate poc'anzi da parte di colleghi che mi hanno preceduto. Francamente mi sembrano alquanto contraddittori ed imbarazzanti tutti i vari « se » e « ma » che sono stati formulati per motivare questa posizione di astensione a conclusione del dibattito. Noi siamo pienamente convinti che, così come è uscito da questo dibattito, il provvedimento che stiamo per approvare attui pienamente la Costituzione.

Non voglio certo qui riaprire la discussione sull'articolo 15, a proposito del quale mi limiterò a ricordare ed a ribadire le considerazioni che ha fatto a questo proposito, a nome del nostro gruppo, l'onorevole Ballardini.

Noi abbiamo completamente svincolato l'esercizio dell'attività legislativa da parte delle regioni dalla subordinazione alla preventiva emanazione delle leggi-cornice.

Questo è assolutamente chiaro e netto nel disposto dell'articolo 15 del disegno di legge. A questo punto, dopo il lungo dibattito qui svoltosi in proposito, sgombriamo una buona volta il terreno da questa disputa, in fondo nominalistica, a proposito delle leggi-cornice. Cosa sono queste leggi-cornice, la cui possibilità, ma non l'obbligatorietà, è prevista dall'articolo 15 ? Lasciamo stare le definizioni: se vogliamo chiamarle leggi-cornice, chiamiamole pure così. Ma esse, o sono leggi di ricapitolazione di princìpi già contenuti in leggi vigenti (*Commenti del deputato Almirante*), ed allora si tratterà di un lavoro probabilmente superfluo di redazione, compilazione, di questi princìpi; oppure si tratterà – e questo sì che deve essere fatto – di formulazione di princìpi nuovi, e allora, a nostro avviso, quelle leggi-cornice, che pure dovranno essere fatte, saranno le leggi di riforma (caso tipico quella relativa all'urbanistica); e in questo senso noi riteniamo estremamente positiva l'indicazione, contenuta nell'articolo 15 del disegno di legge, circa la possibilità che lo Stato provveda a stabilire, a formulare princìpi valevoli come indirizzo generale per lo esercizio della attività legislativa da parte delle regioni.

Sarà infatti certamente compito nostro, del Parlamento, dello Stato quello di fornire alle regioni questi nuovi princìpi, queste leggi di riforma che orienteranno sia l'attività legislativa ed amministrativa dello Stato, sia la

attività legislativa ed amministrativa delle regioni.

Il modo stesso con cui è formulata, nello stesso articolo 15, la riserva allo Stato della funzione di coordinamento e di indirizzo, non lascia adito, né apre alcuno spiraglio a resistenze di ordine burocratico – delle quali giustamente ci siamo preoccupati quando abbiamo esaminato questa parte della legge finanziaria – tali da ritardare o limitare l'opera di trasferimento delle funzioni dallo Stato alle regioni.

Si è fatta eccezione nei confronti del periodo di un biennio, decorso il quale, come è detto nell'articolo 15, senza alcun condizionamento è attribuita alle regioni la piena potestà di legiferare; ma si tratta del biennio durante il quale il Governo deve dar corso alla delega che ha ricevuto dal Parlamento. Ed è una giusta e responsabile preoccupazione, anche ai fini dell'efficienza che vogliamo garantire fin dall'inizio all'attività delle regioni, aver previsto questa necessaria sincronizzazione fra il trasferimento delle funzioni sul piano amministrativo e l'inizio dell'esercizio dell'attività legislativa.

Ho già accennato per inciso all'importanza che noi attribuiamo alla istituzione delle regioni, proprio in rapporto alla politica di programmazione economica, e crediamo di avere contribuito in modo valido ed efficace a specificare, in termini operativi, questo raccordo tra ordinamento regionale e politica di programmi regionali di sviluppo, attribuito proprio a quel Ministero, che ha compiti istituzionali di carattere generale, e quindi anche di indirizzo, in materia politica di programmazione.

Abbiamo affrontato anche, nel corso del dibattito e nell'opera di elaborazione del testo della legge, il problema del rapporto fra regione ed enti locali minori, con particolare riguardo alla provincia, con alcuni emendamenti che crediamo abbiano avuto l'effetto di prospettare, in termini concreti ed operativi, la soluzione di questo problema.

Ma siamo perfettamente d'accordo con la osservazione, molto pertinente, che faceva a questo riguardo, nel suo intervento, l'onorevole Galloni circa i tempi necessari per questa opera, quando diceva che il problema degli enti locali minori e del loro coordinamento con la regione (in primo luogo, quindi, il problema della provincia) potrà essere affrontato e risolto solo dopo aver fatto le regioni.

Ed è proprio per questo che noi abbiamo ritenuto che, pur essendo stata utile la prospettazione del problema e di una sua linea di soluzione anche in sede di legge finanziaria delle regioni, esso possa essere benissimo rimandato alla legislazione successiva. Abbiamo così accolto, come è noto, a questo riguardo, la proposta avanzata nel corso di questo dibattito dall'onorevole La Malfa, decidendo di ricercare una soluzione che coinvolgesse la responsabilità di tutti i gruppi regionalisti del Parlamento. Prescindendo, infatti, dal fatto che si invochi o meno una revisione della Costituzione – e noi non prospettiamo affatto questa ipotesi – riteniamo che anche nel momento dell'attuazione della Costituzione sia giusto e necessario che la maggioranza si presenti aperta ai contributi di tette le forze politiche convinte della necessità di questo processo di attuazione.

Ed è anche giusto – ed ingiusta perciò la polemica sorta a questo riguardo – che la maggioranza, di fronte a problemi di questo genere, si sia presentata anche con una sua dialettica interna e non monolitica, precostituita su posizioni già completamente definite. Ritengo che il senso e la portata di questa dialettica interna della maggioranza (e il rapporto aperto che essa ha istituito con gli altri gruppi regionalisti nel corso di questo dibattito) risultino ben chiari anche dal testo della legge, che non rappresenta affatto il risultato di compromessi ambigui.

Noi consideriamo questa la migliore e più solida garanzia per l'opera che ci attende in futuro, perché quello di oggi è solo un passo iniziale, per quanto a nostro giudizio importantissimo e tale da segnare una svolta decisiva nell'azione riformatrice e di attuazione della Costituzione; garanzia rappresentata dall'ampiezza dello schieramento regionalista che si è costituito in questa Camera.

Credo perciò che, a conclusione di questo lungo dibattito, possiamo dire con tranquilla coscienza che abbiamo lavorato bene, senza lasciarci frastornare da un'azione ritardatrice e, mi sia consentito dirlo obiettivamente, di sabotaggio che non merita il nome, abbastanza illustre nella tradizione parlamentare, di ostruzionismo. (*Vive proteste a destra*).

Desidero esprimere un tale apprezzamento e dovete avere la pazienza di ascoltarlo; noi ne abbiamo avuta molta, di pazienza, nel corso di questo dibattito !

ROMUALDI. Pazienza ne abbiamo avuta noi nell'ascoltare lei che è un esponente della « maggioranza silenziosa » ! Questi sono i democratici che dovrebbero governarci !

GIOLITTI. Noi giudichiamo che impropriamente si nobiliti con la qualifica di ostruzionismo il comportamento della pattuglia fascista (*Proteste a destra*); ed uso questo termine nel suo significato politico, poiché non mi risulta che da parte vostra sia stata mai rifiutata questa qualifica. Si è trattato puramente e semplicemente – constatiamolo alla fine del nostro dibattito – di strumentalizzare – mi consenta, signor Presidente – i ritardi che comportano i metodi di votazione ancora in uso nella nostra Assemblea.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Ma se non avete mai parlato !

PRESIDENTE. Onorevole Delfino, la prego di non interrompere.

GIOLITTI. A tale ritardo tecnologico sappiamo che per merito suo, signor Presidente, ci si accinge a porre rimedio.

Noi con tranquillità e serenità diamo il nostro giudizio sul modo con cui si è svolto questo dibattito che ci ha permesso, nonostante tutto, di conseguire risultati che giudichiamo nettamente positivi. Riteniamo di avere così portato a termine un'opera iniziale che, proprio per la larghezza dei consensi che è andata via via raccogliendo nel corso della elaborazione e della votazione degli articoli in questa Camera, è espressione autentica, valida, dell'ampiezza dei consensi che certamente esiste nel paese e che ci assisterà nel lavoro futuro per portare a compimento quell'azione di profonda riforma del nostro Stato che con la legge che ci accingiamo ad approvare abbiamo validamente iniziato. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Orlandi. Ne ha facoltà.

ORLANDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, siamo giunti al termine di questo nostro lungo dibattito e non starò qui a ricordare se sia stata una discussione paralizzante, di tipo ostruzionistico. Nel dibattito ogni parte ha fatto ricorso ai mezzi che il regolamento consente, ed in questo caso a me pare che sia giusto riconoscere che si è trattato, nell'ambito del regolamento parlamentare, di una attività ostruzionistica con cui una parte politica ha ritenuto di dover ritardare l'applicazione di una legge e di richiamare su di essa l'attenzione del paese.

Ad ogni modo per parte mia ritengo che questa attività ostruzionistica non sia stata utile in sostanza alla formulazione di questa legge.

Probabilmente, se il Parlamento fosse stato messo in condizione di poter discutere più serenamente, senza quella preconcetta contrapposizione di schieramenti che l'ostruzionismo inevitabilmente comporta, sarebbe stato più facile alle varie parti del Parlamento contribuire ad una revisione del testo che era stato licenziato dal Governo e che la Commissione bilancio aveva ampiamente riformulato. (*Commento del deputato Ferri Giancarlo*).

Il contributo di ogni parte è stato minore appunto per questa contrapposizione di tipo ostruzionistico.

Se ci fossimo trovati di fronte, come è avvenuto, ad esempio, per una legge importante come quella per il divorzio, ad una discussione finale di cui fossero stati preventivati i tempi, probabilmente il processo di osmosi tra le varie opinioni nella formulazione della legge e la possibilità di cambiare e di portare taluni miglioramenti sarebbe stato più facile.

Ci troviamo di fronte ad una legge incontestabilmente complessa, anche se il suo titolo le dà un carattere modesto. La legge ha per titolo: « Provvedimenti finanziari per la attuazione delle regioni a statuto ordinario ». In sostanza, come tutte le parti hanno rilevato, non si tratta soltanto di provvedimenti finanziari; questa è una legge complessa e, nello stesso tempo, una legge ordinaria, una legge-delega e – lo si voglia riconoscere o meno – anche una legge cornice.

È una legge ordinaria in quanto stabilisce i provvedimenti finanziari necessari per consentire alla regione di iniziare la propria attività. È una legge-delega in quanto conferisce al Governo il compito, in ossequio alle disposizioni dell'articolo 118 della Costituzione, di disciplinare il trasferimento alle regioni dei poteri amministrativi nelle materie nelle quali la regione ha una facoltà legislativa di tipo primario. Ma, oltre che una legge ordinaria ed una legge-delega, è questa anche una legge-cornice in quanto fissa i princìpi fondamentali, in taluni settori, per l'esercizio dell'attività legislativa.

E se qualcuno ha qui detto, come il collega Ballardini, che questa legge avrebbe espulso il principio delle leggi cornice, mi pare che l'affermazione non sia esatta. Questa legge ha proceduto ad una revisione dell'impostazione governativa del precedente articolo che ritengo, per quanto concerneva la

abolizione dell'articolo 9 della legge del 1953, non fosse corretto dal punto di vista costituzionale.

Io ritengo più corretta la seconda formula, ma non mi pare che si possa dire che attraverso di essa si sia espulso il principio delle leggi cornice che, anzi, mi pare sia richiamato esplicitamente, perché la Costituzione non usa mai questo termine di leggi cornice, ma ci invita ad indicare da che cosa noi desumiamo i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico.

La Costituzione, attraverso l'articolo 117, ci ricorda che le regioni hanno facoltà legislativa nell'ambito dei princìpi fondamentali delle leggi dello Stato. Da che cosa si desumono questi princìpi dello Stato? Non certamente dai princìpi generalissimi dell'ordinamento giuridico, come fu ricordato da tutti i costituenti ed in particolar modo dall'onorevole Ruini, presidente della Commissione dei 75.

Allora, o si desumono da leggi singole, che vengono formulate nei singoli settori per le singole materie, oppure si desumono dalle leggi vigenti. Ma, nella formulazione del testo, che è stato approvato dalla Camera, si ricorda che l'emanazione delle norme legislative da parte delle regioni nelle materie stabilite dall'articolo 117 della Costituzione, si svolge nei limiti dei princìpi fondamentali quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscano per singole materie o quali si desumano dalle leggi vigenti. In questa formulazione, è stato indicato per primo: « Quali risultano da leggi che espressamente li stabiliscano per le singole materie ». Ora, siccome non è scritto « li stabiliscono », ma « li stabiliscano », significa che si tratta di un invito al Parlamento ed al Governo, che poi li dovrà approvare, ad estrarre questi princìpi generali per singole materie attraverso delle leggi apposite.

Queste leggi vengono chiamate dalla dottrina leggi-cornice, ma è evidente che questi princìpi debbono essere formulati per evitare quello che altrimenti finiremmo per avere: il confusionismo legislativo.

La dottrina definisce queste leggi cornice come una specie di cerniera tra la sfera di attività legislativa dello Stato e la sfera di attività legislativa della regione.

Certo, non sarà sempre molto facile desumere questi principi fondamentali, ma, ciò ammesso, bisogna pur convenire che se essi non venissero individuati la contrapposizione tra la sfera d'attività nazionale e quella regionale non verrebbe bene individuata e si avrebbe allora quel rischio di conflitto di potere che finisce inevitabilmente nella paralisi.

Io avevo sostenuto l'esigenza della legge cornice che, in questo articolo, viene ricordata, data soprattutto la collocazione. Prima si parla del richiamo ai principi e poi del richiamo alla legislazione, anche per la difesa, vorrei dire, della sfera di attività legislativa delle regioni. Chi difenderà la regione da una possibile invadenza dell'autorità centrale? È evidente che la legge-cornice ha un doppio effetto, ma certamente il fatto che il Parlamento ha indicato l'ambito della sfera legislativa finisce per consentire alla regione una difesa nei confronti di quelle che potranno e certamente saranno nel tempo le invadenze e le ingerenze del potere centrale.

Mi pare che il senso fondamentale della legge era tutto in questa indicazione. Non voglio ulteriormente dilungarmi in questa discussione per trattare un argomento che è stato così ampiamente vagliato. Ho detto che anche in pratica, nel corso della formulazione, questa legge è diventata per taluni settori una legge-cornice e dà indicazioni al Parlamento ed al legislatore regionale nei limiti della sua attività.

Per esempio, quando è stato riformulato l'indirizzo della politica delle foreste, il principio generale della politica della programmazione nazionale su ogni altro tipo di programmazione, è evidente che con questa legge, si è fatta una legge-cornice, dando le indicazioni desunte dai principi generali della legislazione.

Sono queste le considerazioni che mi premeva sottoporre all'attenzione dei colleghi ed è con questo spirito, nella convinzione che il trapasso dall'antico e vecchio sistema dello Stato centralizzato allo Stato regionale debba essere disciplinato da norme chiare, nella convinzione che l'occasione dell'istituzione delle regioni può fornire all'Italia la possibilità di passare da un vecchio Stato di tipo napoleonico, burocratico, accentrato, ad uno Stato più modernamente organizzato nel quale i cittadini possano meglio partecipare alla conduzione e alla corresponsabilità della vita pubblica, è in questa convinzione, dicevo, che esprimiamo il nostro voto favorevole. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mammì. Ne ha facoltà.

MAMMÌ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho ragione alcuna di tacere che il gruppo repubblicano è stato a lungo incerto se esprimere voto contrario o astenersi in ordine al provvedimento legislativo che ci accingiamo a votare. L'incertezza non era determinata tanto e soltanto da alcuni aspetti e parti della legge che ci vedono molto perplessi.

Non mi soffermerò su di essi giacché ho avuto occasione di farlo nel corso del dibattito. Vorrei aggiungere che la soluzione che è stata data al problema delle cosiddette leggi-cornice, rispetto al quale la discussione si è maggiormente accalorata in quest'aula e la disputa politica si è focalizzata, è soluzione che non ci lascia sodisfatti. A noi sembrava molto più intelligente e razionale accettare la proposta del capo gruppo della democrazia cristiana, onorevole Andreotti, che forniva risposta alla doppia preoccupazione delle diverse parti politiche: da un lato quella di evitare che una prolungata inadempienza dello Stato potesse paralizzare e congelare le regioni; dall'altro che il legiferare delle regioni in assenza di un quadro legislativo nazionale per alcune materie determinasse confusione, incertezze, controversie.

Questa doppia esigenza avrebbe potuto trovare migliore risposta da una soluzione che consentisse al Parlamento di provvedere ad alcune leggi-cornice entro un biennio, stabilendo che alla fine del biennio le regioni avrebbero comunque potuto legiferare nelle materie di loro competenza.

Ebbene, è stata una strana disputa quella che ha accalorato il Parlamento e le forze politiche intorno a questo problema. Ha detto bene l'oratore di parte comunista: un fatto emblematico. Ho la sensazione che, in questo nostro Paese, in particolare a sinistra, molto spesso si passi dal terreno problematico al terreno emblematico.

In effetti siamo tutti d'accordo che alcune leggi-cornice sono necessarie, e credo che neanche i colleghi di parte comunista neghino che in materia, ad esempio, di urbanistica sia necessaria una legge sostitutiva di quella del 1942, che tenga conto delle attribuzioni che l'articolo 117 della Costituzione concede alle regioni. Siamo probabilmente tutti d'accordo che in materia di agricoltura e foreste alcuni principi debbono essere enucleati dall'ordinamento positivo dello Stato e debbono appunto far da cornice alla legislazione regionale. Però, parlare di leggi-cornice è mettersi in una collocazione di destra, e su questo terreno emblematico arriviamo a distinzioni ancora più sottili: si è di destra se si vogliono le leggi cornice prima, si è di sinistra se si vogliono le leggi cornice dopo. Questo è un modo di trasferire i problemi su una piattaforma che li rende incomprensibili non soltanto all'opinione pubblica, ma agli stessi iniziati che svolgono attività politica più intensa.

È incomprensibile il fatto di aver discusso così a lungo su questo problema, senza fra l'altro considerare lo scarso effetto pratico di tutte le diverse soluzioni, giacché le regioni avranno bisogno di darsi i propri statuti, il Parlamento avrà bisogno di approvarli, il tempo passerà e, tra l'altro, avrebbe suonato stimolo allo stesso Parlamento il decidere che per alcune materie il periodo di due anni era il tempo massimo consentito per evitare quella legiferazione confusa cui accennavamo.

L'aver sostituito quella soluzione che avevamo accettato, con l'altra, di negare la possibilità di legiferare fino al trasferimento delle funzioni, è stato – a nostro giudizio – meno intelligente e meno razionale poiché, tra l'altro, si ritarderà il trasferimento delle funzioni e, quindi, del personale dallo Stato alle regioni fino all'ultimo giorno della delega.

Abbiamo sentito inoltre affacciare qualche sospetto di incostituzionalità sulla facoltà regionale di legiferare dopo il biennio, prima del trasferimento delle funzioni. Purtroppo, scesi sul terreno emblematico, parlare di leggi-cornice significava collocarsi a destra e di conseguenza altra soluzione non era consentita.

Ma i motivi di maggiore insodisfazione, che ci hanno lasciato a lungo sospesi tra il voto contrario e l'astensione, non erano tanto nel merito della legge. Essi consistono soprattutto nel fatto che questa riforma si sovrappone, non si inserisce nell'attuale assetto dello Stato, trasformandolo radicalmente.

È un problema che abbiamo prospettato da tempo anche in termini di revisione costituzionale, perché riteniamo che, ad oltre venti anni di distanza dall'entrata in vigore della Costituzione, non sia possibile raccordare la riforma regionale con quelle esigenze attuali, moderne, che si chiamano appunto: programmazione ed Europa unita.

A questo proposito non riesco a capire le argomentazioni dell'onorevole Cottone sulla pretesa incompatibilità del processo che tutti auspichiamo di unificazione dell'Europa con uno Stato italiano più decentrato; gli stati di questa nostra Europa sono tutti fortemente decentrati, e quelli accentrati, come la Francia, hanno al loro interno spinte in senso decentratore estremamente vive.

Noi repubblicani ci auguriamo che la riforma regionale, inserendosi nell'assetto dello Stato, comporti il trasferimento di molte funzioni, attraverso l'esercizio della delega e attraverso l'attività legislativa del Parlamento, dallo Stato accentrato alle regioni. Ma al tempo stesso avevamo avvertito, anche nel corso di questo dibattito, che un processo inverso si doveva manifestare per quanto riguardava il passaggio di funzioni da enti subregionali all'ente regione, addivenendo a un riassetto di tutto l'ordinamento sub-regionale.

Ci si dice che quel che non si è fatto prima si farà dopo, ma nel momento in cui arriveremo a votare per i tre livelli elettivi locali, ed insedieremo i 2200 consiglieri provinciali e i 690 consiglieri regionali, non c'è dubbio che le resistenze ad un processo di trasformazione di tutto l'aspetto degli enti locali si manifesteranno ancora più acute di quanto non si sarebbero manifestate se avessimo colto ora l'occasione dell'approvazione di quest'ultima legge prima delle elezioni regionali.

Da qui la nostra insodisfazione e da qui l'iniziativa che abbiamo preso di chiamare le forze regionaliste ad un discorso aperto anche a possibilità di revisione della Costituzione. Non è una iniziativa di oggi, né è iniziativa che risenta di una particolare atmosfera di aperture più o meno dichiarate da forza politica a forza politica; è iniziativa che risponde ad un profondo, consolidato convincimento del partito repubblicano.

Vorrei citare un breve periodo di un intervento che l'onorevole La Malfa ebbe a fare durante la discussione della legge elettorale regionale nell'ottobre del 1967. Diceva l'onorevole La Malfa: « Uno dei significati positivi di quello che è avvenuto nel Parlamento in questi ultimi giorni è che si è allargata la base di discussione di questi problemi istituzionali » (mi dispiace che a questa discussione non abbia partecipato il partito liberale, che aveva assunto una posizione – ne diamo atto – diversa da quella di oggi, una posizione allora di aperto ostruzionismo).

« I problemi da me posti – aggiungeva La Malfa – non possono investire soltanto la maggioranza, devono investire maggioranze e opposizioni, poiché si tratta della vita dello Stato, non di un tema politico contingente. Ho sempre rifiutato l'idea che sui problemi istituzionali di grande indirizzo si possa fare una separazione tra maggioranza e opposizione. Allora perché la Costituzione avrebbe chiesto maggioranze qualificate? Le ha chieste perché la elezione di sistemi istituzionali riguarda tutti coloro che credono nella Costituzione, la vogliono applicare e mandarla avanti nella sua lettera e nel suo spirito ».

Ma potremmo andare anche più indietro. Un illustre parlamentare, che ci è caro e che ha onorato il partito repubblicano, l'onorevole Giovanni Conti, ebbe a dire: « Non bisogna confondere il problema istituzionale con i problemi sociali; il primo deve essere comune a tutti i partiti favorevoli all'istituzione repubblicana e al sistema politico repubblicano ».

Ci sembra quindi che sia perfettamente corretto – e lo diciamo non da oggi, l'abbiamo detto ancor prima che si parlasse di patti costituzionali, la cui sostanza non è mai stata perfettamente chiarita – che quando i problemi investono le istituzioni dello Stato, il discorso non può limitarsi all'interno di una maggioranza parlamentare contingente, occasionale, legata al momento politico.

Abbiamo avuto, dopo l'invito rivolto alle forze regionaliste, risposte positive. Abbiamo sentito in quest'aula l'onorevole Galloni darci atto della serietà di quella nostra iniziativa. Abbiamo sentito, nel corso di queste dichiarazioni di voto, l'onorevole Passoni e l'onorevole Giolitti esprimersi nello stesso senso. Abbiamo avuto una riunione cui hanno partecipato soltanto una parte delle forze regionaliste, ma abbiamo ricevuto consensi successivi a quella riunione da parte delle forze che non vi hanno partecipato. Abbiamo dichiarato – e desideriamo confermarlo – che il mancato invito liberale non vuole significare preclusione alcuna nei riguardi di quel partito; abbiamo voluto soltanto evitare quella che poteva essere una indebita sollecitazione a rinunciare ad un atteggiamento antiregionalista, giacché nella riunione invitavamo a discutere del « come fare » le regioni, non del « se farle ».

Di fronte a questi consensi, mi si permetterà di dire che le espressioni gratuite che abbiamo ascoltato poco fa da parte dell'onorevole Malagugini ci lasciano piuttosto indifferenti. A quelle espressioni gratuite l'onorevole Malagugini ha voluto cortesemente fare precedere una richiesta di scuse; a sua volta lo onorevole Malagugini vorrà scusarci se noi riteniamo molto più importante, per il giudizio da dare alla nostra iniziativa, la presenza del capo del gruppo comunista onorevole Ingrao alla riunione da noi indetta, di quanto possiamo ritenere importanti alcune frasi che ci sembrano impregnate da una astiosa banalità, non spiegata neanche dalla stanchezza dell'ora, poiché l'onorevole Malagugini ha diligentemente letto una dichiarazione in precedenza preparata.

INGRAO. Di quell'incontro non si è saputo più niente.

MAMMÌ. Onorevole Ingrao, non abbia dubbi che di quell'incontro, così come le dicemmo in quella sede, avrà ulteriori notizie perché ulteriore invito sarà rivolto alle forze regionaliste per discutere ancora i temi sui quali, mi sembra, ella ebbe parole di apprezzamento e di considerazione molto diverse da quelle che abbiamo ascoltato in quest'aula da parte di un suo collega di gruppo.

COTTONE. È stato fine a se stesso.

MAMMÌ. D'altro canto riteniamo di non poter accettare lezioni di regionalismo da forze che, quanto meno, sono più nuove al regionalismo di quanto lo sia il partito repubblicano italiano.

Perché, quindi, siamo passati dalla presa in considerazione del voto contrario alla decisione di astenerci ?

La prima ragione è ovvia. Non volevamo e non potevamo confondere il nostro atteggiamento con l'atteggiamento di forze dichiaratamente antiregionaliste, di quelle forze, cioè, che in quest'aula hanno spinto il loro antiregionalismo fino ad un ostruzionismo che abbiamo tutti dovuto pazientemente subire.

La seconda ragione è ben più importante e riguarda l'impegno, di cui prendiamo atto, che, attraverso la partecipazione a quella riunione e attraverso i consensi successivamente intervenuti da parte della democrazia cristiana e del partito socialista unitario, si è manifestato da parte delle forze regionaliste affinché il problema sia visto nella sua globalità e la riforma regionale si cali in assetto nuovo, moderno, più adeguato alle esigenze attuali dello Stato italiano. Non si tratta soltanto di problemi di revisione costituzionale.

Noi confidiamo che il Governo – quale che sia il Governo di domani – non verrà meno al proprio dovere di precisare i suoi intendimenti, attraverso la presentazione di disegni di legge, su materie estremamente importanti, quali la legge sul personale, la legge-cornice sull'urbanistica, una legge sugli enti regionali, onde evitare una loro inutile proliferazione.

Il voto, quindi, che ci accingiamo a dare, non esaurisce l'impegno delle forze politiche, del Parlamento e del Governo. È a partire da questo momento che si presentano con ancora maggiore evidenza le esigenze di ammodernamento di questo nostro Stato, di radicale riforma delle nostre istituzioni. È da questo momento che forze politiche, Governo e Parlamento vengono messe ad ancor più impegnativa prova; auguriamoci, nell'interesse dello sviluppo democratico del paese, che sappiano superarle. Noi repubblicani daremo il nostro contributo, facendo tutto intero il nostro dovere. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guarra. Ne ha facoltà.

GUARRA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a conclusione di questo lungo e faticoso impegno parlamentare, nel momento di esprimere il nostro voto negativo sul disegno di legge in discussione, che conclude una tappa in un processo involutivo della nostra storia nazionale – processo che si è iniziato 24 anni or sono all'Assemblea costituente con l'approvazione del titolo V della Costituzione repubblicana – riteniamo doveroso fare alcune considerazioni.

La prima riguarda l'atteggiamento procedurale del Movimento sociale italiano nei confronti di questo disegno di legge.

Mi sia consentito in questo momento, signor Presidente, di ringraziarla per il modo magistrale con cui ha diretto questo dibattito, mantenendolo in un binario di civile competizione e di ringraziare tutto l'ufficio di Presidenza, i funzionari della Camera e i commessi per il lavoro che hanno svolto in questi giorni al servizio del Parlamento e del paese.

Desidero anche mettere in rilievo che il Movimento sociale italiano ha tenuto sempre lo stesso atteggiamento nei confronti di disegni di legge che riguardavano l'attuazione del Titolo V della Costituzione. Quando in quest'aula, nella terza legislatura, si discusse il disegno di legge che approvava lo statuto per la regione Friuli-Venezia Giulia, il Movimento sociale italiano pose in atto l'ostruzionismo parlamentare. Nel corso di quel dibattito si ebbe il discorso più lungo pronunciato in questo Parlamento, il discorso dell'onorevole Giorgio Almirante che in quella occasione parlò per quasi otto ore. Lo stesso atteggiamento abbiamo tenuto nella scorsa legislatura, quando si è trattato di discutere il disegno di legge che approvava il sistema elettorale per le elezioni delle regioni a statuto ordinario. E non vediamo perché, signor Presidente, non avremmo noi dovuto tenere lo stesso atteggiamento nei confronti di questo disegno di legge che rappresenta l'ultima tappa del cammino verso l'attuazione dell'ordinamento regionale.

E siamo grati a quei colleghi di altri gruppi, che disattendendo quello che è stato l'atteggiamento ufficiale del proprio gruppo e del proprio partito hanno coadiuvato noi nel combattere le tesi dei sostenitori di questo disegno di legge, soprattutto perché avevano anche strumenti procedurali, quali emendamenti, che tendevano a migliorare il senso regionalista di questa legge.

L'ostruzionismo che noi abbiamo condotto, signor Presidente, onorevoli colleghi, è rimasto sempre nell'ambito della legalità democratica. Quando ci si oppone all'ostruzionismo, come abbiamo visto fare in questo momento dal presidente del gruppo parlamentare del partito socialista italiano, il quale del resto ha ripetuto in quest'aula le tesi che sono state sostenute dall'*Avanti !* durante tutti questi giorni di dibattito sulla finanza regionale, nello stesso momento in cui i deputati socialisti disertavano queste sedute – soltanto tre, quattro deputati del gruppo parlamentare socialista italiano hanno partecipato a questo dibattito, ed abbiamo avuto un solo intervento, a proposito degli articoli, e cioè quello dell'onorevole Ballardini – noi non possiamo non reagire.

Non possiamo assolutamente consentire all'onorevole Giolitti, che ha un nome prestigioso al quale non sa mantenere fede, di dire che il nostro non è un ostruzionismo, ma un sabotaggio. Vorremmo conoscere dall'onorevole Giolitti la differenza che passa – ai fini di un'opposizione ad una legge, quando si ritiene che questa legge sia contraria agli interessi del paese – tra l'ostruzionismo ed il sabotaggio, tra quello che gli inglesi chiamano il *filibustering* parlamentare e quello che l'onorevole Giolitti ha voluto definire in senso dispregiativo sabotaggio. Certo è che noi abbiamo portato un contributo alla discussione di questi problemi, anche da posizioni negative; altrimenti non ci sarebbe la dialettica, onorevole Giolitti, se non ci fossero posizioni contrastanti.

Le nostre posizioni noi le abbiamo difese, e le abbiamo difese non soltanto con la tecnica delle votazioni qualificate che ci consente il regolamento della Camera, ma le abbiamo difese con 114 interventi, che sono durati 73 ore e 20 minuti, e con la presentazione di 512 emendamenti.

Mi dispiace, onorevole Mammì, di dover polemizzare con lei in questo momento. Rivolgendosi al partito liberale, ella lo accusava di avere svolto in altre occasioni un ostruzionismo parlamentare, mettendosi così per altro fuori della discussione positiva nei confronti dell'ordinamento regionale. Orbene, proprio l'ostruzionismo parlamentare, proprio il fatto che venti deputati siano stati qui per settimane e settimane a discutere la legge, virgola per virgola, è servito ad approfondire il dibattito, a mettere in luce tutti gli aspetti positivi e negativi, a seconda delle parti da cui si guarda questo disegno di legge.

Quindi, è contraddittoria nella sua enunciazione l'affermazione che l'ostruzionismo parlamentare possa essere negativo ai fini della discussione di una legge, perché per il fatto stesso che questa legge sia discussa approfonditamente, in ogni suo aspetto, si porta un contributo positivo e non negativo.

Noi siamo contro questo disegno di legge perché siamo contrari all'attuazione dell'ordinamento regionale, per due motivi, onorevoli colleghi.

Innanzi tutto, per un motivo di carattere programmatico. Noi siamo – come è stato rilevato anche dall'onorevole Andreotti – presentatori, in ogni legislatura, di un disegno di legge di revisione costituzionale per l'abolizione del titolo V della Costituzione, che riguarda l'ordinamento regionale. Noi riteniamo, onorevole Andreotti, che la Costituzione non sia il Vangelo, per quanto oggi i cattolici del dissenso cerchino di contestare anche il Vangelo. Noi non arriviamo al punto di contestare il Vangelo, ma contestiamo solo la Costituzione repubblicana.

La vostra posizione di accusatori del Movimento sociale italiano, in quanto contestatore della validità di questa parte della Costituzione, è ambigua ed equivoca, perché voi contestate altre parti della Costituzione repubblicana senza avere il coraggio di arrivare ad una sua revisione. Proprio in quest'aula noi abbiamo ascoltato il ministro del lavoro dire che ormai è superato l'istituto della regolamentazione giuridica dei sindacati e che ormai la Costituzione è superata in quella parte che riguarda i rapporti intercorrenti tra lo Stato e le forze del lavoro, tra lo Stato e i sindacati.

Ella sa, onorevole Andreotti, quanti danni sono stati arrecati alla collettività nazionale in questi ultimi tempi proprio dalla mancanza di regolamentazione dei rapporti tra le categorie del lavoro e tra queste, attraverso i sindacati, e lo Stato.

Noi siamo, quindi, contro l'ordinamento regionale da un punto di vista programmatico, perché riteniamo che istituire oggi l'ordinamento regionale, con la visione che del regionalismo hanno dato anche alcuni ade-

renti al partito cattolico, onorevole Andreotti, un regionalismo cioè che sfocia quasi nel federalismo, significa che si vuole veramente camminare indietro nel corso della storia, perché il cammino del Risorgimento italiano ci ha portato dalla disgregazione all'unità, dalla periferia verso il centro, mentre oggi si vorrebbe fare un cammino all'inverso.

Ma ancor più noi siamo in questo momento contro l'attuazione dell'ordinamento regionale perché il momento politico in cui si è scelta questa attuazione è il meno propizio. E mi rifaccio adesso all'altro aspetto negativo, quello relativo alla posizione portata avanti nel suo partito, onorevole Andreotti, nei confronti della visione dell'autonomia regionale, dall'onorevole Galloni e da altre forze di sinistra, che mira a trovare proprio sul piano dell'autonomia regionale un punto di incontro con le forze del partito comunista.

Il dialogo lo abbiamo avuto in questa Assemblea nel corso della discussione di questo disegno di legge, un dialogo di cui abbiamo avuto traccia negli interventi dell'onorevole Galloni e dell'onorevole Malagugini.

Vorrei richiamare l'attenzione dei partiti laici di sinistra su questo pericolo dell'incontro, sul piano delle autonomie regionali, tra le forze cattoliche di sinistra della democrazia cristiana e le forze comuniste. Badate che non si tratta della « caccia alle streghe » fatta dal Movimento sociale italiano o dagli ambienti di destra.

Queste preoccupazioni vengono da ambienti laici di sinistra. *Il Mondo* nel suo ultimo numero, quello del 29 gennaio 1970, dice esattamente queste parole: « I comunisti, infatti, nonostante timori e perplessità, aspettano la buona occasione per cambiare il sistema politico italiano, i rapporti di forza. Questa occasione può certamente essere, e nei loro calcoli è, l'istituzione delle regioni. Molti temono che i comunisti vogliano, con le regioni, attentare all'unità d'Italia. Non è questo il pericolo; l'unità nazionale serve anche a loro. Il loro vero disegno è un altro: utilizzare la occasione offerta dalla creazione delle regioni – facendo perno sulle tre « rosse »: Emilia-Romagna, Toscana, Umbria – per negoziare la liquidazione della maggioranza di centro sinistra, relegare i partiti laici e socialisti ai margini e costringere i democristiani a trattare direttamente. Il pericolo delle regioni è la perdita quasi completa di importanza politica di chiunque in Italia non sia né democristiano né comunista ».

« Questo spiega – prosegue *Il Mondo* – il tono trionfalistico dei comunisti, il senso di messianica attesa che li pervade. Non spiega però perché tanti gruppi ed uomini di sinistra stiano aiutandoli con le parole e con i fatti ad acquistare spazio e prestigio (crisi nelle giunte di centro sinistra, comportamenti equivoci nei comitati regionali per la programmazione, ostacoli alla formazione del nuovo governo, condotta ambigua in campo sindacale ed economico). È chiaro infatti che tutte le sinistre non disposte a diventare suddite del PCI, e quindi a perdere importanza e forza, debbono ora garantirsi stabili e sicure posizioni restaurando una maggioranza robusta e definendo senza riserve le proprie scelte. Preoccuparsi di creare uno stabile equilibrio politico e di salvare la propria dignità ed autonomia, non significa certo per i democratici fare dell'anticomunismo generico e settario. Significa prepararsi a resistere all'urto nuovissimo e imprevedibile della politica regionale e impedire che su questo terreno i comunisti diventino, dopo aver vinto facilmente una serie di battaglie tattiche, egemoni della politica italiana. Questo discorso riguarda in particolare i minori partiti democratici, laici e socialisti. La legge elettorale regionale, infatti, è tale che tutti i partiti, tranne la DC e il PCI, saranno nelle regioni partiti " minori ". Il loro punto di forza resterà il Parlamento nazionale, l'azione di governo e la capacità di impedire che le assemblee regionali diventino campo d'esperimenti politici senza freno ».

Il suo partito, onorevole Orlandi, aveva dato l'impressione di avere compreso questo pericolo dell'incontro tra i comunisti e i cattolici sulla testa stessa del partito socialista. Credo che la scissione socialista dell'estate scorsa sia stata soprattutto motivata da questo pericolo. Ed allora è veramente contraddittoria, colleghi del partito socialista unificato, la vostra posizione di oggi nei confronti di questo disegno di legge. Approvarlo, infatti, significa fare precipitare i tempi in cui i comunisti avranno modo di incontrarsi con i cattolici in questa nuova visione della società, nella nuova « repubblica conciliare ».

Li abbiamo ascoltati, questi colleghi della sinistra della democrazia cristiana. Oggi sono una minoranza, nella democrazia cristiana, coloro che tendono la mano al partito comunista, coloro che hanno voluto le regioni proprio perché si creasse un terreno di incontro con i comunisti. È strano, infatti, quanto sta avvenendo: nella democrazia cristiana le forze tradizionalmente regionaliste sono quelle della destra, quelle che facevano capo a Sturzo, che facevano capo a Scelba, il quale fece

approvare la legge del 1953; sono i cattolici « alla Marchetti », i quali vedono nell'ordinamento regionale un nuovo federalismo in odio alla burocrazia centrale.

Perché invece oggi a sostenere l'ordinamento regionale sono quei democratici cristiani che fino a qualche anno addietro non hanno mosso un dito per l'attuazione dell'ordinamento regionale, i rappresentanti, cioè, della « base », dei sindacalisti, delle forze di sinistra della democrazia cristiana? Essi, stranamente, non si pongono nessun problema in ordine a ciò che scaturirà dall'ordinamento regionale, se è vero che l'altro giorno l'onorevole Galloni affermava che indubbiamente andremo incontro ad una « fase conflittuale » tra le regioni e lo Stato; ma ciò non ha importanza perché quello che vale è l'incontro con le nuove forze politiche, ciò che importa è creare questo nuovo rapporto tra la democrazia cristiana e il partito comunista.

Ecco perché il Movimento sociale italiano, che ha sempre osteggiato l'ordinamento regionale come fatto programmatico, ecco perché il Movimento sociale italiano, che vuole la revisione della Costituzione per impedire il sorgere di questo ordinamento regionale, ancor più lo combatte in questo momento politico perché l'ordinamento regionale significa veramente oggi l'occasione dell'incontro tra la sinistra democristiana e il partito comunista italiano, cioè l'occasione per il partito comunista italiano di conquistare lo Stato attraverso le regioni.

Che cosa accadrà nel nostro paese quando avremo l'ordinamento regionale con la legge che voi, colleghi della maggioranza, vi accingete ad approvare? Questa legge, infatti, opererà in mancanza delle cosiddette leggi-quadro previste dalla legge del 1953, la validità delle quali, come giustamente faceva rilevare l'onorevole Orlandi, non è stata contestata da nessuno in questa Assemblea. In realtà si è cercato di nascondersi dietro il dito della definizione delle leggi-quadro; ma lo stesso onorevole Ballardini, il quale ha tuonato contro le leggi-quadro le quali ingabbierebbero le costituende regioni, ha detto che il Parlamento dovrebbe legiferare in materia di princìpi; senonché, quando il Parlamento dovrà fissare in leggi i princìpi che riguardano le singole materie, io mi chiedo, onorevoli colleghi (e mi auguro che ognuno di voi si chieda) come si sostanzierà il precetto dell'articolo 117 della Costituzione repubblicana!

Tale articolo, come è noto, dispone che « La regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre regioni ».

Se non vi sarà, per ogni singola materia, una legge che fissi questi princìpi fondamentali, che delimiti la frontiera tra l'interesse nazionale e quello delle singole regioni, come sarà possibile dare applicazione a questo principio? Avremo quindici interpretazioni diverse della stessa legge da parte delle varie regioni che andremo a costituire? Dovrà ogni assemblea regionale andare alla ricerca della *ratio legis* per mantenersi nei limiti stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione?

Voi commettete un atto veramente doloroso per il popolo italiano, colleghi della maggioranza, nel momento in cui andate ad attuare l'ordinamento regionale; ma commettete un atto ancora più grave allorché, nell'attuare tale ordinamento, procedete senza alcuna delimitazione, senza nessuna garanzia per il precetto costituzionale, proprio al fine di costituire quel campo di incontro, quel « patto costituzionale » di cui blatera la « base » e che il partito comunista ha intelligentemente e immediatamente afferrato, per cui vi ha aiutato, colleghi della maggioranza, nel condurre in porto questo disegno di legge.

È ridicolo che in questo momento i comunisti si astengano, così come è ridicolo che si astenga il partito socialista italiano di unità proletaria. Che significato ha, sul piano giuridico e sul piano morale, un simile atteggiamento, dopo che quei gruppi politici hanno votato uno per uno tutti gli articoli di questa legge, dopo che hanno respinto uno per uno tutti gli emendamenti a questa legge? A che vale, in questa situazione, affermare nelle dichiarazioni di voto che questa legge non li sodisfa, perché non risponde agli interessi veri ed autentici delle forze lavoratrici italiane?

È un'ultima arma di ricatto del partito comunista italiano per dirvi: noi vi abbiamo trascinato ad approvare questa legge perché bisogna fare ad ogni costo le regioni e bisogna farle senza i limiti di cui all'articolo 117 della Costituzione; e una volta fatte le regioni noi nell'ambito delle regioni, all'interno delle regioni opereremo per disgregare l'unità nazionale, per fare in modo che possiamo domani noi conquistare lo Stato.

Questo doveva avvenire, onorevole Andreotti, in un momento storico in cui si trovano a governare l'Italia forze tradizionalmente antirisorgimentali. Che vi siano stati dei cattolici e che vi siano stati dei socialisti che sul piano personale abbiano partecipato

al Risorgimento d'Italia, nessuno lo nega; che vi siano stati dei socialisti e vi siano stati dei cattolici che hanno fatto anche da volontari l'ultima guerra del Risorgimento nazionale, che fu la prima guerra mondiale, la guerra che suggellò l'unità d'Italia, questo nessuno lo contesta. Ma che la forza politica cattolica e la forza socialista siano state delle forze antirisorgimentali, è altrettanto vero: l'una, la forza socialista, per il suo universalismo, per il suo internazionalismo non poteva concepire lo sforzo unitario condotto dal popolo italiano; l'altra, la forza cattolica, per un mal compreso senso di difesa del potere temporale della Chiesa si è trovata a contrastare di fatto il processo unitario del popolo italiano. (*Commenti al centro*).

TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*. È molto discutibile, questo !

GUARRA. E in un momento difficile della guerra mondiale, quando si trattò di affrontare una delle fasi più dure, quando ci si avviava verso quella che doveva essere la disfatta di Caporetto, ci furono due manifestazioni: l'una, purtroppo, venne d'oltre Tevere, quando si parlò dell'« inutile strage »... (*Proteste al centro — Rumori a destra*).

TAVIANI, *Ministro senza portafoglio*. Ma se l'onorevole Meda, il primo ministro cattolico, entrò nel Governo proprio in quel momento !

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi !

GUARRA. ... l'altra si ebbe proprio in quest'aula, quando dai banchi socialisti fu pronunziata la frase: « non più un altro inverno in trincea », preparando così Caporetto.

Oggi le forze che hanno voluto e che determinarono Caporetto governano l'Italia (*Proteste al centro*). Ecco perché noi continuiamo la nostra battaglia contro l'ordinamento regionale, in nome della nazione. (*Applausi a destra*).

Siamo soli in quest'aula, onorevoli colleghi, a condurre questa battaglia, ma non isolati nel paese: sicuri d'interpretare la coscienza nazionale, noi continueremo la nostra battaglia ! (*Applausi a destra — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Covelli. Ne ha facoltà.

COVELLI. Annuncio, a nome del gruppo del partito democratico di unità monarchica, che noi voteremo contro questa legge che è l'ultimo atto, purtroppo, che, almeno in questa Assemblea, si compie per dare concretamente inizio o per mettere concretamente in moto la macchina funesta che realizzerà le regioni.

Voteremo contro per ragioni di coerenza, avendo avversato in tutte le sedi e in ogni circostanza l'attuazione delle regioni. Voteremo contro anche e soprattutto in considerazione del fatto che la regione, così come la si vuole attuare, è un aborto, è un mostro, da qualsiasi punto di vista la si voglia considerare, anche e soprattutto, dal punto di vista di un ragionevole e razionale decentramento.

È stato spesso evocato a proposito e a sproposito in questo dibattito – è vero, onorevole Di Primio ? – lo spirito dei costituenti in ordine alle regioni. Ma nessuno ha ricordato – lo faremo noi che in quello spirito vivemmo da modesti protagonisti – che le regioni, nella formazione della Costituzione, rappresentavano un sogno lungamente perseguito da taluni implacabili integralisti e da altrettanto implacabili repubblicani per dispetto, e per calcolo, i quali non nascondevano il proposito di distruggere fin nelle ultime vestigia la struttura e il fondamento dell'Italia laica, risorgimentale e monarchico-costituzionale.

Era, onorevoli colleghi, l'istituto delle regioni, nella formazione della Costituzione, un atto polemico, uno strumento politico, un altro baratto tra gruppi e ideologie contrapposti, come il non abbastanza famoso articolo 7; e perciò irrazionale, superficiale, affrettato, illogico.

Vogliamo dire con tutta tranquillità ai colleghi della maggioranza regionalista che se le regioni a statuto ordinario fossero state attuate nei tempi previsti dalle norme transitorie della Costituzione, cioè nel 1948, noi avremmo potuto meglio capire la loro fretta, il loro fervore, il loro furore: l'attuazione della regione si sarebbe potuto spiegare o collocare in un paese che doveva essere ricostruito *ab imis fundamentis*. Ma attuare oggi la regione, nel modo sbagliato, con leggi sbagliate, nel momento sbagliato, consentitemi di dire francamente che è semplicemente aberrante.

Con questo noi, che siamo stati sempre estremamente realisti, estremamente sensibili alle spinte dell'evoluzione e dell'attualità, non .vogliamo escludere che è tempo questo anche di larghi decentramenti. Ma noi vo-

gliamo dirvi con molta umiltà, ma anche con solida convinzione, che nel momento in cui lo Stato italiano attraversa la più grave delle sue crisi – che è crisi di autorità, crisi di potere, crisi di coscienza, crisi di costume, crisi di competenza, crisi di istituti – attuare le regioni a statuto ordinario, e attuarle prima delle leggi-quadro, quelle che dovrebbero definire i limiti della competenza, è indubbiamente il colpo più duro che voi, colleghi della maggioranza regionalista, potete infliggere alle strutture fondamentali del nostro Stato, del nostro paese.

Il popolo italiano, onorevoli colleghi della maggioranza, i lavoratori italiani – è una nostra convinzione – premuti e oppressi da immensi e crescenti problemi, si aspettavano ben altre cose, ma soprattutto si aspettavano uno Stato autorevole ed efficiente nel promuovere leggi e nel farle rispettare, nel tutelare l'ordine democratico, nel provvedere alla difesa della pace, della libertà, della sicurezza dei cittadini. Ebbene voi date ai lavoratori italiani il divorzio e le regioni: state per dare, soprattutto uno Stato che cresce in debolezza e inefficienza, uno Stato, cioè, maturo per essere travolto, sommerso dalle cattive regioni e dalle pessime ragioni politiche che le hanno sostenute.

Noi vogliamo dire solamente, nel momento in cui si sta per congedare questa legge, che se la maggioranza di centro-sinistra con l'aiuto palese, massiccio, al di là delle finzioni, dei comunisti e dei socialproletari, ha scelto questo modo per celebrare il centenario della breccia di porta Pia e di Roma capitale d'Italia, ebbene bisogna avere il coraggio di affermare che Pio IX e il cardinale Antonelli non potevano trovare vendicatori più accaniti, più efficaci, più implacabili.

Noi voteremo contro questa legge per dissociare nettissimamente le nostre responsabilità. Votando contro osiamo sperare che gli italiani – almeno quelli non rassegnati – registrino che qui dentro non tutti hanno dimenticato e perciò hanno tradito i sacrifici che sono stati compiuti, il sangue che è stato versato per fare di un paese una nazione, per fare l'Italia una, libera ed indipendente, quella che voi, onorevoli colleghi della maggioranza, vi accingete a demolire nel modo più spietato. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Andreotti. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, sotto un certo aspetto mi dispiace che non si sia ancora in fase di discussione generale, non certo per nostalgia di questa nostra fatica...

ALMIRANTE. Possiamo ricominciare.

PRESIDENTE. Per carità.

ANDREOTTI. ...ma perché se mi lasciassi prendere dalla discussione, per altro suggestiva, di tanti argomenti che sono stati qui affacciati stamane in sede di dichiarazione di voto, verrei meno ai miei doveri, trasformando in un intervento di discussione generale la mia dichiarazione di voto.

NICOSIA. Siamo disposti a rimanere.

ANDREOTTI. Penso che dobbiamo guardare non ad impressioni vaghe o prefabbricate, ma alla precisa realtà quale risulta dalla cronaca di questa discussione.

È un fatto che in questa legge vi siano state varie convergenze, alcune in un senso, altre in un altro. Ma a me pare che chi si mette da un punto di vista di voler trovare per forza le prove di una inesistente repubblica conciliare – e sostiene che, se i comunisti votano a favore, questa è una prova palese, se votano contro si ha egualmente una forma di partecipazione alla presunta repubblica conciliare e, infine, se si astengono ritiene che anche questo sia un modo per venirci incontro – debba considerare questa realtà: nessuno degli emendamenti presentati dal gruppo comunista nel corso di questa discussione è stato approvato dalla Camera.

DELFINO, *Relatore di minoranza*. Non in Commissione.

ANDREOTTI. Noi crediamo che questo sia un modo di provare, e non con mezzi indiretti, ma attraverso la linea di un adempimento costituzionale – verso la quale mi pare che non abbia importanza rifarsi alle date di anzianità individuale o collettiva di convinzioni regionaliste o alle motivazioni, per altro non omogenee, che portarono da differenti posizioni a introdurre nella Carta costituzionale gli articoli relativi alla regione – l'inconsistenza della tesi che pretende di provare che si sia in pieno clima di « repubblica conciliare ».

Infatti, se è vero che vi era una scuola di tradizione cristiana sociale, la scuola di

Sturzo, che aveva impostato il regionalismo come un modo di rottura del centralismo statale, visto dall'esterno del potere centralizzato, vi erano però altre componenti – e ricordiamo autorevoli pubblicazioni del partito liberale nella fase clandestina e autorevolissime proposizioni dell'onorevole Einaudi – che vedevano il regionalismo come un metodo di riforma dello Stato, quella riforma che certamente noi tutti invochiamo e di cui sentiamo la necessità.

Ma, onorevoli colleghi, credo che sia ingiusto, gettare il discredito, con manifestazioni gratuite, sullo Stato come è oggi organizzato che, bene o male, attraverso una serie di prove ha pur potuto e saputo affiancare alla ricostruzione, un non indifferente sviluppo della nostra nazione.

Però, se è vero quello che pochi minuti fa da diversi di voi è stato detto e cioè che questo Stato è privo di autorità, è sfasciato, non funziona, che il cittadino lo sente lontano, allora noi diciamo che questo è forse proprio il momento per operare una riforma, e non già su una strada arbitraria, bensì giuridicamente e politicamente dovuta, qual è quella prevista dalla Costituzione.

Io credo che siano altrettanto ingiuste le euforie di coloro i quali ritengono che tutto possa essere risolto con le regioni così come le svalutazioni preventive e gli atti di sfiducia che, a mio avviso, non abbiamo il diritto di fare, sia perché senza le regioni non tutto va bene (e per qualche settore questo è addirittura un eufemismo) sia perché non dobbiamo avere la pretesa di giudicare negativamente le capacità di organizzarsi, di legiferare, di amministrare e di lavorare di corpi politici nuovi che si vanno creando secondo le linee che la Costituzione e le leggi di esecuzione – ultima, in ordine di tempo, questa che ci accingiamo a votare – hanno fissato.

Vi è stato uno sforzo da parte dei partiti della maggioranza e in un primo momento anche del partito repubblicano, la cui astensione dobbiamo in un certo senso salutare con gioia, dato che l'onorevole Mammì ci ha detto che i deputati repubblicani vi sono arrivati con una certa fatica, ma anche con dispiacere e non solo per la posizione storica di quel partito in questo campo specifico ma anche perché non vorremmo, nel quadro che mi auguro sempre più solidale dei partiti della coalizione – con la « c » minuscola – democratica, che vi fosse chi, senza volerlo, si precostituisse dei titoli per dire, qualora le cose dovessero andare male, che, in fondo, non vi ha partecipato.

Noi dobbiamo cercare tutti insieme di far sì che le cose vadano bene, perché, in caso contrario, non si salva questo o quell'altro partito, ma deperisce tutta la struttura politica della nostra nazione. E quando facciamo delle riforme, si sia stati entusiasti o meno, sia sia stati anche contrari prima che fossero decise democraticamente, si ha poi il dovere di portarle avanti con coerenza, con coraggio, rischiando e pagando di persona.

Onorevoli colleghi del partito repubblicano, noi vi abbiamo dato la nostra adesione per studiare un problema che è essenziale, per profittare di questo momento di instaurazione delle regioni per cercare di attuare una riforma dello Stato non solo nelle sue strutture centrali, ma anche in quelle degli enti locali, e lavoreremo assieme in questa direzione. Non dimentichiamo, però, che quando il lettore dei giornali vede questa dotta polemica che noi facciamo sulla provincia e poi legge che all'unanimità, o quasi, noi negli stessi giorni creiamo una nuova provincia e forse ci apprestiamo a crearne delle altre, credo che questo lettore non sia portato a capire molto quello che noi, classe politica, veramente vogliamo, perché qualche volta agiamo su binari paralleli. Certamente non è colpa dell'uno o dell'altro partito.

E passo alla penultima osservazione che desidero fare in questa dichiarazione di voto. Noi dobbiamo sentire che vi è questa grande occasione di poter riformare lo Stato con uno strumento che può non essere perfetto, con dei mezzi che abbiamo cercato, non per espedienti di carattere politico o per non creare ulteriori difficoltà nei rapporti, non sempre facilmente scorrevoli, fra i partiti che appoggiano il Governo, ma per delle soluzioni positive sul famoso articolo 15 di cui tanto si è parlato.

Noi abbiamo ritenuto di dover superare l'articolo 9 della legge del 1953, che aveva il difetto fondamentale di affermare, nel momento stesso in cui si crea, secondo la Costituzione, una nuova struttura che ha diritto a legiferare in determinate materie importanti, che la possibilità di esercizio di questo diritto è tuttavia condizionato ad adempimenti per i quali non si assume alcun impegno temporale. Il superamento del difetto fondamentale dell'articolo 9 si è avuto collegando tale esecuzione ad un termine di due anni che, a differenza della prima proposta, rappresenta il tempo massimo entro il quale, attraverso i provvedimenti delegati, saranno trasferite le funzioni e gli organi.

A me pare che questa non sia affatto una formula di ripiego: abbiamo lasciato una possibilità articolata, a mio avviso, di fare o di non fare, secondo un giudizio di opportunità e secondo le differenti materie, le leggi-quadro, la cui validità credo nessuno possa contestare, a norma dell'articolo 117 della Costituzione, che prevede l'attività legislativa regionale nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato.

Ma nessuno può neppure contestare che vi possa essere una valutazione di carattere giuridico politico, per cui in alcune materie si possa ritenere più opportuno lasciare che i princìpi generali siano quelli fissati nelle leggi vigenti, mentre per altre siano necessarie nuove leggi, lasciando un largo margine di sperimentazione, per far sì che le regioni non siano – come non devono essere – un modello uniforme.

Ben inteso esse non potranno discostarsi dagli obblighi derivanti dai trattati internazionali, dalla politica comunitaria e da quella di programmazione. Tutto questo è previsto, non come manifestazione di sfiducia, ma come necessità di armonizzazione e di coordinamento.

Ed io credo, onorevoli colleghi, che sia stato bene non insistere sulla parola « promozione », perché vi sarebbe stato il rischio di non operare un taglio netto nelle competenze, cioè di passare alcune cose ma non tutte, di conservarne talune ma in modo non chiaro; è in fondo quello che fu detto una volta, da un uomo il quale enunciò un principio chiaro, il principio del « nulla si crea e nulla si distrugge », il Lavoisier che, come sappiamo, finì condannato a morte.

Gli uomini politici, normalmente, usano un sistema diverso, creano molto o magari dicono di creare molto, ma nulla mai distruggono. Noi crediamo, invece, che l'attuazione della regione avrà un senso proprio se si avrà il coraggio di fare questo lavoro, che non è facile, ma che deve impegnarci nei prossimi anni e deve impegnare il Governo.

Quale governo, onorevoli colleghi ? È stato detto che si dà una delega ma non si sa a quale governo; io credo che questo si sia verificato ogni qual volta siano state conferite delle deleghe. Le delege non si danno ad un determinato governo, ma al Governo della Repubblica, che gode la fiducia del Parlamento nazionale. Credo che questo non possa essere considerato da noi come una manifestazione di ostacolo insormontabile.

Un'ultima osservazione desidero fare, perché qui si è andati a disturbare Pio IX e il Risorgimento.

Onorevole Covelli, ella forse è un po' più fresco di noi perché non ha seguito tutta questa vicenda (*Commenti al centro*), quindi può dedicarsi in questo momento ad autorevolissimi ozî di carattere storico-politico, ma vorrei, rispondendo per un attimo a lei ed anche all'onorevole Guarra, che pure ha toccato questo tasto...

GUARRA. Io non sono fresco però !

ANDREOTTI. No, ella ha lavorato moltissimo; anzi l'ammiro per la sua possibilità di parlare speditamente dopo tante ore di fatica.

Vorrei dire che già domenica sul *Messaggero* leggemmo uno di quegli articoli domenicali di Mario Missiroli, che leggiamo sempre con grande interesse e rispetto, nel quale l'autore le suggeriva un tema, onorevole Covelli, perché sosteneva che il Risorgimento veniva distrutto dalle regioni. Citando Carducci diceva: « Repubblica in Italia vuol dire repubbliche, repubbliche vuol dire disordine, disordine vuol dire disfacimento del Risorgimento ». La conclusione dell'articolo di Mario Missiroli era di ritornare a quell'altro libro, al saggio di Missiroli sulla monarchia socialista.

COVELLI. Queste sono battute, ella non risponde al tema !

ANDREOTTI. Onorevole Covelli, io non conosco forse abbastanza Vittorio Emanuele II, ma Pio IX lo conosco perché su di lui ho scritto un libro. Volevo dire che Carducci concludeva: « con la benedizione del Santo Padre », che poi, naturalmente, è il Pio IX, chiamato in causa stamane dall'onorevole Covelli.

Ma vorrei dire, onorevoli colleghi, che non mi sembra giusto che un partito politico – che riteniamo abbia tutte le carte in regola per vedersi giudicare con obiettività attraverso il suo operato e i suoi indirizzi – debba ancora essere considerato come un minorato di carattere politico per questioni di Risorgimento.

Onorevoli colleghi, se veramente il Risorgimento italiano non fosse rappresentato qui dentro né da noi né da tutta la sinistra, lasciatemi dire che, quantomeno dal punto di vista della rappresentatività quantitativa le

azioni del Risorgimento sarebbero assai in ribasso nel Parlamento italiano. (*Proteste alla estrema destra*).

Noi riteniamo, e non perché presumiamo di avere la rappresentanza dei cattolici, che questi discorsi siano veramente chiusi. E sono chiusi da due articoli della nostra Costituzione, da quello che riconosce l'assoluta libertà di pensiero e di culto religioso e dall'articolo che costituzionalizza i patti lateranensi, mettendo un punto definitivo, finale credo, in una controversia storica tra Chiesa e Stato. Contemporaneamente credo che questo debba essere da noi constatato con un atteggiamento che non vuole essere polemico di Chiesa contestatrice, ma con un atteggiamento storico della Chiesa, nel quale nulla può riscontrarsi che ci possa far considerare come condizionati in quanto suoi presunti o reali rappresentanti. È veramente un mondo che sta alle nostre spalle !

Noi crediamo, onorevoli colleghi – pur non dissimulandoci i rischi, i pericoli, le gravi condizioni anche di ordine politico che si porranno negli stessi rapporti tra le forze del nostro paese – nel momento, specie nel primo, in cui sorgeranno le regioni a statuto ordinario, di non avere né il diritto né il dovere di nutrire questo senso di sfiducia. Se è vero che la nostra forza la traiamo dalla volontà, dalla capacità del popolo che ci elegge e ci invia qui, crediamo che questo stesso popolo sia capace di mandare ad amministrare le regioni persone che siano non meno valide di noi ad esercitare un mandato politico ? Credo che il Parlamento – che ha una funzione specifica in questo campo, di coordinamento, di conciliazione nelle controversie tra le regioni e tra le regioni e lo Stato – e la Corte costituzionale siano delle garanzie, ma mi auguro veramente che la migliore garanzia sia nella coscienza democratica e nel senso di responsabilità di coloro che, di qui a qualche mese, saranno chiamati per primi ad amministrare le regioni a statuto ordinario. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 19, ultimo del disegno di legge, nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la tabella dei coefficienti nel testo della Commissione.

(*È approvata*).

Avverto che è stato presentato, dai deputati Delfino ed altri, il seguente emendamento sostitutivo del titolo:

« Provvedimenti per la finanza, il demanio, il patrimonio, le funzioni e il personale per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario ».

Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

S'intende pertanto mantenuto il titolo nel testo della Commissione.

Onorevoli colleghi, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Onorevoli colleghi, eccoci giunti in porto dopo una lunga discussione.

È vero, avremmo potuto accelerarne l'*iter* stroncandola con atti non leciti, contro il regolamento e contro il metodo democratico.

La Presidenza non ha voluto compierli: per questo mi sento in pace con la mia coscienza di democratico.

Ma il fatto che mi preme mettere in evidenza è questo: l'ampia ed anche faticosa discussione si è svolta civilmente senza alcun incidente.

Così ancora una volta questo Parlamento ha dimostrato di funzionare bene. Esso è ben degno del rispetto di tutti. E il merito è vostro, cari colleghi, ed io ve ne sono infinitamente grato.

Consentitemi, in ultimo, di rivolgere un plauso al personale della Camera. Ai commessi, agli impiegati, ai nostri bravi funzionari. (*Vivi, generali applausi*). Tutti si sono prodigati per rendere più agevole il nostro lavoro. A loro vada la nostra riconoscenza. (*Vivi, generali applausi*).

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO, *Ministro delle finanze*. Signor Presidente, onorevoli deputati, al termine di questo lungo ed approfondito dibattito, desidero rivolgere il più vivo ringraziamento a tutti i deputati per l'impegno posto da ciascuno di essi nel sottolineare l'importanza del disegno di legge, nell'approfondirne gli aspetti e nel migliorarne il testo. Il ringraziamento

si rivolge in modo particolare a lei, signor Presidente, che, con impareggiabile fermezza e dignità, ha diretto i lavori di questa Assemblea, dimostrando così la validità e la vitalità della istituzione parlamentare.

Nel momento in cui si passa all'approvazione finale di questo disegno di legge mi sia consentito di esprimere l'augurio del Governo ché, dopo l'approvazione del Senato della Repubblica, la legge in esame possa rendere utili servizi al popolo italiano con l'attuazione concreta dell'istituto regionale, che costituisce un nuovo e più moderno strumento di partecipazione popolare alla vita democratica del paese.

Discussione dei disegni di legge: Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate *(approvato dal Senato)* (2239); Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 *(approvato dal Senato)* (2240).

PRESIDENTE. Propongo a norma dell'articolo 69 del regolamento, che la Camera discuta e deliberi sui disegni di legge già approvati dal Senato, nn. 2239 e 2240 di conversione di decreti-legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Procediamo quindi alla discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate,

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

GIRARDIN, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

MAGRÌ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi della Commissione e del Governo. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Passiamo ora alla discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge del decreto legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Non essendovi iscritti a parlare, la dichiaro chiusa.

La Commissione ha nulla da aggiungere alla relazione scritta ?

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Nulla, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo ?

COLOMBO EMILIO, *Ministro del tesoro*. Il Governo concorda con le conclusioni della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo unico del disegno di legge, identico nei testi della Commissione e del Governo. Se ne dia lettura.

PIGNI, *Segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pensionati ordinari dello Stato e dell'indennità speciale annua ai pensionati di guerra per l'anno 1969.

PRESIDENTE. Non sono stati presentati emendamenti. Il disegno di legge, che consta di un articolo unico, sarà in fine di seduta votato a scrutinio segreto.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

DE MEO: « Modifica all'articolo 322 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523 » (2270);

CURTI: « Norme per la costruzione e l'esercizio dei porti turistici » (2273).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, inoltre, alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GUNNELLA ed altri: « Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano » (2271);

FUSARO ed altri: « Azione orientativa nella scuola e relativi compiti spettanti alla cassa scolastica » (2272).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, sarà fissata in seguito – a norma dell'articolo 133 del regolamento – la data di svolgimento.

Annunzio di una proposta di legge di inchiesta parlamentare.

PRESIDENTE. È stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

GUNNELLA ed altri: « Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sullo stato dell'urbanesimo in rapporto all'emigrazione interna e nelle prospettive delle grandi città ed aree metropolitane » (2274).

Sarà stampata e distribuita. Sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

PRESIDENTE. Informo la Camera che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione della Corte stessa sulla gestione finanziaria della Gestione case per lavoratori, per gli esercizi 1967 e 1968 (Doc. XV, n. 22/1967-1968).

Il documento sarà stampato e distribuito.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. La X Commissione (Trasporti), nella seduta di ieri, in sede legislativa, ha approvato i seguenti provvedimenti:

« Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (2174), *con modificazioni e l'assorbimento della proposta di legge* PAZZAGLIA ed altri: « Modifica alla tabella di cui all'articolo 33 dell'allegato alla legge 31 luglio 1957, n. 685, sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie dello Stato » (557), *la quale pertanto sarà cancellata dall'ordine del giorno;*

« Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni » (2175) (*approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*), *con modificazioni.*

Sui lavori della Camera.

INGRAO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INGRAO. Signor Presidente, prendo la parola per avanzare una richiesta sull'ordine dei lavori. Usciamo da un dibattito lungo, faticoso e molto impegnativo per la portata del tema che noi esaminavamo e per il contrasto insorto su di esso tra le forze regionaliste ed antiregionaliste. Tuttavia noi sentiamo la necessità di proporre che all'ordine del giorno della seduta di domani sia iscritta la discussione di un progetto di legge Raffaelli, n. 505, concernente il prelievo fiscale sui salari, sugli stipendi, sulle pensioni e che interessa certamente la grande massa dei lavoratori del nostro paese.

Signor Presidente, la richiesta che noi facciamo non è formale; ella sa che in una delle riunioni dei capigruppo noi sottolineammo l'interesse che il nostro gruppo annette a questa proposta di legge, che risale a circa un anno fa e che è iscritta all'ordine del

giorno dell'Assemblea dall'ottobre scorso. Noi sollecitiamo questo non solo perché il cammino percorso da questa proposta è stato molto lungo e ci sembra giunto il momento di affrontare il tema, ma perché sentiamo tutta l'urgenza della questione.

In questi giorni una parte dei lavoratori italiani percepiranno nella loro busta-paga gli aumenti faticosamente strappati con le dure lotte dell'« autunno caldo ». Noi sappiamo però, ed i colleghi sanno, quanto pesante sia la taglia, il prelievo che su questa busta-paga opera il fisco e quanto ingiusta sia questa trattenuta. Aggiungo che – com'è noto – la quota esente dal prelievo fiscale, ai fini della ricchezza mobile, è davvero minima (240 mila lire l'anno !) ed è una delle poche voci che siano rimaste immutate nel nostro paese in tutto questo periodo dal 1947 ad oggi.

Per questi motivi sentiamo il bisogno di sollecitare la discussione di questa proposta di legge. Chiediamo inoltre di tenere seduta in questi giorni perché riteniamo che in questo momento il Parlamento debba impegnarsi su una serie di problemi ancora aperti. Purtroppo in questo periodo il lavoro legislativo della Camera è stato frenato dall'ostruzionismo della destra e perciò una serie di provvedimenti è rimasta giacente. Sentiamo il disagio che vi è nel paese, i bisogni che si levano dalle masse ed assistiamo ad una crisi confusa i cui termini a livello di governo non ci sono affatto chiari e che si svolge, ad ogni modo, per canali extraparlamentari. Riteniamo perciò che in questo momento la Camera debba dare la prova del suo impegno, della sua sensibilità, della sua volontà di fare il possibile per dare una risposta alla vivissima e incomprimibile istanza di riforme che si leva dalle masse.

Pertanto, pur rendendoci conto della fatica cui l'intera Assemblea si è sobbarcata in questi giorni, noi insistiamo, signor Presidente, affinché si iscriva all'ordine del giorno della seduta di domani la proposta di legge Raffaelli.

ANDREOTTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, ci troviamo dinanzi a due problemi: uno concernente la fissazione della data di ripresa dei nostri lavori, e l'altro l'ordine del giorno. L'onorevole Ingrao ha le carte in regola per sollevare la questione, perché nella riunione dei capigruppo formulò una riserva sulla decisione, adottata all'unanimità dai capigruppo, di iscrivere al primo posto dei nostri lavori del 1970 il disegno di legge sul *referendum*, già approvato dal Senato e giacente da molti mesi negli archivi della Camera.

Poiché, d'altro canto, in quella occasione ritenemmo tutti concordemente che la proposta di legge Raffaelli ed altre analoghe dovessero essere esaminate unitamente alla riforma tributaria e poiché si voleva evitare che questo potesse essere considerato come un espediente dilatorio relativamente alla proposta di legge concernente il prelievo fiscale sui salari, sugli stipendi e sulle pensioni, ella, signor Presidente, fissò un termine di 30 giorni alla Commissione finanze e tesoro per riferire alla Assemblea su tale provvedimento. La proposta di legge Raffaelli è stata poi iscritta all'ordine del giorno dell'Assemblea dalla Presidenza, senza che vi fosse la relazione da parte della Commissione finanze e tesoro.

Vi sono inoltre pendenti i provvedimenti relativi al fondo di solidarietà nazionale, per i quali abbiamo quasi esaurita la discussione generale.

In questo caso si potrebbe perciò procedere su binari affiancati. Per essere precisi, a me pare che nell'ordine del giorno dovrebbe essere inserito al primo punto quel provvedimento che, fra l'altro, è prontissimo ed ha anche una priorità temporale, cioè il *referendum*.

Dovremmo poi pregare la Commissione finanze (che forse non ha potuto lavorare negli ultimi giorni proprio per le vicende in aula) di riferire molto rapidamente all'Assemblea sulla riforma tributaria affinché si discuta sollecitamente, in aula, questo disegno di legge e la proposta Raffaelli; contemporaneamente dovremo portare avanti (e credo che non si tratti, in termini di impiego temporale, di molte ore di seduta) il disegno di legge per il fondo di solidarietà nazionale. Questo, per quanto riguarda il merito.

Quanto alla data, signor Presidente, si era detto in precedenza che, anche per un riguardo al personale della Camera, era necessario, dopo questo sforzo eccezionale, fissare la prossima seduta per martedì. Si potrebbe, se vogliamo accentuare il nostro impegno, anticipare a lunedì. Ma su questo punto preghiamo la Presidenza di decidere secondo quanto riterrà più opportuno; e ciò non per evitare di lavorare, ma per evitare che, trattandosi di discussione generale, alle sedute siano presenti solo « pochi intimi », nel qual caso noi daremmo uno spettacolo di scarsa partecipazione parlamentare.

COTTONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTONE. Prescindo dalla questione della priorità dei provvedimenti da inserire all'ordine del giorno (se prima la proposta di legge Raffaelli o prima la questione del *referendum*). Vorrei invece fare qualche brevissima considerazione sulla proposta in sé.

Anche a voler ammettere di poter fare seduta domani, la nostra prassi parlamentare è stata sempre nel senso di sospendere il venerdì i lavori. Se si trattasse perciò di argomenti che potessero essere trattati e conclusi con il voto in una sola giornata, potrei ancora concepire l'opportunità di far seduta domani. Ma per entrambi i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno si tratta di questioni la cui trattazione certamente assorbirà più sedute.

E allora qual è la ragione di far seduta domani, quando – come rileva il collega Andreotti – trattandosi di discussione generale, sicuramente i deputati presenti sarebbero pochi ? Qual è la ragione di non concedere ai deputati e al personale della Camera un legittimo riposo per riprendere le energie dopo una seduta che ha stancato un po' tutti ?

A mio giudizio, la proposta di far seduta domani corrisponde ad un mal inteso efficientismo che non si concilia con la serietà e la razionalità dei nostri lavori. Perciò noi voteremo contro tale proposta.

GIOLITTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI. Premesso, signor Presidente, che l'opinione del gruppo socialista in merito alla proposta sui lavori della Camera è che ci si debba rimettere alle decisioni della Presidenza, dico subito che noi valutiamo l'importanza e l'urgenza del provvedimento che l'onorevole Ingrao ha proposto di discutere immediatamente; importanza e urgenza che è stata sottolineata, di fronte al paese, dalle recenti lotte sindacali. Non c'è dubbio però che la proposta di legge Raffaelli esiga un coordinamento con la riforma tributaria di cui si è cominciato a discutere in Commissione.

Con questo noi non riteniamo, per altro, che necessariamente la soluzione del problema relativo al prelievo fiscale sui salari debba essere raggiunta solo all'atto del perfezionamento dell'*iter* dell'intera riforma tributaria. Siamo perciò d'accordo sull'opportunità, e anzi sulla necessità, di anticipare la soluzione del problema attinente alla cosiddetta quota esente dei redditi di lavoro. Tuttavia è necessario un esame preliminare delle connessioni esistenti fra questo provvedimento e la riforma tributaria in generale; ci sembra pertanto che la giornata di domani sia una scadenza troppo vicina per consentire un tale esame preliminare in Commissione. Riteniamo tuttavia che la Camera potrebbe (ma questo lo dico solo come suggerimento a lei, signor Presidente) utilmente impiegare la seduta di domani e di venerdì per procedere alla discussione generale (che si annuncia, dato il numero degli iscritti a parlare, abbastanza lunga) del disegno di legge sul fondo di solidarietà nazionale, dando atto per altro all'onorevole Andreotti dell'impegno che esiste per ciò che riguarda il *referendum*.

Riaffermo per altro che sul tema sollevato dall'onorevole Ingrao noi siamo disposti, anzi siamo interessati, a cercare di anticipare i tempi rispetto all'*iter* della riforma tributaria.

DE MARZIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARZIO. Concordo sull'esigenza di dare carattere prioritario alla discussione di alcuni provvedimenti: ad esempio alla discussione delle proposte di legge sul trattamento fiscale dei redditi di lavoro, delle quali due sono state presentate dal gruppo del Movimento sociale italiano.

Concordo anche sulla necessità che l'Assemblea esamini sollecitamente i progetti di legge sul fondo di solidarietà nazionale e il provvedimento recante benefici agli statali ex combattenti.

Anche la proposta dell'onorevole Andreotti, che l'Assemblea riprenda i suoi lavori nei primi giorni della settimana prossima, mi trova consenziente.

Tuttavia, noi pensiamo che se a quella data la crisi politica in atto non avrà trovato soluzione, l'Assemblea dovrà riprendere i suoi lavori aprendo un dibattito di carattere politico.

Il gruppo del Movimento sociale italiano ha presentato a questo riguardo una interpellanza ed io preannuncio la presentazione di una mozione affinché il suddetto dibattito politico possa aver luogo.

LATTANZI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LATTANZI. A nome del gruppo del partito socialista italiano di unità proletaria mi dichiaro d'accordo sulla proposta dell'onorevole Ingrao.

Riteniamo però che non sia opportuno che la proposta di legge Raffaelli sul trattamento fiscale dei redditi di lavoro venga esaminata unitamente al progetto di riforma tributaria: ciò ritarderebbe infatti la soluzione di un problema che sta tanto a cuore ai lavoratori.

Dopo l'esame della proposta di legge Raffaelli ritengo sia opportuno che la Camera discuta il provvedimento relativo al *referendum*, in base all'accordo preso in sede di riunione dei capigruppo.

GUNNELLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUNNELLA. Noi raccomandiamo la sollecita discussione della riforma tributaria, che dovrà assorbire, naturalmente l'esame delle proposte di legge Raffaelli, Abelli e Roberti sul trattamento fiscale dei redditi di lavoro. Riteniamo infatti che la discussione congiunta dei suddetti provvedimenti si renda necessaria per un organico esame della complessa materia tributaria, che interessa a fondo la vita dello Stato e delle regioni.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, premesso che la Presidenza è, come sempre, a disposizione dell'Assemblea per procedere ulteriormente nei nostri lavori, anche a ritmo serrato, pongo in votazione la proposta che la Camera tenga seduta oggi, alle ore 16.

(*È respinta*).

Pongo in votazione la proposta Ingrao che la Camera tenga seduta domani, alle ore 16.

(*È respinta*).

Vi è poi la proposta Andreotti che la Camera tenga seduta martedì 3 febbraio, alle ore 16,30.

ANDREOTTI. In effetti avevo proposto di riprendere i nostri lavori lunedì; tuttavia, rendendomi conto del fatto che molti colleghi risiedono fuori Roma, riterrei più opportuno che la Camera tenesse la prossima seduta martedì 3 febbraio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta Andreotti che la Camera tenga seduta martedì 3 febbraio, alle ore 16,30.

(*È approvata*).

Pongo in votazione la proposta Andreotti di iscrivere al primo punto dell'ordine del giorno della seduta di martedì 3 febbraio il seguito della discussione dei progetti di legge relativi all'istituzione del fondo di solidarietà nazionale.

(*È approvata*).

Votazioni segrete di disegni di legge.

PRESIDENTE. Voteremo ora a scrutinio segreto i disegni di legge 1807, 2239 e 2240, oggi esaminati.

Indìco la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

« Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario » (1807):

Presenti	497
Votanti	322
Astenuti	175
Maggioranza	163
Voti favorevoli	267
Voti contrari	55

(*La Camera approva*).

È pertanto assorbita la proposta di legge Ingrao n. 1342.

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 945, recante modifica del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 757, relativo alla sospensione della regolamentazione della vendita a rate » (*Approvato dal Senato*) (2239):

Presenti e votanti	497
Maggioranza	249
Voti favorevoli	446
Voti contrari	51

(*La Camera approva*).

« Conversione in legge del decreto-legge 19 dicembre 1969, n. 946, concernente corresponsione della tredicesima mensilità ai pen-

sionati ordinari dello Stato e della indennità speciale annua ai pensionati di guerra, per l'anno 1969 » (*Approvato dal Senato*) (2240):

Presenti e votanti	497
Maggioranza	249
Voti favorevoli	445
Voti contrari	52

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abelli
Achilli
Alboni
Aldrovandi
Alesi
Alessandrini
Alfano
Alini
Allegri
Allera
Allocca
Almirante
Amadei Giuseppe
Amadei Leonetto
Amadeo
Amasio
Amodei
Amodio
Andreoni
Andreotti
Anselmi Tina
Antoniozzi
Ariosto
Armani
Arzilli
Assante
Averardi
Avolio
Azimonti
Azzaro
Badaloni Maria
Balasso
Baldi
Ballardini
Ballarin
Barberi
Barbi
Barca
Bardelli
Bardotti
Baroni
Bartesaghi
Bartole
Bastianelli
Battistella
Beccaria
Belci
Benedetti
Beragnoli
Berlinguer
Bernardi
Bersani
Bertè
Bertoldi
Biaggi
Biagini
Biagioni
Biamonte
Bianchi Fortunato
Bianchi Gerardo
Bianco
Biasini
Bignardi
Bima
Bini
Biondi
Bisaglia
Bo
Bodrato
Boffardi Ines
Boiardi
Boldrin
Boldrini
Bologna
Borghi
Borra
Borraccino
Bosco
Botta
Bottari
Bova
Brandi
Bressani
Brizioli
Bronzuto
Bruni
Bucalossi
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Caiati
Caiazza
Calvetti
Calvi
Camba
Canestrari
Canestri
Cantalupo
Caponi
Capra
Capua
Carenini
Cariglia
Cároli
Carta
Caruso
Cassandro
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattanei
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Cavallari
Cebrelli
Cecati
Ceccherini
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Ceruti
Cervone
Cesaroni
Chinello
Ciaffi
Ciampaglia
Cianca
Ciccardini
Cicerone
Cingari
Cirillo
Coccia
Cocco Maria
Colajanni
Colleselli
Colombo Emilio
Colombo Vittorino
Compagna
Corà
Corghi
Corona
Cortese
Cottone
Covelli
Craxi
Cristofori
Curti
Cusumano
Dagnino
D'Alessio
Dall'Armellina
D'Angelo
D'Antonio
d'Aquino
D'Arezzo
D'Auria
de' Cocci
Degan
De Laurentiis
Del Duca
De Leonardis
Delfino
Demarchi
De Martino
De Marzio
de Meo
De Mita
De Poli
De Ponti
de Stasio
Di Benedetto
Di Giannantonio
Di Leo
Di Lisa
di Marino
Di Mauro
di Nardo Ferdinando
Di Nardo Raffaele
D'Ippolito
Di Primio
Di Puccio
Di Vagno
Donat-Cattin
Drago
Durand de la Penne
Elkan
Erminero
Esposto
Evangelisti
Fabbri
Fasoli
Ferioli
Ferrari
Ferrari Aggradi
Ferretti
Ferri Giancarlo
Ferri Mauro
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiorot
Fiumanò
Flamigni
Fornale
Fortuna
Foscarini
Foschi

Foschini
Fracanzani
Fracassi
Franchi
Frasca
Fregonese
Fusaro
Galloni
Gaspari
Gastone
Gatto
Gerbino
Gessi Nives
Giachini
Giannini
Giglia
Gioia
Giolitti
Giomo
Giordano
Giovannini
Girardin
Giraudi
Gitti
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granelli
Granzotto
Grassi Bertazzi
Graziosi
Greggi
Guadalupi
Guarra
Guerrini Giorgio
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gui
Gullotti
Gunnella
Helfer
Ianniello
Imperiale
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Jacazzi
La Bella
Laforgia
La Malfa
Lami
Lattanzi
Lattanzio
Lauricella
Lavagnoli
Lenoci
Lenti
Lepre
Lettieri
Levi Arian Giorgina
Lezzi
Libertini
Lima
Lizzero
Lobianco
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Lombardi Riccardo
Longo Pietro
Longoni
Loperfido
Lospinoso Severini
Lucchesi
Luzzatto
Macaluso
Macchiavelli
Macciocchi Maria Antonietta
Maggioni
Magrì
Malagugini
Malfatti Francesco
Malfatti Franco
Mammì
Mancini Antonio
Mancini Vincenzo
Marchetti
Mariani
Marino
Marmugi
Marocco
Marraccini
Marras
Martelli
Martini Maria Eletta
Martoni
Maschiella
Masciadri
Mascolo
Massari
Mattalia
Mattarella
Mattarelli
Maulini
Mazza
Mazzarrino
Mazzola
Mengozzi
Menicacci
Merenda
Merli
Meucci
Mezza Maria Vittoria
Miceli
Micheli Filippo
Micheli Pietro
Milani
Miroglio
Misasi
Mitterdorfer
Monaco
Monasterio
Monsellato
Monti
Morelli
Morgana
Morvidi
Mosca
Musotto
Mussa Ivaldi Vercelli
Nahoum
Nannini
Napoli
Napolitano Francesco
Napolitano Luigi
Natali
Natta
Nenni
Niccolai Cesarino
Niccolai Giuseppe
Nicolazzi
Nicosia
Nucci
Ognibene
Ollietti
Olmini
Origlia
Orilia
Orlandi
Pagliarani
Pandolfi
Papa
Pascariello
Passoni
Patrini
Pazzaglia
Pedini
Pellegrino
Pellicani
Pellizzari
Pennacchini
Piccinelli
Piccoli
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pisicchio
Pisoni
Pitzalis
Pochetti
Polotti
Prearo
Preti
Protti
Racchetti
Radi
Raffaelli
Raicich
Raucci
Rausa
Re Giuseppina
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Reggiani
Reichlin
Restivo
Revelli
Riccio
Roberti
Rognoni
Romeo
Romita
Romualdi
Rosati
Rossinovich
Ruffini
Rumor
Russo Carlo
Russo Ferdinando
Russo Vincenzo
Sabadini
Sacchi
Salizzoni
Salomone
Salvi
Sandri
Sangalli
Sanna
Santagati
Santi
Santoni
Sargentini
Savio Emanuela
Savoldi
Scaglia
Scaini
Scalfaro
Schiavon
Scianatico
Scionti
Scipioni
Scotoni
Scotti
Scutari
Sedati
Semeraro
Senese
Sereni

Serrentino
Servadei
Servello
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Silvestri
Simonacci
Sinesio
Sisto
Skerk
Sorgi
Spagnoli
Specchio
Speciale
Speranza
Spinelli
Spitella
Sponziello
Squicciarini
Stella
Storchi
Sullo
Tagliaferri
Tambroni Armaroli
Tani
Tantalo
Taormina
Tarabini
Taviani
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Tocco
Todros
Tognoni
Toros
Tozzi Condivi
Traina
Traversa
Tripodi Antonino
Tripodi Girolamo
Trombadori
Truzzi
Tuccari
Turchi
Turnaturi
Urso
Usvardi
Vaghi
Valiante
Valori
Vassalli
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Verga
Vespignani
Vetrano
Vetrone
Vicentini
Zaccagnini
Zaffanella
Zamberletti
Zanibelli
Zanti Tondi Carmen
Zappa
Zucchini

Si sono astenuti sul disegno di legge n. 1807:

Alboni
Aldrovandi
Alini
Allera
Amasio
Amodei
Arzilli
Assante
Ballarin
Barca
Bartesaghi
Bastianelli
Battistella
Benedetti
Beragnoli
Berlinguer
Biagini
Biamonte
Biasini
Bini
Bo
Boiardi
Boldrini
Borraccino
Bronzuto
Bruni
Bucalossi
Busetto
Canestri
Caponi
Caruso
Cebrelli
Cecati
Ceravolo Domenico
Ceravolo Sergio
Cesaroni
Chinello
Ciampaglia
Cianca
Cicerone
Cirillo
Coccia
Colajanni
Compagna
Corghi
D'Alessio
Damico
D'Angelo
D'Auria
De Laurentiis
Di Benedetto
di Marino
Di Mauro
D'Ippolito
Di Primio
Esposto
Fasoli
Ferretti
Ferri Giancarlo
Fibbi Giulietta
Finelli
Fiumanò
Flamigni
Foscarini
Foschi
Fregonese
Gastone
Gatto
Gessi Nives
Giachini
Giannantoni
Giannini
Giovannini
Giudiceandrea
Gorreri
Gramegna
Granata
Granzotto
Guerrini Rodolfo
Guglielmino
Gunnella
Ingrao
Iotti Leonilde
Jacazzi
La Bella
La Malfa
Lami
Lattanzi
Lavagnoli
Lenti
Levi Arian Giorgina
Libertini
Lizzero
Lodi Adriana
Lombardi Mauro Silvano
Loperfido
Luzzatto
Macaluso
Macciocchi Maria Antonietta
Malagugini
Malfatti Francesco
Mammì
Marmugi
Marras
Martelli
Maschiella
Mascolo
Mattalia
Maulini
Mazzola
Miceli
Milani
Monasterio
Morelli
Morgana
Morvidi
Nahoum
Napolitano Luigi
Natta
Niccolai Cesarino
Ognibene
Olmini
Orilia
Pagliarani
Pascariello
Passoni
Pellegrino
Pellizzari
Pietrobono
Pigni
Pirastu
Piscitello
Pochetti
Raffaelli
Raicich
Raucci
Re Giuseppina
Reale Oronzo
Reichlin
Rossinovich
Sabadini
Sacchi
Sandri
Sanna
Santoni
Scaini
Scipioni
Scotoni
Scutari
Sereni
Sgarbi Bompani Luciana
Skerk
Spagnoli

Specchio
Speciale
Tagliaferri
Tani
Taormina
Tedeschi
Tempia Valenta
Terrana
Terraroli
Todros
Tognoni
Traina
Tripodi Girolamo
Trombadori
Tuccari
Valori
Vecchi
Vecchietti
Venturoli
Vespignani
Vetrano
Zanti Tondi Carmen
Zucchini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bemporad
Cacciatore
Carra
Cattani
Cottoni
Dell'Andro
Felici
Foderaro
Isgrò
Magliano
Montanti
Moro Aldo
Moro Dino
Scardavilla
Vecchiarelli

(concesso nella seduta odierna):

Alessi
Arnaud
Bersani
Bonifazi
Bonomi
Cavallari
Ceravolo Sergio
Cortese
Cossiga
D'Alema
Darida
De Maria
Galli
Gonella
Guidi
Iozzelli
Lajolo
La Loggia
Leonardi
Longo Luigi
Miotti Carli Amalia
Molè
Natta
Pajetta Gian Carlo
Pica
Piccoli
Pintus
Polotti
Prearo
Rosati
Sartor
Savio Emanuela
Scaini
Scarascia Mugnozza
Scionti
Semeraro
Spinelli
Sulotto
Taviani
Terranova
Toros
Valeggiani
Vedovato
Vergani
Vianello

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

PIGNI, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di martedì 3 febbraio 1970, alle 16,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Istituzione del fondo di solidarietà nazionale (1661);

e delle proposte di legge:

BONOMI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale (59);

SERENI ed altri: Fondo di solidarietà nazionale contro le calamità naturali e le avversità atmosferiche in agricoltura (113);

ROMITA ed altri: Istituzione di un fondo per il risarcimento dei danni alle colture agricole dovuti a calamità atmosferiche (421);

MONTANTI ed altri: Istituzione di un fondo di solidarietà nazionale contro le avversità atmosferiche (446);

— *Relatore:* De Leonardis.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo (*Approvato dal Senato*) (1249);

— *Relatore:* Riccio.

3. — *Discussione delle proposte di legge:*

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e alla imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivanti da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (505);

ABELLI ed altri: Modifiche alle disposizioni relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile (162);

ROBERTI ed altri: Regolamentazione della tassa dei redditi di lavoro per l'imposta complementare (358);

— *Relatore:* De Ponti.

La seduta termina alle 9,50 di mercoledì 28 gennaio 1970.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. ANTONIO MACCANICO

INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se non intenda assumere urgenti provvedimenti diretti ad accelerare al massimo la definizione degli atti traslativi della proprietà, dal demanio dello Stato all'IACP di Piacenza, del « Colatore Rifiuto » (identificato all'ufficio tecnico erariale con scheda n. 196). Pratica che, in concreto, impedisce ai 74 inquilini dei fabbricati di via Dante, Damiani, Nasalli Rocca, di esercitare il diritto al riscatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato con la legge 27 aprile 1962, n. 231.

Se non intende, inoltre, il Ministro dare disposizioni affinché venga abrogata la nota ministeriale n. 110673 del 15 marzo 1965 - Direzione generale demanio - per l'aggiornamento dei prezzi dei canali demaniali.

L'ufficio tecnico erariale di Piacenza, infatti, in attuazione della suindicata nota ministeriale, aggiornava il prezzo di lire 2.600 al metro quadrato stabilito con stima dell'8 febbraio 1960 (data della occupazione del canale da parte dell'Istituto autonomo case popolari di Piacenza) a lire 9.600 al metro quadrato.

Trattandosi di un'area sulla quale sono stati costruiti, con il contributo dello Stato, fabbricati popolari assegnati alle categorie di lavoratori meno abbienti e che intendono esercitare il diritto al riscatto (decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2), si ritiene che la stima successiva al 25 marzo 1965 debba essere revocata, tenendo in considerazione la stima fatta al momento dell'occupazione del suolo. (4-10416)

AMADEI GIUSEPPE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che con l'articolo 10 della legge 28 marzo 1968, n. 422, è stata disposta la concessione di contributi venticinquennali previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge 1° novembre 1965, n. 1179, relativi ai mutui richiesti dalle persone ed enti (cooperative edilizie) di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 9 della legge stessa;

che i finanziamenti relativi (n. 2 miliardi annui per gli anni 1967, 1968 e 1969) risultano da tempo già stanziati ma a tutt'oggi non è stata ancora disposta la ripartizione ai provveditorati regionali alle opere pubbliche competenti -

se non intenda, per evitare ulteriori disagi economici che si ripercuotono sui cittadini che da tempo hanno in corso pratiche di mutuo, predisporre con sollecitudine la ripartizione delle somme stanziate ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 422, di competenza a ciascun provveditorato regionale alle opere pubbliche, in quanto detti provveditorati attualmente per carenza di disposizioni in merito, non possono dare corso alle pratiche di finanziamento sia per i fabbricati ultimati sia per quelli in costruzione, perché sembra che agli stessi siano state date istruzioni limitatamente ai contributi relativi alla sola legge 1° novembre 1965, n. 1179. (4-10417)

SISTO, GIRAUDI, TRAVERSA E MIROGLIO. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del turismo e spettacolo.* — Per conoscere le ragioni per cui gli Enti provinciali del turismo non figurano fra gli enti (comuni, province, regioni, camere di commercio e aziende autonome) ai quali nel disegno di legge n. 1639, che propone la delega legislativa al Governo per la riforma tributaria, è riservato un finanziamento autonomo attraverso l'attribuzione diretta del gettito derivante dall'imposta locale sui redditi patrimoniali (articolo 4, punti 3 e 7). (4-10418)

BATTISTELLA, CORGHI E BARDELLI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i dati esatti del « progetto proposto dalla sezione autonoma della bonifica montana del BIM per l'irrigazione polivalente Trevisio-Villa di Tirano » in provincia di Sondrio.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere a quale stadio si trovi la progettazione e quali enti debbono sostenere le spese e se esista un primo stralcio di detto progetto, visto che certi lavori in corso nella zona vengono messi in relazione con tale opera, e di conoscere infine tutti gli elementi atti a mettere in condizioni gli eventuali consorziandi di decidere con conoscenza di causa se aderire o no a detto consorzio e atti a fugare i molti dubbi e le molte avversità generali (dalla mancanza di dati certi ed ufficiali) dal timore di dover aderire obbligatoriamente senza conoscere quali siano gli oneri e gli eventuali vantaggi allo istituendo consorzio. (4-10419)

FERIOLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere – premesso che il Consorzio di bonifica montana del Nure-Arda-Chero (Piacenza) ottenne a suo tempo, con deliberazione del Comitato dei ministri per le aree depresse del centro-nord, il finanziamento della somma di lire 48.000.000 per la costruzione del primo stralcio dell'acquedotto rurale di Diolo, in comune di Lugagnano e che, a seguito di autorizzazione alla presentazione del relativo progetto all'ufficio del genio civile, veniva affidato l'incarico della progettazione ad un professionista del posto; che, a seguito di interferenze di carattere politico, il predetto Consorzio rinunziava alla predisposizione del progetto per il quale era già stato affidato il relativo incarico tecnico, e che tale compito veniva assunto dal comune di Lugagnano, il quale impartiva disposizioni per la progettazione tali da favorire zone diverse da quelle che dovevano essere servite secondo le iniziali direttive del Consorzio; che la progettazione secondo i termini di cui alle direttive comunali viene difesa con motivi di carattere tecnico che possono forse avere una loro validità solo per quanto attiene alla conduttura principale ma non per quanto attiene ai costosi allacciamenti di case sparse, allacciamenti che sono tali da esaurire il finanziamento a disposizione, rimanendo così tagliato fuori dall'approvvigionamento idrico proprio il più popoloso ed importante centro, appunto quello di Diolo, in funzione del quale era stato deliberato l'intero finanziamento; che quanto detto ha provocato vivaci doglianze fra gli abitanti della zona, di cui si è fatta portavoce più volte la stampa locale – se sia legittimo che il Consorzio Nure-Arda-Chero abbia rinunciato, a favore del comune di Lugagnano, alla predisposizione del progetto per il detto acquedotto e per sapere altresì se sia legittimo che lo stanziamento di cui alla delibera del Comitato dei ministri (delibera che si chiede venga comunicata, nei suoi termini esatti, all'interrogante, in uno con la relazione tecnica alla base della stessa) venga di fatto distolto a favore dell'approvvigionamento idrico di zone diverse da quelle per le quali venne disposto, e comunque con esclusione proprio della frazione più popolosa e carente in materia.

L'interrogante (attese le indubbie interferenze politiche che si sono avute) chiede se non si intenda disporre un'accurata inchiesta in materia e comunque intervenire perché l'acquedotto venga realizzato secondo l'iniziale progetto del Consorzio di bonifica e quindi a favore della frazione di Diolo, pur non escludendosi che la progettazione del tronco principale sia tale da non impedire successivamente altri allacciamenti di altre case sparse.

L'interrogante chiede da ultimo di sapere se, avanti la situazione venutasi a creare, non si ritenga indispensabile disporre un urgente stanziamento suppletivo, tale da consentire che tutta la zona interessata possa essere adeguatamente servita dal costruendo acquedotto. (4-10420)

CINGARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della protesta di alunni e insegnanti per il mancato sdoppiamento della prima e della seconda classe della scuola media statale di Pizzoni (Catanzaro), sdoppiamento autorizzato da una recente circolare ministeriale e consigliato soprattutto dal sovraffollamento delle ricordate classi;

e per conoscere le ragioni di tale mancato adempimento, pur in presenza di una predisposizione favorevole da parte del provveditorato agli studi di Catanzaro. (4-10421)

TRIPODI ANTONINO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi per i quali la Calabria sia stata del tutto esclusa dalle localizzazioni degli investimenti del Gruppo FIAT nel Mezzogiorno per il triennio 1970-72, approvate, nei giorni scorsi, dal Comitato dei ministri per la contrattazione programmata. L'interrogante osserva essere semplicemente sconcertante che dei 240 miliardi previsti per la spesa e delle 19 mila unità di nuova occupazione debbano beneficiare province meridionali il cui reddito supera di molto quello calabrese e che già sono avvantaggiate da installazioni industriali assolutamente mancanti nella più misconosciuta e depressa regione del Mezzogiorno. In siffatta maniera tutte le assicurazioni per il decollo economico della Calabria restano vuote parole di scherno. (4-10422)

DE LEONARDIS E DE MEO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del bilancio e della programmazione economica, al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere quali criteri sono

stati adottati nella scelta degli ultimi insediamenti industriali nella regione pugliese e le ragioni per cui non ancora sia stata determinata l'ubicazione dello stabilimento « Aeritalia », che trova la sua più funzionale sede nel Tavoliere delle Puglie.

Note interferenze di varia natura, ma non ispirate da obiettivi requisiti economico-sociali, non debbono influenzare una decisione che si presenta ormai chiara e precisa.

Difatti il Tavoliere delle Puglie, classificato area di sviluppo industriale, oltre ad essere un naturale aeroporto agibile in tutte le ore del giorno e della notte e durante l'intero arco dell'anno solare, possiede tutte le infrastrutture (ferroviarie, stradali, idriche, elettriche, radiotelefoniche, telegrafiche, portuali e aeroportuali, nonché le fonti di energia metanifere) per rendere più economici e convenienti l'insediamento e la sua gestione, oltre a permettere l'agevole trasferimento della produzione.

Imperativi di natura sociale, quale la larga disponibilità di intelligente e laboriosa manodopera, accresciuta anche dall'esodo rurale e in cerca di occupazione o addirittura di primo impiego, impongono altresì nella Capitanata la presenza di un impianto industriale capace di assorbire i lavoratori provenienti dalle zone montane del Gargano e del sub-Appennino, che abbandonano l'infruttuosa attività agricola.

Inoltre lo sviluppo equilibrato della Capitanata, in rapporto alle diverse zone interne ed al resto della regione, richiede un'adeguata presenza di iniziative industriali a larga potenzialità occupazionale, al fine di scongiurare la stagnazione o la recessione economica dell'intera provincia. (4-10423)

GUADALUPI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire prontamente sul Provveditore agli studi di Taranto al fine di richiamarlo alla più corretta considerazione dei rapporti dell'autorità scolastica con i sindacati della scuola e con gli uomini che in essi sono più direttamente e responsabilmente impegnati.

Tale richiesta di intervento è da porre in relazione ad episodi dei quali anche la stampa locale e regionale si è occupata largamente e ad altri episodi che costituiscono elemento di grave perplessità in tutti gli ambienti scolastici della provincia jonica e determinano uno stato di malessere e di insoddisfazione. (4-10424)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e del turismo e spettacolo.* — Per sapere se sono a conoscenza che a San Felice Circeo (Latina), paese riconosciuto come zona turistica, l'unica strada che conduce alla spiaggia libera, lungomare Rio Torto-Torre Olevola, è rimasta interrotta, perché in pessime condizioni, a seguito di una violenta mareggiata abbattutasi sul litorale tirreno nel lontano 1966; e per conoscere quali interventi ritengano di effettuare a tale proposito prima che inizi la prossima stagione estiva.

L'interrogante fa presente come la mancata sistemazione della suddetta strada gravi negativamente sull'economia turistica del paese. (4-10425)

BOLDRINI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se non ritenga opportuno emanare disposizioni affinché le reti sempre usate dai padellonisti siano consentite almeno per un altro triennio e se non ritenga opportuno modificare le norme vigenti perché le licenze di categoria *A* siano rilasciate non solo ai pescatori di mestiere, ma anche a quelli sportivi, cioè ai padellonisti che esercitano una pesca tradizionale. (4-10426)

BOLOGNA. — *Ai Ministri delle finanze, del tesoro e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere quali iniziative, ciascuno nel settore di propria competenza, e quali specifici provvedimenti intendono adottare per far fronte ai gravi disagi e ai danni prodotti a carico dei cittadini e del bilancio dello Stato dallo sciopero a tempo indeterminato proclamato dalle imposte dirette, i cui uffici sono chiusi sin dal 9 dicembre 1969.

Risulta, infatti, all'interrogante che le certificazioni urgenti e necessarie per corredare pratiche di varia natura non vengono rilasciate, che la rata di imposte che scade a febbraio sarà sicuramente abbinata a quella di aprile, che i rimborsi per indebito non vengono eseguiti e che comunque la riscossione della rata di imposte del mese di febbraio, pari a 340 miliardi, non potrà essere effettuata, con conseguenze di particolare gravità per le entrate tributarie dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni e di altri enti locali.

Per conoscere per quali ragioni hanno rifiutato di accogliere le richieste avanzate dal sindacato autonomo, esaminando con buona volontà, prima della proclamazione dello sciopero, tutti gli aspetti della vertenza,

nonché i motivi della mancata rivalutazione monetaria della tabella *A* dei « tributi speciali », allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, convertito in legge 26 settembre 1954, n. 869, titolo primo, per la maggior parte delle voci ancorata a misure risalenti al 1947, mentre si è invece recentemente approvata la tabella - titolo terzo - concernente il personale degli uffici tecnici erariali (legge 1° ottobre 1969, n. 679), creando in tal modo assurde ed ingiustificate sperequazioni, a parità di servizi resi dalla stessa amministrazione finanziaria. (4-10427)

CIAMPAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è stato informato della nomina a presidente della camera di commercio di Cosenza del signor Osvaldo Balducci, privo di ogni titolo di studio e di qualsiasi preparazione per occupare una carica così importante, ma qualificato solamente per essere stato collaboratore di un notabile locale; per sapere altresì se non trovi incompatibile con le regole di un regime democratico e degno invece dei tempi e dei metodi descritti da Gaetano Salvemini, il fatto che all'Istituto case popolari di Cosenza tanto il presidente quanto il vice presidente appartengono allo stesso gruppo del predetto notabile, che la presidenza dell'Opera Sila e quasi tutti gli incarichi di nomina governativa sono pure stati affidati a persone del summenzionato gruppo in contrasto con le quotidiane affermazioni di principio del Governo e dei partiti di centro-sinistra. (4-10428)

BARDOTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga opportuno adottare provvedimenti che consentano di estendere le norme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 aprile 1963, n. 994, concernente il regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1961, n. 831, relativo al personale ausiliario dei convitti nazionali ed educandati femminili, anche al personale in servizio presso i conservatori femminili. (4-10429)

BARDOTTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della viva preoccupazione diffusa fra gli esercenti attività commerciali per le difficoltà economiche che all'attuale sistema assicurativo, già sottoposto agli oneri derivanti da un eccessivo aumento dei costi assistenziali, possono derivare dall'erogazione gratuita dell'assistenza, pur sempre incompleta, agli ex commercianti pensionati, senza un adeguato concorso finanziario pubblico.

Questa situazione è stata rilevata ovunque in occasione delle assemblee provinciali dei delegati delle casse mutue di malattia, riunite per approvare il bilancio preventivo dell'esercizio 1970.

Nel corso di tali assemblee è stato rilevato che la legge 22 luglio 1966, n. 613, pone a carico degli assistiti la quasi totalità degli oneri conseguenti alla erogazione delle prestazioni di malattia ai pensionati stessi e, in particolare, che agli oneri suddetti si fa fronte con un contributo statale che costituisce una parte veramente minima delle disponibilità finanziarie occorrenti, mentre il contributo a carico di ciascun assistibile iscritto alla cassa ha subìto, in soli tre anni, un aumento pari al 90 per cento.

Considerato che il problema sollevato è destinato ad assumere nei prossimi anni una crescente rilevanza, sia per il costante aumento numerico dei pensionati in assistenza gratuita, sia per il necessario ed ormai indilazionabile ampliamento delle competenze assicurative della cassa ad alcune prestazioni fondamentali tuttora escluse, si chiede quali iniziative il Ministro intenda adottare al fine di favorire la soluzione positiva di un problema che interessa una vasta categoria di lavoratori. (4-10430)

BARDOTTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che gli uffici finanziari (distrettuali e compartimentali) stanno accertando redditi di ricchezza mobile, categoria *B*, sugli avanzi di gestione degli ospedali. Partendo dal concetto della tassabilità gli uffici stessi, inoltre, fanno verifiche e correzioni sui bilanci degli enti al fine, secondo loro, di individuare il cespite da tassare.

A giustificazione di questo modo di procedere gli uffici finanziari sostengono che gli ospedali sono soggetti all'imposta di ricchezza mobile in quanto non vi è, nell'articolo 84 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, delle leggi sulle imposte dirette, una esenzione soggettiva che riguardi gli ospedali.

Nei ricorsi contro gli accertamenti ricevuti, gli ospedali resistono e oppongono che la loro gestione ed i risultati di essa non rientrano nel presupposto dell'imposta di ricchezza mobile stabilito dall'articolo 81 del suddetto testo unico.

La situazione generale, nello stato attuale, è quella dello svolgimento del contenzioso amministrativo fiscale che, mentre trova nelle decisioni delle varie commissioni di vario grado (nessun ricorso è ancora deciso dalla commissione centrale), una diversa ed opposta soluzione, cioè tassabilità e intassabilità, non risolve il problema di fondo ma, se mai, risolve il problema sorto da quel particolare accertamento.

Gli ospedali ritenevano che con la nuova legge 12 febbraio 1968, n. 132, la questione suddetta fosse risolta, se non che, da parte degli uffici finanziari si sostiene la non influenza fiscale di detta legge. A consolidamento di questa loro tesi gli uffici fiscali sostengono che la tassabilità per alcuni redditi sussiste anche per lo Stato e solo per pura convenienza pratica non si applica per questi redditi statali la tassazione.

Appare strano che gli ospedali subiscano la tassazione quando le società civili di mutuo soccorso (con attività sociale molto limitata) ebbero con legge istitutiva dell'imposta di ricchezza mobile la esenzione soggettiva; inoltre nell'articolo 84 dell'attuale testo unico, alla lettera *f*), si trovano esenti « Sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo puramente caritativo » e alla lettera *g*) « le somme erogate a titolo di liberalità » per cui è da supporre che siano da comprendere in detto articolo l'esenzione dall'imposta degli avanzi di amministrazione degli ospedali che a tutto rigore sono, oltre che disponibili, destinati a ridurre le rette ospedaliere degli anni successivi.

L'interrogante chiede quali iniziative il Ministro ritiene di adottare allo scopo di rendere palesemente esenti gli ospedali da tassazioni di ricchezza mobile con la eliminazione di un gravame che viene a ridurre le possibilità funzionali degli ospedali stessi. (4-10431)

ASSANTE E PIETROBONO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per conoscere i motivi per i quali non ha ritenuto di iscrivere la fiera di Cassino (Frosinone) nel calendario ufficiale delle fiere a carattere nazionale;

se non ritenga di rivedere tale decisione, superando il concetto di carattere restrittivo, in via generale da condividersi, che ha portato a tale esclusione, in considerazione del fatto che Cassino trovasi in posizione geografica estremamente favorevole per essere situata alla punta estrema del Lazio a cavallo tra Napoli e Roma, ed a confine con la Campania ed il Molise, al centro di una vasta zona in via di rapido sviluppo industriale (fa parte del consorzio dell'area industriale della provincia di Frosinone ed è recente la decisione del Comitato dei ministri relativa alla costruzione di un impianto FIAT per la produzione di auto) e con infrastrutture adeguate o in via di adeguamento (autostrada del sole, porto di Gaeta, autostrada Avezzano-Sora-Cassino, superstrada Cassino-Formia, eccetera);

se non ritenga, subordinatamente, di riconoscere alla Fiera stessa almeno il carattere interprovinciale. (4-10432)

GRASSI BERTAZZI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali urgenti ed indilazionabili provvedimenti intende adottare a favore del benemerito personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette il quale ha proclamato uno sciopero a tempo indeterminato – che dura oramai dal 9 dicembre 1969 ! – paralizzando la preziosa attività di detti uffici che – da soli – assicurano alle entrate dello Stato un gettito di 3 mila miliardi di lire, pari ad un terzo delle entrate tributarie.

L'interrogante fa presente che forse mai come in questa occasione lo stato di agitazione del personale degli uffici delle imposte dirette incide tanto da vicino sul delicatissimo settore delle entrate del paese. Trattasi d'altronde di una categoria che – chiamata quanto prima ad attuare la riforma tributaria – ha sempre risposto alle crescenti esigenze finanziarie e tributarie dello Stato.

Peraltro accanto alle rivendicazioni poste dal predetto personale (trattamento accessorio, erogazione di premi di incentivazione, rivalutazione monetaria della tabella dei tributi speciali per equipararla almeno a quella degli uffici tecnici erariali) e che lo interessano particolarmente, vi sono rivendicazioni di natura normativa poste per una maggiore funzionalità ed una migliore e più incisiva efficienza dell'amministrazione delle imposte dirette, con vantaggi evidenti per lo Stato e per gli stessi contribuenti.

L'interrogante chiede pertanto di conoscere se, nell'interesse di tutta la collettività nazionale, non creda ormai di intervenire – con la dovuta sensibilità – per la sollecita composizione della grave vertenza, le cui conseguenze ancor più gravi, specie nei confronti dell'Erario dello Stato, delle province, dei comuni e di tutti gli altri enti impositori, si avranno alle scadenze dei versamenti bime-

strali (22 febbraio e 22 aprile 1970) che non potranno essere operate per mancanza appunto degli accertamenti non effettuati, dei ruoli non emessi e dei carichi di imposte non riscossi dagli esattori.

L'interrogante fa notare infine come lo sciopero continuato del personale degli uffici delle imposte dirette – che ha già compromesso la regolare scadenza della prima rata di riscossione dei tributi diretti – procurerà alla collettività nazionale gravi e pesanti oneri per interessi moratori e, nei confronti di parecchi enti impositori, quali province e comuni, aggravi di interessi passivi di cassa, con pericoli del tutto prevedibili di non poter provvedere al pagamento del personale e ad altre spese istituzionali. (4-10433)

BALLARIN, BUSETTO, BORTOT, CHINELLO E FREGONESE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere come giudica il comportamento della RAI-TV che non ha ritenuto meritevole della sua attenzione e quindi sostanzialmente non interessante i telespettatori italiani, la cerimonia funebre, che ha visto la partecipazione dell'intera popolazione di Chioggia, dei lavoratori del mare morti a causa del naufragio del cargo *Fusina*.

Occorre ancora una volta rilevare che l'ente televisivo nazionale, così pronto a propagandare fatti ed avvenimenti che si svolgono in altri Stati (quando rispondono ad una certa linea politica) e manifestazioni frivole, trascura, quando si tratta di commentare anche con le immagini la situazione dei lavoratori italiani, i loro disagi, i loro lutti e le loro manifestazioni per modificare le loro condizioni di vita e di lavoro, di adempiere il suo compito di informazione democratica. (4-10434)

FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere:

1) il suo parere in merito alle richieste di intervento e alle proposte per la formulazione del piano zonale elaborate dalle conferenze agrarie del comprensorio del Rubicone (comuni di Borghi, Gambettola, Gatteo, Longiano, Savignano, San Mauro Pascoli, Sogliano);

2) quale collaborazione intenda stabilire, tramite gli organi periferici controllati o diretti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con le conferenze agrarie comunali e comprensoriale del Rubicone le quali, per la partecipazione unitaria di tutte le organizzazioni sindacali e le associazioni dei produttori agricoli, di tutti gli enti locali e forze politiche, rappresentano una migliore articolazione e sviluppo della democrazia nelle campagne e possono costituire strumenti validi per una larga partecipazione dei contadini produttori alle scelte riguardanti il rinnovamento e lo sviluppo dell'agricoltura e all'attuazione delle norme stabilite dal capitolo XVIII del piano di sviluppo economico 1966-1970, dall'articolo 39 del piano verde n. 2 e dall'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 901, che indicano nel piano zonale a livello territoriale, per zone omogenee, per affinità e interdipendenze funzionali, una vera e propria unità di programma;

3) quali sono i suoi intendimenti in ordine alla necessità di coordinare e di condurre alle scelte contenute nel piano di zona tutte le richieste di finanziamenti pubblici afferenti al riordino fondiario, alle strutture agrarie, di mercato e civili nelle campagne, inoltrate da enti locali, consorzi di bonifica e idraulici, singoli produttori o proprietari, cooperative e associazioni, nonché gli investimenti previsti nei bilanci dell'ente di sviluppo e dei ministeri.

Per conoscere i suoi intendimenti in ordine alle necessità di intervento, indicati dalla conferenza agraria comprensoriale, per affrontare le seguenti necessità:

a) riordino fondiario mediante il superamento della mezzadria, l'utilizzazione dei fondi previsti dalla legge n. 590, l'alienazione a favore dei contadini delle aziende di proprietà delle Opere Pie e dei comuni di Longiano e Roncofreddo e delle aziende private: Fenili nel comune di Gatteo, Bilancioni nel comune di San Mauro Pascoli e Spalletti nel comune di Savignano, e mediante un particolare aiuto per favorire la gestione associata, a proprietà divisa, delle aziende contadine;

b) qualificazione e sviluppo dell'ortofrutticoltura nei comuni di Gambettola, Gatteo, San Mauro Pascoli e Savignano e aiuto alla costituzione di una cooperativa, strutturata in modo da garantire un'ampia democrazia, di rappresentare tutti i produttori della zona del Rubicone e di commercializzare la loro produzione, impedendo che si attuino investimenti ripetitivi, in quanto più strutture cooperative di piccole dimensioni non eliminerebbero l'attuale crisi delle strutture commerciali;

c) qualificazione e specializzazione delle colture ortensi da seme nel territorio, particolarmente idoneo, della collina mediante un programma di incentivazione e una partico-

lare assistenza per la costituzione dell'associazione produttori sementi;

d) qualificazione e sviluppo della viticoltura nella zona pedecollinare aiutando la messa in opera di vigneti specializzati, la costruzione di una cantina cooperativa per la commercializzazione dei vini;

e) qualificazione e sviluppo della zootecnia aiutando la nascita di due stalle sociali cooperative nei comuni della pianura, collegate con gli allevamenti della collina e montagna, che vanno razionalmente incrementati; la formazione di un centro di fecondazione artificiale per il miglioramento delle razze bovine da carne e da latte; la diffusione della irrigazione con impianti interaziendali e la ricerca di nuove risorse idriche; il miglioramento delle foraggere e dei pascoli;

f) sistemazione idrogeologica attuando un piano tecnico finanziario per la forestazione su tutti i terreni con tendenza superiore al 25 per cento, e attuando un piano regolatore della rete idraulico-agraria in modo di provvedere al rinnovamento della rete scolante per adeguarla ai sistemi moderni di coltivazione e a realizzare il necessario e progettato impianto idrovoro. (4-10435)

MASCIADRI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere quali provvedimenti intende adottare per consentire la ricezione dei programmi del secondo canale della televisione in una vasta plaga della zona Alto Novarese.

In particolare si precisa che nella zona ossolana intere valli, quali quelle Anzasca, Antrona, Antigorio (eccezione fatta per la parte meridionale da Crodo a Crevola d'Ossola), Formazza e Vigezzo non ricevono i programmi di cui sopra, con danno grave anche per il turismo che è una delle principali fonti di reddito.

Pare opportuno ricordare, a titolo esemplificativo, che tra i numerosi comuni che non godono della ricezione del secondo canale vi è quello di Macugnaga, nota località turistica che conta ben trenta alberghi e pensioni per posti-letto 1.016 ed inoltre circa altri 1.800 posti-letto extra alberghieri ed in case private, con 109.401 presenze nel 1968.

Precisato che alcune ditte private hanno installato ripetitori TV a titolo sperimentale per consentire la visione del secondo canale ed ora, staccatane l'alimentazione, chiedono l'acquisto del ripetitore stesso da parte degli abbonati i quali dovrebbero assoggettarsi a spese di circa lire 10.000 per apparecchio ed inoltre alla manutenzione susseguente ordinaria annua, l'interrogante, segnalata l'urgenza della cosa, chiede di conoscere in modo preciso i tempi di intervento del Ministero, sicché abbia a cessare il presente intollerabile stato di cose. (4-10436)

BARDOTTI E MEUCCI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di viva preoccupazione in cui si trovano ancora numerosi insegnanti elementari i quali, ormai prossimi al collocamento a riposo, non vedono ancora risolto il problema relativo al riconoscimento, agli effetti della indennità di buonuscita, del servizio prestato nelle scuole elementari gestite dall'Ente nazionale di cultura.

A garantire il riconoscimento di questo servizio provvide la legge 11 giugno 1967, n. 441, concernente « Norme interpretative ed integrative della legge 13 giugno 1952, n. 690, relativa al trattamento di quiescenza e previdenza degli insegnanti elementari ».

La legge citata prevede, infatti, il riconoscimento, come durata e qualità, dei servizi prestati nelle scuole gestite per delega dello Stato dagli enti di cultura di cui all'articolo 69 del regio decreto-legge 5 febbraio 1928, n. 577.

Gli interroganti chiedono in particolare di conoscere per quali motivi il Ministro della pubblica istruzione non ha ancora provveduto, come previsto dall'articolo 3, ad emanare le norme di attuazione della citata legge, malgrado siano trascorsi quasi tre anni e quali iniziative il Ministro stesso intenda adottare allo scopo di adempiere sollecitamente un impegno legislativo il cui ritardo arreca danni ad una benemerita categoria di insegnanti. (4-10437)

SCOTTI. — *Al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare con carattere d'urgenza un intervento della Cassa per il Mezzogiorno per il restauro della villa Campolieto opera vanvitelliana in comune di Ercolano salvaguardando in tal modo un notevole patrimonio artistico. (4-10438)

IANNIELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se è informato che l'ENPAS, a differenza degli altri enti mutualistici, ha negato la corresponsione dell'indennità di radiazione, prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, ai tecnici

di radiologia che, pur avendo prestato servizio sino al 30 dicembre 1969, a seguito di sollecitazioni del pagamento di detta indennità, sono stati sottratti al servizio di diagnostica e trasferiti al servizio di sviluppo, nella camera oscura.

Motivo pretestuoso del provvedimento è la mancanza del titolo professionale che non è stato possibile conseguire in attesa che il Ministero della sanità avesse nominato le commissioni di esami per la sanatoria. Situazione questa comune anche agli altri enti mutualistici.

Se è a conoscenza altresì che tale drastico provvedimento si tramuta per l'ente in una spesa mensile di diversi milioni, per sopperire all'esigenza degli assistiti, che, per evitare la protesta, devono essere inviati presso radiologi convenzionati oppure attendere oltre il mese in quanto in precedenza, con la presenza del personale trasferito, la prenotazione comportava l'attesa di soli 20 giorni.

Di accertare i motivi per i quali l'ENPAS, a differenza degli altri enti, ha avuto un criterio restrittivo nei confronti di detto personale e quale azione intende svolgere per evitare il danno, agli assistiti ed all'ente dovendo servirsi di convenzionati. (4-10439)

SERVADEI. — *Al Governo.* — Per sapere se sia a conoscenza della condanna comminata in questi giorni dal pretore di Modena a due giovani ritenuti responsabili di avere praticato scritte stradali contrarie al regime fascista dei colonnelli greci e ciò sulla base di una denuncia della locale questura e della organizzazione giovanile fascista greca in Italia.

L'interrogante sottolinea la gravità del fatto anche in ordine ai seguenti aspetti:

le accuse non sono state provate;

a Modena e altrove non risultano denunce e condanne per chi sistematicamente imbratta o danneggia i simboli della Resistenza italiana. (4-10440)

CIAMPAGLIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se rispondono a verità le notizie – ampiamente riportate dalla stampa – secondo le quali le costruzioni appaltate dall'IACP di Savona vengono a costare lire 21.600 al metro cubo, mentre quelle realizzate, sempre a Savona, dall'edilizia privata, costano attorno alle lire 17.000 al metro cubo; per sapere i motivi per i quali la gara di appalto che avrebbe dovuto svolgersi il 20 dicembre 1969 è stata sospesa; per sapere, infine, quali misure sono state adottate per chiarire i dubbi sorti sulla legittimità e opportunità del comportamento degli organi dirigenti dell'IACP savonese. (4-10441)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali siano gli intendimenti e le prospettive per addivenire all'elezione diretta a suffragio universale del Parlamento europeo per la quale vi è tanta attesa nell'opinione pubblica. (4-10442)

BOFFARDI INES. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se si intenda finalmente provvedere ai lavori di arginatura del Gromolo a Sestri Levante. Infatti, dopo 14 mesi dall'ultima alluvione, nonostante le continue minacce di allagamenti si è provveduto soltanto alla messa in opera delle gabbie di pietre nei punti che avevano ceduto all'irruenza delle acque.

L'interrogante chiede se il Ministro intenda provvedere alle opere urgenti e necessarie per evitare altri danni.

Il letto del Gromolo cresce per lo scarico di ogni sorta di detriti da parte della popolazione e del materiale che lo stesso torrente spinge verso la foce nelle fasi di semipiena.

Viva è la preoccupazione degli abitanti di Sestri Levante specie nella frazione di Santo Stefano del Ponte fino al centro della città in via XXV Aprile angolo via della Chiusa.

Altra zona soggetta allo straripamento delle acque è quella compresa tra la linea ferroviaria e piazza Sant'Antonio, dove nel novembre del 1968 fu necessario l'intervento dei pompieri per salvare alcune famiglie.

Inoltre il ponte in ferro della ferrovia, quello situato in vicinanza del passaggio a livello di via Nazionale, potrebbe trasformarsi in una pericolosa diga, come del resto è già avvenuto in occasione delle precedenti alluvioni. (4-10443)

GULLO. — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se e come intendano provvedere perché la legge sull'assunzione degli invalidi civili abbia una valida e imparziale applicazione e perché alle prefetture siano assicurati fondi necessari al regolare pagamento delle pur così modeste pensioni agli invalidi, in modo da evitare che molti di questi non ricevano gli assegni per mesi e mesi, come ora accade. (4-10444)

DI BENEDETTO, BRONZUTO E TEDESCHI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* — Per sapere se risultino loro le gravi sperequazioni in atto nel trattamento tra gli insegnanti utilizzati negli istituti di cultura e quelli utilizzati nelle scuole in paesi stranieri in cui i primi dipendono dalle Ambasciate e i secondi dai Consolati.

In particolare gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti urgenti i Ministri interessati intendano adottare, ciascuno per la parte di sua competenza, perché gli insegnanti utilizzati nelle scuole e posti alle dipendenze dei consolati si vedano riconosciuti gli stessi diritti circa il passaporto e il relativo visto d'ingresso con nota verbale; siano ad essi regolarmente corrisposti lo stipendio metropolitano, l'indennità di prima sistemazione e ogni altra competenza, evitando, per il futuro, i ritardi che spesso sfiorano, e superano l'anno, specie in caso di prima assegnazione e di trasferimento; sia loro consentito di ricevere regolarmente, tramite corriere o qualsiasi altro mezzo, libri, generi alimentari, medicinali e oggetti d'uso di prima necessità. (4-10445)

BERNARDI E CICCARDINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che i lavori di costruzione della strada Cassino-mare sono stati sospesi per mancanza di fondi, così come riportato dalla stampa quotidiana.

Per sapere anche come e quando intendono ovviare, nell'ambito delle rispettive competenze, a tale fermo che arreca gravissimo disagio alle popolazioni interessate ad una così importante arteria turistica e commerciale che congiunge l'entroterra abruzzese e laziale al litorale tirrenico ed al porto di Gaeta.

Gli interroganti fanno presente che il disagio è aggravato dallo stato di impraticabilità di molti tratti della strada per i lavori finora effettuati. (4-10446)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se intenda far conoscere al Parlamento l'elenco dettagliato, regione per regione e ditta per ditta, dei contributi erogati in ordine alla legge n. 1470. (4-10447)

ORLANDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere, in relazione all'articolo 59 della legge 30 aprile 1969, n. 153 - con la quale si dà facoltà all'INPS di stipulare convenzioni con l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni per il pagamento della pensione, in contanti, al domicilio del pensionato, oppure mediante assegni di conto corrente postale di serie speciale presso l'ufficio indicato dal pensionato - quali provvedimenti siano stati presi o siano all'esame per dare attuazione al disposto, che interessa un gran numero di pensionati, soggetti, laddove manca la possibilità di ricorrere alle prestazioni delle banche, a fare lunghe file presso gli sportelli degli uffici postali; e se si ritenga possibile l'adozione del sistema dell'assegno postale all'ordine che è riscuotibile in tutti gli uffici postali ed è girabile in favore di qualunque persona od ente. (4-10448)

TOGNONI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se è a conoscenza del malcontento della popolazione della zona di Baccinello (Grosseto), la quale non può ricevere i programmi televisivi per la mancanza di un ripetitore che serva la zona medesima;

e per sapere se intenda intervenire affinché possano essere adottati i provvedimenti tecnici indispensabili a soddisfare la richiesta di tale popolazione. (4-10449)

TOGNONI, TANI, GUERRINI RODOLFO E BONIFAZI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sono a conoscenza dei disagi a cui sono sottoposti i produttori agricoli e le popolazioni della pianura di Capalbio (Grosseto) a causa della mancanza di acqua, che viene venduta a cento lire il quintale anche per l'uso agricolo;

e per sapere se non intendano intervenire perché siano sollecitamente approvati e finanziati i progetti elaborati dall'Ente Maremma per l'allacciamento con l'acquedotto del Fiora in località Pelagone. (4-10450)

DIETL. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione di grave malcontento creatosi nell'abitato di Falzes (Bolzano), una ridente località turistica che conta oltre 1.500 abitanti, ove gli uffici dell'amministrazione comunale sono dislocati in due angusti locali assolutamente insufficienti, indecenti, umidi e privi di riscal-

damento di un fabbricato costruito nel 1869, al punto che il consiglio comunale si vede costretto a riunirsi in locali pubblici o all'aperto, a discapito della dignità e della serietà che gli compete.

Il comune di Falzes ha provveduto sin dal 1961 a presentare documentata istanza alla direzione generale dell'edilizia statale e sovvenzionata, intesa ad ottenere il contributo statale previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 184, per la costruzione di un nuovo edificio da adibirsi a sede comunale, ove sarebbe prevista anche l'ubicazione di un ufficio postale e di un ambulatorio medico, sentendosi però ripetere da anni che l'assoluta indisponibilità di fondi non consentirebbe di adottare alcun provvedimento favorevole. (4-10451)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere:

1) i motivi del ritardo nella esecuzione dei lavori sulla superstrada Europa-7, nel tratto Collepepe-Ponte Rio di Todi, con grave intralcio per la circolazione stradale per i continui attraversamenti della strada statale Tiberina 3-*bis* specie all'altezza dello svincolo di Ponte Rio di Todi;

2) se non ritenga di intervenire, affinché l'ANAS predisponga l'accelerazione dei lavori in modo da aprire al traffico l'intero tratto Ponte San Giovanni-Servarelle di Todi;

3) lo stato degli appalti nel tratto della Europa-7, Ponte San Giovanni-Umbertide-Città di Castello. (4-10452)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

1) i motivi del grave ritardo nella sistemazione ed apertura della strada statale Todi-Baschi, che per le sue caratteristiche panoramiche, di itinerario turistico-religioso (Orvieto-Todi-Assisi) e di raccordo con l'autostrada del sole, costituisce un elemento indispensabile per lo sviluppo economico dell'Umbria.

2) se non ritenga di intervenire presso l'ANAS per la definitiva sistemazione ed apertura della strada in questione entro la prossima primavera. (4-10453)

BRIZIOLI. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere se sono a conoscenza:

a) che la strada statale Marscianese, in provincia di Perugia, tra i comuni di Marsciano e Fratta Todina, attraversa per ben due volte e per breve tratto, la ferrovia centrale umbra, con due passaggi a livello sprovvisti di barriere;

b) che nell'attraversamento dei due passaggi a livello (che per altro sono di grave intralcio alla circolazione) si sono verificati frequenti incidenti mortali;

c) se non ritengano di intervenire affinché la società concessionaria ferrovie umbro-aretine, munisca i due passaggi a livello di regolari barriere, oppure affinché l'ANAS, con una rettifica, sposti a monte della ferrovia il tratto di strada intercorrente tra i due passaggi a livello eliminando così l'attuale situazione di pericolo. (4-10454)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere i motivi per cui il Ministero dell'interno, nonostante il grave disagio dei dipendenti non di ruolo della amministrazione provinciale di Perugia che da anni attendono una stabile sistemazione e nonostante le assicurazioni date ad una commissione di amministratori e di parlamentari umbri nel corso di una recente agitazione dei dipendenti stessi, non abbia ancora ritenuto di sottoporre all'approvazione della commissione centrale, il riesame e l'approvazione delle delibere di ampliamento della pianta organica dell'amministrazione provinciale di Perugia, a suo tempo redatta secondo le indicazioni del Ministero dell'interno ed approvata dalla giunta provinciale amministrativa.

Se non ritenga di intervenire affinché le delibere in questione siano al più presto sottoposte all'esame ed all'approvazione della commissione centrale. (4-10455)

BRIZIOLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere – facendo seguito all'ordine del giorno presentato dall'interrogante il 20 novembre 1969, alla Commissione trasporti, durante la discussione del bilancio preventivo 1970 e dalle assicurazioni date in quella sede dal Ministro nel quadro del rafforzamento delle linee ferroviarie trasversali – quali specifici e concreti interventi intenda effettuare l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il previsto potenziamento del tratto Ancona-Foligno-Spoleto-Terni-Orte e Foligno-Perugia-Terontola che, tenuto conto della costruzione della direttissima Roma-Firenze, del potenziamento della Orte-Terontola e dello sviluppo della rete autostradale, si ravvisa indispensabile ed urgente per evitare una ulteriore perdita di traf-

fico ferroviario con gravi danni per l'economia dell'Umbria e delle Marche.

Per sapere, in particolare, quando saranno iniziati i lavori per il previsto raddoppio della Terni-Orte e per il potenziamento della Foligno-Perugia-Terontola. (4-10456)

BRIZIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere i motivi per cui il Comitato nazionale per la programmazione ospedaliera, nella sua recente riunione, non ha ritenuto di erogare alcuna somma a favore dell'ospedale civile di Gubbio, disattendendo le indicazioni del Comitato regionale per la programmazione ospedaliera che nella seduta del 19 settembre 1969, fra le proposte di intervento prioritario per l'Umbria, formulate in base alla legge 20 giugno 1969, n. 385 per gli anni finanziari 1969-70, aveva proposto l'erogazione di un contributo di lire 140 milioni per l'ampliamento dell'ospedale di Gubbio, ponendolo al terzo posto nella graduatoria delle priorità in considerazione dell'urgenza dei lavori indispensabili per la sistemazione dei servizi generali e per i quali in data 30 dicembre 1969 la Cassa depositi e prestiti ha concesso un mutuo di 100 milioni.

Per sapere se non ritenga di intervenire, affinché, così come previsto dal CRPO per l Umbria, sia concesso il contributo di lire 140 milioni a favore dell'ospedale di Gubbio. (4-10457)

PAPA. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se è a conoscenza della agitazione dei magistrati e degli avvocati della pretura di Nocera Inferiore (Salerno) per la mancata sistemazione dei locali di quell'ufficio giudiziario e quali urgenti provvedimenti intende assumere per la risoluzione dell'annosa situazione.

Invero essendo i locali attualmente a disposizione di detta pretura del tutto inidonei e le udienze sospese, l'interrogante sottolinea la necessità della sollecitudine del Ministro interessato. (4-10458)

CATALDO E COCCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è conoscenza del fatto che molti lavoratori meridionali già emigrati al nord, rientrati nei comuni di origine avanzano presso la sede territoriale dell'INAIL di detti comuni richieste di aggravamento di infortunio o comunque riconoscimento di infortunio valutabile, per fatti infortunistici verificatisi ed accertati nei comuni di immigrazione.

L'INAIL istruisce sì la pratica nella sede adita, ma quando l'infortunato in contrasto con la decisione adottata ricorre al tribunale del luogo d'emigrazione, posto nello stesso territorio della sede che ha istruita la pratica ed emessa la decisione, ineluttabilmente avanza eccezione di incompetenza territoriale anche se non trattasi di accertare l'infortunio, la causa di lavoro, ecc., ma solo la gravità dello stesso, con visite e perizie mediche, ai fini delle prestazioni.

Tanto molte volte produce l'abbandono del ricorso da parte del lavoratore per non essere in condizione di portare avanti un giudizio a Lecco o a Milano mentre risiede in una delle province meridionali.

Se non ritiene il Ministro di intervenire dando disposizioni che eccezioni di incompetenza territoriale nei casi segnalati non vengano avanzate dall'INAIL adottando così un comportamento analogo a quello dell'INPS, avendo le eccezioni solo lo scopo di ritardare una decisione ai danni dei lavoratori, e non risolvendosi giammai in una difesa sostanziale degli interessi dello Stato. (4-10459)

ARZILLI, RE GIUSEPPINA E DI PUCCIO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza dello stato di agitazione esistente tra il personale dell'Ente ANAP-CISO di Milano e quali sono le cause del prolungarsi dello stato di malessere che da tempo, ormai, è presente in questi istituti; e per conoscere – avendo il personale alla unanimità votato un ordine del giorno richiedente la gestione pubblica dell'Ente, e predisponendosi, a sostegno di queste rivendicazioni, ad attuare un nuovo periodo di agitazione e di scioperi – quale sia il pensiero del Ministro e quali iniziative esso intenda assumere. (4-10460)

DELFINO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga doveroso promuovere una rivalutazione dell'assegno vitalizio di benemerenza conferito a coloro che si sono distinti per meriti particolari e personali nel campo scolastico.

L'interrogante fa presente che tale assegno, conferito in base al regio decreto 26 aprile 1928, n. 1227, è rimasto della stessa entità annua di lire 3.060 stabilita al momento della sua istituzione. (4-10461)

DELFINO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga necessario promuovere un'inchiesta per accertare una serie di irregolarità commesse dalla giunta comunale di Manoppello (Pescara), in particolare in materia di assunzioni irregolari di vario personale dipendente. (4-10462)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della pubblica istruzione e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per conoscere i provvedimenti adottati e le urgenti iniziative che si intendono promuovere per salvaguardare il patrimonio artistico dell'opera vanvitelliana Villa Campolieto nel comune di Ercolano.

I gravissimi dissesti manifestatisi, in mancanza di immediati interventi, potrebbero compromettere irreparabilmente la staticità dell'edificio con conseguente distruzione di un'opera di inestimabile valore culturale. (4-10463)

PIRASTU, CARDIA E MARRAS. — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per conoscere le previsioni operative dell'ENI in merito alla costruzione del complesso industriale nella media valle del Tirso in Sardegna.

Per sapere in particolare:

1) l'approssimativa data d'inizio dei lavori e la loro durata;

2) il numero delle unità lavorative che dovranno essere impiegate nella prima fase dei lavori ripartito per categoria, qualifica e specializzazione;

3) i criteri e le modalità di assunzione stabiliti dall'ENI e la loro rispondenza al fine di garantire l'assunzione della mano d'opera disoccupata e sottoccupata della zona in cui dovrà sorgere il complesso industriale;

4) la data d'inizio dei corsi di formazione professionale per la qualificazione e specializzazione dei giovani lavoratori della zona;

5) quali rapporti sono stati istituiti con le organizzazioni sindacali al fine di rendere effettiva la partecipazione attiva dei sindacati alle decisioni e alle scelte che riguardano le assunzioni della mano d'opera che dovrà essere occupata nella costruzione degli impianti industriali della media valle del Tirso. (4-10464)

MERLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere come intendasi provvedere da parte della Direzione generale delle opere marittime ai necessari lavori di escavo nel porto di Livorno per consentire alle petroliere da 50.000 tonnellate di accedere alla darsena dei petroli; se non ritenga opportuno, per procedere con urgenza, che si prendano accordi con la società a partecipazione statale STANIC che potrebbe per sua parte contribuire – com'è avvenuto in passato – alle spese. (4-10465)

MERLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se – in vista dell'attuazione dell'ordinamento regionale – non intenda promuovere l'istituzione in Livorno di un ufficio del Genio civile opere marittime per la Toscana, ponendo fine all'assurda divisione della Toscana in due zone: quella a nord dell'Arno, dipendente dall'Ufficio di Genova, e quella a sud dell'Arno, dipendente da Roma.

L'interrogante fa presente che due sole regioni, la Toscana e l'Abruzzo, non hanno un Ufficio del Genio civile opere marittime con competenza sul litorale regionale. (4-10466)

VAGHI E SANGALLI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e dell'interno.* — Per sapere se non ritengono opportuno esaminare congiuntamente e con carattere di urgenza il problema della riapertura al traffico nazionale ed internazionale dell'aeroporto di Bresso, accogliendo la motivata richiesta dell'Aeroclub di Milano.

Gli interroganti fanno rilevare, a riguardo, che nessun onere deriverebbe allo Stato; infatti quel sodalizio ha provveduto con propri mezzi a costruire la palazzina degli uffici; rimarrebbe a carico del solo Ministero dell'interno il compito di distaccare un modesto nucleo dei vigili del fuoco per le esigenze dei servizi anti-incendi, motivo questo della mancata precedente riapertura.

Gli stessi interroganti fanno presente che:

a) l'aeroporto sarebbe aperto dal mattino al tramonto richiedendo una minima prestazione dei vigili del fuoco;

b) che l'attuazione di quanto richiesto per l'aeroporto di Bresso doterebbe Milano, e meritatamente, di un altro aeroporto civile per l'aviazione leggera o, come si dice oggi, « generale ».

L'utilizzazione auspicata dell'aeroporto di Bresso alleggerirebbe il traffico di Linate do-

tando la metropoli lombarda di un altro aeroporto sul quale far convergere i molti velivoli privati che la stessa richiama per i numerosi suoi mercati e per le sue industrie. (4-10467)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere il motivo per il quale un tratto dell'argine destro del Po delle Tolle (fra Giarette e Scardovari) è ancora a quota 12 metri, mentre gli altri tratti di argine hanno quote comprese tra metri 13,50 e metri 16.

Poiché la massima quota raggiunta dal mare il 4 novembre 1966 fu di metri 11,80 risulta evidente la situazione di potenziale pericolo in cui versa la zona interessata per effetto della minor difesa opposta dal tratto di argine di due-tre chilometri con quota 12.

Poiché, a quanto l'interrogante ha potuto apprendere, esiste divergenza fra vari enti in materia di competenza per la esecuzione dei lavori, si chiede che il Ministro voglia intervenire per definire la questione e dare inizio ai lavori di sopralzo. (4-10468)

GUERRINI GIORGIO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quale sia l'orientamento del Ministero in ordine alla distribuzione dei terreni arativi ricavati nel delta del Po a seguito del prosciugamento delle valli.

L'interrogante, in particolare, chiede di sapere se l'indirizzo sia per un notevole ampliamento delle maglie poderali esistenti oppure per la costituzione di nuove unità poderali da assegnare a nuove famiglie contadine pur allargando l'estensione dei poderi già dati in concessione. (4-10469)

CIANCA, SCAINI, LIZZERO E PISTILLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se risponde al vero la notizia secondo cui la polizia elvetica degli stranieri ha espulso dalla Svizzera con interdizione al rientro, dal 21 gennaio 1970 al 31 gennaio 1971, il lavoratore Alfonso Simoncini di Sarone di Caneva (Pordenone).

Il Simoncini, che da ben 9 anni lavora in Svizzera con la denominazione di stagionale, è rientrato in Svizzera, dopo le feste natalizie, il 2 gennaio 1970 anziché il 15 gennaio, anticipando il rientro di appena due settimane in quanto ha la moglie in Svizzera.

Il 20 gennaio la polizia degli stranieri lo ha convocato e gli ha contestato l'anticipato arrivo. Il 21 è stato condotto nella sede della polizia e dopo un fermo di alcune ore, gli è stato consegnato il divieto di soggiorno « per la Svizzera ed il Liechtenstein » a decorrere dal 21 gennaio 1970 e fino a tutto gennaio 1971, per conoscere, qualora l'incredibile notizia risponda al vero, se non ritengano doveroso ed urgente intervenire presso le autorità elvetiche in difesa di un lavoratore italiano colpito da un così assurdo provvedimento, senza dubbio preso nel clima di campagna antirazzista alimentata da taluni ambienti politici ed industriali della Svizzera nei confronti dei nostri lavoratori. (4-10470)

RAFFAELLI E GIOVANNINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quale sia il reddito dichiarato dal signor Vittorio Necchi residente in Gambolò (Pavia), presidente della società per azioni Necchi di Pavia, e quale quello accertato negli ultimi anni, ai fini della imposta complementare progressiva sul reddito, visto che non figura:

nell'ultimo elenco dei contribuenti pubblicato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'articolo 48 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645;

da alcuni anni nei ruoli suppletivi;

da due anni nei ruoli di competenza. (4-10471)

D'AURIA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli risulta che, ancora oggi, a distanza di due anni dall'entrata in vigore del nuovo testo unico delle leggi sulla caccia i presidenti di molte Amministrazioni provinciali procedono alle integrazioni dei Comitati provinciali della caccia, non tenendo conto delle organizzazioni dei cacciatori esistenti nelle rispettive province anche quando queste indicano nomi di propri rappresentanti ed avanzano richieste di nomine a componenti dei Comitati stessi;

per sapere, in particolare, se gli risulta che ciò avviene in misura macroscopica a Napoli dove tra i designati dalla Federcaccia si sono prescelti tutti i 5 rappresentanti dei cacciatori e nessuno è stato prescelto tra i designati dalla Libercaccia nonostante questa lo abbia chiesto per ben tre volte e nonostante le vive proteste del suo segretario provinciale che reiteratamente ha fatto presente come tale organizzazione conti alcune migliaia di iscritti ed oltre 40 circoli operanti e svolgenti attività nell'intera provincia;

per sapere, infine, se e come intende intervenire perché sia assicurato il pieno rispetto dell'articolo 82 del citato testo unico che vuole garantire a tutte le associazioni venatorie il diritto ad essere rappresentate nei Comitati provinciali della caccia. (4-10472)

BIAMONTE E VETRANO. — *Ai Ministri della sanità e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali iniziative saranno prese per una rapida ristrutturazione ospedaliera in provincia di Avellino.

Detta provincia attualmente dispone di 987 posti-letto pari al 2,02 per mille abitanti.

Gli scarsi posti-letto, per altro concentrati in Avellino o nelle sue immediate vicinanze, sono scarsamente dotati determinando, fra i cittadini dell'Irpinia, sfiducia verso gli istituti di cura pubblici a vantaggio delle esose cliniche private presso le quali lo sfruttamento, nei riguardi dell'ammalato, è elevato a sistema.

Considerando che l'Irpinia ha urgente bisogno di ospedali gli interroganti, nel chiedere la costruzione di idonei e moderni ospedali con precise regionali localizzazioni, sollecitano l'ammodernamento e il potenziamento dei nosocomi esistenti, freddi e impersonali, dove l'ammalato non si cura ma si disumanizza. (4-10473)

ALESSANDRINI E FERIOLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere – considerato che a seguito dell'esito degli accertamenti e controlli disposti al Ministero della sanità nei confronti della casa di cura ed erboristeria « S. Ruffillo » di Bologna, con sede in via Toscana 131 e 174 (e operante anche a Roma in via Serpieri) vennero denunciati all'autorità giudiziaria il titolare, il direttore sanitario e altro personale della casa di cura suddetta, e furono successivamente inflitte ai predetti gravi pene per truffa continuata, con sentenza del pretore di Bologna che risale a oltre due mesi fa – se sia a conoscenza del fatto che i responsabili continuano imperterriti nella illecita attività per cui sono stati condannati, avvalendosi anche di vistosa pubblicità. (4-10474)

DI GIANNANTONIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se la direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale procederà, entro il 31 marzo 1970, a norma dell'articolo 8 della legge n. 468 « al reperimento di tutti i posti di insegnamento di fatto funzionanti che siano corrispondenti a cattedre di ruolo ordinario » ed alla conseguente istituzione di cattedre di ruolo organico con decorrenza dal 1° ottobre 1970.

Per conoscere se tutte le cattedre reperite saranno utilizzate, ai fini dei trasferimenti o dei passaggi, in favore degli insegnanti che hanno regolarmente presentato istanza di trasferimento o di passaggio per il prossimo anno scolastico 1970-1971.

Per conoscere, infine, quante sono le cattedre reperite, a norma della predetta legge n. 468, nel comune di Roma, distinte per materia d'insegnamento. (4-10475)

PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere – in relazione alle comunicazioni delle localizzazioni degli impianti FIAT ed alle assicurazioni date dal Ministro Caron a parlamentari sanniti –:

a) quali i motivi che ancora una volta hanno portato ad escludere la provincia di Benevento dalle installazioni di impianti industriali quando per la posizione topografica del Sannio è un punto di incontro delle varie correnti di traffico e commercio del centro-nord e sud;

b) quali gli indirizzi politici, morali e logici hanno portato a disattendere, con tenacia e sistematica coerenza, le necessità della provincia sannita e le ragioni storiche della città di Benevento. (4-10476)

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere – avendo rilevato che all'incrocio tra la costruenda autostrada del Brennero e la strada statale n. 11 al chilometro 293-94 di quest'ultima è in costruzione un sottopassaggio;

essendo venuto a conoscenza che l'autostrada correrà parzialmente in trincea mentre la strada statale n. 11 dovrà sovrapassare la autostrada con doppia curva e controcurva – se il Ministero dei lavori pubblici non intenda intervenire fin che ne è ancora in tempo affinché nel rispetto dei dettami tecnici, la rettilineità della strada statale n. 11 non sia alterata senza specifiche imperiose ragioni e ciò considerata l'importanza presente e futura della strada statale n. 11. (4-10477)

MUSSA IVALDI VERCELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della difesa.* — Per sapere - con riferimento ad analoga interrogazione già rivolta dallo stesso il 10 agosto 1969, rimasta senza risposta, e tenuto presente che i gravi ed ingiustificati ritardi allora lamentati nella concessione dei benefici e nel riconoscimento dei Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto tuttora proseguono, lasciando adito in gran parte del pubblico ed in particolare da quei benemeriti concittadini che si vedono discriminati ingiustamente e defraudati di un loro riconosciuto diritto al sospetto, non sa l'interrogante dire se o quanto fondato, che dietro tali ritardi si celino intenti di favoritismo politico del tutto inammissibili, anche ad evitare che simili sospetti prendano consistenza - se non si ritenga opportuno dare immediate disposizioni perché tale stato di cose debba rapidamente aver termine, eventualmente rivedendo i criterî di attribuzione dell'ordine ed il meccanismo della concessione, rivelatosi tanto inadatto, diminuendo o sopprimendo l'onere della prova del diritto da parte degli interessati, in gran parte anziani agricoltori poco pratici di atti burocratici, che peraltro lo Stato ha saputo raggiungere con prontezza ed efficienza quando si trattò di chiamarli a compiere il loro arduo dovere, e non dimenticando infine che purtroppo molti degli aventi diritto nelle more di questo ingiustificato ritardo hanno cessato di vivere prima che la loro giusta attesa avesse termine. (4-10478)

FERIOLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritenga indispensabile promuovere un urgente aggiornamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria in materia penale e civile. Ciò, stante l'evidente inadeguatezza dei compensi attuali, fissati con legge 1° dicembre 1956, n. 1426, e da allora non più rivisti; ciò, altresì, considerando che tale palese inadeguatezza costituisce un grave intralcio per una sollecita istruzione delle cause, attesi i reiterati rifiuti d'assunzione degli incarichi ai quali i magistrati si trovano di fatto a dover far fronte e, comunque, attesi i rinvii continui che i collaboratori dei giudici nominati si trovano costretti a chiedere per potersi dedicare a prestazioni professionali più remunerative del loro lavoro. Ciò, ancora, considerato che va creandosi una situazione tale per cui la giustizia, con grave pregiudizio della stessa, verrà quanto prima ad essere del tutto privata della collaborazione dei professionisti più qualificati.

Per sapere ancora - indipendentemente dall'urgente aggiornamento di cui sopra, e sulla base dell'esperienza acquisita - se non si ritenga opportuno provvedere ad una riforma tale della materia di cui s'è detto per cui la misura dei compensi venga annualmente fissata ed aggiornata con decreto ministeriale, senza che vi sia necessità di ricorrere - per la variazione della stessa - all'approvazione di un'apposita legge. (4-10479)

PELLEGRINO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i motivi del notevole ritardo frapposto nell'espletamento dell'istruttoria relativa al processo penale, pendente presso il tribunale di Messina, nei confronti di alcuni ex amministratori comunali della città e, pare, anche a carico di taluni amministratori dell'Ente autonomo portuale di Messina per presunti gravi illeciti commessi in occasione del negozio di vendita del terreno sito nella zona falcata della città medesima e destinato al funzionamento di una centrale termoelettrica.

Risulta, infatti, attraverso le indicazioni desunte dal registro del predetto tribunale, che il giudice istruttore, dopo avere promosso l'apertura della istruzione formale, a seguito di denunzia presentata da cittadini messinesi, non ha compiuto alcun atto istruttorio conseguente, nonostante sia trascorso il periodo di oltre un anno dal momento dell'inizio della azione penale. (4-10480)

DELFINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga doveroso intervenire per la rivalutazione delle pensioni ai sanitari, dipendenti degli enti locali affinché si determini:

1) l'aumento dei minimi di pensione ai sanitari pensionati che hanno ricoperto per vari anni di servizio posti in organico;

2) l'adeguamento delle pensioni ai sanitari pensionati che pur superando i minimi non sono sufficienti sotto il profilo economico e sociale;

3) la perequazione delle pensioni ai sanitari pensionati che non si sono avvantaggiati dello spostamento della retribuzione pensionabile al 1° luglio 1967, né dell'applicazione della legge n. 315 da parte di alcune amministrazioni comunali;

4) la differenziazione delle pensioni privilegiate in base al criterio della gravità delle

lesioni invalidanti riportate in servizio e per causa di servizio;

5) la maggiorazione delle pensioni di riversibilità e indirette alle vedove ed orfani;

6) il conglobamento degli anni utili a pensione in una valutazione complessiva, e non già separata, ai sanitari che usufruiscono di pensioni aggiuntive per servizi contemporanei e non simultanei;

7) il riscatto degli anni mancanti per una pensione più consistente ai sanitari collocati a riposo a compimento del 65° anno di età, senza aver raggiunto i 40 anni di servizio utili a pensione. (4-10481)

COVELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se ritenga intervenire sugli uffici distrettuali delle imposte dirette richiamandoli alla osservanza delle disposizioni in vigore le quali stabiliscono il passaggio in categoria *C* delle farmacie rurali e ciò in conformità alla norma contenuta nell'articolo 85 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Trattasi infatti di redditi di lavoro, di modesta entità, tanto vero che per i farmacisti rurali che non hanno dipendenti o collaboratori il Ministero della sanità concede una indennità di residenza allo scopo appunto di compensare il sacrificio di modesti lavoratori i quali vivono ed operano in località che, per l'esiguo numero di abitanti e lontananza dai centri importanti, creano condizioni di vita particolarmente disagiate. (4-10482)

CAROLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto è lo studio del provvedimento riguardante la ricostruzione della carriera ai fini economici dei capi operai e degli operai dipendenti da codesto Ministero.

Tale progetto, per autorevoli assicurazioni dei rappresentanti del Ministero della difesa, sarebbe pronto, ma a tutt'oggi, nessuna comunicazione è pervenuta circa l'ulteriore seguito dell'*iter* per la definitiva approvazione dello stesso.

Onde evitare lo stato di viva agitazione della categoria, si chiede di intervenire con estrema sollecitudine, perché al più presto la materia sia definita. (4-10483)

DELFINO. — *Al Ministro delle finanze e al Ministro per la riforma della pubblica amministrazione.* — Per conoscere se non ritengano giusto accogliere le rivendicazioni e le richieste del personale degli uffici distrettuali delle imposte dirette di cui ai seguenti punti:

1) la rivalutazione della tabella dei tributi speciali, come si è recentemente provveduto per gli uffici tecnici erariali, atta a sanare le assurde ed ingiustificate sperequazioni esistenti rispetto alle altre branche della stessa amministrazione finanziaria;

2) l'abolizione delle carriere « speciali » con conseguente inquadramento nella carriera direttiva ordinaria della funzione del procuratore delle imposte, fin dall'ingresso in carriera, ed approntamento di idoneo provvedimento che, attuando lo sganciamento del personale addetto alla imposizione tributaria delle altre categorie dipendenti statali, realizzi un trattamento morale, giuridico ed economico differenziato in relazione all'importanza, delicatezza ed alla specializzazione della funzione svolta;

3) la ristrutturazione ed ampliamento degli attuali organici, non più dipendenti alle effettive esigenze produttive dell'amministrazione delle imposte dirette;

4) adeguati riconoscimenti a favore della carriera esecutiva anche attraverso la valorizzazione, in termini di concretezza, di quanti svolgono, di fatto, mansioni di concetto;

5) l'inquadramento dell'attuale carriera di concetto « ruolo contabili » nella carriera di concetto ordinaria e conseguente adeguamento dell'organico anche attraverso l'immissione degli idonei;

6) una più celere ed armonica progressione delle carriere del personale esecutivo ed ausiliario attraverso l'avanzamento a « ruolo aperto »;

7) il rafforzamento e potenziamento degli ispettorati compartimentali e salvaguardia della loro autonomia funzionale e dirigenziale;

8) maggiori e più adeguati stanziamenti di bilancio per i diversi capitali di spesa concernenti il settore delle imposte dirette ed in particolare per i premi di incentivazione per la ricerca di materia imponibile e tangibile riconoscimento della operosità produttiva e rendimento del personale;

9) l'inserimento di rappresentanti del sindacato autonomo nelle commissioni per la riforma tributaria e delle strutture del Ministero delle finanze. (4-10484)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere – con riferimento agli scontri avvenuti a Milano tra forze di polizia e cittadini nel pomeriggio del 21 gennaio 1970, durante i quali sono stati brutalmente e indiscriminatamente percossi e feriti insegnanti, giornalisti, studenti, sindacalisti rei soltanto d'essersi riuniti in corteo per manifestare civilmente contro l'atmosfera di repressione che si sta diffondendo nel paese – quali siano le ragioni per le quali a Milano, città capitale della Resistenza, il questore abbia vietato ogni dimostrazione e manifestazione a tempo indeterminato, sospendendo con questa sua decisione un fondamentale diritto costituzionale e instaurando a Milano un clima da stato d'emergenza immotivato, illegittimo e causa – esso sì – di turbamento e agitazione degli animi.

« L'interrogante chiede di sapere se il Ministro sia informato di tali decisioni del questore, se le approvi, se non ritenga di porre immediatamente fine a tale intollerabile stato di cose, al quale vanno fatte risalire le responsabilità degli scontri del 21 gennaio 1970.

(3-02767) « SCALFARI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se sia al corrente che la mattina del 23 gennaio 1970 un gruppo di squadristi fascisti armati di sbarre di ferro e catene si è presentato alle ore 7,30 dinanzi all'ingresso del liceo " Carducci " in Milano con evidenti intenzioni aggressive.

« Informato di ciò, il preside ha immediatamente avvertito il vicino commissariato di via Boscovich chiedendo l'intervento della forza pubblica a tutela degli studenti. Tuttavia il commissariato ha provveduto con grave ritardo a sodisfare tale richiesta sicché alle ore 8,10, arrivati gli studenti, l'aggressione squadristica ha avuto inizio, con la conseguenza che 4 giovani di V ginnasio sono stati feriti e ricoverati in ospedale. Risulta che, nelle ultime fasi degli scontri, alcuni agenti abbiano assistito all'aggressione senza intervenire.

« L'interrogante chiede al Ministro una relazione sui fatti sopra esposti.

(3-02768) « SCALFARI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri del lavoro e previdenza sociale e delle partecipazioni statali, per conoscere se non ritengano, ciascuno per la propria competenza, intervenire nei confronti dell'AMMI SARDA Spa con sede in Cagliari affinché vengano rispettate le clausole di cui all'articolo 14 del contratto collettivo che prevedono a favore degli impiegati la erogazione di una indennità mensile di sottosuolo.

« La predetta società pretende infatti di corrispondere agli impiegati addetti al sottosuolo la indennità stessa ragguagliata alle effettive giornate di prestazione di lavoro nel sottosuolo, con danni di carattere finanziario ed in ordine al pensionamento anticipato e, comunque, in violazione alle norme richiamate.

(3-02769) « PAZZAGLIA, ROBERTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri di grazia e giustizia e dell'interno per sapere se corrisponde a verità:

che il 15 dicembre 1969 sarebbero state eseguite due distinte perquisizioni notturne in due distinti circoli politico-culturali (" Che Guevara " e " Nuova dimensione ") di Civitacastellana (Viterbo), l'autorizzazione per eseguire le quali sarebbe stata richiesta e ottenuta in base ad una asserita " conoscenza " – da parte del comando del gruppo dei carabinieri di Viterbo – di depositi di armi in essi circoli conservate;

che l'esito delle due perquisizioni sarebbe stato assolutamente negativo.

« Si desidera sapere anche se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendano adottare di conseguenza.

(3-02770) « MORVIDI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri degli affari esteri e della difesa per sapere quali passi ha compiuto l'Italia e quali affidamenti ha dato e quali impegni ha preso finora in sede internazionale perché il protosincrotrone da 300 GEV, la cui costruzione è stata decisa dal CERN di Ginevra, venga installato in Italia e, precisamente, a Doberdò del Lago in provincia di Gorizia.

« Desidera sapere, inoltre, se e quali ostacoli di natura militare ci sono ancora, come si sostiene da qualche parte, tali da impedire direttamente od indirettamente (per l'onere finanziario connesso con lo spostamento delle opere di difesa) un serio impegno italiano a

mettere a disposizione il sito di Doberdò nell'auspicata eventualità di una sua scelta da parte degli organi competenti internazionali.

« L'interrogante desidera infine conoscere quale è la reazione del Governo alla richiesta del governo di Bonn di rinviare *sine die*, con gravissimo pregiudizio della costruzione della macchina di accelerazione delle particelle elementari e, quindi, della ricerca scientifica in Europa, la conferenza ministeriale di fine mese a Ginevra; quali iniziative intende prendere per superare l'attuale *impasse*, in cui si trova la questione per l'atteggiamento inammissibilmente ricattatorio dei tedeschi occidentali che è venuto a rompere – come scrive *Le Monde* del 26 gennaio 1970 – " brutalmente con la lettera e lo spirito degli accordi conclusi tra i paesi membri dell'organizzazione europea della ricerca nucleare " e che si spiega solo – è sempre *Le Monde* che scrive – " con il rinnovarsi oltre Reno d'una certa volontà di potenza " e di " odiose abitudini d'un tempo ".

(3-02771) « BOLOGNA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere – con riferimento alle imminentissime elezioni dei membri della commissione giudicatrice del concorso a cattedra di storia dei trattati e politica internazionale, bandito dall'università di Bari – i motivi che hanno portato all'esclusione degli storici delle facoltà di lettere, magistero ed economia e commercio dal diritto di voto;

per conoscere, altresì – considerato che, nella sua evoluzione, la disciplina di storia dei trattati e politica internazionale ha assunto, in Italia ed all'estero, un carattere sempre più strettamente storico, sì che tutti i suoi cultori, dai professori ordinari ai liberi docenti, dagli assistenti ordinari ai giovani borsisti, sono esclusivamente degli storici e che, inoltre, la prassi costantemente seguita in tutte le precedenti elezioni ha sempre riconosciuto l'appartenenza della materia alle discipline storiche –, se non si ravvisi l'opportunità di provvedere immediatamente, mediante decreto integrativo, ad eliminare tale ingiusta esclusione che reca grave attentato alla vitalità stessa della disciplina, per il fatto di impedire proprio agli storici che sono *ratione materiae* i giudici più qualificati, di avere un'adeguata rappresentanza nella commissione giudicatrice.

(3-02772) « VEDOVATO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali iniziative abbia assunto e quali intenda assumere nei confronti dell'annunciato licenziamento di 200 dipendenti dello stabilimento Samis Bellentani di Massa Finalese (Modena) appartenente al gruppo Montedison.

« Gli interroganti sottolineano la gravità del provvedimento che va collegata non soltanto alla insufficienza delle motivazioni addotte dalla direzione aziendale ma anche alla importanza, dal punto di vista economico e soprattutto della occupazione, che l'azienda riveste nell'economia della zona.

« La situazione di depressione economica in cui è collocata l'azienda in questione, la mancanza di valide e tempestive alternative ad una mano d'opera particolarmente qualificata, la necessità di salvaguardare un prodotto tipico della provincia di Modena (lo stabilimento è specializzato nella lavorazione dei salumi) inducono gli interroganti a sollecitare urgenti iniziative che portino ad impedire un così massiccio licenziamento e la pratica liquidazione dell'azienda con le connesse conseguenze d'ordine economico e sociale.

(3-02773) « MENGOZZI, CARRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se sono informati che è in corso, dopo la vittoriosa conclusione delle lotte salariali, una massiccia ondata di licenziamenti nelle imprese operanti nella zona industriale di Porto Torres.

« Per conoscere quali interventi intendono disporre per far ritirare le misure di licenziamento sinora adottate o in atto, che non hanno altra giustificazione se non quella della ritorsione contro lavoratori che si sono duramente impegnati nelle recenti lotte sindacali.

« I pretesti accampati dalle aziende, come quello della fine dei lavori, sono del tutto inconsistenti considerato che il monopolio petrolchimico SIR, che controlla tutte le attività di detta zona industriale, anche recentemente ha fatto molto clamore sulle iniziative in corso per il raddoppio degli impianti.

(3-02774) « MARRAS, CARDIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per conoscere il suo parere nei confronti della iniziativa,

ampiamente pubblicizzata dalla stampa, assunta dalla RAI-TV e diretta a sviluppare un programma relativo alla istituzione di una università televisiva che, nelle intenzioni dell'ente radiotelevisivo, dovrebbe assumere il carattere di una vera e propria scuola superiore, destinata a raggiungere un grande numero di studenti che non possono, attualmente, seguire i corsi degli atenei tradizionali.

« Considerando l'importanza che l'iniziativa è destinata ad assumere e l'interesse che già ha suscitato nel mondo della cultura e tra i giovani, si chiede quali iniziative il Ministero ritenga di dover intraprendere al fine di agevolare il collegamento della futura nuova istituzione con le istituzioni universitarie esistenti, ma soprattutto con le strutture previste dal progetto di riforma universitaria attualmente all'esame del Parlamento.

(3-02775) « BARDOTTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso:

1) che da molti anni il maglificio Faini di Fiorenzuola D'Arda (Piacenza) ha sede in un edificio di proprietà comunale a suo tempo gratuitamente concesso in uso;

2) che da diverso tempo la società, su richiesta dell'amministrazione comunale, si era impegnata ad abbandonare tali locali e a costruire un nuovo stabilimento nella zona industriale di questa città;

3) che sulla scorta di questi impegni e del fatto che l'edificio attualmente adibito a maglificio è stato dichiarato pericolante, l'amministrazione comunale di Fiorenzuola ha disposto la cessione gratuita di 16 mila metri quadrati di area;

4) che le trattative a riguardo si sono arenate per l'intransigenza della menzionata società la quale, indifferente ai problemi dell'incolumità operaia, subordina la costruzione del nuovo stabilimento alla concessione di oneri inaccettabili per qualunque comune quali: l'urbanizzazione gratuita dell'area e la garanzia del comune sulla concessione del mutuo a copertura delle spese per il nuovo stabilimento;

5) che in carenza di queste agevolazioni la società Faini minaccia di trasferire il maglificio in altra località privando così del lavoro le 170 operaie occupate e le circa 200 lavoranti a domicilio – quali iniziative intenda assumere per fare recedere la società da tali artificiosi pretesti e se non si reputa opportuno negare ogni eventuale agevolazione creditizia e finanziaria alla società Faini sino a che questa non avrà rispettati gli impegni a suo tempo assunti e non sarà risolto il problema del nuovo stabilimento a Fiorenzuola D'Arda.

(3-02776) « TAGLIAFERRI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per conoscere quale seguito abbia dato alla fondata richiesta di indagini, sollecitata e rimessa da 38 magistrati, sia all'interessato Ministro sia al procuratore generale presso la Cassazione, sul comportamento del presidente della Corte d'appello di Roma Criscuoli per aver questi elevato pesanti addebiti sul pretore romano Amendola nel merito della sua attività decisionale, nella imminenza di un processo a lui affidato che vedeva imputato il professor Gerin, interpretato da più parti e sulla stampa come una indebita interferenza in relazione allo stesso processo.

« Gli interroganti desiderano del pari conoscere se rispondono a verità le stupefacenti notizie apparse sulla stampa dalle quali si desume che, al contrario, i predetti magistrati, denuncianti questo grave comportamento nei confronti del pretore Amendola sull'esercizio della sua attività, sarebbero stati posti sotto inchiesta disciplinare perché " rei di aver firmato una lettera nella quale si chiedeva un accertamento sulla condotta del presidente della Corte d'appello Criscuoli ";

che, più recentemente, i magistrati che hanno partecipato alla " giornata della giustizia ", manifestazione promossa peraltro anche dalla corrente magistratura democratica dell'Associazione nazionale magistrati ed autorizzata con apposita delibera dal Consiglio superiore della magistratura, come " manifestazioni collaterali all'inaugurazione dell'anno giudiziario ", tenutosi in tutte le principali sedi giudiziarie del Paese, siano stati posti sotto inchiesta disciplinare;

si intende altresì sapere infine se sia veritiera la ulteriore incredibile notizia che furono affidati all'ufficio politico della questura di Roma gli accertamenti sui partecipanti a detta manifestazione e chi dette tale autorizzazione.

« Tanto premesso gli interroganti chiedono al Ministro che dia spiegazione dell'esercizio della sua funzione disciplinare e che dica se non ravvisi in queste iniziative un disegno generale di repressione interna ad un corpo

dello Stato volto a limitare ed impedire lo esercizio dei diritti democratici e concretatesi in obiettive violazioni di legge che attentano alla reale indipendenza e libertà del magistrato.

(3-02777) « COCCIA, MALAGUGINI, GUIDI, SABADINI, BENEDETTI, CATALDO, RE GIUSEPPINA, PELLEGRINO, MORVIDI, TRAINA, DI BENEDETTO, SPAGNOLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ed i Ministri della pubblica istruzione e dell'interno, per conoscere – facendo seguito all'interrogazione a risposta orale del 20 gennaio 1970 n. 3-02696, e con riferimento agli incidenti odierni verificatisi in Sant'Eufemia Lametia, durante i quali sono stati feriti alcuni giovani studenti che manifestavano per l'università calabrese – se intendono porre fine alla inadempienza legislativa del Governo che si protrae per oltre un anno.

« Il Governo che a suo tempo presentò il disegno di legge per l'università in Calabria avrebbe dovuto percepire la esigenza inderogabile di approntare tempestivamente e preventivamente un elaborato per la giusta collocazione di un sì importante ente, per come l'interrogante ebbe a rilevare in sede di Commissione allorché si discusse il provvedimento legislativo, denunziando che quel vuoto nascondeva il proposito di eludere il problema per la lotta di campanile che si sarebbe ridestata facilmente, così come sta accadendo ad opera dei gruppi dirigenti del partito della democrazia cristiana.

« Soprattutto i giovani studenti respingono dignitosamente il meschino comportamento dei dirigenti politici della democrazia cristiana che in ogni capoluogo di provincia in Calabria agitano furiosamente la questione campanilistica, scaraventando gli uni contro gli altri, al fine di non assolvere l'impegno consacrato in una legge, che, invece, va rispettata ed attuata.

(3-02778) « MINASI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e della sanità, per richiedere sollecite precisazioni sulla attuazione della delibera n. 405 del 17 settembre 1969 adottata dalla amministrazione dell'Ospedale psichiatrico consortile di Nocera Inferiore (Salerno), con la quale è stato esteso al personale sanitario il nuovo trattamento economico fissato dalla legge 18 marzo 1968, n. 431 e dal decreto ministeriale 6 dicembre 1968.

« L'atto deliberativo è a tutt'oggi inoperante a seguito di precisazioni dell'Unione delle province d'Italia che ha fatto rilevare, con ripetute circolari, l'esistenza di numerose eccezioni sulla legittimità della normativa riguardante il nuovo trattamento economico.

« La circolare n. 6676 afferma infatti che " le questioni enunciate rivestono notevole interesse soprattutto per il pericolo che le province procedano alla corresponsione di miglioramenti economici al personale medico e non ottengano poi il rimborso della relativa spesa per la eventuale pronuncia d'illegittimità del Ministero della sanità ".

« Prescindendo dalla ovvia considerazione che le leggi dello Stato debbano trovare applicazione in ogni sede e da parte di tutti, sono del pari da chiarirsi da parte del Governo perplessità e timori che possono sorgere, come in questo caso, nelle rappresentanze di enti locali.

« Il presidente dell'amministrazione provinciale di Salerno, ha infatti a questo proposito richiesto necessari chiarimenti ai Ministeri competenti in data 20 dicembre 1969 e 22 dicembre 1969 a seguito dell'agitazione dei sanitari dell'Ospedale psichiatrico consortile, senza ricevere alcuna risposta.

« L'interrogante sollecita un responsabile e pronto pronunziamento del Governo per consentire il superamento della difficile situazione che si è determinata, sia in relazione alle legittime aspettative del personale sanitario sia al responsabile esercizio delle funzioni di istituto da parte del presidente della amministrazione provinciale di Salerno.

(3-02779) « LETTIERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza che dal 26 gennaio 1970 la signora Orietta Bernardi di 30 anni, madre di quattro figli rispettivamente di otto, cinque, due anni e di sei mesi, moglie di un operaio con occupazione saltuaria, è in carcere a Terni per scontare sei mesi di reclusione a seguito della vendita per 20 mila lire di una credenza precedentemente pignorata per debiti, ed ha con sé il figlio minore ammalato di bronchite, che non è stata in grado di affidare ad alcuno.

« L'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga il fatto eccezionalmente grave, sia sul piano umano sia nei confronti del trattamento riservato a noti bancarottieri non certamente spinti agli atteggiamenti criminosi dal bisogno di pane per i figlioli e non in carcere con bimbi in tenera età, seppure il loro operato risulti enormemente più pregiudizievole per la collettività.

(3-02780) « SERVADEI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se sia a conoscenza del disagio degli studenti di molte università italiane, tra le quali quella di Cagliari, per il ritardo con il quale viene corrisposto il pre-salario.

« Infatti, nonostante la domanda venga presentata, dagli aventi diritto, il 5 novembre, la prima rata viene liquidata solo nel mese di marzo dell'anno successivo.

« Per sapere se non ritenga di adottare i provvedimenti opportuni perché la corresponsione della prima rata del pre-salario in tutte le università, coincida con l'inizio dell'anno accademico.

(3-02781) « CARTA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e dell'agricoltura e foreste per sapere – in relazione alle recenti intemperie, con neve e gelo, che hanno colpito, in provincia di Genova, i comuni di Santo Stefano d'Aveto, Cogorno e Rezzoaglio, provocando gravissima distruzione di beni pubblici e privati e, particolarmente, le colture agricole, con gravissimo danno per le popolazioni che traggono dall'agricoltura, in misura prevalente, i mezzi per la loro esistenza – quali iniziative il Governo abbia assunto o intenda assumere per sovvenire concretamente le popolazioni così duramente colpite.

(3-02782) « BIONDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord per conoscere la fondatezza della notizia per cui la direzione delle ferrovie calabro-lucane avrebbe deciso la soppressione della tratta Pisticci-Matera, dopo lo smantellamento della Pisticci-Montalbano Jonico.

« Se sono a conoscenza delle vivaci proteste che tale decisione ha determinato non solo tra gli autoferrotranvieri, ma anche e soprattutto tra le popolazioni interessate e gli enti pubblici, come il consiglio provinciale di Matera che ha adottato all'unanimità un ordine del giorno di protesta.

« Se non ritengano che il provvedimento è dannoso per l'economia della provincia di Matera e suona beffa a Matera-città che solo attraverso la linea ferroviaria in discussione è collegata alle ferrovie dello Stato e alla zona industriale della valle del Basento i cui operai hanno chiesto invece più rapidi collegamenti tra i luoghi di lavoro e i vari comuni ed in particolar modo il capoluogo.

« Se non ritengano inoltre che il provvedimento va revocato per la intera tratta Matera-Montalbano, anche perché il medesimo si risolve praticamente in favore delle autolinee private ed ai danni dei trasporti pubblici e della collettività.

(3-02783) « CATALDO, SCUTARI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere i motivi che non hanno consentito fino ad ora al Presidente del Consiglio di rilasciare la dichiarazione richiesta dal Comitato internazionale olimpico (CIO), perché Firenze possa essere scelta come sede dei giochi olimpici del 1976.

(3-02784) « ROMUALDI, ALMIRANTE, SERVELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e di grazia e giustizia, per sapere se sono a conoscenza di alcune quasi incredibili notizie riportate dalla stampa e riguardanti corsi ed esami delle Facoltà di architettura, secondo le quali:

1) da molto tempo nella Facoltà di architettura di Firenze, e secondo accordi che sarebbero stati accettati dai professori, si discutono e si studiano i pensieri di Mao e la strategia di Che Guevara;

2) che negli esami di Stato per l'abilitazione professionale su 110 architetti di fresca laurea, ben 98 hanno preferito riempire i fogli ricevuti dagli esaminatori con parole di protesta contro l'istituto degli esami di abilitazione professionale, non essendo stati in condizione di disegnare un progetto di stazione di autobus o di locale di ricreazione scolastica.

« Gli interroganti gradirebbero anche sapere se corrisponde a verità l'altra incredibile, e ancor più grave notizia, secondo la quale gli ordini degli architetti avrebbero diramato istruzioni iscritte ai loro rappresentanti nelle commissioni per gli esami di Stato, invitandoli ad " abilitare indiscriminatamente tutti i candidati senza esami di merito "

« Gli interroganti infine gradirebbero conoscere quali immediati provvedimenti, sul piano amministrativo e sullo stesso piano penale, siano stati presi o promossi dalle competenti autorità di Governo.

(3-02785) « GREGGI, BARBERI, BOLDRIN, DEL DUCA, GRASSI BERTAZZI, MAGGIONI, PITZALIS ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dei gravi incidenti accaduti il 26 gennaio 1970 a Gizzeria Lido (Catanzaro);

se corrisponde a verità che gli studenti ed i cittadini che avevano occupato la sede ferroviaria in quella località, pur avendo dichiarato che si trattava solo di un'occupazione temporanea e dimostrativa per protestare contro la mancata scelta della sede dell'istituenda università calabrese nella piana lametina, ritenuta la più idonea all'uopo, sarebbero stati pesantemente caricati, con conseguente notevole numero di feriti fra gli stessi;

se, in considerazione della delicatezza e complessità della situazione, nonché dei seri, comprensibili e giustificati motivi che sono a base dell'agitazione delle masse giovanili, e studentesche e della popolazione tutta della zona, che vedendo disattesa una legittima aspettativa e giusta aspirazione ne rivendica l'attuazione, non ritenga opportuno raccomandare la massima comprensione e responsabilità ed il più consapevole equilibrio alle forze dell'ordine nell'espletamento del loro difficile mandato.

(3-02786) « SENESE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quali siano i motivi che si frappongono al rilascio della dichiarazione che il Comitato olimpico internazionale ha richiesto affinché la candidatura posta dalla città di Firenze ad essere sede delle olimpiadi del 1976 sia presa in considerazione.

« Fanno presente come i vantaggi morali derivanti alle città sedi dei giochi olimpici siano stati considerevoli e come, pertanto, anche per Firenze questi vantaggi sarebbero enormi anche con innegabili favorevoli ripercussioni su tutte le attività economiche e turistiche per tutte le città italiane.

(3-02787) « NANNINI, MARIOTTI, CARIGLIA, TERRANA, BARDOTTI, BIANCHI GERARDO, LUCCHESI, MARTINI MARIA ELETTA, MERLI, MEUCCI, PICCINELLI, SPERANZA, SIMONACCI, IANNIELLO, SULLO, BARONI, SCIANATICO, STORCHI, GRANELLI, FRACASSI, CALVETTI, GIRAUDI, SEMERARO, IMPERIALE, RICCIO, GIORDANO, ROMANATO, MICHELI FILIPPO, MICHELI PIETRO, CERUTI, STELLA, SCHIAVON, BARTOLE, FRACANZANI, ERMINERO, SQUICCIARINI, MENGOZZI, SORGI, BUFFONE, SANGALLI, AMODIO, MAGGIONI, FIOROT, MATTARELLA, VAGHI, SGARLATA, TRAVERSA, DI LISA, LONGONI, PITZALIS, PATRINI, REALE GIUSEPPE, MANCINI ANTONIO, PISONI, FABBRI, DE STASIO, BERTÈ, RACCHETTI, LOBIANCO, PERDONÀ, BOTTARI, PALMITESSA, MARCHETTI, PADULA, BORRA, LETTIERI, RAUSA, ANSELMI TINA, COCCO MARIA, SPITELLA, DE' COCCI, MANCINI VINCENZO, VERGA, BERSANI, BOVA, MATTARELLI, GERBINO, GREGGI, ALLEGRI, GIRARDIN, AMADEO, ROGNONI, MIROGLIO, PREARO, SISTO, LAFORGIA, SCARASCIA MUGNOZZA, FOSCHI, VALIANTE, MAZZARRINO, SALOMONE, HELFER, ANDREONI, DAL L'ARMELLINA, BOLOGNA, ARMANI, BODRATO, CANESTRARI, BIAGGI, DE LEONARDIS, DEL DUCA, CALVI, AZIMONTI, GALLONI, DE MEO, BOFFARDI INES, DAGNINO, BELCI, NUCCI, RUFFINI, CASTELLI, BOLDRIN, PANDOLFI, CICCARDINI, CAIATI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BERNARDI, URSO, BOTTA, MAZZA, ALLOCCA, MONTI, FUSARO, ORLANDI, AMADEI GIUSEPPE, ROMITA, NICOLAZZI, MEZZA MARIA VITTORIA, BRANDI, MARIANI, AMADEI LEONETTO, SERVADEI, FORTUNA, MAMMÌ ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, al fine di conoscere se non intenda, nell'assoluto rispetto

dell'ordine giudiziario, svolgere immediata azione perché il deposito della sentenza, emanata dal tribunale dell'Aquila sulla vicenda Vajont il 17 dicembre 1969, avvenga entro il più breve tempo possibile, in maniera che, senza incorrere nella prescrizione, possano essere esperiti i mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento giuridico.

« Gli interroganti intendono sottolineare la gravità della eventuale estinzione della procedura penale in sé e con particolare riguardo alla tragica vicenda del Vajont.

(3-02788) « DE POLI, BUSETTO, GRANZOTTO, DI PRIMIO, FUSARO, BORTOT, LIZZERO, FABBRI, SCAINI, BOZZI, CECCHERINI, FORTUNA, COMPAGNA ».

INTERPELLANZE

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro degli affari esteri, per conoscere in quale linea di politica mediterranea del nostro paese si inserisca il viaggio ufficiale del medesimo Ministro nel Marocco, svoltosi in questo scorcio di gennaio 1970. Non sembra allo interpellante che tale viaggio possa essere considerato solamente, secondo quanto affermano le tesi ufficiali, come l'adempimento di un impegno assunto tre anni or sono nei confronti dello Stato marocchino. Esso sembra piuttosto inserirsi in una valutazione della situazione mediterranea che porta il Governo italiano a farsi garante, per sé e per l'intero blocco dei paesi atlantici, delle posizioni più conservatrici emerse nelle ultime settimane nel mondo arabo, posizioni che obiettivamente tendono ad assicurare il ricostituirsi, sulle coste settentrionali del Mediterraneo occidentale, di quello schieramento imperialistico di vecchio e nuovo tipo che ha dovuto recedere da altri paesi del mondo arabo, sotto la spinta della volontà di liberazione nazionale delle popolazioni di quegli Stati.

« L'iniziativa del Governo italiano appare inoltre concorrenziale, non tanto in proprio quanto come punta avanzata del blocco atlantico, nei confronti dell'indirizzo assunto, dopo il ritiro del generale De Gaulle e l'elezione del signor Pompidou a presidente della Repubblica, dal governo francese nei confronti dell'intera area maghrebina, anche se con manifestazioni di indipendenza nei confronti delle massime potenze che la posizione del Governo italiano è ben lungi dal porre in luce.

« In un quadro generale in cui appaiono evidenti la carenza di iniziativa diplomatica e la stessa informazione sulle linee di maggior progresso, di rinnovamento e di autonomia che si vanno manifestando nella complessa situazione del mondo arabo, l'Italia accetta ancora una volta il compito di portavoce degli interessi atlantici nel Mediterraneo e viene meno a una sua specifica e autonoma funzione in una zona alla quale il nostro paese è vitalmente interessato e nella quale, a parere dell'interpellante, è più che in altre possibile svolgere una azione di indipendenza dai blocchi.

(2-00448) « ORILIA ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica sulla grave situazione che si viene a determinare nel nostro Paese a causa dell'incessante aumento dei prezzi, favorito anche da incrementi nel settore pubblico, e che ha avuto in questi giorni un aumento di grande rilievo con la decisione di accrescere i prezzi delle automobili, attraverso la quale la grande industria porta avanti un processo inteso a svuotare i risultati delle recenti lotte contrattuali oltre che a procurarsi nuove fonti di autofinanziamento facendo ricadere tutto intiero il peso sui consumatori.

« Gli interpellanti chiedono che il Parlamento sia informato al più presto ed in modo adeguato di tutta la situazione sotto questo profilo e sia messo in condizione di discutere e di deliberare; che il Governo intervenga con misure energiche che blocchino gli aumenti ingiustificati dei prezzi e sottopongano a rigoroso controllo i prezzi dei prodotti cardine dell'industria e dell'economia italiana in generale, adoperando tutti gli strumenti a disposizione, dal controllo sui prezzi, al ritiro delle agevolazioni fiscali e creditizie alle imprese che si sottrarranno al controllo stesso; che, in particolare, siano prese misure per bloccare l'aumento dei prezzi delle auto e che la questione sia riesaminata nell'ambito di una complessiva revisione dei prezzi che nelle ultime settimane hanno subìto aumento, in particolare di quelli del settore della gomma e di quelli dei prodotti siderurgici.

(2-00449) « MASCHIELLA, LIBERTINI, AMASIO, CERAVOLO, MARMUGI, AMODEI, MILANI, MAZZOLA, DAMICO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere la posizione del Governo in merito alla pratica attuazione degli impegni assunti con i sindacati dei lavoratori agricoli relativamente alla riforma del collocamento, all'accertamento per la compilazione degli elenchi anagrafici e alla parificazione del trattamento previdenziale.

« L'atteggiamento fin qui mantenuto dal Governo solleva il dubbio che si voglia rinviare a tempo indeterminato la soluzione dei problemi sopraddetti, esasperando in tal modo la situazione nelle campagne e ignorando gli stessi pronunciamenti del Parlamento, chiaramente espressi ancora recentemente in occasione del dibattito sui tragici fatti di Avola.

« Gli interpellanti chiedono di conoscere in proposito la posizione del Governo, anche perché i sindacati dei lavoratori agricoli, in accordo con le rispettive confederazioni, hanno deciso di indire uno sciopero generale nazionale di 24 ore per il 5 febbraio 1970, nel corso del quale si svolgerà a Roma una grande manifestazione unitaria con la partecipazione di lavoratori da ogni parte del paese.

(2-00450) « REICHLIN, BARDELLI, GUGLIELMINO, GRAMEGNA, TRIPODI GIROLAMO, PIRASTU, GIANNINI, VALORI, MARRAS ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO